rebbe diversa da quella dei singoli stati.Ma,si obbietta,bisognerebbe dimostrare la esistenza di una persona capace di volontà,giacchè l'accordo non crea una volontà superiore ai singoli stati,dato il principio di ogni costituzione,che lo stato non riconosce volontà superiore alla sua.
2) La distinzione non trova pratica attuazione,in quanto i trattati contratti non sono differenti dai normativi;e la riprova ce la danno i trattati misti.
3)Gli stati non hanno coscienza che la volontà loro assuma quei due tipi di manifestazione,ed inoltre il trattato contratto ed il trattato normativo possono alternarsi.Nè,d'altra parte,la distinzione,semplice nel diritto interno,fra negozio giuridico e legge è possibile nel diritto internazionale.
4) Non è poi del tutto esatto che il contenuto delle volontà sia divergente,nei trattati contratti e simile nei normativi,giacchè anche pel trattato normativo è necessario per l'accordo,uno scambio di proposte,di opinioni,trattive,ecc.
5) Non è poi vero che i trattati normativi hanno luogo fra più stati,e i contratti solo fra due,giacchè anchei normativi possono essere stipulati da due soli stati,come i contratti possono venire conclusi fra più stati.
Concludendo possiamo dire che la distinzione è molto importante almeno teoricamente,ma che le giuste obbiezioni sollevate,tolgono ad essa molto valore.- - - - -
Abbiamo parlato fin ora delle fonti del diritto internazionale,delle consuetudini e trattati internazionali.Ma vanno annoverate tra le fonti anche questi principi generali di diritto riconosciuti dagli stati generalmente Infatti l'art.38 dello statuto della corte dell'Aja distinzione parla di principi generali di diritto riconosciuti dagli stati civili.Ma con questo non debbono ricomprendersi tra le fonti la giurisprudenza,le decisioni arbitrali e le stesse decisioni della corte di giustizia dell'Aja,almeno teoricamente. - - - - - -
Adesso accenniamo alla codificazione. E' noto che all'inizio del 19esimo

secolo si è avuta la formazione dei codici ed è risaputo che questi risultano da una lunga elaborazione ed una lenta evoluzione storica.Il codice,si dice,èuna sintesi.
Ora per il diritto internazionale occorrerebbe anche un codice;ma parecchie considerazioni vi si oppongono.Innanzi tutto la ricerca difficile delle consuetudini e la difficilissima composizione di norme atte a soddisfare le varie nazioni.
Alcuni dotti rendendosi conto della opportunità di una codificazione,hanno cercato di compilare dei codici di diritto internazionale.
Così l'americano Feld nel suo "Prime linee di un codice di diritto;internazionale-.Ancora Il tedesco Brunschli nel suo "Saggio suà diritto internazionale unificato".Infine il nostro Fiore nel suo:"Diritto internazionale codificato".Ma nessuno di questi codici è stato adottato.E ciò perchè questi dotti non hanno fatto un paziente lavoro da certosini ponendo per iscritto le consuetudini internazionali;ma,dove non le hanno,trovate, hanno lavorato di fantasia.
Più impotante è stata l'opera di una associazione di studiosi ,che tennero la loro prima riunione a Gand nel I872,fondando l'istituto di diritto internazionale.All'Aja poi,dal I923 vi è una cattedra di diritto internazionale ove annualmente confluiscono tutti i docenti del mondo,che ivi godono della più ricca biblioteca di diritto internazionaledel mondo posta nel Palazzo della pace.Una prima proposta di un codice unico per gli stati partì nel I793 dalla Francia rivoluzionaria,e l'abbate Gregoire fu incaricato di tal lavoro che poi non ebbe pratici risultati.
Ma è bene osservare che va distinta la codificazione generale dalla parziale in quanto la prima significa redigere per iscritto tutto il diritto internazionale,cioè tutte le consuetudini esistenti tra gli stati.Contro la Codificazione generale vi sono ostacoli così forti da impedirla.
La codificazione invero presuppone una lunga elaborazione storico -dogmatica.Ora in questo stadio di sviluppo sono solo alcune parti del diritto internazionale mentre per molte altre regnano controversie.Ed allora se

tutti i punti controversi dovessero essere tralasciati,a ben misera cosa si ridurrebbe la codificazione.D'altra parte anche ammessa la codificazione di quelle norme controverse,il compito sarebbe sempre difficile perchè le norme codificate dovrebbero valere per tutti.In altri termini anche ad aversi un accordo fra volontà,avremmo una necessaria divergenza.D'altra parte mentre la consuetudine peresenta maggiore flessibilità dei trattati,una volta codificati intrattati,le norme non offrirebbero più tale vantaggio.

Dove si è riusciti in qualche modo a codificare è stato nel diritto internazionale relativo alla guerra terrestre e marittima.Ma anche là le difficoltà non sono state tuttavia tutte superate.A Londra nel I908 fu tenuta all'uopo una conferenza:ma i punti più importanti non poterono essere codificati,la codificazione sui secondari non ebbe nemmeno successo perchè non ratificata dalla stessa Inghilterra.Ai propositi di codificare il diritto internazionale,si oppongono anche difficoltà tecniche consistenti nella divergenza delle lingue e dei metodi interpretativi.E poi non risulterebbe grande vantaggio dal codificare molte consuetudini giuridiche internazionali che sono già efficacemente applicate. Le codificazioni parziali sono utili in due territori del diritto internazionale:là dove il diritto consuetudinario ha raggiunto grande importanza (per es. in materia bellica)e là dove prima non esistevano norme di diritto internazionale o gli stati hanno provveduto a disciplinare certi rapporti con norme di diritto interno(per es. le convenzioni internazionali per la tutela della proprietà letteraria;le convenzioni evitanti i conflitti di leggi nello spazio in materia di matrimonio e di divorzio).Per la codificazione del diritto internazionale vi è in Europa l'Istituto di diritto internazionaledi Gand;analogo ma più possente è in America l'istituto internazionale Americano che ha Promosso parecchie conferenze per lo studio dei problemi di diritto internazionale. Nell'ultima conferenza tenuta ad Avana è stato completamente elaborato il Codice internazionale di diritto privato(Cod. Bustamante)approvato

da ben 20 stati americani.Anche la società delle nazioni ha tentato di codificare il diritto internazionale privato,ma con scarsi risultati. Nel I924 la delegazione svedese in seno alla società propose che si codificassero le norme internazionali consuetudinarie sulle quistioni suscitanti un minor aumento di divergenze tra gli stati.In seguito a tale proposta,fu nominata la Commissione per la Codificazione progressiva del Dirtto Internazionale.Essa ritenne idonei alla codificazione tre argomenti:la responsabilità degli Stati per atti lesivi delle persone e dei beni degli stranieri residenti sul loro territorio,il mare territoriale; le norme relative alla nazionalità ed alla cittadinanza.La discussione intorno al mare territoriale ha suscitato infinite questioni;in materia di responsabilità sono stati discussi e messi in dubbio principi che sembravano sicuri e irrefutabili (in proposito vedi un volume dell'Anzillotto).....Quindi la Commissione non ha concluso nulla ed ha rimandata la sua opera decidendo di seguire un'altra via più rapida e più sicura:riunire la Commissione codificatrice quando già gli Stati siano d'accordo in via di massima su di una certa questione.

- -- -- -- -- -- -

Limiti d'efficacia delle norme di Diritto Internazionale nel tempo e nello spazio.

Ogni norma di Diritto Internazionale comincia ad avere vigore da quando gli stati si accordano su di essa o dal momento in cui gli Stati vogliono che essa cominci ad avere vigore.E' difficile dire da quando ha cominciato ad avere vigore una consuetudine giuridica internazionale;invece ciò è facile per i trattati,giacchè in essi è indicata tale data.SE nel trattato non è fissato il momento,la norma di Dir. Inetrn.che esso pone entrerà in vigore nel tempo stesso in cui il trattato comincia ad esplicare i suoi effetti nel campo internazionale.In proposito si noti che,quando i rappresentati di due o più stati sottoscrivono quello che comunemente si chiama un trattato,in realtà sottoscrivono un progetto di trattato.Questo si perfeziona ed assume la piena efficacia attraverso la ratifica,cioè la dichiarazione degli Stati firmatari di voler

ciascuno far propria quella norma ed osservarla come se posta dalla propria volontà.Le norme di diritto Internazionale cessano di aver vigore per un nuovo trattato.La volontà degli stati può retrotrarre la validità delle norme di un trattato ad un tempo anteriore a quello della sua conclusione.Spesso l'interprete dete lui vedere se si possa o no avere la retroattività delle norme poste in un trattato.
Vediamo ora l'efficacia delle norme di diritto internazionale nello spazio in relazione ai soggetti di diritto internazionale che,per antonomasia sono gli stati.L'efficacia si fonda solo sul consenso degli stati e perciò ogni norma vale per gli stati che l'hanno adottata,che hanno manifestata la loro volontà in proposito,sia contribuendo a porla,sia successivamente aderendo.Sarebbe assurdo dire che il diritto internazionale valga per tutti gli stati della comunità internazionale.Ciò vulnerebbe il prèncipio da cui siamo partiti, che,cioè,studiamo il diritto internazionale positivo e non quello naturale.Vi sono tuttavia norme giuridiche internazionali consuetudinarie che stanno alla base della comunità internazionale e sono state implicitamente accettate da tutti gli stati.Sono tali per es.Quelle che si riferiscono all'immunità degli agenti diplomatici.Quelle norme consuetudinarie costituiscono il Diritto internazionale Generale,comune a tutti gli stati,che si può differenziare dal diritto internazionale particolare le cui norme valgono solo per determinati stati o gruppi di stati.In gruppi infatti,a seconda del particolare diritto internazionale di ciascuno, si divide la comunità internazionale che è costituita da tutti gli stati esistenti.Il gruppo più grande è oggi La Società delle Nazioni che comprende ben 54 stati e tende a coincidere con la Comunità internazionale comprendendo in sè tutti gli stati.Per essa sorgono diritti e obblighi che valgono sempre solo per gli stati che della società fanno parte.Vi sono però alcuni articoli del Patto della Società delle Nazioni che pare non impongono obblighi solo agli stati societari,ma vogliono estendere la loro influenza anche agli altri.Questi articoli sono l'II° per cui la Società delle

Nazioni deve intervenire in un conflitto anche son stati non membri di Essa,e il 17° per cui si impone,anche agli stati che non ne facciano parte di sottoporre le eventuali controversie al giudizio della Soc. delle Nazioni.In proposito si sono accese molte discussioni tuttora vive.Per comprendere e risolvere il problema del valore da attribuire a quegli articoli, ricorderemo che il patto della Soc. delle Naz. è sorto sulla base delle dottrine umanitaristiche di Wilson.Quegli art. che vogliono violare il principio " res inter alios acta tertio nec nocet nec ~~ddddd~~ prodest" non hanno valore giuridico,bensì significato politico.Gli stati estranei alla Soc. delle Naz. possono benissimo regolarsi diversamente da quanto prescrivono gli art. su detti,ma sanno benissimo che,ciò facendo,vanno politicamente contro gli stati societari.
Deve respingersi una discussa concezione dell'Alvarez.Secondo questa, la sfera di efficacia delle norme di diritto internazionale positivo particolare non è limitata agli stati che le hanno poste.Non vi è un diritto internazionale generale e tanti diritti internazionali particolari ma,eccetto alcuni generalissimi principi;tutte le altre norme di diritto internazionale si raggruppano in Diritto Internazionale Continentale (Americano,dall'Alvarez costrutto come vedremo;Asiatico,Africano, Europeo.Non Australiano perchè assimilato all'Europeo).Invero il diritto internazionale originariamente ebbe il nome di diritto Pubblico Europeo.Secondo l'Alvarez quindi, le norme didiritto internazionale vigenti in un continente, dovrebbero essere osservate da tutti gli stati del continente anche se non hanno contribuito a formarle,nè le hanno posteriormente accettate.Debbono rispettarle,relativamente a quel continente anche gli stati degli altri continenti.Se per es.i maggiori stati d'America:Argentina,Brasile,Stati Uniti;Cile,sono d'accordo su di una norma, questa dovrebbe, secondo l'Alvarez, vincolare tutti gli altri stati dell'America.La dottrina è giuridicamente insostenibile.Anche ammettendo che valgano elementi sociologici di civiltà ecc. a produrre determinate norme, di diritto internazionale tra gli stati vicini di uno stesso

continente,sempre tali norme sono valide solo per gli stati che le hanno poste e posteriormente accettate.

Nelsuo volume"Diritto Internazbonale Americano",prendendo le mosse dai trattatisti del I700 che parlano di un diritto pubblico europeo,l'Alvarez sostenne che non ci fosse un diritto internazionale generale ma diversi diritti internazionali continentali.Egli volle dimostrare sopra tutto che gli americani non erano tenuti ad osservare il diritto internazinale europeo.E perciò disse che una norma di diritto internazionale si impone a tutti gli stati di un continente solo perchè su di essa sono d'accordo i maggiori stati del continente stesso(per es. in America:gli stati uniti e le tre repubbliche A,B,C,cioè Argentina,Brasile,Cile). Noi neghiamo che,pur data la reciproca posizione degli stati d'America e la loro comune civiltà,si possa parlare di un diritto internazionale Americano.La Valutazione di quegli elementi è estranea al diritto.Sotto l'influenza di determinati fattori si sono formate regole di condotta obbligatorie per gli stati che hanno contribuito a formarle,ma che non possono essere imposte agli stati che non vi hanno preso parte o che non le hanno accettate.Gli es. addotti dall'Alvarez per sostenere la sua dottrina non sufragano.Per l'Asia adduce il sistema dei "settlements"e quello delle "capitolazioni."I "settlements" o quartieri europei sono quartieri di città cinesi governati dai cittadini di un determinato stato europeo in essi abitanti.Ma qui non si tratta di una particolarità del diritto internazionale asiatico,bensì di concessioni singole territoriali fatte dallo stato sovrano su quel territorio agli stati europei."Capitolazioni"sono le giurisdizioni consolari per i cittadini di un determinato stato residenti in un determinato paese.Vigeva un tempo tale sistema nei rapporti con la Turchia:esse sono giustificate da gravi differenze di civiltà.Ma è esagerato addurle come particolarità del diritto internazionale asiatico:i consoli non esercitano quel loro speciale potere in base ad accordi tra lo stato a cui appartengono e lo stato dove essi esplicano la loro funzione.Lo stesso si può dire per le così dette:"ces

sioni in affitto " e "in amministrazione". Quanto all'Africa, l'Alvarez pa-
la dei protettorati, delle concessioni, delle occupazioni di coste, riconosciu-
te in virtù dell'atto finale del trattato di Berlino del 1885. Ma c'é da di-
re che sono nor. degli Stati Europei: quando furono poste, non intervenne
nessun rappresentante di Stato africano. Del resto merita di essere rileva-
to che proprio in America é sorto un oppositore dell'Alvarez, il brasiliano
La Vianna, che in una sua opera "della non esistenza di un diritto inter.
americano" ha criticato la su esposta dottrina, nè ha eliminati gli esempi,
giungendo alla conclusione che non può dirsi vi sia un diritto internazio-
nale nel continente americano. Del resto alcuni principi che l'Alvarez pre-
senta come di diritto internazionale americano ha avuto generale riconosci-
mento, di modo ché non possono dirsi particolari dell'America. Così per es.
é avvenuto per la dottrina di Drago, che sostenne essere illecito che uno
stato creditore di uno stato americano ottenesse il soddisfacimento della
sua ragione creditizia con la forza delle armi. Tale dottrina fu riconosciu-
ta alla conferenza dell'Aia del 1907 e gli Stati Europei si impegnarono in
tal senso. Vengono inoltre addotti come principi di diritto internazionale
americano; alcuni principi (arbitrato, non intervento, auto decisione, norme
quanto alla delimitazione delle frontiere) che furono affermati in Ameri-
ca quando in Europa se ne applicavano di totalmente diverse. Ma la priorità
temporale non fa che essi siano principi di diritto internazionale america
no. L'Alvarez adduce anche, come principio di diritto internazionale ameri-
cano, quello del "ius soli" in materia di cittadinanza. Mentre da noi in Ita-
lia vale il principio del "ius sanguinis,), per cui é cittadino il figlio di
padre cittadino dovunque nato, negli Stati di America per ragioni demografi-
che, giacché sono Stati nuovi che hanno bisogno di uomini, vige l'opposto
principio del "ius soli" per cui é cittadino chiunque nasce sul territorio
dello Stato. Ma l'ius soli non può dirsi principio di diritto internazionale
americano perché é stato applicato anche in istati exstra americani; per es.
in Francia ove la legge del 1927 sulla cittadinanza lo ha accolto accanto

al principio del ius sanguinis a cui faceva capo il Codice Napoleonbco. Ma l'argomento maggiore per la dottrina dell'Alvarez sarebbe la dottrina del presidente Monroe che consta di due punti fissati in un suo messaggio presidenziale del 1823. Egli disse: 1) che doveva ritenersi chiusa l'epoca della colonizzazione europea in america. 2) che gli Stati Uniti consideravano atto non amichevole nei loro confronti qualunque tentativo di aiuto degli Stati europei alla Spagna ed al Portogallo che lottavano per riacquistare le loro antiche colonie di America. La dottrina di Mours non é possibile valutarla politicamente perché nella interpretazione degli statisti americani é stata molto strasformata a seconda degli scopi che essi si proponevano. Giuridicamente la seconda parte di essa equivale al principio del "non intervento" se nonché questo non può dirsi di diritto internazionale americano perché già prima esso era stato affermato in Europa dall'Inghliterra. Originale americano é il principio contenuto nella prima parte della dottrina di Mourse: deviando dalle norme di diritto internazionale generale, si nega con esso il principio che il territorio "nullius" si acquista allo Stato che prima lo occupa. Ma poca importanza ha sempre avuto questa prima parte della dottrina di Mourse, perché, quando venne emanata, già tutti i territori americani erano stati occupati e colonizzati. La dottrina di Mourse non é stata accettata da tutti gli Stati di America perché ai vari congressi in cui di essa si é trattato, non hanno partecipato tutti gli Stati del continente. Le deliberazioni di tali congressi non sono del resto molto chiare e ciò dimostra che non si tratta di norme giuridiche. La dottrina di Mourse ha avuto interpretazioni numerossissime e svariate: da essere mezzo di difesa, é passata ad essere base per le aspirazioni egemoniche dalla repubblica stellata su tutto il continente americano. Dalla prima parte della dottrina é scaturito il divieto agli stati europei possessori di cedere ad altri stati le loro colonie americane. Ne sono derivati anche; la ingerenza degli stati Uniti nei rapporti fra gli stati europei e le loro colonie americane (esempio famoso la guerra Ispano-Americana per Cuba-1898); il divieto spesse volte posto

degli Stati Uniti alla costituzione di compagnie private europee in America. Ma gli Stati Uniti hanno sempre detto che quella di Mourse è, dottrina politica, non giuridica. Quando nel 1899 gli stati europei e mondiali sottoscrissero un impegno reciproco a non usare la guerra per dirimere le loro controversie, gli Stati Uniti fecero una riserva, perchè non si andasse contro i principi stabiliti da Mourse. Un richiamo più esplicito a questa dottrina si ha nell'art. 21 del Patto costitutivo della Società delle Nazioni. E' errata però l'inclusione della dottrina di Mourse come una "intesa regionale" perchè essa non è stata mai accettata da tutti gli stati americani. E' difficile stabilire la vera portata dell'art. 21. Di esso domandò un interpretazione autentica la repubblica di Costarica nel 1928. La Società delle Nazini rispose genericamente dichiarando che tale art. vale come impegno a non prendere decisioni contro principi affermativi nella famosissima dottrina. Del resto gli stati Uniti non fanno parte della Società delle Nazioni e perciò non possono far richiamo a quell'art. 21.

A conclusione della nostra disamina rimane fermo, contro la teoria dell'Alvarez: che vi sono principi generali che costituiscono il diritto internazionale generale valevole per tutti gli stati della Comunità Internazionale e che, oltre a questo, non vi sono diritti internazionali continentali, bensì diritti internazionali particolari fra alcuni stati o gruppi di stati in relazione alle loro esigenze particolari.

--- --- --- -- -- -- --- --- ---

Diciamo ora dell'applicazione delle norme di diritto internazionale. Innanzitutto l'applicazione, nel diritto internazionale come nel diritto interno presuppone la esistenza de la norma. L'accertamento della esistenza è difficile quando si tratta di consuetudini giuridiche internazionali. Qui il consenso degli stati si rivela tacitamente mediante atti concludenti. Difficile è determinare il valore della norma consuetudinaria e la cerchia degli stati per cui ha efficacia. Per accertare appunto l'esistenza di una consuetudine internazionale bisogna ricorrere ai protocolli, alle note alle istruzioni diplomatiche, ai trattati incui se ne possa eventualmente trovare traccia, cioè ad elementi vari di prova che erratamente alcuni

autori chiamano "fonti indirette"del diritto internazionale.Bisogna a tal uopo tener conto anche della pratica internazionale perchè la condotta di uno stato è molte volte indice della esistenza di una consuetudine giuridica internazionale.Si noti infatti che tra gli stati vi è il massimo egoismo:se uno stato concede qualche cosa è segno che ciò deve,che quella concessione gli è imposta da una consuetudine internazionale.Così pure se più leggi interne di stati diversi hanno un medesimo contenuto se ne deve argomentare non che vi sia una consuetudine che le leggi interne debbano essere simili,ma che quelle leggi interne hanno la loro ragion d'essere in una consuetudine giuridica internazionale di cui fanno proprio il contenuto o le conseguenze particolari per il singolo stato,per es.in materia di speciale tutela penale pei capi di stato stranieri;in materia di riconoscimento di sentenze di tribunali stranieri.Per l'accertamenteo delle consuetudini sono di grande importanza le decisioni della Corte Permanente dell'Aja in cui è dichiarata l'esistenza di una consuetudine giuridica internazionale. Difficoltà minori per l'accertamento dell'esistenza della norma presentano i trattati perchè in essi la parola scritta attesta l'esistenza e le modalità della norma ,la cui sfera di efficacia è data dagli stati che hanno sottoscritto o posteriormente accettato il fatto.

--- --- --- --- --- ------

I criteri di interpretazione delle norme di diritto internazionale sono gli stessi che valgano per il diritto interno.Difficoltà interpretative si presentano quanto alla sfera d'efficacia dei trattati collettivi o aperti.E' di aiuto qui l'art.I8 del patto costitutivo della S.d.N. perchè stabilisce che ogni trattato internazionale concluso da uno stato membro della società debba essere registratto dagli Uffici di questa e pubblicato appena possibile.Si discute molto quanto alla parte dell'art. I8 in cui è detto che "il trattato non sarà obbligatorio se non registrato";ma certo da quando è sorta la società delle nazioni abbiamo in essa l'archivio utilissimo di gran parte dei trattati internazionali.Oramai la difficoltà di accertamento quanto alla sfera di vigore di un tratta-

to collettivo sono eliminate.Altra difficoltà nella intepretazione dei trattati deriva dalla redazione di più lingue.Il trattato di Versailles ad es.,fu redatto in francese ed in inglese dicendovisi che fanno fede, quanto ad esso,ambedue le dizioni. Il trattato di S.Germano è trilingue: in Inglese,Francese ed Italiano.Vi è detto che per la prima parte,in cui è il fatto della S.d.N.,varranno l'inglese ed il francese,mentre per tutto il resto farà fede il testo Italiano.Però sempre,in caso di divergenza fra le dizioni linguistiche,l'interprete si trova molto imbarazzato. Non vi sono speciali criteri di interpretazione per le norme di diritto internazionale:si ricorre ai principi che valgono per le norme giuridiche in generale.E per es.,come nei contratti a favore del debitore,così nei casi dubbi si tende ad intrepretare la norma a favore della stato obbligato.

I soggetti di diritto internazionale. Soggetti sono gli stati e respingiamo la dottrina della nazionalità dell'italiano Mancini.Se l'art?6 delle disposizioni prelimibari del cod.civ. dice :"Lo stato e la capacità giuridica della persona ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della Nazione a cui esse appartengono" la parola "Nazione" dell'art va intesa nel significato di "Stato".Rifacciamoci alla definizione:"il diritto internazionale è il complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli stati o fra gli altri enti che in parte hanno la qualità di soggetti di diritto internazionale.".

Nel linguaggio comune si scambia molto spesso la Nazione con lo stato; comunque la distinzione deve essere mantenuta ferma per quanto l'equivalenza fra nazione e stato debba sempre più attuarsi.

Il Mancini espresse il suo "principio di nazionalità" in una prelezione tenuta in Torino nel 1850 ed intitolata:" il principio di nazionalità come fondamento del diritto delle genti".In quella prolezione il Mancini sostenne che gli uomini dovrebbero opporsi all'ente stato creato artificiosamente,e dovrebbero procurare che tutte le comunità divengano nazioni,perchè solo così le guerre e le discordie continue tra gli stati

verrebbero eliminate.Solo così si avrebbe la vera società degli stati senza urti nè lotte.Secondo la sua definizione,nazione è quella società di uomini da unità di territorio,di origine,di costume,di lingua, conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale.Secondo il Mancini quello che gli individui sono nella vita sociale dovrebbero essere le nazioni e non gli stati nella vita internazionale.Concludendo:la scuola italiana del diritto internazionale emette come principio che soggetti di diritto internazionale sono le nazioni e non gli stati.Da ciò discende che solo gli stati aventi a base una entità nazionale possono legittimamente esistere,mentre gli altri stati minori dovrebbero essere trapiantati.

Innanzi tutto va osservato che il principio di nazione ha grande valore politico nei processi formativi degli stati ed è bene ricordare che esso è stato sempre affermato nei congressi e nelle sale internazionali dei tempi più recenti:anche dopo l'ultima guerra a conclusione dei trattati di pace si tenne precipuo conto del principio suddetto.Tale principio,che è stato il movente delle agitazioni polacche ,cecoslovacche,serbe,italiane,ecc. è stato sancito dallo stesso Wilson nei suoi famosi I4 punti. L'ammissione delle due Venezie all'Italia è appunto un'affermazione di tale principio,come pure la formazione della polonia,della cecoslovacchia ecc. a stati autonomi.Ma,dal punto di vista di diritto internazionale la teoria è inaccettabile anzi possiamo considerarla utopistica addirittura.Innanzi tutto,date le nostre premesse,la parola nazione avrebbe un significato giuridicamente inesistente;d'altra parte la teoria del Mancini non ci convincerebbe a ripudiare per es. la confederazione Elvetica perchè,composta di francesi,tedeschi ed italiani,diversi per lingua,religione,costumi ecc;così pure la teoria non ci convincerebbe ad escludere dal novero dei soggetti di diritto internazionale gli stati uniti perchè costituiti da diversi punti etnici.Il Mancini veramente ha cercato di superare queste difficoltà dicendo che per aversi nazione basta in alcuni casi com'è per es. per gli stati uniti,avere la coscienza della

nazionalità;ma la sua trovata non ci soddisfa.
Noi riteniamo che la nazione non potrà quasi mai costituire perfettamente un'entità,statale e che,poichè il diritto internazionale deve regolare recisamente i rapporti statali,soggetti di diritto internazionale sono gli stati e non le nazioni.E del resto sarebbe assurdo una gerarchia di stati a seconda che abbiano o meno una base nazionale,quando giustamente,difronte al diritto internazionale tutti gli stati sono uguali.Concludendo noi diciamo che se si volesse affermare che l'ideale sarebbe la identificazione fra stato e nazione,saremmo d'accordo;ma che se si volesse affermare la dottrina del Mancini come giudice,noi ci opporremmo. Merito del Mancini è quello di aver presentato sotto veste giuridica l'effettiva unificazione della nostra Italia.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Può avvenire che il diritto internazionale riconosca diritti e doveri a minoranza nazionale,ma il caso non è ancora avverato.
Le più importanti disposizioni relative alle minoranze si trovano nei trattati di pace che posero fine all'ultima guerra.Così sono contenuti nel trattato di Versailles concluso tra le grandi potenze e la Germania; nel trattato di S.Germano concluso tra le grandi potenze e l'Austria;nel trattato del Trianon concluso con l'Ungheria;in quello di Nully con la Bulgaria;di Sèvres con la Turchia sostituito da quello di Losanna dopo la guerra con la Grecia vittoriosa della Turchia.Il trattato di S.Germano si occupa delle minoranze agli art.62-69;quello di Versailles gli art 86 e 93 ;quello del Trianon art. 54 - 60; ecc..Questi trattati poi hanno avuto particolari integrazioni in altre potenze.
Lo scopo a cui tendono è duplice:che le minoranze non si appropino di tutto il diritto loro appartenente,in modo da farsene un'arma per disgregare le unità dello stato in cui sono state comprese;o che nello stesso tempo siano salvaguardati appunto i loro interessi giuridici,materiali culturali:così la Polonia ad es. si è obbligata a parificare in tutto e per tutto ai polacchi tedeschi esistenti nell'ambiente dl suo territorio; così la Romania per gli ungheresi della Transilvania,ecc..In materia le

disposizioni di diritto interno non possono venire codificate se non con l'assenso del consiglio della società delle nazioni, e le questioni che eventualmente possono sorgere vanno deferite alla corte di giustizia internazionale dell'Aja.

Alle volte può darsi che le minoranze abbiano da far valere la gnanze; emettano petizioni: queste vanno portate al Consiglio della S.d.N. Però non può dirsi che per tutte queste norme ad esse relative le minoranze siano arrivate ad essere soggetti di diritto internazionale; solo si può affermare che esse siano oggetto dei trattati per la soggezione delle minoranze.

Si obbietta a proposito delle petizioni, che dovendo queste venire presentate dagli stati, o si ammette che le minoranze debbano essere soggetti di diritto internazionale, o si esclude assolutamente che queste possano emettere. Certo la questione é molto delicata e la procedura con cui vengono presentate queste petizioni presenta moltissimi inconvenienti.

Vediamo ora se si possono dire soggetti di diritto le società coloniali, gli organi degli stati, e gli individui.

Non sono soggetti di diritto internazionale le compagnie coloniali anche se esplichino attività nel campo internazionale, cioé se compiano atti giuridici internazionali, come l'occupazione di un territorio nullius, o un trattato stipulato con una tribù indigena del luogo. Sembra che la compagnia coloniale possegga una propria personalità internazionale, ma ciò non é perché essa può così agire solo come organo di uno stato. Ciò può avvenire in quanto uno stato dia ad una compagnia il compito e l'autorizzazione a colonizzare un dato territorio. Cosa questa che é avvenuta nel passato e che avviene tuttora. Citiamo ad es.: la Compagnia inglese delle Indie Occidentali nel secolo 17°, la Compagnia del Niger, la Compagnia Tedesca della Nuova Giunea, la Compagnia Italiana del Benadir. Quali che siano le sue funzioni ed i suoi privilegi, la Compagnia agisce sempre in virtù di una delegazione di poteri da parte dello stato. Meno frequente é il caso di una Compagnia che esplichi da prima attività sua; poi fatta propria dallo stato che la ratifica e ne assume la responsabilità. Sempre si ha, quin-

di,attività dello stato:perché,se lo stato non contra,la Compagnia esplica solo una attività privata che non interessa il diritto internazionale. Può avvenire che una compagnia crei uno stato:così fece la Associazione internazionale del Congo che ebbe propria bandiera e stipulò da sé trattati sotto la presidenza del Re del Belgio Leopoldo 2°. Ma,attraverso l'Associazione internazionale,era sortoun vero stato indipendente del Congo che fu riconosciuto tale nella conferenza di Berlino del 1885 e scomparve nel 1908 perché annesso al Belgio a cui prima era unito per unione personale nella persona del Re.Non sono del pari soggetti di diritto interbazionale gli organi di uno stato: Capi di Stato,Agenti diplomatici e Consolari ed altri funzionari di uno stato che si trovino nel territorio di un altro stato.Essi godono di speciali právilegi:inmunità,extraterritorialità delle ambasciate,esenzione dalla giurisdizione ordinaria,dall'obbligo di essere testimoni,di pagare imposte,ecc.Ma il diritto internazionale si limita a stabilire questi privilégi;gli stati debbono emanare per essi corrispondenti norme di diritto interno (sistema seguito dalla Germania) o rimandare genericamente al diritto internazio nale (sistema italiano).Ma non si tratta di diritti che quegli organi di stati straniere possano vantare come appartenenti a sè in qualità di soggetti del diritto internazionale.Infatti l'agente diplomatico,l'organo in genere di stato straniero,non può rinunciare a quei privilegi perché essi gli competono solo in ragione del suo stato e se i privilegi nonsono riconosciuti é appunto il suo stato che li deve far rivalere difronte allo stato estero.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neghiamo infine che gli individui siano soggetti del diritto internazionale.Ciò risulta specialmente dalla definizione che del diritto internazionale noi abbiamo dato:se esso regola i rapporti fra gli stati,non c'é posto per il riconoscimento della personalità internazionale negli individui.Si dice che ogni individuo ha i suoi diritti innati;noi questi non li possiamo ammettere perché tutti i diritti competono agli individui solo in quanto gli sono riconosciuti dallo stato. Se tutti gli stati concedono,riconoscono cer-

ti diritti agli stranieriresid enti sul loro territorio,per questi non si deve far ricorso ai diritti naturali,innati,Essi sono una serie di norme imposte dal diritto internazionale o meglio sono diritti interni riconosciu ti internazionalmente.Principio basilare in argomento é che ogni stato de la comunità internazionale debba almeno riconoscere allo straniero la capacità giuridica.Sta contro la nostra negazione una particolare categoria di delitti contro il diritto internazionale detti:"delicta iuris gentium".Si dice:se l'individuo non é soggetto di diritto In_ter.,se l'individuo é fuori di quello ordinamento giuridico,come può violare le norme di diritto In? Se tali delitti,che offendono la comunità intera (pirateria,tratta delle bianche,tratta dei negri,rottura dei cavi telegrafici sottomarini),esistono, ciò contraddice col fatto che gli individui non siano soggetti difronte al Dir.Inter.Ma bisogna considerare che quelli sono delitti che offendono l'u_ manità inter- e quindi il Dir.Inter. autorizza gli stati a punirli dovunqur siano stati commessi e da chiunque cittadino o straniero.Ma se in base all'ordinamento giuridico Inter.positivo,l'individuo non é soggeeto di Dir. Inter? dobbiamo dire che in certi casi si é trattato di riconoscergli tale qualità.cCiò per es.in una convenzione che creò,per le controversie tra gli stati dell'America centrale,una Corte Arbitrale.Dinanzi a questa anche i privati cittadini potevono portare le loro lagnanze e questioni.Ma gli in dividui sé vals ero molto poco di tale facoltà e la convenzione dopo 10 anni,nel 1917,cadde e non fu più rinnovata.Sembrava anche che riconoscesse soggettività giuridica internazionale agli individui l'art.4 della 12 convenzione dell'Aja con cui si istituiva una Corte internazionale delle Prede. Ad essa potevano ricorrere gli individui contro una sentenza della Corte Statale delle Prede che gli avesse confiscata una nave mercantile.Ma la convenzione sudetta non fu mai ratifivata dagli stati.

Un altro caso sarebbe stato fornito dalla Corte di Giustizia Internazionale dell'Aja a cui sarebbe stato possibile presentare un ricorso,una lagnanza,una questione da parte di individui.

Ciò però é espressamente negato dall'art.34 dello Statuto della Corte per

cui solo gli stati possono ad essa ricorrere.I trattati di amicizia,di commercio,di navigazione,che gli stati stipulano,recano di solito una clausola così formulata:" I sudditi delle parti contraenti hanno diritto di risiedere,commerciare,.....ecc.".Si tratta quindi di diritti internazionali riconosciuti agli individui?No. Sono obblighi reciproci tra gli stati,di cui beneficano i loro cittadini.La clausola è mal formulata.Dovrebbe dire:"Ciascuno stato contraente si obbliga a che.....ecc."

--- --- --- ---

Esaurito questo argomento bisogna riprendere la definizione del diritto internazionale per sciogliere la riserva che facemmo quando la enunciammo. Oltre che agli stati la soggettività internazionale è parzialmente attribuita ad altri enti a cui la riconoscono appunto gli stati.

Quali sono?

I°) Gli insorti,cioè le forze armate dei ribelli in una guerra civile.

La ribellione è di solito un fatto interno dello stato di cui non debbono ingerirsi gli altri stati i quali non possono portare aiuto ai ribelli.Ma quando la ribellione è molto estesa,quando sarebbe troppo grave il pieno "ius puniendi" dello stato sui ribelli e per questi è necessaria una tutela giuridica,un umanitario trattamento,gli stati esteri possono riconoscere ai ribelli,agli insorti la qualità di leggittimi belligeranti.

Con ciò essi diventano soggetti di diritto internazionale,e sono dalle norme di questo protetti.

Così furono riconosciuti gli stati Sudisti nella guerra di successione del I860.E molte volte,in seguito al riconoscimento i ribelli hanno formato stati autonomi;come per es. le repubbliche dell'america centrale e Meridionale riconosciute dagli stati uniti quando combattevano contro gli Spagnuoli per l'indipendenza.

Vediamo ora se hanno la personalità internazionale i "dominions". In passato non si facevano questioni riguardo alle colonie che erano senz'altro, parti, possedimenti dello stato. Per quanto diverse fossero le condizioni di civiltà fra stato e colonia, di fronte al diritto internazionale, le colonie non avevano alcuna rilevanza, erano unitariamente considerate con lo stato. Anche in Italia, dal punto di vista del Diritto Interno vi è differenza tra il territorio del Regno ed il territorio dello Stato che comprende anche le colonie. Ma non vi era distinzione di fronte al diritto internazionale. Questa situazione è stata mutata dall'art?I del patto della Società delle Nazioni che dice: "Sono membri originari della Società delle Nazioni i firmatari del patto e gli Stati che vi avranno acceduto senza riserve; poi (§ 2) ogni stato, dominio o colonia che si governi liberamente e sia ammesso in sua richiesta approvata dai due terzi dell'assemblea." In sostanza il § 2 vale per l'avvenire: qualunque colonia che abbia acquistata una certa autonomia potrà entrare a far parte della Società delle Nazioni. In questa situazione di membri della società delle nazioni si trovano i quattro dominions britannici: Canadà, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda e L'India che non è un dominions. Quando il 28 giugno 1919 si procedè alla firma del trattato di Versailles, il Re di Inghilterra fu rappresentato come tale ed anche come sovrano dell'Australia, dell'India, del Canadà, ecc. Fatto nuovo questo nella storia giruidica internazionale giacchè allora fu la prima volta che in un consesso internazionale prendevano posto accanto ai rappresentanti di uno stato, i rappresentanti dei suoi possedimenti. Nel 1923 entrava a far parte della Società delle Nazioni anche l'Irlanda che aveva ottenuta una costituzione autonoma analoga a quella dei dominions. Si noti che i rapporti tra la Gran Brattagna e i suoi dominions sono rapporti di diritto pubblico interno, mentre rientrano nell'orbita del dirirtto internazionale i rapporti tra i dominii e glinaltri stati membri della S.d.N..

Anche prima della guerra, del resto, i dominions avevano una certa capacità giuridica internazionale. Così, se pure con l'autorizzazione della madre patria, erano autorizzati a stipulare trattati di commercio con stati esteri.

In tale per es.il trattato Franco- Canadese firmato a parigi dai rappresentanti della Francia e del Canadàcon l'intervento dell'ambasciatore inglese In genere nei trattati commerciali inglesi vi era una clausola con cui si riservava ai domini il diritto di accedere o no al trattato che si stipulava.E i dominions avevano anche preso parte a conferenze internazionali.Dopo la guerra essi hanno anche partecipato all'assegnazione dei,mandati e loro rappresentanti hanno persino fatto parte del consiglio della S.d.N.. La conferenza Imperiale del 1926 ha aumentata l'indipendenza dei domini che furono qualificati come uguali all"Inghilterra nello "status "giuridico,membri di una stessa comunità di nazioni uniti sobo dal vincolo personale della Corona.Solo che i rappporti tra le varie parti di quella comunità,sono regolati dal diritto costistuzionale inglese,giacchè,se intervenisse il diritto internazionale,essi sarebbero stati assolutamente non pendenti.La suddetta Conferenza Imperiale diede ai Dominions facoltà di stipulare trattati commerciali con altri stati con la formula:di:Trattati Stipulati dal Re di Inghilterra per il territorio che costituisce il dominion stipulante;riconobbe anche ad essi il diritto di avere propri rappresentanti(per esvIl Canadà ha un suo ra presentante diplomatico a Washington) Prima della stipulazione del Patto della S.d;N. si poteva dire che i dominions agivano con l'estero come organi dell'Impero Brittannico,ma oggi,per il preciso disposto dell'art?I non vale più tale elegante spiegazione:è evidente che si sono tenuti distinti i dominions e l'India dall'Inghilterra.Per salvare il postulato che solo gli stati Uniti sono soggetti di fronte al diritto internazionale,si sono considerati da alcuni i dominions come stati veri e propri già sussistenti.Ma qusta spiegazione non suffraga perchè esplicitamente il patto ha distinto i dominions dagli stati ordinariamente esistenti.Altri li hanno considerati non come stati veri e propri ma come stati in formazione a cui si attribuisce la soggettività internazionale applicando anche nel campo internazionale il famoso principio:"concectus pro iam nato habetur"ma l'analogia non regge perchè nel diritto privato si tutela con quel principio una "spes hominis",mentre il dominion

è un entità che realmente esiste,è un fatto attuale.Quindi quale è la figura giuridica internazionale dei dominions?Si tratta di enti a cui il diritto internazionale riconosce la capacità solo in parte:sono cioè soggetti solo nell'ambito particolare della S.d.N..Alcuni dicono che l'impero brittannico è una società di stati sotto la forma della confederazione o della unione reale.Noi abbiamo i nostri dubbi in proposito:perchè si trattatsse di una società di stati ci vorrebbe l'indipendenza reciproca di essi.Invece i dominions vivono,se pur autonomi,entro l'entità dell'impero brittannico e la loro esistenza riposa su atti del parlamneto Inglese. Sono quindi solo parzialmente soggetti di fronte al diritto internazionale.

-- -- -- -- -- -- --

Vediamo ora altri soggetti.Gli stati tal volta per raggiungere certi scopi a cui da soli sarebbero incapaci hanno creato delle unioni per provvedere con attività unica alla soddisfazione di interessi comuni. Talvolta in queste unioni o commissioni internazionali si vedono,organi comuni a più stati e quindi esse non sono soggetti di diritto,internazionale.Ma talvolta sono davvero organi,enti internazionali:sono tali le commissioni amministrative internazionali.Ricordiamo fra queste: quella per le Riparazioni (oggi scomparse),quelle del Basso-Danubio, per il Reno per l'Oder,ecc?.La soluzione riguardo alla soggettività o meno di esse va data caso per caso..

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Prima di conchiudere riguardo ai soggetti di diritto internazionale, dobbiamo esaminare la posizione giuridica internazionale della santa Sede.L'argomento è molto importante dopo gli accordi del Laterano(II febbraio I929).Questi patti dobbiamo guardarli dal punto di vista internazionale.Consta di un trattato con allegata una convenzione finanziaria,e di un concordato.Si dubita se i due atti siano indipendenti oppure collegati:ma la questione non ci interessa.Esaminando la posizione giuridica internazionale della santa sede dobbiamo rifarci al periodo antecedente alla breccia di Porta Pia del 20 settembre I870.

Prima di questa data,il pontefice era indubbiamente capo della cristianità,ed al tempo stesso,sovrano dello Stato Pontificio.Ma questo scomparve il 20 settembre per "debellatio":crollò tutta la sua organizzazione che fu sostituita da quella dello stato italiano.Rimase solo in vigore una parte della legislazione in materia di Belle Arti,di Miniere,di Caccia,ecc..Lo stato pontificio scomparve con la resa dei suoi difensori e fu annesso al regno di Italia.Un decreto dell'ottobre I870 dichiarava:"Roma è le Provincie romane fanno parte integrante de il regno".Alcuni,per sostenere una sopravvivenza dello stato pontificio hanno voluto opporre che nella capitolazione,fu lasciata al pontefice la citta Leonina non immediatamente occupata dalle truppe italiane.Adducono in proposito l'accordo tra i comandanti delle truppe belligeranti:ma accordi di tal fatta non hanno mai valore internazionale,e poi,poco dopo,anche la città Leonina fu occupata,proprio su richiesta del Papa,che temeva ivi il verificarsi di disordini.Si è sostenuto ancora che la sovranità del Papa sussistesse nei palazzi Vaticani nei quali non sono mai entrate le truppe italiane.Se non chè la formula del decreto di annessione non ammette equivoci:anche il Vaticano fu compreso nel territorio italiano.Non si volle occupare l'interno dei palazzi pontificinon perchè ivi si riconoscesse un vestigio di stato,ma solo perchè non si volle turbare la coscienza religiosa dei cattolici.)
Del resto anche il Papa ha interpretati ne l senso che noi diciamo gli avvenimenti del 70 dicendosi "prigioniero".L'esattezza della nostra tesi risulta infine dalla legge delle guerentigie(I3 maggio I87I)in cui è detto che il pontefice mantiene l'uso dei palazzi apostolici:quindi questi erano proprietà dello stato italiano ed erano in territorio dello stato italiano.
Vediamo ora la posizione giuridica del Papa dopo gli accordi lateranensi chafirmati l'II febbraio furono ratificati il 7 giugno I929.
Più che accingerci ad un commento del trattato del laterano,ci limiteremo ai punti più importanti:ad es. il riconoscimento della S.Sede da

parte dell'italia.
L'art?2 del trattato, cui fa riscontro l'art.26, dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata con l'Italia la questione romana. Dice infatti l'art.2 del trattato: "L'Italia riconosce la sovranità della santa sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura in conformità alle sue esigenze ed alle esigenze della sua missione nel mondo". E l'art.26 aggiunge: "La santa sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale delle diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione romana, e riconosce il regno di Italia sotto la dinastia di casa savoia con Roma a capitale dello stato Italiano". Leggendo tutte queste parole abbiamo l'impressione che siano troppe ed invece esse debbono essere approvate una per una giacchè, definita la questione romana, due punti vengono a risultare: I) riconoscimento internazionale reciproco tra santa sede e stato italiano. II) costituzione nello stato italiano della città del Vaticano/ Quanto al primo punto noi riteniamo che la santa sede sia stata soggetto di diritto internazionale anche prima del trattato del laterano anche perchè la santa sede continuò nell'esercizio del suo diritto di legazione attivo e passivo. Ma allora che valore ha il riconoscimento da parte dello stato italiano? Noi sappiamo che la soggettività internazionale si acquista mediante il riconoscimento da parte degli stati; ad es. attualmente sta sorgendo lo stato della manciuria cioè uno stato che man mano che verrà riconosciuto da gli altri stati, acquisterà il carattere di soggetto di diritto internazionale in confronto, di ciascuno dei riconoscenti.
Ora la santa sede mentre era riconosciuta da gli altri stati non lo era fino al 1929 dall'italia; e parimenti l'italia riconosciuta dagli altri, non lo era stata dalla santa sede; quindi il riconoscimento da

parte dello stato italiano importa un maggiore acquisto,diciamo così, di soggettività internazionale.
Quanto al secondo punto,cioè alla creazione della città del vaticano, quantunque sarebbe assurdo addurre la piccolezza della città per negarle diessere soggetto di diritto internazionale,tuttavia è da un nostro punto di vista che noi vediamo appunto questa soggettività ed ammettiamo soltanto che con la creazione della città del vaticano si sia voluto indicare che il vaticano è indipendente.
Le considerazioni che ci portano ad affermare ciò sono varie:innanzi tutto non deve destare meraviglia il fatto che ci sia uno stato non soggetto di diritto internazionale giacchè il caso è possibilissimo: ad es. gli stati membri di uno stato federale;in secondo;luogo adduciamo il fatto che gli stati hanno la rappresentanza diplomatica presso la santa sede e non presso la città del vaticano;in terzo luogo che l'italia riconosce alla santa sede(e non alla città del vaticano) il diritto di legazione attivo e passivo;in quarto luogo che nel trattato è stabilito che la santa sede -anche con ciò che le compete come soggetto di diritto internazionale-si asterrà dall'intervenire nelle lotte tra gli stati;in quinto luogo che essendo la città del vaticano compresa nel territorio italiano,ogni violazione internazionale ad essa arrecata si intende fatta all'italia:lo stato italiano è garante dell'integrità della città stessa;e potremmo continuare.
Concludendo diciamo che secondo noi è da riconoscersi soggetto di diritto internazionale la santa sede che tale era anche prima del trattato;ma che la creazione della città del vaticano non implica il sorgere di un nuovo soggetto di diritto internazionale.

--- --- --- --- --- --- ---

LE SOCIETA' DI STATI.

Le società di stati,secondo lo Jellinek(si vedano Jellinek:teoria delle Unioni di Stati-trad. del Petrozzielle;Vitaliano:Teoria del Diritto Subbiettivi)vanno distinte in Unioni di Stati che hanno il loro fondamento nel diritto costituzionale de in Unioni di Stati che lo hanno

nel diritto internazionale.
Le Unioni di Stati che hanno il loro fondamento nel diritto internazionale, si vengono appunto a costruire attraverso un trattato internazionale dal quale derivano diritti e doveri fra gli stati che lo hanno stipulato. Gli stati che divengono membri di una Unione di stati, rimangono nelle medesime condizioni di prima, solo che si obbligano ed assumono altri doveri verso gli stati con cui hanno stipulato.
Per riscontro le Unioni di Stati che hanno il loro fondamento nel diritto costituzionale sono società che si fondano su un rapporto di dipendenza degli stati membri di un organo superiore.
Come dice lo Haband, che ha perfezionato la teoria delle Jellinek, con le Unioni di stati, che hanno, il loro fondamento nel diritto internazionale, sorge un nuovo soggetto di diritto internazionale cui vengono subordinati gli altri stati membri; con le altre si ha solo un rapporto di diritto, cioè una somma di diritti e doveri fra gli stati associati.

-- -- -- -- -- -- --

Fra le Unioni di Stati che hanno il loro fondamento nel diritto interno va in primo luogo ricordato lo Stato federale in quanto di questo la popolazione e il territorio sono formati dalla popolazione e dal territorio degli stati membri. Va ricordato che nello Stato Federale la potestà di impero si trova ripartita tra l'organo centrale e tutti gli altri stati membri, e che l'organo centrale, che rappresenta tutto lo stato federale è soggetto di diritto internazionale mentre gli stati membri non lo sono.
Ma se lo stato mebro di uno stato federale non è soggetto di diritto internazionale noi dobbiamo ritenere che non ostante la sua diminuzio iuris, rientri sempre nell'orbita del diritto internazionale. Precisiamo: quelli che ritengono che lo stato federale debba essere sovrano dicono: o lo Stato federale è un insieme di stati internazionali, e questi sono da considerarsi come parti o meglio provincie di quello.
Ma le due conclusioni sono sbagliate giacchè uno stato federale non è la somma di stati internazionali nè semplicemente dicenti locali, tanto

vero che alle volte è avvenuto che pur essendo membro di uno stato federale,uno stato conservasse la sua soggettività internazionale.E' il caso dell'impero germanico fondato nel 1871 che pur avocando per sè i maggiori diritti(dichiarare guerra,concludere pace,ecc),tuttavia riconobbe che la Baviera,stato membro,potesse avere rapporti diplomatici con altri stati.Oggi la Baviera non gode più di questo diritto perchè con la Costituzione di Weimar del 1919 gli stati membri sono stati considerati come terre.Modernamente tale fatto non si è ripetuto sebbene la confederazione svizzera abbia lasciato ai Cantoni il diritto di stipulare convenzioni di buon vicinato con gli stati vicini,previa approvazione del potere centrale.Anzi è a dirsi che gli stati membri del Messico,del Brasile ecc. non presentano alcuna attività internazionale Riteniamo che alla qualità di stati non sia necessaria la sovranità in quanto vi sono Stati soggetti di diritto internazionale anche sottoposti ad un potere superiore;essi possono avere o meno una competenza-si intende sempre ridotta-nel campo del diritto internazionale;cioè come si dice:il diritto della competenza per la competenza.

-- -- -- -- - --

Da tenersi ben distinta dallo stato federale è la Confederazione di Stati nella quale si ha una forma più tenue di associazione di stati. Dicesi confederazione l'insieme di due o più stati unitisi per tutelare i propri diritti.Essa ha origine in un accordo internazionale ed esaurisce il suo scopo nell'adempimento dei doveri internazionali reciproci. La confederazione si avvicina molto alle alleanze, dalle quali per altro,va distinta I)perchè l'alleanza è stipulata a tempo determinato(ad es;la triplice alleanza per un periodo di 5 anni,sempre rinnovabile)mentre la confederazione è permanente.II)perchè nella confederazione gli stati che ne fanno parte istituiscono organi comuni, nell'alleanza no.III) perchè nella confederazione gli stati membri hanno limitata la loro azione nella comunità internazionale,nell'alleanza no. Possiamo dire che la figura della confederazione sia scomparsa, sostituita dallo stato federale per la ragione semplicissima che,

mancandovi unità di indirizzo e di direttive la confederazione non poteva andare avanti.Così per le trasformazioni del periodo I848-I874 la confederazione Elvetica ha conservato solo il nome di confederazione;così pure gli Stati Uniti sorti come confederazione nel I78X ,nel periodo di disgregamento si mutarono in stato federale nel I787 . Un altro es. ci è dato dalla confederazione germanica:durò solo dal I8I5 al I866,organo principale era la Dieta che risiedeva a Francoforte;il numero dei rappresentanti era in rapporto alla grandezza degli stati membri (l'Austria e la Prussia avevano ognuna diritto ad 8 voti).Ma la continua rivalità fra Austria e Prussia portò a Sadowa I866) e la guerra del I870 Franco Prussiana diede origine all'impero come stato federale. Va poi osservato che,per quanto la confederazione lasci la personalità giuridica ai singoli stati,può essa stessa presentarsi come soggetto di diritto internazionale.

-- -- -- -- -- -- --

L'Unione Reale,come la personale,è una società di stati che hanno in comune la persona fisica del capo dello stato;occorre però avvertire che questa coincidenza della persona fisica del sovrano è casuale nella unione personale,mentre è voluta nella reale.

Come sorge una unione personale?Può avvenire che la costituzione di un determinato stato stabilisca che qualora si renda vacante il seggio del capo dello stato vengano chiamati ad occuparlo persone che già sono sovrani. Ad es. Il Re dell'Inghilterra dal I8I4 al I837 fu anche sovrano dell'Hannover-stato membro della confederazione Germanica;lo Czar della Russia dal I807 al I857 fu sovrano del Neuchatel; il Re dell'Olanda dal I8I5 al I890 fu sovrano del Lussemburgo.

Può inoltre avvenire che il sovrano abbia casualmente la corona di un altro stato:così ad es. Leopoldo II che dal I884 al I908 fu sovrano dello stato iindipendente del Congo;fu tale perchè era presidente dell'Associazione internazionale del Congo onde,riconosciuto questo come stato indipendente egli di colpo ne divenne il sovrano.

Occorre però osservare che,se la comunanza del sovrano ha per conseguenza una condotta politica estera dei due stati non discordante,tuttavia lo stato che volontariamente ha chiamato al suo governo il sovrano di un altro stato,dal punto di vista del diritto é sempre libero di seguire una via politica diversa mediante la propria rappresentanza diplomatica e consolare. Venuto meno il fatto che ha prodotto l'unione personale anche quella scompare.Così nel I873 l'Hannover si separò dall'Inghilterra perché la sua costituzione non permetteva che una donna,la regina Vittoria,ascendesse al trono.Una ragione analoga vi é pure circa la separazione dell'Olanda e del Lussemburgo:il governo in Olanda della regina Guglielmina.L'ultima unione personale é cessata nel I908 quando il Belgio si é annesso il Congo.

--- --- --- ---

Nella unione reale la comunanza del sovrano é voluta da due stati che sono vincolati in base ad un fatto internazionale con cui appunto affermano di volere comune la persona del sovrano.Tale comunanza nella unione personale é accidentale.In quella reale é volontaria e produce l'esercizio comune delle funzioni dei due stati specie nel campo internazionale:dichiarazione di guerra,conclusione di pace,rappresentanza diplomatica e consolare.Scomparsa quella tra Svezia e Norvegia e quella tra Austria e Ungheria, oggi non esistono più unioni reali.Nel trattato di Mos fu stipulato che il re di Svezia dovesse essere anche re di Norvegia(I8I5);i due stati ebbero in comune il ministero degli esteri e la rappresentanza diplomatica.Se non che all'inizio del secolo ventesimo sorsero attriti perché la Norvegia accusava la Svezia di curare all'estero molto più i suoi interessi che quelli norvegesi.Allora i due stati che avevano sempre avuto ciascuno una propria amministrazione ed un proprio parlamento,ruppero l'unione reale con un trattato del I905.L'unione reale tra l'Austria e l'Ungheria sorse in base al compromesso del I867 per cui l'imperatore d'Austria era anche re di Ungheria e i due stati avevano tre ministeri in comune:finanze,difesa,esteri.Quindi unico era l'esercito,comuni erano i trattati e la rappresentanza diplomatica all'estero.I parlamenti dei due stati nominavano dei delegati per gli affari comuni.L'unione si andò attenuando dal I907 pel subentrare

dei trattati di commercio al principio dell'unione doganale; si scisse nel novembre del 1918, quando Carlo d'Absburgo rinunciò ad ambedue le corone,. Nella dottrina si discute se l'Austria e l'Ungheria di oggi siano da considerarsi come gli stati di un tempo trasformati. Alcuni giuristi sostengono che essi sono stati radicalmente diversi, ma questo è un tentativo politico-giuridico per liberare gli odierni stati dalla eredità di pesi e di sanzioni dell'impero scomparso. Per un accordo del 1907 l'Islanda si è unita alla Danimarca, ma, secondo la migliore dottrina, questa non deve considerarsi come una unione reale.

--- --- --- --- --- --- ---

Parliamo ora della Società delle Nazioni che costituisce la più ampia società di stati entro la comunità internazionale. Sebbene si tenda verso la coincidenza, non si può oggi dire che la S.d.N. coincida con la comunità internazionale, perchè non tutti gli stati fanno parte della S.d.N.. Questa consta di 54 stati ed è sorta in base al patto firmato dalle potenze vincitrici il 28 aprile 1919. tale Patto non è che la prima parte del trattato di Versailles ed è ripetuto negli altri trattati di pace: S. Germano (con l'Austria), Trianon (con l'Ungheria), Neuilly (con la Bulgaria e Sèvres (con la Turchia). Diciamo "en passan" che quest'ultimo è l'unico trattato di pace che non ha potuto avere attuazione perchè la Turchia Kemalista non lo riconobbe e sconfisse la Grecia che gli dava esecuzione in Anatolia. Le questioni con la Turchia furono pertanto regolate dal trattato di Losanna del 1923. Gli stati uniti non entrarono nella società perchè non firmarono il trattato di Versailles e conclusero una pace a se con la Germania. Sono anche fuori dalla S.d.N. la Russia e la Turchia.

La S.d.N. è il più grande tentativo per organizzare pacificamente la comunità internazionale. Essa si propone: I) di mantenere la pace mediante misure atte a prevenire e a risolvere controversie internazionali. II) di garantire l'indipendenza e l'integrità territoriale degli stati membri della società. Questi si garentiscono reciprocamente contro attacchi provenienti da stati che facciano parte della società della Nazioni o anche

no siano estranei.Così si tenta di affermare e difendere per gli stati quel diritto all'esistenza che la comunità internazionale non garentisce, mentre lo fa invece lo stato per i singoli individui.

3°) di tutelare e sviluppare le relazioni economiche,culturali,artistiche civili tra gli stati.

Quanto al momento dell'entrata in vigore,potremmo dire,quanto alla data di nascita della S.d.N.,vi è una disposizione del trattato di Versailles che dice che il patto sarebbe andato in vigore quando fosse stato notificato dalle potenze alleate e associate.Ciò avvenne il IO gennaio del I920 e dal quel giorno ha vita la S.d.N..

Quali sono gli organi fondamentali costituzionali della S.d.N.?Sono tre; l'Assemblea,il Consiglio,il Segretariato permanente.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli stati membri della società;ogni stat membro ha diritto di inviare sempre fino ad un massimo di tre rappresentanti che figurano,però con un solo voto.Così l'Inghilterra attraverso i suoi dominions,l'India,l'Irlanda,ecc. dispone di sette voti.

L'art.Tre del Patto della S.d.N. redatto in francese ed in Inglese dispone infatti:"la Assemblea si compone dei rapprentanti dei membri della società;essa si riunisce ad epoche fisse(per lo più ogni anno a settembre) e tutte le volte che le esigenze lo richiedono.L'Assemblea deve riconoscere ogni questione che rientra nella società o che interessi la pace del mondo;ogni membro dispone di un voto pur potendo mandare fino a tre rappresentanti.

Ma l'assemblea non sarebbe idonea a far funzionare l'organismo complesso della società,vi occorre un certo indirizzo,una certa disciplina,un corpo che possa coordinare gli sforzi dei singoli e rappresentare la società stessa.A tale fine risponde il consiglio della S.d.N..In esso debbonsi distinguere i membri permanenti da quelli non permanenti:hanno un seggio permanente le grandi potenze alleate e associate;in particolare la francia l'Italia,l'inghilterra,ed il Giappone,dal I926 la Germania.Gli stati Uniti

non hanno ratificato il trattao di Versailles.Inoltre hanno un seggio permanente altri quattro stati che non sono grandi potenze e cioè Belgio,Spagna,Brasile,Grecia;tale numero in seguito è salito a sei e poi a nove per dare possibilità anche alle piccole potenze di indirizzare i latori e le deliberazioni del consiglio più giustamente e di attutire le gravi questioni di interessi egoistici a discapito di esse medesime.

Infatti l'art? 4 del patto al n.I dice;Il consiglio si compone dalle principali potenze alleate od associate e di altri quattro membri designati deliberatamente dall'assemblea(seggi elettivi).Il Consiglio deve tenere le sue sedute quando le circostanze lo richiedono e almeno unavolta all'anno.(a questo proposito va ricordato che in realtà il Consiglio si è riunito due o tre volte l'anno,sicchè nel I929 si è stabilito che la convocazione dovesse avere luogo salvo casi straordinari tre volte l'anno).Nel Consiglio ogni stato membro può avere un rappresentante con il diritto ad un voto.

Altro Organo fondamentale costituzionale è il "Segretariato permanente L'art.6 dispone:il Segretariato della S.d.N. è fissato nella sede della società. Per la prima volta si stabilì che il segretario dovesse essere un inglese e si scelse Sir Drummond e che il vice segretario dovesse essere francese;in seguito l'italia ottenne che il segretariatto generale locale fosse tenuto da un italiano:il paolucci de Calboli. E' stabilito che in seguito il segretariato verrà tenuto da un membro nominato dal consiglio con l'approvazione della maggioranza degli stati membri. Nel seno della S.d.N. sono poi da ricordarsi:l'"organizzazione internazionale del lavoro"(Parte I3° del trattato di Versailles);la "Commissione dei Mandati(art.22 del pattodella S.d.N.);la "Commissione per il disarmo";la "Commissione per gli stugi aerei,militari, ecc.";la "Commissione per il territorio della Sarre"(cioè di quel territorio tedesco preso in pegno dalla società delle nazioni fino all'estinzione del debito bellico da parte della Germania);l'"Alto Commissariato di

Dansica "ecc.
I funzionari di grado elevato godono in Svizzera,della estraterritorà-
lità insieme alla famiglia;così pure gli edifici della S.d,N.
Vi sono alcune deliberazioni per le quali occorre la unanimità-(ciò
si fa per salvare i principi della uguaglianza degli stati)-;altre però
le quali occorre la maggioranza.Questo superva lere della maggioranza
potrebbe semrare che contrasti con l'altro principio della unanimità;
ma in tal modo si dimenticherebbe che tutti gli stati Costitutori hanno
accettato tal fatto col sotto crivere il Patto della società. Quali
sono le questioni in cui basta un voto di maggioranza per l'approvazio-
ne?Innanzi tutto per le questioni procedurali;l'art.5 del patto stabi-
lisce:"tutte le deliberazioni salvo disposizioni contrarie del presen-
te patto,sono prese all'unanimità;però tutte le questioni di procedura
ivi comprese le relazioni delle commissioni di inchiesta,possono veni-
re decise con la maggioranza".In secondo luogo per la designazione
di altri stati ad essere ammessi come membri della società (così av-
venne per la Germania,art. 4 n;2.-;in terzo luogo per l'ammissione di
nuovi membri della società- art?I n,2-:" ogni stato dominio o colonia
può divenire membro della società se in questa vi abbia l'approvazione
a maggioranza dei due terzi dei membri e se accetti lo statuto della
S.d.N. e dia le garenzie di osservare i suoi doveri".
Perchè si è posta questa norma?La ragione consiste in una osservazione
molto elementare ,molti stati originariamente nuovi,oramai si formano
molto difficilmente;per lo più la formazione di un nuovo stato si ha
con la spàrazione di una provincia dal vecchio stato,il che implica
agli atti del riconoscimento da parte degli altri stato del nuovo sog-
getto di diritto internazionale,il disconoscimento,almeno per moltisi-
simi anni da parte del vecchio stato.Onde è che se si richiedesse la
unanimità,questo nuovo stato non potrebbe forse mai essere ammesso nel-
la società:andando a ritroso nella storia un fenomeno simile ci è porto
dalla nostra italia che per lunghi anni non venne riconosciuta dall'Au-

stria Ungheria. Un altro caso in cui si richiede la maggioranza è circa gli emendamenti del patto;i fondatori della società hanno compreso che una volta per sempre non si potevano porre regole definitive e quindi stabilit che gli emendamenti si ritengono efficaci purchè approvati dalla maggioranza,hanno tuttavia lasciata facoltà ai dissenzienti di ritirarsi dalla società.

Comunque,è regola che per tutte le questioni in genere occorra l'approvazione all'unanimità.

All'Art. I4 del patto è prevista la costituzione della "Corte Premanente di Giustizia Internazionale".L'art. esprime così:"Il consiglio è incaricato di preparare un progetto circa una Corte permanente di Giustizia Internazionale"che approvato quello all'unanimità,potrà decidere le controversie internazionali ad essa sottoposte ed anche dare avvisi consultivi .Recentemente la Corte ha dato un responso circa i cittadini polacchi residenti a Dansica.La costituzione di questa Corte,già lo dicemmo costituisce una delle più valide ragioni da opporre a coloro che non riconoscono il diritto internazionale perchè mancante del giudice,del tribunale ecc;La Corte permanente è stata costituita nel dicembre del I920;essa si compone di I5 giudici rieleggibili che durano in carica per nove anni;è lasciata facoltà alle parti litiganti di adire o meno la corte;ma in alcune questioni si è stabilito che quelle l'adiscano assolutamente,art36.Oggi quasi tutti gli stati si sottopongono alla sua giurisdizione.

Come si acquista la qualità di membro della S.d.N.?La risposta ci vien data dall'art.I del patto:possono far parte della S.d.N. tutti gli stati originari fondatori del patto e tutti quegli altri stati che si trovino nelle condizioni già da noi esaminate.

Sono rimasti fuori della società:gli Stati Uniti,la Russia, la Turchia, il Messico,e pochi altri stati.Gli stati membri attualmente,al I° luglio I93I,sono 54 .Come si perde la qualifica giuridica soggettiva di stato membro della S.d.N.?La risposta ci vien data anche dall'art.I;ul-

timo capoverso:ogni stato può rinunciare ad essere ancora membro della società previò un avviso in due anni ed a condizione che abbiano adempiuto a tutte le obbligazioni internazionali assunte,comprese quelle del presente patto.Si perde inoltre la qualifica qualora,e lo abbiamo visto,non si avvettino gli emendamenti approvati alla maggioranza dalla S.d.N.;infine si perde per indignità,quando lo stab-art?I6n.4- non abbia adempiutoa tutti i suoi obblighb verso la società.

Quali sono gli,obblighi sociali?

Innanz tutto rispettare la integrità territoriale degli altri stati (art?IO) ;in secondo luogo qualora sorga una divergenza tra gli stati suscettibile di trarre seco una guerra,questi dovranno sottostare all'arbitrato o al giudizio della Corte permanente di Giustizia Internazionale,comunque non potranno scendere in guerre se non dopo tre mesi dal giudizio di quella:l'art.I5 dispone "qualora sorga tra i membri una divergenza che importi una rottura e questi non si sottopongono all'arbitrio,essi potranno adire la Corte e sottoporla al consiglio;a questo fine basta che uno di essi avvisi il segretario generale che provvederà ad avvisare il consiglio.Qualora la divergenza non possa cessare,il consiglio pubblicherà(art?I5 comma)il suo progetto e le sue conclusioni e se questo non verrà accolto e la divergenza ha carattere di diritto interno,il consiglio,che può avere giurisdizione solo nel campo internazionale,dovrà avvisare le parti;es:la naturalizzazione in Tunisia circa gli italiani ed i francesi ivi residenti.Le richieste da parte degli stati che deve essere portata entro I4 giorni.

L'art.I6 aggiunge "se un membro della società delle Nazione ricorre alla guerra contrariamente ai patti,si considera come se avesse mosso la guerra contro tutti i membri della società e quindi questi si impegnano a rompere tutte le relazioni commerciali,finanziarie,ecc.ed a darsi aiuto reciproco contro il comune nemico.Relativamente agli obblighi sociali,molto discusso è l'art.I7 che riguarda il caso di divergenza tra uno stab membro ed uno non membro della società;da alcuni si ritiene

che in questo caso non vi abbia ingerenza da parte del Consiglio,da altri che ingerenza ci sia:la obbiezzione dal punto di vista giuridico giusta , praticame nte si risolve con l'adire il Consiglio e questo prenderà le misure necessarie.

L'art. 18 continua ad elencare gli obblighi sociali da parte degli Stati membri della S.d.N.:essi , debbono fare catalogare tutti i trattati internazionali intermenuti fra loro,trattati che verranno a cura del segretariato stesso pubblicati,é stabilito che nessun trattato sarà obbligatorio de prima non sarà stato registrato.Si domanda a questo proposito fra gli scrittori se un trattato non registrato avrà valore fra le parti ed anche di fronte ai terzi:noi siamo con coloro che interpretano l'art. 20 nel senso che il trattato potrà avere valore fra le parti,ma che i terzi non saranno obbligati a tener alcun conto.L'art.20 dispone "i membri della società non potranno contrarre in avvenire trattati in contrario col patto della S.d.N.e, se ne abbiano stipulati prima di entrare nella società stessa,dovranno subito distruggerli.

Come ha avuto origine la Società delle Nazioni?

Attraverso un accordo internazionale;il che implica che gli stati membri non hanno soltanto obbligazioni reciproche.Si domanda ora se l'ordinamento giuridico creati da fatti costitutivi della S.d.N.abbia conferita a questa una personalità giuridica internazionale diversa da quella degli stati membri che indubbiamente la conservono sempre.Se la risposta é affermativa gli organi permanenti della società dovranno considerarsi organo costituzionali din un nuovo soggetto di diritto internazionale;se é negativa gli organi sonoda considerarsi come una serie di organi comuni a tutti gli stati membri.

Noi siamo di avviso che da un accordo Internazionale possa nascere un soggetto di D.Internazionale,senza che questo possa essere molto al di sopra dei singoli stati,come oppongono coloro che sono per la risposta negativa. Il fatto che si abbia una associazione di Stati i cui membri sono ancora soggetti di diritto internazionale,non toglie che l'associazione possa ap-

parire come soggetto di diritto internazionale:noi quindi riteniamo che il patto della S.d.N. ha conferitoalla società una personalità distinta da quella dei singoli;membri,tanto più che l'accordo di più soggetti di diritto internazionale può creare un altro soggetto di diritto internazionale;del resto l'es. cdf lo forniscono gli stati confederati.La soggettività di diritto internazionale deriva inoltre alla S.d.N. dall' insieme dei diritti che le spettano e dei doveri che le incombono:essa è fidecommissaria del territorio della Sarre;è tutrice di alcuni patti intervenuti per certe isole ecc.;ed ha inoltre il diritto di legazione; può concludere patti internazionali;ha un fondo patrimoniale che le viene fornito dai singoli stati membri;ha la sorveglianza dei mandati,le protezioni delle minoranze;ecc..Si è detto da qualcuno che la S.d.N. non ha mai voluto ttenere adunate per stabilire la sua condizione di soggetto diindiritto internazionale: questo è vero solo in parte perchè a Ginevra nel I926 si stabilì che la S.d.N. non debba essere soggetta alla giurisdizione elvetica dato che la società ha la soggettività di diritto internazionale.E,addentrandoci nello studio del diritto internazionale, potremmo domandarci a quale qualità di stato unioni di stato occorra assegnarla:è evidente che stato federale non è perchè la personalità spetta,in questa forma di stato,ad uno stato membro cui tutti gli altri sono sottoposti;piuttosto noi siamo d'avviso che essa si avvicini molto alla confederazione di stati.

--- --- --- --- --- --- ---

Passiamo ora a trattare delle "qualificazioni giuridiche soggettive degli stati" che possono influire o no sulla loro personalità internazionale Queste qualifiche si hanno o in virtù di un rapporto di dipendenza o in virtù di particolari obblighi che alcuni stati hanno contratti con altri stati:se uno stato si trova in condizioni di dipendenza vuol dire che ha perduta la capacità di agire;se invece è legato di obblighi verso un altro stato vuol dire che non ha perduta alcuna capacità nè quella giuridica internazionale e nemmeno quella di agire.

--- --- --- --- --- ---

Una forma di dipendenza, ora scomparsa, è il vassallaggio. Deriva dal regime feudale: il signore concede alcune terre ad un vassallo, rivestendolo di attribuzioni di potere territoriale; il vassallo promette obbedienza e prestazioni naturali o personali. La concessione di terre, noi sappiamo, assunze carattere ereditario, a poco a poco i rapporti tra signori e vassalli divengono rapporti tra due capi di stato, sicchè il signore può comandare ai sudditi del vassallo solo attraverso il tramite di questo. Nel secolo I9° tale figura giuridica (lo stat vassallo) scompare nel campo del diritto internazionale; solo rimane nell'Impero Ottomano per il quale occorre distinguere asseconda che si trattidi stati con popolazione cristiana o con popolazione mussulmana. La penisola Balcanica ora abitata per la maggior parte dipopolazioni cristiane soggetta alla dominazione dell'impero turco. Queste provincie comimciarono a sollevarsi ma con atroci violenze i turchi cercarono di soffocare i loro tentativi verso l'indipendenza. Intervennero le grandi potenze e nel trattato di parigi (I856) decisero che la turchia dovesse venire ammessa nella comunità internazionale, che i principati Danubiani, Serbia, Valachia, Moldavia, dovessero continuare a difendere i turchi, ma come stati vassalli cioè con piena autonomia interna. Quindi i principi dovevano ottenere la investitura dal sultano che perciò aveva diritto di riscuotere dei contributi Inoltre ciascuno di questi cristiani vassalli della turchia, mentre doveva accettare i trattati da questa stipulati con altri stati, poteva contrarre con terzi stati purchè i patti non fossero contrari agli interessi della turchia: essi non avevano il diritto di legazione. Questa condizione giuridica venne a cessare con il trattato di Berlino (I3 luglio I878) per cui si riconobbero indipendenti i principati danubiani: Romania, Serbia e Montenegro (che già godeva di una certa indipendenza di fatto). Divenne stato vassallo la Bulgaria. Quest'ultima nel I885 si annetteva la Rumenia orientale che per il trattato di Berlino doveva essere una semplice provincia turca autonoma; e nel I908 legatasi all'austria-Ungheria proclamava la sua indipendenza, riconosciutale nel I909 dopochè Francesco

Giuseppe attribuitosi motu proprio la Bosnia Erzegovina, violando il trattato del 78 faceva insorgere la Bulgaria.
Quanto agli stati cristiani vassalli dell'ipero turco, queste notizie possono bastare. Vediamo ora gli stati mussulmani vassalli.
La natura di dipendenza di questi stati dalla turchia fu diversa giacchè mentre per gli stati cristiani tale condizione era intermedia fra la soggezione e l'indipendenza e costituiva uno stadio preliminare prima della completa autonomia, per gli stati mussulmani, il sultano con le sue attribuzioni politiche e religiose poneva un grave ostacolo all'autonomia.
Tuttavia in seguito i legami, prima stretti, cominciarono a cedere, e il rapporto di vassallaggio venne annullato con l'indipendenza nominale: così Tunisi che per lunghi anni era stato uno stato vassallo della turchia, andò allentando tale rapporto fino, al 1875 in cui venne Reggenza col Bey; in seguito la Francia (1881), quando molti erano gli interessi italiani in quelle terre pur avendo promesso di non sottomettere la Tunisia, col pretesto che la tribù dei Krumiri si era ribellata, concluse il trattato del Bardo(1881), per il quale il Bey veniva costretto ad accettare il protettorato francese. La turchia si oppose e continuò a mantenere la sua sovranità nominale, però nel 1923 col trattato di Losanna riconobbe il protettorato già esistente di fatto (al trattato del Bardo 12 maggio 1881 successe quello di La Marsa del 1883).
La forma di vassallaggio di uno stato di fronte ad un altro stato, ora staoricamente scomparsa, si ebbe nel secolo scorso fra la turchia e certi stati da essi dipendenti. Analoghe furono le sorti dell'Egitto. Oggi è indipendente, ma al principio del secolo XIX esso era solo una qualsiasi provincia dell'impero turco. Rimane tale fino a che il governatore turco dell'Egitto: Mehemet Alì non si ribellò nel 1831. L'insurrezione durata per sette anni mise in pericolo la sovranità turca sulla terra bagnata dal Nilo e provocò l'intervento delle future potenze europee che avevano interessi non indifferenti in Egitto. Si addivenne perciò alla conferenza di Londra del 15 luglio 1840 che è passata alla storia sotto il nome di" trattato

degli stretti" perchè regolava anche la condizione giuridica dei Dardanelli e del Bosforo,questione questa che è stat alfine risolta nel trattato di Losanna.Nella Convenzione di Londra il Sultano riconosceva l'autonomia interna dell'Egitto conll'obbligo di pagare all'impero un tributo annuo.Il paese doveva essere amministratto da un governatore "Valì" e Mehemet Alì ottenne che tale carica divenisse ereditaria nella sua famiglia.Internazionalmente però l'Egitto non aveva nessuna personalità: le forze armate di terra e di mare,la rappresentanza diplomatica,i trattati erano gli stessi che per la turchia(Firmano del I3 febbraio I84I). Più tardi nel I867,il capo dell'Egitto si mutò da Valì in"Kedivè" con carattere ereditario della carica sebbene il Sultano si riservasse il diritto di intervenire come per es.fece quando depose Ismailà pascià Questi divenuto Khedidé nel 1866 si diede ad imprese pazze:grandi opere pubbliche,teatri,concquista del Sudan per opera di Valentino Baker e di Gordon.Le troppe spese sconvolsero le finanze e resero necessarie l'intervento delle potenze,che nel 1873,inventariati i beni Khediveiali,costituirono una cassa di ammortamento con due controllori;uno inglese ed uno francese.Senonché Ismail destituì i controllori e le potenze sirivolsero al Sultano perché lo destituisse.Ismail abdigò a favore del figlio nel 1879.Già nel 1873 la capacità internazionale dell'Egitto come stato vassallo della Turchia aveva avuto un ampliamento con la facoltà riconosciutagli di stipulare trattati con l'estero purché non fossero in contrasto con i trattati della Turchia.L'Egitto rimase però sempre nella condizione di stato vassallo:entrò in guerra con la Turchia contro la Russia ed il trattato di pace stipulato dalla Turchia valse anche per l'Egitto.Sotto il governo del figlio di Ismail pascià:Mehemet Teufik aumentò l'ingerenza straniera nel paese,dimodo ché la corrente politica nazionalista fece scoppiare un pericoloso movimento xenofobo nel 1882 (cioé nell'anno successivo a quello in cui con il trattato del Bardo il Bey di Tunisi accettò il Protettorato della Fransia).L'Inghilterra,richiesta invano la collaborazione dell14Italia bombardò Alessandria (11-13 luglio 1882)

ed occupò l'Egitto.Disse provvisoria e temporanea l'occupazione, ma essa é durata fino al 1914.L'occupazione ebbe darattere di mero fatto;l'Egitto rimase giuridicamente nella posizione presedente,ma il vassallaggio verso la Turchia fu da allora solo nominale.Invero tutta la attività del paese era regolata dall'Ingilterra:consiglieri inglesi dirigevano l'attività dei ministeri,il console generale inglese al Cairo aveva la direzione della politica estera dello stato,le truppe inglesi lo difendevano e,comandate da Kitchener,riconcquistavano i territori egiziani e sudanesi prima sconvolti dalla indurrezione del Mahdi.In sostanza,dopo il 1882 l'Egitto dipende dall'Ingilterra:infatti durante la guerra Italo Turca seguì l'atteggiamento neutrale inglese e no aiutò le forze del sultano.Il 5 novembre 1914 scoppia la guerra tra l'Inghilterra e la Turchia :allora in una nota del 18 novembre l'Inghilterra afferma il suo protettorato sull'Egitto.Questo fu riconosciuto subito dalle potenze dell'Intesa,più tardi dagli Stati vinti nei trattati di pace,infine dalla Turchia nel trattato di Losanna del 1923 (art.17).Già allo scoppio della guerra il movimento nazionalista facente capo Khedivè Abbas ll indusse l'Inghilterra a sostituire a quest'ultimo Fuad l a lei ligio.Ma il movimento nazionalista riprese dopo la guerra:l'Inghilterra tollerò la rinuncia al protettorato e la proclamazione dell'indipendenza dell'Egitto (15 marzo 1922) ma subordinò il suo riconoscimento del nuovo Stato ad accordi da farsi su 4 punti fondamentali per gli interessi inglesi/prima la sicurezza delle comunicazione fra l'Inghilterra e le altre parti dell'Impero Brittanico:cioé sicurezza del canale di Suez;2°)difesa dell'Egitto contro attacchi ed interventi stranieri; 3°)protezione Inglese degli interessi di cittadini stranieri;4°)regolamento della condizione giuridica del Sudam.Fino al raggiungimento degli accordi,si rimaneva allo statu quo ante per questi 4 punti.L'accordo su di essi non si é mai avuto dimodo che deve ritenersi che per l'Inghilterra,l'Egitto sia sempre nel precedente stato di dipendenza dato che il riconoscimento dell'indipendenza era condizionato all'accordo su quei 4 pun

ti secondo la dichiarazione inglese del 28 febbraio 1922.

- -

IL PROTETTORATO

Del protettorato difficilmente si potrebbe avere un tipo astratto datoche esso ha caso per caso una peculiare disciplina.Tuttavia noi esamineremo i caratteri giuridici comuni a tutti i protettorati in genere.Il Protettorato presuppone uno stato sovrano,pienamente capace di agire difronte al diritto Inter.,che si pone sotto la tutela di uno o più stati.Il protettorato sorge da un rapporto obbligatorio,dall'obbligo che uno stato assume di proteggere internazionalmente un altro stato con o senza corrispettivo e per ciò non vi é mutazione nella condizione giuridica dei due stati.Di solito é difficile che al protettore non spetti un corrispettivo:lo Stato protetto potrebbe agire in modo da compromettere internazionalmente o danneggiare in altro modo lo stato protettore.Questo allora si riserva il diritto di controllare sia l'amministrazione interna,sia la politica estera dello stato protetto.Il protettorato sorge da un trattato che stabilisce i reciproci diritti e doveri del protetto e del protettore.Talvolta si hanno insieme due atti:viene creato uno Stato e viene contemporaneamente posto sotto la tutela di uno o più stati.Così fu per la repubblica di Cracovia che sorse nel 1815 e dallo stesso trattato di Vienna, in base al quale sorse, fu posta sotto la protezione dell'Austria, della Prussia, e della Russia .Rimase in quella condizione fino al 1846,quando,essendosi ribellata fu incorporata alla Galizia sotto l'Austria.Oggi fa parte della Polonia.Così per le isole Ionie poste,anche dal trattato di Vienna,sotto il protettorato Inglese;così per la Danzica, che dopo l'ultima guerra,contemporaneamente ebbe la condizione di stato libero e fu posta sotto il protettorato della S.d.N..In questi casi non si può dire che il Protettorato (rapporto obbligatorio)sia sorto senza la volontà dello stato protetto. Il suo riconoscimento statuale giuridicamente preesiste alla accettazione del protettorato, che é, però, una condizione per il riconoscimento. Bisogna ben guardarsi dal confondere i rapporti tra Stato protetto e Sta

Stato protettore com i rapporti tra stato federato e stato federale: quest'ultimo può ampliare la sua competenza e le sue manzioni di fronte alla stato federato,mentre ciò non può lo stato protettore oltre i confini del trattato che stabilisce il protettorato e dal quale sono determinati i diritti e doveri del protettore e del protetto.Lo stato protetto continua ad essere soggetto didirritto internazionale e,se entra in conflitto armato con il protettore,questa non è ribellione,rivolta di uno stato federato-vassallo,ma vera e propria guerra.Questa si ha quando uno dei due stati viene meno agli impegni della protezione secondo il trattato che le ha dato origine.Nel campo delle relazioni internazionali l'ingerenza dello stato protettore è correlativa alla sua protezione e si può realizzare secondo due sistemi:francese ed inglese.Secondo il sistema francese è tolto allo stato protetto ogni attività internazionale e,per evitare anche il più lontano pericolo di,una divergenza tra protetto e protettore nei rapporti con l'estero,il presidente francese ed anche il ministro degl' esteri dello stato protetto.Secondo il sistema inglese,invece,lo stato protetto conserva completa la sua capacità di agire di fronte all'estero,ma tutti i suoi rapporti,trattati, convenzioni,hanno valore solo se ad essi non si oppone alcun veto del governo inglese.Anche così si evita qualunque pericolo di divergenza tra stato protetto e stato protettore .E' evidente che sia con l'uno sia con l'altro sistema la morale della favola è che lo stato protetto non ha più la facoltà completa di agire.

Però allo stato protetto interessa che gli altri stati siano a conoscenza del trattato di protettorato che esso ha stretto per una ragione semplicissima:acciocchè in seguito quelli non si ingeriscano nelle sue faccende con lo stato protetto.Per atto coloniale ultima parte della conferenza internazionale di Berlino,qualche volta la notificazione di trattato di protettorato a terzi stati,era imposta;ma il trattato internazionale di S.Germano(1919),ha abrogato la disposizione precedente dell'altro trattato.

I terzi stati aderiscono od accettano il trattato o "prendono atto" -come si dice-,cioè mediante adesione espressa;o mediante adesione tacita.
I protettorati internazionali sono individuali o singoli,come anche si dice,e collettivi.
Es. di protettorati internazionali collettivi:
I) quello della repubblica di Cracovia-1815-1846- sotto la russia,Prussia ed Austria.
II) quello sulle isole Samoa 1879-1889 sotto l'Ingilterra,Stati Uniti e Germania.Poi l'ingilterra si ritirò e se le annetterono parte la Germania parte gli stati uniti;ora quelle tedesche sono diventate inglesi dopo la guerra.
Ma molte difficoltà sorgono a proposito di questi protettorati collettivi che finiscono con l'essere preda di quello stato protettore chein un à bel momento,approfittando delle condizioni politiche,fa suo lo stato protetto.Così per es. l'Austria nel 1846 si annise la Cracovia;
Fu un protettorato piuttosto individuale quello dell'Inghilterra sulle Isole Ionie dal 1815 al 1863.
Modernamente la figura del propettorato collettivo è scomparsa, a meno che non si voglia considerare tale quello della repubblica di Andorra sotto la Frandia e la Spagna.
Più considerazione merita le repubblica di S.Marino che ha un trattato con l'Italia,residuo dell'epoca comunale.Nel 1897 essa riconobbe l'amicizia protrettrice dell'Italia.
La figura del protettorato internazionale può dirsi scomparsa tra stati di civiltà europea:essa però permane fra stati colonizzatori e stati di civiltà inferiore.Invero uno stato civile,moderno,può trovarsi nell'esplicazione della sua attività coloniale,di fronte ad entità statuali di civiltà inferiore.Per ammetterle dovrebbe correre l'alea di una guerra che potrebbe anche produrre complicazioni nei rapporti internazionali con gli altri stati civili.Allora si cerca di raggiungere lo scopo,di conseguire senza inconvenienti gli stessi vantaggi stipulando con l'entità statuale di civiltà inferiore un trattato di protettorato internazionale.

Lo stato protetto,non solo rinuncia ad ogni autonomia,attività internazionale,ma concede al protettore ampi poteri anche riguardo all'attività interna economica e politica:si ha una forma larvata di colonia.Ciò trova conferma esaminando il trattato del Bardo del I2-5-I88I e il trattato del "La Marta"(I883) che intercorrono tra Francia e Tunisia.In base ala trattato del Bardo tutte le relazioni estere del Bey di Tunisi si svolgono attraverso la persona del Presidente Generale Francese che contemporaneamente/è ministro degli esteri del Bey.I trattati e le convenzioni internazionali sono stipulati dalla Francia in nome del Bey e,se conserva il diritto di legazione passivo,cioè se ancora riceve agenti diplomatici e consolari distati esteri,non ha però il Bey il diritto di legazione attivo, giacchè gli agenti diplomatici e consolari della repubblica francese rappresentano all'estero anche la Tunisia.La Francia ha inoltre il completo controllo delle finanze tunisine,può occupare i punti strategici più importanti nel territorio tunisino;ha,dopo l'abolizione delle capitolazioni, tribunali misti che giudicano le controversie tra stranieri o fra stranieri e tunisini.Dal I8X2 la Francia esercita anche il protettorato sulla massima parte del Marocco,esclusi il Riff,che è protettorato spagnuolo e Tangeri.All'inizio del secolo I9° la Germania si avverte che,nel suo grande sviluppo coloniale,la francia sfruttave le contese fra i pretendenti al trono Marocchino,per estendere sempre più l'influenza su quella grande regione dell'Africa settentrionale.A significare quasi un veto dell'impero tedesco,Guglielmo II sbarcò solennemente a Tangeri.La francia se ne adontò e,nel successivo conflitto diplomatico assai aspro cercò di unirsi all'Inghilterra:ad ogni modo il Ministro francese Delcajè dovè dimettersi.Per risolvere la questione si radunò nel I905 una Conferenza ad Algesiras:in essa fu stabilitò che tutti gli stati avevano gli stessi diritti sul Marocco.La francia nonsi lasciò paralizzare e continuò a mestare nel torbido degli affari africani:truppe francesi entrarono nel Marocco ed andarono a salvare il sultano minacciato e assediato dai ribelli.La Germania protestò di nuomo per l'occupa-

zione militare:la francia la compensò con una zona di territorio del Congo e pose il protettorato sul Marocco(I9I2).Nel I885 la franda pose il protettorato sul Madagascar,ma nel I896 passò all'occupazione diretta e quella grande isola divenne senz'altro una colonia.Sono protettorati francesi in Asia:il Tonchino,l'Annam(dal I884) ed il Cambodge.La Spagna ha in Africa il protettorato su di una zona del Marocco.Sono protettorati inglesi:il territorio del sultanato di Zanzibar,i tre territori dell'isola di Borneo(Nord-Borneo,Sarawak,Brunei),gli stati Malesi,gli stati feudali dei principi dell'India,il sultanato di Iohon.Col trattato di Uccialli del 26-I889 il Negus di Abissinia si poneva sotto il protettorato italiano.Ma,in base ad una differente dizione fra il testo abissino e il testo francese del trattato,il Negus accampò la pretesa che egli non dovesse di diritto,essere rappresentato internazionalmente dall'Italia, ma che avesse soltanto facoltà di valersi della rappresentanza diplomatica e consolare italiana.Nacque da ciò una contestazione che diede luogo alla guerra del I895-I896,infausta per il rovescio di Abba-Garima(Adua) subito dalle truppe italiane il 23 -3-I896. Con il trattato di pace di Addis Abeba dell'ottobre I896 ,l'italia rinunciò al protettorato sull'Abissinia.Il Giappone nel I905,dopo la guerra con la Russia pose il protettprato sulla Corea che poi annettè come dominio diretto nel I9I0.
E' bene ricordare la situazione dei così detti:"stati clienti "che in apparenza sono indipendenti ma che in realtà per trattati coj altri stati, sono sottoposti a limitationi nell'esercizio della loro sovranità.Così è per la repubblica di Cuba,ad es?,che si è obbligata verso gli stati Uniti a non firmare con altri stati trattati che possano compromettere la sua indipendenza ed a non contrarre prestiti troppo sproporzionati alle sue forze finanziarie ed economiche.
Volendo concludere sulla condizione giuridica dello stato protetto,.dobbiamo dire che esso se continua ad essere soggetto di diritto internazionale perde però la capacità di agire perchè si è indefinitamente impegnato a farsi rappresentare internazionalemente da un altro stato.Figura già

dica distinta è il:protettorato coloniale che sorge per ragioni analoghe a quelle che danno origine al protettorato internazionale.Evitando l'alea di una conquista per annettersi un dato territorio,lo stato colonizzatore fa un trattato con le tribù indigene ivi abitanti,con cui queste sono sottoposte al suo protettorato.Conseguenza di ciò è che, quando il trattato di protettorato sia stato notificato agli altri stati senza che questi accampino contrarie pretese o sollevino pretese,qualsisi terzo stato rimane escluso da ogni ingerenza sulle tribù protette. E' caratteristico che nel protettorato coloniale non si trovano a fronte due soggetti di diritto internazionale.

Altra qualificazione giuridica soggettiva degli stati che, però non influisce sulla loro capacità di agire è:la condizione di neutralità perpetua.Diciamo innanzi tutto che cosa è la nuetralità:essa è la condizione giuridica di uno stato quando si apparta,rimane estraneo ad una guerra fra due o più altri stati.Non vi è,però,un dovere giuridico di rimanere neutrale,e appunto perciò non viola alcuni/ obbligo di diritto internazionale lo stato che esca dalla neutralità e prenda poi parte al colflitto, dal quale si è appartato.Perpetuamente neutrale è quello stato il quale ha manifestato la volontà di non partecipare mai ad alcuna guerra tra gli altri stati.D'altronde si intende che nessuno stato rinuncia mai al diritto di difendersi.Però sarebbe accademica la sola dichiarazione di uno stato,di voler essere sempre neutrale;perchè si formi una condizione giuridica occorre cheun gruppo più o meno numeroso di stati, assuma corrispondentemente l'obbligo di rispettare la neutralità di quello stato.Quando in corrispondenza alla dichiarazione dello stato che vuole essere neutrale, gli altri stati,prendendone atto, si obblogano a non muovere mai guerra ad esso,sorge la condizione giuridica che stiamo esaminando.In generale,agli obblighi degli altri stati,si aggiunge quello di garentire la neutralità contro eventuali violazioni. Di regola la garanzia è collettiva, di tutti gli stati che hanno preso l-impegno,ma non si deve intendere che tutti i garanti contemporaneamen-

te debbano muovere in aiuto dello stato neutralizzato,perchè se cio fosse basterebbe che uno stato solo degli stati garanti non portasse il suo aiuto,perchè tutta la garenzia svanisse.Si ebbe in proposito una discussione nel parlamento inglese nel I867.Avendo l'inghilterrra assunto con le altre potenze la garenzia della neutralità del Lussemburgo il Prenier inglese fu interpellato perchè sembrava contrario alla tradizionale politica ing ese questo nuovo impegno internazionale imporatnte l'onere di eventuali spedizioni inglesi sul continente.Il Premier rispose che i pericoli erano effettivamente pochi perchè si trattata di una garenzia collettiva:e il Bismark giustamente qualificò di "chicane" questa opinione.La condizione di neutralità perpetua non toglie allo stato la capacità di agire.Oggi si trova in tale condizione solo la Confiderazione Svizzera.Prescindiamo da l'Islanda che ha fatto solo una dichiarazione unilaterale di voler essere sempre neutrale,e dalla città del Vaticano che è neutra in base del trattato del Laterano.Con l'appartarsi dalle guerre europee,sin dal secolo XVI è cominciata la neutralità di fatto della Svizzera.La situazione di fatto fu però violata specie al tempo di Napoleone I°:il territorio elvetico fu due volte invaso,nel I798 e nel I803.La neutralità fu solamente riconosciuta e garentita dalle grandi potenze con l'Atto di Vienna del 20-3-I8I5,fu accettata dalla Svizzera con dichiarazione del 27-5-I8I5,e fu definitivamente consacrata nell'atto di parigi del 20-II-I8I5.Implicitamente l'Italia riconobbe la neutralità attraverso gli impegni internazionali contratti dal Re di Sardegna;ma vi fu pure uno scambio di note tra Italia e Svizzera nell'Agosto del I9I4 e poi di nuovo all'entrata in guerra dell'Italia(Maggio I9I5)riaffermante il riconoscimento della neutralità elvetica.Questa non è stata mai violata.Nel I870,durante la guerra franco prussiana,un corpo d'esercito francese sconfinò il territoiro svizzer:ma fu disarmato e tenuto prigionire fino al termine della guerra secondo le regole della neutralità internazionale.Per rendere più sicura ed efficace la neutralità svizzera,nell'Atto finale del congresso di Vienna fu stabilito per desiderio espresso della svizzera che alcuni territori appartenuti allo

stato sardo,in caso di guerra sarebbero stati evacuat i dalle milizie sarde ed occupati da truppe della svizzera,sotto la cui giurisdizione sarebbero momentaneamente passati. Con ciò la svizera volle premunirsi come stato neutrale.I territori erano le provincie di Chablais e Faucigny e tutto il territorio a nord di Ugina nell'alta Savoia.
Alcuni hanno voluto scorgere in questo patto una servitù internazionale, ma questa non è mai sorta sibbene si tratta di obblighi ai quali gli stati devono far fronte relativamente alla neutralità permanente di un altro Nel I859 la Francia otteneva Nizza e Savoia sicchè passavano ed essa gli obblighi che prima incombevano al Regno Sardo.La Svizzera non si avvalse mai del suo diritto di occupazione,nè nel I859 ,nè nel I870.Nel trattato di Versailles(art.435 cui segue un lungo annesso)si dichiarava che tutto ciò che concerneva le zone franche dell'Alta Savoia sarebbe stato argomento di particolari accordi della francia e della Svizzera:su di esso ha dato un respinso l'Alta Corte di Giustizia Internazionale risiedente all'Aja.
Altri territori dichiarati neutrali sono quelli di Corfù e Paos ceduti nel I863 dall'inghilterra alla Grecia;le isole Alaond,nel golfo di Botnia,cedute dalla Svezia alla Finlandia;nel I856-I87I fu neutralizzato il Mar Nero;il Canale di Suez nel I88I;quello di Panama sebbene l'accordo sia inperfetto.

--- --- --- --- --- ---

Rimane da illustrare la sorte di due stati che erano neutralizzati:il Belgio ed il Lussemburgo.Nel congresso di Vienna si ritenne necessario dalle potenze vincitrici della francia,che a nord di questo stato si ponesse un forte stato acciocchè eventuali straripamenti di quella nazione venissero tempestivamente arginati.Per tanto si stabiliva che Belgio e Olando sotto il nome di Provincie Unite o Paesi Bassi costituissero un nuovo unico stato:(atto finale del congresso di Vienna art.65):sotto la dinastia del Principe di Orange-Nassan.
Ma questa unione era destinata a fallire:la diversità di religione, di razza e di commercio esistenti tra le due provincie portarono alla ri-

voluzione del I830 ed alla separazione completa del Belgio dall'Olanda, nel I83I.Di qui la neutralizzazione del Belgio:sembrò opportuna alle altre potenze che si ristabilissero le antiche barriere e quindi si imposeà al Belgio neutralità permanente.

Nel I839 con tre trattati stipulati fra le Potenze ed il Belgio,le Potenze e l'Olanda,l'Olanda ed il Belgio,l'Olanda riconoscevala indipendenza della vecchia provincia a lei annessa e gli altri stati ne riconoscevano la permanente neutralità.Ma siccome la neutralità Belga non fu rispettata nell'agosto del I9I4,il Belgio velle che nel trattato di Versailles fosse riconosciuta la sua parità con tutte le altre potenze quanto ai diritti e quanto ai doveri:sicchè la sua neutralità scomparve.Secondo l'Art.3I del trattato di Versailles,la Germania,riconoscendo che i trattati del I839 più non rispondevano alle esigenze dell'epoca,ritenne il Belgio libero dall'obbligo assunto quanto alla neutralità.

Esiste in proposito una questione delicata perchè alla stipulazione del trattato di Versailles,che aboligli impgni internazionali in riguardo alla neutralità del Belgio e del Lussemburgo,non partecipò l'Olanda,stato che rimase neutrale nell'ultima guerra.

Ora l'olanda ritiene che,nei suoi confronti il Belgio sia come prima uno stato neutralizzato.Noi riteniamo invece che col trattato di Versailles si sia avuta una mutazione della condizione giuridica del Belgio di fronte a tutta la comunità internazionale e quindi valevole anche nei confronti di stati che non parteciparono a quel trattato di pace.Varie trattative dirette tra Olanda e Belgio non hanno portato al riguardi fin ora a nulla di conclusivo.Il Lussemburgo era pure uno stato neutralizzato perilk trattato di Londra del II-5-I867 a cui parteciparono le sei grandi potenze di Europa,il Belgio,l'Olanda ed il Lussemburgo stesso il cui consenso era necessario.(Nel trattato di Londra figura per la prima volta l'Italia nel novero delle grandi potenze).Abbiamo detto che il consenzo del Lussemburgo era necessario:infatti nella comunità internazionale non esiste alcuna autorità superiore ai singoli stati e per ciascu-

no stato non possono esistere obbliga ioné che non abbia assunto col proprio consenso. Quindi nel trattato del 1867 é parte il Lussemburgo, perché dal trattato di neutralizzazione perpetua derivano diritti e doveri reci proci fra le pati contraenti. La garenzia della neutralità del Lussemburgo fu assunta collettivamente dalle potenze formatarie eccetto il Belgio che essendo a sua volta Stato neutralizzato, non poteva assumere l'impegno non solo di rispettare ma anche di far rispettare la neutralità perpetua di un altro Stato. Uno stato neutralizzato non può assumere la garenzia di un altra stato ; neutralizzato perché incorrerebbe in obblighi incompatibili con la sua condizione. Nel trattato di Londra il Lussemburgo assume l'obbligo di tenere solo forze armate di polizia é e di smantellare le fortezze esistenti sul suo territorio, specie quella del Lussemburgo. Siccome la forza armata del Lussemburgo sarebbe stata sempre meschina ed inadeguata ad esercitare una valida difesa di fronte ad una eventuale violazione della neutralità, si volle sopprimerla senz'altra, e lo stesso si fece per le fortezze, che tutte al più, sarebbero eventualmente valse come mezzo bellico nelle mani dello Stato che avesse violata la neutralità perpetua di quello Stato. Coma abbiamo già detto, la neutralità del Belgio e del Lussemburgo fu violata il 4 Agosto 1914 dalla Germania che si servì di quei territori per invadere la Francia che non aveva fortificato i suoi confini verso i due stati neutralizzati. Alla fine della guerra la neutralità perpetua del Belgio e del Lussemburgo é scomparsa. Fuori di Europa era Stato neutralizzato il Congo in base all'Atto finale della conferenza coloniale di Berlino del 26-2-1885. Per esso c'era la particolarità che gli stati lo riconobbero perpetuamente neutro, ma non assunsero la garenzia della sua neutralità? Con l'annessione del Belgio finì lo Stato del Congo ma la neutralità rimase ai territori che lo formavano. E' dubbio se era lecito al Belgio, stato neutralizzato annettersi il Congo: quel l'atto avrebbe potuto provocare guerra. Ma gli stati garanti della neutralità Belga , non ritirarono la loro garanzia né fecero alcun altro atto di modo ché rimase invariata la posizione giuridica creata pel Belgio nel

1839.X

V'é una questione:se la condizione giuridica di stato neutralizzato sia compatibile o no con l'appartenenza alla società delle nazione.Per rispondere,bisogna vedere quali siano i doveri dello stato membro della S.d N.allo scopo di accertare se contrastino o meno con gli obblighi dirivanti dalla neutralità perpetua.Uno dei doveri dello stato membro dellaS;d.N é contrastante:é quello sancito dall'art.16 del patto costitutivo della società.Se uno stato,membro di questa,myove guerra ad un altro membro é come se l'avesse mossa a tutti gli stati soci:ciascuni di questi deve unire le sue forze militari a quella dei consoci e prestare il passaggio attraverso il proprio territorio alle forze degli altri stati membri per una azione coercitiva comune contro il violatore della pace.Come si vede questo obbligo é incompatibile con la condizione di stato neutralizzzato. Il Lussemburgo non sottoscrisse il trattato di Versailles;ma domandò poi di entrare a far parte della S.d.N.,accettandone gli obblighi con le riserve derivanti dal suo stato di neutralità perpetua.Ma la società respinse la riserva;se voleva,dovava entrare a far par e della società accettando tutti gli obblighi derivanti dal patto.Il Lussemburgo avanzò successivamenteuna domanda di ammissione senza riserve e questa fu accolta.SI noti che é difficile che la società dellaN.richieda ad uno stato così piccolo un contingente armato:solo,presentandosi il caso;essa dovrebbe permettere il passaggio attraverso il suo territorio a truppe di altro stato mosse per l'obbligo societario stabilito dal su ricordato art.16 del patto La Svizzera ha conservato nella S;D.N. la sua condizione di neutralità perpetua .Il rispetto di quest a é specialmente consigliato ai suoi tre potenti stati vicini (Francia,Italia e Germania) da ragioni geografiche e strategiche,importantissime ancor oggi nonostante i rapidi e notevoli progressi dell'aviazione.Ad ogni modo la Svizzera é entrata nella S .d.N.come Stato neutralizzato perché nell'art.21 del patto si é ritenuto che la sua neutralità perpetua sia una delle situazioni internazionali compatibili, anzi utili alla pace del mondo.Come stao neutralizzato;non solo non deve

fornire contingenti militari ma ha il diritto di non far passare forze armate attraverso il suo territorio.Diritto che fece valere nel I92I vietando il passaggio alle truppe che,per ordine della società,si recavano a Vilna.E permise il loro passaggio solo quando ebbe accertato che non si trattatva di misure guerresche ma solo di truppe mandate in quella città per tutelare l'ordine pubblico durante le operazione del blebiscito.

--- --- --- --- ---

Della "Formazione e riconosvimento di nuovi stati,cioè del sorgere di nuovi soggetti di diritto internazionale.Il procedimento formativo degli stati esula dal diritto internazionale perchè quando lo stato è sorto,mercè la coincidenza dei tre elementi costitutivi-popolazione;territorio,potestà di impero e mostra l'aspirazione di entrare in rapporti con gli altri stati,solo allora interviene il diritto internazionale a disciplinare i rapporti medesimi.

In sostanza noi non intendiamo in nessun modo adire alla teoria di coloro che sostengono essere competenza del diritto internazionale il regolamento della formazione di un nuovo stato.Perchè non possiamo ammettere che accanto al principio internazionale "pacta sunt servanda" vi sia un altro che permette ingerenza nella creazione di un nuovo stato.E' compito fondamentale del diritto internazionale il regolare le azioni fra gli stati senza regolare la costituzione interna di questi.

Si è opposto a questa affermazione il fatto che la storia ci fornisce esempi di creazione e costituzione interna di stati da parte di altri così l'art.I della'Atto Finale del Congresso di Berlino-I3 luglio I878 dice "La Bulgaria è costituita in principato autonomo sotto la sovranità del sultano"ci mostra che la Bulgaria è il risultato di un atto intervenuto fra altri stati.Noi opponiamo che la riunione di quegli stati potè preparare la via alla costituzione del nuovo organismo politico ma che non lo poté creare materialmente,perchè a ciò è necessario un procedimento essenzialmente di fatto quale è la coincidenza dei tre elementi da cui risulta la esistenza dello stato medisimo.La Bulgaria sorse solo quando l'assemblea dei notabili approvò la costituzione datale degli

altri stati e volle la formazione del nuovo stato,e sancì la costituzionel del diritto internazionale formata dagli altri stati.
Perchè sorga uno stato occorre non solo che lo stato esista ma che venga riconosciuto dagli altri facenti parte della comunità internazionale.
Il riconoscimento da parte degli altri stati può essere espresso o tacito;è espresso quando vien fatto con dichiarazioni esplicite e solenni per es. riconoscimento della Serbia;della Rumania,del Montenegro, del Congo,della Bulgaria(con la differenza tra questi due ultimi che il riconoscimento al congo si riferiva ad una entità statle già esistente, quello alla Bulgaria ad una entità statale che sarebbe stata);è tacito quando risulta da fatti,che presuppongono necessariamente tale riconoscimemto per es.-stipulazione di trattati.
Il riconoscimento ha valore in quanto per esso un nuovo soggetto di diritto internazionale entra a far parte della comunità internazionale; prima di tale riconoscimento quello stato è uja entità di fatto che non ha valore nel campo internazionale.Si discute nella dottrina se il riconoscimento abbia valore costitutivo o declarativo,giacchè le conseguenze sono diverse:se il riconoscimento è costitutivo vuol dire che quello stato che viene riconosciuto solo in seguito a tale atto entra nella comunità internazionale quale stato essendo prima una mera entità di fatto;se il riconoscimento è declarativo vuol dire che quello stato in sè e per è già esisteva e che gli stati non fanno che accertare la esistenza di un attributo che quello già possiede.
Noi siamo con coloro che vedono nel riconoscimento unatto costitutivo e rispondiamo alla principale obbiezione degli avversari-che cioè lo stato finchè viene riconosciuto può compiere tutte le make fatte che più gli talentano-osservando che quello stato potrà compiere atti illeciti secondo il suo diritto interno ma che quelli non avranno alcuna qualificazione giuridica,internazionalmente parlando.
Ma questo riconoscimento è unilaterale o bilaterale?
A questa quistione si può rispondere asserendo che il carattere del ei-

conoscimento costitutivo è unilaterale, nel senso che anche il nuovo stato non ha doveri e diritti prima del riconoscimento.
Il nuovo stato non ha d'altra parte alcun diritto di essere riconosciuto; e parimente gli stati non hanno alcun dovere di riconoscerlo.
Desterà meraviglia il fatto che uno stato sia tale di fronte ad alcuni e non di fronte ad altri; noi rispondiamo che tale stupore è giustificato nel campo del diritto interno ma non in quello del diritto internazionale perchè abbiamo detto il carattere del riconoscimento da parte degli stati è costitutivo.
E' difficile che il riconoscimento avvenga contemporaneamente da parte di tutti gli stati: solo un esempio ci è offerto quanto al Congo, nel Congresso di Berlino nel 85; per lo più avviene a varie distanze di tempo. Sarà più difficile ottenere il riconoscimento quando il nuovo stato derivi da scissione da ribellione violenta, da distacco brusco da uno stato preesistente. Questò vedrà sempre di mal'occhio il nuovo stato e ne riconoscerà con ritardo la personalità giuridica internazionale.
D'altra parte gli altri stati procederanno cauti nel riconoscimento per evitare eventuali conflitti. Quanto alla forma del riconoscimento aggiungiamo che non si è mai verificato che gli stati del mondo riconoscessero contemporaneamente un nuovo stato. Siccome il riconoscimento viene fatto di regola da ciascuno dei preesistenti stati indipendentemente dagli altri, il nuovo stato acquista la soggettività giuridica internazionale singolarmente di fronte a ciascuno degli stati che lo riconosce. Possiamo in proposito addurre l'es. del Belgio che, formatosi a stato in seguito alla rivoluzione del 1830 fu riconosciuto dagli altri stati di Europa nel 1831. Il riconoscimento dell'Olanda tardò molto fino al 1839, quando esso avvenne; il Belgio nei riguardi dell'Olanda non fu un soggetto didiritto internazionale. Qualcosa di analogo avvenne per il regno di Italia che, sorto dalle annessioni al piemonte fu subito riconosciuto dalla francia, dall'inghilterra, dagli stati uniti, ma solo più tardi dall'Austria. Oggi è possibile che si verifichi il riconosci-

mento contemporaneo del nuovo stato da parte di quasi tutta la comunità internazionale:in vero un nuovo stato viene ammesso nella società delle nazioni;con l'ammissione acquista insieme la qualifica di membro della società e quella di soggetto di diritto inter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vediamo; ora quali sono gli effetti del riconoscimento.In virtù di questo il nuovo stato acquista la capacità giuridica di sostituire le varie categorie di rapporti giuridici che sono regolati dal diritto inetr.(trattati rapporti di belligeranza e di neutralità,rapporti diplomatici,ecc.).In quanto viene accolto nella comunità internazionale si presume che il nuovo stato accetti tutte le norme giuridiche che reggono la conità di entra a far parte e senza di cui questa non potrebbe esistere.E'ammissibile però che il nuovo stato voglia riconoscere ed applicare solo una parte del D.I.generale.Di solito,però;il nuovo stato entra a far parte della comunità internazionale senza limitazioni all'ottemperanza ed alla applicazione del diritto in essa vigente:prende quindi su di se tutti i doveri che quello ordinamento giuridico gli impone.Invero la massima parte del diritti Internazionale generale o comune,a cui ci rifariamo,é di natura consuetudinaria; è per rifiutarlo,il nuovo stato dovrebbe indurre ciascuno degli stati che lo riconoscono a creare,mediante trattati,un diritto internazinale particolare per i rapporti con se stesso.Del resto il nuovo stato non é obbligato ad entrare nella comunità internazionale;se manifesta la volontà di farne parte,implicitamente accetta le norme dell'ordinamento giuridico che in essa é in vigore.Le norme di diritto interbazionale generale o comune sono l'ordine imminente della comunita internazionale.Fra le norme di D.I.comune che si applicano al nuovo stato e che presiedono alla formazione ed allo svolgimento di tutti i suoi rapporti futuri con gli atri membri della comunità internazionale,ve ne sono alcuni che si riferiscono invece all'attualità.Sono quelle che proteggono la esistenza del nuovo Stato e ne costituisco no i diritti fondamentali che esso acquista ipso iure per il fatto del riconoscimento.La categoria di quesati diritti fondamentali

é contestata da coloro che seguono nello studio un indirizzo positivo.Essa é infatti di origine giusnaturalistica:come vi sono diritti innatidella persona che l'uomo possiede perchè uomo,così vi sono diritti fondamentali che spettano allo stato per il fatto stesso di essere stato.Esaminando questi diritti fondamentali con indagini positive si rileva che diverse e inconciliabili sono le opinioni riguardo alla loro natura,al loro numero,al loro contenuto.Ogni studioso di diritto I.di é sbizzarrito a fare il proprio elenco di quei, diritti fondamentali.Si parla di un diritto alla esistenza,di diritto al commercio,di diritto all'onore,al rispetto,ecc.Ma il contenuto di tutti questi,come disse Iellinek,si risolve in una tantologia:essi vogliono affermare che lo stato nuovo ha il diritto di essere stato.Secondo l'indirizzo positivo che seguiamo affermiamo che uno stato é tenuto ad uba determinata condotta se glielo impone una norma giuridica:per i diritti fondamentali una tale norma giuridica positiva non esiste.Così per es.non si ammette un diritto all'esistenza perchè la guerra non é un atto illecito:con essa uno stato può annullare l'esistenza di un altro.Negli ordinamenti giuridici Internazionali particolari può esistere un diritto all'esistenza.Ad es?questo viene espressamente sancito dall'art.10 del patto della S.d.N. E noi deduciamo che,se nel patto si é sentita la necessità di porre una tale norma,vuol dire che il diritto all'esistenza non era e non é riconosciuto nel diritto I. generale.Analoghe obbiezzioni possono solàevarsi per gli altri pretesi diritti fondamentali,sicchè può concludersi che la loro categoria vada eliminata.Uno stato ha solo quei diritti che gli competono i base ad una norma di Dir.Inter positivo. - - - - - - - - - - - - -

Mutazioni territoriali e costituzionale degli stati

Elemento dello stato é il territorio,che può aumentare è diminuire.Nonostante le eventuali variazioné,lo stato rimane difronte al diritto internazionale sempre il mesesimo,e dalle mutazioni territoriali non sono modificati i suoi impegni internazionali.Purchè questi non si riferiscono in particolare,esclusivamente,ad un dato territorio,perchè allora si estinguono con la perdita di esso(come fu per l'impegno di neutralizzazione contratto dal Re di Sardegna

verso la Svizzera per i territori dell'alta Savoia).Del pari non rifluisco no sugli impegni internazionali dello stato le mutazioni costituzionali,per ché queste sono fatti interni di cui gli altri stai non hanno né il dovere né il diritto di immischiarsi.(Affermazione di Londra del 1831).Giustamente le potenze hanno protestato contro i Soviets che non hanno ottemperato agli impegni della Russia Czarista.E' giusta la distinzione tra il riconoscimento di un nuovo stato che é per gli altri soggetti della comunità internazionale un attto volontario;dal riconoscimento di un nuovo governo che essi nonx possono rifiutare giacché altrimenti si ingerirebbero indebitamente degli affari interni di un altro stato.

F I N E

BARI LI 7novembre 1932

EDITORE: ENRICO GIRONE.

CONTRO

OGGETTO

ASSR



Il Maresciallo d' Italia -- ARMANDO DIAZ -- Duca della Vittoria

QUADERNO

di ..... 1934 .....

Testamenti factio = capacità di acquisto sotto un testamento (attiva e passiva) - capacità di essere istituiti eredi, ricevere legati, ecc. - Testamenti factio activa e passiva - La testamenti factio passiva cadeva quando il testatore moriva civis Romanus e il cittadino perdeva la cittadinanza o diventava peregrinus - La testamenti factio activa cadeva quando il cittadino diventava peregrinus.

Le XII Tav. attribuivano efficacia piena a qualunque dichiarazione di volontà contenuta nell'atto della mancipatio. — Lex mancipii = mancipatio

Poi fondi testamento fanno la mancipatio nudata alla presentazione di testimoni —

Il Pretore abbandonò l'osservanza della mancipatio: 7 maggiori - Concursum postea secundum tabulas —

Nel periodo Boll. Giuris. - Testamentum per aes et libram: Requisiti: libripens, actor (Gaio) proles e 7 testimoni {simultanei / rogati / Cittadini Romani

Non possono esser testimoni {impuberes / furiosi - muti / donne / intestabili / condannati per reati infamanti

Test. orale = mancipatio

Cap. 4° XXIV Svolgimento storico e natura della dote.

Il regime dotale è il regime patrimoniale veramente proprio della società coniugale romana. Ha una fisionomia caratteristica in ciascuna delle tre fasi dell'evoluzione del diritto romano.

"Dos" - radice comune con "dare, donatio, ecc. Sembrerebbe vocabolo più recente "res uxoria", in quanto alluderebbe allo svolgimento ulteriore in cui la dote viene a considerarsi patrimonio speciale della moglie. Ma il vocabolo può essere originario: la dote non è che dalla origine un patrimonio portato dalla moglie nella casa maritale? Quindi "res uxoria" significherebbe il patrimonio dato in dote; "dos" designerebbe anche la causa.

La dote nell'antichissimo diritto

1° periodo: la dote non è ancora un istituto giuridico, ma un istituto sociale con salde radici. Fonti letterarie e giuridici (Greenidge, Paolo) ci documentano la dote nei matrimoni cum manu. Si dubita appunto a questo proposito come si può parlare di dote se i beni che la donna reca

ipso jure al marito o al suo paterfamilias per lo assoggettamento alla manus. Riflettiamo che il connubio è tale, non giuridico. All'atto di concludere le nozze la donna, o chi per lei, reca il suo contributo per sopperire ai pesi del matrimonio e questo contributo, negli usi sociali, non si confonde col patrimonio del marito. Il contributo della donna si chiama dote: nel testamento il paterfamilias assegna questi beni come "praeceptio" o prelegato al marito che al momento del matrimonio era filiusfamilias; nella consuetudine questi beni erano legati alla donna dal marito.

Ignota in questa prima epoca è ragione specifica della donazione non v'era ragione di distinguere la dote. La dote nei matrimoni sine manu è mera conseguenza ed imitazione dell'antico regime: la differenza del regime dotale nei due matrimoni è nulla: di solito va sposa la filiafamilias e la dote le è costituita dal paterfamilias. L'origine del regime dotale non si riconnette ai matrimoni sine manu, bensì 1) alla frequenza dei divorzi; 2) al regime specifico della donazione —

La dote nell'epoca storica.

Frequenti i divorzi o non più giustificati da cause che il costume non riprovava. Perdita ingiustificata della moglie ripudiata e della sua famiglia; ingiustificato lucro del marito. Il primo divorzio mal visto dal popolo (Gellio) coincide con l'uso della "cautio rei uxoriae" per la restituzione della dote.

Le "cautiones rei uxoriae" o "stipulationes cautionales" erano convenzioni concluse nella forma della stipulazione per garantire la restituzione della dote a chi l'aveva costituita. Questo, in caso di divorzio, aveva l'"actio ex stipulatu".

Sorge un'azione "legale" cioè indipendente da qualsiasi convenzione: la actio rei uxoriae, esperibile dalla donna dapprima in caso di divorzio e poi anche in caso di morte del marito. Per la prima volta la restituzione si presenta quale elemento fecondo, e non costante, del rapporto dotale. L'obbligo di restituire e la presenza dell'ac. rei ux. reagiscono sul trattamento della dote (responsabilità del marito, spese, ritenzione) e sul diritto del marito (collegamento della dote alla donna. Influenza del diritto provinciale e della greca προίξ) contributo corrispondente alla dote, che non passava in proprietà del marito)

La conclusione dello svolgimento nel diritto giustinianeo

Inerente alla dote è l'obbligo di restituirla una volta sciolto per qualunque causa il matrimonio a favore della donna o dei suoi eredi, sebbene il terzo costituente non avesse patuito la restituzione a sé stesso. A sanzionare la restituzione c'è la "actio ex stipulatu": per ex stipulatu fruita e presunta: è una azione legale. Crearono i prebilegi i diritti della donna sulla dote; la proprietà del marito è meramente formale, in sostanza le sue facoltà sono quelle di un usufruttuario.

La base sociale della dote in Roma.

Dote e Testamento, istituti caratteristici Romani: per la stabilità la durata di sbalzo, lo spirito mercantile di cui furono coverte in un'epoca di decadenza. In antico che una famiglia non fosse dotata in Roma era sconveniente. (Plauto, Aulularia) Un storico generale inviato di tornare dal campo per dotare la figlia: il Senato diede la dote dal pubblico erario. I clienti avevano l'obbligo di dotare la figlia del patrono. 10'000 assi; per Cicerone 2'000 Megullia fu sopranominata "dotata". Poi necessarie incrementi

La dote esclusa dal matrimonium juris gentium.

La dote, nazionale nell'origine, era istituto juris civilis e quindi fuori di luogo nel matrimonium juris gentium. Fra i peregrini esistevano istituti paralleli, ma non identici: non si può perciò pretendere tale istituto nel jus gentium. Contro si adducono casi in cui uno dei coniugi divenuto perde la cittadinanza; il matrimonio diviene juris gentium e la dote permane. Loco due frammenti: Gaio uno: fr. 5 par. 1 D. 48, 20 Ulpiano: "Quod si deportata fuit filiafamilias, Marcellus ait (quae sententia vera est) non utique deportatione dissolvi matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et virum maritum affectionem et mulierem uxoris animum retinere. Si igitur eo animo mulier fuerit, ut dicederet a marito velit: ait Marcellus tunc patrem de dote actionem, sed si materfamilias sit et interea constante matrimonio fuerit deportata, totam penes maritum remanere...." Ma ha fatto di statuizioni eccezionali sarebbero, per interpolazione fatta da Giustiniano, il trasformare del matrimonio nonostante la deportazione.

Rapporto della dote col matrimonio (gli onera.
La dote è una causa generale di acquisto: necessariamente presuppone il matrimonio in quanto giustifica l'acquisto dei beni della moglie o di altri per lei: al marito ad sustinenda onera matrimonii

Matrimonio nullo } dote nulla.
" putativo }

Costituita prima del matrimonio, prende data dal dì delle nozze.

Contrastata è la connessione con gli onera matrimonii.
Connessione affermata dai testi. Per es: dice Papiniano (fr. 76 pr. D. 23-17 de castrensi peculio) ... "dos autem matrimonio cohaerens, oneribus eius ac libris communibus quae sunt in usu familiae, confertur". - Per gli onera la costituzione dotale è considerata contratto a titolo oneroso; la dote segue gli onera (Paulus: "Ubi dos erit dilecta, ubi onera matrimonii sunt."); così si giustifica l'acquisto dei frutti da parte del marito; il beneficio fu tolto con precisione per la restituzione dei frutti percepiti nell'ultimo anno.
Sempre in relazione agli onera si pone un altro istituto la "praeceptio ab intestato". Era consuetudine che il paterfamilias al figlio ammogliato e il marito alla moglie nel testamento, lasciassero come prelegato (praeceptio) la dote. L'istituto si volse: il figlio succedendo ab intestato, prelevava come anteparte la dote della moglie o del suo figlio coniugato - Ciò anche se il figlio è stato istituito erede pro parte o sotto condizione non ancora verificata. Si ammise in seguito un'azione utile a favore del figlio preterito o diseredato.

Critica al valore degli onera matrimonii: -
Il Beckmann non nega che economicamente la dote valga ad sustinenda onera matrimonii, ma nega che questa funzione economica sia un essenziale momento della dote e vada accolta nella definizione. Dal momento che il dir. Romano riconosce una dote anche quando sia escluso il sostenimento degli onera matrimonii. E ciò dimostra così:
1°) Dice Paolo: Si proprietas mulae in dotem datae usus fructus acceperit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum

si quid allusione accessisset." Cioè si può costituire in dote la nuda proprietà: questa non dà reddito: come sostenere gli oneri?
D'altra parte Volusio in L. 17 C. [illegible] 5,11 dice: "Res, quarum usus fructus alii debetur recte in dotem datur, rectum dando auferre tibi nihil potest". Non si può "sustinere", quindi, col vendere o pignorare la nuda proprietà.

2) 2) Ulpiano dice: "Dotis fructum ad maritum pertinere debere, aequitas suggerit: cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est, eum etiam fructus percipere." Dunque l'acquisto dei frutti è ricondotto all'equità: non si faceva a questa ricorso se il sostenere fosse un momento essenziale del concetto della dote, da cui esso acquisto deriverebbe come conseguenza logica.

3) 3) Nel fr. 4 D. 23,4 Marcello dispute se sia lecito il patto per cui i frutti si convertono in dote. E respinge una convenzione in tal senso perchè "prope enim in dotatam mulierem hoc pactum fieri". Prope? Quasi? Adunque una dote rimane anche quando il marito non ne trae frutti "ad sustinenda onera matrimonii".

4) 4) Argomento fondamentale è la interpretazione del fr. 1 D. 23,3 di Paolo - "Dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit". Dice il Beckmann: la perpetuità non può essere riferita alla durata del matrimonio: il frammento significa che la dote è per sempre nel matrimonio del marito. Cioè la causa dotis non è limitata nel tempo, ma è una causa perpetua: il marito conserva ciò che ha ricevuto come se per es. lo avesse ricevuto soluendi causa.
Quindi, conclude il Beckmann, se la dote non è un dono rivolto ad un determinato scopo limitato al tempo in cui durano gli oneri, se il marito la restituisce non in riferimento alla causa dotis, che è perpetua, ma per statuizione positiva, ove è la connessione con gli oneri?

Critica del Czyhlarz alla frase con l'esposizione della tesi del Beckmann:
Il Czyhlarz riconosce essere destinata la dote al

sustinenda onera matrimonii", ma non la verità del principio "ipsi dos esse debet ubi onera matrimonii sunt". Questa non sarebbe che principio giuridico, una vera regola astratta da casi particolari. E Paolo risponde: "Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat".

5 1°) La praeceptio. si riannoda alla actio familiae erciscundae e allora entra in campo quando il figlio è erede del padre. Se la praeceptio fosse conseguenza della dos, sarebbe indipendente dalla qualità di erede. Più tardi al figlio pretorio diseredato fu concessa una actio utilis, ma questa non si può sostenere derivante dal concetto della dote [illegible] seguito.

6 2°) La praeceptio a favore del marito [illegible] dalla dos tacita e dall'eguaglianza fra i vari non dalla connessione della dos con gli onera matrimonii.

7 3°) Nel caso di emancipazione del figlio o di adozione gli onera si trasferiscono al figlio emancipato o al padre adottivo senza che in ambedue i casi, trapassi a costoro la dote.

8 4°) Con la deportazione il matrimonio non si scioglie: gli onera permangono. Ma la dote (nella parte [illegible] guardante il diritto del marito) segue la sorte di tutto il suo patrimonio: va al fisco, che pure non ha nulla che vedere con gli onera matrimonii.

9 5°) Argomento aggiunto dal Bonfante. sarebbe ovvio, se la dote fosse connessa con gli onera, che, cessati gli oneri, la dote venisse restituita. Ora questo obbligo alla restituzione si è avanzato lentamente e per gradi nel diritto classico e solo Giustiniano lo ha affermato d'un colpo sino alle ultime conseguenze.

Il Solazzi ritiene che l'idea degli onera matrimonii sia penetrata più tardi nel concetto della dote.

Confutazione del Bonfante – (numeri rossi)

1°) Forte argomento quello della nuda proprietà. Ma in questa vi è un'aspettativa, sia pure eventuale. E così Paolo, nel frammento citato, non dice "incrementum" volendo significare che già la nuda proprietà sia dote, ma vuole riaffermare che, consolidandosi la proprietà, si tratta sempre della stessa e sola dote, non di una nuova costituzione di dote: "alia dos".

2°) L'aequitas nel concetto Romano vale diversa giustizia e non corrisponde né alla nostra equità né alla tedesca Billigkeit, nel senso di benevolenza.

3°) È sottile e fuorviante la costruzione del frammento di Marcello. È basata tutta su di una "prope ..." il Solazzi ha dimostrato che "prope indotatam" equivale ad "indotatam...".

4°) È fallace la famosa interpretazione del passo di Paolo: "Dotis causa perpetua est ....." Non viene in esso dato il giusto peso alla dotis causa: questa significa che il rapporto dotale con tutte le sue caratteristiche conseguenze è perpetuo, cioè accompagna perennemente i beni finchè sono dote e tale è pure il desiderio del costituente: l'effetto essenziale è poi che la dote sia costantemente presso il marito.

È ragionevole pensare ad una perpetuità del diritto del marito sulla dote anche dopo il matrimonio e cessati i pesi? È proprio tale è il voto di colui che dà? Questa dichiarazione enfatica in testa al titolo non è bastante dal momento che ogni causa di trasmissione è di regola perpetua?

Il Bonfante ritiene qui in proposito riaffermata la destinazione della dote agli onera matrimonii: la dote resti in perpetuo presso il marito perchè tale. E il voto è che vi rimanga finchè tale: deve "apud eum esse qui onera sustinet".

5°) È falso che la praeceptio derivi dall'actio familiae erciscundae: questa porterebbe all'apporto, al dividere la dote fra i varii eredi. E esso viene dall'officium judicis salvata e serbata al marito l'assenza in applicazione del principio "ibi dos esse debet ubi onera matrimonii sunt.".

6°) Anche per la praeceptio a favore del marito torto il Czyhlarz è in errore. ~~Non~~ Il frammento ci dice che una volta accertato che il marito non deve restituire la dote, essa entra a far parte della massa comune da dividere fra i suoi.

7°) Non abbiamo nelle fonti alcun testo che affermi il passaggio della dote al figlio emancipato o al padre adottivo. Ha ragione il ~~Co~~ Czyhlarz. Ma non è esatto dire che tra passivo gli onera: i figli che fanno l'onere più grave, restano all'antico paterfamilias. E poi succede in questi casi il paterfamilias originario, vivo, può sempre rimediare con la concessione di peculii (la dote va ad aumentare il peculio), non si è creduto di stabilire una praeceptio come invece nel caso della morte del paterfamilias nella quale certo e senz'altro, gli onera ricadono sul figlio. —

3°) È sottile e ferisce la costruzione del frammento di Marcello. A base tutta se di una "prope"; il Bassi ha dimostrato che "prope indotatam" equivale ad "indotatam...".

4°) È fallace la famosa interpretazione del pap. di Paolo: "Dotis causa perpetua est....". Non viene in esso dato il giusto peso alla dotis causa: questa significa che il rapporto dotale con tutte le sue caratteristiche conseguenze è perpetuo, cioè accompagna perennemente i beni finchè sono dote e tale è pure il desiderio del costituente: l'effetto essenziale è per che la dote sia costantemente presso il marito.

È ragionevole pensare ad una perpetuità del diritto del marito sulla dote anche sciolto il matrimonio e assai i figli? È proprio tale è il voto di colui che dà? Questa dichiarazione enfatica in testa al titolo non è legale dal momento che ogni causa di trasmissione è di regola perpetua?

Il Bonfante ritiene qui sia proprio riaffermata la destinazione della dote agli onera matrimonii: la dote resti in perpetuo presso il marito perchè tale. È il voto è che vi rimanga finchè tale: deve "apud eum esse qui onera sustinet".

5°) È falso che la praeceptio derivi dall'actio familiae erciscundae: questa porterebbe all'apporto, dividere la dote tra i varii coeredi. E esse viene dall'officium judicis salvata e serbata al marito l'ottenuto in applicazione del principio "ibi dos esse debet ubi onera matrimonii sunt.".

6°) Anche per la praeceptio a favore del marito loco il Czyhlarz è in errore. Il frammento ci dice che una volta accertato che il marito non deve restituire la dote, essa entra a far parte della massa comune da dividere fra i suoi.

7°) Non abbiamo nelle fonti alcun testo che affermi il passaggio della dote al figlio emancipato o al padre adottivo. Ha ragione il Czyhlarz. Ma non è esatto dire che tra questi oneri i figli che sono l'onere più grave, restano all'antico paterfamilias. E per questo in questi casi il paterfamilias originario, visto, può sempre rivendicare con la concezione di peculii (la dote va ad aumentare il peculio), non si è creduto di stabilire una praeceptio come invece nel caso della morte del paterfamilias nella quale certo e senz'altro, gli oneri gravano sul figlio. —

8:/ Per quel che riguarda la deportazione, il Rotondi argomenta su questi frammenti: fr. 5 §1 D. 48, 5 (Ulpiano "Quod si deportata sit filiafamilias..."); L 1, C 5, 17 (Imp. Alexander: "Matrimonium quidem deportatione cui aquae et ignis interdictione non tollitur, si causa in quem maritus iudicii non mutet uxoris affectionem. Ideoque dotis exactio ipso iure non competit: sed indotatam eam esse, minus laudandum propositum est, nec ratio aequitatis nec exempla permittunt". Questi due frammenti furono interpolati da Giustiniano che sancì, nel nuovo spirito cristiano, il perdurare del vincolo che invece nel diritto classico si estingueva per la deportazione. Le interpolazioni giustinianee hanno reso un po' strano in questi casi il regime dotale. Del resto il pensiero di Giustiniano è che la dote resti sempre destinata al suo scopo, ma è restituita alla donna "constante matrimonio". Ciò nel dir. giustin. era possibile

9:/ Qualche dubbio, nonostante tutto, permane sui singoli punti della questione specie perchè la praescriptio è un istituto elaborato gradatamente dalla giurisprudenza, esteso per via di azione utile ed ignoto nell'emancipazione e nell'adozione; e perchè nel diritto classico non avviene necessariamente la restituzione della dote una volta cessati i pesi.

Però è un equivoco supporre che un elemento possa costituire un carattere proprio e differenziale in un concetto giuridico solo quando sia perfettamente costruito. Così il prezzo sarebbe requisito essenziale della compravendita solo dal momento in cui Giustiniano fissò per interpolazione il requisito del prezzo giusto. Invece no: fin dal primo momento in cui un requisito entra a differenziare una specie (p. es. un istituto giuridico) dal genere più vasto in cui è ricompreso, fin da quel momento esso entra come carattere specifico. Così la dote è nelle origini confusa con la donazione e lo scopo suo economico vale solo negli usi sociali. Ma non appena questo scopo si afferma nel diritto (con la comparsa dell'actio rei uxoriae e il regime limitativo delle donazioni, nello stesso tempo), esso entra nel concetto. E per es. in virtù della concezione che dispone matrimonii: la dote si dice non essere donazione; il marito è paragonato ad un creditore e persino ad un compratore.

Vanno aggiunti al novero di coloro che parlano di un tardo sopraggiungere degli oneri nel concetto giuridico della dote, il Gradenwitz e l'Albertario. (1935)
Il Gradenwitz dice il requisito degli oneri una creazione dell'ultima giurisprudenza classica.
L'Albertario dice doversi questa introduzione a Giustiniano e ritiene interpolati i testi anteriori in cui ne è menzione.
Il Bonfante rileva non significare gran che il principio degli oneri sia esposto nelle Pandette da gli ultimi giureconsulti (Gradenwitz): essi costituiscono il fondo maggiore delle Pandette. (Le Istituzioni di Gaio non parlano della dote). — Giustiniano si compiace di raccogliere ed esaltare alcuni motivi classici anche quando per essi procede alla interpolazione dei testi. — Non bisogna stabilire il postulato: se una frase è interpolata in due testi lo sarà anche nel terzo. Il Fragmentum Vaticanum che ci offre il testo genuino di Paolo garentisce l'autenticità del fr. 65 §16 D. 17, 2
" si unus ex sociis maritus sit et distrahatur societas manente matrimonio, dotem maritus praecipere debet, quia apud eum esse debet, qui onera sustinet. Quod si iam diffracto matrimonio societas distrahatur eadem die recipiendo est dos, quia et tunc debet. " —
Resta il Bonfante nella sua opinione: La dote ha servito sempre agli oneri matrimoniali, affermo negli usi sociali, poi nel diritto: e in questo la destinazione agli oneri caratterizza la dote fin dal primo momento in cui si afferma l'obbligo, pure eventuale, alla restituzione e ti svolge un regime particolare anche nel godimento della dote durante il matrimonio. —

Cap. XXV: Costituzione della Dote.

Oggetto della dote:

Qualunque elemento patrimoniale può essere costituito in dote: a) proprietà di cose corporali; nuda proprietà; possesso di buona fede; usufrutto; altri diritti reali
b) crediti o verso il costituente stesso o verso un terzo.
c) la liberazione di un fondo del marito da una servitù - per es.: dall'usufrutto. d) la remissione di un debito

e/ un vantaggio indiretto: rifiuto ad una eredità in modo che pervenga al marito; rifiuto di un legato in modo che accresca un'eredità a cui è chiamato il marito; esecuzita prestazione ad un terzo invece del marito. f/ è vero uso anche di oggetti ornamentali e voluttuari. g/ un intero patrimonio [Così non si verificherà, però, una successio con trasporto di debiti al marito, perchè una successio in tal senso difende dall'acquisto di una potestas o dal titolo di erede.] Non poteva esser oggetto di dote un diritto di mera garanzia (fideiussione, pegno, ipoteca) giacchè essi non fanno parte dei "bona" una volta le azioni, servono ad assicurarne la consistenza e la difesa.

Obbligo di dotare: dos necessaria.

L'antico dovere morale e sociale dei prossimi congiunti di costituire la dote alla fanciulla che va a marito è convertito in obbligo giuridico nel diritto giustinianeo (dos necessaria). L'innovazione sembra di compilatori: sia che così seguano la tendenza orientale, sia che seguano lo spirito benigno del legislator uxorius, sia che codifichino un dovere morale -

I Obbligo naturale della donna. Non è obbligo giuridico, ma obbligo morale di carattere patrimoniale con l'effetto che non si può ripetere ciò che si è pagato. Fr. 32 § 2 D. de condictione indebiti 12, 6 Julianus lib. X Digestorum. "Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione, relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest." Il Bekker ha criticata la motivazione di questo frammento. "Pietatis causa"? Anche la pietas Romana è fuor di luogo per giustificare un obbligo della donna. Il Ferrini propone di sostituire "dotis causa", ma non ha lo stesso. Certo si tratta di una obbligazione naturale.

II Obbligo giuridico del paterfamilias della donna secondo un'opinione più larga che obbligo gravante anche del padre e dell'ascendente paterno indipendentemente dalla patria potestà.
Furono disputate in proposito: Obbligo del paterfamilias soltanto o anche del padre? Quando

è sorto quest'obbligo giuridico di dotare?

1) Sul primo punto si addure il fr. 19 D. De ritu nuptiarum 23, 2 di Marciano libro 16° Institutionum che parla di figli in potestà ed è quindi il fulcro dell'opinione più rigorosa: obbligo del solo paterfam. Si addure anche il fr. 6 § 3 De collationibus 37, 6 di Celso in cui si parla di un officium dell'avo titolare della potestà e di un officium del padre per cui l'uno o l'altro deve dare la dote; è riconosciuto il carattere profettizio della dote e la riversibilità eventuale al padre anche della dote costituita dall'avo. Contro quest'ultima riversibilità si schiera un vero frammento di Paolo: fr. 79 D. De iure dotium 23, 3. "Cum nepti vitrino filio natae genero dotem dedit et moritur. Negat Neratius dotem ad patrem revertisse et ego cum Neratio sentio, quia non potest videri ob eo proficere quae nihil ex his sui habuisset." L'autenticità di questo frammento mette in rilievo l'interpolazione nel succitato frammento di Celso e, quindi, meglio attesta essere in tal senso la volontà dei compilatori. Decisivi nel senso più largo per cui l'obbligo incombe al padre anche non titolare della patria potestà sono due testi giustinianei: a) L 7 § 2 C De dot promissione 5, 11 "Si pater dotem pro filia sine filiis dedit vel pro filio ante nuptias donationem fecerit, habeat autem filios, vel in potestate constitutos, vel forte emancipatos ..... – e prosegue: – "Neque enim leges ignoratae sunt quibus cautum est omnimodo paternum esse officium dotem vel ante nuptias donationem pro sua dare progenie." – b) la Novella 97 nella quale, rimovendo l'obbligo paterno alla costituzione dotale in caso di seconde nozze, Giustiniano dichiara indifferente che la figlia che si rimaritò sia in potestà.

2) Quanto all'epoca: un tempo si riteneva l'obbligo di dotare sancito dalla lex Iulia di Augusto; secondo un'altra teoria difesa in Italia dal Mancaleoni esso sarebbe stato introdotto da Alessandro Severo. Ambedue queste teorie si fissano sul ricordato frammento di Marciano che dice: "Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos quos in potestate habent in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem

non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui conditionem non quaerit." L'una e l'altra opinione che si aggrappano ritengo a uno stesso fondamento sono false. Il testo di Marciano afferma il principio dell'obbligo paterno; ma pel resto è oscuro e interpolato. La dimostrazione della interpolazione è stata data dal Castelli: 1°) le parole "collocare et dotare" e la chiusa da "Prohibere" in poi - non convengonsi ai figli rispetto alle figlie. 2°) La Lex Julia non può aver dato ai figli una arma così efficace per infrangere la resistenza paterna alle nozze. Invece fu duraturo il freno pei figli che procreano non figli alla famiglia paterna. 3°) La Costituzione di Severo e Antonino Caracalla estese alle province le disposizioni della Lex Julia. 4°) Vel qui non è ammissibile a lingua classica invece di quidve allorquando si riferisce il testo di una legge. 5°) "non volunt" è un barbarismo. 6°) È strano assai per un giureconsulto classico il brusco passaggio di tempo e di modo tra "prohibuerint" e "volunt". Pel Castelli il testo genuino dovrebbe essere così ricostruito: "Capite trigesimo quinto legis Juliae qui filias neptesve quas habent in potestate iniuria prohibuerint nubere per praetorem urbanum vel ex constitutione Divorum Severi et Antonini per proconsules provinciarum, coguntur eas in matrimonium collocare. Prohibere autem videtur et qui conditionem non quaerit". Il Beseler ha dimostrato anche essere interpolato il frammento di Celso su citato.

Ma la prova migliore che l'obbligo gravante di dotare non ha stato sancito nè dalla Lex Julia nè da una costituzione di Severo, viene dimostrato in questo frammento di Ulpiano di libro ad Edictum confortato dalla Caracalla.

fr. 1 § 10 D. de quid in fraudem patroni factum sit 38 5: "Libro 44 ad Edictum. "Sed si libertus filiam dotavit, hoc ipso, quod dotavit, non videtur fraudare patronum, quia pietas patri non est reprehendenda".

le la costituzione della dote da parte di un padre non ha altra base se non la pietas e si deve semplicemente che essa non è ripetibile né revocabile per frode compiuta ai danni del patrimonio, ciò dimostra che obbligo giuridico nel diritto classico non vi era. Per contro la genuinità e precisione dei testi giustinianei stanno a dimostrare che l'obbligo di dotare è in largo senso (anche pel padre non titolare della potestas), ma è dovuto a Giustiniano.

Obiezioni di Stella Maranca alla tesi del Castelli: a) lo scopo della Lex Iulia e della Pettia di Senec è inosservato e si riduce puramente e semplicemente allo obbligo di non negare il consenso. b) nel collocare è implicito il "dotare". c) il Castelli non spiega le ragioni che ispirarono la riforma Giustinianea (il che è veramente singolare) ricorre a espressioni di fonti classici. Questa critica colpisce in pieno. Abbiamo tentato di stabilire i moventi della riforma giustinianea. Del resto anche gli obblighi della madre e del fratello avvalorano la nostra opinione. La costit. 7 Cod. 5,11 di Giustiniano mostra anche come egli volesse gravare la mano sul padre ——→

Quale la misura della dos necessaria?

Il problema è per es. trattato nel caso che il padre lasci all'arbitrio dei tutori l'entità della dote. La dote va commisurata alla sostanza del padre, al numero dei figliuoli, alla dignità del maritaggio. Nella Nov. 97 Giust. sanzionò che per le seconde nozze alla figlia ha data una dote congrua per le prime e le condizioni del padre non sono mutate. Giustiniano tende a far ricadere sul padre il peso intero della dote. Dato il sostrato dei peculii avventizi si dubitava se il padre che costituiva la dote alla figlia o la donazione nuziale al figlio intendesse costituirla coi propri beni o con quelli del figlio dei quali aveva l'usufrutto. Giust. sanzionò che ove nulla sia espresso, la dote s'intenda costituita coi beni paterni.

Obbligo della madre e obbligo dei fratelli consanguinei

1°) L'obbligo di dotare incombe, nel diritto nuovo, anche alla madre. È via eccezionale. che è base una costituzione di Diocleziano molto interpolata specie pel riferimento a gravi circostanze apprezzabili di volta in volta dal giudice. Non è via di regola: "Mater pro filia dotem dare non cogitur ...", ecc.

20) Nel diritto comune molti scrittori fondarono sul seguente frammento l'obbligo del fratello di dotare la sorella consanguinea.
fr. 12 §3 D. De administ. 26, 7 Paulus lib. 38 ad Edictum. "Curam tutor non rebus demtaxat (= tranne) ad etiam moribus pupilli praestandus, imprimis mercedes praeceptoribus, non quas minimas potest ad pro facultate paterna, pro dignitate natalium constituet, alimenta debit libertique, nonnunquam etiam extraneis, si hoc pupillo expediet, praestabit, sol femina membra parentibus cognatisque mittet. Sed non debet dotem sorori alio patre natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit: non etsi honeste, ex liberalitate tamen fit, quae debenda arbitrio pupilli est." Si dice: se il tutore non è tenuto a dare la dote per la sorella uterina pupilla, vuol dire che è tenuto a darla alla consanguinea. Modernamente si è respinto questo "argumentum a contrario". Ma è impossibile che l'interpolato "alio patre nata" esprima un pensiero dei compilatori; la vera consuetudine locale comprendeva appunto la sorella consanguinea (Plauto: Trinummus).
Giustiniano convertì gli obblighi di convenienza sociale in giuridici.

Tre specie di dote: Profectizia adventizia receptizia
Dos receptizia: quella in cui l'estraneo patteggia la costituzione a sua favore allo scioglimento del matrimonio. Non ha più valore nel Dir. Giust.
Dos profectizia: quella che esce dai beni della famiglia. Ulpiano "Profectizia dos est quae a patre vel patre profecta est, de bonis vel facto eius".
Dos adventizia: quella che non esce dai beni della famiglia, ma è costituita da una terza persona (la madre, il fratello, un estraneo, la stessa donna ecc.)

Disputa sulla dos profectizia:
Se il padre costituente debba essere investito della patria potestas sulla donna.
Difficile problema di quelle in cui è irriducibile l'antinomia tra l'esegesi in base ai testi e il dommma dei principii informatori dell'istituto.
I testi del diritto classico e i testi delle Pandette sono favorevoli alla più larga dottrina che non richiede la patria potestas. Ciò già si rileva nella definizione della dos profectizia su data con le parole di Ulpiano: egli parifica "pater" e "parens". Si parla anche di costituzione di dos profectizia alla figlia emancipata

Bonfante elenca i seguenti testi in tal senso:
fr. 5 par. 11 e par. 12 D. De iure dotium 23, 3 Ulpiano
fr. 5 D. De div. rep. 24, 2 Ulpiano "Si filia emancipata
fr. 59 Soluto matrimonio 24, 3 Juliano
fr. 10 pr. D. Soluto matrimonio 24, 3 Pomponio
fr. 71 D. De aedilicio 21, 2 Paolo

Quindi nel diritto classico, siamo i giuristi, vi è uno sviluppo corrispondente a quello che è nel diritto successorio: la dos profectitia era presso solo del paterfamilias ed in seguito è divenuta indipendente dalla patria potestà! Sviluppo ragionevole. Nel diritto giustinianeo abbiamo invece un ritorno all'antico.
Cost. 1 §13 Cod. De rei uxoriae actione 5, 13. Giustiniano:
"Extraneum autem intelligimus omnem citra parentem per virilem sedem ascendentem et in potestate dotandam personam habentem."
Cost. 4 C. Soluto matrimonio 5, 18 Alessandro Severo:
"Dos a patre profecta et in matrimonio decessit mulier filiafamilias ad patrem redire debet."
Cost. 31 §3 C. De iure dotium 5, 12: Giustiniano:
"Similis quoque modo si quis extraneorum, id est qui eum pro quo dat non in potestate habeat, pro alio ante nuptias donationem..."

Il Bonfante segue l'opinione che dà a questi testi Giustiniani la preferenza tra gli altri nell'ammettere un ritorno all'antico concetto della dos profectitia. Ritorno non irragionevole, ma armonizzato con la tendenza romano-ellenica a conservare sempre più la dote alla donna e ai figli. E nel evitare così il lucro del marito come la reversibilità paterna ed il doppio requisito (patria potestà e ascendenza) riduce a la reversibilità in limiti angusti.

Dotis datio, Dotis dictio, Dotis promissio —
La dote viene costituita o mediante la trasmissione effettiva dei beni o mediante l'assunzione di un obbligo. Tripartizione del diritto classico.
Dotis datio = costituzione reale di dote. Il Bekkmann e il Czyhlarz vogliono restringere il concetto alla trasmissione della proprietà e dei diritti reali, ma l'espressione dominante comprende crediti, rimanenze, remissioni di debiti: qualunque atto conducente a scopo di costituzione dotale eccetto la promessa di dotare. La costituz. reale della dote non richiede forme speciali

una le forme debite secondo la natura del diritto da trasmettere.
Per la promessa dotale due modi formali nel dr. classico: dotis dictio e dotis promissio.
La dotis promissio era la stipulazione usata per la promessa dotale.
La dotis dictio era la forma tipica per la costituzione dotale. Potevano fare, avvalersene tutte le persone aventi il dovere sociale di dotare. Era una promessa formale ed aveva la forma semplicissima ("dotis tibi erit o erunt") si svolgeva senza formule ma era ciononostante un contratto perché implicava in un qualsiasi modo il marito consenziente; si poteva compiere e prima e dopo il matrimonio.

Sollicitatio dotis

Per una costituzione dell'imperatore Teodosio II la promessa dotale divenne una convenzione priva di forme e fu chiamata "sollicitatio". Non ha nulla che vedere con la tecnica sollicitatio che è unilaterale. Si introdusse la pratica costante di redigerla in strumento scritto: le tabulae nuptiales. Questo si chiamano così perché comprendono anche la dona-

tione nuptialy e acquistano una nuova importanza in relazione alla celebrazione di certi matrimoni.

Costituzione tacita della Dote

Si ha nel secondo matrimonio: se non è convenuto diversamente s'intende costituita la stessa dote del primo matrimonio. Nelle fonti si fa il caso di unata con lo stesso marito. Un solo testo parla di marito diverso, ma è interpolato (Paolo fr. 30 § 233)

Dos Aestimata

È una forma di costituzione dotale: trasmissione con stima degli oggetti, convenendo che si debbano restituire non gli oggetti, ma il prezzo di stima. La sostanza è una vendita seguita dalla costituzione in dote del prezzo. Si applicano quindi le regole della vendita a) il marito ha la actio ex empto; b) se il costituente non è in mora il rischio passa al marito già prima della tradizione. c) il marito ha il commodum per gli augmenti eventuali della cosa anche prima della tradizione. d) il costituente risponde per l'evizione. e) il marito può emancipare "pro emptore" non dal dì della nozze. Costituisce la causa dotale esercita sempre la sua influ-

Da: frutti eventuali entrano a far parte della dote. — 1/ Una modificazione della data costituita è il fatto di restituire una delle tre specie
2/ Altra modificazione: l'alternativa di restituire la cosa o il prezzo di stima. — Talora la stima è fatta solo per stabilire precisamente la misura dell'indennità in caso di perdita della dote: vedi la chiama "aestimatio taxationis causa", mentre la prima "aestimatio venditionis causa". —

Costituzione della dote anteriore alle nozze. Conseguenze.
Se ne occupano i seguenti testi rimaneggiati dai compilatori: a/ fr. 7 §3 D. de i. d. 23, 3 Ulpianus — b/ fr. 8 D. de i. d. 23, 3 Callistratus — c/ fr. 9 D. de i. d. 23, 3 Ulpianus e §1 eodem — d/ fr. 6 D. de condictione causa data, causa non secuta 12, 4 Ulpianus. —
Si distinguono due effetti secondo l'intenzione del costituente: 1/ acquisto immediato; 2/ acquisto posticipato cioè il passaggio della proprietà al marito subordinato all'evento delle nozze. Secondo Callistrato la prescrizione, almeno nel dr. giust. è per l'acquisto immediato. Ad ogni modo, se non seguono le nozze, la restituzione è sempre garantita mediante una condictio nel caso 1, mediante vindicatio nel caso 2

Incapaci di testare { per cag. naturali { impubere, pazzi, sordi e muti, assenti sulla fattispecie
" giuridiche { teste, straniero, capite deminutus, filiifamilias, prodighi, intestabilis { donna fino a Claudio, impubere fino a Marciano

Testatore non può istituire la propria moglie se non ha ottenuto il connubium

I senatori: testano anche le assenti — Cost. ap.
I servi pubblici " per 1/2 del loro peculio —
Sul finire della Repubblica le donne potettero fare testamento usando della famiglia fiduciaria mediante fiducia coemptionis. Adriano permise di non ricorrere a questo espediente e concesse alle donne di testare pure sempre sotto l'autorità del tutore —

Testamentum factio passiva { peregrini, intestabilis, le persone incerte { per una grande parte della dottrina non un vero requisito

Testatore — fasi e suoi mutamenti dopo l'emissione del testamento —

BOLLETTINO DELLA VITTORIA



Il Duce

785



BENITO MUSSOLINI

QUADERNO di 1934

perché, essendo la proprietà subordinata all'evento della nozze, è rimasta pur sempre presso il costituente. In ogni caso bisogna attendere la rottura degli sponsali (munitio missa) altrimenti la condictio o la rivendicazione sono respinte da exceptio dolì (perché non debbono vindicari ...

L'arbitrium nella costituzione dotale.

La quantità della dote può essere rimessa all'arbitrium del costituente: non è arbitrium merum, ma arbitrium boni viri. (Gordiano, L 3 Cod. De dot. prom. 5,11 Cum ea...) Non è una statuizione particolare della dote, ma un principio generale nelle obbligazioni in cui l'oggetto per la determinazione può essere rimesso all'arbitrium boni viri, non all'arbitrio puro e semplice del debitore, il che distruggerebbe l'obbligazione. Recentemente P. Albertario ha inteso dimostrare che tale teoria generale non è classica, ma creazione dei compilatori.

Indeterminatezza dell'oggetto dotale.

L'oggetto può essere determinato in base alle circostanze; una simile determinazione è necessaria in tema di "res necessariae", cioè quanto all'obbligo legale; al

fornenti di sarebbe un obbligo senza contenuto. Insorge il dissenso quanto alla costituzione volontaria della dote. È questa nulla se la determinazione dell'oggetto è lasciata all'incertante? Opposta decisione negativa: Cost. 1 Cod. De dot. prom. 5,11 Alessandro. Decisione positiva: fr. 69 § 4 Digesto De jure dotium 23,3 Papiniano: fa il caso del padre che costituisce la dote. A nulla i testi sembrano servire dacché le interpolazioni non rivelano la presenza di Giustiniano. A Bonfante pare soluzione corretta quella che ammette la determinazione dell'oggetto nella dote volontaria solo quando costituita dal padre: ciò per l'officium patris e per la possibilità di determinare in base alle sostanze e alla dignità del marito ciò che per l'estraneo non si potrebbe.

II Beneficium competentiae del costituente.

Il costituente la dote ha il b. comp. nell'a. dot. solo pel fuoco; nel Giust. anche per l'estraneo. Giust. dispose un pegno legale di tutto il patrimonio del costituente per garantire il marito; dopo il biennio il costit. deve i frutti della cosa fruttifera (se danaro: l'interesse del 4%). —

La Responsabilità del costituente per l'evizione.

Questione avidissima pel contrasto tra interpretazione esegeticamente fondata e interpret. dommaticamente sicura. Testo fondamentale: Imperatori Severo e Antonino Caracalla Cod. 1 Cod. De i. d. 5,12 — "Edicta re quae fuerat in datem data, si pollicitatio vel promissio fuerit interposita, generaliter contra secutum vel mulierem seu heredes eorum condictione vel ex stipulatione agere potest. Sin autem nulla pollicitatio vel promissio intercesserit, post editionem eius si quidem res aestimata fuerit, ex empto competit actio. Sin vero hoc non factum est, si quidem bona fide eadem res in datem data est, nulla marito competit actio: dolo autem danti in proposito de dolo actio adversus eum locum habebit, nisi a muliere dolus interpositus sit: tunc enim ne famosa actio adversus eam detur, in factum actio competit ..."

Tre teorie nella interpretazione esegetica.

1.ª) Teoria estrema positiva: (Windscheid) Il costituente che non ha dato cosa propria è sempre responsabile anche fuori dei casi dell'evizione tenuta e indipendentemente da promissio dotis.

Essa esegeticamente contro la parola conflitto del testo se ripetuta e sottolineata: non si può prescindere dalla parola data

2°) Teoria estrema negativa (Bernburg, Brini, Girardin): Il costituente non è responsabile salvo che non ci sia il dolo o una speciale pactum de praestanda evictione. Per sostenere questa teoria si ricorre alla supposizione di interpolazioni sfornite e non credibili.

3°) Teoria intermedia e più fondata. A parte il dolo e uno speciale pactum de praestanda evictione, il costituente è responsabile per la evizione soltanto nel caso di precedente promessa dotale. A questa è parificata l'obbligo legale di costituirla. Nel diritto classico questa deve ritenersi l'opinione fondata. Le comprovano testi del Digesto che o riaffermano la responsabilità per evizione in caso di promessa dotale, o non parlano di tale responsabilità appunto se manca la promessa dotale. E nel diritto classico ciò era logico: in sostanza la dote dal lato del costituente è sempre una donazione, e alla donazione non va estesa la responsabilità per evizione salvo il caso del dolo. Se invece c'è stata una promessa dotale, il costituente ha assunta una obbligazione di dare e, se dà una cosa altrui, è tenuto sull'altro per evizione.

Invece ciò è stato sul diritto Giustinianeo in cui, abolita la tolenne promessa, astrazione fatta il momento reale e quello obbligatorio, non è ragionevole distinguere fra datione e obbligazione dotale. —

Nonostante l'innegabile contrarietà delle costituzioni sopra riferite, Bonfante ritiene che almeno nel diritto giustinianeo debba ritenersi soppressa la limitazione della responsabilità per evizione dotale al caso di una esistente promessa dotale. —

I Patti dotali.

La costituzione della dote può essere accompagnata da convenzioni speciali o patti accessori. Derivate dalle antiche cautiones per la restituzione della dote. La teoria delle convenzioni dotali è a Roma la ricerca nel sistema dei patti accessori. Erano accordi suggellati con la stipulazione: pactum; convenzione. — Nello svolgimento dei patti dotali vi è una tendenza a oltrepassare le norme e i limiti del contratto in generale e dell'istituto dotale. Ciò è determinato a due tendenze dovute ad influssi giuridici stranieri ed entrambe vigorosamente re-

vergate nelle fonti. 1°) Costituire diritto a favore di un terzo: per es: la restituzione della dote, scegliendo il matrimonio ad un terzo – 2) i Romani dichiarano ripetutamente che dalla convenzione non scaturisce azione a favore di un terzo a meno che il terzo stipuli personalmente in proprio nome o succeda nella stipulazione. 2°) Regolare nella costituzione dotale i rapporti successorii. 3) i Romani proclamano la nullità dei patti successorii nella costituz. di dote. Ne Giustin. mutò al riguardo. — Le convenzioni dotali non furono adatte per studiare i rapporti tra il diritto cogente e le norme dispositive o suppletive: tra jus e voluntas. Il patto non deve violare i principii della dote: non deve specialmente rendere peggiore la condizione della donna. E in riguardo può anche il marito fare quindi patti illeciti per lesione del dir. della moglie e per lesione del dir. del marito.

I^a Categ.) ~~Famiglia~~ Lesione del diritto maritale.

a) Il patto con cui si stabilisce la convenzione dei frutti in dote – Viene ad aumentare l'ufficio della dote. Si può rinunciare ad una parte dei frutti quando non si incorra nel divieto delle donazioni fra coniugi. Vale il patto di non chiedere in tutto o in parte la dote promessa –

2°) Patto di non agire per le spese necessarie –

3°) Patto di rinuncia al beneficium competentiae –

II^a Cat.) Lesione del diritto della moglie.

1°) Patto con cui si accorda al marito un termine più lungo per la restituzione della dote alla donna.

2°) Patto per cui il marito si tiene per soddisfatto nella gestione delle cose dotali.

3°) Patto con cui si rinuncia alla restituzione della dote per la morte del marito, sia pure essendo ~~si~~ figliuoli. È lecito un patto di tal genere in caso di divorzio. Lecito il patto di non restituire, morta la donna, al padre. Lecito il patto di restituzione della dote a favore del costituente o di altre, solo se conchiuso prima delle nozze: dopo le nozze accade l'annullamento della figlia – –

Cap. XXVI: La Dote durante il Matrimonio

Disputa sulla proprietà della dote –

I diritti costituiti in dote si dichiarano acquisiti al marito. Egli diventa proprietario delle cose dotali. Molti testi e decisioni giuridiche ciò affermano. — Per contro i seguenti testi sembrano attribuire alla donna l'appartenenza delle cose dotali:

fr. 3 § 5 D. De minoribus 4,4 Ulpiano "Ego etiam
fr. 16 D. De religiosis et sumptibus funerum 11,7 Ulpiano
fr. 24 § 5 D. Soluto matrimonio 24,3 Ulpiano "Sabinus"
fr. 71 D. De evictione 21,2 Paolo "Pater filiae"
fr. 4 D. De collatione 37,6 Africano "filium emancip.

Vi è poi il famoso frammento di Crisogono
(fr. 75 D. De iure dotium 23,3) Quamvis in bonis
maritii dos sit, mulieris tamen est."

Inoltre una famosa costituzione di Giustiniano dichiara che il passaggio dei beni dotali in proprietà del marito è una sottigliezza legale, che non può cancellare o confondere la verità delle cose, secondo la quale gli oggetti dotali restano naturalmente nel dominio della moglie:

Cost. 30 pr. e § 1 Cod. 5, 12 De iure dotium, Giustiniano

Ne deriva una grande perplessità. Già di fronte ai glossatori ed ebbero vita diverse dottrine:

1°) Prevalse presso i glossatori la teoria della proprietà del marito. 2°) Giuristi posteriori accolsero una teoria intermedia: duplice proprietà accordando alla moglie un dominium naturale o dormiens. 3°) Cuiacio dichiara che il vero dominio è della donna e il marito è un dominus fictione juris. 4°) Altri andava più là non riconoscendo al marito la proprietà, ma solo l'usufrutto, ed singole facoltà da proprietario.

Queste vecchie teorie sono oggi abbandonate. Ma si hanno teorie intermedie moderne che riprendono i vecchi errori: 5°) il Ejerstrom attribuisce al marito un usufrutto e una proprietà preparatoria in nome della moglie vera domina — 6°) il Bonfante parla di una duplicità di dominio: il marito ha la proprietà nell'interesse della moglie, la moglie ha la proprietà per mezzo del marito. — 7°) Il Karlowa si fonda sulla natura della causa dotis, la quale effetto direttamente la cessione e non si esaurisce all'atto della trasmissione come per es. nella compravendita. Il marito è il soggetto dei singoli beni dotali, ma, considerata nel suo rapporto causale e nel suo fine, la dote appartiene alla donna.

8:) Il Coglielo dice che Giustiniano espresse per la prima volta la distinzione tra un concetto naturale e un concetto civile, ma già erano divergenze fra i giureconsulti classici: Sabino e Nerazio (proprietà maritale), Pomponio e Trifonino (proprietà uxoria), Paolo spellante.

La teoria dominante attribuisce la proprietà al marito.

Il Regime dotale e la proprietà maritale.

In relazione alla questione ora detta, esaminiamo il contenuto dei diritti del marito, per faremo lo stesso per la moglie, in modo da pervenire alla conclusione. Pare nelle fonti non ci sia dubbio sul riconoscimento della proprietà maritale. Espressioni numerosissime, esperte e precise, al riguardo, con l'uso dei termini di proprietà e di dominio. Quelle nel frammento di Ulpiano, l'appartenenza della moglie è subordinata alla proprietà del marito "quamvis in bonis mariti ..." Ma ha soprattutto valore le singole manifestazioni del dominio maritale. 1:) Il marito dispone della dote e aliena liberamente le cose dotali eccettuati i fondi. 2:) Trasmette la proprietà agli eredi. 3:) Ha la possessio e può usucapire la cosa qualora l'costituente non ne abbia la proprietà. 4:) Gli schiavi dotali acquistano a lui. Acquistano crediti o legati a lui diretti da iussus e nel suo interesse. 5:) Può manomettere gli schiavi dotali e divenirne patrono con tutti i diritti. 6:) Acquista i frutti dotali, le accessioni, i parti delle schiave, la porzione del tesoro, le alluvioni. 7:) Se gli è dato in dote l'usufrutto di un fondo suo stesso, l'usufrutto si consolida con la sua nuda proprietà. Così pure per le servitù. 8:) Di validamente impegnare le cose dotali persino alla moglie. 9:) Non può restituire alla moglie la dote durante il matrimonio perché così sarebbe una donazione di cosa sua, e le donazioni tra coniugi sono proibite. 10:) Esercita tutte le azioni ed è tenuto per tutte le azioni e cautiones che incombono al proprietario, per es: la cautio damni infecti. 11:) Diviene titolare di ogni diritto reale mezzo e titolo dotale. — Invece la donna non ha la rivendicazione dei beni dotali, né può disporne. —

Il Diritto della donna.

Allora non hanno alcun valore tutti i testi che parlano di appartenenza della dote alla donna?

Bisogna notare che il diritto del marito soffre

restituzioni gravi e costanti; che nel Dr. giust. la dote deve essere regolarmente restituita alla donna una volta sciolto il matrimonio; che la donna anche durante il matrimonio non è affatto totalmente di diritto sulla dote. Ha per es. il diritto di agire per la evizione dei beni dotali. Bisogna ricordare il fr. 21 §4 D. ad municipalem 50, 1 di Paolo: "Idem respondit, constante matrimonio, dotem a bonis mariti esse: sed si ad munera municipalia e certo modo substantiae veniatur, dotem non debere computari." (La dote non è calcolata nel patrimonio del marito per l'obbligo ai munera).

Alcuni spiegano questo contrasto dicendo che Paolo e Giustiniano si presentano nello stesso contesto l'antitesi del fatto e della legalità, della concessione sociale e della costruzione giuridica. La proprietà maritale è storica costruzione giuridica, mentre nello aspetto sociale la dote appartiene alla donna.

Il vincolo dotale e il carattere della proprietà maritale. È la conclusione della controversia. Teoria del Bonfante. Dei testi enumerati il 1° è analogo di più che la semplice antitesi del fatto col diritto. Essi mettono in rilievo l'appartenenza della dote alla donna. Di una proprietà della donna i testi dei giuristi classici non parlano mai. Il concetto dell'appartenenza denota un rapporto e non già un diritto attuale: la dote è lo assegno e l'appannaggio della donna; ella la reca a lui la dà per lei; ella riceve lo stesso dalla dote o l'equivalente almeno per cui ti afforta la dote; la dote esiste per la donna, segue eventualmente in un nuovo matrimonio. Il rapporto di appartenenza fu poi configurato come quello di pertinenza della cosa accessoria con la cosa principale. Questa appartenenza fu puramente di fatto finché l'acquisto del marito fu definitivo e irrevocabile, la sua gestione delle cose dotali fu irresponsabile, il rispetto della destinazione di quei beni puramente morale. Invece l'appartenenza assume un significato giuridico quando furono introdotti: l'obbligo di restituire la dote, i rischi dei beni dotali e i limiti di amministrazione e vengono riconosciute alla donna delle facoltà sui beni dotali mancante matrimonio. La proprietà maritale, sebbene limitata, rimane come proprietà nel diritto classico specie perché la riversibilità della dote non è ancora costante e la

dizione con la quale si consegue (se stipulata o nei casi in cui è sempre obbligatoria). Con Giustiniano invece la riversibilità è necessaria e costante e la donna ha anche un'azione reale utile per ricuperare le cose dotali. Quindi con Giust. abbiamo una vera e propria proprietà temporanea, che specialmente possiamo anche considerare corrispondente a un usufrutto.

II Divieto di alienazione del fondo dotale.

La Lex Julia de fundo dotali (un capitolo della Lex Julia de adulteriis - anno 18 av. Cr.) istituì i primi limiti all'amministrazione della dote durante il matrimonio: vietò l'alienazione e la ipoteca del fondo dotale. Visto l'uso delle forme civili della mancipatio e della in jure cessio, il divieto nella giurisprudenza classica nella estensione data ai fondi provinciali. Giustiniano estese l'estensione. Il divieto di alienazione comprende ogni altra diminuzione di diritti inerenti al fondo dotale (es.: imposizione di una servitù sullo stesso). Ma anche prima del matrimonio pel fondo dato al fidanzato per essere dote, e continua anche sciolto il matrimonio.

Eccezione al divieto e sanatoria della nullità

Il divieto di alienare scompare se la donna dà il suo consenso, esplicito o tacito. Non così per la ipoteca. Giustiniano (per favorire la donna) stabilì che nemmeno il consenso della donna valga a permettere le alienazioni. La Novella 61 ammise alienazione e ipoteca per conferma ricevuta dalla donna stessa dopo due anni dal compimento di questi atti, purché la donna trovasse di che soddisfarsi sugli altri beni del marito.

Il divieto di alienare o ipotecare il fondo dotale è cessato: 1°) se la dote non è riversibile alla donna. Per es. nel caso di dote reciproca. Invero il divieto è stabilito nell'interesse della moglie. 2°) In caso di alienazione necessaria: per es.: riscatto se fosse stato esercitato per cautio damni infecti non prestata. Invero il divieto riguarda le alienazioni volontarie. 3°) Per conversione ricevuta della dote: il fondo cessa di essere dotale ed è sostituito da un altro.

Sanatoria dell'invalidità: 1°) se la dote è lucrata dal marito. 2°) se la donna o i suoi eredi accettano un indennizzo per atto di ultima volontà.

Se il marito possa opporre la nullità dell'alienazione

Antica e radicata è l'opinione affermativa: il marito può opporre la nullità dell'alienazione derivante dalla Lex Julia. (Bechmann; Czyhlarz). Ma questa opinione è soppiantata dal concetto moderno della actio nulla. Il Bonfante preferisce l'opinione negativa del Mailly fondata sulla Novella 61 che produsse tolto alla donna il diritto di impugnare l'alienazione — ciò si giustifica anche per lo scopo della Lex Julia emanata nell'interesse esclusivo della donna.

La responsabilità del marito nell'amministrazione dei beni dotali.

Il marito è responsabile pel dolo, la colpa grave e anche la colpa lata, ma entro il limite della colpa in concreto — (la diligentia quam suis.)

fr. 17 pr. D. de i. d. 23,3. Paulus "De rebus dotalibus". Questo limite per altro sembra giustinianeo: risulta da interpolazioni. Del resto la colpa in concreto è un istituto, pare, postclassico, che è applicato dai compilatori quando il rapporto è istituito nell'interesse di entrambe le parti.

Il rischio per le cose fungibili e pei crediti.

Una volta trasmesse le cose fungibili il rischio passa al marito. — Pei crediti: il marito assume fr. 42 D 23,3 Gaio: "Res in dotem datae, quae pondere, numero mensura constant, mariti periculo sunt ... .. Pei crediti: il marito assume il rischio tanto l'altro se fa remissione o remissione o rinunzia gli interessi del credito dotale — Il marito può essere in colpa nell'non exigere il credito dotale, ma non risponde qualora la persona che venga a ripetere sia quella che deve soddisfare il debito, per es: il debitore crede della moglie. fr. 30 §1 D 23,3 Julianus: "Pupillae vir accepit, ne doti solvere aut a quolibet alio qui mulieri nomine promiserat, exigeretur, si aut in matrimonio filia decesserit aut, materfamilias facta, cum quo dotem repromiserat heredem instituerit, satis constat, nihil amplius virum praestare debere, quam ut eo obligatione liberet. ..." — Così pure il marito non risponde il rischio se non ha fatto a tempo pressione sul fuggere o sulla donna o pel terzo per essere pagato. In casi di omissione di esazione non è mai responsabile del caso.

Restituzione coattiva durante il matrimonio — In genere durante il matrimonio l'oggetto della

dote deve rimanere immutato e non può essere sottratto al suo scopo. Ma se la dote corre pericolo per malversazione o abitudini dissipatrici del marito, la donna può richiedere la restituzione durante il matrimonio, o il seguente, salva sempre la destinazione allo scopo dotale. Questo istituto deve essere giustificato.

Restituzione volontaria.

È di regola esclusa la restituzione spontaneamente operata dal marito. È riconosciuta lecita in base a certe cause: pagare un debito; mantenere sé ed i suoi; comperare un fondo più lucroso; sostentare o ripettare dalla prigionia i figli nati da un altro matrimonio, i fratelli, le sorelle, i genitori, caduti in povertà ovvero esiliati o relegati.

fr. 75 §1 D. De i. d. 23, 3 - Paul. "Manente ...
fr. 20 D. Sol. matr. 24, 3 - Paul. "Quamdiu mulier ...
fr. 27 §1 D. De rel. 11, 7 - Ulp. "Maritus funeran ...
Cod. 1 C. si dos constante matrimonio 5, 13 Onorio e Teodosio: "Si constante matrimonio ...
Novella 22 capitolo 33

Non deve che questi casi sono di origine giurisprudenziale o stabiliti dalla Lex Julia. Il Bonfante esegue

cautamente valutandoli, li ritiene risultanti da interpolazioni. Questi casi sarebbero stati costruiti dai compilatori: nel dir. classico, invero, era illecita anche rendere gli interessi della dote alla moglie, durante matrimonio, per pagare un debito. Per Giustiniano, Bonfante ritiene i casi ivi enumerati abbiano valore tassativo e non puramente esemplificativo. In casi diversi da quelli la restituzione volontaria della dote è illecita.

Capit. XXVII - Restituzione della dote.
Azioni e garanzie relative.

Origine della Restituzione -

La dote si dilegua giuridicamente quando cessa di esistere l'obbligo di restituirla in caso di scioglimento del matrimonio. Nel diritto classico due azioni: ex stipulatu e ex testamento. La prima è la più antica ma non protegge pienamente dotale. La restituzione si fece dalle prime cautiones: per 500 anni quasi, narra Gellio, durò la tradizione, non ci furono cautiones in Roma: parve la prima volta necessarie allorché Spurio Carvilio Ruga fece divorzio dalla moglie.

L'actio ex stipulatu:

Aveva base nella stipulazione fra costituente e uxor (all'atto della costituzione) tendente ad assicurare la restituzione in caso di divorzio o di morte della moglie. 1° caso di divorzio 2° caso di morte 3° ambedue

Formule generiche alleggerite allo scioglimento del matrimonio: p. es. "dotis matrimonio dare reddi".

Si poteva stipulare in speciale modo l'ammontare della restituzione o i termini; in mancanza, la restituzione avveniva illico et in solidum. La stipulazione dava luogo ad una azione di stretto giudizio, in cui si teneva conto solo di ciò che fu stipulato né il marito poteva far valere le sue ragioni a compensazione nemmeno per es. per le spese. -

L'actio praescriptis verbis -

Poteva darsi che al momento della costituzione dotale non si fosse fatta una formale stipulazione, ma si fosse soltanto pattuita la restituzione della cose dotali in caso di scioglimento del matrimonio o di mancate nozze. - Abbiamo un contratto innominato do ut des (Nel dir. Giustin.) e quindi una actio praescriptis verbis - I contratti innominati si credette fossero sorti nella prima epoca imperiale e si fossero sviluppati nello svolgimento della giurisp. classica: questa classicità è stata confutata dal Gradenwitz, dal Perozzi, Besler, De Francisci - Anche nel caso nostro l'actio praescriptis verbis è una costituzione giustinianea di una condictio che, affievolitasi nel campo dotale e rientrata nel novero di quelle "ob rem, re non secuta". -

La Actio rei uxoriae

Una azione dotale in quanto è indipendente da qualsiasi convenzione.

È disputata la sua origine.

1ª teoria] Che essa sia un portato della giurisprudenza sulla base delle cautiones o del iudicium de moribus. - Ma la creazione di un remedio per opera della giurisprudenza non sembra possibile se non sulla base legislativa. - I principî singolari dell'actio rei uxoriae, per es. il non pregiudizio agli eredi, vengono inesplicabili. - Il iudicium de moribus era costituito a favore della donna, mentre la actio in questione è in suo favore e per sua garanzia -

2ª teoria] Origine nella legge. - Voigt - Argomen

ti: un accenno senza dubbio genuino si ha nel testo nella formula frequente "fato Lc legibus et edictis". — accenni all'origine legislativa nella disciplina dello istituto = Origine in una lex Maenia: sulla base però di argomenti falsi: a) ricordo di un discorso tenuto da Catone per una lex proposta nel 187 a.C. b) notizia di un tribuno Titus Maenius nel 186 c) la menzione di una lex Maenia in Varrone. —

3ª teoria] Origini nell'editto del Pretore. (Bonfante, Solazzi, Ferrini) — a) appartiene al nucleo delle azioni in bonum et aequum concepta (pro socio, tutelae, actio iniuriarium, de actis sepulcri violati), che risalgono al Pretore e sono penali. b) Ha un altro carattere comune con le azioni penali e pretorie: in quanto è intrasmissibile agli eredi della donna. c) Altra analogia col carattere penale: nonostante che la figlia sia a lui soggetta, il paterfamilias, tolto matrimonio non può ritenere la dote senza il consenso di lei: deve intentare l'azione "adiuncta filiae persona". d) Analogia ancora con le azioni penali: il largo arbitrio del giudice e il sistema delle retentiones. e) non si estingue per effetto della capitis deminutio in quanto ha per oggetto non tanto una prestazione giuridica, quanto una naturalis praestatio. —

Obbiezioni: 1°) Si dà, nel dir. classico, contro gli eredi del marito: è così passivamente trasmissibile. Ma questa estensione è molto probabilmente posteriore. 2°) Non corrisponderebbe l'origine di questa azione con l'inizio della facoltà legislativa del pretore attraverso la legge Ebutia. Questa risalirebbe dal 149 al 126 av. C. - Furono una testimonianza di Cellio e un'altra della fonti ci direbbero anche la actio rei uxoriae a Catone, cioè ad un'epoca molto anteriore. — Ma gli argomenti non sono decisivi. Per es. nel testo della fonte "Cato" non vuol dire "Capito". = Capitone.

Quindi la actio rei uxoriae sarebbe di origine pretoria: nel dir. classico è tenuta dell'antico carattere penale, ma dal lato attivo rimane strettamente personale.

Quando compete l'actio rei uxoriae — Una volta sciolto il matrimonio per divorzio o per morte del marito, compete l'actio rei uxoriae sia per la dote profettizia, sia per la avventizia

La donna sui iurij esprime da sé l'azione; a lei alcuni iurij l'actio r. ux. compete al paterfamilias, però col consenso espresso o tacito della donna: adiecta filiae persona. Questo consenso non occorre al paterfamilias se la donna è morta, ma in tal caso egli può richiedere la sua dos profectitia. Sono differenze fra questa actio e quella ex stipulatu: a/ che l'actio rei uxoriae non compete mai agli eredi della donna o del paterfam. b/ il diritto regime della dos profectitia (che può essere richiesta dal padre anche morta la figlia e anche senza il suo consenso) e la dos adventitia (che nell'ora esposto ceto rimane al marito.) Rimane al marito anche la dos profectitia se con la donna è morto anche il paterfamilias di lei. —

Le Retentiones:
L'actio rei uxoriae dava luogo anche ad un giudizio stricti iurij una bonae fidei, nel quale il giudice ha il più largo arbitrio nel valutare lo stato delle cose ed i reciproci rapporti dei coniugi. Doveva pesare e valutare l'ammontare della restituzione dotale "aequum melius" e specialmente stabilire quanto della dote il marito doveva trattenere. Il diritto classico fissò le retentiones = ciò che per motivi determinati il marito poteva trattenere. Tre categorie 1ª/ Retentiones pecuniariae, le quali si passano agli eredi del marito. Tali sono: a/ la Retentio propter res donatas, data il divieto delle donazioni tra coniugi. b/ la R. propter res amotas. c/ la R. propter impensas. La dote era ipso iure diminuita dell'importo delle spese necessarie straordinarie. —
2ª/ Retentiones di carattere etico, le quali non passano agli eredi. a/ R. propter liberos: se il divorzio fosse avvenuto per colpa della donna o del suo paterfamilias. Un sesto per ogni figlio senza eccedere 1/2 della dote. Se la morte della figlia aveva sciolto il matrimonio, il marito trattenne della dote 1/6 per ogni figlio in infinitum, cioè senza alcun limite. b/ R. propter mores: era di 1/6 per l'adulterio della donna (gravior mores), di 1/8 per mancanze più lievi (levior mores). — Anche i mores del marito erano puniti dal giudice con la diminuzione o abolizione delle ritenzioni concessi per la restituzione della dote.

Relazione dell'actio rei uxoriae col "Judicium de moribus"

Oltre vari testi letterari (interessante per es. un testo di Gellio), alludono al judicium de moribus Gaio, una costituzione del Cod. Teodosiano, e il frammento 5 pr. D. de rep. d. 23,4 di Paolo, e la costituzione giustinianea C. 11 § 2 b. del libro 5, 17 del Codice. Si rileva da queste fonti con certezza che il judicium de moribus si riferiva esclusivamente alla donna ed era intentato dal marito; era di ordine pubblico e quindi non compensabile, non passava né attivamente né passivamente agli eredi; poteva far perdere anche tutta la dote alla donna causa una macchia disonorevole. Pare da tutto ciò intendere l'antico judicium domesticum convocato dal marito in occasione del ripudio. Secondo l'opinione migliore non avrebbe nulla che vedere con l'actio rei uxoriae in cui tutto veniva valutato nell'azione stessa (spese, retentiones, ecc.), ma si sarebbe costituito di fronte alla actio ex stipulatu. Intentando questa, il marito doveva esperire azioni speciali per le cose portate (ac. rei uxor. amot.), per le spese, per le cose donate. Nessuna meraviglia nel ritenere che il judicium de moribus fosse un'altra azione speciale riguardante i mores della donna. —

Termini e garenzie per la restituzione. —

Le cose fungibili dovevano restituirsi in tre termini annuali: annua, bima, trima die; ogni altro oggetto doveva restituirsi immediatamente.

L'adulterio del marito: perdita dei 3 termini.

Mancanze più lievi: riduzione di ciascuno di essi a 6 mesi. — Il marito aveva il beneficium competentiae; la donna il privilegium exigendi di fronte a tutti i creditori del marito. —

Se la restituzione il marito la faceva lasciando quei beni in legato alla moglie (legatum dotis) aveva vigore una disposizione pretoria: l'edictum de alterutro: la donna poteva esperire o l'azione del legato o l'actio rei uxoriae, ma non poteva cumulare i benefici. —

Questo l'ordinamento classico della dote

Alterazione — Influenze elleno-orientali. —

Trasformazione profonda la quale nella legislazione giustinianea si può dire abbia compiuta l'evoluzione dell'istituto. Vediamone cause e predromi. —

Il concetto della dote nel mondo greco (notizie circa il diritto attico, legge di Gortina, Editto di Flavio Alessandro, papiri egiziani) ne faceva una vera proprietà della donna, data a lei in anticipo di successione, mentre il marito ne ha solo usufrutto e amministrazione. – Conseguita un altro concetto greco, che diede spunto e sviluppo ai peculii avventizi, la riserva dei beni materni ai figli.

Quindi la tendenza del mondo ellenico orientale: 1°) assicurare la restituzione e far sì che la dote torni sempre alla donna o ai suoi eredi, cioè ai figli. 2°) Respingere e il marito e il padre della donna. – Però si osserva la differenza tra dote profettizia e avventizia ed anche gli eredi a cui spetta non sempre l'actio rei uxoriae. – Non è interamente noto l'ordinamento nell'epoca romano ellenica: ma la legislazione è confusionaria.

Riforma fondamentale di Giustiniano –

Impone come principio la restituzione della Dote alla donna o agli eredi (i figli). L'unica eccezione coll'antico è il mantenimento della dote profettizia e avventizia e quindi l'eventuale restituzione al paterfamilias.

Colla costituzione del 1° novembre 530 (Cod. 5,13 Cod.) abolì l'actio rei uxoriae e concesse, come unica azione dotale la actio ex stipulatu, trasferendo ad essa altresì i principii dell'altra abolita e lo stesso carattere di buona fede. Due critiche: la nuova azione si basa sulla legge, non sulla stipulazione. Giustiniano parla di stipulatio tacita o presunta (praesumitur stipulationem fecisse), ma è evidente che ciò è contraddittorio specie col nuovo concetto del contratto. Si tratta di una vera e propria azione legale che sarebbe dovuto chiamare direttamente. Sarebbe bastato lasciare la act. rei uxor. dichiarandone abolito il carattere personale e quindi ammessa la trasmissibilità agli eredi. – Ad ogni modo allargata l'azione dotale e resa trasmissibile agli eredi si fissa precisamente il carattere temporaneo del diritto del marito sulla dote. Egli non la può lucrare se non per patto speciale conchiuso all'atto della costituzione. Rimane solo il diritto (certo non largo) del paterfamilias ascendente, ma per la sola dote profettizia. L'istituto dotale emerge e si definisce.

Se ed in quale momento occorra la patria potestas nel nuovo diritto per la restituzione al parens.

Si domanda se il padre debba veramente avere la patria potestà per ripetere la dote: come, nonostante i testi favorevoli ad una opinione più larga, sostenuta da Giustiniano che la dote fosse profettizia solo se costituita dal paterfamilias, così qui in armonia, riteniamo che occorra la patria potestas tanto più che si deve ripetere la dote profettizia. Giustiniano anche che non basti la potestas esistita al momento della costituzione dotale, ma è necessario sopravvissa al momento dello scioglimento del matrimonio. In questo senso ci è decisivo appunto perchè interpolato questo testo: fr. 4 § 5, 18 "Et e patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias, ad patrem redire debet". —

La patria potestà deve esistere nei due momenti e deve anche trattarsi di ascendente: limitazione anche maggiore concorrente con quella che deriva col mezzo nel numero delle dotes profettizie pel predalcre delle adventiziae:

Non si tratta di un inconsulto ritorno della patria potestas: una di uno stabilisce sempre sulle prudenze diano orientali ritorno tanto al padre quanto al marito.

La controversia tra Martino e Bulgaro.

Si disputò altresì nel diritto comune se la dote profettizia, morta la figlia, si dovesse al padre anche esistendo figli del matrimonio. Bulgaro sosteneva l'affermativa e la sua opinione era conforme alla retta e sana interpretazione dei testi; Martino sostenendo la negativa ed affermava il diritto dei figli in base a fallaci argomentazioni, ma seguendo lo spirito della riforma giustinianea, imperfettamente realizzata nel Digesto perchè Giustiniano si impegolò nella distinzione delle dotes profettizie e adventizie.

L'azione del padre e il consenso della figlia. Giustiniano abolì le restituzioni e l'adizione de alterutro. Capiò in vita la "adicta filiae persona" e le donne, sciolto il matrimonio, è ancora soggetta alla patria potestas. Cruce nel dir. classico basta un consenso tacito, un assentimento passivo. Il momento in cui la figlia deve prestare il suo consenso è quello della contestazione della lite. Riferimento al diritto del padre di intentare l'azione [illegible]

padre è reo di morte (così già nel dir. class.); 2°) se è in degno; 3°) se è prigioniero di guerra (dir. class.); 4°) se è furioso e non abbia un curatore; 5°) se è perpetuo fuoruscito o sospetto. — Si presume del consenso della figlia se il padre è ostile probabile, mentre la figlia è ostile nubile.

Oggetto della Restituzione.

Bisogna anzitutto distinguere tra cose fungibili (il cui uso consiste nella loro consumazione, come il mutuatario non potrebbe parlare di usufrutto) e cose infungibili per le quali due presti e la dubbia la responsabilità della culpa in concreto. — Nella dos aestimata abbiamo restituzione in natura e la stima fa fatta transazionis causa; invece restituzione del pretio se la stima fu fatta venditionis causa. Nel dubbio, quest'ultima si presume. — L'uomo in cui abbiamo costituito la dote devono essere restituiti in modo che sia ristabilito lo stato delle cose anteriore alla costituzione dotale. Per es: al marito fu trasmesso come dote un diritto di usufrutto, già ad altri spettante, se di un fondo del marito stesso. Passato, constante matrimonio, ma estinto la consolidazione

Per effetto della restituzione torna ad operarsi a favore del marito la separazione tra l'usufrutto e la nuda proprietà. — Con la dote il marito deve restituire tutte le accessioni; i frutti delle annelle, le rendite dovutegli ai debitori o in genere gli acquisti che non derivano dalla opera loro, i lucri conseguiti mediante gli schiavi dotali non compresi, la metà del tesoro, il dissolvimento per l'estinzione delle cose dotali. —

Divisione dei frutti nell'ultimo anno dotale.

Il principio generale è che i frutti dell'ultimo anno dotale appartengono al marito in proporzione della durata del matrimonio in quell'anno, e il residuo naturalmente alla moglie. Può trattarsi della ultima pensione fruttifera, ma noi prendiamo l'anno come paradigma ecc.

Circa il modo di dividere e circa il modo di costituire la massa dei frutti dividendi regna una grave controversia specie in relazione ad un testo di Papiniano.

S. E. Benito Mussolini

è nativo di Predappio, provincia di Forlì

Fin da fanciullo fu temperamento dinamico, dimostrò ingegno formidabile e si distinse in ogni ordine di scuola dalle elementari alle normali.

Fu maestro elementare, professore di lingua Francese, pubblicista e polimista, eccellendo in ogni sua attività.

Nel 1914, dissentendo dal partito socialista, si allontanò dalla Direzione del giornale « L'Avanti », e fondò il « Popolo d'Italia » per sostenere l'intervento d'Italia nella guerra santa contro gli imperi centrali.

Fu volontario nei Bersaglieri ed eroico combattente durante tutta la guerra, che culminò nella *Vittoria* di Vittorio Veneto.

Nel dopoguerra, indignato per la mutilazione che subiva la **Vittoria** – sia all'interno che all'estero – fondò il **Fascismo** e col simbolo del Fascio Littorio, audacemente, s'impossessò delle redini dello Stato e da allora, 1921, ne dirige i destini col sicuro miraggio che la *Gloria antica di Roma*, Egli Duce e Primo Ministro, tornerà a risplendere su la nostra diletta **Italia**, per marciare sicura e potente verso i destini assegnatile da Dio e dal Genio del Suo popolo.

Che Dio conservi a lungo all'Italia i suoi geni tutelari. Il Re e il Duce.



Il Maresciallo d'Italia – ARMANDO DIAZ – Duca della Vittoria

QUADERNO

di 1934

Il fatto dotis non con Giustiniano né con Giustiniano né con Paolo può dirsi tolto e formulato nella giurisprudenza romana: esso è uno dei più genuini prodotti della aequitas praetoria - Pf. Mor.

Paolo fu assessore di Papiniano e consigliere di Alessandro Severo -

Lex Voconia: 169 a.C. La libertà ~~di Lex~~ la capacità delle donne a succedere per testamento - Non potevano essere istituite erede da chi aveva più di 100.000 assi.

17 A Roma non poteva esservi dote senza matrimonio, ma poteva aver luogo matrimonio senza dote.
formulazione ef...
Mod. Fr. V... aut nuptiae et extra dotalia documenta ex his effectu valent et retro dint.
La dote al fine di qualificare tribunale non era necessaria alla consumazione di delitto grave.
Il Girard: solo nel diritto romano posteriore la dote non fu più ritenuta necessaria ad aver matrimonio. Che s'intende per questo diritto romano posteriore? Quando?
Il Perozzi dice: nel matrimonio endogamico abbiamo la confarreatio; nello esogamico abbiamo la coemptio. Nessun indizio di dote nella confarreatio; e la fidanzata era solo "facta o conventa". Nei matrimoni esogamici abbiamo sia la dote, sia gli sponsali (sponsio - festucae interrogatio). Sempre con riferimento alla conventio in manum della donna alieni juris. Solo fino nell'età secondaria del diritto Romano l'acquisto dei beni mediante la conventio della donna alieni juris ebbe anche il nome di dote.

"Data la grande superiorità numerica dei matrimoni cum manu negli ordinamenti, si capisce come si sia formato quel vecchio concetto Romano che una donna non sia quasi sposata se entra nella casa del marito senza dote e l'obbligo morale quindi di dotarla da parte del padre o dei parenti e il dovere del diritto di aiutare il padre a dotare la figlia. Altrimenti c'era pericolo che fosse per schiava."

"La dote venne in uso nei matrimoni cum manu a compenso dell'onere che assumeva la nuova gente in cui la donna entrava e perché non che non fosse trattata come comperata ma ancella anzi che in moglie". Soltanto dopo venne il pericolo minore e la donna si difese colla dote dal parere concubina.

Sant'Isidoro dice la coemptio: "antiquum nuptiarum ritum quo se mariti et uxor invicem emebant, ne videretur uxor ancilla".

Lettura dello Studemund di un passo delle Istituzioni di Gaio:

"illa quidem quae coemptionem facit non debet tur in servilem condicionem".

Sant'Isidoro che fa riferimento alla mente alle origini dell'antiquum nuptiarum ritum.

Noi non dobbiamo però confondere una forma di matrimonio in maniera con la costituzione della dote. Non dobbiamo riferirci alla preistoria soltanto ma studiarla a contatto con gli ultimi sviluppi e di mentre quella epoca più feconda e veramente efficacemente storica della giurisprudenza romana.

Determiniamo i tempi al riguardo.
Gellio parla il discorso di Spurio Carvilio nell'anno 523 dell'era Varroniana.

Quando, dopo questo, ci dicano il Perozzi, il Bonfante e il Pacchioni (sfuggito il pericolo di essere confusa con la concubina) la donna alla dote in base ad una "questione di dignità familiare", ciò non vuol dire che non si fossero matrimoni senza dote.

Quando? Si adduce un frammento di Paolo in cui è riferita una affermazione di Ulp-

licino che snellisca la possibilità di matrimonio senza dote: "quod nulla dos esset, tenue omnem impensam patronus praestare debere Atilicinus ait." Atilicino fu coetaneo di Lucullo e quindi questa testimonianza si riferisce al tempo che va da Claudio a Vespasiano e segna il sorgere della lex Voconiana e della lex Fabriciana - Ma in questa epoca già era trascorsa l'età fra repubblicana del diritto romano, e rimane quindi sempre in dubbio l'epoca in cui sarebbe scomparso il pericolo della confusione della uxor con la concubina.

- Versi di Plauto del Trinummus = una testimonianza sempre più portare in questione di Plauto: [XX]

Plauto nacque verso il 254 e morì il 184 av. Cr. Scrisse il Trinummus non prima del 194 per richiamare i Romani alle antiche virtù familiari. Già al suo tempo la dote diveniva cosa ad uno ne interessava senza affetto e anche senza cura.

- La dote per senatoconsulto alla figlia di Cneo Cornelio Scipione che combatteva in Spagna fra il 218 e il 217 av. Cr. Secondo questo dello

- Plauto parla pure di concubina datata quindi non è a presumere che se la figlia del generale non fosse stata dotata sarebbe stata confusa con una concubina. Ma come già ai tempi di Plauto il concubinato andava consolidando in una maniera piuttosto fissa da poi trovare poi codificazione nelle leggi Giulie. La testimonianza di Plauto "dare in concubinatum magis quam in matrimonium" non è probante perché non accenna a uno stato giuridico, perché egli non era giurista, perché da altre fonti delle sue stesse commedie - si rilevano i caratteri del concubinato - appare non preconcepibile quella confusione di cui parla il Perozzi e che certamente risale a tempi molto antichi e quasi preistorici (degli Romulei, Numa, ecc)

Un'altra fonte testimoniante a favore della possibilità di matrimonio senza dote l'abbiamo in Varrone: "Rerum Rusticarum libro III". Aulo Claudio si dice di aver data in moglie una sua sorella a un certo Lucullo senza dote e di aver ereditato dal cognato l'eredità. Il fatto

di naturalezza con cui di questo caso parla Varrone si afferma non trattarsi di cosa eccezionale. Appio Claudio, di nobile, fu console nel 54 av. Cr. e poi proconsole, censore e fu lodato da Cicerone come profondo conoscitore del diritto pubblico.

Ecco una testimonianza per matrimonii senza dote, molto più antica che non quella del frammento di Pomponio relativo ad Atilicino.

Ecco del Perozzi. — Da quando?
Vedi Eisenring
Lenato che dà la dote
Costituz. di Giust. e moderne interpolazioni.

Attestazione di Plauto sulla consuetudine dotale. 184 av. Cr.
Frammento di Pomponio - (Atilicino) Claudio e Scipione
Testimonianza di Varrone su Appio Claudio
(59 av. Cr.)

Quale il significato preciso di Dos Necessaria?
Se e quando sorse l'obbligo, non morale, ma giuridico di dotare - A chi competé il dovere, di chi è il diritto di esigerla? —

La obbligatorietà è uno dei tratti caratteristici per cui si differenzia la dote dalla donazione, la quale ha invece il carattere della spontaneità.

Arndts: Il diritto ad essere dotata compete alla donna come all'uomo. L'obbligo al padre e all'avo paterno, alla madre in linea eccezionale. Cedendo al marito le ragioni proprie, la donna effettivamente costituisce una dote.

Glück:
- obbligo del padre a dotare.
- dell'avo paterno se il padre fu filius familias - sperdizione dei beni
- eccezionale della madre.
- del fratello, se ricco, a dotare la sorella germana o consanguinea, se povera -
- della donna a dotare se stessa, secondo alcuni autori.

La costituzione di Giustiniano: Cost. 11 Cod. 5, 27 "Et uxor maluerit liberis" sembra far difendere dalla dote la legittima dei figli. Ma i moderni criterii interpolazionistici vedono anche qui l'influsso del dir. greco in cui era perfettamente ammesso che una donna andasse a marito senza dote. — — — —

Obbligo dei genitori di dotare: escluso dal diritto civile italiano, affermato dal tedesco nell'art. 1620.

Dernburg: Il marito non ha alcuna pretesa legale alla dotazione. La moglie che ha meglio facilmente da vivere costituirsi la dote: ma non è un obbligo giuridico. Questo esiste contro il padre, l'avo paterno o la madre nel caso di stretta bisogno. L'azione spetta alla donna. — Quanto all'obbligo generale del padre: Roma era un obbligo sociale; divenne un obbligo legale solo nell'epoca dell'impero. Il processo storico fu esposto il seguente. La Lex Julia de maritandis ordinibus dichiarava ammissibile la cognizione del magistrato quando i genitori ritardassero a torto il matrimonio dei figli. L'interpretazione vide un tale impedimento già nel fatto che la figlia non portasse seco la dote ritenuta conveniente alle sue condizioni. Così opinarono Severo e Caracalla. »

Così pure il Windscheid. Non vi vede, perciò la donna possa avere azione per la dote, che alla sua morte

Il requisito della appellata tenuta nella donna vi ha una evidente analogia col diritto agli alimenti. La donna, come ogni altra persona libera in potestate, ha diritto di rivendicare gli alimenti da chi ha la patria potestà su di lei: sia nella famiglia di origine, sia nella famiglia maritale in cui fu entrata mediante la conventio in manum. Contrastando evidentemente col jus vitae et necis, il diritto agli alimenti dalla donna fu introdotto in via eccezionale nell'epoca imperiale in connessione col negare e sviluppare dei peculii. St. Mar. ritiene che il diritto agli alimenti, di cui potevano giudicare i consoli in extraordinaria cognitio, ha assunto forma e sia sviluppato con quella procedura eccezionale. Mercè di essa veniva il costo, obblighi di protezione e di assistenza, inerenti a funzioni originariamente familiari effettivamente esercitate. Quando? Allorchè la procedura per extraordinariam cognitionem fu introdotta: sotto Augusto ed il Bonfante la riconnette ai fedecommessi. Sotto Augusto

inibiò la tendenza per cui obblighi morali, fra
una affidata ai mores e crescenti nelle coscienze
familiari, assumeva efficacia coattiva e tutela giu-
ridica. — È importante notare, per riguardo
al nesso temporale, l'analogia tra obbligo alimentare
dote ed extraordinaria cognitio. —

Scrive il Castelli che Giustiniano rifiutò dunque l'obbli-
go giuridico nel padre di dotare la figlia.
Si presenta facile l'obiezione di retrogressione storica,
ma ciò non pare troppo probabile: "Nel diritto
attico il padre era tenuto a dotare la figlia non
dalla legge, ma dal costume. ... La legge di Gortina
pur assicurando alla figlia in concorso con fratelli
un limitato diritto successorio, dichiara che la dis-
posizione dei beni non può essere fatta dai figli men-
tre i genitori sono ancora in vita, e rende così pra-
ticamente la costituzione di dote da parte del padre
Nel diritto greco-egizio la figlia dotata era esclusa
dalla successione paterna: parrebbe quindi che la
figlia non dotata potesse far valere qualche pretesa
alla successione stessa. Disposizioni consimili

trodiamo nella legge di Hammurabi. Ad ogni mo-
do, nè in Grecia nè in Oriente il padre non poteva esi-
mersi costantemente a dotare la figlia ... E poi si volge a dimo-
strare l'origine dell'obbligo di dotare in dir. Romano:
"La ragione dell'istituto è secondo me assai sem-
plice. Finchè la compagine della famiglia romana
si mantenne salda, il dovere di dotare la figlia
fosse tutto la tensione venerata del mos, fu pro-
fondamente sentito e generalmente rispettato. Ma
con l'allentarsi dei vincoli domestici e col deformarsi
degli antichi concetti dell'officium e del mos, le cose
mutarono di fama e di stima". E cita Marziale
che annovera fra le regole sul capo "parcit iam
dotem filia grandis ..."; vi sono passi di Plauto e
Terenzio; e un passo di Cicerone in cui si dice che an-
cora al suo tempo questo dovere morale era sentito.
Dimodochè quando il Pernice scrive: "ora
che il legislatore fece per imporre come obbligo giuridi-
co ciò che prima era abbastanza garantito dalla
pietas paterna" si crede di alludere ad Augusto e trova
strano il ragionamento di Giustiniano nel perchè tale
favore alla mulier ne mancata dotata, si regola
bene nella riforma datale da quel legislatore. —

Stella Maranca: Ho noi per certo, invece, che anche quando mancassero argomenti testuali, alla legislazione augustea dovrebbe senz'altro ascriversi l'obbligo del padre a dotare la figlia.

In tal senso abbiamo dimostrato la possibilità di matrimonio senza dote in dir. romano, tale dall'epoca di Varrone cioè cadrebbe ogni possibile confusione con la cambiale esclusibile forse anche nel tempo di Catone e Varrone.

In tal senso abbiamo dimostrato che la dos necessaria appare nella vita giuridica ancora nell'età di Cicerone e facciamo nostra la tesi del Bernburg e Leist Ubbeid: "Né la donna fu obbligata dal diritto a dotare di stessa, né per lungo tempo altri fu obbligato a dotarla. Soltanto la lex Julia del Quarantadue ordinibus, per favorire i matrimoni, impose l'obbligo al paterfamilias di dotare la figlia."

Questa la spiegazione della dottrina tradizionale per la costituz. 7 Cod. 5, 11 di Giustiniano "ingenuus minus".

come l'Eisele ricostruisce il caso XXXV della Lex Julia:

"Qui liberos quos habent in potestate iniuria prohibuerunt ducere uxores vel nubere, in matrimonium eos collocare, per praetorem urbanum coguntur".

Invece il Girard del testo di Ulpiano si riferisce a quella edizione ove la parola "capite trigesimo quinto legis Juliae" non sotto nell'iscrizione e il frammento comincia da "Qui liberos". Egli parla manca nei basilici e in molti antichi manoscritti, ma non da ritenersi genuine - egli dice - perché trovasi nel manoscritto fiorentino. Inoltre perché la Lex Julia de mr. ord. non poteva parlare della dos. La ragione di ciò secondo il Girard è errata: "perché allora di essa un tempo il matrimonio non era considerato legittimo".

Stella Maranca nel dimostrare che la dote era in certa guisa disciplinata nella legislazione augustea e precisamente nella legge del maritandis ordinibus la quale in considerazione e in corrispondenza dei figli che si presumeva dovesse trattenere la dote e disciplinare l'istituto.

Il dubbio del Perozzi intorno alla tesi del Castelli:

1°) fa difficoltà la costituzione Diocleziana C. 16 Codice 5, 12 "Matre filiae dotem dare non cogitur. Nec quoties pater praesumitur dotem dedisse, ideo dedisse creditur, quia ipse dotem dare debuit". Ma questa frase può presupporre che la dote debba darla il padre.

2°) Fa anche maggiore difficoltà la cost. I § 2 Cod. 5, 11 di Giustiniano a proposito della interpretazione della lex. — Dal confronto con altre scritture Mitteis, egli deduce che lex, quae nunc refertur non è oggetto di discussione al Codice. Perciò dice: lascio la questione indecisa. ——

Riprendiamo la tesi del Castelli: egli dice di esperire da quando a quali leges potesse alludere Giustiniano nella costituz. I Cod. 5, 11. Data l'indeterminatezza in cui Giustiniano si esprime non è possibile il riferimento a costituzioni imperiali del periodo classico non inserite nel Codex. Ma solito l'imperatore riferirsi in generale a tutti i testi del Corpus Iuris? È poco probabile perché, allora i Bizantini non erano famosi per precisione di linguaggio, particolarmente nei titoli dei frammenti del Digesto. Può darsi che Giustiniano abbia inteso indistintamente riferirsi alle due fonti legislative di cui è menzione nel frammento 19 di Marciano. Poi finisce col determinare il riferimento dell'Imperatore al frammento di Marciano e alla altra di Celso che ho veduto. Ambedue egli quindi ne interpolati per inserirvi l'obbligo di dotare.

Le interpolazioni del frammento 19 di Marciano.

1°) Il Bynkershoek dichiarò scrittura aberrante il testo marcianeo. Marciano avrebbe interpretato il cap. 35 della legge Julia e in tale occasione avrebbe riportato la costituzione di Severo ed Antonino; questa i compilatori inserirono facendola precedere dal nome di Marciano e dal Libro delle Istituzioni e aggiungendo anche il titolo dove Marciano l'aveva ricordata.

2°) L'Eisele dice che Augusto nella legge Giulia dice che "feminae quae liberos iniuria prohibuerint uxores ducere, vel nubere, e praetore cogendae non sunt se matrimoniis collocare." Ma dicono le quaestiones della dote di figli rendeva le nozze delle figlie? La questione se quelli che negavano la dote fossero uno stesso di quelli che ingiustamente proibivano le nozze. I Severo ed Antonino, di ciò contenti,

interpretarono la lex Julia nel senso che i parenti fossero costretti a dotare le figlie quia prohiberi videatur et qui conditionem non quaerit.
Questa statuizione di Severo e Antonino, Marcello inferì per inciso fra le parole della legge, in ciò fedele al suo stile di una manus duos dealbare parietes.
3.) Il Marcellari oggetta questa opinione ritenendo che l'origine dell'obbligo di dotare si debba ascrivere agli Imperatori Severo e Antonino Caracalla.
Egli ritenne che nel testo della compilazione ulpianea «ex lege Julia de maritandis ordinibus tutor «dator a praetore urbis ei mulieri virginive, «quam ex hac ipsa lege nubere (et dotare) opor- «tet, ed dotem dandam, dicendam promittendamve, si legitimum tutorem pupillam habeat. «Sed postea Senatus censuit ut etiam in provin- «cis eodem modo similiter a praesidibus eorum ex «eadem causa tutores dentur» si debba leggere "et dotare", dove è scritto fra parentesi, ma che tuttavia riconosce si parla del tutor, quel brano non può far risalire alla Lex Julia l'origine dello obbligo di dotare.

Critica del Bonfante e Castelli. Opponeva il fr. 1 § 10 D 38, 5 di Ulpiano, facente parte del Libro 44 ad Edictum, cioè dei primi 50 che Ulpiano scrisse proprio sotto Caracalla.
"Sed si libertus filiam dotavit, Scipio, quod dotavit, non videtur fraudare patronum, quia pietas patrias non est reprehendenda.
Obbligo giuridico di dotare non c'era se la costituzione di dote è fatta dal padre ha fondamento nella pietas.
Il Castelli commenta che il termine pietas ben si addice in bocca ad un giureconsulto come Ulpiano che voleva temperare le asprezze del diritto del patrono verso il suo liberto, ma mal si addice, sembra troppo remissiva in bocca a Giustiniano come espressione di quello che era al suo tempo un dovere giuridico.
Stella Maranca fa una duplice critica: 1°) una cosa pia e conciliare è espressione soltanto dell'ufficio di un giureconsulto che creava il diritto, che nella giurisprudenza vedeva la fonte più viva del diritto romano, dopo la viva vox juris. (il Pretore) era scomparsa.

2°) Pietas nel significato classico è come dire: "justitia erga parentes" al pari dell'aequitas era una manifestazione della clementia. 3°) Era anche giustizia che nell'antica Roma i clienti dovessero dare il proprio contributo ai patroni per dotare le figlie. Se tale obbligo avevano i clienti verso i patroni, non dovevano i padri a più forte ragione essere astretti a dotare le figlie? In quegli antichi tempi un tale dovere non poteva essere che morale. Abbiamo invece della prima epoca imperiale una prescrizione in cui il liberto esalta il proprio patrono [illegible] che gli aveva dotate le figlie come fosse un padre. Qual meraviglia se Ulpiano escluda la responsabilità del liberto verso il patrono per ciò che questi in una data occasione avrebbe potuto e forse dovuto, per costume, fare?

Concludendo: il Mommsen ritiene che il frammento riportato interpolato dalle Istituzioni di Marciano il quale, data la costituzione antoniana nel riferire le parole della Lex Julia, avrebbe indicato per incidens le disposizioni imperiali le quali avrebbero introdotto l'obbligo di dotare e lo avrebbero esteso alle prostitute insieme con quello di collocare in matrimonio.

4°) Il Moriaud ammette che nella costituzione a ritenere falsa l'inserzione del cap. 35 della Lex Julia potessero considerarsi trascurate da Marciano le parole "de maritandis ordinibus".

E a questo riguardo esamina quale probabilmente dovette essere il metodo dei compilatori che leggendo i passi tutte opere e le trametterano ai copisti.

Il Moriaud in base ai testi, rileva che le parole: "in matrimonium collocare et dotare" non si trovano mai riferite ad altro che alle donne, alle figlie. L'espressione "feuale" condizionerà quaerere, è molto più spontanea se riferita alla figlia anziché ai figli. Moriaud ricorda inoltre i gradi limiti pel concubinato ai figli dovuti fare a Marco Aurelio e perciò ritiene che Marciano non abbia potuto parlare se non di filiae nepteaque.

Perciò così ricostruisce il frammento di Marciano:

"Capite trigesimo quinto legis Juliae qui filias
"neptesque quas habent in potestate iniuria
"prohibuerint nubere, vel qui dotem dare non

"volunt per praetorem urbanum, vel ex constitutione divorum Severi et Antonini per proconsules praesidesque provinciarum coguntur eas in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit."

5°) Il Castelli aderisce a ciò. Ma ritiene dovere espungere anche "vel qui dotem dare non volunt — et dotare". Roberti: 1°) come già il Mancaleoni, il Barbarisino di "non volunt" 2°) la grave discordanza di tempo tra prohibuerint e non volunt. — Il Bonfante aggiunge che avrebbero i compilatori tolto dal testo marciano "per praetorem" senza sostituirvi, per dimenticanza: "per praefectum urbi". Secondo Bonfante e Castelli così il testo restituito:

"Capite XXXV lege Iulia qui filias neptesque quas habent in potestate iniuria prohibuerint nubere, per praetorem urbanum vel ex constitutione divorum S. et A. per proconsulem praesidemve coguntur eas in matrimonium collocare. Prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit.

Stella Marenco: 1°) La differenza di tempo tra prohibuerint e volunt deve attestare che fu spezzato il testo di Marciano molto probabilmente tendente a seguire i limiti della prohibitio del pater ogni che offendesse quando esendo essa non iure facta iniuria ci fosse adito al ricorso al magistrato — dimostrare una stretta correlatività fra l'obbligo di far sposare il figlio e di costituire la dote alla figlia — rilevare l'intervento dato dagli Imperatori alla lex Iulia —

2°) le parole del frammento non tutte di Marciano ma non tutte quelle che egli ha scritte. I compilatori poterono sopprimere, ma non aggiungere. I moderni che sopprimono ancora si allontanano sempre più dalla verità. 3°) le discordanze e incertezze del testo non sono imputabili a Marciano e non provano la alterazione della scuola Sabiniana, come al Mancaleoni fece.

4°) Le parole sopravvivente ad ogni sacrificio: "collocare in matrimonium" e "quaerere condicionem" attestano all'evidenza l'obbligo di dotare disciplinato in Roma dalla lex Iulia ed estero alle prescrizioni della costituzione di Severo e Caracalla. Condicio = partito matrimoniale — 5°) Marciano scrivendo nella pro-

nella metà del III secolo. Purezza della lingua? La lingua era diventata naturalmente volgare. Il giurista era di origine greca: secondo una congettura abbastanza probabile. 6:/ È poco probabile che siano accorsi la Lex Julia e poi la costituzione di Severo e Caracalla per determinare l'obbligo ad un consenso alle nozze che poteva anche presumersi di fatto non contradicat", per obbligare, cioè ad un consenso che, almeno di regola, doveva esser dato volontariamente. 7:/ Marciano avrebbe dovuto dire "quive" invece di "hic qui". Se avesse riportato le parole della legge, ma egli non traduceva: riassumeva. 8:/ Il barbarismo "non volunt" è ammissibile in uno di origine greca: οὐ θέλω. Anche in latino vi è del resto differenza concettuale, se pure di sfumatura, tra nolle e non velle. Quello indica mancanza di volontà, cioè nel nolle essa è prevalentemente passiva, mentre nel non velle essa è determinata dalla riflessione e dalla coscienza. 9:/ Nella traduz. dei Basilici, eliminato il brusco passaggio probabilmente... non volunt, rimane sempre μὴ βούλωνται, invece di ἀβούλητος μὴ ἔχῃ

10:/ Nella glossa di Stefano è detto la Lex debba essere di Tiberio: questo a mio avviso esclude la pretesa sostituzione di "liberos" a "filios neptesve", ed accerta la genuinità di quella parola nel frammento. 11:/ Invece di sostituire "praefectum urbis" a "praetorem urbanum", i compilatori avrebbero dovuto sostituirlo a "consul", perchè affinchè si avesse a questo magistrato l'obbligo di prestare il consenso e quello di dare la dote bisognava fatto valere mediante extraordinaria cognitio. E questo ancor più dimostra la genuinità del frammento dal momento che la extraordinaria cognitio torna a tutelare rapporti qualificati "officia" e originati dalla "pietas", che era iustitia erga parentes.

Vi è poi il frammento di Celso che alluderebbe ad un obbligo giuridico di dotare: esaminiamolo giacchè il Castello lo dice interpolato.

L'editto di Tiberio Giulio Alessandro (68 d. C.) negava la proprietà della dote ai quelli che l'avessero ricevuta e stabiliva a favore della donata il privilegium exigendi.

III Capitolo.

Una recente critica sulla distinzione della dote in necessaria e volontaria.

Il prof. Sanduccì dice che si deve al diritto comune la distinzione tra dos voluntaria ed dos necessaria: ma esso sarebbe insostenibile in dir. romano. La dos necessaria è la frase del diritto comune, in quanto esso allargò il carattere dell'obbligo giuridico di dotare. ... In diritto romano la dote fu sempre eminentemente volontaria: moralmente fu, fin dai più vetusti tempi, dai matrimonii cum manu, considerato decoro dotare le figlie, parve utile alla cosa pubblica che le doti si costituissero per favorire la famiglia, fulcro fortissimo della compagine romana; ma in via generale un obbligo di dotare fu estraneo sempre ai rigorosi concetti giuridici. .... Il diritto romano, considerato in tutto il 13 volte secolare periodo del suo sviluppo, non riconobbe obbligo alcuno di dotare; la autorità energica, assoluta, monarchica del pater-familias escludeva ogni freno alla sua volontà; e, se distribuiva le figlie uscite dalla sua potestas, ogni vincolo giuridico di spettanza, ma che sottostavano alla potestas di un altro paterfamilias, ma che divenivano indipendenti, con o senza tutela. Posto l'ordinamento gentilizio romano, quale più comprendente riesce costruire tale ipotesi per la madre e per i fratelli. Soltanto nel dir. giustinianeo sono ricercate due eccezioni: quella per le figlie e nipoti in potestate instituite tardivamente con una interpolazione dei compilatori, e quella d'onde del tutto specifica e caratteristica della figlia ortodossa rispetto alla madre eterodossa. //

L'opinione del Sanduccì deriva dall'errore di considerare il diritto delle Pandette come una massa omogenea e cristallizzata in cui ogni mutazione fu introdotta da Giustiniano. Ignorando così il travaglio per l'adattamento a mutate condizioni di vita e di civiltà di regole antiche che non furono mai distolte ma ebbero trasformato il loro senso originario. Si trascura la storia dell'evoluzione del diritto romano che è coperta dalla stessa compilazione giustinianea ed ancor più meno la luce dei testi non giuridici. Da ciò, fra l'altro, l'errore di confondere "obblighi morali" con obblighi

naturali" e di ritenere che la mancanza della dote producesse la nullità del matrimonio in diritto romano. Il Landucci dice questo studio si sarebbe dovuto intitolare "la dote nei costumi romani"; invece ne abbiamo intitolato "Dos necessaria" perché è rivolto ad escludere il significato comunemente attribuito (onde cioè, a Roma non vi sarebbe stata possibilità di matrimonio senza dote) e ad affermare il concetto che l'obbligo di dotare sorse precipuamente quando la Lex Julia de maritandis ordinibus rese ammissibile la pretesa della dote da far valere mediante l'extraordinaria cognitio.

Giustiniano volle l'uniformità e la coerenza tra le varie fonti; il dir. romano dové incontrare nell'opera tutte le antinomie perché considerato il Dir. Romano come un dir. vigente per tutti i tempi tutti i luoghi; i moderni nel maneggiare devono vigilare per la discordi opinioni e studiare le ragioni per cui si sono formate e le ragioni pratiche per cui vennero nella compilazione giustinianea, la quale ebbe due scopi: il legislativo e quello didascalico-storico-scientifico. ——

È vero, come il Bretone scrive, che il diritto vive di storia degli uomini giorno per giorno, le evoluzioni della vita sociale che esso "raccoglie e trasmette riflette" non perciò debbono essere tutte trascurate in quel periodo del diritto romano universale che va dal 2° sec. a.C. fin verso l'età diocleziana. Periodo interessantissimo. È vero, d'altra parte, che il dir. romano nel suo sviluppo oltre l'età classica ma ha potuto sottrarsi a quella che è la civiltà del mondo mediterraneo, e.e. orientale, giova però non dimenticare 1°) il contrasto esistente fra il diritto dei giureconsulti classici e quello di Giustiniano 2°) l'impossibilità di ricondurre i due diritti in una sola espressione. 3°) la necessità di studiare e di il diritto romano classico e di valutare tra la quantità dei materiali elementi penetrati nelle riforme dottrinarie giuridiche romane, tra le epoche e il modo della loro penetrazione. 4°) che non ci può certo parlare di metodo interpolazionistico e che non solo bisogna considerare la distinzione delle interpolazioni in giustinianee e pregiustinianee, ma distinguere entro queste ultime, dalle posteriori che quelle dovute al carattere traslatizio della giurisprudenza romana. ——

La dote considerata res mulieris nella giurisprudenza classica.

Il Castelli, domandandosi per qual motivo Giustiniano abbia introdotto l'obbligo di dotare, dava che ti fosse subito l'influsso di influenze greco orientale. Ma gli pare improbabile – Esplicitamente invece l'ammettono il Ferrini e il Bonfante. – Stella Maranca rileva: 1°) il grande divario di tempo tra la legge di Gortina, Platone, Isocr., Demosthen, ecc. e le istituzioni di Adriano e Caracalla. Questo immenso tempo sarebbe necessario per far penetrare principi elleni nell'ord. Romano quando già con Augusto la lex Julia de Adulteriis stabilisce l'inalienabilità del fondo dotale. 2°) che l'influsso ellenico in materia dotale può già rilevarsi nei frammenti dei giureconsulti: L'editto di Giulio Giulio Alessandro del 68 d. C. e negava la proprietà della dote ai coloni che l'avessero ricevuta concedendo alla donna il privilegium exigendi. Quasi nello stesso tempo Trifonino, forse di origine greca, scriveva: "Quamvis" in bonis mariti dos sit mulieris tamen est." Questo testo lo si ritiene interpolato dai compilatori inteso a tutelare la proprietà maritale. E l'Alberario lo qualifica come un bisticcio. Ma se fosse interpolato, non sarebbe stato più semplice pei compilatori togliere via la frase "quamvis in bonis mariti..."? E poi è degno di genuinità in quella parte del commentario di Ulpiano interpolata proprio l'uso di mulieris invece di uxoris, contrapposto a mariti? 3°) La trasformazione degli elementi dotali greci nel diritto romano non può essere avvenuta pel solo Giustiniano. Già si crede che il diritto giustinianeo si riallacci più al diritto classico che ai suoi autori più immediati, è anche da escludere per tale trasformazione l'opera delle scuole orientali, specie quella di Berito. 4°) Il Riccobono scrive che già nel bel meglio della giurisprudenza classica l'estinzione dell'istituto dotale conduce al concetto della dote come res mulieris. La lex Julia de Adulteriis, col divieto di alienare il fondo dotale da una parte paralizzò il diritto del marito nel momento più vitale, dall'altro concesse una valutazione giuridica al consenso della donna. Se ti mancava ogni potere sulla dote, se non era proprio e vero ius. "Questa realtà, che non rispondeva al diritto formale, fu dalla giurisprudenza messa in grande rilievo in tutti i casi in cui la restituzione della dote era attuata. Allora si riconosceva che la donna veniva a recuperare una cosa sua".

5°) Il frammento di Fulginio è stato [illegible] Fulginio
ci fornisce [illegible] persone ritenersi dovute al carattere tra-
tizio della giurisprudenza romana. L'appartenenza
della dote alla donna doveva coesistere col fatto che
essa era in bonis mariti, apud maritum (così Paolo)
mentre la proprietà ex iure Quiritium non poteva
essere che del paterfamilias sotto la cui manus era si-
mata o era passata la donna. Questo poteva essere
lo stesso marito, che in tal caso aveva della dote il do-
minio civile e il bonitario durante il coniugio. Vi era-
no tre forme di proprietà: civile, bonitaria, naturale.
La proprietà della dote nella donna era naturale, cioè
di diritto naturale. —

Il Concetto di obbligazione naturale.

Il Perozzi dice che, parlando di obbligazione naturale,
i Romani non si riferiscano ad una obbligatio che derivi
soltanto per qualche proprietà dalle altre. Ma: è un vincu-
lum che nemica di azione ed è quindi inesistente, nulla
dinanzi al ius civile. Ma ha un'esistenza di mero
fatto, ed è appunto questa che è espressa dal termine:
naturalis". — I Romani non avevano una nomen-
clatura per i rapporti obbligatori del genere e per quelli
del figlio privi di azione. Ma fino a che non fu ricevuto il pagato
principio di Paolo per cui si chiamava "debitum
solutum repeti non potest". Ma questa, dice
Don Filippo, più che nomenclatura deve ritenersi
un dato giuridico che non può riferirsi né al ius civile
né al ius gentium e deve ritenersi dipendente dal diritto
naturale.

Certo è che in ordine all'obbligo di dotare contrasta
non bisognare il diritto naturale nel senso della
non delle espressione.

Nel fr. 32 §2 Digesti "De condictione indebiti" 12.6
Giuliano scrive: "Iulius ait in ea opinione fuit
credat se pro dote obligatam, quicquid dotis nomi-
ne dederit, non repetiturum: sublata enim falsa opi-
nione, relinquitur pietatis causa ex qua solutum
repeti non potest".
Stella Maranca crede che l'esclusione della condictio
indebiti fosse determinata non dalla pietas verso
il marito, ma dalla pietas che, avendo determi-
nata la solutio, importava la mancanza di azione
e la soluti retentio. La moglie pertanto non aveva
obbligo verso il marito; ma quando fosse indotta dalla

falsa credenza di un tale obbligo alla dote, ...
tum non poteva essere ripetuto come indebito.
Ma i dubbi sono molteplici sul concetto di pietas, sul concetto di obbligo naturale e soprattutto sulla estensione del significato di mulier, se comprenda la matertera o anche la uxor. Per es: Cuiacio ritenendo preso « mulier » legendum esse « mater ». — Perciò giova anzitutto studiare la questione per la madre.

L'obbligo della madre a dotare la figlia —

Nel Codice 5, 12 27 è la costituzione 14 degli imperatori Diocleziano e Massimiano, che dice: « Mulier pro filia dotem dare non cogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa; pater autem bonis uxoris suae invitae nullam dandi habet facultatem. 27. — Le parole evidentemente interpolate e l'interpolazione è ab antiquo riconosciuta, le parole "vel lege specialiter expressa causa" che alludono ad una delle tante disposizioni di quei tempi di intolleranza religiosa cioè allo obbligo che i genitori cattolici, quindi anche la madre, hanno di costituire la dote alla figlia ortodossa cum dum vero patrimonii. Le sono anche interpolate le parole "nisi ex magna et probabili ... causa". Enunciato che nel diritto comune si interpretava riferendo all'apprezzamento caso per caso da parte del giudice.



riferi, nel senso romano della espressione, nel senso, cioè, [illegible] di ogni azione che volesse far valere [illegible] privato era considerato al di là e al di fuori di ogni [illegible] non era di ius civile o di ius [illegible] ma soltanto in ciò che il pretore non si faceva scrupolo [illegible] anche il fatto di aver costituito la dote a sé stesso o alla propria figlia altro non era se non una manifestazione della pietas, una, come tale, tuttavia irrevocabile.

L'Arnò vede il punto di partenza della disuguaglianza nell'obbligo e l'attendente [illegible] dalla quale derivano, le quali ebbe molto ad influire sulla legislazione augustea. Ora [illegible] per legge la dote si assegna alla donna, di modo che il [illegible] marito usufruttuatore merita l'appellativo di legislatore [illegible] veri.

Bari 11-6-1934

Si domanda: si deve tener conto del periodo di produzione ovvero della percezione dei frutti?

Bonfante: si deve aver riguardo alla percezione. È il solo criterio pratico e [illegible], mentre quello della produzione implica dubbi e complicazioni di calcolo, specie si tratta di un fondo, dove si coltivano diverse specie di frutti del luogo, di modochè i periodi fruttiferi si iniziano e terminano in epoche diverse e possono essere più o meno lunghi. Tra questo punto sono anche le fonti. Vi è solo un testo di Ulpiano: il fr 7 § 9 D. Soluto matrimonio 24, 3 in cui se non accenna alla produzione, parla però di cura che è un concetto analogo. Ma ne parla in riferimento al criterio di giustificazione del fatto che si dividano i frutti tra marito e moglie: il marito non lucra tutti quanti i frutti che egli ha in un momento percepiti, ma solo una parte di essi in ragione delle cure che, durante il periodo dell'anno in cui perdurava ancora il matrimonio, egli vi ha adibito. Quindi la cura, la produzione possono giustificare la ripartizione, ma il criterio per conservare la massa dei frutti da dividere proporzionalmente è quello della percezione dei medesimi.

Ma vi è un frammento di Ulpiano che ha dato luogo a innumerevoli controversie. È il fr. 7 § 1 D. Sol. matr. 24, 3 in cui è riportato un responso di Papiniano:

« Papinianus autem libro XI quaestionum de « vortio facto fructus dixit non ex die loca « tionis, sed habita ratione praecedentis temporis « quo mulier in matrimonio fuit: neque enim, « si vindemiae tempore fundus in dotem datus « sit eumque vir ex calendis Novembribus primis « fruendum locaverit, mensis Januarii supremus « die facto divortio retineri virum et vindemiae « fructus et eius anni, quo divortium factum « est, quartam partem mercedis aequum est: « alioquin si exactis vindemiis altera die di « vortium intercedat fructus integros retinebit. « Itaque si fine mensis Januarii divortium fiat « et quattuor mensibus matrimonium steterit, « vindemiae fructus et quarta portio mercedis « instantis anni confundi debebunt, ut ex ea « pecunia tertia portio viro relinquatur. ».

Papiniano dice che si debbono mediare due redditi per costituire la massa dei frutti da dividere:

la vendemmia e il prezzo del fitto data la rotazione di coltura del fondo a un certo punto dell'anno. I Romanisti sono d'accordo su ciò: la somma dei frutti dell'ultimo anno non consta solo della raccolta annuale fatta, ma deve accrescersi di una parte di quella che comincia a maturare nella seconda parte dell'anno dotale, ma sarà raccolta quando questo sarà trascorso. Ed allora si dice che il criterio per calcolare la massa dei frutti da dividere è la produzione. Circa la determinazione del calcolo le dottrine contrastanti si riducono pertanto all'arbitrio di matematici illustri. = Bonfante: 1°) cumulando vendemmia raccolta e prezzo di fitto si ricorre a un duplice criterio: rispettivamente pensione e produzione. E ciò non va. 2°) Si debbono cumulare entrambe le raccolte dell'anno? E le quali: quelle che si raccolgono o quelle che si maturano? Le Papiniano sostiene il criterio della produzione per ragioni da respingere perché contrastano con la legge, perché assurdo. "Alias lex, alias Papinianus". 3°) Papiniano riafferma il criterio della percezione. Il caso è che sul principio dell'ultimo

anno dotale, dopo la vendemmia, è stato dato in affitto il fondo. Si devono dividere soltanto le pigioni. Capiamo riaffermare che bisogna guardare ai due fatti percepiti e non spostare la decorrenza dal giorno di inizio dell'ultimo anno dotale. Il fitto evidentemente rappresenta altri frutti che il locatore percepisce nell'anno: messi, ortaggi, ecc. Non bisogna ridurre il fondo ad una semplice vigna. Ciò è contrario anche ai sistemi agricoli Italiani.
5:) Il debbio inconvenibile è per qual ragione Papiniano ai frutti della vendemmia cumulò tutti i 3/4 del fitto: (Novembre, dicembre, gennaio) e non gli 11/12 per poi dal totale dare al marito una 4ª parte di relazione all'anno? Questa quarta parte dell'ultimo mese non dotale. Ma qui sarebbe stato opportuno che Ulpiano avesse, riportandolo, discusso lui il responso dell'illustre giurista.

Il principio dell'ultimo anno.

si deve, evidentemente, considerare il primo anno. Questo non decorre dal giorno delle nozze o dalla promessa dotale, ma dal giorno della effettiva consegna del fondo dotale, con inizio anche del periodo fruttifero. — —

Ragioni accrescitive del marito — Teoria delle spese

Giustiniano abolì le ritenzioni: con ciò scomparvero assolutamente quelle di carattere etico; per le altre di carattere pecuniario, giust. rimanda il marito alle singole azioni: act. rer. amotarum, l'actio in rem e la condictio per le cose donate, ecc. Ma più valgono le compensazioni che il marito può offrire.

Alla particolare disciplina in ordine alle doti ne che perciò c'era già uno spunto legislativo nelle retenzioni, la teoria delle spese e la loro distinzione in necessarie, utili e voluttuarie.

S. necessarie ordinarie sono le: impensae fructuum percipiendorum causa (modiche e periodiche riparazioni della cosa, accomodamenti, restauri, spese per la semina, la cura, la raccolta dei frutti, ecc.)

S. necessarie straordinarie sono quelle fatte nelle straordinarie per la salvezza della cosa stessa, ad perfectam utilitatem agri, non già ad praesentes fructum. Spese per la conservazione del capitale.

S. utili quelle che accrescono il reddito e l'utilità della cosa. S. voluttuarie: quelle che ne accrescono la amenità e la bellezza. Bisogna aver riguardo alla

economia della cosa caso per caso: spese di una data economia semplicemente utile o voluttuaria si possono invece altro considerare come necessarie. — Passiamo ad esaminare le spese in relazione al riparazimento: 1°) Spese da escludere le s. sue ordinarie perché si confondono coi frutti percepiti: il reddito di cui ha goduto il marito è quello che rimane al netto da queste spese. 2°) Le s. necessarie straordinarie erano oggetto tipico della retentionem sul diritto classico. Impensae necessariae dotem ipso iure minuunt. Ciò però quando nella dote è una somma in denaro; altrimenti il marito trattiene gli oggetti dotali finché non sia soddisfatto delle spese: ma le cose non cessano di essere dotali (inalienabilità del fondo). Giustiniano stabilì un regime più severo: la dote doveva libera proprietà del marito se entro un anno non gli venivano rifuse queste spese. 3°) Per le spese utili la Glossa e il Ricobono sostengono che non venisse accordato alcun riparazimento e che soltanto nell'epoca giustinianea tale indennizzo sia stato riconosciuto, ma con la grande restrizione che fosse fatto d'accordo con la donna: voluntate mulieris.

Riconoscimento dovuto alla scuola proculiana secondo il Ricobono. Nel dr. giustinianeo prevale riconoscimento: per la tendenza a favorire la riparazione spese necessarie e utili. Bonfante non accetta questo svolgimento e ritiene che è riconosciuto anche dal Ricobono che testo non torna favorevole alla sua dottrina storica. Il Ricobono argomenta così: 1°) sul fr. 18 pr. D. de fundo dotali 23. 5 Giuliano libro II ex posterioribus Labeonis. Un marito aveva aperto una cava di marmo nel fondo dotale. Fatto divorzio si domanda: di chi è il marmo estratto una ancora esistente nel campo? A carico di chi furono le spese? Labeone dice il marmo essere del marito (perché frutto), le spese a carico del marito perché non erano necessarie e il fondo era stato deteriorato. Giuliano soggiunge "ritengo che non solo le necessarie ma anche le utili spese debba la moglie rifarsene e il fondo non è deteriorato se è tale che la pietra possa rimanervi" (!!) Il Ricobono mette in rilievo la risposta negativa di Labeone quanto alle spese e soggiunge fra le parole di Giuliano "si voluntate mulieris factae sunt". — Un Labeone non si era pronunciato riguardo alle spese utili perché escludendo le necessarie [illegible] affermando il fondo essere deteriorato,

a maggior ragione esclude che si tratti di utilità. La interpolazione non sembra accettabile. Ad ogni modo Gradenigo esplicitamente afferma il rifacimento delle s. necessarie e utili. 2°) L'argomento suggestivo: il raffrontamento di questi 3 frammenti:

fr. 5 § 3 D. 25, 1 Ulpiano: Utiles autem impensae sunt, quas maritus utiliter fecit, remque meliorem uxori fecerit, ha est dotem.

fr. 7 h. t. Ulpiano: Voluptuariae autem impensae sunt, quas maritus ad voluptatem fecit et quae species exornant. Quarum utiles non quidem minuunt ipso iure dotem, verumtamen habent exactionem.

fr. 11 fr. h. t. Ulpiano: In voluptuariis autem Pristo scribit nec si voluntate mulieris factae sunt, exactionem parere. (Esatto = ritenuto)

Da questo riavvicinamento e da quanto Pristone dice riguardo alle spese voluttuarie, che non danno luogo a ritenzione nemmeno se c'è la volontà della donna dedusi che questo criterio doveva entrare in gioco per l'indennizzo delle spese utili. — Bonfante: dice che questa deduzione non è sicura. Si le spese, sia pure voluttuarie, siano fatte col consenso della donna non si può dubitare che vi sia l'actio mandati? Le fonti ritengono tali le voluttuarie distinte dalle altre, utili e necessarie, insieme comunicate. Per es. Juliano: "si aedificium mulieris quod habere mulieri utile erat..": è tratta di spesa necessaria straordinaria, ma il linguaggio è impreciso. La ritenzione e lo ipso jure minui dovevano riferirsi alle due categorie confuse nell'unico termine di spese meliorie. — La teoria classica ammette il rifacimento di ambedue le spese e soltanto nell'ultima giurisprudenza è spuntata una dottrina rigorosa la quale ammette il rifacimento delle s. utili solo quando siano fatte volontate mulieris. Paolo fr. 79 § 1 D. 50, 16 — fr. 8 D. 25, 1 — Giustiniano dice di dare l'actio mandati quando siavi il consenso della donna; l'ac. negotiorum gestorum per la utile gesta quando non vi sia il consenso della donna. Possiamo pertanto ritenere che si prescinda in maggior parte: se la spesa è utile si farà naturalmente pubblica gestione. — 2°) Per le spese voluttuarie: nel dr. classico è vega l'indennizzo; nulla può

le accorda l'ipoteca tolleando al marito quando la moglie non voglia pagarli e gli alienamenti possano tuttavia facilmente. Non crediamo che l'ipoteca tolleando sia opera del Legislatore: anzi essa è inerente alla perfezione del marito più forte nel diritto più antico e alla sua conseguente facoltà di alienare la cosa sua e di togliere gli alienamenti, salvo la limitazione del senatoconsulto de aedificiis non dirimendis.

Termine di restituzione.

Immediatamente per gli immobili; entro l'anno per i mobili. Trascorso l'anno si ha diritto alla usura del 4%.

Garanzie per la restituzione.

Queste specialmente furono meritate a Giust. il quale di legislatore uxorius. — Fu lasciato alla donna il privilegium exigendi già connesso all'actio ex empto. Fu estesa alle cose comperate con denaro dotale e agli oggetti della dos aestimata venditionis causa. — Inoltre la donna ha il diritto di intentare a sua salute l'azione pretoria o la rei vindicatio delle cose dotali. Quest'azione è limitata: si tamen res extant. In qual senso deve intendersi l'extare? Escludendo

solo le cose perite o anche quelle validamente alienate e quindi ormai fuori del patrimonio del marito?

Difficile la soluzione, raccomandabile e fair complete al sistema l'esclusione di solo le cose perite. — Così la costituzione del 531 Giustin. stabilì inoltre una ipoteca tacita generale sui beni del marito a favore della donna e di coloro che possono domandare la restituzione della dote: ipoteca datata dal giorno del matrimonio e detta la ragione del credito. Nel 531 fu privilegiata anche di fronte alle altre ipoteche anteriore al matrimonio: ragione del credito degli dotali.

Prova del conferimento a beneficio.

La prova del conferimento o costituzione della dote è data dagli instrumenti matrimoniali. Il marito può difendersi o con la ripetizione del documento, o col negare di aver ricevuto, o con la protesta scritta. Ha termine diverso per poter conferire questa sua difesa, stabilito in relazione alla durata del matrimonio. — Il marito ha il beneficium competentiae, che si estende anche al suocero e ai figli che siano divenuti eredi del padre loro.

Meiß 8 giugno 1934 ore 18,8 —

Continuazione "Dot Mercatoria"

3°) La costituzione dotale deve essere fatta così: "Mater filiæ dotem dare non cogitur; patri autem de bonis uxoris suæ mutuæ nullam quidem habet facultatem." 4°) Questa dichiarazione Giustiniano non è vera in relazione al caso dell'obbligazione naturale fatto nel fr. 32 § 1 di Giuliano. Altro è infatti potere essere costretto, altro è non poter ripetere ciò che è stato pagato. La madre, nel diritto classico non può esperire la condictio indebiti "si in ea forma me dit ut credat se pro dote obligatam." Obbligazione naturale.

L'obbligo della donna a dotare è stretto

Stella Maranca ritiene che già nel dir. classico vi sia l'obbligo naturale della donna a dotare se stessa.

Nel frammento di Giuliano il Landucci dice riferendosi alla parola "stabilita falsa opinione relinquitur pietatis causa, ea quæ dilectum reperit non potest", perchè gli pare che sia di sapore giustinianeo. Ma anche tolti quelli che gli sembrano una insufficiente spiegazione della non ammissione della condictio indebiti nel caso in questione, rimane sempre invariato il fattore del frammento. Bisogna ritenerlo inserito dai compilatori oppure, meglio, bisogna ritenere che nel dir. classico la donna aveva un obbligo naturale alla costituzione della dote.

Fondamento del principio giuridico ora detto è la parola pietas. Il matrimonio romano, per l'epoca e per gli effetti, era un sacramento. La famiglia era unità religiosa prima ancora che politica. Il dotare era una prestazione di carattere morale, riassunta nel concetto di "pietatis causa": la madre e la moglie non potevano essere giuridicamente astrette per la dote, ma non potevano esperire la condictio indebiti e questo fatto rientrava nel diritto naturale che ha come fonte come l'elemento primo e più importante nella elaborazione della giurisprudenza precisamente quando essa trasforma gli obblighi morali in obblighi giuridici, dare sanzione giuridica ad obblighi morali e sociali. Tra gli obblighi morali rientrerebbe anche il paternum officium se non fosse stato sanzionato dalla Lex Iulia de maritandis ordinibus. Se ciò non si ammette se è da considerare tale officium introdotto da Giustiniano si avrebbe un'altra incongruenza: che si sarebbe accolta la giurisprudenza dell'obbligo naturale della madre e della moglie e non del padre.

Il Castelli sostiene la tesi dell'introduzione giustinianea in luogo del frammento di Marciano. La sua interpolazione - egli dice - sarebbe inammissibile e l'obbligo di dotare risultasse da altri testi. Ciò ci accingiamo a dimostrare. —

Ecco i testi - aveva detto il Marciano - dai quali si può trarre di dedurre l'obbligo di dotare prima dei Rescr..

Celso — fr. 33 § 2, 14 De Pactis. (Sostanzialmente riprodotto in fr. 10 § 2 pr. di Pomponio —)

"Avi neptis nomine, quam ex filio habebat, dotem
"promisit et pactus est se a se neve a filio suo
1 "dos peteretur: si a coherede filii dos petatur, ipse
"quidem exceptione conventionis tuendus non erit:
"filius vero exceptione conventionis uti non potest, quia
"ne heredi quidem concessum est, nec quicquam
"obstat, eum tantum ex heredibus praeferre, si heres
"factus sit: ceterum alterum non cogi." —

Celso: fr. 6 § 37, 6 De collatione.

"Dotem quam dedit avus paternus an post mortem
2 "avi mortua in matrimonio filia, patri reddi
"oporteat, quaeritur? accurrit aequitas rei, ut quod
"pater meus propter me filiae meae nomine dedit,
"proinde sit atque ipse dederim quisque officium
"avi circa neptem ex officio patris erga filium pen-
"det: et quia pater filiae, ideo avus propter filium
"neptis dotem dare debet. Quid si filius a patre
"exheredatus est? Existimo non aliquando etiam
"in exheredato filio idem posse defendi: nec impe-
"rabilis sententia est, ut hic saltem habeat ex
"paternis, quod propter illum datum est." —

Giavolino: fr. 79 pr. § 1 § 23, 3 De iure dotium.

Labeone:

"Avus neptis nomine filio natae genero dotem
"dedit et moritur: eligat Neptis, dotem ad patrem
3 "reverti: et ego cum Neptis sententia, quia non potest
"videri ab eo profecta, quia nihil ex his sui
"habuit fet. § 1 Pater filiae nomine
"centum dot: ita promisit "cum commodissimum
"esset", Attius respondit, huiusmodi nomen respondisse,
"cum paternum vitae turpitudine et infamia dari
"possit, debere." —

Giuliano fr. 46 § 2 § 23, 3 De iure dotium.

"Pater etiam si falso existimans se filiae suae
4 "debitorem ea dotem promisisset, obligabitur." —

In proposito il Mancaleoni scrive: "... bisogna dal momento conferire che non si trovano nelle fonti decisioni tali che contraddicano in modo indubitabile all'esistenza dell'obbligo di dotare presso gli imperatori Severo e Caracalla" e Mor. offrono (gli stessi frammenti) alcun argomento da rafforzare l'opinione da lui sostenuta". Nel frammento 2 di Celso dice: "che dando le ragioni delle sue decisioni, si riferisce non a concetti giuridici, ma alle relazioni morali esistenti tra i membri della famiglia romana".
Il Castelli: dice che tali testi si possono spiegare presupponendo piuttosto un dovere morale che non un obbligo giuridico. Ciò riaffermò il Bonfante mettendo però da parte il fr. 2 di Celso.

Del frammento 2 di Celso il Beseler vorrebbe fossero tolte come interpolate tutte le ragioni aggiunte e fosse ritenuto "oportet" invece di "oportuit".

Del frammento 3 di Labeone precisò il Bonfante ritenere interpolate le parole "quia nihil ex his suis laboris est". Dato che il Filosofum. nel dir. giustinianeo può avere un patrocinio e quindi non può valere la giustificazione Labeoniana per cui si nega che egli possa agitare una data profittizia e quindi a lui irrevocabile.
Della Marcaria oppone: una interpolazione di tal genere sarebbe il contrario proprio dell'opera dei compilatori che adottano mezzi in luce, invece di conciliare i testi, spesso ragioni classiche di contrasto fra Labeone e Celso nel fr. 2 ricordato.

Mettiamo a raffronto il §1 del frammento 3 di Labeone con un frammento di Proculo: il fr. 125 D 50,16 "Neque Proculo". Riflettiamo che l'adempimento dell'obbligazione, apparentemente rimesso alla "dementia eius qui promisit", era subordinato alla dedotta alieni, giacchè dovevano essere evitate la turpitudo e l'infamia del dotante, che per dare la dote non doveva perdere la dignitas divenendo insolvente. L'obbligo generico di dotare era subordinato all'obbligo specifico di fare onore ai propri impegni; se questi si fosse venuto meno si andava incontro alla infamia nel suo concetto giuridico di diminuzione della capacità giuridica (non diversa perciò dalla infamia facti: menomazione della reputazione). Ambedue i frammenti stessi

strano specie attraverso le parole di Servio (Servio Sulpicio Rufo: contemporaneo di Persone) che l'officium paternum, già prima di essere regolato gravemente dalla legislazione augustea e anche dopo di questa, doveva osservarsi solo quando con ciò non si incorresse nell'infamia per insolvenza.
Ciò si può ritenere interpolato il §1 del fr. 3 di Labeone: c'è anche quello di Procolo che dice la stessa cosa. Perché i compilatori riportato due frammenti per interpolarli [su di una data parola] per nello stesso modo o dopo ambedue? Certo è che se non si interpretano in tal senso i due frammenti contrarrebbero una obbligazione rimessa all'arbitrio del debitore: da considerarsi, quindi, nulla.

Esaminiamo ora in primo il frammento 2 di Celso che generalmente ritenuto interpolato. La prima ragione di questa opinione è nel contrasto tra ciò che dice Celso e ciò che nel principio del frammento 3 è detto da Labeone appartenente all'opinione di Servio Sulpicio Rufo. Il Castelli dice: Analizziamo il ragionamento di Celso: egli non può non aver considerato che se la dote profettizia al patrem reverti debet quando dice Ulpiano. Quindi, a rigore, la dote costituita dall'avo alla nipote non deve essere restituita al padre, ma, morto l'avo, rimanere al marito. Celso non può, dice il Castelli, aver posta una conclusione diversa da quella di Labeone nel fr. 3. Un passo di Ulpiano nella Epitome e uno di Paolo nei Frammenti Vaticani confermano il ritorno della dote profettizia al paterfamilias. Ma si può negare che profettizia sia la dote anche se costituita dal paterfamilias che ha in potestà il padre della dotata. Il Cuiacio nega tal carattere profettizio affermando che il rapporto dell'avo con la nipote ex filio è un distinto vincolo di parentela a cui corrisponde un particolare officium paternum. Ma la tesi è anche altro erronea: non fa mai sorta in dubbio che nella famiglia è paterfamilias solo chi non abbia altro ascendente vivo in linea maschile: quando il padre l'avo paterno o il bisavolo dei membri nati nella famiglia. Allorché Alfeno studiò il dir. giustinianeo come codice di leggi da applicare praticamente, fu tentata la necessaria conciliazione dei due testi contrastanti: quello di Celso e quello di Labeone riportato da Giustiniano. Il Solazzi riferisce quanto pensava in proposito il Pacio: dovevasi distinguere. Se l'avo ha costituita la

dote in contemplazione dell'effetto per la cui perdita, ed afflitta il frammento di Labeone: se perda l'avo la avuta ritenzione di coniuge in luogo del figlio il dovere di dotare la figlia, la dote da restituirsi al padre in applicazione del frammento di Celso. —

Le disparate opinioni dei giureconsulti sono state per inavvertenza ritrodotte tutte nelle Pandette. I testi sono inconciliabili: ma giova appunto notare che tra Servio e Celso è intervenuta la lex Julia de Maritandis ordinibus con l'obbligo di dotare figlie e nipoti. Ecco perchè nel caso che l'avo avesse costituita la dote, e fosse morta, Servio negava al padre il diritto di ripetere la dote perchè "non potest videri ab eo profecta, quia nihil ex his sui habuisset" mentre Celso ammetteva tale ripetizione "quod pater magis propter nepotes quam filiae meae nomine dedit, proinde sit atque ipse dederim". —

Labeone morì tra il 10 e il 22 d. C.: correva già la lex Julia: ma potrà benissimo esser aderito alla opinione di Servio, antichissimo, perchè il padre non aveva sborsato nulla di suo e nulla perdeva se la dote profettizia costituita dall'avo ritornava presso il marito. Più di cento anni dopo (Celso fu membro del consiglio imperiale sotto Adriano e consolo per la 2ª volta nel 129 d. C.) Celso ritenne all'inverso che il rapporto tra l'avo e la nipote aveva la sua causa affatto dal rapporto tra padre e figlio. Di fronte a questa relazione il Costa mette in luce ~~critica~~ —

Mettendo in rilievo che al rapporto tra padre e figlio si contrappone il riguardo dovuto al marito per cui la restituzione della dote profettizia era l'eccezione, il Costa chiama principio ethico quello messo in luce da Celso. E Stella Maranca chiede: "Principio ethico, o di quel diritto naturale da Ulpiano s'imponeva indipendentemente dal diritto civile o nel diritto civile finestrava mercè la extraordinaria cognitio?" —

Il Czyhlarz rinvenne nel giudizio di Celso l'emanazione di una equità che mirò troppo lontano. Bisogna ricercare tale fine spirito di equità nella valutazione dei bisogni e dei sentimenti dell'età in cui egli visse, nella evoluzione dell'istituto dotale e nella diversità dei giudizi che differenziano affatto la giurisprudenza sabiniana e labeoniana da quella celsina.

Le varie giurisprudenze furono riunite e coniugate nella compilazione giustinianea, ma dalla loro diversità

trasparisce le caratteristiche personali dei vari giureconsulti romani. Celso impose fra i giuristi la sua autorità per l'arditezza e l'acutezza della intelletto nella diligente analisi dei fatti, per l'originalità del pensiero nell'acuta critica delle forme da altri giuristi ritenute immutabili, per la ricchezza della dottrina, onde la spontaneità e la spigliatezza, i caratteri fondamentali della sua produzione scientifica (e, nella maestria ed elegante semplicità delle esposizioni, manifesta una impostazione spesso intolleranti, talvolta recisiva, sempre geniale.

Sabino e Labeone rimanevano fermi nella considerazione della persona dal cui fatto mortis causa veniva costituita la dote. Celso vede nella dote un'anticipazione fatta dall'avo al figlio di una porzione di quel patrimonio che sarebbe a questo spettato dopo la sua morte e al quale avrebbe diritto dotare le proprie figlie se ancora nubili.

Il Castello ritiene interpolate nel frammento di Celso le parole "et quia patri filiae, ideo avus proprie filiam nepti dotem dare debet", che alludono cioè ad un obbligo giuridico di dotare. In Celso, egli aggiunge, si fa ricorso a ragioni di equità (aequitas rei): egli è l'avo che deve dotare la figlia del figlio assolvendo quello che per quest'ultimo era un officium, un obbligo morale, non giuridico, se già al suo tempo la lex Julia aveva imposto l'obbligo di dotare?

Il Bonfante mette in sospetto di forma nel frammento l'uso del quisque, "mos abiit", "inveterasse"... E soggiunge: officium nel linguaggio giustinianeo può significare un dovere sancito dalla legge; nel linguaggio classico indica un dovere di convenienza sociale, al quale non alluderebbe Celso se dottrina prima di lui fosse stata fondata sulla lex Julia l'obbligo di dotare. — Ma Stella Maranca rileva che dare ad officium tale significato contrasta col fatto che i compilatori vedono nell'aequitas il significato di interesse e indulgenza derivato dal greco. Celso definisce il diritto (ulpiano ne riporta la definizione) e non è presumibile che usasse la parola officium proprio lui in un significato totalmente improprio. — Ma aequitas rei è il diritto: il diritto che si andava evolvendo per opera della giurisprudenza, come già

fu ora volta per opera del Pretore. — Bonfante stesso - citato dalla Maranca - dice che in Celso [illegible] vi col perdurare nemico, conforme al suo fare di uomo combattuto e spesso violento e aggressivo, le notarie frasi personali, fra le quali è registrato anche l'uso del quisque. — Quindi Celso riafferma da un lato l'esistenza dell'obbligo di dotare come di una quota di alimentazione figlie e nipoti, e dall'altro che il pater, dando in luogo del figlio, adempisce quell'obbligo di dotare così come avrebbe dovuto indirettamente adempirlo lo, a quanto ci dice Ulpiano, il figlio avesse preso a mutuo una somma per dotare la figlia sua. L'officium paternum eseguito dall'avo stesso era un dovere morale (imposto dal dir. naturale) del genitor emancipi filius familias, ma costituiva un dovere giuridico per il titolare della patria potestà. Il genitor, se fosse stato sui iuris, sarebbe stato obbligato; essendo sotto la potestà del pater, il suo officium a costui si trasferiva. Obbligazione naturale nel genitor, diveniva obbligazione giuridica nel paterfamilias: fondamento di entrambe la Lex Iulia de maritandis ordinibus; causa della loro diversità la mancanza di quella capacità giuridica che aveva solo il paterfamilias; strumento per far valere l'una e l'altra la extraordinaria cognitio. Il filius non aveva un patrimonio né la capacità di disporne, come il quale avrebbe potuto nella est. cognitio far valere la legge se non obbligando il pater?

Poi nel framm. di Celso segue il caso del figlio diseredato. Il Solazzi ha notato che il verbo [illegible] qui esistente nel presumerisse la restituisce. Ad ogni modo qui si riafferma lo spirito acuto e preciso di Celso. — Sembra che qui si sia contrasto con la ragione d'essere della restituzione all'diseredato quale è esposta da Pomponio: "ne et filiae amissae et pecuniae damnum sentiat". La dote è uscita dal patrimonio del padre: il figlio diseredato che la prende di proprio. Ma si consideri che se la dote non fosse stata consegnata prima della diseredazione avrebbe potuto costituire una quota, benché minima, di eredità riservata al figlio. — E se così si argomenta, si vede come lo stile verboso è proprio una riprova dello stile Celsino. Del resto il materiale linguistico fa pensare dei giuristi ai compilatori e una bipartizione oggi seguita

il commissario interpr. — I compilatori avrebbero commesso, interpolando il frammento di Celso, di cancellare poi intatto il framm. 3 di Paolo che è certamente autentico. Invece, secondo la nostra ricostruzione, il testo di Celso si armonizza in tutto di identico con l'altro e rappresenta una conseguenza tratta dalla romana aequitas sulla immutabile base dell'obbligo giuridico di dotare imposto dalla Lex Iulia de maritandis ordinibus.

Seguendo l'opinione di molti giureconsulti dal Cuiacio al Thibaut, argomentando a contrario dal fr. 11 §3 D. 26,7 di Paolo, si affermava che anche il fratello, tenutus, è tenuto secondo l'opinione di quel a dotare la sorella germana o consanguinea, e potera. Soltanto la sorella uterina non avrebbe il diritto di esser dotata dal fratello, quale tenuto non ostante che essa non potesse esercitare nessuno senza la dote. — Il Mackeldey per primo insorse contro questo argomentare a contrario. Argomentare fallace: perchè nel caso in questione, il divieto posto da Paolo al tutore riguardebbe solo la sorella uterina perchè per le altre, essendo sottoposte alla stessa tutela, il tutore potrebbe costituire la dote con i beni loro senza prendere quelli del fratello. Il Cuiacio adunque tratterebbe di un "certe sinistrum argumentum a contrario".

Il Glück dice che, a chiunque venga costituita la dote, fu sempre l'oggetto di liberalità; solo che per quelle alle sorelle germane e consanguinee c'era maggiormente il punto d'onore perchè il tutore dovesse costituirla in quanto non poteva far fare al pupillo una brutta figura.
Il Cenerli respinge l'argomentazione a contrario. Nulla osserva che il frammento di Paolo dà una regola di gestione tutelare. La dote fu sempre liberalità, ma per quelle che non fosse costituite alle sorelle uterine il tutore non sarà richiesto di mezzi al fine di poter indennizzare. Nel fratello eravi obbligo morale di dotare: basti ricordare le parole del giovane disgraziato del frammento di Plauto: "Sine dote quemquam in tenuitate duxisse dabis? Non credibile dicis". Su tutto il lavoro di Plauto è ricordata l'aria di dare in moglie indotata la sorella, ma appunto da ciò è lampante che non si tratta di obbligo giuridico. Lo Schuffer anche era di questa opinione. Era un punto d'onore e una legge morale di dotare. Per accettare il testo di Paolo a quello che da Plauto e ritenere l'obbligo tutto morale limitato alla sorella germana o consanguinea. Altrimenti era una piena liberalità. Ma ciò potrebbe fare o non senza alcuna taccia.

Il Bonfante: ritiene che solo Giustiniano considerò l'antico obbligo morale in obbligo giuridico e che l'obbligo di contribuire restò una astrazione fino a quella riforma. Quindi le parole "alio patre natae" sarebbero interpolate dai compilatori. Un altro di Paolo il senso dubbio relativo all'amministrazione tutelare - già prima tale interpolazione aveva ribadito il Lauriano - Il Lauricci: ritiene che le idee e l'andamento del discorso non sembrano del tempo di Paolo. Forse nel testo genuino di Paolo non era menzione della dote, che era più facilmente in mente ai compilatori data la tendenza a favorirla. Del resto, citando un testo di Ulpiano e uno di Gaio, egli afferma che l'Autore in genere non può fare donazioni e che un vero obbligo di dotare le sorelle (o in genere o con la limitazione delle ulteriori) era contrario all'indole del diritto Romano anche giustinianeo.

Il problema insiste in generale la responsabilità per la gestione tutelare.
Soprattutto si discute sulla estensione del concetto dei soliti nix "numero parentibus cognatisque..." Anche ammettendo che cognatisque sia una aggiunta dei compilatori, non perciò si toglie il carattere di liberalità al numero parentibus. Dalla interpretazione del solenne numero dall'uso empio di parentes nella lingua romana quale è attestato dal Forcellini e dal fatto che, trattandosi di tutela, deve escludersi l'ex tutelae di genitore (?), dalla unione con cognatis Stella Maranca è portato a ritenere le funebri cerimonie (Parentalia e Caristiae, dette anche "cara cognatorum") che le singole genti facevano in commemorazione dei propri defunti e a raffigurare in quel numero "ea quae non tantum necessaria sed perquam necessaria sunt et quasi debita parentibus et cognatis" (Cuiacio), tali che il tutore deve fare per conto del pupillo in quanto nel loro concetto rientra l'idea della liberalità che va sempre riservata allo arbitrio del pupillo. — Nel caso della sorella nubile la liberalità si sarebbe: Il Lauricci dice che la costituzione alla sorella germana o uterina sarebbe lecita non obbligatoria - Il Fadda pensa ad un ritorno nella mente del giureconsulto ai casi non rari di sorelle povere. Frammenti specie quando si trattava di uterine. — Stella Maranca: "è probabile che le parole "alio

patre natae loco stato inserito dai compilatori questi abbiano inteso esprimere, se fare indirettamente l'obbligo giuridico relativamente alla sorella germana o consanguinea. Una leggenda senza fondamento alcuno, così per diritto classico come per diritto giustinianeo, esse, non facendo l'ipotesi che il fratello dia la dote alla sorella germana o consanguinea, non fa implicare il concetto di un obbligo del fratello a dotare queste ultime ma la possibilità che egli in rappresentanza del padre e per adempiere il paternum officium, direttamente o indirettamente, vi provvedesse. Quindi, anche per questo lato, è riaffermato nella dos necessaria il carattere, inserito alla famiglia romana, patrimoniale o paterno che ne costituisce l'essenza e che si manifesta o attraverso il pater civile o attraverso il pater naturale.

Conclusione.

Nel Monumentum Ancyranum che Augusto orgogliosamente si erge a scolpendo le sue gesta e giusto il vanto della sua legislazione:

"Legibus novis me auctore latis multa exempla

maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi."

Il Bonfante chiama eccezionale e devastatrice la legislazione augustea; difficile per a comprendere nel suo genuino significato ed apprezzare con giustizia.

Sulla Matrona: Con la legislazione matrimoniale Augusto non intese richiamare in vita vetuste costumanze, ma nell'esempio di antichi provvedimenti per quel campo (l'orazione di L. Metello Macedonico de prole augenda, di cui ci dice Svetonio che Augusto la recitò in senato e la fece pubblicare al popolo) altri ne propose ad esempio dei tempi, forse o non investito della cura legum et morum, egli sostituì alla censoria notio, il ricorso alla extraordinaria cognitio per astringere all'adempimento di quei doveri la cui osservanza era finora preposto il censorium iudicium et illud morem severissimum ius quiritium, che costituiva il più elevato e costante fra gli attributi della censura; la quale, non ostante la sua ricostituzione nell'anno 70 a. C. non ebbe più vitalità e scomparve con la costituzione del principato alla repubblica. Ed è così che i versi di Plauto acquistano una significato preciso, che Orazio, "censoris iudicium nihil pro damnato, nisi reo horum offert". È così che mentre, perdura dell'epoca

di Diritto lo Stato si mantenne assolutamente estraneo alla organizzazione dei doveri inerenti alla compagine della famiglia romana, quando si allontanarono poi i Principi domestici, i quali interessavano a richiamare i cittadini romani al più sano concetto naturale e civile del matrimonio che si fondava "liberorum procreandorum animo et voto", dacchè la famiglia era principium urbis et quasi seminarium rei publicae, e ciò era: "religio, pio e doveroso". La pietas allora si traduceva nell'officium che ne custodiva gli effetti. Ma quando gli antichi concetti si deformarono e sfociò la censura sempre più l'ingerenza dello Stato nei rapporti familiari non fu più esclusivamente affidata ai censori, ma divenne costante e continua l'officium e la pietas ne rimasero pure sempre a base e sostegno. Ma incominciarono ad esser regolati dalla legislazione, che fu poi largamente elaborata dalla giurisprudenza. Così dos necessaria ne fu disciplinata: non già perchè non fosse possibili matrimonii senza dote, come fin da è pretesa sostenere; ma perchè divenne precetto di legge l'obbligo sociale e morale del padre, donde necessariamente procedette quello del genitore o del fratello germano o consanguineo; mentre si ricondusse talvolta un obbligo naturale nella donna a dotare se stessa e nella madre a dotare la propria figlia: obbligo naturale

Vedi appresso

Dos necessaria

I) Possibilità di matrimonii senza dote nel D. Romano

fr. de L. 11 pr. De ritu nuptiarum 23,2
Ulpianus lib. 1 ad Sabinum "Si quis uxori"

L. 22 C. De nuptiis 5,4
Imp. Iustinianus "Si donationem ante"

fr. 28 D. De ritu nuptiarum 23,2
Paulus lib. XV ad Sabinum "Quod si nulla"

II) Obbligo giuridico di dotare da parte del padre verso la figlia

L. 4 § 2 C. De dotis promissore 5,11
Imp. Iustinus "neque enim"

fr. 19 D. De ritu nuptiarum 23,2
Marcianus lib. 16 Institutionum "Capite trigesimo quinto"

fr. 1 § 10 D. Si quid in fraudem patroni 38,5
Ulpianus lib. 44 ad Sabinum "Et si filiae"

fr. 33 D. De ritu nuptiarum 23,2
Paulus lib. I Digestorum "Qui filiae nuptiis"

fr. 6 D. De collationibus 37,6 Celsus lib. 10 Digestorum "Si mulier"

fr. 79 pr. D. De iure dotium 23,3 Labeo lib. II posteriorum a Iavoleno Epistolarum "Qui filiae nuptiis"

fr. 125 D. De verborum significatione 50,16
Proculus lib. VI Epistolarum "Neque Publio"

Tavola Pitagorica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Civello -

fr. 119 D 50,16
fr. 24 D 50,16
§ 50 fr. D 5,3

Nota a pag. 4

Vedere Digesto 5,3 De hereditatis petitione

fr. 11 §1 ; fr. 12 e fr. 13 Dig. 5,3

La Lex Plaetoria (192 a. C.) concesse un'actio popularis per ottenere l'inflizione di una pena pubblica a chi contrattando con un minore, l'avesse raggirato. Ma il negozio rimaneva in vigore -
Il Pretore concesse ai minori di 25 anni la exceptio legis Plaetoriae contro l'azione del creditore, anche in mancanza di dolo -

Postulare pro aliis = stare in giudizio per altri: una cosa proibita alle donne -
Per effetto del Senatoconsulto Velleiano le sicurtà fatte dalle donne potevano essere annullate mediante eccezione.
313 d.C. Editto di Milano: il Cristianesimo religione tollerata -
353 d. C. Imperat. Costanzo: unica religione dello Stato -

Infamia e diminuzione della capacità giuridica derivante da condanne criminali, in giudizi di società, tutela, mandato, deposito, da esercizio e mestieri teatrali; perde anche diritti dell'ordo di Città; bigamia, fallimento, usura, doppia sponsali, espulsione dall'esercito - turpitudo e infamia facti: mala riputazione di cui il magistrato può aver conto -

Erede apparente =

Chiunque si crede portato come erede ed è ritenuto tale dalla pubblica opinione —

La rappresentazione importa sostituzione legale di una persona al posto di un'altra, la quale sarebbe stata chiamata a succedere direttamente, se non fosse stata incapace o fosse premorta, o per indegnità o per assenza —

art. 46 del Cod. Civ. e art. 94 del Cod. Proc. Civ.: i due soli luoghi in cui si parla della petitio hereditatis

I — L'infamia ha conseguenze nel dr. pubblico e nel privato: perdita della facoltà di testare, di essere procuratore ad litem, di esercire una actio popularis —

Marco Aurelio per primo concesse alle corporazioni il diritto di manomettere schiavi (patronato sui liberti) e la facoltà di ereditare per legato —

Ius era in origine il patrimonio dell'imperatore — Col tempo si staccò dalla persona e assorbì l'aerarium.

Aerarium era il patrimonio del popolo Romano

anno 367 a.C. La Lex Licinia stabilì per la Praetura urbana e per la Praetura peregrina

Legge Ebuzia (146-126 a.C.) introdusse la procedura per formulas —

Demonstratio: esposiz. dei fatti giuridici allegati dall'attore

Intentio: dichiarata - del dir. dell'attore accampato - al giudice

Condemnatio: conferimento del potere di condannare o di assolvere

Adiudicatio: mer. giudiz. divisorio -

I casi di Restitutio in integrum ex lege

I casi di plus petitio: re - tempore - loco - causa - qualitate -

Nell'ordo iudiciorum la praescriptio praetoria aveva lo scopo di circoscrivere l'oggetto della controversia per evitare la consumazione processuale di tutta la causa -

La praescriptio pro reo erano mere eccezioni per fare restituire -

CARTOLINA POSTALE

ESERCIZI TELEFONICI

Per l'esecuzione della sentenza: mancy iniectio. Più bonorum venditio del patrimonio in blocco (pretore Rutilio Rufo) con l'infamia del debitore fraudolento. Post bonorum cessio: tassa infamia (Lex Iulia). Per il principio dell'Impero la bonorum distractio = vendita parziale dei beni - Nel diritto giustinianeo c'è preferita la pignoris capio: inizialmente una bonorum distractio diventa generale per la contestazione della causa con la esecuzione pubblica quasi militare -

Due mezzi della procedura straordinaria concessi nel diritto giustinianeo: la restitutio in integrum - l'intercessio -

L'intercessio era un mero comando del magistrato emanato d'ufficio a favore della parte lesa -

La restitutio in integrum - annullamento mediante decreto dello stato di cose costituitosi

CARTOLINA POSTALE

Spett.

SOCIETA' ESERCIZI TELEFONICI

TIP. DI LAUR... NAPOLI

Cause di estinzione della azione:

783

res judicata
Contestatio litis
prescrizione
mancato passaggio in
rette ad uno degli eredi
patto di non alienare
giuramento
morte

794

Senato consulti:
Macedoniano - Orfiziano - Pegasiano
Plauziano - Tertulliano - Orfiziano
Tebelliano

Favorite passare da noi il giorno 16 - 17 - 18 corr. alle ore 5-8

16 - Pomeriggio: ~~Le ultime 83 pagine~~ - ~~La difesa dei diritti~~ -

17 - Mattino: Note con frammenti - Dos Mucyliana - Lezioni Obbligazioni

Pomeriggio: ~~Tecuta~~ ~~Le testamenti~~ Fideiussioni. ~~Difesa diritti~~ Patti nuziali.

18: Mattino: Rispettare alle Effusioni senza impegni Famiglie ~~Capacità~~ - testam.

Ordine - Pisti sezioni.

Timbro

Favorite passare da noi il giorno 16 - 17 - 18 corr. alle ore: per darci, senza impegno, Ordine - Pisti sezioni. Timbro

Pomeriggio: ~~Le ultime 83 pagine~~ - ~~La difesa dei diritti~~ -

Mattino: ~~Note con frammenti~~ - Dos Mucyliana - Lezioni Obbligazioni

Pomeriggio: ~~Tecuta~~ ~~Le testamenti~~ Fideiussioni. ~~Difesa diritti~~ Patti nuziali.

Mattino: Rispettare alle Effusioni Famiglie ~~Capacità~~ - testam.

Loco esercizio di fatto della critica
S/ di ogni istituto in ogni epoca permane un
rendere storico - giuridico che giova sapere valuta
re -

200 a.C. fine della guerra Annibalica -
146 a.C. distruzione di Cartagine e di Corinto
295 d.C. Morte di Alessandro Severo -
305-306 d.C. Abdicazione di Diocleziano, av
vento di Costantino; i barbari rompono i
confini dell'Impero; bipartizione in Oriente e
Occidente -

3 fasi
Il comune di Roma il diritto quiritario
754 a.C. 200 a.C.
Lo Stato Romano e il jus gentium
146 a.C. 285 d.C.
La monarchia Neo orientale e il dir.
ellenico - romano 305 d.C. - 565 d.C.

Metodo critico storico
Metodo "comparato"
" organico o naturalistico

Riguardo all'unità delle stirpi Arie, il primo accenno si deve in seguito ai rapporti tra Inghilterra e India ad una lettera dello inglese William Jones (1786) che metteva in rilievo le analogie fra il sanscrito e le lingue classiche.
Precursori del Jones: il fiorentino

fr. 79 p. fr. 23,3 Laborie -
fr. 79 81 fr 23.5 Laborie -
fr. 125 fr 50,16 Proculo -

fr. 33 fr 2,14 Celso (?)
fr. 6 fr 37,6 Celso
fr 79 p. fr. 23.5 Laborie

CARTOLINA POSTALE

SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI

UFF. DI LUCRO NAPOLI

Dottrina del terzo tempo
re: la capacità di in
tendere deve esistere nel
momento del manife
starsi della volontà, al momento
della morte e dal
momento della delazio
ne fino a quello
dell'acquisto (dir.
giustinianeo). -

Giorno 15:
17 fr - 230
Sant'Agostino: [illegible]
Pomeriggio: Gradini testa
mentaria
Sera e notte: esposizione
fine del programma

PASTIFICIO TRIESTINO
Società Anonima
TRIESTE

Paste Alimentari
Specialità **Pasta all'Uovo**

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un **rendimento assai superiore** ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che rimanga in vivace ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig. Filippo Lazzetti, il 11 Francese Colletadore 193

è il monaco Filippo Pastino di Saint Barthelemy.

Federico Schiegel (1808) in un libro sul la lingua e la saggezza degli antichi Indiani afferma l'unità della stirpe ariana altro sicuriato della lingua: Bopp; Grimm. si occuparono profondamente di linguistica comparata studiando i vesti e la propagazione delle genti Arie. -

L'origine della Arianità
- origine orientale degli Ari. / Altopiano della Battriana fra il Mar Caspio e il Turkestan /
- Superiorità ingenita degli Ari e grado relativamente alto di cultura.
- Concetto della loro migrazione ed espansione. -

Nel primo periodo dell'Arianità studiarono gli istituti giuridici [illegible] Maine; I Leist; lo Sherring.

PASTIFICIO TRIESTINO
Società Anonima
TRIESTE

Paste Alimentari
Specialità **Pasta all'Uovo**

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un **rendimento assai superiore** ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che rimanga in vivace ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig. [illegible]

studia [illegible]

[illegible]

lo Hehn studiando la flora e la fauna delle antichissime popolazioni parlanti ariano, per fare risalire la diffusione delle popolazioni derivate dal ceppo ariano, arrivò ai risultati in genere [illegible] di civiltà inferiore a quello del popolo [illegible] Germani, Celti, Slavi, furono molto relative [illegible] riguardo al grado di civiltà raggiunto dagli ariani [illegible]

stica, ornamentazione; strumenti agricoli (la zappa e non l'aratro); addomesticamento (assenza di animali domestici); sacrificio delle vedove; alimentazione prevalentemente carnivora). —

Lo studio anche che ne fece agli Arii venne distante tre razze con caratteri somatici [illegible] di specie cranica. Si distinsero perciò i popoli del ceppo Ario dal punto di vista linguistico, dai popoli dello stesso ceppo considerati dal punto di vista fisico, somatologico (antropologico) in tre razze: { uomo mediterraneo (biondo)
" alpino
" europeo (Baltico, nord del Reno)

L'idea della superiorità della razza bionda - bionda (i capelli biondi, la statura alta, gli occhi grigi biondi) il nome Flavius, ed altri argomenti ancora). Nulla di più fanciullesco di considerare la storia come una storia antropologica. —

Gli Arii non si diffusero in territori dove si dominava un freno decreto. Precisi risultati di ricerche archeologiche — è attestata l'esistenza di una [illegible] civiltà preria su tutte le sponde africane ed europee del Mediterraneo: [illegible]

PASTIFICIO TRIESTINO

Società Anonima

TRIESTE

Paste Alimentari

Specialità **Pasta all'Uovo**

Garantiamo che le nostre paste assicurano il loro gusto squisito e danno un **rendimento assai superiore** ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che rimanga in viva ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig.

di una razza uniforme - Questa non ha avere nell'Africa il suo centro di origine razza euro-africana - analoghi d'ogni genere colle popolazioni Mauri e Berbere delle popolazioni dell'Europa Meridionale e della Francia.

Ora si tratta ancora di velare il mistero della centrale popolazione dell'Europa: tre altri centri e migrazioni. Il problema della lingua va distinto da quello della razza; il popolo nel senso [illegible] del popolo nel senso antropologico. Gli Arii migrarono probabilmente dai vasti [illegible] dell'Europa e si distinsero [illegible] la loro anchaiore occupando un vasto [illegible] territorio. Gli immigranti subirono [illegible] altre di dominatori e dominati; avendo [illegible] i popoli precedenti, forse di lingua Arii [illegible] stati [illegible] assimilati [illegible] Gli dagli Arii [illegible] un maggiore [illegible] numero [illegible]

sembra certo che tra gli Ari la parentela paterna, base della cosiddetta famiglia patriarcale (solo per quella parentela i linguaggi avrebbero termine preciso); mentre sia da ritenere quasi la parentela materna e l'esercizio del matriarcato.

Gli Ari pare una abbiano mai avuto aggregazioni politiche più ampie della famiglia (tanti stati e schiavi) e clan: salvo federazioni militari rare, rilassate e passeggiere. La città una ha probabilmente origine ariana. Scarsa religiosità.

L'Italia Antica

La Penisola ebbe antichi campi di [illegible] Pelasgi primitivamente, venendo dalle Alpi e dal mare, campeggiarono popoli Arii e popoli Mediterranei. Il linguaggio e [illegible] indarno le genti Arie.

5 gruppi fondamentali
- Veneto Illiri sull'Adriatico
- Liguri nel Occidente
- Sabelli nel Centro
- Celti pianura del Po
- Etruschi e Tirreni

molte altre razze e popolazioni preistoriche sparse sulle isole e coste: iberiche, cartaginesi, greche.

Parallelo tra Italia e Inghilterra: [illegible] territorio

[illegible] popolo Liguri alla conquista normanna (1066) e poi pace ed espugnare in Italia [illegible] alla conquista Romana e poi per [illegible]

PASTIFICIO TRIESTINO

Società Anonima

TRIESTE

PASTIFICIO TRIESTINO S.A. TRIESTE

Paste Alimentari

Specialità **Pasta all'uovo**

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un **rendimento assai superiore** ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che bisogna in vivace ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig.

Quasi distrutta [illegible] popolazione [illegible] Italia [illegible]

ri - Nei tempi storici abitavano il territorio tra il Po, l'Arno e il Tevere e la valle orientale del Rodano. I Liguri furono una tribù ligure. Erodoto ricorda tre grandi stirpi intorno al mondo greco: gli Sciti al nord-est, gli Etiopi al sud, i Liguri al nord-ovest. — I Greci e i Romani chiamavano Mar Ligustico quello che bagna le coste a sud della Francia - Muellenhof, d'Arbois de Jubainville e de Mortillet li ritennero una [illegible] ariana più attendibile è l'opinione del Mortillet che fossero un tal popolo che dai Pirenei venuto attraverso [illegible] invasione ramificandosi [illegible] Furono razza laboriosa, tenace, resistente, fiera, amanti della libertà, eroica nel difendere i suoi lidi contro tutti [illegible] della civiltà delle palafitte nella valle Padana.

Popolo stanziato solo nella Penisola è il Popolo Umbro: antichissimo ma meno dei Liguri. Gli Etruschi li cacciarono dalla Toscana e loro Torsero, dice Plinio, ben 300 città. Cortona e Perugia furono, prima che Etrusche, città Umbre. Estendevano fino ai passi Alpini; l'Umbria attuale e la Toscana erano loro sotto influenza: centro Bologna - Linguaggio misto fonetico della romanizzazione e raccolta delle lingue in un'opera -

PASTIFICIO TRIESTINO

Società Anonima

TRIESTE

PASTIFICIO TRIESTINO S.A. TRIESTE

Paste Alimentari

Specialità **Pasta all'Uovo**

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un rendimento assai superiore ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che consenta la viva ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig. _____

li _____ 193_

La città del Palatino o Septimontium

Palatino

Velia

Fagutal

Cermalo

Oppio

Celio

Principio fondamentale di diritto pubblico romano: il cittadino non poteva disporre liberamente contro i comizi dello Stato Romano

Manicipium = la potestà sui cittadini divenuti schiavi di un altro cittadino -

Agnazione = Il vincolo che stringe fra loro le persone tolte alla famiglia. -

Il 17 marzo, giorno della festa di Tolero dio della generazione, i giovani romani festeggiano la toga praetexta. —

Lex Poetelia: anno 326 av. Cristo -

(Episodio di Lucio Papirio narrato da Livio)

Nexi stipulatio era la interrogaz. e risposta con cui fondente che sciogliva il vincolo costituito con la stipulatio. —

Sul crimen majestatis vedi pagg. 198 e 199

Fondazione, via giuridica, raffigurata a un dipresso la fazione accademica nella Toscana del Cinquecento —

Le stesse cause per cui è messa a repentaglio l'esistenza di un popolo possono cementarne la grandezza. -

PASTIFICIO TRIESTINO

Società Anonima

TRIESTE

PASTIFICIO TRIESTINO S.A. TRIESTE

Paste Alimentari

Specialità **Pasta all'Uovo**

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno **un rendimento assai superiore** ad ogni altra pasta se cotte in acqua abbondante che rimanga in vivace ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale **Biscotti „TERGESTE"**

NOTA per il Sig.

Ferro: Grandezza e decadenza di Roma.

L'attività del popolo romano

anno 449 a. C.: Conflitto del Senato con Cesare e fine della costituzione cittadina di Roma - Però anche della libertà cittadina. —

Caio Gracco: il tribuno stato della democrazia —

Il diritto pubblico Romano è caduto con le invasioni barbariche, ma con la fine del predominio Romano - Italico nel mondo.

Secondo I Periodo I giureconsulti vissero prevalentemente nella città da parte classica: dove fiorita una difesa diretta, un concetto preciso e fine e classico diritto classico, una storia nella fonte che fu vissuto [illegible] una [illegible] Repubblica [illegible]

Le caratteristiche delle epoche di decadenza sono [illegible] bisogno quotidiano [illegible] [illegible]

I giureconsulti Romani -

Quinto Mucio Scevola nacque nel 140 a. C. fu console, governatore dell'Asia, pontefice Massimo durante i torbidi mariani. Secondo Pomponio egli fu il primo che sistematizzò il diritto riducendolo in 18 Libri e la sua trattazione fu modello alle posteriori. Scrisse ancora un "Liber singularis definitionum" che fu anch'esso modello a posteriori opere del genere. Carattere subiettivo. Fu anche per giureconsulti posteriori la fonte principale della antica giurisprudenza.

PASTIFICIO TRIESTINO

Società Anonima

TRIESTE

PASTIFICIO TRIESTINO S.A. TRIESTE

Paste Alimentari

Specialità Pasta all'Uovo

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un rendimento assai superiore, allungandosi molto in cottura senza assorbire acqua e rimanendo in vivace ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale Biscotti „TERGESTE"

Trieste, addì

NOTA per il Sig.

Gaio Aquilio Gallo che visse a cavallo tra il II e il 193

a Cerrina, una città - durante i torbidi della guerra civile - trovò molte invenzioni giuridiche favorevoli: il giudizio di dolo; la stipulazione aquiliana; la distinzione del [illegible]; la distinzione dei poteri consiliari in materia di testamento.

Servio Sulpicio Rufo: amico contemporaneo di Cicerone; da questo esaltato come fondatore della scienza del diritto; condusse ambasceria con Marcello (180 Libri).

Si ricordano i titoli di quattro sue opere: ad Mucium 2 libri - commento all'Edictum; [illegible] questo argomento

[illegible] Servio Sulpicio Rufo [illegible] Rufo [illegible] Trieste la Trieste capitale.

Alfeno Varo: di una famiglia della Gallia Cisalpina. Fu [illegible] della scuola di Rufo. Ne fece la storia: alla sua fama di giurista deve l'[illegible] e la [illegible]

pubblicò opere. Di lui si conoscono: Digesta in 40 libri e i "Coniectanea" in 2 libri. Tutti i Digesta, conservati in lo manoscritti particolari, furono stati trasmandati nelle pandette di Giustiniano.

Aulo Gellio fu cavaliere e amico di Cesare che ebbe in animo di offrirgli la cattedra di diritto pretorio. Scrisse "De dotibus"; libri iuris scriptis; 16 libri sulle antiquitates; una opera dedicata ai suoi figli con un commento sull'edito.

Altri tre discepoli di Servio Sulpicio Rufo: Aulo Cascellio, Caio Labeone Testa amico di Augusto, nominato duumviro scrisse "De religionibus" e "De iure civili"; Quinto Elio Tuberone; ecc.

Seguito coloro ai quali Augusto diede il ius respondendi.

Sostenitori i Sabiniani: Gaio Ateio Capitone, Aulo Labeone, Massurio Sabino, Nerazio Prisco, Giavoleno Prisco, Salvio Giuliano, Sesto Pomponio, Gaio Cassio Longino.

I Proculiani: Publio Alfeno Varo, Aburnio Valente, Tuscilio Proculo, Pedio Publicio, Nerva padre, Proculo.

I Sabiniani seguivano volentieri il diritto tradizionale; i Proculiani erano più inclini all'innovazione.

La giurisprudenza giunse fino alla età dei Severi quella che viene detta dell'assolutismo giuridico.

I Giureconsulti della I scuola

Marco Antistio Labeone; giurista romano, figlio di una vittima delle liste e giurista

PASTIFICIO TRIESTINO
Società Anonima
TRIESTE

PASTIFICIO TRIESTINO S.A. TRIESTE

Paste Alimentari
Specialità Pasta all'Uovo

Garantiamo che le nostre paste mantengono il loro gusto squisito e danno un rendimento assai superiore ad ogni altra pasta se, cotte in acqua abbondante che rimanga in ebollizione per tutto il tempo necessario alla cottura.

Produzione totale giornaliera 40.000 chilogrammi

Reparto Speciale Biscotti „TERGESTE"

alla tradizione repubblicana ed alla libertà. Ebbe collaborato a Varia. Fu spirito perspicace ed innovatore. Di lui ci sono pervenuti: 1) 2 libri di commento alle 12 Tavole; 2) un commento all'edito del pretore urbano e un altro a quello del pretore peregrino; 3) 15 libri "De iure pontificio"; 4) uno scritto intitolato "Tres libri" che contiene questioni probabili; 5) 10 libri di posteriores cioè collezione di responsi in ordine cronologico; 6) 7 libri epistolarum; 7) 2 libri de iudiciis publicis.

Ateio Capitone fu rivale di Labeone. Ebbe il consolato all'impero e fu intrattenuto da Augusto. Scrisse specialmente di diritto pubblico. Commentò le XII Tavole. Scrisse "De iure pontificio". Un scritto intitolato "Tres libri" che contiene questioni probabili. 5) 10 libri di posteriores cioè collezione di responsi in ordine cronologico. 6) 7 libri epistolarum. 7) 2 libri de iudiciis publicis.

Scuola dei Sabiniani:

Massurio Sabino visse sotto Tiberio. Scrisse i "Libri tres iuris civilis" che furono base e modello dei commentari di Pomponio, Ulpiano, Paolo.

1/ un commento all'Editto del pretore urbano. 2/ un libro de iuris. 3/ libri ad Vitellium. 4/ libri de adsessoribus.

Gaio Cassio Longino discendente dall'uccisore di Cesare. Autore anch'egli di un'opera sul jus civile.

I capiscuola dei Proculiani:

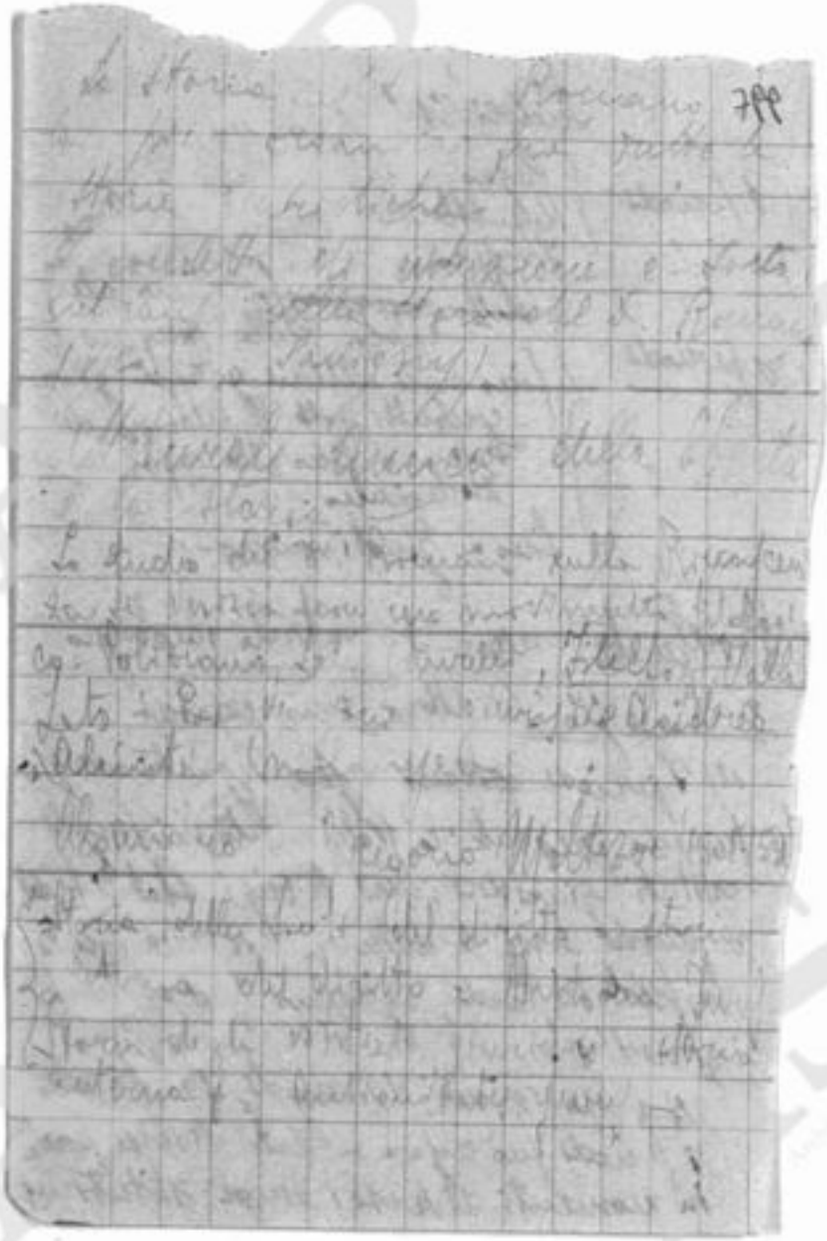
Coccio Nerva. e Proculo che ambedue non tennero grandi opere organiche.

Giavolenо sabiniano, scrisse precisamente due opere tra cui posteriores de Labeone.

— I giureconsulti della prima metà del II secolo dopo Cristo —

Celso partecipò ad una congiura contro Traiano. fu uomo di consiglio imperiale di Adriano. Fu acuto in diritto, di pensiero e spesso impasibile. scrisse precisamente: digesti in 39 libri. Vasta e commessa questione.

Salvio Giuliano era di Adrumeto fiorì sotto Adriano e morì di Marco Aurelio. Ebbe fama grandissima. Adriano lo incaricò di redigere in forma definitiva l'editto del pretore. Scrisse: 1/ 4 libri ad Urseium. 2/ sei libri ad Minucium. 3/ un libro singulari de ambigua Tertulla. 4/ i fondamentali Digesta in 90 libri. — Ambedue furono a capo della stessa epoca: Aburzio Prisco, Salvio Celso, Adriano e Sesto Pedio autori di un commento all'Editto in un libro. Trattava la [illegible] pomerio



Ludolfi Vita Iolus. 800

3 periodi { Regno / Repubblica / Impero.

3 periodi { fino alla [illegible] delle conquiste. / fino agli ultimi grandi storici contemporanei o fino alla riforma di Diocleziano. / fino a Giustiniano.

Bonfante segue il metodo ideologico o teleologico. Vedi tutti i suoi scritti.

1°) I periodi debbono essere segnati non già tenendo presente lo sviluppo dei singoli istituti giuridici, ma le vicissitudini della nuove forze e delle nuove idee sociali che, presto o tardi, agiscono sul sistema giuridico.

2°) L'esposizione dei singoli istituti entro i periodi può essere [illegible] data diversa presa in momenti diversi i singoli istituti [illegible]

801

Successione = subentrare nel rapporto giuridico di cui era oggetto un'altra persona.

Successione mortis causa = il subentrare in una persona nel patrimonio giuridico patrimoniale che il defunto ebbe.

Successione mortis causa a titolo universale = eredità.

Hereditatis appellatio sine ullo certo corpore datur non solum hereditatem. (Digesto 50)

908: Beneficio d'inventario.

827: Disposizioni testamentarie se possono fare a titolo di erede o di legato.

760: Differenza fra erede e legatario.

923: Tempo e luogo dell'apertura della eredità.

Questa è una parte in relazione col fatto, cioè una frazione astratta del patrimonio.

Apertura di eredità - l'avverarsi di quel fatto giuridico che produce la successione, cioè la morte di una persona.

Delazione di eredità e attribuzione del diritto ereditario ad una data persona sopravvivente.

art. 94 Cod. Proc. Civ: Le azioni derivanti dall'eredità -

art. 926 Premorienza e commorienza

artt. 724 - 725 Incapacità e indegnità

art. 1118 divieto di patti successori

art. 160 Restituzione -

art. 890 principio - Persona premorta al testatore -

Ordinanza Reale del 1735 in Francia contro le sostituzioni al principio che l'erede doveva esser almeno concepito -

art. 784 - Possibilità di succedere dei non ancora concepiti -

Rappresentazione - sostituzione ex lege di una persona ad un'altra con l'effetto di far subentrare una persona, che per sè non avrebbe diritto alla successione, nel grado di altra persona che vi avrebbe avuto diritto se non fosse premorta, incapace o assente -

802

803

art. 729 e segg. La Rappresentazione o sostituzione legale -

art. 463 : La chiamata all'eredità a favore di un assente -

Vocazione ereditaria = il titolo o fondamento giuridico per cui una persona può pretendere l'eredità di un defunto -

art. 1118 capoverso : Divieto dei patti successorii -

Patti successorii = sono tutte le convenzioni che hanno per oggetto una eredità futura -

art. 942 Irrinunciabilità della accettazione -

art. 934 : L'accettazione può essere espressa o tacita -

804

La vera educazione non consiste nel rimproverare ma nel fare costantemente ciò che si vorrebbe agli altri nel rimproverarli -

Platone
18 leggi

Clicca qui per la mappa - Potenza

Michelangelo

Lodesco - Opere di Roma

Lorenzo -
Mancini
Petracelli
Rocco
Mastori
Vannini
Pesaro
Carofalo
Fiori

Opere Tedesche

805

Caro Mikele,
mi permetto di importunarti pregandoti di far tenere questi libri a Claudia alla quale non posso farli recapitare io stesso. Ho perso questa sera e ti saluto molto cordialmente. Arrivederci presto, grazie e tantissimi auguri di buon Natale.

tuo Ennio.

~~5 e 6 giugno: Riposo~~
7, 8, 9, 10 giugno: Civitavecchia
11 e 12 giugno: Successivamente a Capo programma
13, ~~14~~ 15 Roma: 75 pag. Libro, Ufficio, Gramm.
14 Roma: 75 pagine
15 Roma: 75 pagine
16 Roma: 83 pagine: Consolato, Divisione, Questura, Polizia e fine
17 Partenza dalla Libia Bianchi, dal groppolungo [illegible]

Ernesto Bonaiuti "Il Vangelo e il mondo"
Adriano Tilgher "Cristo e noi"

Adozione testamentaria.

Alcuni: condizione di 807
portare il nome.
Cuiacio: Adoptio non iure facta
Mommsen: distingue le epoche. Nell'antica repubblica con cop. Sacrata: validità - Rilievo di Cicerone assenso dell'adottato avanti il praetor urbanus
Kaelker: singolare privilegio concesso a Ottaviano nell'ora di anarchia dopo la morte di Cesare.

Origo = qualità di nascita in una data comunità.

Costantino è ancora Pontifex Maximus e così gli imperatori che seguono: solo Graziano rifiuta ufficialmente la carica.

Legge Valeria Horatia.
anno 509 a. C.: Annotazione, sospensione, introduzione (annuale) per ragioni di pericolo

Actio funeraria = è analoga alla negotiorum gestio. Per le spese di sepoltura. È concessa contro l'erede e con privilegio sull'eredità. Ha per condizione che alcuno abbia proceduto alla sepoltura coll'animus negotia aliena gerendi, non già per liberalità.

Actio praescriptis verbis = azione nei contratti innominati. Questi non avevano un nomen giuridico definito e nella demonstratio della formula si doveva anzitutto con precisa premessa descrivere il rapporto giuridico. Perciò dicevasi: praescriptis verbis agere.

Giurisprudenza classica = tutto il Diritto.

L'arrogazione si fa con intervento del popolo; l'adozione con rescritto del magistrato.

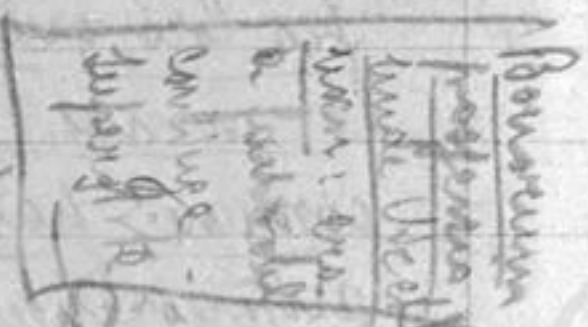
Tiberio abolì gli effetti civili della confarreatio.

Adozione = è l'istituto che attribuisce [illegible] la condizione di figlio [illegible] tanto la famiglia [illegible] quanto quelli [illegible] nuovi diritti. Può effettuarsi: 1) "per testamento" [illegible] loro quelli che sono soggetti alla [illegible] [illegible] [illegible]

pag. 117 fr 5 = fr. 7 Calp. 810 · 150 / 40 6/11

Nel diritto Giustinianeo con la Novella 118 la successione è basata prevalentemente sulla consanguineità

Unius libripendio Keil = mancipio —



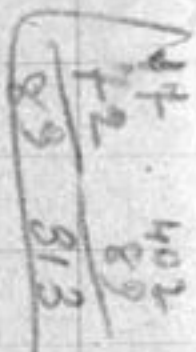
Sordo II. = la crisi della Romanità —

Nemus = nulla interdetto

potestas = nell'epoca classica —
l'autorità pubblica di magistrati

Digesto IV - 5 De capite minutis

Dedotipulatore: era una persona designata allo atto della stipulatio per ricevere il pagamento dell'obbligazione —



Vedere a pag. 154 per la Lex —

Adriano in un rescritto fece rientrare nel peculio castrense anche l'eredità della moglie —

Agnatione = Il vincolo che stringe tra le persone libere della famiglia — Abbraccia tanto la famiglia jure proprio quanto quella communi jure. Può definirsi: "Il vincolo che lega fra loro quelli che sono soggetti alla stessa potestà o manus o che vi sarebbero soggetti se il comune paterfamilias non fosse morto, anche anteriormente alla loro nascita" —

L'alunno è in sostanza il nostro figlio adottivo

Adottione in stretto senso = datio in adoptionem —

Le donne e gli impuberi non possono avere arrogato perchè non possono far parte del Comizio —

Antonino Pio in una lettera ai pontefici, entro certi limiti permise l'arrogazione degli impuberi

M.

Ragioni della proibizione dell'arrogazione:

Respectum principis - Durata della potestà
Abrogata la forma comiziale -
Arrogato falsivo delle domande
" attiva " " -

Paolo: Sent. III "Castrense autem peculium est, quod in castris adquisitum vel quod profitentes ad militiam datur" —

Gaio: Capitis minutio est status permutatio — —

Florentinus: "Servitus autem est constitutio juris gentium qua quis dominio alieno contra naturam subicitur"

Le istituzioni condannate a prima non si modificano.

La regola particolare che deroga ad una regola generale, viene presentata come una eccezione a questa posta da particolari ragioni d'utilità. Privilegium è quella disposizione eccezionale non giustificata da un fine corrispondente —

Lunedì: Romano
Martedì: Penal
Mercoledì: Amministrativo
Giovedì: Penale
Venerdì: Romano
Sabato: Romano
Domenica: Amministrativo

{104 - 118
{562 - 646

104
84
Pagg 188

La severità romana aveva due lati: severo inesorabile dell'autorità, concetto elevato della intangibile tutela dei diritti dell'uomo libero e del cittadino —

dell'epoca di Traiano gl'imperatori non legifera vano —

Offertio indica una volontà donativa, non monumentale

Modestino fu discepolo di Ulpiano e La sua fonte di maggior studio è Ulpiano: una delle leggi più tirannicche scritte nel corso della storia.

Lex Cornelia del 445 av. Cr. maiestas tra patrizi e plebei

Lex Furia: limiti alle donazioni

Lex Furia testamentaria: limiti alle eredità

Privilegium = disposizione favorevole tra coloro

Due offerte fondiarie: Paolo Ulpiano

La famiglia patroni

Ulp. L.195 D. 50, 16
Paul. L. 215 D. 50,16

La famiglia proprio iure

Gai. L.196 D. 50, 16 = Poichè Gaio è un giureconsulto dell'epoca degli Antonini, parlava in questo libro di un editto del suo tempo o del tempo in cui i pretori avevano facoltà oltre l'editto peregrino, l'editto delle provincie? Dobbiamo ritenere che Gaio, come ha scritto un commento alle XII Tavole, così abbia scritto un commento allo editto provinciale, che poteva così servir meglio all'interpretazione dell'editto perpetuo dato da Salvio Giuliano. Questo editto si può considerare come il testo unico degli antichi editti pretori. Perpetuo non significa eterno, ma continuo.

Call. L.220 D. 50, 16 = Callistrato visse fra il II ed il III secolo. Le influenze greche dobbiamo riportarle all'opera di questo giureconsulto greco. Ciò non vuol dire che influssi greci non fossero giunti a Roma sino allora.
Infatti, già nel 186 av. Cr. col Sc. de Bacchanalibus si condannano questi influssi orientali.

Paul. L.II D. 28, 2 = Bisogna notare la frase "qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur". Si è molto parlato della piena, assoluta facoltà che il cittadino romano aveva di far testamento. Ma esaminiamo:

Paul. L.7 D. 48, 20 = In questo frammento Paolo determina quali beni devono essere assegnati ai figli dei condannati. Analogamente alla situazione dei figli "quodammodo domini" troviamo una limitazione al potere di testare, tanto più feroce in quanto più si ha il concetto che la comproprietà familiare sia essenzialmente germanica. In questo passo infatti si parla di "continuatio domini".
Ma il testo non può essere criticato, come vuole il Lenel, perchè dato che il giureconsulto parlava in un trattato speciale delle parti del patrimonio spettanti ai figli dei condannati, non solo dovrebbe essere interpolato il passo ma tutto il libro.
Ed allora è vero che è escluso il principio dell'eredità legittima? Il Lenel nella palingenesi pone tutto questo nella legitima hereditas, il che non è.(Dire dell'idea della porzione legittima in relazione al passo). Bisogna tener conto delle leggi Furia, Voconia e Falcidia (Bonfante, ist. pg. 631) che contengono le disposizioni circa la libertà testamentaria.
Ora se la disposizione della legge Falcidia è del 4 dopo Cr? si vede attentata la libertà antica delle XII Tav. : nemo pro parte testatur etc. Bisogna ritrovare le origini di questa situazione in quella commedia in cui Plauto parla dell'imperium del paterfamilias e dei figli come "reges minores". In conclusione la comproprietà familiare era esistente di fatto benchè non consacrata dal diritto.

Paul. L.10 paragrafo 4 e 5 D. 38, 10

Vedi inoltre per la famiglia naturale dei liberi cittadini romani:

Ulp. L.9 D. 37, 10
Giul. L.2 14 (aestimatio) ?
Marc. L.4 paragrafo I D. 4, 4 ?
che della famiglia fanno la storia.

Il diritto naturale è differente dal diritto delle genti e da quello dei filosofi. Infatti Cicerone ne parla in un modo nelle sue opere giuridiche ed in un altro nelle sue opere filosofiche.
La natura rei comune agli animali ha nella famiglia naturale la sua consacrazione.

Ulp. L.9 D. 37, 5 = Ulpiano a proposito di questo diritto parlerebbe della famiglia naturale come ne parlerebbe nel libro V ad edictum II, 34, fr. IV, I

Disciplina della legge Pompeia de falcidiis

Marc. fr. I, 3, 5, 9 D. De lege Pomp. 48, 9 = Al fr.9 si fa la questione del figlio ucciso dal padre quia novercam adulterabat. I Romanisti parlano a questo proposito non della repressione dell'abuso ma del costume che si aveva di abusare del proprio diritto e ritengono che tale abuso si protraesse fino a Giustiniano.
(Qui vi è una contraddizione, perchè dove c'è abuso non c'è diritto).
Il famoso ius vitae et necis viene colpito dal provvedimento adrianeo.
Questa lex Pompeia de parricidiis sarà stata relativa solo ai parricidi o non sarà stata diretta agli omicidi in genere? Si esalta sempre il popolo romano perchè non conosceva il parricidio. Ma paragonando la Lex Cornelia de Sicariis con la Pompeia de Parricidiis, risulta che qui si parla di parricidio come uccisione del proprio padre. (Io ho [illegible]: dobbiamo ritenere superato che parricidio = omicidio del padre).
Non è escluso che l'abuso del diritto potesse portare alla condanna non del paterfamilias, ma del pater che a questo era sottoposto. Bisogna riportarsi alle funzioni dello Stato che si sostituì alla famiglia con la legge Cornelia.
Occorreva disciplinare la punibilità dei reati che altrimenti sarebbero stati commessi sotto la copertura del paterfamilias. E fu Augusto che provvide alla punibilità dei reati da parte dei magistrati.
Ciò serve ad illustrare la differenza tra il vincolo agnatizio e il vincolo cognatizio.

Trattando delle manomissioni Ulpiano parla della famiglia naturale al:

Ulp. L.I D. 40, I2

Per la parentela naturale (io ho: paternità naturale)

Paul. L.3,II,I2 D. 38, I6

Per la legitima hereditas

L.6 D. 6, I
L.I2 D. Test. h. I, I
L.5 D. In ius 4, 2

Per l'affinità

Mod. L.4 paragrafo 3 a 9 D. 38, IO
L.3 parag.I De post. D. 3, I

Per il tema dell'adozione sarà opportuno vedere

Mod. L.I D. I, 7 = I giureconsulti si pongono un quesito che Scevola enuncia così "secundum mea quae proponerentur".
E' giurisprudenza da cui si desume la teoria formulata nel primo frammento di ogni titolo che poi troviamo svolta e sviluppata negli altri fr.Mentre in questo libro I De regularum, Modestino fa la differenza fra adozione ed arrogazione, dal libro differentiarum è tolto il fr.40,I,7.
Nel Lenel noi troviamo scambiati questi termini, e mentre mette il fr.I al libro I86, in cui Modestino parla della natura generale delle adozioni, pone il fr.40 al fr.2 del libro di Modestino.
Il Lenel, cioè, lo mette nel libro in cui si parla dei requisiti comuni dell'uno e dell'altro.
Modestino fu il discepolo di Ulpiano e con lui si inizia il periodo postclassico. Uno degli equivoci del Lenel, e che ha indotto in errore anche le iscrizioni da lui preposte al libro, dipende dal fatto che il Lenel ha creduto di adottare l'ordine alfabetico.
Non ha tenuto presente che le regole erano il prodotto delle differenze e che in questo libro avrà parlato delle differenze fra adozione ed arrogazione. Ma si può parlare di arrogatio con tutti i suoi effetti nell'epoca di Modestino? o non è forse qualcosa di superato nel diritto storico?
In Roma era vietato che i cittadini fossero venduti nella città; ma i figli si potevano dare a nossa; ma c'era l'emancipatio e quindi dobbiamo ritenere che la forma originaria dell'adozione era quella dell'arrogazione.
Attraverso queste forme di emancipazione il figlio era venduto ed il padre arrogato, e qui sorge la distinzione fra adozione ed arrogazione.
Nell'epoca giustinianea la differenza era scomparsa. Ma all'epoca di Modestino era già superata?.....

Noi abbiamo conservata la formula dell'arrogazione e non quella dell'adozione, e logicamente, perchè il padre o vendeva il figlio o lo mancipava servi loco o filii loco.
Secondo un'altra teoria poi, adozione sarebbe stata quella del servo filii loco: cioè la sostituzione della qualità di figlio alla qualità di servo.

Pap. L.I3 D. I, 7
Pomp. L.I4 D. I, 7 = Questi due frammentiriguardano la perdita di ogni diritto in seguito all'emancipazione.

Paul. L.23 D. I, 7 = Stabilisce la caratteristica dell'adoptio in quanto parla dell'agnatio in confronto all'ius sanguinis, e dimostra come precisamente nei "iura sanguinis" si fondava l'agnatio, mentre civilmente si prescindeva da questo ius.
Il Bonfante ritiene l'adozione un istituto puramente romano, mentre in realtà la troviamo maggiormente sviluppata in altri sensi, fino al vincolo della fraternità delle armi.
La civiltà di Roma s'innesta sulle altre, sì da formare l'alfabeto della giurisprudenza. Il merito di Roma sta appunto nell'avere individuato gli elementi che vengono a formare i rapporti giuridici. La differenza fra famiglia civile e famiglia naturale, fra agnatio e cognatio non è originaria di Roma.
L'adozione, nelle moderne legislazioni è giunta attraverso varie modificazioni, per cui dobbiamo far ricorso al Cod. 8 Tit.48.
Il fr.23 di Paolo deve essere messo in rapporto col:

Paul. L.I4 D. 33, 2 = in cui si parla dell'adozione e specialmente nei paragrafi 2 e 3 delle adozioni servili.
Il Lenel lo segna sotto il titolo "de re uxoria" col sottotitolo "de matrimonio contrahendo vel dirimendo".
E' una scappatoia del Lenel, che darebbe così argomento a ritenere il sottotitolo come un'elaborazione del giureconsulto?

Ulp. L.I5 D. I, 7 = Incomincia così "Si paterfamilias adoptatus sit... E' dunque sparita la differenza fra adoptio ed arrogatio e non è x ancora sorta quella fra adoptio plena e minus plena.

Gai. L.2I D. I, 7 = Da questo frammento sembra che le donne potessero essere arrogate... Ma il Cod. 48 Tit. 8 porta la data del 294 dopo Cr., cioè dell'epoca di Diocleziano; ed allora o Gaio ha divinato la riforma o bisogna ascrivere l'idea a Gaio o bisogna riconoscere che in quell'intervallo si maturava la possibilità che la donna fosse sui iuris. Altrimenti bisogna dire che gli interpolatori avrebbero creato opera ed autore, ed anche Diocleziano sarebbe tutto interpolato.

Roma 5/5

Roma

819

{ Restituzione
Perdita
Dote
Divorzio

Romanzo 3/4

Rodolfo Hering. L'unità. È l'uomo nella sua totalità in un svolgimento
La direzione tra coniugi: la questione storica "se l'eterosessualità
come pregiudiziale - è un 2 la storia di 1. uomo: non finisce con
Costantino - l'altro che s'incisa in Costantino e finisce con
Gloriosa - "se 1. uomo è più romano, più comune.
Quindi conservare più l'altro più piccolo: come questo fram-
mento si inserisce nel testo che è in formazione.
Romanzo di pieno - pieno e vuoto non sono significati fis-
si in Costantino
La questione pregiudiziale omosessuale è diffusa fra le 2 di
Ugolì ed il Duce: ed in fondo non vi è
a proposito della [illegible] la conferenza di Napoli - p. 223:
la Morte della M. per conq. vige nel testo - come - il resto
riferimenti -
La [illegible] storica - romanzo: la parola 1. uomo s'intende
[illegible] - Questa ragione storica si riferisce alla romanità: la
parola quest'ultima ad influenzare [illegible] a questa
[illegible] alla romanità di Costantino - — Due [illegible] di Costantino
che si collocano al Concilio di Costantinopoli.
Questo un [illegible] che [illegible] nostri giorni -
Per arrivare all'altro tipo romano: l'altro è il medio-
evo romano, o l'epoca [illegible] non è romano -
Ma anche [illegible] migliori persone [illegible] romani.

f. 718. to cv. 21 - 2.

[illegible] a norma della figlia [illegible]
[illegible] tutto questo non [illegible]
[illegible] quello [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Diritto Romano 3/12/1931 824

"Il Bonfante. Dev. XII riassume: nell'alle successioni nelle XII Tavole. Ciò però non risponde a quelle alle prime pagine romane contenute nel Ricordino riportazione il testo delle tabelle inserito anche Al Bruns. Siccome il problema delle succes. è congiunto (per contatto al Bonf.) alla prima storia, al concetto originario di la Roma, noi ricominciamo appunto alle prime. Quando parliamo delle XII Tavole noi premettiamo sempre di ciò che molti scrittori ci hanno tramandato e specialmente Varo. Tra le fonti non primitive che troviamo Plinio, Festo. Il moderno nel Bonfante appunto in quest'ultimo "fondatore": quando noi entriamo nelle XII Tav. Ora esiste ad es. nel comune successorio Rie che il primo non trova il d. nelle tabule ma che egli costruisce ma' tuttavia prende la referenza alle fonti non, dobbiamo prestare fede a ciò che Gaio dice, che è nelle Pandette. Se il commento è di 90 — e si calcola massim. a 4 g. Lezione nelle XII Tav. ciò che l'interp. sono le successioni non è una quarta del testo. Noi troviamo che una delle tabule aveva parlato delle eredità prese le XII Tav.: familiae erciscundae. Gaio tratta anche nelle Istituz. parla nella Lucke comune alle XII Tavole. Ulp. legatis Lucmelio il prof. Bonf. quando Ros spiegare questa norma, mentre di solito questo passo non si spiega, alle Tavole ci dà la spiegazione, perché mancano spesso attenere, quando la pena latina è più facile e molti più difficile nella traduzione. Secondo Bonfante ne familiae si trasmette il patrimonio; quindi non familia nel suo vero significato ci dà Ulpiano fr. 55. — Inoltre altro testo riportano quel frammento. Quell'utile legatis secondo Pothier et Arnet ci si dovrà [illegible] si ricollega che nelle XII Tavole manca il testamento. Nel cas. Franc. non c'è l'erede ma il legatario universale e pretendono l'ereditario patrimoniale. L'utile legatis presuppone il testamento, mentre in effetti risulta che la successione mista a pat. risulta prima la elaborazione pretoria. Nel 2° comma però si parla di erede legittimo (legale) perché si vede che se non vi è testamento ab intestato la successione al prossimo agnato.
Per noi legittima è la regola e la regola.—

Affianca alla hereditas c'era la bonorum possessio secundum tabulas nelle XII e c'era la lex Publicia nella quale si toglieva il patrimonio in parte il diritto ad patrimonium ricevuto? 823

Ex cap. XIX f. 416 di Bonf. parla della bonorum possessio

a un XX della Difesa a —

Completamente con la expositio —

Nelle singole ipotesi bonorum possessio si oppone la hereditas — Per la quale si oppone a alle persone una certa quantità di beni i quali vanno a quelle che ritengono migliori di essi stessi. a tali. — Ciò però nell'8. Cicile. Lex Falcidia 40 t. l. in cui si parla di una successione (Tutia Emilia 45 t. l.) — di nelle successioni (Tutia Emilia 45 t. l.) —

Carcano, Bonfante, Jolli.

[illegible] più [illegible] [illegible] [illegible]

Sabato: 7-8,30 Lettura - 9-10 Lit. di S. Scuola Codice
10-11 Civile - 11-12 Amministrativo - fl-13,
famiglia - 13,30-15,30 Pranzo e riposo
15,30-17,30 Copiare appunti.
17,30-21,30 Studio Diritto
21,30-22,30 ~~Studio~~ Lettura dilettevole.
22,30-23,30 Cena - 23,30-1 Lettura dilettev.

Letturario B.

Lunedì: 7-11,30 Studio Diritto.
12-13,30 Passeggiata
13,30-15,30 Pranzo e riposo
15,30-19,30 Studio costituzionale
19,30-22,30 Copiare appunti. Continuare
e con Lettura dilettevole.
22,30-23,30 Cena.
23,30-1 Lettura giornali e abbozzo di
e lettura dilettevole.

Martedì: 7-9,30 Studio costituzionale
10-11 Lezione di St. del D. Stelzano
11-13,30 Mattinata libera: passeggiata
Lettura giuridica o Consacrata; ritor-
13,30-15,30 Pranzo riposo
15,30-17,30 Studio costituzionale
17,30-22,30 Studio Diritto.
22,30-23,30 Cena. 23,30-1 Lettura dilettev.

Mercoledì: 7-8,30 Lettura - 9-10 Tedesco -
10-12 Esercizio Greco. 12-13,30 Passeggiata
13,30-15,30 Pranzo e riposo
15,30-20,30 Studio costituzionale Diritto
22,30-23,30 Cena. 23,30-1 Lett. dilettev.
Giovedì: 7-8,30 Lettura - 9-10 Civile o Penale
10-13,30 Se buon tempo mattinata libera.
Studio di Esercizio Giuridico. Se brutto Studio
costituzionale. 13,30-15,30 Pranzo e riposo
15,30-20,30 Passeggiata libera. Studio di
Diritto - 20,30-22,30 Lettura dilettevole.
23,30-1 Lettura giornali riviste.

Venerdì: 7-11,30 Studio Diritto.
12-13,30 Passeggiata - 13,30-15,30 Pranzo e riposo
15,30-20,30 Studio Diritto
20,30-22,30 Studio Tedesco. 23,30-1 Lett. dilettev.

Sabato: 7-11,30 Studio Diritto.
12-13 Lavoro di Tedesco.
13,30-15,30 Pranzo e riposo.
15,30-19,30 Studio costituzionale
19,30-21,30 Passeggiata
22-23 Studio - 23,30 - Lettura

Bari, 13-I-1933-XI. E.F.

Caro Peppino, egregio filatelico, 878

Come già mi facesti sapere, così ti prego di venire oggi a casa verso le 3½, così finirò di mettere a posto la mia "Collezione di Francobolli" - ne ho avuti altri e belli. Ti prego, inoltre, di portarmi il "Catalogo dei Francobolli" che mi devi dare, quello del 1926.

Dunque ti aspetto oggi alle 3½ -

Saluti e baci

Buon lavoro

Raffaele Citarella

Nel dor. Rom. a proposito della
interrogazione VII è un framm. in
cui si parla di "Reperiatur pro-
cipio". Bonfante lo dice interpo-
lato. Stella Maranca dice diversa-
mente l'interr. è genuina. Lach
infetta è storicamente: l'Im-
peratore era assente che per
una assenza anche poco Roma
domandare in Roma l'assenza
del 30 Ottobre. Ne discende che
fra dal suo tempo nell'assente
Varro le Feriae -

(Riunisci gli imm. bonifici
nel caso di assenza
dal Regno la minore
giustificazione)

829

28

Per
l'egregio Avv. Dott.

Michele Cifarelli

Via d'Azeglio N° 3

piano terzo

CROCIERA AEREA TRANSATLANTICA

ITALIA-BRASILE

LA

FABBRICA ITALIANA

MAGNETI MARELLI

ha contribuito al nuovo trionfo
delle ALI ITALIANE
fornendo tutti gli Apparecchi
della Crociera di

MAGNETI - CANDELE
BATTERIE

e del

completo schermaggio elettrico

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI SESTO S. GIOVANNI (MILANO)

Conto Corrente Postale

832

TOURING CLUB ITALIANO
MILANO (105)
CORSO ITALIA, 10

Le Vie d'Italia e dell'America Latina

Rivista Mensile del Touring Club Italiano

RAL. 979089 1302
BARTOLO Giuseppe
Via Princ.Amadeo,334
BARI

Provin
Stato

Ai Signori Agenti Postali Ove non fosse possibile recare al destinatario il presente plico, si prega vivamente di rimandarlo immediatamente al Touring Club Italiano, **MILANO (105) Corso Italia, 10,** affinchè questo possa rispondere agli eventuali reclami dei destinatari.

DOMANDATE . CAMPIONI . E PREZZI . PER QUALUNQUE USO . SACCHETTI CARTA . GOGLIO LUIGI . . MILANO (124) . Via Solari, 35 - Telef. 42-34

CROCIERA AEREA ITALIA - BRASILE

ON. BENNI - MARELLI
Milano

Ti annuncio che i Magneti le Candele et gli Impianti Elettrici hanno funzionato alla perfezione stop Alalà un abbraccio.
BALBO.

LA SUPERIORITÀ ASSOLUTA DEI
MAGNETI - CANDELE - BATTERIE
MAGNETI MARELLI
RICONFERMATA DA DUE
PREZIOSE ATTESTAZIONI

PERIPLO DEL CONTINENTE NERO

MAGNETI MARELLI
Milano

Anche nel ritorno vostre Candele et Magneti hanno sempre funzionato splendidamente senza il minimo inconveniente stop Sono così ventiseimila chilometri percorsi in duecentoventi ore volo senza alcun cambio stop Cordiali ringraziamo.
LOMBARDI MAZZOTTI-RASINI

che cos'è il commercio?

— Scienza della finanza e 833
— Diritto Finanziario —

Quaderno

di

Robuccia dissotterrare
" da sconfiggere

Fr. 120
350



Per calcolare gli interessi, il capitale e il tasso

R = tasso - I = interesse - C = Capitale - T = tempo.

Proporzione fondamentale: R : 100 = I : C

si deducono

$$R = \frac{100 \cdot I}{C} \qquad C = \frac{100 \cdot I}{R} \qquad I = \frac{C \cdot R}{100}$$

merci e km = somme dette km
viaggi e km = viaggiatori km } dati km

cerca ipotizzare che quelli che spesso ha la pretesa non
sufficiente danno la ragione teorica del loro buon operare –

Spese di esercizio { di carattere generale
mobilio e biancheria
macchine e attrezzi
Varie
} fisse e variabili

Spese di trasformazione { generale
speciale
} ordinarie straordinarie

Spese Complementari per mantenere e accrescere il capitale { Spese per la manutenzione ordinaria del fondo e per i casi di forza maggiore.
Spese per il rinnovamento graduale della parte materiale dell'immobilizzato
Spese per il rinnovamento straordinario del materiale mobile.

IIa categoria: Spese di reintegrazione patrimoniale che esulano dall'esercizio.

IIIa categoria: Spese gli interessi per remunerazione del capitale

La Pesatura della forma e la forma delle leggi
che le quali ci rendono [illegible] dal codice per
del Bilancio pubblico. — Fra esse [illegible]
da delle fasi di [illegible] da pesare generale
di [illegible] particolare [illegible]
e grado del [illegible]

Adesso quasi parole [illegible] quale ci [illegible]
[illegible] [illegible]
Il [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[

Servizi pubblici politici sono quelli che riesce alla classe governante di distribuire; sono coperti con le imposte secondo la capacità del contribuente d'imposta dello Stato.

Teoria della equivalenza o delle controprestazioni (benefit theory) = le imposte devono essere ripartite in modo che i cittadini siano gravati da imposta nella stessa misura in cui godono dei pubblici servizi.

Principio del sacrificio uguale: i contribuenti paghino quella somma di danaro la quale faccia sì che il sacrificio dell'uno sia uguale a quello dell'altro. No — Imp. proporz. vuol dire 10% — Imp. prog. vuol dire 11,11%

Uguaglianza assoluta: no

Imposta proporzionale al reddito netto: no 10%; 9,47%; 8,88% —

Principio del sacrificio proporzionale: i contribuenti devono pagare quanto occorre affinché il sacrificio del pagamento dell'imposta equivalga per ognuno ad una equale proporzione dell'utilità che si ricava dal reddito netto.

Aliq. 10% - Redditi di utilità 1000 - Imp. 100 - 10%
" 1900 - Imp. 2111 - 10,55%
" 3500 - Imp. 3375 - 11,25%

Proverbio: Al più forte porta il debole la misura d'imposta.

Principio del sacrificio minimo: le imposte devono ripartirsi in modo che il sacrificio subito dalla collettività sia il minimo possibile.

L'imposta proporzionale alla ripartizione che tende da luogo al formarsi di ricchezze e disuguaglianze eccessive.

Prezzo quasi privato: è quello con cui gli economisti definiscono una categoria di bisogni pubblici perfettamente individuali e divisibili, a cui tuttavia provvedono per mezzo dell'organizzazione pubblica per ottenere un beneficio indivisibile incidentale.

L'Ammortamento è l'operazione economica per cui di anno in anno da parte una determinata somma in modo da poter avere un certo giorno ricostruire quel valore che realmente si è andato consumando negli impianti eseguiti. —

Prezzo politico è il compenso inferiore al costo totale pagato dal contribuente per un servizio speciale e divisibile, reso a lui diretto due domanda una contemporaneamente al soddisfacimento di un bisogno indivisibile di tutti i consociati. —

Contributo: è il compenso obbligatoriamente pagato all'ente pubblico in occasione di una spesa da esso compiuta per utilità pubblica, ma fonda anche di vantaggi particolari ai privati proprietari di beni immobili. —

Criterio del sacrificio proporzionale: le imposte devono essere ripartite in maniera tale che i contribuenti debbano pagare ognuno tanto [illegible] perché il sacrificio dell'imposta equivalga per ognuno dei contribuenti ad una uguale proporzione della utilità che si ricava dal reddito.

Aliquota costante e minima di esenzione = corrisponde ad un'imposta moderatamente progressiva —

Il Cont. rappresentativo del Tesor. pubblicato ufficialmente dalla Gazzetta Ufficiale del Regno. ——

Entrate effettive e spese effettive sono quelle che effettivamente cambiano e impoveriscono direttamente a concorrenza del loro ammontare il pubblico erario. —

Entrate da trasformazioni di capitali sono quelle derivanti da operazioni di semplice trasformazione degli elementi patrimoniali per cui ad ogni entrata corrisponde una diminuzione di attività. ——

Imposte sul reddito = imposte dirette.

Le entrate da imposte sono il 85% delle entrate ordinarie e straordinarie. Di esse il 57,7% dalle imposte sui consumi, il resto dalle altre imposte è dato.

	milioni
Redditi fabbricati dello Stato	107
Redditi diversi dalle imposte industriali	331

— Imposta sui terreni —

La terra dà prodotti e quanto danno origine a varii redditi ai proprietarii dei fattori produttivi. L'I. sui terreni colpisce il reddito dominicale. Questo è quella parte del prodotto totale che, pagate tutte le spese, rimane al proprietario come tale astraendo dalla sua eventuale attività di coltivatore. Ordinario = stimato secondo un tempo medio. Il reddito dominicale è in Italia accertato col metodo del catasto, cioè della valutazione fatta con criterii uniformi ed oggettivi da organi speciali in cui sono rappresentati contribuenti e fisco.

Il Catasto è un libro in cui sono descritti i fondi con l'indicazione della coltura, dell'estensione, del possessore e del reddito. —
2 antichi catasti – Parsagna 1533; Milano 1710; Romano 1830; Venato 1864; ecc. — Legge del compenso provvisoria: 14 luglio 1864 — Legge del nuovo catasto: 1° marzo 1886 —
Unità di misura e di stima la: particella catastale. Essa è una porzione continua di terreno, situata nel medesimo comune, appartenente allo stesso possessore, di uniforme qualità e classe e con la stessa destinazione. — Operazioni di misura e operaz. di stima.

Operaz. di misura.
- delimitazione di territori comunali e delle singole proprietà.
- frazionamento
- rilevamento particellare
- formazione della mappa – tav. planimetrica. Scala 1:2000
- tabellazione

Operaz. di stima
- qualificazione dei terreni del comune per qualità di coltura
- classificazione distinzione delle qualità per gradi di fertilità.
- classamento
- formazione delle tariffe d'estimo.

Per la misura si ha riguardo alla conformazione del fondo al momento in cui si fa la misura – Per la stima il legislatore adottò il criterio dell'epoca censuaria remota iniziale: decennio 1871-1880. Il decennio legale valse per fare la media dei prodotti e anche la media delle spese. Istituzione del catasto rustico fu opera della commissione censuaria centrale: ingegneri Stolfati di rappresentanza.

Per la valutazione del prodotto si procedette al calcolo della media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel decennio 1871-1880 –
Alla fine del 1911 il nuovo catasto era ultimato solo in un terzo circa del territorio nazionale. Il Decreto 7 gennaio 1923 ordinò una revisione generale degli estimi in tutto il Regno. Le stime non si riferiscono più al decennio legale, ma alla data unica del 1° gennaio 1914.
La quantità del prodotto fu fissata dalla media del decennio 1903-1912.
Dal 1° gennaio 1905 l'aliquota dell'imposta erariale sui terreni è del 10%.
Il reddito dominicale dei terreni italiani fu fissato in 1467 milioni di lire ora al 1° gennaio 1914.

Imposta sui fabbricati

Oggetto è il reddito netto che i proprietari ricavano dai fabbricati ad uso di abitazione, di ufficio, di negozio. — Soggetti: i possessori dei fabbricati. —
Legge organica: 26 gennaio 1865 – Modificata nel '70; '74; '89. vennero i R.D. 20 dicembre 1923; R.D.L. 16 ottobre 1924 –
I fabbricati rustici sono esenti dall'imposta fabbricati per l'art. 6 della legge del 1865. Ma anche legalmente, dall'imposta sui terreni; da questo non fatto. — Per la questione di definire il fabbricato rurale ricordare gli articoli: 5 della leg. 26 gen. 1865 e 7 della legge 11 luglio 1889 – La legge 20 dicembre 1923 ha esentato dalla imposta fabbricati i fabbricati industriali a partire dal 1° gennaio 1925 –

Dal reddito lordo dei fabbricati si fa la detrazione delle spese stabilite dal R. D. 12 agosto 1924 in ragione di un terzo del reddito lordo.
La legge del 1865 già concesse la esenzione dell'imposta per i fabbricati:

Esenzioni di lunga durata

trentennale: per i f. cominciati e finiti tra il 5 luglio 1919 e il 31 dicembre 1926

cinquantennale: per i f. cominciati tra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 e resi abitabili non oltre il 31 dicembre 1928. Poi estesa a f. cominciati dopo il 25 ag. 1925 e finiti entro il 31 dicembre 1935, che siano a tipo popolare; o costruzioni di case dichiarate malsane.

decennale per 16 anni, a favore dei f. cominciati dopo il 25 ag. 1925 e destinati ad alloggio di lusso e ad uso esclusivo di uffici e di negozi.

quindicennale: per le case economiche costruite da cooperative prima del 5 luglio 1919

decennale: per i f. cominciati tra il 5 luglio 1918 e il 5 luglio 1919 e finiti non oltre la fine del 1925

quinquennale: per i f. danneggiati dalla guerra.

Con il R. D. 30 dicembre 1923 fu ordinata una revisione generale dell'imponibile fabbricati anche ai suddetti.
Per la revisione fanno eccezione: una causa con effetto permanente; un abbuono e una diminuzione di almeno 1/3 del reddito aumentato. Aliquota del 10%.

L'Imposta di Ricchezza Mobile

È un'imposta generale residuale sui redditi sul tipo della inglese "income tax". — Istituita nel 1864.

R.D. 11 luglio 1907 che approva il testo unico delle leggi su questa imposta
R.D. 4 gennaio 1923
R.D. 24 agosto 1877 che approva il T. U. delle leggi sull'imposta di R. M.
R.D. 11 luglio 1907 " " il Regolamento di applicazione
R.D. 4 gennaio 1923 per l'imposta sul reddito agrario
R.D. 30 dicembre 1923: che modifica l'aliquota dell'imposta.

Per il luogo dell'imposta vale l'art. 2 della legge fondamentale con l'espressione non troppo chiara che il contribuente "ha nello Stato" Manca una definizione legislativa dell'oggetto dell'imposta: i soli frutti netti delle cose mobiliari —

Condizioni perchè vi sia reddito:
1° che vi sia una ricchezza mobile
2° che la ricchezza sia in relazione di effetto a causa con una energia produttiva.
3° che vi sia la possibilità della misura.

Quanto alle spese deducibili dal prodotto lordo, regola la materia l'art. 32 della legge 24 agosto 1877.
Le partite dal 1° gennaio 1923 fu creata una speciale imposta sui redditi agrari".
Cinque categorie di redditi. — Con decreto del dicembre 1922 furono assoggettati all'Imp. di R. M. una 4ª categoria speciale: i redditi degli operai degli enti pubblici, delle ferrovie, delle tramvie e dell'esercizio di navigazione interna —

N' è esenzione nelle categorie B, C, D, E e fiscale per i redditi minimi inferiori a £ 2000 e per i redditi agrari da non raggiungere le £ 533,34 -

Disciplinare per la loro esazione mensile, sopra lagni ottenuti dal padrone dell'azienda sempre d'intesa effettuata all'imposta di ricchezza mobile -

Non fu istituita per esigenza disposizione dell'art 32 del T.U. del 1877

Come dei redditi compresi nell'imposta fondiaria fu tenuto l'ammontare dell'estimo catastale

Le Complementari

Per il R.D. 30 dicembre 1923 funziona dal 1° gennaio 1925 -
Fin dal 1919 esisteva una cosa addizionale alle 3 imposte reali e vi era una 4ª imposta personale - Soggetti è la persona fisica: sono esclusi gli enti collettivi - Esenzioni per il Re, i reali di ambedue gli stati esteri ed i consoli esteri non regnicoli - Luogo dell'imposta è quello di residenza del contribuente - Oggetto è la somma di tutti i redditi del contribuente. I redditi sono quelli prodotti nell'anno nella misura a quello della dichiarazione - Sono esclusi gli accertamenti definitivi fondati sulle semplici presunzioni - Si computano i redditi quali risultano iscritti ai fini delle tre imposte reali: per trasformare il reddito dei terreni da loro catastale lo si moltiplica per tre - Sono detraibili tutte le imposte e tasse pagate dal contribuente sui singoli redditi allo Stato ed agli altri enti aventi facoltà impositive - Si detraggono gli interessi passivi pure di ogni debito inerente alla produzione del reddito - Si detraggono le quote per pensioni e assicurazioni - Le detrazioni si fanno dal reddito complessivo del contribuente - Detraz. di 1/10 del reddito per ogni persona di famiglia, anche il coniuge, a cui debba per legge gli alimenti. La detrazione può essere al massimo di £ 5000 - Sono esenti i redditi complessivi a 6000 lire o a £ 6000 dopo le detrazioni per carichi di famiglia - Questione delle aliquote - Vari tipi come nelle tasse ferroviarie -

{ Aliquota variabile a base crescente sull'intero reddito. (Errata)
+ " " " sulle frazioni successive del reddito
" " " per successivi aumenti infinitesimali.
" Speciale per i redditi di categoria D.

+ Il sistema del legislatore è questo: Aliquota minima per il reddito minimo di £ 2000 è l'1%, aliq. massima per i milioni e più è il 10%. Il passaggio è tale che l'aliq. di un reddito tra superiore a quella del redd. inferiore a misura di quella del redd. immediatamente superiore. Vale poi la regola dell'arrotondamento. Per la determinazione delle aliquote c'è la formula:

$y = 0{,}04186\, x^{0{,}39637}$ dove y è l'aliq e x il reddito complessivo imponibile. Alcune aliquote: per £ 500 l'1,22%; per £ 10 000 l'1,61%; per £ 500 000 è il 7,60%. Oltre il milione l'aliq. cresce del 10%. Per i redditi di cat. D ha l'aliq. costante del 0,50% sull'ammontare attuale e non della precedente. Se oltre a quello di cat. D vi è altro reddito è considera a parte: sul D si applica l'aliq. del 0,50% quale per ritenuta, sul complessivo reddito poi si applica l'aliq. ordinaria obbligo della dichiarazione — Accertamento con autonomia. Validità dell'accertamento per 3 anni con prolungamento triennale per anno. Possibilità di doverlo rettificare —

L'imposta sui celibi

Istituita col R. D. 19 dicembre 1926 — Radditiffata con con. del 1928 — Soggetti i celibi da anni 25 a 65 — Gli esenti — Quota fissa di £ 70 (da 25 a 35 anni), £ 100 (da 35 a 50), £ 50 (da 50 a 65 anni) — Quota integrativa = a metà di quella che sarebbe dovuta dal contribuente celibe per la complementare — Non c'è aliquota speciale per la cat. D. — La ritenuta per versamento in tesoreria da parte dei datori di lavoro (obbligo di esercitare la rivalsa) per redditi nominativi. Uguali per ritenuta. Dichiarazione del celibe entro il 31 gennaio dell'anno dopo quello in cui ha compiuto i 25 anni. Dichiarazione dei datori di lavoro, dei gestori. —

L'imposta straordinaria sul patrimonio.

Durerà la sua istituzione fino al 1938 — Istituita dal decreto legge 28 aprile 1920 n. Quasi fatta come prelievo una tantum sui patrimoni quali erano al primo gennaio 1920 — Carattere personale: soggettivo solo le persone fisiche. I patrimoni residenti si ripartono fra gli aventi diritto. I debiti dalle ricchezze e dal cittadino quelli per beni acquistati all'estero con capitali esportati durante la guerra — Colpisce solo i patrimoni da 50 000 in su — Progressività con formula — Minimo esente e aliquote annuali nel patrimonio senza reddito compreso nel calcolo di quest'ultimo — Riscatto sempre possibile e facilitato con abbuono del 6%. Non grava effettivamente sul patrimonio ma sul reddito. Fondi al passaggio dalla finanza di guerra a quella di pace.

Carte di bollo

Oggetto: tutte le carte destinate ad atti civili o commerciali stragiudiziali o giudiziali e tutte le carte indicate dal T.U. del 30 dicembre 1923. – Specie della tassa: fissa, graduale, proporzionale. Modi di corresponsione: ordinario, straordinario, virtuale. – Esenzioni – Riduzioni – Compensazione. Prescrizione e debito. –

Tasse di Registro –

Regolate dal T.U. 30 dicembre 1923 – Colpiscono tutte le trasmissioni della ricchezza risultanti o no da documento. – Oggetto: gli atti civili e commerciali, giudiziari e stragiudiziari: ~~tasf~~ e quelli di trasferimento della proprietà e altri diritti reali; e i contratti verbali di affitto, cessione, ecc; gli atti fatti all'estero, contenenti trasmissione di diritti reali su immobili in Italia. – Specie: proporzionale, graduale, fissa; contrattuale, giudiziale; consensuale, sussidiaria – Per la valutazione è il criterio generale che la tassa della specie commisurata al valore venale del bene in comune commercio. – Se il valore dichiarato è inferiore a quello di legge atti a titolo gratuito, di legge atti a titolo oneroso fa luogo al giudizio di stima – Tasso unico o collegio peritale. Spese a carico della finanza o del contribuente. Multa della tassa eventuale da [illegible]. Funzioni dividere la registrazione i notai, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli esattori, i segretari e i delegati della pubblica amministrazione. Entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Dalle lezioni di Finanza Antonio Réfaci

La Scienza delle finanze studia i principi teorici. —

Il Diritto Finanziario studia l'insieme delle norme giuridiche che regolano l'attività finanziaria dello Stato nei rapporti con i cittadini, con l'Amministrazione, coi privati, con la Economia e la Statistica. – Distinguiamo l'economia pubblica e privata. La Economia politica studia l'attività produttrice dell'individuo diretta al soddisfacimento dei bisogni individuali.

La Scienza delle Finanze o Economia Pubblica studia l'attività produttrice dello Stato diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi.

Bisogno è il sentimento di una mancanza che produce un senso di pena e si tende ad eliminare.

Bisogno collettivo è una sensazione penosa determinata dalla coscienza, cioè dall'insieme degli individui che compongono la collettività.

Bene = tutto ciò che ha attitudine a soddisfare un bisogno dell'uomo. Per Réfaci sono cose e beni immateriali.

Presupposto dell'azione del soggetto economico è che la pena-coscienza sia maggiore della pena-bisogno.

Distinzione: bisogno generale è quello sentito indistintamente da tutti gl'individui; è una somma aritmetica di bisogni individuali — bisogno collettivo è una somma algebrica di bisogni individuali, positivi e negativi; sentiti e voluti; non sentiti e non voluti (esempio: istruzione ecc.; i padri non vogliono la difesa della proprietà).

Differenza tra Scienza delle finanze ed Economia Politica = nella Sc. si considera l'individuo; nella Sc. d. F. si considera lo Stato e i suoi [illegible]

... i soggetti non danno conto a nessuno del profitto operato; nella Sc. d. F. hanno obbligo di bilanci e di controlli [illegible] i soggetti si procacciano i beni con il proprio sforzo; nella Sc. d. F. lo Stato non si limita a produrre beni, ma li consuma, e li sforza, acquistando beni per sé. Nell'Ec. i privati agiscono direttamente; nella Sc. d. F. i soggetti operano per conto altrui. —

I bisogni collettivi si distinguono come i privati in primari e secondari. I bisogni fondamentali, il cui non soddisfacimento comprometterebbe l'esistenza dello Stato, sono oggi: difesa territoriale; difesa dei beni e delle persone; organizzazione e amministrazione della giustizia; tutela dell'ordine interno. Altri bisogni o interessi fini dello Stato vanno aggiungendosi nel tempo: lo stato può decidere, affida o delega una competenza ad organizzazioni private (per es. collettività private) —

Problema: è più conveniente per la collettività che i bisogni collettivi siano soddisfatti dallo Stato o dai privati? Si pratica la discussione: l'ufficio migliore lo Stato assolve direttamente certe funzioni essenziali. Ogni che non vuol un progresso economico - sociale se lasci ai talenti problemi, che privati soddisfano immediatamente i privati, è naturale e necessario che quelli siano in mano dello Stato (esempi: istruzione pubblica; igiene pubblica; previdenza per gli eventi internazionali). Il principio va detto tenuto con molte cautele: per evitare l'errore che lo Stato [illegible] diffusi dallo Stato direttamente.

Per soddisfare i bisogni collettivi lo Stato incontra delle "spese" e procura delle "entrate". Quindi lo Stato ricava la maggiore parte dai cittadini o dai suoi redditi di beni del demanio fiscale.

Si studia come lo Stato deve procurarsi le entrate e come deve erogare le spese. Quest'ultima indagine almeno sarebbe esclusa dalla Sc. d. F. considerandola un problema politico. Ma per noi è oggetto di [illegible] dalle spese: spendere bene è già un vantaggio, una efficace entrata. Per es. la costruzione di una strada o di un'altra opera [illegible]

Lo Stato può avere anche entrate per mezzo dei debiti. Il debito dello Stato chiamasi debito pubblico ed ha caratteristiche speciali perché lo Stato ha vita illimitata e il soddisfacimento degli interessi e la procura con mezzi diversi da quelli del singolo, i quali si basa sul proprio lavoro.

Il Demanio Fiscale [illegible] dei beni che lo Stato possiede come un privato. Il Demanio Pubblico è parte dei beni dello Stato da cui esso non ricava reddito monetario. - Esempi: [illegible] questa espressione. Non solo vogliono gli atti del demanio pubblico un'infinità [illegible] (perché per es. le strade danno vantaggio alla collettività) né la inalienabilità (perché essa [illegible] solo finché quei beni servono alla collettività. Può essere [illegible] alienato: per es. le fortificazioni.) Non è troppo [illegible] la mancanza di un reddito monetario: esempio dei musei

Il prezzo pubblico può essere superiore o inferiore a quello del mercato privato stabilito dallo Stato. Suo carattere differenziale è che dall'insieme delle spese lo Stato compensa solo quanto la spesa per il servizio pubblico di cui si tratta.

Tra caratteristiche differenziali tra imposta e tasse:

nell'campo dell'imposta non è determinabile, mentre lo è nel campo della tassa, l'utilità che riceve dal pubblico servizio il singolo contribuente. Nell'imposta una di è compensazione tra la domanda del servizio pubblico da parte del contribuente, ed il costo di esso è per lo Stato.

Lo Stato si assume la gestione di alcune imprese perché ritiene di poter, meglio dei privati, tutelare certi interessi pubblici o conseguire una somma maggiore di utilità.

nel caso che la gestione di un'impresa pubblica sia affidata ad una impresa privata obbligata di prestazione due problemi: 1° Per quanto tempo deve durare la concessione? 2° È necessario che lo Stato renda un prezzo? 3° Determinazione del canone.

Quanto al prelevamento del canone dal profitto lordo od agli incrementi di questo sistema vale l'esempio della gestione delle Ferrovie Stato nel periodo 1885-1905; Leggasi a pag. 13-14-15.

Esempi in Italia di imprese con le Stato azionista: l'Istituto di Credito per il lavoro italiano all'estero; l'Impresa per i minerali di Copper in Val [illegible]. Tali imprese possono sorgere oltre che per Stato e perfetto anche per Stati od enti parastatali. Altra obbligazione [illegible] imposta di Stato [illegible].

Le tariffe a base fissa furono adottate dalle nostre ferrovie fino al 1923. Il sistema delle tariffe a base variabile decrescente:

Da calcoli fatti risulta che nel primo Km. o gruppo di Km. che 1/3 del costo è dato da spese che crescono in proporzione della distanza; il resto tra spese generali che non aumentano con la distanza, anzi si riducono. Potremo fare una tariffa commisurando i prezzi ai costi calcolati tutti per gruppi di 100 Km.

Distanza	Spese generali	+	Spese di trasporto in ragione della distanza	=	Tariffe per unità	costo effettivo
1° gruppo Km.	75	+	25	=	100	100
2° gruppo Km.	$\frac{75}{2} = 37,50$	+	25	=	62,50	62,50
3° gruppo Km.	$\frac{75}{3} = 25$	+	25	=	50	50.

PER LE FERROVIE: pag. 13, 14, 15.
e pag. 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Caratteristiche del prezzo pubblico
- è compenso di un servizio divisibile e reso attuale reso all'istante della domanda
- tutto l'insieme deve coprire il costo del servizio.

Caratteristiche della tassa
- è compenso di servizio divisibile.
- il prezzo fatto pagare è inferiore al costo del servizio
- lo Stato integralmente soddisfa anche un'utilità non collettiva indivisibile.

Caratteristiche dell'imposta
- soddisfa a servizi indivisibili.
- è obbligatoria
- permette allo Stato di provvedere a bisogni crescenti

È forzosa la tassa che il cittadino dà per lo Stato; il cittadino può non rendere il servizio quando vi sia grave sproporzione fra il vantaggio che ne ottiene e il compenso che lo Stato richiede — lo Stato può imporre e coprire la capacità contributiva dei cittadini.

Il Contributo (detto anche: imposta speciale) è quel compenso che il cittadino paga per fruire di beni immobili pagati dallo Stato in occasione di un'opera pubblica, per un vantaggio particolare ricevuto.

Obliquo è quello fatto del patrimonio, del reddito che lo Stato prende.

(Un esempio di tributo parzialmente soprattutto è da noi nella imposta sui celibi.)

Sono deducibili, nel calcolo del reddito netto, le quote di ammortamento con tra i consumi intermedi? Sì: perché le spese per mantenere a valore costante il capitale sono congrue alla produzione del reddito, altrimenti i consumi intermedi renderebbero a un certo punto l'azienda incapace di andare avanti per mancanza di capitale.

L'accumulo di quote per ricostituire il capitale è l'ammortamento

---

nelle imposte personali lo stato non fa discriminazione dei redditi a seconda della loro fonte. Vi è però l'accorgimento che con la stessa aliquota sono colpiti redditi di natura diversa. Per ottenere lo Stato può

oltre quella personale sul reddito, un'imposta sul patrimonio che genera una differenza di tassazione. Per [illegible] patrimonio si capitalizza il reddito al saggio corrente dell'interesse.

Distribuzione primaria è quella che si ha per l'imposta dal legislatore. Spesso ad essa è considerata la distribuzione economica.

Traslazione dell'imposta — Incidenza dell'imposta.

Diffusione dell'imposta. Spiega questa con un esempio: il contribuente non è costretto a ridurre consumi. Si ha una minore richiesta di merci, produttori guadagnano meno. Dall'uno all'altro si "diffonde". (Le riflessioni dell'imposta.)

L'imposta sarebbe non sopportata dai contribuenti meglio dalle merci perché sono state pagate da contribuenti che magari non gettano più, in base al fenomeno della traslazione dell'imposta.

Perché si abbia traslazione le aziende è necessario che possa essere capace di ridurre il reddito.

Imposta grandine è quella che vede il reddito del contribuente da dare alcun vantaggio. Imposta taglia è quella di uno stato diffuso che non colpisce materialmente i cittadini.

Nel 1866 il gettito dell'imposta fondiaria era di 93 milioni, ma per

sero ad 82 miliardi. È diminuita forse la ricchezza agraria? No, è aumentata. Il Lucatti la valutava nel 1862 a circa 3 miliardi; il Valenti nel 1911 a circa 7. È più che raddoppiata. Ragioni del denunciato getto: 1°) le ferree falcidie e antiriparmio della nuova catastazione; 2°) la previsione che dal rifacimento del catasto speravano ora ottenere una diminuzione degli oneri tributarii. Non si mancò la previsione che venne tradotta in fatto. 2°) Gli Enti locali sono quelli ad erigere una tabella imposta aggiuntiva a più del doppio dell'imposta statale. Lo Stato ha dovuto limitare quando la sua

Il reddito dominicale deve essere ordinario, in senso soggettivo ed oggettivo.

Il Catasto è un insieme di libri e di registri da cui risulta l'elenco dei possessori fondiarii e il reddito per ogni appezzamento di terra. Secondo la vigente legge ha anche lo scopo quindicinale di mostrare attraverso i tempi i mutamenti di proprietà dei terreni. Ma la legge dà norme tali quanto al suo scopo finale.

Il catasto descrittivo (era in Austria; nello stato Pontificio) fornisce solo i nomi del proprietario e del terreno, le estensioni di questo e il reddito complessivo che ne dà. Ed è naturalmente perchè non è mai uguale la fertilità di tutte le parti di un appezzamento. Se l'ottimo rende metà del suo valore, una proprietà metà più fertile, non è giusto che paghi metà dell'imposta quando perde più della metà del suo reddito.

Come unità di misura nella stima il reddito non è unità di possesso, ma l'unità di coltura così la "particella catastale". Ma media ha l'estensione di 1 ½ ettara.

quando la Commissione catastale fosse costituita ed iniziata la linea di confine tra due fondi, accerta il fatto di una linea esistente qual ch'ella sia e la fissa a verbale. La forma di questo da parte degli interessati, come a fissare i diritti e le azioni quanto al confine.

La stima è sintetica quando si guarda al complesso dei prodotti tenuto conto del fattore per cui il terreno è stato locato. La stima è analitica quando si considerano e stimano e calcolano singolarmente le quantità e i valori delle derrate.

Il Catasto si divide in: annotazioni nello stato dei possessori.. e "annotazioni nello stato dei possessori". L'operazione che si fa per il passaggio di terreni da un proprietario a l'altro dicesi: voltura. Vi è questa particolarità: se un proprietario, trasferendo la proprietà della terra, non ha fatto alcuna dichiarazione, non ha ceduto alla voltura, un diverso proprietario che si presenti a dichiarare il passaggio di quel determinato fondo in sua proprietà; è tenuto a fare tutte le volture precedenti omesse..

Durante la guerra, evidentemente, l'aliquota dell'imposta sui terreni, avendo proporzionale, venne stabilita in modo che fosse progressiva.

Un tempo l'imposta sui fabbricati era esatta perchè la casa era considerata un accessorio, una migliorìa del terreno su cui doveva. Solo nella casa il carattere di prodotto, di reddito e non di capitale. Lo sbaglio ultimo ha reso autonoma l'imposta sui fabbricati.

sono esenti dall'imposta fabbricati, perchè non danno reddito, anche gli edifici destinati al culto, anche se privati. Altre esenzioni, però, esistono per le case del fascio, anche se incorporate alla chiesa.

Anche l'imposta fabbricati per tutto il periodo 1915 - 1923 è stata progressiva anzichè proporzionale.

Gettito dell'imposta sui terreni : 113 milioni
" " sui fabbricati : 200 "
" " di Ricchezza Mobile : 2745 "

Reddito è un flusso di ricchezza che si produce periodicamente. Per esso, riguardo, agli effetti dell'Imp. di R. Mob. occorrono questi 3 requisiti: 1°) che vi sia una ricchezza stabile. 2°) che questa sia in rapporto di effetto a causa con una energia produttiva. 3°) che possa ritornare.

Riguardo al "processo d'ammortamento" non esentato dall'I. di R. Mob. la Legge fa delle distinzioni. 1°) se il guadagno è stato realizzato da persona che non fa atti di commercio, lo considera incremento di capitale e non lo tassa. 2°) il guadagno è stato conseguito da un commerciante: lo Stato lo tassa per chè possa dimostrare che si tratta di atto di comm. 3°) il guadagno è realizzato da una società commerciale lo Stato lo tassa sempre: per la stessa ragione che giustifica l'art. 2 del Cod. di Commercio.

Un caso tipico a proposito della deduzione delle annualità passive, per ottenere la quale il debitore deve dichiarare il nome del suo creditore affinchè lo Stato possa tassare quest'ultimo. Un commerciante abbia 5000 lire di stock. Questo è di categoria B. Lo Stato, aliquota del 15%, gli applica £750. Ma il commerciante da 1000 lire come annualità passiva, su 4000 lire egli dovrà pagare solo £600 d'imposta. Il suo creditore poi dovrà pagare a sua volta sulle £1000 avute dal commerciante. Ma è di categoria A: aliquota del 20%. Cioè dovrebbe pagare £200. In complesso lo Stato incasserà £800. Ma per lo più accade che il commerciante si accordi con l'impiegato e gabbi il fisco: si mettono d'accordo per pagare meno imposta e dividersi il vantaggio. Il commerciante non denuncia le £1000 di annualità passiva: su di esse quando paghi il 15% e non il 20% cioè £150 e non £200. In compenso da pensionato, sulle 1000 lire dovute, il commerciante si fa concedere una detrazione non di sole £150 effettivamente pagate, ma di £175, ottenendo un vantaggio di £25. L'altrettanto dovrebbe pensionato che paga £175 invece delle £200 che avrebbe dovuto versare allo Stato.

Da "La Gestione Ferroviaria" –

Maggiore delle entrate e delle spese nell'esercizio 1926-27 ... 5092 unità ord. - Lire 4936 ... Diminuzione di 155 unità pareggiate al 1913-14 e ... diminuzione di mille ... 112. - Il maggiore numero ... nell'esercizio 1925-26 ... unità 3'6 - L'opera degli ... fu pari a quella ... più e ... aumento corrisponde con l'esercizio 1926-1925

Le entrate ordinarie – sono così classificate.

1°) Prodotto del traffico derivante dal trasporto di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande e a piccola velocità.

2°) Le entrate indirette sono le utilizzazioni di elettricità, attrezzi, vestiti, effetti di corredo, carrozze, utensili da magazzino e materiali dell'amministrazione per servizi accessori.

3°) Entrate a carattere eventuale per trasporti fatti per conto dello Stato, per ricuperi di carattere generale.

4°) Entrate eventuali (interessi, risconti, prelevamenti dal fondo di riserva, multe inflitte ai fornitori per ritardo nella consegna del materiale e per difetto dei lavori).

Hanno subito delle variazioni due prodotti: l'introito del pedaggio, la diminuzione delle tariffe e la lunghezza della rete. Questa era nel 1923-24 di Km 16465; nel 1928-29 di Km 16608 con diminuzione poco sensibile da un anno all'altro.

Spese 1926-27 (esercizio) 1928-9

3997 | 4931 | [illegible]

Anno Kmi.

3792 | 5561 | [illegible]

Osservare che il maggior aumento delle spese fisse a quello delle spese fisse di esercizio e costi diretti

Durante le spese ordinarie assorbite il generale raggiungono il massimo nel 1926-27.

Le spese per il personale ammontano attorno ai 250 milioni (1925 - 1928-29)

Numero agenti: al 30 giugno 1921: 830.10 - nel 1923-24: 185 mila - nel 1928-29: 164 mila. La quantità media di personale per km. di linea esercitata è diminuita a 10 - Spesa annua per agente: nel 1926-27 £ 1380 - nel 1926-27 £ 1565 - nel 1928-29 £ 1532 - nel 1913-14 £ 2075

Delle spese ordinarie nel 1928-29 il 65% è assorbito dalla spesa del personale; il 11,95 dalla spesa di combustibile. — Si hanno circa 1600 Km. di linee a trazione elettrica — Nel 1928-29 hanno in funzione 2658 motrici locomotive. —

Nel 1928-29 le spese complessive sono 338 milioni: rispetto la manutenzione e rinnovazione duplicate del rovescio aumento materiale; 8 milioni per rinnovazione fabbricati

Le spese accessorie comprendono gli interessi per capitale fornito dal Tesoro, gli ammortamenti per spese sostenute da terzi, e il fondo di riserva per le spese straordinarie.

Gli interessi al Tesoro sono fissi da maggio 1907 e importano annualmente a 411 milioni. Nel 1928-29 sono state eseguite le anticipazioni del Tesoro per circa 4 e circa 11 milioni.

Il fondo di riserva serve per maggiori spese di esercizio e per far fronte a spese impreviste per cui non esistono già stanziamenti per ammontare a somma superiore agli ammessi al Parlamento. Questo fondo era di 60 milioni, oggi di 100 e si è raggiunto. Le era fortemente ridotto nel 1922.

Legge fondo ammortamento per l'esercizio ferroviario è quella del 7 luglio 1907 (24 giugno 1909)

Onere effettivo dell'esercizio 1928-29 è di 84 milioni.

Le entrate straordinarie ricevute per effetti avuti dal Governo per somme dal Tesoro.

Le spese straordinarie sono state fatte in conto del patrimonio tenendo dal ammontare [illegible] vendite notabili e fitti varii, in per l'esercizio delle [illegible] straordinarie.

Somme impegnate nel periodo milioni 6809,
fino al 1923 furono state impegnate 5889
milioni. Totale 10696.

L'entrata capitale realizzata nel 1925 si aggirava tra
5 miliardi; al giugno 1929 è stata calcolata in
37 miliardi e mezzo.
Nel 1926 = 60 miliardi circa carta (1926)
Nel 1928 = 38 miliardi (1928) sempre carta.
Entrata del Bilancio: 58 miliardi (1930)

Ammontare degli esercizi dal 1918-19 al
1923-24 milioni 5068

Le 4 regole di Adamo Smith

1°) I redditi devono contribuire al mantenimento dello Stato mediante la proporzione del reddito che gode sotto la protezione di esso.

2°) L'imposta deve essere certa e non arbitraria. L'epoca, il modo e la misura del pagamento devono essere chiari.

3°) L'imposta deve essere riscossa nella maniera più comoda pel contribuente.

4°) L'imposta deve essere ripartita in modo da far uscire il meno possibile dalle mani dei contribuenti in confronto a ciò che entra nelle casse dello Stato.

Caratteristiche del sistema delle imposte reali.

1°) La tassazione difficile di cose

2°) La estrazione dalle persone che percepiscono i redditi

3°) La tassazione reale segue la cosa.

4°) L'imposta reale è localizzata nel territorio della cosa. Si evitano le difficili investigazioni territoriali.

5°) Il sistema rende possibili le diverse tassazioni per molteplicazione di cose diverse

differenza tra diverse tassazione e tassazione successiva di redditi da altre cedole

" " " " col mezzo di tassazione

" " " " e sovraimposizione da parte di enti diversi.

" " " " e tassazione a mezzo di molteplici imposte.

6°) Nelle imposte reali non si può avere altro che aliquota costante. L'aliquota progressiva è delle imposte personali. La progressività nelle imposte reali ha reso certi tributaristi (favorire la piccola proprietà rurale; le piccole botteghe. Quanto avvenne in Italia nel periodo 1915 - 1923) —

7°) A applica per l'accertamento del reddito il principio della derivazione del Cabro

8°) A tassava: redditi all'origine.

9°) Si usano metodi di accertamento diversi per ogni specie di reddito.

Nelle imposte personali di reddito col sistema misto (-) la parte vista che si paga. —

R. D. Legge 22 aprile 1920 stabilì la "imposta straordinaria sul patrimonio". 1924: ultimo anno imposta sul macinato

Per la traslazione inoltre quando il proprietario di una cosa produttiva di reddito, vendendola, non può ricavare il prezzo capitale che avrebbe ottenuto se l'imposta non ci fosse stata. —

L'imposta negli Stati moderni si chiama "economica" perché lo Stato preleva tanta imposta quanta è necessaria per chi l'impiego utile di essa sia il massimo.

Essa produce aumento del reddito, del consumo, del risparmio, dell'attività produttiva, del valori capitali, diminuzione del lusso. —

Natura e il ammontare = Tassazione indiziaria per via di fatti che fanno ritenere esistente produttività del strumento.

Il reddito tende ad essere remunerato dalla obbligatorietà della rivelazione dei fatti, e' una sistema indiziario di accertamento dei redditi della industrie, del commercio, e delle professioni che in Francia dal 1795 al 1914 è cioè che avanzato dal dato ("patente") accertamento per l'esercizio di una industria, di un commercio o una professione.

BALILLA è sinonimo di fanciullo educato: chi si bisticcia, chi fa a pugni, chi fa dispetti al prossimo, chi



fa impazientire la madre non merita di portare nè il nome nè la divisa dei BALILLA.

Quaderno

di



la fidejussione cartaria. Il premio assicurativo, ovvero la somma che il premente paga, la solvenza del debitore non è mai misurata in relazione al suo buon carattere ipotecario, ma in relazione al credito. Il premente la solidarietà fra garante e garantito. —

Il pegno di cambiale e di titolo all'ordine è la girata con la clausola "Valuta in garanzia" o altra equivalente —

Nave è qualunque costruzione atta a navigare per il trasporto di merci e di passeggeri — Il titolo costitutivo della proprietà su di una nave può essere all'ordine o al portatore. La girata o la consegna del titolo produce anche il trasferimento dell'ipoteca. La nave si divide in 2 grandi classi: Armatore è colui che naviga la nave per uno o più viaggi con mandato degli aventi interessi col affidamento alla direzione di un capitano e padrone — Capitano è chi è preposto dal proprietario o dall'armatore alla nave al governo di questa. Padrone è il capitano di navi destinate ai viaggi nel Mediterraneo — I capitani sono: ~~capitani~~ di grande cabotaggio e del lungo corso — Contratto di noleggio P.T. o di comanda: se il noleggiatore è stato incaricato di noleggiare le merci caricate, dal proprietario di esse — Contratto di colonna: il capitano ha una partecipazione agli utili derivanti dalla vendita delle merci caricate. — Contratto di arruolamento è quello con cui una persona, compresa nel ruolo dell'equipaggio di una nave, si obbliga a prestare servizio sopra una o più navi a viaggi determinati. — Contratto di noleggio è quello per cui il proprietario o l'armatore di una nave (noleggiatore) o la persona che la rappresenta (capitano), raccomandatario, consente l'uso totale o parziale della nave ad una determinata persona (noleggiatore), mediante il pagamento di una mercede (nolo), obbligandosi anche ad effettuare il trasporto di merci o passeggeri nello stesso tempo. Contratto di locazione della nave è contratto di trasporto di cose o di persone.

Il tempo durante il quale il noleggiante è obbligato, giusta il contratto l'uso, ad attendere il carico, o a prestare lo scarico, si chiama: "stallia". Scorso il termine delle stallie, comincia quello delle controstallie per cui deve il noleggiatore pagare speciale indennità. Cassa = è un emolumento pagato dal noleggiatore al capitano o al noleggiante come compenso speciale per la maggior opera prestata al carico oltre quella dovuta. — Avaria (da hal re) è qualunque spesa straordinaria fatta per la nave e per le cose caricate singolarmente e qualunque danno alla nave o al carico dopo il carico e la partenza, fino al loro arrivo e allo scarico. — Avarie gravi o comuni e avarie semplici o particolari. — Contribuzione. È la sola delle avarie comuni: è un concorso delle proprietà fissato dalla legge al pagamento dei danni e delle spese fatte per la salvezza comune della nave e del carico. — Il capitano deve tenere: giornale nautico (giornale generale o di rotta), giornale di navigazione, giornale di bordo (inventario di bordo) o scritta: è atto di responsabilità. Nuolo dell'equipaggio, polizza di carico, ricevute di noleggio, atto di vendita, quietanze di pagamento, bollette di cauzione delle dogane. — — Regolamento di avaria. Ammontare, o giudizio. Quota avaria. Cassa avaria. Chirografo di avaria —

Pel contratto di Transport vedi art 871 § 2

Pel Cod. di Com. la 926 antica

La legge 27 - 5 - 929 N. 848

Riforma della Rappresentanza generale delle società (Legge Finanziaria Italiana 1876)

art. 58 Codice della Strada

art. 36 Direttiva per applicazione art. 13 della L. 7 Giugno 1974 n. 216 sulla Disciplina del commercio

art. 13 della L. 7 Giugno 1974 n. 216 sulla Disciplina del commercio

art. 1 Legge 7 Giugno 1974 n. 216 sulla Disciplina del commercio

art. 19 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 sulla Disciplina del commercio

art. 55 del Codice di commercio

art. 57 del Codice di commercio

art. 1341 Cod. C. Clausole vessatorie

art. 1342 Cod. C. Forma per clausole vessatorie

art. 1697 Cod. C. Onere della prova

art. 96 del Codice proc. Civile

art. 158 Spese giudiziali

art. 1227 Cod. Civ. Concorso del fatto colposo del creditore

art. 1219 Cod. Civ. Costituzione in mora

art. 1453 Cod. Civ. Risoluzione per inadempimento

Art. 1460 Cod. Civ. Eccezione d'inadempimento

Art. 1497 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1512 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1519 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1523 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1524 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1526 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1529 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1530 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1531 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1532 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1533 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1534 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1535 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1536 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1537 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1538 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1539 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1540 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1541 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1542 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1543 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1544 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1545 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1546 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1547 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1548 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1549 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1550 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1551 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1552 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1553 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1554 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1555 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1556 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1557 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1558 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1559 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1560 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1561 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1562 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1563 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1564 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1565 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1566 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1567 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1568 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1569 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1570 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1571 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1572 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1573 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1574 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1575 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1576 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1577 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1578 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1579 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1580 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1581 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1582 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1583 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1584 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1585 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1586 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1587 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1588 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1589 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1590 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1591 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1592 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1593 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1594 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1595 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1596 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1597 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1598 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1599 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1600 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1601 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1602 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1603 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1604 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1605 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1606 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1607 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1608 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1609 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1610 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1611 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1612 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1613 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1614 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1615 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1616 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1617 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1618 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1619 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1620 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1621 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1622 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1623 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1624 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1625 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1626 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1627 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1628 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1629 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1630 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1631 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1632 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1633 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1634 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1635 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1636 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1637 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1638 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1639 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1640 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1641 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1642 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1643 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1644 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1645 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1646 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1647 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1648 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1649 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1650 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1651 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1652 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1653 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1654 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1655 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1656 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1657 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1658 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1659 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1660 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1661 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1662 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1663 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1664 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1665 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1666 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1667 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1668 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1669 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1670 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1671 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1672 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1673 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1674 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1675 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1676 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1677 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1678 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1679 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1680 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1681 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1682 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1683 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1684 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1685 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1686 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1687 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1688 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1689 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1690 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1691 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1692 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1693 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1694 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1695 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1696 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1697 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1698 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1699 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1700 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1701 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1702 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1703 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1704 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1705 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1706 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1707 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1708 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1709 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1710 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1711 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1712 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1713 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1714 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1715 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1716 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1717 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1718 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1719 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1720 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1721 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1722 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1723 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1724 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1725 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1726 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1727 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1728 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1729 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1730 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1731 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1732 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1733 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1734 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1735 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1736 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1737 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1738 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1739 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1740 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1741 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1742 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1743 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1744 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1745 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1746 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1747 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1748 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1749 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1750 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1751 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1752 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1753 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1754 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1755 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1756 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1757 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1758 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1759 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1760 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1761 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1762 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1763 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1764 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1765 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1766 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1767 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1768 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1769 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1770 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1771 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1772 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1773 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1774 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1775 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1776 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1777 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1778 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1779 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1780 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1781 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1782 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1783 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1784 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1785 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1786 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1787 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1788 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1789 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1790 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1791 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1792 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1793 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1794 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1795 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1796 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1797 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1798 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1799 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1800 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1801 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1802 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1803 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1804 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1805 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1806 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1807 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1808 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1809 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1810 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1811 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1812 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1813 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1814 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1815 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1816 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1817 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1818 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1819 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1820 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1821 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1822 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1823 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1824 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1825 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1826 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1827 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1828 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1829 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1830 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1831 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1832 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1833 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1834 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1835 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1836 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1837 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1838 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1839 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1840 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1841 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1842 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1843 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1844 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1845 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1846 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1847 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1848 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1849 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1850 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1851 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1852 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1853 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1854 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1855 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1856 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1857 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1858 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1859 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1860 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1861 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1862 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1863 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1864 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1865 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1866 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1867 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1868 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1869 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1870 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1871 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1872 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1873 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1874 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1875 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1876 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1877 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1878 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1879 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1880 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1881 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1882 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1883 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1884 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1885 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1886 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1887 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1888 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1889 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1890 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1891 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1892 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1893 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1894 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1895 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1896 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1897 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1898 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1899 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1900 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1901 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1902 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1903 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1904 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1905 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1906 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1907 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1908 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1909 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1910 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1911 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1912 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1913 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1914 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1915 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1916 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1917 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1918 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1919 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1920 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1921 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1922 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1923 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1924 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1925 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1926 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1927 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1928 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1929 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1930 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1931 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1932 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1933 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1934 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1935 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1936 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1937 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1938 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1939 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1940 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1941 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1942 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1943 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1944 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1945 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1946 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1947 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1948 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1949 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1950 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1951 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1952 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1953 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1954 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1955 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1956 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1957 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1958 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1959 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1960 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1961 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1962 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1963 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1964 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1965 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1966 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1967 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1968 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1969 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1970 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1971 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1972 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1973 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1974 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1975 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1976 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1977 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1978 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1979 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1980 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1981 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1982 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1983 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1984 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1985 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1986 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1987 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1988 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1989 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1990 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1991 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1992 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1993 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1994 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1995 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1996 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1997 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1998 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 1999 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2000 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2001 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2002 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2003 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2004 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2005 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2006 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2007 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2008 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2009 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2010 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2011 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2012 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2013 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2014 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2015 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2016 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2017 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2018 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2019 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2020 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2021 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2022 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2023 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2024 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2025 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2026 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2027 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2028 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2029 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2030 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2031 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2032 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2033 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2034 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2035 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2036 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2037 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2038 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2039 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2040 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2041 Cod. Civ. Garanzia per i difetti della cosa

Art. 2

Anticipazioni: somme mutuate di denaro fatte dalla banca ad un cliente
fino determinato, con o senza fugu.
Sconto: è il pagamento anticipato di un titolo di credito, diverso
da all'ordine, fatto da un terzo, cioè dalla banca o dal banchiere
re, al legittimo possessore, mediante un compenso da al quale vie
dato il nome di sconto.
Apertura di credito: è un contratto bilaterale, consensuale, a tit.
oneroso, per cui una persona, di solito una banca o un ban
chiere, si obbliga a fornire ad un'altra del denaro, dietro
la fissa a concorrenza di una determinata somma e per
un tempo determinato, secondo le richieste che dalla
persona stessa gli verranno fatte; e questa alla sua volta si
obbliga a restituire il denaro nel modo e tempo convenuti, fa
gli interessi e la provvigione. —
Comodato bancario: è un contratto di deposito irregolare: la Ban
viene dei titoli di credito con facoltà di servirsene e restituir
ne altrettanti della stessa specie alla scadere del contratto,
dando al depositante un libero benservito.
Compravendita a premio fermo è quella in cui l'esecuzione è rin
viata ad un certo termine che dopo 7 giorni è la fine del mese corrente
Compravendita a premio è quella in cui una delle parti, dietro
il compratore, un diritto un corrispettivo a titolo di premio di ri
tenga la facoltà di recedere dal contratto.
Stellage o doppia facoltà: è un contratto a premio con cui uno dei con
traenti, facendo un premio stipula la facoltà di fatsi a sua scelta vendi
tore o compratore dell'altro parte una determinata quantità di effetti pubblici
ad una scadenza e ad un
prezzo stabilito.
Riporto: costituito da una
compra a contanti di titoli
di credito accompagnata da
rivendita a termine, per un prez
zo determinato, alla stessa perso
na, di titoli della stessa specie
è un contratto reale — art 73.

Riporto: costituito da una compra a contanti di titoli di credito accompagnata da rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie è un contratto reale — art 73.

Contratti a premio
Stellage o doppia facoltà: è un contratto a premio con cui uno dei contraenti, facendo un premio stipula la facoltà di fatsi a sua scelta vendi tore o compratore dell'altro parte una determinata quantità di effetti pubblici ad una scadenza e ad un prezzo stabilito.
Compravendita a premio fermo è quella in cui l'esecuzione è rinviata ad un certo termine che dopo 7 giorni è la fine del mese corrente
Compravendita a premio è quella in cui una delle parti, dietro il compratore, un diritto un corrispettivo a titolo di premio di ri tenga la facoltà di recedere dal contratto.
Apertura di credito: è un contratto bilaterale, consensuale, a tit. oneroso, per cui una persona, di solito una banca o un ban chiere, si obbliga a fornire ad un'altra del denaro, dietro la fissa a concorrenza di una determinata somma e per un tempo determinato, secondo le richieste che dalla persona stessa gli verranno fatte; e questa alla sua volta si obbliga a restituire il denaro nel modo e tempo convenuti, fa gli interessi e la provvigione. —
Comodato bancario: è un contratto di deposito irregolare: la Ban viene dei titoli di credito con facoltà di servirsene e restituir ne altrettanti della stessa specie alla scadere del contratto, dando al depositante un libero benservito.
Anticipazioni: somme mutuate di denaro fatte dalla banca ad un cliente fino determinato, con o senza fugu.
Sconto: è il pagamento anticipato di un titolo di credito, diverso da all'ordine, fatto da un terzo, cioè dalla banca o dal banchiere re, al legittimo possessore, mediante un compenso da al quale vie dato il nome di sconto.

Mezzi legali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni: fideiussione, ipoteca legale, diritto di ritenzione - Mezzi convenzionali per assicurare l'adempimento delle obb.: l'ipoteca convenzionale, la clausola

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI BARI

del credere, l'arra, la fideiussione e il pegno.



Autore: Fratelli Centenaro
grandine - pag 476

Sig. Paolo Ofelia

Via Arsella 3

BARI

Il venditore commercio ha consegnato l'oggetto della vendita con patto di riscatto.

CRESSATI-BARI

Offerta di vendita - Atto di sottoscrizione / Prezzo di vendita / Offerta di sconto / Fissa e valevole / Spese / Effettuata da / Prezzo / Fatturato = che concerne la fattura di / Fatturare = emettere la fattura / Fornitore = colui che fornisce l'oggetto / Valuta = la somma che / Atto del venditore / Fornire = la somma che / Pagamento = colui che / Pagare = dare il denaro / Pagamento = atto del pagare / Pagamento = atto del pagare / Pagamento = atto del pagare / Pagamento = atto del pagare

art. 5 L'agricoltore che vende i prodotti del suo fondo non fa atto di commercio

art. 1 fonti del diritto commerciale -

art 134 del Cod Civ. per gli atti misti

art 1341 del Cod. Civ. richiamato dal 4 del Cod. di Com. per quanto riguarda la prova testimoniale

art 44 2 mezzo di prova dell'obbligazione -

art 1155 del Cod Civ. per la Cessione di credito

art 1103 del Cod Civ. riguarda i privilegi generali delle obbligazioni

art 54 Sottoscrizione alle leggi comm. del non commerciante che contratta con un commerciante -

art. 3 Atti di commercio

art. 4 " " soggettivi

art. 8 Del commerciante

art. 1948 del Cod. Civ. circa la responsabilità per le obbligazioni contratte

art 1931 Civ. circa l'abbandono della nave. Addotto da Rota per dimostrare la nat. di una responsabilità limitata per le obbligazioni assunte -

art. 76 La società commerciale: Concetto, specie -

art 36 Fornitura della società in nome collettivo non può essere esclusa la società

art 9 - La società comm. costituita in forma di uno dei tipi collettivi dichiarata dalla persona dei soci -

art 98 Responsabilità illimitata degli amministratori e dei soci della società irregolare -

art 223 Società di fatto forma di società per azioni

art 13 ultimo capov. L'azione che deriva dal reato di truffa del mandatario non può essere esperita dal solo commerciante.

Legge 14 luglio 1913 N. 1176 che abroga l'obbligo della autorizzazione per ritirare - Sono per cui abrogate le disposizioni degli artt. 13 a 19 del Cod. di Comm.

Dir. Commerciale e i suoi rapporti coi principi e delle norme regolanti gli atti di commercio.

LEGGE CORPORATIVA: 3 aprile 1926 dopo della legge di approvazione del 1° luglio 1926 (anno V)

Se pure restringe la categoria delle norme private che oramai pubblicistiche, e quelle hanno la caratteristica di essere indisponibili: sono cioè di diritto pubblico.

Il commerciante è un libero professionista che esercita la sua attività per fini speculativi, la ricchezza dal lavoro di produzione a quello di consumo.

L'atto di commercio rigoroso: quell'atto di interposizione speculativa fra produttore e consumatore fatto dal commerciante a scopo di lucro.

L'art. 3, per se stesso, contiene una enumerazione esemplificativa.

Rammentare.

Nella storia del diritto commerciale gli usi e i costumi dei Consolati della Casa di Pisa, e la contribuzione per avaria fatta in Pisa circa del diritto del 100 del 500 a favore dei magazzini generali a Roma non si fa un'idea di Diritto commerciale, società pubblicazione, agenti, casa diritto pretorio autonomia giurisdizionale ("actiones adjectitiae") sul porto pel commercio terrestre ferroviario e marittimo.

Statuti famosissimi di Pisa, Amalfi, Venezia, Firenze, Genova — del sec XII: luogo del Consolato del Mare — Giudizi del Mare è del 1560 - 1673 : 1621 : ordinanza di Luigi XIV articoli, titoli come nei moderni Codici — In Francia ugo il Codice del Lavoro — Mancanza o lacunosità sostanziale di una norma che sia espressa o tacita, in modo che il Giudice non possa decidere. Se Pisa dice di è Ufficiale - Argomento — Si tratta di rapporti nuovi di cui la legislazione civile non potrà provvedere

Se: Come si fanno queste osservazioni funghe

3°) Si applica l'interpretazione analogica

Una statistica di Cadice sulle obbligazioni fu fatta in Ffr. 2 (1881 - 1911)

Fonti speciali è una norma di diritto effettivo — Legge commerciale sono quelle che disciplinano e indirettamente le operazioni ed atti di commercio.

Fonti { del Commercio in genere / del Comm marittimo / del Fallimento } 926 articoli

Delle usanze commerciali, loro durata

La consuetudine è una norma giuridica osservata comunemente dai commercianti.

Seconda Difficoltà sarebbero altre fonti? { analogia / equità / stare da fatti / diritto straniero / giurisprudenza }

L'equità è il contemperamento di una norma generale fatta dal legislatore espressa dichiarazione stessa della legge — La Magistratura del lavoro decide delle controversie collettive.

Gerarchia delle Fonti

Fonte principale fondamentale: per l'autorizzazione, per il 1341 riguardante la prova testimoniale

" " fonte secondaria: quando la norma contrasta con principi di ordine pubblico (Stato maggiore)

" " fonte secondaria di tutto tranne l'art 1

" " esclusa come fonte per la distanza; fu ritenuta litigioso

Usi sono di solito fonte secondaria

" sono fonte primaria per la responsabilità del commissionario. Prevalgono allora sulla legge comune

Per ragione Obituale = è un attività commerciale

La consuetudine che possa considerarsi normale.

Per la giurisdizione delle parti commerciali { Retta interpretazione del art. 8 del Codice di Commercio
Interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art. 87 del Codice di Commercio
Norma di attuazione della legge di Procedura del 1865.

Le Azioni sono titoli circolanti di cui non si può impedire la circolazione e in cui specialmente

Le Quote non sono affatto circolanti e la loro tutte altre restrizioni

Secondo De Sanctis l'art. 8 ha una enumerazione esemplificativa.

Chiunque ha capacità di obbligarsi è capace di esercitare il commercio. —

Il conflitto di interessi fra autore reale ed autorizzato risolve nella l'autorizzazione e nulli gli atti fatti da questo a nome del minore. L'autorizzazione deve essere comprovata in vantaggio del minore.

Il reo è qualunque cosa possa essere oggetto di commercio
Cioè è materia prima fra formata dal lavoro dell'uomo la cui utilità viene di consumo col primo uso
Derrata è prodotto del suolo che serve di alimentazione all'uomo e degli animali e si consuma col primo uso.

Il Titolo di credito è un documento che costituisce incorporata la promessa di adempiere una determinata prestazione a favore del legittimo possessore di esso titolo.

Letterale, Formale, Autonomo.

Per la Serra, oggi il mezzo unico dell'emissione dei titoli di credito ha carattere contrattuale.

I titoli di credito misti sono nominativi rispetto alla tassa e al portatore per gli interessi.

Tenuto a fronte
Se fosse corrente, se è stipulata la prossima della liquidazione
a fine prossimo, se è stipulata dopo la liquidazione del mese successivo per la liquidazione del mese stesso.

Il contratto reale è forte quando nella consegna a contratti di titoli di credito portato con buona e nella contemporanea consegna di questi titoli allo stesso venditore ad un prezzo determinato ad un tempo determinato.

Requisiti perché l'impresa sia tutelata: quarta specializzazione, essere presentata dentro i tre limiti di tempo.

Titoli { nominativi
emblematici
misti
di fabbrica
di commercio

Il diritto di proprietà è un diritto di beni immateriali consistente nella esclusiva [illegible] sulla cosa.

Infortunio è quella che porta morte, ferite o malattia.

Fortuna è quella che offre [illegible]

Agenzia Commerciale è il complesso di tutti quei beni per cui il commerciante riunisce in [illegible] per l'esercizio dell'impresa.

Università è un complesso di elementi che generalmente appaiono come un tutto unico, in cui il valore di singoli elementi non produce la valutazione del tutto.

Deliberare a pag. 164, 165

Per la Prima il premio (del contratto a premio che è una obbligazione di dare) non deve considerarsi né come causa, né come causa finale, bensì come una condizione sospensiva risolutiva.

Per la Prima: Il diritto di privativa industriale consiste in un diritto su beni immateriali o incorporali. —

Agenti ausiliari dipendenti { Institore / Rappresentante / Commesso Viaggiatore / Commesso di negozio —

Agenti ausiliari indipendenti { Commissionario. / Mediatore

Generali { Raccomandatario / Agente di assicurazione

L'elemento peculiare ed obbligatorio della figura del mandato { Particolarità e di profitto e alle perdite / Effetti obbligatori / Equivalenza —

L'assicurazione è un contratto per cui l'assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte dell'assicurato, si obbliga a risarcirgli un danno.

Mezzi di prova delle obbligazioni secondo il Codice Civile Art. 1318 – 1377.

- Prova per iscritto
- Atto pubblico
- Scrittura privata
- Tacito e tacito consenso
- Copie degli atti pubblici e privati
- Atti di ricognizione
- Prova testimoniale
- Presunzioni { stabilite dalla legge / altre stabilite dalla legge.
- Confessione delle parti
- Giuramento { decisorio. / deferito d'ufficio.

I 3 effetti tutti cui si presenta la figura del raccomandatario { Institore: si applica per una sola specie di negozio. / Mandatario: da più. / Commerciante, cioè Imprenditore agricolo con organizzazione propria, autonomia e fornito di impresa

Il raccomandatario è un agente ausiliario del commercio: è quel dipendente da proprietario o armatore di una nave, il quale è incaricato di una determinata parte mansioni della gestione commerciale di una nave. —

Per precisare il carattere delle obbligazioni bisogna riferirsi all'atto da cui emanano; e, per stabilire il carattere di questo, ricorre alla teoria degli atti di commercio soggettivi ed oggettivi.

L'ultimo capoverso dell'art. 60 costituisce un'eccezione all'art. 54. Ha, invero, che la solidarietà non si presume se non quella fra i coobbligati per una obbligazione non commerciale. Mentre l'art. 54 dice che, quando un'obbligazione è commerciale per una delle parti mentre lo è per l'altra, valgono per tutte le parti le norme del codice di commercio.

Non esistono differenze qualitative di mezzi di prova in materia civile e in materia commerciale: la differenza sta nell'uso dei mezzi di prova di più o meno forza. —

Per provare gli atti in materia civile occorre la registrazione; in materia commerciale, la si può provare con qualunque altro mezzo di prova. —

Da Siena

Giova ricordare il Compromesso è un'industria di intermediazione tra produttori e consumatori che a scopo di lucro si propone di effettuare ed agevolare la circolazione della ricchezza.

Diritto Commerciale è il complesso delle regole che governano i rapporti giuridici derivanti dall'esercizio del commercio.

Perchè gli atti siano fonte di dir. occorre: che vi sia accertata l'esistenza; che siano stati voluti e posti in essere con la coscienza e volontà di fare cosa lecita; che non siano contrari alla legge commerciale, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Col Decreto Legge 7 giugno 1923 il possessore di titoli di credito ha diritto ad ottenere il passaggio da una ad altra forma di azione.

Tra il principale e gli agenti ausiliari dipendenti intercorre il contratto di impiego privato. Tra il principale e il personale addetto all'azienda intercorre il contratto di lavoro.

Contratto di impiego privato è quello per cui una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, per qualunque o tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di mera esecuzione, esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera.

Secondo Supino vanno annoverati fra gli ausiliari dipendenti l'capitano e l'equipaggio di una nave -; fra gli ausiliari autonomi, rappresentanti

Secondo Bolaffio VI sono tre distinzioni nella contrattazione giuridica del rapporto di mediazione: 1°/ che tra un semplice rapporto di fatto, e, per opera del mediatore, l'affare è concluso, sorge per legge l'obbligo di pagargli la provvigione - 2°/ che si abbiano due contratti del mediatore con ciascuna delle parti da mettere d'accordo. 3°/ che il rapporto di mediaz. sorga solo allorchè le parti si siano messe d'accordo, espressamente o tacitamente, sulla persona del mediatore. Per taluni l'contratto si perfeziona col mandato che col l'inizio dell'esecuzione del mediatore - - -

Borsa di commercio - Borsa dei Valori - Il mediatore diritto che agisce esclusivamente nella borsa dei valori fuori gli agenti di cambio

Borsa = { locale delle operazioni / riunione dei commercianti, banchieri, agenti di cambio / ingerenze delle operazioni di un giorno -

La presa è l'organizzazione per lo scambio dei valori fondi con effetto immediato -

Ogni manifestazione di attività commerciale a fine professionale costituisce: esercizio di commercio:

Per ristretta della dichiarazione la registrazione del marchio tale ad attribuire preferenza alla priorità dell'uso, il quale è molto difficile

per l'acquisto della proprietà.

Per ristretta dell'esame preventivo non è vietato il marchio se anteriormente che il richiedente più acquisterà la proprietà; e questa si acquista uno dopo la registrazione.

LEGGE 64 MAGGIO 1903 sui fiscali fallimenti.

Azienda è l'complesso delle attività e passività di un esercizio commerciale.

L'imprenditore deve annotazioni professionali di datori di lavoro fattori d'opera, artisti e professionisti. -

Del Rappresentante : art 376.
Dell' Institore : art 367.
Del commesso viaggiatore : " 277
Del " tedentario : " 379
Del commissionario : " 38°
Del mediatore : Legge del 1913. Dec. Legge 20 settembre 1925
Per le borse valgono le stesse leggi che per mediatori.

I porti franchi accordano privilegi doganali alle merci che si trovano, le quali sono considerate al difuori della linea doganale.

I punti franchi sono località stabilite dalla Legge in alcuni porti allo scopo di ricevere in deposito merci provenienti dall' estero ed esportate anche dopo depositi e note di pegno. -

la differenza del sistema positivo civile e del commerciale non è tanto quanto si crede della prima stessa, ma quanto all'uso che ne fanno le parti.

È dalla fonte immediata dell'atto che si deduce se esso è civile o commerciale di una parte.

— Straforini = liquidatori —

Nel codice francese la espressione di partecipazione è chiamata tacita.

La vostra legislazione comm. non si occupa del trasporto di persone.

Il Codice Civile definisce così all'art. 1737 il mandato: "Il mandato è un contratto con cui una persona si obbliga gratuitamente o mediante compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha ricevuto l'incarico".

La commissione è una forma particolare di mandato commerciale differisce da questo perchè il commissionario tratta l'affare non in nome del committente, ma in nome proprio.

La Cambiale è un'obbligazione fatta sul credito

Il Check è uno strumento di traenza (ordine) di cassa del traente

— — De Bolaffio — —

"Materia Commerciale designa i rapporti derivanti, in modo diretto o indiretto, da atti che il legislatore considera di commercio. È la materia a cui si riferisce la legislazione commerciale statuente e presupposta. —

"Obbligazione commerciale" è il diritto giuridico ad una prestazione che ha carattere commerciale per chi la dà e (per un esempio di questa distinzione vedi a terga). L'art. 5 è soggetto al Cod. di Comm. l'obbligazione unilateralmente commerciale; tenuta però assoggettare qualunque che compie atto civile alla disposizione che riflette la capacità di compiere atti di commercio (art. 9 a 15) e la persona del commerciante con i diritti e doveri inerenti a tale qualità (art. 16 a 20; 21 a 28; 823 e seguenti); e nonostante le disposizioni a quelle comuni che presuppongono l'indole commerciale dell'obbligazione (art. 40, 41, 42, 48, 53 e 63).

L'elemento di amministrazione pende la materiale posizione dei contraenti, che distingue il contratto fra persone lontane dal contratto fra presenti (Bolaffio) la prova è l'elemento del rifiuto di Diritto che si domanda alla giustizia di riservare (Thering)

Bolaffio annovera gli "obblighi legali commerciali" che hanno la fonte nella legge commerciale, con cui il legislatore tempera l'egoismo individuale conciliandolo con le esigenze della convivenza sociale, dell'equità, e dell'armonia degli interessi convergenti al bene comune. Sono: l'obbligo del commerciante di dare pubblicità agli atti pertinenti al commercio esercitato alla sua famiglia — La frequenza di commercialità la inverte tutta la attività giuridica del commerciante per accertare la responsabilità verso i terzi riguardo agli obblighi legali. — L'tenuta regolare dei libri con obbligo di conservazione e di comunicazione in giudizio — La prescrizione dell'art. 351 del Cod. Comm.

che dal mandato si estende ai commercianti in genere. Per quell'articolo ogni commerciante che [illegible] per ciò fare il rifiuto nel più breve termine possibile e deve provvedere perché venga alla custodia e conservazione materiale e giuridica delle cose spedite. — Il diritto di ogni commerciante a che i detti atti e fatti siano ritenuti di carattere civile. — L'obbligo del 3° alinea dell'art 36 del Cod. di Comm. per cui ogni contratto può provare [illegible] e testimoni a provare la proforta e l'avvertenza perché il contratto non sia concluso, ma c'è l'obbligo del riferimento. Così è frenata la pericolosa responsabilità delle offerte contrattuali in rapporto alle condizioni [illegible] del mercato. — L'obbligo dell'art. 56 del Cod. di Comm. per cui l'emittente di un titolo al portatore, di cui è proposta la distribuzione, deve rilasciarne un duplicato al portatore. Per evitare un indebito arricchimento. — Il disposto dell'art. 346 in materia di [illegible] che ha perduto l'azione cambiaria di regresso può [illegible] fare pagare dal traente (che non abbia fatto la provvista) per la somma corrispondente all'ingiunta provvista che aveva la emissione della cambiale. Altrimenti si [illegible] un indebito arricchimento.

Decadenza è la perdita originaria di un diritto perché non esercitato nella forma e nel termine perentorio fissato dalla legge. —

al tipo del buon padre di famiglia corrisponde nell'ambito delle operazioni commerciali la figura del negoziante commerciante che esercita l'industria di commercio in generale. — Diligenza tecnica.

La solidarietà passiva (dice Bolaffio) può essere:

- cambiale nel regresso giuridico di cui si tratta. Ciascuno tutti di firmatari [illegible] - per firmatari di una cambiale o altro titolo all'ordine
- disposta dalla legge. Per gli amministratori della società per azioni; per i liquidatori della società; per più mandatari nominati sullo stesso atto e che debbano agire congiuntamente; per più preponenti verso l'institore; per più autori che abbiano commesso un atto illecito cumulativo; per più responsabili dello stesso fatto illecito
- per quanto in tutti gli altri casi vedi l'art. 50 del Cod. di Comm.

La perfezione dell'art. 41 del Cod. di Comm.

Tratterà gli interessi di pieno diritto sui debiti commerciali liquidi ed esigibili. Bisogna osservare che il debitore sia costretto da una obbligazione che per lui ha carattere commerciale. È tenuto a pagare gli interessi nella misura che sono quasi un prezzo dell'uso del denaro la cui produttività è inerente alla materia commerciale. Bisogna tenere presente che occorre costituire in mora. Gli interessi moratori sono meno applicati in materia civile e decorrono dal giorno della costituzione in mora quasi coincidente al verificarsi del danno [illegible] dell'ingiusto ritardo del debitore nel pagamento. — Caso da studiare: Se un compratore ritarda a pagare le merci acquistate che ne [illegible] dovrà al commerciante. Certo i moratori perché per l'inadempimento [illegible] di obbligazione commerciale, di debito commerciale. Ma la misura degli interessi moratori sarà quella fissata dalla legge commerciale per ciò qui interviene il concetto di materia commerciale e la relativa applicazione dell'art. 54 del Cod. di Comm.

Retratto Litigioso = diritto di riscatto del credito da cui sia contestata giudizialmente la esistenza o l'esattezza. (Cod. 1546 Cod. civ. it. art. 1542 Cod. Comm.)

Il Diritto di Ritenzione è la facoltà concessa al creditore di rifiutare la restituzione al proprio debitore di una cosa appartenente a costui finché l'altro non abbia soddisfatto. Ritenzione è l'effetto sul dir. civile e sul comm. Nel dir. civ. il creditore trattiene la cosa finché non è pagato; è pegno senza consegna. Nel dir. comm. il creditore realizza la cosa vendendola e pagandosi sul prezzo a preferenza degli altri creditori e niente della massa fallimentare. Si ha pegno una forma di pegno legale con privilegio sul prezzo della cosa venduta. Il D. di ritenzione è giuridicamente determinato dalla legge (commissionario, banchiere, vettore) per certi tipi di mandato; al mandatario per tutti i mandati; al vettore pel prezzo del trasporto; al capitano pel nolo); e si richiede una connessione fra il credito e la cosa da ritenere: "debitum cum re junctum". Bolaffio nella sua sentenza generale accenna in connessione ad una generale recessione del giudizio commerciale fallimentare. Pel creditore che trasferisce la cosa venduta una trasferendole il compratore fallito non si tratta di D. di Ritenzione ma di "exceptio non adimpleti contractus".

Scrive il Cod.: Il fallimento è lo stato giuridicamente accertato di un commerciante che ha cessato di pagare i suoi debiti commerciali.

Vedere su Bolaffio pag. 282 - 283 -

Il Concordato è un contratto giudiziale che sostituisce alla liquidazione forzata dell'intera sostanza del debitore, una sistemazione amichevole la garanzia contratta di cui parla l'art. 1963 del Cod. Civ. costituita da [illegible] debitore a favore dei creditori chirografari si trasforma per la dichiarazione di fallimento in un pegno legale a favore dei suoi creditori non privilegiati. —

Il Seno: Concetto della responsabilità nelle società commerciali, con speciale riguardo alla società a garanzia limitata.

La società a garanzia limitata è contraddistinta dalla responsabilità dei soci limitata ad una quota ed azione trasmissibile solo in via eccezionale, e dalla possibilità di una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci malgrado quella circostanza responsabilità. —

"Colonia" una espressione giuridica di tutti gli interessati in un viaggio di mare, diretta specialmente in Amburgo e in Genova.

La società a garanzia limitata fu creata in Germania con la legge del 1906. Non diedero risultato troppo brillante in Germania; attecchì in Austria; prosperò in Inghilterra. Ne parlò il Polacco; studiano inoltre della società. Sono chiamate "private companies": nel 1913 ne furono registrate ben 5846. La sua detta denominazione fu stabilita dal "Companies Consolidation Act." del 1908, modificato poi da una legge del 1913.

"Limited partnerships" sono dette le società analoghe alla nostra in accomandita. — Secondo la "common law" ciascuno risponde ed obbliga con tutto il suo patrimonio: to his last shilling and his last acre (fino all'ultimo scellino e all'ultimo acro).

Per la legge inglese "private company" è una società che crea per sua clausola fonda delle restrizioni al diritto di trasferire le azioni;

limita il numero dei suoi membri a 50 ; vieta qualsiasi ricorso al pubblico a sottoscrivere le azioni od obbligazioni della società. La costituzione di questa società a garanzia limitata è molto semplificata: non è richiesta alcuna formalità complessa e costosa di un particolareggiato programma ma basta la presentazione all'ufficio di registrazione di un memorandum sottoscritto anche da soli due soci ; — una riserva il deposito annuale del Bilancio ; i portatori di azioni privilegiate non hanno il diritto di ispezionare i libri sociali. È facile modificare la "private company" una società di diversa forma già costituita. — Non è richiesto intervento alla formazione di siffatte compagnie è la responsabilità limitata attribuita ai soci. — La ditta sociale è costituita per lo più dal nome di uno o più soci oppure anche dall'oggetto dell'impresa — Un vantaggio notevole si ha pei contratti perchè la società a garanzia limitata viene riconosciuta quale persona giuridica. —

Vantaggi della soc. a gar. Ecc.: la minorata responsabilità dei soci e la conseguente maggiore espansione e vigilanza —.

Alle soc. a gar. limit. il progetto del nuovo Cod. di Comm. dedica gli articoli 146-158. La norma essenziale è contenuta nell'art 15 per quanto alla "ditta" : « la società a garanzia limitata può costituire la sua ditta o come la società in nome collettivo o come l'anonima, ma deve aggiungervi la qualifica di società a garanzia limitata ». L'opportunità

all'adozione di questo tipo di società è stata fatta nella base dell'istituzione, nell'attuale codice, dell'anonima per quelle che il Governo nell'ingresso ad introdursi. Nonchè l'anonima per quotazione ha avuto sorte fortunosa per l'eccessiva disciplina legislativa che l'ha sottoposta alle prove e lunghe forme dell'anonima per azioni. E poi, tra l'anonima per quote e la società a garanzia limitata sussistono notevoli differenze con l'anonima, intese, mentre questa la ragione sociale contenente il nome di uno o più soci, così l'emblema che nei rapporti economici può dar più affidamento affidamento di società e di società. Per ottenere ai terzi il danno di credere falsamente che si tratti di una società a nome collettivo, è posto dalla legge, seguendo l'esempio della legge austriaca, l'obbligo di porre sempre la qualifica di soc. a gar. limitata. Ed evitando la disposizione dell'art 15 per cui la soc. a gar. limit. può costituire la sua ditta o come la coll. o come l'anon. può non esiste in realtà nè l'una nè l'altra. Alle disposizioni del progetto: i soci non possono essere più di 25; il capitale non meno di 5o mila lire diviso in più quote anche diseguali; le quote sono divisibili e cedibili con preferenza ai soci o facilità di cessione; è statuito può prescrivere la costituzione di un consiglio di sorveglianza formato da tre o più soci o non soci; gli amministratori possono essere anche estranei alla società: e ciò per approfittare di speciali capacità tecniche non esistenti magari tra i soci. A queste disposizioni si fanno critiche facilmente superabili; si fanno poi anche modificazioni che opportunamente potrebbero introdursi.

— Distinzione fra Quota ed Azione —

La legge non distingue fra l'azione per quote ineguali fatte per la ammissione di un preciso criterio distintivo fra quota ed azione. L'argomento è stato profondamente trattato dal Vivante nel suo "Trattato delle società" ... Egli valuta che la differenza consista nella diversa misura di responsabilità fra i soci; nell'uguaglianza o meno di valore; nell'essere la posizione del socio più materialmente rappresentata come una frazione del capitale sociale (azioni di quotisti); nella materiale emissione di titoli rappresentativi della posizione dei soci stessi nella società; nell'essere questa posizione trasmissibile per atto di cessione, con effetto verso la società nella responsabilità delle medesime posizioni; ecc. — Secondo il Vivante il concetto è questo: la posizione del socio nella società consta di azioni quando è considerata normalmente trasmissibile, con atto fra vivi, con effetto verso la società; altrimenti consta di quote. Per lo stesso il carattere peculiare delle quote è la loro normale intrasmissibilità che si desumerebbe, in casi dubbi, dal complesso delle disposizioni statutarie. Poi le quote sono di regola di valore disuguale, di ammontare ristretto e non documentate da titoli. Questa ultima circostanza non è decisiva, ma perchè l'azione può esistere senza il titolo che la rappresenti e perchè il titolo è ordinariamente prova della sua materiale emissione, non perchè possa dirsi che la quota sia documentata da un titolo. La legge austriaca fa l'ipotesi che nelle soc. a gar. limitata le quote vengano rappresentate da documenti o titoli. Il progetto tedesco per le soc. a gar. limitata vieta che vengano rappresentate da titoli. — Per il Vivante il criterio distintivo cadrebbe sull'uguaglianza delle azioni mentre la legge contrappone alla eventuale disuguaglianza delle quote. Però innegabile sempre la distinzione fra azioni e quote di valore uguale. Poi la disposizione dell'art 164 del Cod. di Commercio tedesco una indeclinabile giustificazione di una deroga statutaria ai principi dell'art e quindi anche a quello relativo all'uguaglianza del valore delle azioni. È sostegno della sua tesi il Vivante argomenta sull'art. 162 del Reg. Esecutivo del Cod. di Comm. che autorizza la costituzione in Borsa delle sole azioni. Poichè dice il Vivante la ammissione di [illegible] significa la formazione di un titolo [illegible] impossibile per le quote data la loro disuguaglianza. Ma non ci pare che la disposizione abbia origine dal fatto che le quote sono di solito intrasmissibili, non può titolo circolante. D'altronde anche la loro disuguaglianza di valore non sarebbe insuperabile per la quotazione di Borsa perchè si potrebbero ragguagliare benissimo tutte le quote ad una frazione base. Ne francia la dottrina moderna respinge il criterio della uguaglianza nonostante la lettera del codice e considera l'azione come la posizione sociale che gli statuti hanno considerata comune suscettibile d'un trasferimento corrente et régulier (Thaller: Traité de Droit Commercial).

Secondo il medesimo autore, l'obbligazione consta di un elemento personale e di un elemento patrimoniale sostanzialmente connessi inquantochè l'obbligazione non è relazione puramente personale ...

sottraendosi il vincolo di tutti di un vantaggio patrimoniale. Ma quando il fine diventa manifesta tutta la sua importanza allorquando alla impossibilità di costringere il debitore ad eseguire la prestazione, si rifarà col diritto del creditore di agire sul patrimonio dell'obbligato, e forse quel valore che rappresenta l'elemento patrimoniale della relazione costituita.

Ed Inoltre: Sulla personalità giuridica delle società commerciali con riguardo alla teoria dell'interpretazione autentica.

La disputa sorge per l'art. 77 che assegna le società commerciali con certe caratteristiche intrinseche ed estrinseche: ciò ha generato forte dubbio perché uno dei caratteri della persona giuridica è invece quello della autonomia anche in confronto dei suoi componenti.

Ora "componenti" perché la società comm. altro non è che corporazione e una simile accettabile l'opinione del Becker e del Wolff che credono che altrimenti sarebbe alla fondazione. Il Laboriano dice invece che l'obbligo dell'obbligo che, così, l'amministrazione dovrebbe sorgere da un atto di fondazione rivolto dal fondatore ad un determinato scopo, gli azionisti sarebbero soci, una destinazione della fondazione: il compito di amministrare sarebbe la gestione della fondazione e, secondo lo stesso di questo, del suo capitale costituzionale l'amministrazione, in mancanza di diverse disposizioni, il suo patrimonio quotabile alla Ditta. Ora ciò non è: poi gli azionisti appartengono alla amministrazione con diritti e doveri in qualità di soci. Il Valente assegna alla società un carattere misto di fondazione e corporazione perché dispone di un capitale di fondazione; si dirige quando questo sia perduto del tutto o anche parzialmente; e continuano ad esistere anche quando tutte le azioni si riducono in mano di un solo azionista. ——

Per Vivante giustamente: "la personalità giuridica delle società commerciali è una conquista del dir. moderno. Fondamento unico della personalità giuridica è il riconoscimento di interessi meritevoli di tutela giuridica". Il concetto della art. 77 deriva dall'idea del compilatore del codice che le corporazioni perseguono scopi di interesse pubblico, mentre le società comm. debbono considerarsi enti giuridici privati con fine patrimoniale non stimolato dal diritto dei soci. Il Ten. Venezian 1895 disse che corpo morale è solo quello che rappresenta un interesse pubblico e pubblico. Le soc. invece rappresentano l'interesse privato degli individui determinati. Questa sfera è l'espressione "rispetto ai terzi". L'alienità assoluta enunciata dal Vivante, per cui, pur attendo scopi privati, siamo assorbiti al genuino tipo della persona giuridica.

Non vogliamo dimostrare che la base della personalità è nel diritto: ciò dall'esame delle norme regolanti le società commerciali.

Regolamento:

1°) Le S. com. costituite con propria ditta o ragione sociale, come tali hanno forma di capacità giuridica che si manifesta anche nei rapporti interni contrapponendo i soggetti soci al soggetto società. art. 16 - 1/0 - 83 - 164. —

2°) Per l'art. 82 le cose conferite in mancanza di stipulato costituiscono proprietà della società. Per le soc. civili vi è codesta una siffatta espressione tecnica e precisa.

3°) Il Navarra dice che le cose conferite non divengono proprietà di una terza persona creata dalla legge, ma divengono rispetto ai terzi proprietà della collettività dei soci. Infatti l'art. 111 parla di "fondo comune" benché questa qualifica usata per le s. di mera collettività non può avere carattere tecnico perché non sempre altende a indicare di cosa parla di "capitale sociale". E così si allude certo al patrimonio che è proprietà dell'ente. Art. 186 e 189 del regolam.

4°) La legge, nella liquidazione della società parla di "divisione" del fondo sociale. Si dice che una si può dividere se non ciò che è comune e tenelle quindi dimostrata la comproprietà dei soci del fondo sociale. Ma la parola non ha il rigoroso significato tecnico per cui può pensare benissimo ad una comproprietà sorta nella fase di liquidazione. Ma la migliore dottrina, per noi, è quella che fino alla distribuzione ai soci del capitale liquidato ne considera sempre titolare la società. Il conferimento dà per effetto traslativo una il diritto reale di proprietà del socio ed un diritto creditorio sociale di credito.

Riguardo alle società irregolari proprio per loro a negare la loro personalità.

—

5°) Si obietta che ogni la norma dell'84 per cui il fallimento della soc. in nome collettivo o dell'accomandita produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. È un riflesso della elemento personale che predomina in quelle società. Ma più della volta la cessaz. dei pagamenti della società indica anche il dissesto dei soci. Furono colpiti da tale sanzione per garantire i creditori. L'azione fallimentare della società rimane distratta da quella dei singoli soci (artt. 847 - 850) Il fallimento di uno non può produrre quello della società.

6°) Si obietta il fatto che le soc. in nome collet. e le accomandite si sciolgono per l'interdiz. inabilitaz. o fallimento di uno dei soci. Ma ciò può essere escluso da contraria disposizione contrattuale. Le parti determinano esse la conseguenza di quell'effetto. La sorte della pers. giur. può talvolta essere influenzata dalle vicende degli individui che la compongono, le quali possono mutare i presupposti della costituz. e dell'attività dell'ente.

L'ente che esercita il commercio; che la qualità di commerciante appena sorto, che è sottoposto al fallimento non può essere una commerciante modificata. —

Per Grauer si afferma predominantemente la personalità giur. Egli risponde anche alla necessità di organismi potenti che ogni traffici (crudarati di persone). La soc. a gar. limitata sorge sempre fornita di personalità giuridica —

La giurisprudenza del codice del 1900 accolse apertamente la figura dell'interpretazione autentica. In Inghilterra si ammette la perpetuità di tutte le disposizioni di diritto per la forza [illegible] dell'art. 1 delle norme sulla pubblicazione del 1 luglio 1926 alla legge corporativa del 3 aprile 1926 n. 563 dice: "Potranno fare parte delle associazioni sindacali anche le associazioni comm. legalmente costituite e le altre persone giuridiche di carattere politico italiano i cui dirigenti ed amministratori diano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale..." Dalla [illegible] interpretazione autentica dell'art. 77. Una disposizione del 77 avente un comando valido erga omnes, che toglie ogni disputa? Giusto o [illegible]. Il vostro arbitrio è dimostrato.

La interpretazione può essere autentica, giurisprudenziale e dottrinale. Fin da Augusto, attraverso Valentino, Costantino, Marciano, la dottrina della legge fu avocata all'imperatore. Giust. dice: "cuius est interpretari legem, cuius est condere". Pur non escludendo le altre interpretazioni. Nel Medioevo fece interpretazione autentica. Nel 1667 in Francia sorse l'obbligo dei Tribunali di deferire al Re i casi dubbi (référé au législateur). Di ciò è ispirato l'art. 73 dello Statuto: "L'interpretazione della legge è data dal Re e dalle Camere". Ma questo è inspirato all'assolutismo. Solo il potere legislativo è una vera attribuzione costituzionale di competenza. Il potere esecutivo è invece limitato dall'indipendenza dei magistrati e la divisione dei poteri si riflette sulle [illegible] non [illegible] ma [illegible] [illegible] dei partiti politici. E poi l'interpretazione deve derivare da ragionamento, non da comando. Il legislatore compromette l'opera [illegible] dei magistrati comandata alla realtà e la costituzione dello Stato [illegible] [illegible] [illegible]

La legittimità di siffatte delegazioni in materia eccedente l'ambito del Regolamento risulta dalla pratica costituzionale e anche dall'art. 3° della legge 31 gennaio 1926 N. 100. Risulta dal preambolo della legge del 1° luglio 1926

L'interpretazione di norme costituzionali per coordinare la legge costituzionale con le altre dello Stato è compresa nei limiti di quella delegazione specificando i soggetti emittenti ed i legislatori nella specificazione che una si tratta di conglomerato di essi, una di persone giuridiche

Il carattere interpretativo dell'art. 1 della legge 1 luglio 1926 risulta da

1°) Esistenza della norma discussa e ambigua dell'art. 77

2°) Armonia col progetto del nuovo Cod. e utilità del vecchio legislatore

3°) Utilità di una norma per l'attuazione della legge sindacale

Altri volgono le obbligazioni sulla base di leggi fiscali sostenute dal Relatore che era della stessa opinione di Mancini.

Oggi si baserà sulla legge sulla monetazione del 1865 la quale non considera enti morali ad essa soggetti le società commerciali per motivi economici e quegli enti assoggettati alla monetazione sono persone giuridiche. Del resto l'art. 2 della legge del 1927 sulla società anonime dispone che è lecito agli enti morali ... e fra questi sono comprese le società commerciali.

Si dice che la legge interpretativa non si riferisce "ex professo" alle società commerciali ma si tratterebbe di un caso di interpretazione autentica inescludibile.

Da Bolaffio "La Cambiale"

La Cambiale è ritenuta ad emittendo creatrice l'obbligazione di pagare all'obbligazione di far pagare la somma indicata nel titolo al legittimo possessore del medesimo, il quale dovrà presentarsi alla scadenza per regolarità da chi si è obbligato direttamente di pagarla o alla persona designata

La funzione fondamentale della cambiale fu quella di rappresentare il trasporto materiale della moneta dall'un luogo all'altro: "portare de loco in locum"

Effetto cambio: mutamento di luogo; mutamento di moneta. Il carattere cambiario della moneta non era nel Medioevo affare di cambio: il mercante lavora una è una operazione. - Quindi greco = la cambiale pagabile nel luogo diverso della sua emissione. - Instrumentum cambiale (cambio) contenente la traditio pecuniae absentis per pecunia praesenti. - Mercati della Champagne (Champagne Champenoise): Troyes, Provins, Bar sur Aube, Lagny sur Marne, Lyon. Stazioni dei Fiorentini. Per opera dei Fiorentini e per agevolezze di Carlo V fiera di cambi di Besançon (Franca Contea) fiera fiorentina e lucchese a Metz. - Lucca disciplina amministrativa e penale: "negotia mundinarum"; esecutio parata; custodes mundinarum. La fiera: vero domicilio bancario - La somma rispetto cui dal bancario trasformata in una unità di valore fissata cui si ragguagliavano tutte le monete dei diversi stati: "pecunia mercatorum, quia instrumentum est mercandi". - Per la difficoltà di determinare fin da principio la persona del prenditore si introdusse la clausola: "olà vel tuis aut tuo certo nuntio ad tuum mandatum fo te"; "Instrumentum hoc scriptum est ad petendum et alteri quam mihi reddendum".

Ogni obbligazione cambiaria deriva dall'apposizione di una firma regolare ad una cambiale che risulterà regolare al momento in cui si fa valere, anche nella ipotesi che sia stata rilasciata in bianco.

Disgraziatamente una tratta è incompleta perchè manca la sottoscrizione del trattente; una è regolare perchè basta la sottoscrizione di quello.

Indirizzo sicuramente legislativo delle cambiale in bianco: art. 2 legge 31 dicembre 1907 "le cambiali in bianco sono soggette alla legge penale come quelle aventi scadenza determinata a pari effetti."

L'obbligazione cambiaria si dice "formale" perchè si concentra e esaurisce nella sottoscrizione, non nella causa per cui è debito la sottoscritto. Due presupposti sono due: 1°/ Una forma genuina e regolare. 2°/ Un soggetto che abbia tutti i requisiti della cambiale al momento in cui il portatore domanda il pagamento. —

Abuso di cambiale in bianco: art. 418 Cod. Penale.

La cambiale è un titolo astratto nel quale l'obbligazione a termine in cui il termine è elemento essenziale dell'obbligazione.

Requisiti essenziali.
- Data.
- Indicazione del prenditore.
- Sottoscrizione del cambiario.
- Determinazione della somma.
- Scadenza.
- Indicazione del luogo del pagamento.
- Sottoscrizione del traente o dell'emittente.
- Ragione del trattario.
- Bollo.

Scadenza
- stabilita nel titolo stesso
  - a giorno fisso
  - a certo tempo data (giorni, mesi, anni)
- rimessa alla volontà del possessore ex lo limitato ex art. 251
  - a vista
  - a certo tempo vista.

Girata:
- propria
  - in pieno
  - in bianco.
- impropria
  - g. per procura o per incasso o per mandato
  - g. a titolo di pegno ("valuta in garanzia")
  - g. che produce gli effetti di una cessione
    - di una cambiale girata in bianco: una girata
    - " " " : una garanzia

Con la formula "non all'ordine" il girante esclude la propria responsabilità cambiaria all'immediato giratario.—

Con la formula: "senza garanzia" il girante esclude assolutamente la propria responsabilità cambiaria —

È richiesta l'indicazione della scadenza perchè:
- Assicura la cambiale quale mezzo fiduciario della moneta e consente accertabile una promessa di futuro pagamento indeterminato.
- Il debitore non deve essere costretto a tenere la somma di spettanza del creditore illimitatamente
- I coobbligati in via di regresso non debbono essere costretti ad una corresponsabilità indeterminata

Il biglietto da banca è corso. Esteso con le firme difficile una pagherò cambiario a vista per due ragioni: 1°) perché è al portatore, mentre il pagherò è pagabile all'ordine. 2°) perché il biglietto, presentato alla Banca per la conversione, può da questa essere rimesso in circolazione, ciò che non può fare l'emittente il quale deve pagare il pagherò cambiario a vista.

C'è una deliberazione da fare a proposito degli artt. 364 e 36 del codice di comm. che usano la locuzione "per mezzo", e "prop. parlando della cambiale perfettamente domiciliata. –

Possesso legittimo di una cambiale = è ciò che la pone quale fondamento a pretesa a seguito ad una catena di girate regolari. – Possesso di buona fede è che giova l'eventuale difetto della circolazione del titol. –

Quando l'art. 256 dice che la girata trasferisce la proprietà della cambiale ed i diritti ad essa inerenti, si intendono i diritti connessi oggettivamente al titolo.

— Differenza fra Girata e Cessione —

1°) La girata è la formale dichiarazione dell'acquisto della proprietà di una cambiale. Ogni giratario è un creditore autonomo che può far valere tutti i diritti cambiari oggettivamente al titolo, immune dalle eccezioni personali opponibili ai precedenti possessori. Invece il cessionario acquista il credito e le azioni come affluiscono al cedente il momento della cessione. Ciò è ammesso a titolo singolare e dal principio "nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habeat".

2°) Ogni girata garantisce non solo la esistenza del credito, ma la solvenza del debitore successivo. Infatti i giratari precedenti non obbligati solidalmente contro ogni girante l'adempimento della girata. Il cedente di regola non garantisce che la esistenza del credito e successivamente può influenzare la garanzia della solvenza, ma può convenzionalmente escludere anche la esistenza.

3°) La girata si presume fraudolentemente alla cambiale e si riferisce a quella unicamente al contenuto letterale di esso. La cessione può essere fatta per atto separato o anche verbalmente provandosi per testimoni fino a £ 5000 (se è materia civile) o senza limitazione di somma (se materia commerciale).

4°) La cessione dà l'azione ordinaria al debitore ceduto e da questo accettante. La girata non dà azione al debitore perché ordina la consegna del possesso legittimo del titolo, non crea il rapporto obbligatorio tra girante e girato quale creditore autonomo.

Per Mc (nella girata) = per mia ordine (ordine dell'autore)

Il possesso della cambiale con l'ultima girata in bianco fa presumere la proprietà della medesima.

L'art 259 accoglie espressamente la girata per procura con la girata a titolo di pegno

art 261 la cambiale è titolo esecutivo –

L'assegno bancario è l'ordine di pagare la somma indicata nel titolo dato ad un banchiere o ad una commerciante che abbia una somma disponibile, almeno equivalente, presso il medesimo. –

Mentre la cambiale rappresenta un'operazione fatta sul credito, un titolo fiduciario, uno strumento di concessione che suppone la vendita sulla fiducia, l'assegno è uno strumento di cessione, è un titolo fiduciario di cessione in effetto. Tanto più frequente quanto più l'uso generale ha introdotto la somma depositata nell'assegno dal trattario che, per esercitando una professione autonoma, funge da cassiere del girante.

Chèque a date { (presentazione: 10 giorni dalla data se la piazza è la stessa; 15 giorni se in altra piazza nella stessa Stato europeo; 20 giorni se in altro Stato europeo o fuori) (prescrizione: 6 mesi dalla presentazione)

Chèque a vista { deve essere presentato a vista per il pagamento. Prescrizione: 15 giorni (6 mesi per il fuori Europa) dal giorno della data. Durante il termine ultimo non può revocarsi il chèque.

Quello nell'assegno bancario può levare il protesto e la parola di azione di regresso contro il girante e gli eventuali garanti. –

21 Ottobre 1908: Differenza dell'assegno circolare. Esso è un titolo di credito all'ordine con cui la banca emittente, previamente autorizzata

dalla Ditta, si obbliga direttamente a rimborsarle la somma che a tal fine, le è versata presso una qualunque delle Banche nei cui locali sia esposto il cartello indicatore, prenditrice dell'assegno, sagliera. —

Responsabilità subordinata per ricorso contro dopo il protesto levato contro il Trattario. — —

Scadenza è una caratteristica essenziale perchè l'accettante non entra al ciclo cambiario, ma garantisce il pagamento della cambiale nella data che una la legge una di formalità già indicate in quel ciclo ecc. ecc. principale obbligato, e come obbligato di regresso. — —

Nella cambiale il termine non è previsto ed imposto in favore del solo debitore, ma anche del creditore. —

Il protesto di mancato pagamento la cambiale munita di accettazione è l'atto pubblico che in modo inoppugnabile (sia infirmabile ha. che la querela di falso) accerta che la cambiale è stata presentata per la accettazione o pel pagamento una senza effetto. —

Presentato - Declaratum - Requisito - Interstatio. —

Provvista = la differenza della valuta tra la città dove si paga la cambiale e la data nella quale deve pagarsi la cambiale. —

Effetti cambiari { solidarietà forma del contratto cambiario / esecutività pubblica / limitazione della sfera del debitore. —

Obbligati di regresso. Sono i garanti solidariamente del pagamento della cambiale. Del pagherò cambiario il primo obbligato di regresso è il prenditore. Assegno da ingiustificato arricchimento accettato e ordinario, non commerciale è creato in Francia per la legge francese, che crea una semplice azione per promessa. Il trattario è considerato un mandatario, senza professione del Titolo.

Le Lettere di Cambio

Cambio per lettera, ed in quanto cui cambio traiettizio. Il documento prende la forma di una ordine dato dall'emittente ad un terzo di pagare una data somma.

Valuta = somma versata dal prenditore al traente.

Provvista = somma versata dal traente al Trattario che deve per fondi al pagamento

Nel codice francese e in quello italiano del 1865 la lettera di cambio trae la sua prova del contratto di cambio traiettizio. Ma vi era anche il vincolo dell'ordine. Questo deve sotto l'impero del diritto comune per effetto contratto astratto di danaro. Separa dalla lettera di cambio perchè contiene la promessa di pagare invece che di far pagare; e perchè una richiesta in luogo di pagamento diverso da quello di cui titolo. Ma atto di commercio non per se, ma la lettera di cambio, ma solo quando avvia causa commerciale. —

1848. Legge Cambiaria Federale — 1863: Accordo di Norimberga —

Nel sistema del nostro codice la cambiale è pure atto di commercio: " " della " " " " è civile o commerciale secondo la causa

Secondo il tratto tre epoche: 1° fino al 1650 la cambiale è un mezzo di credito di pagamento. 2° fino al 1848 è un mezzo di pagamento in materia di commercio 3° poi è una carta di credito di pubblico di tutti. —

Secondo l'opinione prevalente la lettera di cambio deriva dal contratto, ma da un atto unilaterale di volontà che la forma. —

Cinque funzioni è ufficio di obbligare per eccellenza mentre ufficio di obbligare per via cambiaria. Gli attribuiti una persona formano cambiale; gli cambiali tutti le persone nell'espressione del creatore. —

Perchè valida la data nella lettera di cambio, in cui si sottintende la frase: "Otto Scadenza è il giorno in cui la cambiale diventa esigibile.

Mandato speciale - ogni mandato per ogni singola cambiale, basta mandato che conferisce espressamente la facoltà di emettere cambiali.

Una forma di mandato è la nella cambiale tratta per ordine e per conto di un terzo, in cui si dice a terzo pagherete il nome del vero mandante. Se manca la forma nel mandatario si ritiene, ma del vero mandante è ignoto e il mandato conferisce la veste di un commissionario. — —

La persona del domiciliatario può essere indicata dal traente (nel contratto della cambiale) o dall'accettante (nel contratto dell'accettazione). —

Per il bollo: T.U. 6 gennaio 1918. —

Regole effetti fiscali sono "in bianco" la cambiale perfetta alla scadenza e alla data e nell'una e dell'altra. ———

Quanto alla cambiale in bianco 1/ per alcuni la base sull'mandato dato dallo emittente al prenditore di riempire la cambiale. Secondo altri [illegible] all'atto del riempimento. 2/ per altri l'emittente decade dall'obbligo per non firmata un'altra altra o diversa cambiale. Il riempimento secondo condizioni perché il prenditore possa far valere il suo diritto. 3/ altri distinguono il contratto di riempimento dalla lettera cambiaria, dal contratto cambiario che lega col riempimento. 4/ l'opinione prevalente: il firmato legge di vostra cambiale [illegible] e il riempimento. Il prenditore ha diritto di riempire il bianco seguito fino [illegible] anche dopo la morte e il fallimento dell'emittente perché tale dir. entra nel loro patrimonio. ———

Il trasferimento deriva dal girante, quando il passaggio della cambiale che deve perfezionarsi deve riferirsi fino al girante e cominciare a retrocedere. La cessione potrebbe farsi da qualsiasi possessore, deve essere cambiaria allunga le e contenere tutte le indicazioni che l'aggiunta "fino ad ordine".

La girata è un'obbligazione cambiaria pura in essere col trasferimento del titolo. Il girante, come precedentemente ha diritto di esigere l'accettazione e il pagamento ed agire in via di regresso ed anche di girare a sua volta la cambiale. Collegata, il trasferire fra i diritti nascenti alla cambiale, anche l'obbligo che grava sulla cambiale. Ciò per la lettera della legge e perché l'acceptor regola il [illegible] Il girante dovrà dedurre, contemporaneamente alla girata, un atto col quale egli [illegible] accompagni atti idonei a che legge a quest'atto per procedere alla [illegible] Portano pure il pagamento e la [illegible] da garantigrado un'obbligazione cambiaria: il pagamento [illegible] a cautelare [illegible] il pagamento della cambiale da parte del girante. — Ove il cod. 1865 la girata di una cambiale perduta [illegible] girata fatta per favorire, non [illegible] il pagamento. — Il girante non è [illegible] da una terza. Se [illegible] girante, all'accettante, al trattario [illegible] un girante anteriore [illegible] obbligamenti girare ancora. —

Girata al trattario: [illegible] non [illegible] l'obbligazione cartolare [illegible] che [illegible] [illegible] la cambiale [illegible] [illegible] [illegible]

l'accettante è obbligato anche verso il traente a chè, verso pagamento, il traente che abbia pagato può esigere cambiariamente verso il trattario: questo può obbligarsi in cambiale formale, la cui causale risulta dal fondo che è nelle sue mani.

Il creditore che, rifiutato dalla cauzione, l'abbia data, ha diritto di ottenere da gli altri obbligati più di una cauzione se almeno è basata sopra più d'una: la cauzione data da uno di creditori presta anche a chi l'ha domandata, una quota proporzionale verso di lui. La cauzione può essere data in danaro, in una fideiussione, in un pegno: esso all'accettazione ed al pagamento. L'accettazione già data può essere offerta più garantita per pagamento e sopra essa dal pagamento dell'accettante. Il pegno può dividersi all'accettante cauzione; di una la stessa accettata il fatto al protesto, la data di scadenza al traente ed ai garanti.

Bisognatario ed onorante può essere qualunque persona che non sia già tenuta all'adempimento dell'obbligazione cambiaria. Esso possono intervenire il traente, i girati e gli obbligati: la persona il trattario o il bisognatario che abbiano, come tale, rifiutato l'accettazione e siano rimasti estranei alla cambiale. Il trattario, accettando, contrattale, si obbliga cambiariamente anche verso il traente e tutti gli obbligati verso di lui; mentre accettando per intervento si obbliga solo verso i creditori successivamente. Inoltre trattario e bisognatario possono valersi rifiutare la bisognazione del traente ed avere intervenire per sostenere il credito di un altro obbligato cambiario (e non verso più intervenienti bisogna preferire colui la cui accettazione libera maggior numero di obbligati. Se uno è rifiutato la persona dell'onorato l'accettazione fu rifiutata data a favore del traente. L'intervenuto contro obbligazione cambiaria tutti i creditori successivi all'onorato, anche verso l'onorato e i suoi autori: può quanto rilevano l'azione di regresso per ottenere cauzione; l'obbligazione dell'intervenuto è retta per legge da la cambiale come gli è presentata salvo il beneficio per il protesto. —

L'avallo può essere prestato da chiunque già non sia tenuto al pagamento della cambiale ed a favore di qualunque precedente in cartella o separata.

Il possessore della cambiale ha i diritti ed azione l'avallato più una altra eccezione all'avallante. Nel complesso di questo due eccezioni tutti gli altri mezzi a conoscere l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato. L'avallante può opporre tutte le eccezioni cambiarie personali della legge, perchè può avere personale al debitore garantito (avallato). Ha inoltre che ha pagato è surrogato nei diritti del possessore una sola verso l'avallato ed anche verso tutti gli obbligati a lui anteriori. Non verso i posteriori.

L'azione contro l'obbligato o i suoi eredi o successori verso il traente che ha dovuto o dovrà pagare l'azione contro l'avallato. —

Cancellazione del pagamento può essere fatta in ogni tempo dalla. —

I girate cancellate si hanno per non scritte. — Chi paga non ha il diritto di indagare l'autenticità delle girate anche se manchi di una o più girate non influisce sulla validità delle girate anteriori. Non accertare l'identità del portatore con l'ultima girataria o la capacità di costui: tuttavia dato il caso in cui vuole si potesse fare accurate indagini sulla capacità del pagamento in buona fede fatto ad un incapace soporta l'obbligazione dall'obbligazione —

La circostanza che la persona la quale deve effettuare il pagamento non sia presente o non si trovi nel luogo ove il pagamento è domandato e deve essere, non influisce sulla legalità della mora del pagamento protesto.

Il pagamento fatto dall'accettante per intervento, bisognazione ed onorato non è a rigore un pagamento per intervento. Il possessore non può rifiutare il pagamento dell'intervenuto. Il pagamento per intervento ne gode di ogni dopo il protesto e dopo essere in quanto dichiarato. Il protesto la cambiale non conseguenti all'intervenuto effettivo potrà per valere sempre contro l'onorante bisognatario. Il possessore, come creditore, verso l'onorato e tutti gli obbligati anteriori a lui. — Non può rinunciare ad altro la proprietà della cambiale. —

Il Protesto è un atto con cui viene accertato l'inadempimento di un fatto cambiario. — Il protesto è necessario per l'azione cambiaria di regresso fatto l'obbligato di regresso non è tenuto a soddisfare la cambiale se non quando risulta da un atto obbligato a pagarla prima di lui non ha dopo fatto pagato: la prova di ciò deve ordinariamente essere data col protesto, ma il possessore può, con una dichiarazione scritta, che si registrato e deve fare sul titolo stesso cui deve farsi il protesto. — Il protesto per mancato pagamento può omettersi se il rimborso obbligato (possessore i suoi autori e i suoi creditori) vi è già stato fatto. Il protesto per mancata accettazione (anche il rifiuto di scrivere una formula sulla cambiale) vi è il traente, l'accettante o uno dei giranti la offerta nella cambiale la domanda senza spesa; senza protesto. (Ciò perchè i fatti non diano luogo a quarantagiorni legale del credito cambiario) — Ogni giorno può dare luogo a protesto è quello di scadenza o il seguente successivo. Il protesto può essere

...urti dal ogetto commerciale. — Se la cambiale è munita delle firme dell'girante una di traenza, una di girata in bianco ...

...all'azione di regresso ogni girante deve dare avviso al proprio girante con una raccomandata. Qualora si tratti di girata per incasso deve dare avviso anche al proprio girante, una di girata traslativa deve avvisare il girante dell'obbligo di mandato di incassare la cambiale datogli dal girante. Il tratto avviso il proprio girante facendo il precedente quando il proprio girante non la indirizza la sua residenza (per esempio bagaglio) o quando ha apposta la clausola "senza garanzia". —

Per la Rivista ved. pag. 307 - 308.

L'azione diretta può essere esercitata tanto dal portatore della cambiale non pagata quanto dal girante o avallante da questi che è stato costretto a pagarla. — Ma è soggetto alla decadenza del diritto posto il protesto fatto obbligato di pagamento che la cambiale non è stata pagata.

Chi fa l'obbligato a pagare una cambiale portante firma falsa come quella dell'obbligato anche l'endossante la cui firma è stata falsificata, onde non può essere costretto da lui alcun diritto. —

Effetti della prescrizione del diritto cambiario
- dell'azione cambiaria
- dell'azione di arricchimento
- Garanzia a chi paga la cambiale dopo la prescrizione
- Obbligo di pagamento
- Diritto del portatore di ritenere la somma pagata

Se manca legge una ricognizione di debito in cambiale quella diventa ...

Per l'Art. 55 vedi ... Per l'Art. 56 vedi Lavorate pag. 317 - 318.

Forma speciale di diritto nell'antichità: il Chirografo che i Romani davano agli stranieri, i contratti bancari di Babilonia, i biglietti di cambiario di Banco di San Giorgio di Genova, l'origine e l'efficacia della cambiale, ecc. è atto di commercio subiettivo ed obiettivo quando è una delle cause commerciali. Ma è sempre soggetto alla legge commerciale perchè deve essere tratta per atto di una commerciale e l'Art. 54 dispone che l'atto unilaterale commerciale è sottoposto alla legge commerciale. —

---

dell'azione cambiaria dall'azione bancaria. in quanto ha di fatto la data cambiale precisa. — Si distinguono due soli piani (cambiale e girante), la stessa lettera cambiaria fa le veci di fattura ed è da dirsi essere richiesto il pagamento in una qualunque delle sue sedi e succursali.

Per l'Azione Cambiaria bancaria vedi pag. 323 - 324 —

Il commercio è il grande fenomeno economico complesso, con il ottimo di soddisfare meglio i bisogni umani interponendosi fra produttori e consumatori con lo scopo di lucrare per tale interposizione.

La società commerciale regolare è un soggetto autonomo di rapporti giuridici, costituito a mezzo di contratto, avente capacità legale, per due o più persone le quali convengono di esercitare sotto la denominazione sociale il fondo sociale formato dai loro conferimenti, uno o più atti di commercio, per dividere quindi fra esse i benefici e le perdite dell'impresa in proporzioni fattibili e legali. —

Responsabilità contro la società sociale
- responsabilità personale illimitata e solidale di ciascun socio per tutte le obbligazioni sociali
- facoltà dei creditori di agire anche contro il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili anche prima contro il patrimonio sociale
- inefficacia della convenzione contraria o diversa
- diritto di rivalsa del socio pagante
- diritto di rivalsa contro il contraente fraudolento
- apertura conti correnti fiduciari
- reati di bancarotta a carico degli amministratori per una non adempiute, per dolo o per colpa, le formalità di legge.
- nullità di ogni alterazione di patto prima della legale costituzione della società

"Illimitatamente" = con tutto il suo patrimonio particolare.
"Solidariamente" = per la totalità del debito sociale residuo.

L'associazione in partecipazione è quel contratto per cui il titolare di un'azienda commerciale fa partecipare un terzo agli utili e alle perdite inerenti alla gestione dell'azienda. —

La società in nome collettivo ha origine dalla società domestica in cui il padre coniugato (o pater familias) a dirigere la convivenza di tutti i componenti "qui sunt ad unum panem et unum vinum". La società in accomandita semplice dal commercio marittimo. Il capitalista (socius stans) affida (commendat) ogni o denaro al commendatario, che effettua con questi l'esercizio della spedizione. La società per azioni deriva dall'associazione collettiva di prestiti pubblici a favore dello Stato. Il fondo del prestito a monte (mutua a pecunia) si divideva in "loca" intestati ai singoli creditori — "compera" — delle galee loca comperarum — società comperarum. Banco di S. Giorgio —

L'idea cooperativa è dunque una idea virile: una idea di emancipazione e di redenzione. (Pantaleoni). La "impresa cooperativa" deve avere per iscopo la mutualità". —

Gli ausiliari di cui il Cod. di Comm. non si occupa — non compare in scena giuridica coi terzi; sono rappresentanza fisse o meno continuative di principale; prestano servizi materiali, predisposizione, preparazione, trasporto di merci; loro ausiliari tecnici e materiali — Il commesso deve avere quella rappresentanza del principale (quale tratterò, e non è per ora, in suo nome e per suo conto. —

Sono "affittuari" tutti gli atti che stanno entro i limiti del commercio a cui l'esercitore è preposto. Sono "compratori" gli atti che eccedono anche una preposizione rendono indispensabili, talora eccedono i limiti ordinari dell'azienda. —

Il rappresentante (agente di commercio) si differenzia dal commesso viaggiatore perché riceve stabilmente in una piazza ove esercita talvolta una profittevole azienda. Assume da produttore di affari per conto di o le ditte per conto di cui opera: promuove e predispone i contratti, distribuisce i prezzi e le condizioni, salva l'approvazione della casa per cui agisce. Il rappresentato è una delle parti sono effettive, può recedere, rifiutarle, modificarle. Il rappresentante è pagato a provvigione da valutarsi all'entrata e all'atto dell'affare. Ha una tipica contrarietà, una delle una può valersi sulla stessa persona di più rappresentanti; il rappresentante una può contemporaneamente agire per più ditte. Nella zona in cui è intermediario esclusivo di una ditta, il rappresentante ha diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi direttamente dalla ditta senza il suo intervento. —

Il Commissionario è un mandatario senza rappresentanza —

L'agente di affari assume le offerte alle domande perché le fa recapitare conosce come il fruttivendolo romano "investigat et laudat"; il mediatore accosta reciprocamente il richiedente all'offerente e fa concludere l'affare. —

Legge sulle Borse: 20 marzo 1913

Borsa di commercio - Borsa dei valori -

Il Listino di Borsa è la distinta dei prezzi fatti nella giornata sui titoli che vanno in negoziato. —

Prezzo giusto - corrente è il prezzo che hanno le cose nel comune commercio per la collettività. "Quanti res valet communis hominum aestimatio".

"Mandatum nisi gratuitum, nullum est, non obligat ex officio atque imperio tractum; contrarium vero est officio merces, interveniente aliquando honorario vel ad honorem et conductorem potius respicit". — Paolo.

Il negozio di spedizione è inteso come il complemento per conto del fine delle operazioni attinenti alla stipulazione del contratto di trasporto alla consegna delle merci al vettore, allo sdoganamento per la riconsegna al destinatario. —

Particolarità di disposizioni quanto ai trasporti sull'opera Romana. Il contratto di trasporto inquadrandosi nella locazione d'opera — ed avendo il proponente diritto che accompagna la propria merce e per tutto il viaggio e sino al punto di imbarco dove la affida al vettore. Altre obbligazioni assunte dal "spedizioniere" con una persona che partecipa al carico delle merci e alla loro scorta fino a destinazione: le quali non derivano dal proponente delle merci, ma sono piuttosto se non avvicinabili a quelle dello spedizioniere. — Ammettendo i rapporti che una persona che il proponente o un mercante accompagnano le merci e intervengono allora loro o proprio atto di spedizione di cui il mittente o il destinatario prenderanno nota, consegnandole per evitare l'ufficio registrazione. — Le proposte e i documenti trasmessi dallo spedizioniere — Natura giuridica — e la consegna delle merci per giorno parla di terzi che i commissionari debbano spedire in proprio nome la merce al committente. Allan mercatorum consuetudo ut aliena gerentes dominum nominent propria pecunia expedita (Straccia) — La spedizione che affidiamo è rapporto accessorio collegato ad un affare principale: una affare che talvolta come un negozio autonomo, come risulta da una decisione della Rota Genovese. — Una sottocategoria precisa circa l'attività degli spedizionieri è nei "Discursus" 225 e 226 del Casaregis da cui la memoria dell'avvocato e la sentenza relativa della Rota Fiorentina del 1738 —

delle fonti romane "expedire" ed "expeditio" non hanno il Topos fonte diverso di "spedire" e "spedizione". Nei digesti 215 e 216 del Casaregis è usato per la prima volta il termine "spedizioniere".

Il Stapelrecht = diritto di scalo. Stapel, Stapfel, Medelage. Ius stapulae, Niederlagsrecht. Droit d'estaple. — Stapel = luogo di pesca, il mercato. Stapelrecht era il privilegio spettante ad una città di costringere coloro che passavano per quella via o per quel fiume a vendere sul mercato della medesima città. — Gli statuti di Perugia di Siena prescrivevano che i mercanti che passavano per quelle città dovessero fermarsi per un certo tempo e non potevano continuare il loro viaggio se non dopo che tutte le loro merci fossero state poste in vendita sul mercato della medesima città. — Gli statuti di Perugia, di altre città prescrivevano ad alcune merci di fermarsi nelle città. Parimenti i commercianti erano rigidamente protetti nelle piazze e fiere. Stapelrecht = diritto di costringere il forestiero a fermarsi affami. — Talvolta nello Stapelrecht si comprese il diritto a favore della città di provvedere essa all'ulteriore trasporto delle merci perché i vetturali avevano obbligo di fare ciò ed essere privilegiati: stationsrecht. Il negozio di spedizione si trovò così sviluppato per influsso di questi diritti: il mittente nominava un commissionario = un locatore d'opera del luogo di arrivo delle merci all'arrivo della merce la sotto, di sbalzarne le consegne e ospitarle. — Ordinanze del Braunschweig - Wolfenbüttel (1600), di Brema (1612); di altre città (1614) sorse di Amburgo (fine del sec. XVII): statuti emanati nel 1603 — In Francia: commissionaires des voitures = doveano provvedere i vetturini di tutto il trasporto e ne erano garanti. Ci fu una grave controversia di cause al Parlamento di Fiandra (1765). Difesa del Favard in appello. Le entrepôts du transit; il privilegio del transito coercit. da Luigi XIV alla Fiandra; libertà dei commissionnaires de Dunkerque. Ord. 1687. Il commiss. era un intermediario di fiducia

Per accertare il carattere giuridico della spedizioniere dei ordini di indagini: 1°) Fissare esattamente il contenuto economico delle funzioni più caratteristiche della spediz. 2°) Considerare i rapporti giuridici connessi alle diverse legislazioni.

Consideriamo preliminarmente lo spedizioniere quale soggetto di atti diretti ad effettuare la spedizione della cosa. La figura attuale dello spedizioniere non esiste nell'effettuare il trasporto della cosa.

Il contenuto del negozio di spedizione non è un fatto, ma un atto giuridico: la conclusione, cioè, del contratto di trasporto per conto e nome del mittente.

Istituzioni dei Contratti Misti secondo Funaioli:

1°) Contratti Misti
- collegamento esteriore o indipendenza reciproca
- alternativi

2°) Contratti Misti
- Contratto Combinato
- Contratto misto in senso stretto
- Contratto Misto, a doppio tipo

3°) Contratti misti con prestazioni dello stesso carattere diverso.

Soggetti del negozio di spedizione sono: il mittente e lo spedizioniere. Il vettore rimane estraneo al negozio. Se dice di spedizioniere agisce in nome proprio ogli stesso figurerà come mittente di fronte al vettore. Va distinta la spedizioniere dal mediatore di trasporto. Lo spedizioniere assume di stipulare il contratto col vettore e, per non rispondo della esecuzione del contratto da parte del vettore, è "dominus negotii" del contratto di spedizione: spettano pressochè esclusivamente diritti ed obblighi. Il mediatore si limita ad assicurare mittente e vettore per la conclusione del contratto di trasporto, e questi non interviene e non ha azione alcuna nascente.

Lo spedizioniere riceve dal contratto di trasporto diversi corporali:

mare quindi della trasmissione di notizie per mezzo di posta, tele-
grafo, telefono - oltre a quindi spedizioniere il trasmettitore di
messaggi o agente di pubblicità.

La spedizione vera e propria del trasporto di persone.

La spedizione da distinta dal raccomandatario di navi. Nella pra-
tica italiana si chiamano raccomandatari di porto a cui ci si
rivolgevano nelle diverse piazze i vettori, affinché consegnassero ai de-
stinatari le merci; percepissero il porto, provvedessero alle spe-
dizioni. Erano spedizionieri e mediatori di trasporto marittimo. Oggi,
nei trasporti marittimi è frequente la figura del raccomandatario.
È giustificata dalla necessità di espletare alla nave la pratica, la
cura, le informazioni, l'organizzazione del traffico da parte di
persone residenti nella sede e capaci per competenza, tecnica, relazioni locali
di fare raccomandatari abituali delle navi. delle compagnie e armatori
occasionali. Le quali tutti ricevono dal fornitore, dall'esportatore o da
vettore il mandato di compiere nel porto di residenza alcune ope-
razioni che interessano il capitano e di assistere quest'ultimo nella
sistemazione della nave e del carico, nei rapporti con il porto e colle dogane.
Il raccomandatario provvede all'esecuzione dei contratti conclusi dalle
armatore o da altri raccomandatari nei riguardi del porto, ritirare ed
accogliere polizze; cura la consegna delle merci; provvede imbarchi; cioè
tutti quei contratti. È un mandatario - rappresentante con
poteri amplissimi: riceve da terzi e tiene il mandante o anche
da questi procurate attiva e passiva. Alcune sue funzioni sono si-
mili a quelle dello spedizioniere: curare la consegna delle merci e il carico,
rilasciare polizze di carico in cui sono le clausole del contratto di tra-
sporto marittimo. Ma lo spedizioniere è l'intermediario per il suo mezzo
la parte stipula le stipulazioni del contratto di trasporto che la lettera
mentre il raccomandatario è un mandatario-rappresentante, una
longa manus del vettore marittimo. Lo spedizioniere agisce per incarico e per
conto del cliente e talvolta anche in nome suo; il raccomandatario
agisce e tiene poteri dal mandato, espresso o tacito, del vettore marittimo.

Il sistema legislativo francese e quello tedesco nettamente si contrap-
pongono per la natura e il grado della responsabilità assegnata alla figu-
ra. Sistema legislativo francese: non è definito il Commissionario di trasporto
ma viene solo elencato nel Libro I tit. II titolo VI "Des Commissionnaires".
Il Commissionario è colui che riceve le merci per spedire, ricevere
ritirare un carico per conto di un committente. — Ma v'è nessuna
definizione del vettore. "Expéditeur" è il mittente —
Secondo il Thaller-Percerou: Commissionario di trasporto è colui che si propone
per conto altrui, per contratto di trasporto con vettori per trasportare le
merci del suo committente. È considerato intermediario e responsabile del vettore
a cui ha affidato il trasporto con una responsabilità mista a quella
di quest'ultimo. Ciò dall'altro lato giustifica il fondamento di questa re-
sponsabilità: deriva dalla sua funzione di difensore e rappresentante
Il Vidari distingue "commissionario" "raccomandatario" "commissionario
marittimo" e "mediatore". Quest'ultimo, una via di mezzo
fra gli altri, ha obbligo di garanzia che ad essi il codice impone.
Secondo Lyon Caen et Renault si tratta di una forma di commissione
nella quale la garanzia della buona esecuzione dell'affare è maggiore
che da parte dei vettori, per la regola a cui le parti hanno facoltà
derogare soltanto per espressa clausola.
Secondo Brandy-Lacantinerie il commissionario di trasporto è una figura di mediatore
che si incarica del trasporto, una parte o parte di questo, contratto con
vettori marittimi o vettori di terra ordinari; Houpin; Thaller-Percerou
Da loro ogni differenza che esiste tra un rapporto di vera e propria
commissione nell'interesse altrui. E non vale addurre la differenza
che nel Codice di commercio il commissionario promette una presta-
zione corrispondente con quella del vettore cui si rivolge; egli quindi si
obbligherà garantire dell'esito del trasporto della cui effettuazione
non curerà altri; è stato incaricato la sua figura è quella di
un imprenditore, che assume quale oggetto delle sue cure d'un trasporto per terra
o per acqua, che si obbliga a fornire un opus determinato alla
tutela dell'altrui interesse lucrativo. Il commissionario è responsabile
del vettore, delle perdite, delle avarie, e dei fatti dei commissionari successivi.

Il Cod. de Commercio assegna al commissionario la figura di un mandatario di trasporto. Tale carattere giuridico della spedizione giustificazione alla clausola "autorizzato per il trasporto" da inserirsi dai Portatori: Polizze, Lettere, Bollette, Fogne, Manifesti, ecc. Sorge la questione se l'obbligo di diligenza nella scelta del vettore sia limitato alla responsabilità verso il mandante o anche verso i terzi. Quale la differenza tra commissionario, trasportatore e vettore? Secondo il Vivante è quanto: "il primo può per contratto limitare la propria responsabilità, il secondo si è ordinariamente vincolato per prescritto di ordine pubblico". Contro questa opinione la Cassazione di Roma con sentenza del 1905 ha sancito la nullità della clausola del vettore che per il concorso della sua responsabilità in caso di perdita o di avaria lascia distinte le figure, "il mandatario che agisce per conto e in nome del mandante vincolando in tal modo il relativo contratto di trasporto col vettore. Hanno una più ampia responsabilità". Se il che agisce come commissionario non è obbligato verso il mittente non alla cura del trasporto bensì solo alla spedizione e alla ripetizione. Rispetto alla diligenza nella esecuzione del mandato ricevuto. Il "nella spedizione" - vettura, "ferrovia", "trasporto" la consegna del mittente alla stazione ferroviaria e un primo la spedizione senza essere obbligato a far percorrere il tutto o distanza; egli figura nella spedizione solo come mandatario (o magari un commissionario) della spedizione. —

Nel Sistema Legislativo Germanico la spedizione è una vocazione che si assume proprio, non per conto del mittente, esercita professionalmente la spedizione di cose a mezzo di vetture terrestri e marittime. Il negozio consiste nell'esecuzione di spedizioni di cose per conto altrui; lo spedit. avrà non il trasporto ma la spedizione della cosa espressamente stipula il contratto di trasporto. Oggetto del commissionario ricevuto è il fare del contratto di trasporto. Il vettore esercitare materiali o intellettuali, perché rientrano nel concetto di "fare la spedizione", tocca giuridicamente al negozio di spedizione la spedizioniere la qualità di commerciante. I negozi di spedizione compiuti da un commerciante che non abbia la professione di spedizioniere sono sottoposti tuttavia alla disciplina del contratto di spedizione. Lo spedizioniere risponde di quei danni che derivano dalla inosservanza della diligenza di un ordinario commerciante nell'esplicazione dell'incarico ricevuto: egli deve provare di aver usato tale diligenza. Ha facoltà di esimersi ogni volta il trasportatore allora risponde anche senza colpa oltre alla pena della diligenza detta, deve provare la insostituibilità del danno: così perde la diligenza di un ordinario vettore da lui usata, una ragione ad altro Ufficio per le suddette facoltà una parola la qualità di spedizioniere relativamente alla primaria caratteristiche di tale figura giuridica.

Forma normale del rapporto { Spedizioniere che si munde ogni atto esecutore del trasporto
spedizione con vettura fissa
" mediante cabina collettiva

Eccetto i casi di dolo, la responsabilità dello spedizioniere è sottoposta ad una breve prescrizione: le azioni del mittente contro lo spedizioniere per ritardo, perdita, diminuzione, avaria, si prescrivono in un anno. — Lo spedizioniere risponde dei suoi dipendenti e degli spedizionieri intermedi. Fra il primo spedizioniere e lo spedizioniere intermedio intercorre un regolare negozio di spedizione in cui il primo spedizioniere ha la veste di mittente, mentre l'altro mantiene il carattere di spedizioniere ha diritto alla prestazione pattuita. Per garanzia della prestazione e delle spese ha un diritto di pegno sulla cosa spedita e la può passare col suo diritto di ritenzione della cosa della merce a capo di fallimento dello speditore. Se vi sono spedizionieri intermedi ha a loro volta il pegno sul diritto di pegno: ciascuno di essi deve esercitare anche i diritti spettanti al predecessore. —

Qual'è la natura giuridica del negozio di spedizione? È forse una sottospecie del negozio di commissione? O un rapporto affine ma distinto? Per il Goldschmidt è una speciale negozio di prestazione d'opera del diritto commerciale. Affinità con la commissione, ma è certo per la presunta che, pur essendo affine alla compravendita, costituisce essere considerata una sottospecie. Per il Staub il neg. di spedizione non è sottospecie della commissione perché questa consiste nella conclusione di affari di compravendita; ma è connessa alla commissione perché anch'esso tende per oggetto la conclusione di affari in nome proprio, ma per conto altrui. —

Per il Quintuplo il negozio di spedizione è una specie del genere negozio di commissione.

Per la Cass. : Il negozio di spedizione è una specie del genere commissione: è differenza tra mandato retribuito e rapporto di spedizione l'oggetto di entrambi i negozi (commissione e spedizione) consiste nella conclusione di contratti in nome proprio per conto altrui. La prestazione caratteristica dello spedizioniere relativo alla buona esecuzione della spedizione fanno attenzione alla esecuzione del principale contratto di obbligo: la conclusione del contratto di trasporto. Nel resto non vi sono nessuno di differenze particolari esistono tra il commissionario. Quindi nella pratica degli affari possono molto rimanere differenze tra le altre la figura giuridica della spedizione. — È vero che il cod. germanico 1900 limita il negozio di commissione alla compravendita, ma la spedizione è una specie della commissione, ciò significa che le due figure identità nell'elemento fondamentale (conclusione di contratti in proprio nome e per conto altrui) e differenza nei caratteri secondari peculiari di compravendita; contratto di trasporto). — Il Cod. attuale mentre generale e speciale della commissione di spedizione e tratta contemporaneamente commissionario e spedizioniere riguardo al limite della responsabilità. — Intendendo in tal modo il contratto del commissionario nell contratto e il caso in cui lo spedizioniere esprima egli stesso il trasporto della cosa. — La maniera dovrà anche compravendita e permuta, ma tra compravendita e regime dei crediti. — Trattasi di locatio operis: lo spedizioniere è obbligato al conseguimento di un risultato: conclusione del contratto di trasporto. Per questo conseguimento, resta per l'adempimento tutto quello prestato, egli deve retribuito.

Nel sistema legislativo italiano mancano apposite norme legislative e la costruzione giuridica del negozio di spedizione è difficile.
pag. 194 = Rinvio all'art. 388 Cod. di Comm.
pag. 206 = Le persone che compiono secondo l'art. 388 nel corso normale del contratto di trasporto.

Importante: vedi pag 207.

Il Mandatario presume il compimento di atti giuridici per conto e in nome del mandante (o per conto di lui, ma in nome proprio), in quella specie di mandato che è la commissione.

Se la commissione sia locazione di opere o di opera? Secondo il Cod. germanico il commissionario può pretendere la provvigione quando l'affare demandatogli sia stato condotto a termine: tale fatto quindi di locatio operis. Invece i rapporti del commissionario con il loro risultato = la conclusione di un contratto per conto altrui, formano oggetto della commissione e della relativa retribuzione. —

L'spedizioniere di trasporti di cui parla l'art. 388 è una figura analoga al commissionario di trasporti del codice del 1865. Senza discutere, ispirato al modello francese, perpetua l'equivoco di una denominazione in contrasto col carattere giuridico e con la responsabilità del cosiddetto commissionario; invece l'attuale codice ebbe il merito di qualificare semplicemente "imprenditore" e "vettore". Oltre che risulta commissionario per det opera in nome proprio e per conto altrui, ma è in realtà un "commissionario di trasporto. Infatti assume il trasporto da fare il cliente. Nel cod. del 1865 era detto che l'agente di spedizione non doveva rispondere dell'esito del trasporto quando avesse diligentemente compiuto l'incarico ricevuto. Con nel vigente Cod. la figura dello spedizioniere non è immedesimata con quella dello imprenditore di trasporti, di altre cose, di cui parla l'art 388.

Ste con Vella Rivista il Bolaffio: "Lo spedizioniere è un imprenditore di spedizioni, non anche di trasporto; il vettore è un imprenditore di trasporti!" . . —

Altre rassegne: pag. 194 - 210 — pag. 215 - 216 - 217 - 222 -

Il trasporto cumulativo comprende una serie di trasporti da compiersi da diversi vettori, di cui il primo assume l'obbligazione di eseguire, o far eseguire, a suo rischio e sotto la sua responsabilità, tutto il percorso convenuto i successivi trasporti per mezzo di persone di sua fiducia.

Il principio di corresponsabilità è di vantaggio a quel trasportatore, il quale, evidentemente contratto dopo la conclusione del contratto e col primo vettore, altrimenti rimarrebbe estraneo alla fase del trasporto e rimarrebbe di regola difficile di quello.

Altro problema interessante: esiste un carattere per distinguere la spedizione dalla commissione e dal mandato? dal vettore stesso? Stretto rapporto tra il contratto di trasporto e l'oggetto della spedizione? - pag. 131 Bolaffio del Commercialisti per distinguere la spedizione - commissionaria dall'impresa di trasporto. Vivante dir. di Commercio - Vivante dell'Acquisto dice che si presume che la spedizione agisca come commissionario per la stipulazione del contratto di trasporto ed il commissionario della dichiarazione accessoria) = Discorre l'assunzione del trasporto comporta alla spedizione il carattere di trasportatore, bisogna accertare la volontà dei contraenti, l'oggetto del trasporto pag. 241 -

Il Codice parla di "imprese di trasporto" e di operazioni di commissione". - Affinché l'attività di spedizione sia qualificata commerciale occorre che la sua azienda contribuisca all'impresa in senso economico - giuridico.

Ogni singolo contratto di spedizione si formerà commerciale quando abbia per oggetto la conclusione di un contratto di trasporto commerciale.

Il spedizioniere ha una duplice forma di attività: come commissionario o mandatario e come vettore. Nella prima forma fa un contratto di spedizione col cliente e un contratto di trasporto col vettore (in nome proprio e in nome del mandante). Nella 2ª forma esiste un contratto di trasporto fra cliente e spedizioniere vettore. Il quale è imprenditore di trasporti fa a sua volta altro contratto di trasporto col vettore a cui affida la cosa -

Soggetti del contratto di spedizione: il mittente e lo spedizioniere. È un contratto bilaterale. Infatti il contratto di spedizione è un mandato (mandato vero e proprio o commissione): questo in materia commerciale si presume oneroso, di modalità, per cui esso regolarmente, un contratto bilaterale, diventa un vero e proprio contratto bilaterale.

Si perfeziona col semplice consenso, senza formalità, basta l'accordo delle parti. Entrambi usano il più delle volte la lettera o il telegramma del cliente che dà l'incarico e l'accettazione dello spedizioniere. - Per la forma vale l'art. 44 - Nel caso di rifiuto ad accettare l'incarico da parte dello spedizioniere si applicano il 351 e 1732 del Cod. di Commercio. Egli spiegare la diligenza di un buon commerciante e per le cose affidate a lui in deposito, risponde di danni che una derivino da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio della cosa stessa o della loro natura. (art. 354) -

Lo spedizioniere non risponde dell'obbligazione assunta dal vettore: perché è mandatario e l'adempimento voluto dal vettore è del mandante o è commissionario e, perché non risponde, non risponde - la conseguenza della stipulazione del vettore. Questa però una restrizione l'obbligazione del vettore, la quale permane. Lo spedizioniere presta solo la garanzia di buona esecuzione del trasporto assume un obbligazione principale, diretta, autonoma. -

Riguardo al diritto di ritenzione, con [illegible] sulla cosa per garanzia dei suoi diritti, ha il terzo diritto di rifiutare al mittente [illegible] quella della spedizioniere-mandatario e quello della spedizioniere-commissionario in obbligo, rispettivamente, dal disposto dell'art. 362 del Codice di Commercio. —

Il diritto di ritenzione dello spedizioniere mandatario si estende a qualsiasi ragione di credito derivante dal contratto di mandato o di commissione: quello del vettore è limitato ai crediti strettamente inerenti alle [illegible] cui [illegible] il diritto di ritenzione si esplica. —

Nel pagamento della prestazione, il rimborso delle spese sostenute dallo spedizioniere debbono essere effettuati nel domicilio del mandante; ma anche potrà luogo la competenza per le azioni come per le obbligazioni dello spedizioniere. —

Per l'estensione del contratto di spedizione valgono le regole del mandato: artt. 365 - 366 del Cod. di Com. art. 1737 Cod. Civ. Il mandato comm. si estingue senza necessità per la [illegible] zione del mandante e del mandatario, perché trattasi di atto che concerne la semplice amministrazione. La rend. del contratto di spedizione non è più possibile dopo la conclusione del contratto di trasporto perché in questo atto esaurisce le fondamentali prestazioni dello spedizioniere — Influenza della nazionalità sul contratto di spedizione con conseguenti [illegible] di carattere obbligatorio. —

Nel diritto internazionale privato la ricerca consiste nel determinare se il rapporto di spedizione si perfezioni nel luogo o nel luogo da cui il mandatario abbia accettato l'incarico o nel luogo in cui l'incarico fu conferito e quando il mandante abbia ricevuto notizia della accettazione. Fondamento è la massima che la legge applicabile è quella del luogo in cui fu concluso il contratto. —

Il sistema dell'art. 36 è da tenersi quello della cognizione, non in realtà un altro divergo che si attiene al sistema della declaratoria. Il contratto di spedizione si perfeziona nel domicilio dello spedizioniere per la [illegible] parte dell'art. 36, altrimenti nel domicilio del mittente. —

Teorie estese di [illegible] Luno

del Rotondi - quanto alla [illegible] stabilità: art 1571

" Diversissimo [illegible] quanto alla [illegible] come accessorio

" Vivante: altro [illegible] del [illegible] Cam

" Pacchioni: [illegible] quanto [illegible] funzione [illegible] della cosa

" Chironi [illegible] [illegible] quanto alla [illegible]

" del Balzo: [illegible] [illegible] [illegible] Cam. [illegible] art 1105 del Cod. Civ. [illegible] Navarrino eq.

" Vivante: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

" [illegible] quanto alla [illegible] del commissionario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

" del Balzo: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

" Vivante: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

art. 9 Interpretazione dei mercati emanati ad esecuzione [illegible]
art. 1305 del Cod. Civ. Il mandante [illegible] ha dato ad [illegible]
di colpa maggiore [illegible] [illegible]
con assunta.
art. 57 Allegazione [illegible] al fornitore [illegible]
artt. 73, 74, 75 - [illegible] del contratto di [illegible]
[illegible] il deposito, la negoziazione [illegible] regio 1866
con alcune modifiche del 1913 -
[illegible] 173 Codice Penale per la tutela del marchio registrato -
Legge 30 ottobre 1859 e Reg 20 marzo 1911 per la disciplina
dei [illegible] di invenzione -
art. 376 Definizione [illegible] dei rappresentanti.
Legge 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato - Testo Unico
Art. 1757 del Cod. Civ. Modo in cui [illegible] il mandato analogo
a quello per cui cessa il rapporto di sostituzione.
art. 118 Diritto di concorrenza per il socio di soc. in nome collettivo -
art. 357 Responsabilità dei commissionari di fronte al committente
Legge De Stefani del 1925 che regola la materia dei mediatori -
articoli da 36 a 58 : le Obbligazioni commerciali -
art. 58 Fir. Comm. Internaz.
art. 56 Contratti fra assenti e prove testimoniali
art. 40 della [illegible] Solidarietà in materia commerciale
art. 1888 e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
art. 38 Determinazione del giusto prezzo.
art. 44: Mezzi di prova delle obbligazioni commerciali
art. 1315 Cod. Civ. Definizione dell' Atto Pubblico -
art. 53 della prova testimoniale in concorrenza con la prova scritta e suo
[illegible] alla Perizia giudiziale o di fatto. -

art. 1737 Cod. Civ. Sospensione del Mandato

BALILLA è sinonimo di fanciullo educato: chi si bisticcia, chi fa a pugni, chi fa dispetti al prossimo, chi



art. 1644 Cod. Civ. L'imprenditore è responsabile del danno delle persone che ha impiegate.

fa impazientire la madre non merita di portare nè il nome nè la divisa dei BALILLA.

Del trasporto ferroviario { Convenzione ferroviaria e relativi allegati del 17 aprile 1885 / Decreto legge 12 novembre 1921 / Convenzione di Berna del 1890 resa esecutiva in Italia con R.D.

dei servizi automobilistici Decr. Legge 21 ottobre 1923.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI "BENITO MUSSOLINI" = BARI =

Programma del corso di "Diritto Commerciale tenuto dal Prof. Giorgio De Semo nell'anno accademico 1931 - 1932.

Parte generale

Concetto e definizione del Diritto Commerciale - Attinenze con le altre discipline giuridiche. Cenni storici dell'evoluzione del Diritto Comm.= Ragion d'essere del Diritto Commerciale come diritto autonomo.

La questione del codice unico delle obbligazioni. Rapporti attuali del diritto commerciale e del diritto civile.

L'attività mercantile. L'atto di commercio tipico e le altre categorie di atti contemplati dall'art.3 Cod. Comm.= Il concetto di impresa. Atti obiettivi ed atti subiettivi di commercio. L'attività dell'agricoltore. Le fonti di diritto commerciale e la loro gerarchia. Se esistono altre fonti oltre quelle enumerate all'art.1 Cod. Comm.= Cenno sulle cosiddette consuetudini d'ordine pubblico, cioè inderogabili per private convenzioni.=

L'applicazione analogica del diritto commerciale.

La graduazione delle fonti.

Il soggetto dell'attività mercantile . Estremi per l'acquisto della qualità di commerciante. Persone fisiche. Persone giuridiche. In ispecie delle società commerciali. Distinzioni. Cenni sulle società Cooperative e sulle associazioni commerciali. Le cosiddette società irregolari o di fatto. La personalità giuridica delle società commerciali.

La capacità ad esercitare il commercio.= Capacità ed incapacità incompatibilità .Il minore commerciante. Effetti della mancanza delle pre-

scritte formalità. Se sia valida una società in nome collettivo stipulata tra autorizzato ed autorizzante. Sulla cosiddetta autorizzazione limitata.

L'oggetto dell'attività mercantile. Merci; denaro; il contratto di mutuo e di prestito a cambio marittimo; gli immobili.

Titoli di credito: Concetto = Distinzioni = La rivendicazione dei titoli di credito al portatore smarriti e rubati.

La clientela.= Negasi che essa, isolatamente considerata, possa formare oggetto di proprietà o di scambio.

Operazioni di borsa. Organizzazione delle borse. Contrattiá di compravendita di titoli a contanti ed a termine. Contratti a premio. Loro natura giuridica. Cenni sulla "azienda commerciale". I suoi segni distintivi. Ditta, insegna, marchio, privative industriali.

Vendita, locazione, usufrutto, e pegno dell'azienda. Carattere giuridico di questa.

Il luogo di esercizio, del commercio: la pubblicità commerciale.

I libri di commercio.

Gli agenti ausiliari dipendenti. L'institore. Il commesso del negozio. Il Commesso viaggiatore. Agenti ausiliari indipendenti. Il mediatore. Il Commissionario. Natura giuridica dello star del credere. Figura giuridica del raccomandatario e dello spedizioniere. (vedi De Semo: Il raccomandatario ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ eco. In rivista di diritto processuale civile I927 Lo spedizioniere, Roma I927.)

Le obbligazioni commerciali.= Nozioni generali.= Le fonti.= Richiamo dei principi di diritto civile.

La norma dell'art.58 Cod. Comm.= Sistema del Cod. Civile. Sistema dell'articolo citato.

I contratti tra persone lontane art. 36 cod. Comm.

Le obbligazioni solidali in materia di commercio. La norma dell'art. 40 del Codice di Commercio.

La solidarietà passiva ed attiva nel diritto civile. Sistema della legislazione Commerciale. In ispecie della responsabilità solidale

dei soci in nome collettivo ed accomandatari e degli obbligati cambiari.

La determinazione del giusto prezzo (art.38).=

I pagamenti in moneta estera (art.39).=

Decorrenza degli interessi.=

Clausola risolutiva tacita.

Retratto xx litigioso.

Il sistema probatorio commerciale. Atti pubblici. Scritture private. La data degli atti. Note e libri dei mediatori. Le fatture accettate. Il telegramma. Valore probatorio. Conseguenze degli errori e delle alterazioni nella trasmissione dei telegrammi. I libri di commercio. La prova testimoniale in materia commerciale.

-------- Parte speciale --------

La cambiale.

Il contratto di trasporto terrestre. (la legge sulle truffe ferroviarie è del 1921)

OPERE CONSIGLIATE: Supino - Istituzioni di diritto commerciale.
Rocco - Principi di diritto commerciale.
Navarrini - Trattato di diritto commerciale.
Idem - Trattato elementare di diritto commerciale.

Il contratto di trasporto terrestre.

La disciplina.

I pericoli nella circolazione delle merci.=

Descrizione degli interessi coinvolti.=

Il settore privato.

Il settore pubblico.

Il contratto di trasporto commerciale. Fatti rilevanti. Soggetti coinvolti.

Il settore privato. Natura giuridica. Obblighi del vettore. Responsabilità del vettore. Limitazioni di responsabilità.

La data degli atti. Note e titoli del mezzo. La tratta. Avalo propriamente detto e dello sta=
to. Girata. Girata per procura. Girata per garanzia. Girata impropria. Effetti della girata.
Girata cambiale. Girata per incasso. Girata per quietanza. Girata per pegno. Girata per
procura. Girata per garanzia. Girata impropria. Effetti della girata.

Il contratto di trasporto terrestre.

La disciplina.

OPERE CONSIGLIATE: Gaspare - Istituzioni di diritto commerciale.

Rocco - Principi di diritto commerciale.

Vivante - Trattato di diritto commerciale.

Manca alla biblioteca la - Trattato elementare di diritto commerciale.

Wolfgang ; Edoardo ; Alberto ; Gaspare ; Rocco ; Vivante ; Manca

Art. 10 S. d. M. I membri della Società si impegnano a mantenere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica presente e di tutti i membri della Società. In caso di aggressione, di minaccia o di pericolo di aggressione, il Consiglio prenderà i mezzi per assicurare la esecuzione di questo obbligo. ecc

Art 8

GLI ARTEFICI DELLA CONCILIAZIONE



S. E. CARD. GASPARRI

Quaderno di Ste. Fortuna Arouca



Le Conferenze dell'Aja

Dopo la conferenza del 1893 e 1894 una prima convenzione regolante materie relative alla procedura civile. Ratificata il 14 novembre 1896; modificata il 17 luglio 1905; resa esecutiva in Italia il 27 giugno 1909.

Dopo la conferenza del 1900 si stipularono tre convenzioni firmate il 12 giugno 1902 e rese esecutive in Italia il 7 settembre 1905. Esse sono: una in materia di conclusione di matrimonio (12 art.), una in materia di divorzio e separazione personale (13 art.); una per la tutela dei minori (17 art.).

Dopo la conferenza del 1904 si stipularono due convenzioni firmate il 17 luglio 1905 e rese esecutive in Italia il 27 giugno 1909. Una sull'intendimento; i provvedimenti di tutela (9 art.); una in materia di rapporti patrimoniali o personali tra coniugi (15 art.)

Tenuta la 4ª conferenza elaborò due progetti, uno sul fallimento, uno sulle successioni.

La 5ª Conferenza del 1925 ha preparato progetti sul fallimento, sulle successioni, e sulla esecuzione delle sentenze straniere.

La 6ª conferenza del 1928 (21 stati) ha preparato progetti sul procedimento e di revisione e integramento delle convenzioni in vigore.

Diritto famigliare e successorio.

I rapporti di famiglia, come quello di stato e di capacità, sono regolati dalla legge nazionale della persona secondo l'art. 6 disp. prel. Lo studio di questo argomento offre difficoltà. E perciò venuto l'affermarsi della legge personale è esclusa da ragioni di ordine pubblico, e perchè una maggiore varietà di nuove legislazioni abbandona la tradizionale sottomissione dei rapporti di famiglia ad una unica legge. Per la famiglia è stata di 5 convenzioni dell'Aja (12 giugno 1902 - 17 luglio 1905); per il matrimonio gli artt. 8 e 9 Disp. prel. giacchè il progetto in materia della convenzione dell'Aja non ha ancora acquistato un valore internazionale.

Matrimonio.

In Italia la capacità a contrarre matrimonio è regolata dalla legge nazionale della persona: il cittadino all'estero dovrà seguire le condizioni della legge Italiana (artt. 55-69 del Cod. Civ.); lo straniero che risiede in Italia dovrà uniformare alle condizioni della sua legge nazionale. Così dispongono anche la legge polacca, la tedesca; altre sostituiscono alla legge nazionale quella del domicilio; altre seguono la lex loci actus. La convenzione dell'Aja adotta il principio della legge nazionale, ma ammette il rinvio di questa ad una legge diversa. Disposizione della convenzione vale solo pei matrimoni celebrati negli Stati contraenti fra persone delle quali almeno una appartenga a tale Stato. — L'adempimento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio si dimostra mediante un certificato dell'autorità diplomatica o altra autorità del suo Stato

presentato dallo straniero all'ufficiale dello Stato civile del paese dove intende contrarre matrimonio. — Sempre l'ammissione della legge straniera competente a stabilire la capacità, trovasi nel limite di ogni ragione di ordine pubblico. Da ciò è la necessità della disposizione dell'art. 102 del Cod. Civ. per cui lo straniero deve avere non solo i requisiti della sua legge nazionale, ma anche tutti quelli richiesti dalla legge italiana per contrarre matrimonio. La disposizione è necessaria perchè certe leggi fondamentali stabilite dal nostro Codice non hanno carattere di ordine pubblico internazionale e che valgano cioè fronte agli stranieri. La necessità della disposizione dell'art 102 è limitata per la convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902. In questa l'art. 2 stabilisce che "la legge del luogo di celebrazione può vietare il matrimonio degli stranieri che fosse contrario alle sue disposizioni concernenti: 1°) i gradi di parentela o di affinità per cui esiste un divieto assoluto; 2°) il divieto assoluto di matrimonio tra il reo ed il complice dell'adulterio per cui il matrimonio di uno di essi è stato sciolto; 3°) il divieto assoluto di matrimonio tra le persone condannate per aver attentato di concerto alla vita del coniuge di una di esse. „ — Il matrimonio celebrato [illegible] è valido se tale validità di fronte alla legge nazionale dei coniugi. [illegible] il matrimonio per es. [illegible] straniera in un paese che, come per es. la Spagna, non permette che si contragga un nuovo vincolo, il matrimonio è valido negli altri paesi le cui leggi non conoscono divieti siffatti.

se il celebre matrimonio tra un paese estero e contratto in conformità delle leggi nazionale dei coniugi, il matrimonio sarà valido per lo Stato dove è stato contratto, ma sarà nullo per gli altri Stati perché la legge a cui si è violata è la fondamentale pel rapporto: cioè la legge nazionale. — Per la forma della celebrazione vale il principio "locus regit actum" riconosciuto dall'art. 10 del nostro Cod. Civile. Ciò ha confermato la Convenzione dell'Aja. Ma il cittadino all'estero deve anche fare le pubblicazioni nel Regno e le trascrive nel Regno deve seguire per le pubblicazioni le norme del Codice Civile. La mancanza della pubblicazione secondo la legge nazionale dei sposi dell'Aja annulla il matrimonio celebrato agli Stati contraenti. — L'art. 368 del Codice rende facoltativo il principio "locus regit actum" i cittadini all'estero possono far celebrare il matrimonio dinanzi agenti diplomatici e consolari. Ciò è anche ammesso dalla conv. dell'Aja colla limitazione che ognuna delle parti contraenti afferma in che Stato deve celebrare (ciò che non è limitato nella nostra legge consolare) e che lo Stato del luogo di celebrazione non lo opponga. —

Rapporti Personali e patrimoniali fra coniugi.

I diritti e doveri personali fra i coniugi sono regolati dalla comune legge nazionale, che è quella del marito. È la migliore acquistata la cittadinanza del marito la migliore soluzione è che debbano continuare le leggi nazionali dei due coniugi. Dice l'art. 1 della Conv. dell'Aja i diritti e i doveri degli sposi nei loro rapporti personali sono regolati dalla loro legge nazionale. Tuttavia questi diritti e doveri non possono essere sanzionati che dai mezzi consentiti dalla legge del paese dove la sanzione è richiesta. Ciò mira a tutelare l'ordine pubblico. La sanzione dei doveri ammessa sia dalla legge nazionale, sia dalla legge locale. Fa deroga all'art 10 disp. prel. che ammette che la legge locale. Ed, durante il matrimonio, mentre nazionalità o domicilio una legge comune e si applicherà la loro ultima legge comune. ==
Quanto ai rapporti patrimoniali vi è la dottrina dell'Argentré accolta oggi in Francia e nel Nord America che afferma la legge locale agli immobili; la legge del domicilio ai mobili. Ma vi è anche la dottrina di Dumoulin che vuole applicata la legge del domicilio dei coniugi per tutti i beni mobili e immobili. Di questo obbligo ne rimane il concetto che il regime patrimoniale dei coniugi qualunque sia la natura e la situazione dei beni dovrà essere regolato dalla stessa legge che ne regola i rapporti personali data la comunanza fra le due categorie di rapporti nei riguardi della famiglia. L'adozione di questo concetto è influenzata dal che nei paesi dell'Aja parla la genesi dei rapporti di famiglia. La stessa stabilisce la legge polacca e la conv. dell'Aja: la mancanza di contratto regola i rapporti patrimoniali dei coniugi deve regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione. — Adamo

se il matrimonio, i coniugi mutano cittadinanza, che ne sarà dei loro rapporti patrimoniali? Muteranno o no? La immutabilità di cui gode la legge tedesca, dalla polacca, dalla cost. dell'Aja: ch'è poi da prestò dimora difficoltà e turbamento e impedisce l'adozione del marito che potrebbe cambiare cittadinanza per acquistare più favorevoli condizioni. — E le parti hanno fatto un contratto fissando la regola matrimoniale dei loro rapporti patrimoniali: perla incapacità a contrarre alcuna delle leggi personali delle due parti; perla forma il principio "Locus regit actum" per la validità intrinseca è già effetto la legge nazionale del marito al momento della celebrazione. — Se i coniugi possono durante il matrimonio modificare le convenzioni matrimoniali: la stessa legge e la francese ch'è vietano, altre ch'ammettono. La convenz. dell'Aja dice che sarà la legge nazionale dei coniugi a decidere se esse ciò possano offrire no. —

Separazione e Divorzio.

Causa interessi largamente e l'ordine pubblico ad impedire o limitare l'applicazione della legge nazionale dei coniugi. — Quattro modi di intendere: 1°) solo la "lex fori" può stabilire le ammissibilità di una domanda di divorzio o di separazione. 2°) tale domanda deve essere ammessa tanto dalla legge nazionale quanto dalla "lex fori". 3°) l'ammissibilità giusta la disposizione della "lex fori" legge nazionale ma le cause specifiche del provvedimento della "lex fori". 4°) Applica la legge nazionale dei coniugi, ma con le limitazioni dell'ordine pubblico.

Aja e Svizzera seguito dall'Italia (artt. 6 e 13 disp. prel. in relazione) salvo qualche rara eccezione, i tribunali italiani si sono sempre rifiutati di pronunciare il divorzio fra stranieri. La Conv. dell'Aja ha seguito l'indirizzo dell'applicazione cumulativa della legge nazionale e della "lex fori". Artt. 1 e 2. Il provvedimento dev'essere ammesso da ambedue le parti per cause diverse, se applica soltanto la legge nazionale o la legge del luogo in cui dimorano: ciò non si applica alla Gr. Br. perchè da noi risponde ad una esigenza di ordine pubblico che i tribunali non pronuncino il divorzio. I coniugi italiani non possono divorziare all'estero perchè si realizzerebbe che il divorzio è ammesso anche dalla legge nazionale dei coniugi. — Se non hanno la stessa cittadinanza, sarà considerata la loro ultima legislazione comune. Ma cosa succede se non è possibile o impossibile il divorzio per l'unilaterale cambiamento di cittadinanza di uno dei coniugi? — Se conservano cittadinanza tutti due, il fatto dev'essere motivo di divorzio secondo la legge attuale giacchè non si considerano le legislazioni anteriori. La domanda di divorzio o di separazione può essere proposta davanti alla giurisdizione competente secondo la legge nazionale o davanti a quella del luogo dove i coniugi hanno il domicilio poichè la giurisdizione nazionale non si esercita una competenza esclusiva. In questo caso i tribunali del domicilio potranno dare le disposizioni provvisorie in ordine alla separazione della vita in comune. —

(fine a pag. 658).

Le teorie territorialiste della legge [illegible] fino alla fine del XIX secolo [illegible] punto dal [illegible] da legge straniera quando [illegible] dalla [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] spagnuola è condannato a reperire [illegible]. Potè allo spagnuolo fuggire in una casa di [illegible] [illegible] a Parigi e quivi compose le sue [illegible] [illegible] de jure pacis et belli (1625) e de interpretatione, opera [illegible] [illegible] della spiegazione del cristianesimo. Morì [illegible]

Richelieu, dovè andare nel Nassau, torna a Parigi come ambasciatore di Svezia. Cadde per la difesa della regina Cristina e fonte per la Germania. Nato a Rostock nel 1644 lasciò molte opere: "Annals et Planets", "Storia dei Goti, Germani e Svezzesi", "Rerum Gestarum Gustavi Adolphi Libri Tres", "Introduzione allo studio del Diritto Olandese" [illegible]

Fondatori del Diritto Naturale: Samuele Pufendorf; Tomaso Cartesiano; Barbeyrac; Burlamaqui

Fondatori più temperati: Cristiano Wolff; Emmerico de Vattel (Jus Gentium); Mably; [illegible]; Zobeck; Fenelon; Georg Friedrich Martens (stando in un indirizzo positivo).

La consuetudine è una norma osservata di fatto dagli Stati nei reciproci rapporti, colla convinzione di osservare una norma reciprocamente obbligatoria.

Secondo Anzilotti: La consuetudine è una norma osservata di fatto con la convinzione di osservare una norma giuridica.

La sovranità è la qualità che ha un ente di non essere soggetto a nessun altro potere. Tale qualità è propria dello Stato perchè tutti gli altri soggetti, individui o comunità si trovano in rapporto di soggezione ed in faccia alla autorità dello Stato.

obietto è la riunione di più enti accomunati da una unica finalità.

Dichiarazione della Potenze nella Conferenza di Londra del 1871: "Essere un principio essenziale del diritto delle genti che nessuno Stato contraente possa sciogliersi dagli obblighi di un trattato internazionale, o modificarne le stipulazioni, senza il consenso degli altri Stati contraenti..."

Per Dr. Internazionale la sottività riflette la facoltà che l'A. I. riconosce ad ogni Stato di farsi giustizia da sè medesimo, di imporre colla forza all'avversario il rispetto del suo diritto, la riparazione del torto sofferto.

Tutte le norme che riconducono al principio "pacta sunt servanda" come alla fonte necessaria del loro valore obbligatorio appartengono al Diritto Internazionale.

Per l'obbligatorietà delle Norme Internaz.:
- Teoria dell'auto-obbligazione (Jellinek)
- " del Diritto Naturale
- " della Grande Società degli Stati (Lawrence, Carnazza)
- " della Volontà contrattuale (Triepel)
- " del "Pacta sunt servanda" (Scelle, Zorn)

Per Triepel: Diritto Internazionale è il diritto che regola i rapporti reciproci di una pluralità di Stati coordinati.

Trattati contratti: Verträge — jus inter partes
Trattati normativi: Vereinbarungen — jus super partes

Woolley Field : Prime linee di un Cod. Internazionale
Pelantichi : Il diritto internazionale codificato
Pasquale fiore : Il dir. internaz. codificato e la sua formazione giu
1 giugno 1793 : Progetto di Federazione del diritto della guer
di 21 articoli presentato dall'abate Grégoire
2 dicembre 1823 : Dottrina di Monroe
21 gennaio 1861 Relazione del Mancini. —
Definizione della Nazione secondo il Mancini: "È una società naturale di uomini, che unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale." —
— Per l'Opinione vedi pag. 223 a 228 —
— Per i Mandati vedi pag. 306 a 308
Art. 1 del Patto della S. d. N. " Ogni Stato, Dominio o Colonia governato liberamente, può diventare Membro della Società, se la sua ammissione è approvata da due terzi dell'Assemblea, purchè esso dia effettive garanzie circa la sua stabile intenzione di osservare gli impegni internazionali ed accetti il regolamento approvato dalla Società per ciò che concerne le sue forze militari e navali. " — —
9 giugno 1815 Atto di Vienna relativo alle consuetudini di diritto diplomatico
12 Novembre 1920 Trattato di Rapallo —

Trattato Internazionale è l'accordo espresso fra Stati

Articoli importanti del Patto della S. d. N.
art. 11 e 17 ammettono delle misure puramente coercitive anche nei confronti di Stati che non abbiano firmato il Patto.
art. 1 : Ammissione e Recesso.
art. 21 : Il profondo della dottrina di Monroe. Gli impegni internazionali come i trattati di arbitrato e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, che assicurano il mantenimento della pace, non sono incompatibili colle disposizioni del patto della S. di N.
art. 18 Obbligo di registrazione di trattati presso l'apposito ufficio
art. 11 L'Assemblea.
art. 16 Per intendersi immediatamente sul Patto occorre l'approvazione della maggioranza del Consiglio e della maggioranza dell'Assemblea.
art. 14 Spetta al Consiglio [illegible] della Corte Permanente [illegible]
art. 10 : Obbligo di rispettare e difendere lo statuto politico e territoriale
art. 12 : Obbligo di sottoporre le controversie all'arbitrato o all'esame del Consiglio o di aspettare 6 mesi.
art. 16 : Obbligo di non ricorrere alle armi contro lo Stato che si conforma alla decisione arbitrale o del Consiglio o dell'Assemblea

art. 16 Obbligo di adottare le misure coercitive comuni di carattere militare.

art. 17: Obbligo di adottare le misure pacifiche per ristabilire anche uno Stato non membro se questo accetta di sottostarvi.

art. 20: Obbligo di una parte avuta di disfaggere particolari contratti contrastanti col Patto.

L'art. 435 del Trattato di Versailles, contro la dichiarazione che la neutralità perpetua e i suoi doveri sono incompatibili con gli impegni internazionali utili per la pace di cui parla l'art. 21 del Patto.

art. 2 Convenz. 29 dicembre 1907 per l'istituzione di una Corte di Giustizia tra gli Stati dell'America Centrale.

art. 4 della XII Convenz. Internaz. dell'Aja del 1907 per l'istituzione di una Corte Internazionale delle Prede.

art. 34 dello Statuto della Corte di giustizia Int. dell'Aja.

1911 Trattato di Arbitrato tra Canadà e Stati Uniti e Nov. 1873 Pubblicato per l'annessione di Roma all'Italia.

La Confederazione è una società di due o più Stati, costituita pel soddisfacimento di interessi politici comuni.
Lo Stato federale è un vero e proprio Stato costituito dagli stessi elementi che formano in pari tempo gli Stati membri.
L'Unione Reale è una società di Stati che hanno in comune la persona del Monarca, cioè dell'organo supremo delle relazioni internazionali degli Stati monarchici.

Stati della S. d. N. art. 1-26 { mantenimento della pace internazionale e rispetto dei trattati; garanzia dell'indipendenza politica e dell'integrità territoriale dei suoi membri contro attacchi ingiustificati; fatto ed inserimento di interessi collettivi di natura politica economica, culturale, umanitaria —

Assemblea, Consiglio, Segretariato, Organizzazione permanente del Lavoro, Commiss. dei mandati, Corte di Giustizia, Comm. per lo studio delle questioni militari, Comm. per la pace, Alto Commissario per Danzica.

1783 - 1787 La Costituzione degli Stati Uniti —

1778 Convenzione di alleanza tra Inghilterra e Francia a seguito del riconoscimento degli Stati Uniti —

Il riconoscimento è un atto con cui gli Stati esistenti, sotto forma di accordo, riconoscono che un nuovo Stato è stato regolato giuridicamente e accettano rapporti di vario carattere con esso e trattare lo Stato come soggetto di diritto internazionale —

1908 Stato di Panama a data Colombia

25 marzo 1863 atto di Canning sul riconoscimento degli Stati Sudamericani —

Affermazione di Londra del 1831: "C'est un principe d'ordre supérieur que les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples."

Déclaration franco-anglaise del 28 marzo 1918 "Aucun fait ne s'est mis en établi que celui d'après lequel une nation est responsable des actes de son gouvernement, sans que un changement d'autorité affecte les obligations antérieures —

Secondo l'art 36 dello Statuto della Corte della Aja si attribuisce competenza a decidere su:

- interpretazione di un trattato
- ogni punto di Diritto Internazionale
- sussistenza di un fatto che, provato, costituirebbe la violazione di un obbligo int.le
- il carattere e la misura della riparazione dovuta per tale violazione.

28 giugno 1897: Trattato fra Italia e San Marino —
17 luglio 1918: " fra Francia e Monaco
24 maggio 1889 Trattato di Uccialli
28 marzo 1896 Adua
26 ottobre 1896 Trattato di Addis Abeba.

Effetto giuridico del riconoscimento è l'assoggettamento al nuovo Stato della persona di costituire nello Stato le varie categorie di rapporti regolati dal Diritto Internazionale —

La Conseguenza giuridica del riconoscimento del nuovo Stato, della sua partecipazione alla vita internazionale, sta normalmente nella sua immediata, volontaria accettazione della più grave parte del Diritto Internazionale Consuetudinario vigente —

Ricordiamo quale presunzione giuridica significa riconoscere la qualità di sovrano per cercare di tolgere la propria personalità sotto la tutela e la disciplina del diritto. La personalità dello Stato si esplica in due direzioni: per l'esercizio dei propri poteri dello Stato sotto la tutela del diritto garantisce tale esplicazione di attività sovrana) e nei rapporti internazionali l'attività di ogni Stato rispetto agli altri Stati sotto la tutela del diritto garantisce la possibilità giuridica di agire nella vita internazionale e la dà i limiti —

III^a parte: Sentenze di autorità straniere: giurisdizione di delibazione –

IV^a parte: Modi di esecuzione degli atti e delle sentenze. Legge del luogo di esecuzione.

art. 11: Le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica.

art. 13: Limiti di ordine pubblico.

Dalle lezioni di Balladore Pallieri –

Il Diritto Internazionale è il complesso di norme che regolano i rapporti fra gli Stati sorretti in seno alla comunità internazionale. Uno Stato non può essere legislatore se altro sul fondamento "pactum non habet imperium".

Cina, Giappone, Uruguay furono stati isolati.

La denominazione "Diritto Internazionale": dir. internazionale

In Italia non c'è preferenza delle sentenze in quanto gli stranieri sono in quantità trascurabile rispetto alla popolazione dello Stato: in Italia c'è quasi coincidenza fra nazione e Stato.

Si occupa il D. Int. privato non comprende i rapporti fra gli Stati, ma si occupa il dir. penale del perché non regolano i delitti?

Si dice che mancano il legislatore, il giudice, la forza esecutiva –

legislatore fuori gli stati stessi – Giudice la Società delle Nazioni, la Corte dell'Aja, l'Arbitrato – Forza esecutiva: autoprotezione del Patto della S. d. N. gli stati dissero esplicitamente che si tratta di soggetti di Diritto Internazionale –

Nel Medioevo la comunità internaz. era organizzata in organismi gerarchici. Il giustificava subordinazione ad una autorità gerarchica.

La Società degli Stati, cioè la comunità internazionale non è una persona giuridica superiore agli Stati: perché non ci è alcun ente che possa dirimere le controversie. Oggi è persona giuridica, ma non ancora di un proprio ordinamento giuridico.

Il dir. internaz. deriva come filiazione del diritto naturale. Questo ha la sua origine nella ragione, nella coscienza – Il D.I. fu concepito dall'inizio come lo "Jus naturae" applicato ai rapporti fra gli Stati.

Grozio fu chiamato "padre del diritto naturale".

Vedi pag. 6 – 7 macchina –

Jellinek: Della Obbligazione del Diritto Internazionale

Triepel: Diritto Internaz. e Diritto Interno (Morgado)

Per Jellinek la vera ragione della sua teoria è il Dir. Int. si riduce ad un diritto pubblico esterno di ciascuno Stato.

Triepel riprende la teoria del Binding il quale, volendo dimostrare e giustificare la formazione dell'Impero Tedesco e quindi l'atto di forza operato dalla Prussia, disse che a Versailles nel 1871 si era avuto un accordo col quale gli Stati tedeschi avevano voluto la formazione di un unico Stato –

Triepel: (1907) Teoria generale della responsabilità degli Stati nel Dir. Int.

Lo stesso dà il D. dottrine assimilare la Politica Int. Il giorno in cui si fossero norme regolanti tutti i rapporti fra gli Stati la Politica avrà compiuti che non hanno nulla di assoluto e dovrebbero scomparire. Ma in alcune questioni riguardanti il progresso, l'avvenire l'indipendenza, gli Stati vengono meno limitati dal Dir. Int.: il giorno in cui mancasse di politica estera non sarebbero più Stati. Anche gruppi di Stati fanno una loro politica int.: fine es. la politica dei congressi. I moderni giuristi positivisti volano di formare giuridica dagli elementi politici.

La Morale esiste nei rapporti int. ed ha un campo più esteso del D., tanto che il suo essere in regola con questo è maggior garanzia con essa.

La Cortesia Int. comprende norme di condotta che gli Stati seguono senza avere l'intenzione di fare a seguire norme giuridiche.

Fra le concezioni che stanno a base della Comunità Internazionale: quella per cui gli Stati si riconoscono reciprocamente come soggetti di Dir. Internazionale.

Per opera di questo entra nel campo internazionale il Dir. Romano: le affermazioni di rapporti fra Stati, le stesse norme dei rapporti fra individui.

Il fondamento della Comunità: Accade che gli Stati la osservino quando essa si presenti. Quanto agli atti che ne costituiscono l'elemento esterno, occorre che gli Stati abbiano la coscienza della necessità del loro modo d'agire.

La Necessità è la "opinio juris".

Seguiamo l'opinione tradizionale che configura la consuetudine come "fatto contenuto".

Fu dalla cessione di Vienna dell' 8-2-1815 abolita la tratta dei Neri. Fu sancito nell'Atto finale del Congresso del 9 giugno 1815 - Vedere Strupp.

Il documento 8 marzo 1815 fu la carriera con cui fece il mare.

Dichiarazione del Congresso di Parigi: 16 aprile 1856 abolì la guerra di corsa.

Per i trattati collettivi vengono accumulandosi gli impegni assunti e vengono rispettati e ad essi gli Stati non partecipanti possono dire di fornire una norma consuetudinaria.

La conferenza dell'Aja del 1899 e del 1907 furono convocate per iniziativa della Russia.

Il progetto di un arbitrato per tutte le controversie internazionali fu presentato alla loro esame dalla Svizzera.

Il trattato di Versailles contiene 15 parti.

Nel Dizionario del 1923 di Diena contiene 15 voci tra cui "Arbitrato" che affermano i più famosi diritti di umanità.

Vi è la più grande pubblicità di Dir. Int. pubblico nel Diario della Pace.

In seguito alla proposta della Delegazione Inglese in seno alla S. d. N., fu nominata una Commissione per la Codificazione Progressiva del Diritto Internazionale.

Il progetto di Trattato si fonderebbe almeno in parte sulla dichiarazione degli Stati partecipanti di volersi riferire quella norma ed applicarla come se fosse dalla propria volontà.

Art. 11 del Pr. della S. d. N. / Se ad questo deve intervenire in un conflitto anche con Stato non membro

Art. 17 per cui si è ispirato anche a Stati non membri di sottoporre le eventuali controversie al giudizio della S. d. N.

Art. 11 è un B. S. Americano fondato assunto all' Europa -

Il Volume dell' Alvarez è "Droit Int. Américain" prende le mosse dai trattati p. del Pan Americanismo e da un dato pubblicistico. Vuol dimostrare che gli Americani non fanno tanto ad osservare il D. I. comune. Le 8 Repubbliche A, B, C

Il ragionamento, quanto mai semplice, sono questi: Le otto singole governate dalla volontà di un determinato Stato europeo tra loro. Una gran parte della loro politica estera è diretta a ricercare fondamento giuridico per la loro politica estera nel D. I. Americano, cioè nel fatto che gli Stati Europei non hanno partecipato alla loro formazione, non hanno contribuito a crearlo.

Per la capitolazione, i consoli esercitano quei loro speciali poteri in base ad accordi fra lo Stato a cui appartengono e lo Stato dove esplicano la loro funzione

Opera del Sig. Vienna "Della non esistenza" di un D. I. Americano

La dottrina del Monroe non è "pietra regionale" fra noi è stata accettata da tutti gli Stati Americani

Le più leggi interne di Stato devono tenersi nei limiti del contenuto, se pur deve argomentare, non da Kelsen a contrario che le leggi interne debbano essere emesse, ma che quelle leggi interne hanno la loro ragione d'essere in una comunità giuridica internazionale per il contenuto e le conseguenze particolari per il singolo Stato -

A proposito dell'art. 18 del Patto della S. d. N. — Sopprimere l'espressione: "il Patto non avrà obbligatorio se non registrato" - Questione di fatto, non di diritto - può una legge non essere obbligatoria e non avere valore per la teoria del Monroe non si contrapporrebbe ad esclusione dalla comunità internazionale la Svizzera e gli Stati Uniti

Il Hudson ha, recentemente, cercato di superare questa difficoltà distinguendo, per ogni relazione, Stati ad es., come è per es. per gli Stati Uniti la esistenza della reciprocità - Ma ciò non si sostiene

Inconveniente dell'insieme è quello di aver presentato tutte le questioni a carattere politico attinenti alla vita degli Stati.

Il diritto di Ospizio: art. 80 del Trattato di S. Germano
art. 4 del Tratt. di Rapallo (novembre 1920)

Delle pertinenze si occupano gli articoli

Le quali per virtù [illegible] Trattato

1	86 e 93	del Tratt.	di Versailles
62 - 69	"	"	di S. Germain
54 - 60	"	"	del Trianon
49 - 57	"	"	di Neuilly
37 - 45	"	"	di Losanna (24 luglio 1923)

Per materia le norme di diritto internazionale non possono essere codificate ma non che l'opera della S. S. si scopo è duplice: che le minoranze non si approfittino del fatto di aver loro affettuosamente e di farne un'arma contro lo Stato; che siano salvaguardati i loro interessi giuridici, materiali, culturali le minoranze non sono attività nel campo soggetto di S. S.: sono solo oggetto del trattato ad essi relativo

Per i privilegi diplomatici o di esenzione del sistema italiano; o di quelli opposti nonché da altri interessi (sistema Federici) —

Art. 1 del Patto della S. d. N.:
Sono membri originari della S. d. N. i firmatari del Patto: gli Stati che vi saranno aderito senza riserve: ogni Stato, Dominio, Colonia governato [illegible]

[illegible] Dominions. Sono certo a dire il S. S. riconosce la capacità solo in fatto sono soggetti solo nell'ambito particolare della Soc. delle Nazioni

Nello Stato Pontificio rimane [illegible] in vigore una parte della legislazione in materia di Belle Arti. Mussolini lasciò un decreto dell'ottobre 1870 dichiarando: "Roma e il suo territorio Romano fanno parte integrante del Regno". La forza del decreto di annessione non ammette discussioni. Rimane quello del Vaticano.

art. 2 e 26 del Trattato -

Nella dichiarazione della Questione Romana riferisce due punti: Riconoscimento internazionale con libero fra la Santa e Stato Italiano; costituzione dello Stato della Città del Vaticano.

Crediamo che la S. Sede sia stata soggetto di D. I. anche prima del riconoscimento Italiano. Questo è riconoscimento di uno Stato particolare, riguarda, per così dire un mezzo acquisto di soggettività internazionale.

Crediamo anche sulla base della precedente che lo Stato del Vaticano sia un soggetto di D. I.: Come la sua creazione ha il valore solo riconoscere che il Vaticano è soggetto? Non meraviglia il fatto che uno stato non sia soggetto di D. I.: per es. lo stato membro di Stato federale [illegible] Stato hanno rappresentanza diplomatica presso la S. Sede e non presso la Città del Vaticano

3/ l'Italia alla S. Sede e viceversa alla Città del Vaticano riconosce il diritto di legazione attiva e passiva

4/ dal Trattato è stabilito che la S. Sede si astiene dall'intervenire nelle competizioni internazionali

5/ che, essendo la Città del Vat. compresa tutta nel territorio Italiano, ogni variazione ad esso dovrebbe essere data all'Italia. ecc —

Jellinek: Teoria della Unioni di Stati. (Petrocchello)

Vitalevi: " " " "

Come dice lo Balladore, che ha perfezionato la teoria di Jellinek, nelle Unioni di Stati che hanno il fondamento nel diritto interno sorge un nuovo soggetto di diritto internaz. cui sono subordinati gli Stati membri. Nelle altre Unioni si ha solo un rapporto di obbligo, cioè una somma di diritti e di doveri fra gli associati.

Si osserva che alla qualità di Stato non ha corrisposto la permanenza da quanti sistemi Stati che sono soggetti di D. I. perché è adoperato a un potere superiore.

—

Nella Confed. Germanica il numero dei rappresentanti era in rapporto alla grandezza degli Stati membri: l'Austria e la Prussia avevano 4 membri ciascuna.

Gli Stati Uniti non formarono il Trattato di Versailles e conclusero una pace a sé con la Germania

La Data di nascita della S. d. N. è 10-1-1920

L'Inghilterra nell'Assemblea della S. d. N. disfece di 7 voti. —

L'art. 4 del Patto della S. d. N. regola il Consiglio, l'art. 6 la Segreteria permanente è fissata nella sede della Società. Segretario per la prima volta un inglese Segret. un francese. L'Italia ottenne che il segretario generale fosse tenuto da un Italiano. (Drummond) Egli deve essere nominato dal Consiglio.

I primi quattro leggi elettorali Hitleriane: Austria, Spagna, Polonia, Grecia.

La Saarre è un territorio tedesco preso in pegno dalla S. d. N. fino a pagamento dei debiti tedeschi.

Basta la maggioranza: per le questioni di procedura e relazioni delle commissioni, di ricerca; per l'ammissione di nuovi membri (il fatto della impossibile emancipazione a causa di una probabile dittatura vicina 5); per emendamenti al Patto.

Sacro 5. Stati al luglio 1936 -

Un Stato è retto che da un accordo reciproco possa divenire un soggetto di D. Internaz. tonato - Si realizza se dal accordo nei fini soggetti ne possa creare un unico Ca. di conservazione -

1908 la Bulgaria si proclamò indipendente per ottenere in cambio all'annessione della Bosnia, fu costretta a riconoscere alla Turchia una condizione giuridica –

Trattato del Bardo 12 maggio 1881
" della Marsa 1883

1857 Trasformazione del Vali in Reggenza
1873 Ristrutturazione dei beni di Demanio Pascià (Khedivè Baker – Gordon)
1879 Ismail Abdicò a favore del figlio
1878: Riconoscenza fatta all'Egitto di fare trattati con l'estero –
1882 Arresto rivolta Arabi Mehemet Scerif
11-13 Luglio 1882: Bombardamento di Alessandria
art 14 del Trattato di Londra –
Abbas II – Fuad I –
15 marzo 1922 Proclamata la Indipendenza –
28 febbraio 1922 Fu tolto inglese

Cirenaica fu incorporata alla Libia sotto l'Austria
Oggi è Libia –

Lo Stato Protetto continua ad essere soggetto del D.I.

Gli Stati aderiscono espressamente ("prendendo atto...") o tacitamente al costituito protettorato –

Protettorato sul Marocco dal 1912 –
Sforzo di Guglielmo II – Tangeri –
Intervento Algeciras – Riconoscimento all'Inghilterra
1905 Conferenza di Algeciras –
Conferma della Germania con una dote del Congo –
Lo Stato protetto continua ad essere soggetto del D.I. ma perde la capacità di agire –
È caratteristica che nel protettorato classico vi sia a fianco a fianco il soggetto del D.I.
A proposito dell'Alto Savoia alcuni hanno parlato di una servitù internazionale, ma questa non è una forza: è fratto di allegare a cui uno Stato deve far fronte di relativamente alla neutralità per fatto di un altro Stato
Sulla zona della Savoia fu stato un negoziato tra Corte dell'Aja –
dal 1856 al 1871 fu neutralizzato il tratto di Savoia
dal 1881 " Il Canale di Suez
ed anche lo è quello di Panama –
Nel congresso di Vienna si volle fare un forte Stato cuscinetto: Protettorato Svizzera e Paesi Bassi – (Orange – Nassau)

836

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Svolto dal Prof. A. Baldassarri nell'anno accademico 1931-1932

Il Diritto Internazionale è il complesso di norme che regolano i rapporti fra gli stati viventi in seno alla comunità internazionale.

Mentre finora abbiamo avuto a che fare con norme poste da uno stato, ci troveremo ora di fronte a norme poste da più stati. Uno stato non può regolare, in via generale, che i rapporti fra i suoi sudditi, o fra esso stato e i sudditi. Ma non può uno stato farsi legislatore sugli altri stati per il principio: "par in parem non habet imperium". E come può avvenire ciò? Ecco il problema del diritto internazionale. Possiamo intanto partire da una osservazione: che, cioè, oltre al nostro, vi sono effettivamente altri stati. Non si è mai riusciti nel tentativo di organizzare l'umanità in un solo stato, e forse ciò rimarrà per sempre un'utopia. Vi sono quindi più stati sul piede dell'uguaglianza giuridica di fronte al diritto internazionale, come i cittadini che, secondo le precise parole dello Statuto, sono eguali davanti alla legge. Gli stati sono giuridicamente eguali dal punto di vista del diritto internazionale: la Repubblica di S. Marino è giuridicamente pari alla potentissima Inghilterra, ha diritti uguali a quelli che essa ha. Abbiamo già definito il diritto internazionale come il complesso di norme regolanti i rapporti fra gli stati in seno alla comunità internazionale. E tali rapporti sono effettivamente esistenti e numerosissimi, giacchè è oggi solo un'ipotesi, un'astrazione, lo stato che viva isolato. Come in economia politica (homo oeconomicus), così qui, solo per ragioni di studio, possiamo considerare uno stato che viva, che esiste, isolato da tutti gli altri stati. Ciò fu una realtà storica in tempi più o meno lontani. Ricordiamo la Cina e il Giappone che solo nel sec. XIX, e sotto la violenza delle potenze occidentali, aprirono i loro porti alle navi straniere. Ricordiamo inoltre l'Uruguay che, conseguita l'indipendenza politica, evitò per lungo tempo ogni rapporto con altri stati. Oggi uno stato, per quanto grande e potente, non può isolarsi dal complesso degli altri stati. In quanto ogni stato ha bisogno di otte-

nere dall'estero materie prime,prodotti manufatti,ecc.,ed i cittadini passano frequentemente da uno ad altro stato,nel continuo rimescolio dei popoli.La vita odierna è eminentemente internazionale e quindi vengono molto frequentemente a contatto ordinamenti giuridici diversi.Se noi ammettiamo che intercorrono rapporti fra gli stati,tali rapporti sono inconcepibili senza norme che li regolino.Soggetti del Diritto Internazionale sono gli Stati,che possiamo considerare come persone.Sebbene limitato e non suscettibile di accrescimento indefinito,questo gruppo di persone ebe bisogno di un diritto che ne regoli i rapporti:a tale esigenza soddisfa il diritto internazionale.La denominazione"diritto internazionale non coincide col concetto che si vuole esprimere perchè richiama l'idea di un diritto fra le nazioni.Piuttosto dovrebbe chiamarsi:"diritto interstatale".Vi è differenza fra nazione e stato,giacchè,pur trionfando il principio della nazionalità, e sforzandosi il mondo di creare il più possibile stati nazionali,la coincidenza fra nazione e stato,non si è ancora conseguita nemmeno dagli ultimi trattati,inspirati ai famosi principî wilsoniani.E dalla mancanza in molti casi di tale coincidenza è sorto il problema della protezione delle minoranze.In Italia non vi è tale problema,perchè esso sorge quando uno stato comprende sotto di sè una rilevante massa di uomini appartenenti ad altra nazionalità:aventi cioè diversa lingua,diverso spirito,diverse storie,ecc.Da noi invece gli allogeni sono quantità irrilevante di fronte alla popolazione totale;ond'è che l'Italia può considerarsi come un paese in cui quasi perfetta è la coincidenza fra stato e nazione,sebbene ancora molti italiani vivano soggetti ad altri stati.Quanto al nome però non vale la pena di cambiarlo,perchè esso è divenuto oramai tradizionale e tale anche in altre lingue,come l'inglese,il francese,il tedesco.Purchè ci s'intenda:il diritto internazionale regola i rapporti fra gli stati e non fra i gruppi etnici nazionali.Il diritto internazionale è oggetto di critiche,di derisione (da parte di coloro che non lo conoscono),e di attacchi perchè si vorrebbe che esso compisse l'opera che,per esempio,non si richiede dal diritto penale.Lo si dice assurdo,vano,inesistente,sol perchè es-

so non sopprime le infrazioni,non evita cioè i cozzi fra gli stati.Ma si direbbe inesistente il diritto penale sol perchè non scompaiono i delitti?Che,anzi,a ragione,si è detto che un diritto dimostra la propria esistenza specie quando è violato.E si tenga presente che in caso di guerra gli stati che impugnano le armi ricorrono proprio al diritto internazionale per coonestare la violazione che se ne fa e ciascuno lo invoca dalla sua parte.(P.es.Cina e Giappone nel conflitto manciuriano.) Si contesta inoltre l'esistenza di un diritto internazionale perchè mancano in esso il legislatore,il giudice,la forza esecutiva.Quanto alla mancanza di un legislatore si potrebbe far ricorso alla esistenza della società delle Nazioni(di cui parleremo in seguito),ma ha maggior valore la considerazione che diversa è la formazione delle norme di diritto internazionale da quella delle altre norme giuridiche imposte da ciascuno stato ai propri sudditi.Se al di sopra dello stato non esiste alcuna sovranità che possa imporre norme ad esso,se il concetto di una "~~massima-civiltà~~" "maxima civitas" superiore a tutti gli stati appartiene solo al diritto naturale,si può ben dire che gli stati sono al tempo stesso legislatori e sudditi nel campo del diritto internazionale.E la prima obbiezione è superata.La seconda mancanza,quella di un giudice,non è pienamente vera perchè,a prescindere dalla Società delle Nazioni,e dalla Corte Internazionale dell'Aja,anche prima si è avuto l'arbitrato per la decisione delle controversie che ha funzionato efficacemente e largamente.Quanto alla mancanza di una forza esecutiva,cioè della coazione,neanche questa deficienza si può opporre alle norme di diritto internazionale,in quanto che gli stati esercitano la autoprotezione per difendersi dalla violazione di esse.E ciò da quando scomparve l'organizzazione medioevale,scomparvero le potestà,che prima dominavano e gli stati si affermarono come soggetti di diritto eguale,e dovettero da sè imporre il rispetto delle norme di diritto.Respinte quindi la critica al diritto internazionale basata su queste deficienze,dobbiamo conchiudere affermando la piena esistenza ed efficacia del diritto internazionale. e non si può confrontare questo col diritto interno,in quanto quest'ultimo ha secoli di sviluppo,men-

potenza.

tre l'internazionale è di formazione relativamente recente e si trova perciò in una fase di meno avanzato progresso.Del resto nel patto della Società delle Nazioni gli stati dissero esplicitamente che si sentivano soggetti di diritto internazionale.Quindi il Diritto Internazionale esiste ed i trattati,oltre che le consuetudini,sono per esso larghissimo materiale.

o

o o

LA COMUNITA'INTERNAZIONALE E IL SUO DIRITTO.

La comunità internazionale è la società degli stati. Va tenuta ben distinta dalla Società delle Nazioni:quest'ultima è una società di 54 stati entro la comunità internazionale ed ha un suo particolare diritto che più tardi tratteremo sistematicamente.La comunità internazionale in cui vivono gli stati di oggi ha origine relativamente recente.Per comprendere la posizione giuridica odierna degli stati entro la comunità internazionale dobbiamo rifarci al medioevo.In quell'epoca la società era organizzata (se "organizzazione" significa "subordinazione ad una stabile gerarchia") e al disopra di tutte le potestà feudali,baronali, statali,vi erano le somme autorità del Pontefice Romano nel campo spirituale e dell'Imperatore del Sacro Romano Impero nel campo temporale.La organizzazione medioevale si ruppe col tremendo cozzo europeo che fu la guerra dei trent'anni (1618-1648) chiusasi con i trattati di Westfalia. (Notisi che la Westfalia non è una città,ma una regione della Germania, e che qui si tratta realmente di due trattati:trattato di Osnabrück e trattato di Münster).Con questi trattati sorge la comunità internazionale quale noi la vediamo:giacchè,disconoscendo l'autorità del Papa e dell'Imperatore,gli stati si affermano indipendenti,autonomi,e giuridicamente eguali.Da quel momento ha origine il concetto della sovranità degli stati.Questi oggi si trovano nella stessa posizione di allora,s'intende nel campo giuridico,perchè nel campo politico-economico infinite e spesso molto profonde sono state le trasformazioni statali,sorgendo alcuni stati che prima non esistevano,scomparendo altri che prima avevano forza e potenza.

Va bene fissato in mente che la Società degli ~~Stati~~ Stati,la comunità internazionale,non è una persona giuridica vivente al dièopra degli sta_ ti,perchè non vi è alcun ente,superiore agli stati,che possa ad esse ri_ conoscere la personalità giuridica(E si ricordi ciò che abbiamo detto altre volte,che la "maxima civitas",cioè uno stato al disppra degli sta_ ti,non ha effettiva esistenza,è un concetto del diritto naturale).La co~~mu~~ munità internazionale,se non è persona giuridica,non manca però di un proprio ordinamento giuridico,giacchè è inconcepibile una società senza norme che regolino i rapporti fra i consociati.Per il fatto stesso che esistono più stati,vi deve essere il diritto che regoli i loro rapporti: il diritto internazionale è appunto costituito dal complesso delle nor_ me che regolano quei rapporti.E possiamo ricordare il principio romano: "Ubi societas,ibi et ius".Alla eventuale obbiezione che possono non esi_ stere rapporti fra gli stati,si risponde affermando che lo stato isolato non esiste,che esso è una concezione di scuola.Come l'uomo non può esi_ stere senza alcun rapporto con i suoi simili,come l'uomo è,per natura e per necessità,socievole,così lo stato deve essere socievole se non vuol perire,se vuole raggiungere i suoi fini.E bisogna dire che i rapporti fra gli stati sono realmente rapporti fra i cittadini di quegli stati che si scambiano materie prime e merci,che vanno da un luogo ad un altro per lavorare,per studiare,per vedere,per divertirsi,che allacciano mille e mille legami di ogni genere con gli uomini viventi sul territorio degli al_ tri stati.Quegli scambi e quei legami aumentano col progresso materiale e culturale si che possiamo affermare che i rapporti fra gli stati aumen_ tano man mano che progredisce la civiltà.La vita odierna è quindi eminen_ temente internazionale.E nessuno stato pensa di chiudersi in sè,anche se potrebbe far ciò avendo ricchezze e forze da bastare a sè stesso (es. gli Stati Uniti).Tale clausura segnerebbe un regresso,una grave decadeh_ za della civiltà.

o

o o

Il diritto internazionale deriva,come filiazione,dal diritto na_

turale.Che cosa queqto sia lo si intende perfettamente se lo si contrap_
pone al diritto positivo.Il diritto naturale deriva non dalla sovranità
dello stato o dalla forza della consuetudine,ma dalla opinione,dalla co_
scienza.Il diritto internazionale fu dapprima concepito come lo "jus
naturae" applicato ai rapporti fra gli stati.E quando continue erano
fra gli stati le aggressioni,le guerre,le violazioni di patti,considera_
re una norma,sia pure di diritto naturale,esistente per i rapporti fra
quelli,costituiva senza dubbio un rilevante progresso.
La prima dottrina che esplicitamente tratti di diritto internazionale
è quella del Grozio,che si basa appunto tutta sul diritto naturale.Gro_
zio fu chiamato,ed a ragione,il "padre del diritto naturale" e doveva,
per alcune contingenze storiche e politiche soppiantare il nostro gran_
de Alberico Gentile (nato a S.Genesio,onde esulò ad Oxford:la sua opera
De jure belli). L'opera del Grozio "De jure belli ac pacis" si
sviluppava in un'epoca di guerre chiusesi col trattato di Westfalia,e
poneva norme di diritto naturale che dovevano regolare la vita interna_
zionale dei popoli.Di qui il suo grande valore;norme poste dalla sua
potente mente diventavano consuetudini giuridiche fra i popoli.Accanto
al diritto internazionale,che traeva dal diritto naturale,il Grozio po_
neva,anche traendolo dal diritto naturale,il Diritto Pattizio,che ri_
guardava i rapporti fra gli stati,sia espressi:trattati,sia taciti:con_
suetudini.Il diritto pattizio,chiamato anche diritto volontario,il Gro_
zio lo distingueva in diritto risultante da patti e diritto risultante
da consuetudini;donde la conseguenza che occorresse vagliare le norme
per vedere dove dovessero riferirsi.Frasi del Grozio che sono divenute
consuetudini di diritto internazionale sono p.es.:"Pacta sunt servanda";
"Persone extra territorium",per la extraterritorialità degli agenti di_
plomatici,ecc.Dal Grozio derivarono due diversi indirizzi:alcuni,con
a capo il Puffendorf,considerarono l'opera sua ed il suo insegnamento
come riguardanti il diritto naturale;altri,con a capo il De Martens,li
considerarono come riguardanti il diritto volontario.
Nella seconda metà del secolo scorso il diritto naturale,che aveva do_

minato nel diritto interno viene eliminato delle diverse branche di diritto che cominciano ad avere vita autonoma e legislativa:così il diritto costituzionale,il diritto civile,il diritto penale,il diritto amministrativo,ecc.;solo nel diritto internazionale esso continua ad occupare incontrastato il campo.Di qui sorse il bisogno,sentito scientificamente e dottrinariamente per la prima vòlta dallo Jellinek,di epurareda lle scorie questo diritto internazionale,che aveva anch'esso la possibilità di divenire autonomo.Questo indirizzo,che potremmo definire positivo,cioè questo volere raccogliere le norme effettivamente in vigore e volerle ricostruire,allo stesso modo che il complesso delle norme nelle altre branche del diritto,è stato accolto pienamente,specie dopo l'ultimo immane conflitto bellico.D'altra parte giustamente i seguaci di questo indirizzo hanno detto:se il diritto internazionale noi ancora lo facciamo rientrare nel diritto naturale,avremo"tot capite,tot sententiae",cioè,potendo ognuno interpretare un concetto di diritto naturale, il diritto internazionale sarà sempre un mero diritto soggettivo,mentre noi rileviamo che continue sono le interferenze fra diritto interhazionale e Politica Internazionale.Ma non bisogna poi schierarsi nel campo opposto e rilevare soltanto i difetti del diritto naturale.Se è vero che questo ha il grave difetto di trascurare il diritto positivo,cioè quello effettivamente esistente,noi vediamo che sotto la sua veste un diritto pienamente rivoluzionario,contro norme da secoli esistenti,è sorto. Così il Principio di Nazionalità che immortalò il grande suo propugnatore,il Mancini,che altro è se non un principio di diritto naturale?Ed ancora un merito noi possiamo riconoscere al diritto naturale:quello,cioè, di far vedere come l'atteggiamento degli stati possa essere vagliato al lume di un diritto superiore a tutti i subbietti,perchè tutti li abbraccia.Il criterio positivo in base al quale si dice che il diritto naturale non esiste perchè gli mancano il legislatore,la coazione,il giudice,ecc.,è stato,come abbiamo già accennato,assunto anche pel diritto internazionale,negando anche la esistenza di questo.Ma come mai,noi ci domandiamo,riandando nei secoli,si vede ch'esso è riconosciuto,citato,

invocato? La Società delle Nazioni pur lo pone e lo ammette,cioè mol_ tissimi Stati lo riconoscono.....e allora ? Allora noi diciamo che se è vero che la comunità internazionale non ha l'apparato coattivo del singolo Stato,non si può negare che un Diritto Internazionale e_ sista. E noi praticamente vediamo l'immane lavoro della Società del_ le Nazioni,assistiamo alla creazione di una "Corte di GiustiziaInter_ nazionale" cioè di un tribunale internazionale(quindi cadrebbe l'opi_ nione di coloro che criticano il diritto internazionale perchè privo di giudice),ecc.
Che vi siano relazioni fra gli Stati e che queste siano rette d a nor_ me giuridiche è indubitabile:quindi il Diritto Internazionale esiste e può essere oggetto di studio.Le norme però nel Diritto Internazio_ nale hanno una speciale trattazione;anch'esse pongono un comando,ma questo ci si domanda,è superiore o non alla volontà dei singoli Stati? lo stesso Statutu della Società delle Nazioni esclude una autorità superiore ai singoli membri di essa;Ed allora vari tentativi si sono fatti per rispondere al quesito. 1) Vi è stato lo Jellinek che ha cer_ cato(nel libro "Della obbligazione del Diritto Internazionale")di fon_ dare la obbligatorietà del Diritto Internazionale sul consetto di auto obbligazione o auto limitazione da parte degli Stati. Cioè alcu_ ni Stati si obbligano verso altri Stati in quanto sono sicuri che quelli Stati non contravverranno alle norme.Ma proseguendo nell a sua teoria lo Jellinek va verso la negazione del diritto internazio_ nale che si riduve ad un diritto pubblico esterno di ciascuno Stato.
2) Il Triepel,discepolo dello Jellinek,nel suo celebre libro:"Diritto internazionale e Diritto Interno"(tradotto dal nostro Moredi)dopo aver confutata la teoria del maestro,cerca di sostituire al concetto del_ lo Jellicek quello della "Volontà collettiva".Lo Jellicek appunto peccava nel fatto che tutto riponeva nella volontà dello Stato,di modo che questo,se poteva obbligarsi,poteva anche a suo bell'agio sciogliersi dal vincolo,.Diverso valore ha il concetto della volon_ tà collettiva:se lo stato è indipendente ,non sottoposto ad una vo_ lontà superiore,giacchè è impossibile supporre una"maxima civitas"

Sotto la presidenza del Grant nel 1° [illegible] fu risolta la controversia - Trattato di Washington in cui si stabilì di sottomettere gli Alabama Claims (cioè le domande degli Stati Uniti all'Inghilterra relative alla nave Alabama) ad una 837
commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti stati: Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Svizzera e Brasile, la Commissione si riunì a Ginevra e, stabilito che la Inghilterra non aveva usato la dovuta diligenza nella sorveglianza della sua neutralità, perchè aveva lasciato che la Alabama fuggisse e che la Shenandoah facesse carbone nel porto di Melbourne, la condannò a pagare 15 mil lioni di dollari agli Stati Uniti. Allo stesso trattato fu deciso di sottomettere all'arbitrato dell'Imperatore di Germania la questione dei confini fra il Nuovo e possedimenti inglesi in Columbia-Questo fu il fattore della isola di S. Juan presso la costa della Columbia. L'incidente diplomatico sorto coll'Inghilterra per le catture dell'avviso da due inviati addetti alle coste di Francia e Inghilterra (Slidel e Mason) che imbarcatisi a Cuba sulla nave inglese Trent furono tratti altrettante volte a bordo della nave da guerra americana e condotti prigionieri a Boston. Il Gov. Lincoln riconobbe l'errore del comandante americano, in ossequio al trattato del 1850 per cui era illegale la cattura di persone a bordo di navi neutre e li fece liberare, amareggiato dal fatto, lasciò che navi americane (il Florida fuggisse dal porto inglese, fra quelle l'Alabama che fu affondata al largo della costa francese nel 1864 dalla fregata [illegible]
Vedo = [illegible] mercantile [illegible] [illegible] [illegible]

Sotto la presidenza di Grant nel 1872 fu risolta la controversia - Trattato di Washington in cui si stabilì di sottomettere gli Alabama Claims (cioè le domande degli Stati Uniti all'Inghilterra relative alla nave Alabama) ad una 837
commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti stati: Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Svizzera e Brasile. La Commissione si riunì a Ginevra e, stabilito che la Inghilterra non aveva usato la dovuta diligenza nella sorveglianza della sua neutralità, perchè aveva lasciato che la Alabama una fregata e che la Shenandoah facesse carbone nel porto di Melbourne, la condannò a pagare 15 milioni di dollari agli Stati Uniti. Allo stesso trattato fu deciso di sottomettere all'arbitrato dell'Imperatore di Germania la questione del confine fra il Nord e Nord-Ovest degli Stati Uniti e possedimenti inglesi in Columbia. Sfere fu il possesso delle isole di S. Juan presso la costa della Columbia. L'incidente diplomatico successivo scoppiò per causato dall'arresto di due inviati inglesi in Canada a bordo di una nave inglese. Fenians (Sleidel e Masson) che imbarcatosi a Bella Francia e Inghilterra trovato durante una visita a bordo della nave da guerra americana e condotti prigionieri a Boston. Il fatto suscitò l'indignazione del governatore americano, in seguito al trattato del 1850 fra Inghilterra e Stati Uniti per cui era illegale la cattura di fuggiaschi. Sea quelli di Alabama che fu affondata al largo delle coste francesi nel 1864 dalla fregata federale Kearsarge -

P. N. F.

GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA

BARI

CIRCOLARE



Sig. Cifarelli Michele

Bari

25 V 32 16

25 V 32 15

CRESSATI-BARI

P. N. F.

GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA

BARI

Bari, 21 Maggio 1932-X

CARO CAMERATA,

Il giorno 29 c. m. si terrà nel teatro Piccinni l'assemblea generale degli iscritti al G. U. F. alla presenza di S. E. il Prefetto, del Segretario Federale e di tutte le autorità provinciali.

L'adunata si farà alle ore 9 precise nell'atrio principale della R. Università. Tutti dovranno indossare la divisa completa.

Dalla presente adunata sono esentati semplicemente i militari. Chi per qualsiasi motivo non potrà intervenire, dovrà far pervenire la giustifica alla Segreteria Politica non oltre la sera del 28 c. m.

Nessuno dovrà mancare. A Noi!

IL SEGRETARIO POLITICO
R. Salomone

P. S. Il presente avviso dovrà essere consegnato [illegible]

Ernesto Ferrero: Diritto Internazionale è il diritto che regola i rapporti reciproci di una pluralità di Stati sovrani. —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Per inter alia atto finale nec morte nec prodigi -
862 Alleanza - La Viarma.
1800 Atto generale di Bruxelles contro la schiavitù.
1883 Convenz. di Parigi per la protez. della proprietà indu-
striale.
1908 Convenz. di Berna per la protez. della proprietà letteraria -
23 febbraio 1885 Conf. coloniale di Berlino (Congo)
13 luglio 1878 Trattato di Berlino in materia balcanica -
24 luglio 1923 Trattato di Losanna -
15 luglio 1840 Convenzione di Londra detta dei 4 Articoli.
12 [illegible] 1841 Trattato degli Stretti.
2 maggio 1889 Trattato di Uccialli.
26 ottobre 1896 " di Addis Abeba -
20 gennaio 1931 Protocollo per la neutralità Italo
11 maggio 1867 Trattato di [illegible] Lussemburgo
16 [illegible] 1913 Trattato di [illegible]
27 agosto 1928 Patto di Parigi - Patto Kellog
Forma regiminis mutata non mutatur [illegible]
24 marzo 1860 Trattato di Torino con cui [illegible] alla
Francia: Nizza e la Savoja -
[illegible] 293 -
1871 Trattato di Santo Stefano tra Russia e Turchia -
Chalkis [illegible]

Cessione in affitto
Cessione in affitto

846

Mandato A: Stria, Istria (Croazia), Fiume (Rijeka)

Mandato B: Lago di Garda (Italia), Lago di Costanza (Germania/Svizzera)

Mandato C: Africa del Sud, Australia (Australia), Nuova Zelanda (Nuova Zelanda), Polinesia (Australia), Nuova Caledonia (Nuova Caledonia)

Segni dello Stato - Uno degli obiettivi che hanno il fatto di affiancare una rivoluzione che vogliono gli stati comunisti con volontà e attività dello Stato -

Mandato (cuore federato) - Rappresentanza - Raggio-organo -

la neutralità del Belgio si volle per bruciare ad Im-
pero alla Francia le antiche barriere.

Art. 31 del Trat. di Versailles: abolizione della neutralità

Vi è la questione dell'adesione di una parte sp. al Trat.
di Versailles. Ritenevano che si è formato uno stato-
Valevole di fronte a tutta la società internazionale -

Al Trattato di Londra del 1867 partecipò anche il
Lussemburgo - Il Belgio, stato neutralizzato non
ottenne la garanzia perché riconosciuto solo alla sua
costituzione -

Il dovere di Stato neutrale della S. d. N. fissato dal
l'art. 16 del Patto contrasta colla condizione di
neutralità perpetua -

La differenza tra il riconoscimento del Congo e quello
della Bulgaria sta nel fatto che il primo fu
già costituito, il secondo ad uno Stato che sarebbe stato.

Non si è mai dato il caso che tutti gli Stati del
mondo riconoscessero contemporaneamente un nuovo
Stato.

Gli effetti del Riconoscimento: per questo lo Stato ac-
quista la capacità giuridica di costituire le varie
categorie di rapp. giuridici che sono regolati dal D.I.
Si presume che il nuovo Stato accetti le norme vigenti
nella comunità internaz. le norme di D. I. generale
sono l'ordine fondamentale della comunità internaz.

fra le norme di D. I. generale, accanto a quelle che regg
no i rapporti futuri tra il nuovo e gli altri Stati, vi so
sono che si riferiscono invece all'attualità. Sono quelle
che proteggono l'esistenza del nuovo Stato e ne costitui-
scono i diritti fondamentali che esso acquista ipso
jure per fatto del riconoscimento - Categorie storica
realistica di questi diritti - Il contenuto di questi
diritti, come dice Jellinek, si riduce in una frase
sola: essi vogliono affermare che il nuovo Stato
ha diritto di esistere. Dei diritti fondamentali
che vive d'una propria vita, un diritto all'esi-
stenza, una certa libertà di guerra ecc. è
lo all'esistenza, non esiste perciò la guerra ecc. è
un atto illecito internaz. - È non esiste uno Stato per
distruggere un altro, che il riconoscimento generale
garantisce pure esplicitamente questo diritto della esist.
za: per es. l'art. 10 del Patto della S. d. N. le
gi: è vietata la guerra di una norma di
D. I. particolare, è ogni guerra è una vio
lazione di norme di D. I. generale - Uno Stato ha
solo quindi diritto che la competenza in base ad
una norma di D. I. positivo -

Per Baldwin pres il riconoscimento di un
nuovo governo è obbligatorio, mentre quello di
un nuovo Stato è volontario

2

— Mercoledì Luglio — 18 Luglio 1934

GIUOCO DEL CALCIO



Quaderno

Alunno Meli

1933

– Lesioni Personali –

Morte spontanea e morte violenta – La stessa filosofia anche per l'omicidio spontaneo perché non c'è differenza sostanziale tra omicidio spontaneo e violento.

causa dolosa
" colposa
" accidentale
" fortuita
" suicidio. –

art. 372 Codice Zanardelli: "Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo, nella salute o una perturbazione di mente. – Art. 582 Codice Rocco –

Identità tra i due cod. { elemento psicologico: animus laedendi
" oggettivo: Per trattarsi di danno, deve aversi l'art. 582 altrimenti si cade nella fattispecie internazionale –

Differenze { senza il fine di uccidere – Soffredini. Vedi Carr. 42. definizione della lesione. Secondo Z. era tale un danno al complesso anatomico della persona un danno alla organicità funzionale e un danno alla mente. Nel Cod. Rocco "Malattia" definita un lavoro preparatorio: "alterazione anatomica o funzionale dell'organismo". Contrasto di concetto medico: sarebbe tale una ustione, una ecchimosi? Meglio sembra la vecchia dizione. Malattia è un'entità morbosa a sé stante definita, che produce pertubamenti personali.

Secondo il Codice e la pena { non aggravate
" gravi
" gravissime

Per la procedura penale e la medicina legale { lievissime: meno di 10 giorni, querela – lievi: più di 10, meno di 40. gravi: malattia per più di 40 gravissime: infermità insanabili

Secondo la natura del danno art. 583 { gravi { perdita totale di un senso, o della favella, o della capacità di procreare, o dell'uso di un organo, o della capacità di parlare correttamente o resa difficile; o perdita di un arto, o mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita dell'uso di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o la perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. gravissime { malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o di una mano, o di un piede, o di un occhio, o di un labbro, o della lingua, o del naso, o di un organo genitale, o della capacità di procreare, o di una mammella femminile; deformazione, o sfregio permanente del viso.

Proprio solum ovariorum mulier est quod vir. –

Due fatti dell'ovario { Produrre l'uovo – Svilupparsi maggiormente durante la sua evoluzione. –

Sindrome = complesso dei sintomi caratteristici di una forma morbosa. –

Cap. I: Fecondazione

A causa della unità della funzione fecondativa chiamare la ovaia con un termine unico: "ovario". – Questo ha un duplice compito: produrre l'uovo; proteggerlo successivamente durante la sua evoluzione. – L'emorragia uterina o mestruazione si produce ogni quattro settimane. Noi la consideriamo come un cronometro. – L'ovulazione è il processo di formazione dell'ovulo, cioè della cellula sessuale femminile. Avviene nell'ovario e coincide con la mestruazione. Il processo è il seguente: circa due giorni prima della mestruazione, l'uovo, se non è stato fecondato, muore. Immediatamente dopo comincia la evoluzione di un nuovo follicolo di Graf. La maturità di questo processo evolutivo si raggiunge in dodici giorni. Allora il follicolo scoppia e l'ovulo esplode passa nella tromba di Fallopio. È in vita per quindici giorni; dopo i quali, se non è fecondato, muore. Contemporaneamente ha inizio il processo con la evoluzione di un nuovo follicolo di Graf. –

Negli organi genitali maschili si produce lo sperma in maniera ininterrotta dalla pubertà alla vecchiaia avanzata. È la testa il nucleo spermatico la parte più importante, l'elemento fecondatore che determina la specie della individua. La coda dello spermatozoo serve da apparecchio motore: ad angolo

Finché si trovano nel testicolo o nella coda dell'epididimo (EPIDIDIMO = corpo allungato dall'avanti all'indietro ed attaccato alla sua estremità al testicolo a guisa di un'ansa occupandone la faccia posteriore-superiore. Nella parte inferiore dell'epididimo ha inizio il canale deferente.) gli spermatozoi sono inerti e immaturi. Diventano gradatamente maturi nel viaggio attraverso i lobi del testicolo e dell'epididimo. Il movimento nel liquido spermatico e nelle secrezioni degli organi genitali femminili si compie automaticamente. Gli spermatozoi hanno un'energia considerevole perché procedono sempre contro corrente. È dubbio se hanno fasi di riposo e si trasformi il nutrimento (ricuperato delle energie spese) dalle secrezioni in mezzo a cui vivono o dal liquido spermatico. Gli spermatozoi persistono in vita minuti la distanza da 1 a 5 millimetri. Hanno bisogno di almeno tre ore per salire nella cavità uterina; qualche ora più tardi sono rintracciabili nella tromba di Fallopio dove fecondano l'ovulo e la fecondano. Quindi, al più presto, la fecondazione si produce otto ore dopo l'amplesso ma può avvenire anche molto tempo più tardi: uno spermatozoo è in grado di fecondare anche se proviene da una copula avvenuta otto o dieci giorni prima. Avvenuta la fecondazione, cessa la mestruazione e si inizia la gravidanza. —

ABORTO

L'aborto è l'intervenzione di una gravidanza normale accompagnata dalla morte del feto. Questa è la definizione giuridica, però non universalmente accettata. I delitti contro l'integrità della stirpe. Comprendono l'infanticidio e l'aborto criminoso. Non sempre l'aborto è criminoso.

Casi di aborto non criminoso:
- a) spontaneo
- b) accidentale
- c) preterintenzionale
- d) richiesto da ragioni mediche

1°/ Aborto spontaneo. Non è raro. È certo che su 100 gravidanze oltre 20 si interrompono spontaneamente. La quale forma di aborto non interessa alcun agente esterno.
Sottospecie di questo aborto sono: l'aborto ovulare (entro 20 giorni dalla fecondazione); aborto embrionale (entro 90 giorni); aborto fetale (in un periodo ulteriore. La Guardia Sanitaria parla di 28 settimane = 7 mesi). Di questo aborto distinguiamo: cause predisponenti; cause determinanti.

Quanto alla predisposizione (l'ab. può anche non avvenire) basta che in donne che già abbiano abortito; nelle cui famiglie ci siano stati casi di aborto, persistono alla endometrite, soggette a traumi.

Quanto alle cause determinanti: tutte le malattie infettive e specialmente la sifilide (= lue); le intossicazioni professionali derivate dal lavoro della donna (piombo, mercurio, nelle fabbriche di specchi), fosforo [fiammiferi], solfuro di carbonio [cannicci]), malattie dell'utero; malattie del feto; condizioni fisiche del padre (alcoolismo, vecchiaia, diabete, ecc.)

2°/ Aborto accidentale:

Aborto criminoso è la interruzione della gravidanza in qualunque periodo di questa, con la morte del prodotto del concepimento e con la distruzione e la dispersione del medesimo.

Codice Penale - Libro Secondo - Titolo Decimo

Dei delitti contro la integrità e la salute della stirpe.

art. 545: Ab. di donna non consenziente. Pena la reclusione dai 7 ai 12 anni. Vale anche per l'ab. di donna minore degli anni 14 o incapace di intendere e di volere; e per l'ab. di donna consenziente quando tale consenso è stato ottenuto mediante violenza, minaccia, suggestione, inganno (art. 546 - 2° parte).

art. 546 Aborto di donna consenziente. È meno grave del precedente in cui concorre anche una privazione della libertà. Reclusione da 2 a 5 anni per il colpevole e per la donna.

art. 547: Ab. procurato a se dalla donna stessa. Pena meno grave dato che la donna che ciò fa non è in condizioni psichiche normali. Preoccupazioni di onore, economiche, ecc. Inoltre la donna corre anche gravi rischi (morte, lesioni). Pena la reclusione da uno a quattro anni.

art. 548: Tentativo di aborto. Basta la sola intenzione di abortire e somministrazione dei mezzi idonei.

art. 549. Morte o lesione della donna derivante da aborto. Diverse è la pena a seconda che si tratti di morte o lesione o di ab. di una consenziente o di donna consenziente.

art. 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta. Se ne deriva morte o lesione personale il colpevole risponde come per omicidio non qualificato (art. 582), aggravato (art. 583) o per omicidio preterintenzionale (art. 584).

art. 551: Diminuzione di pena per tutti questi reati in rapporto alla causa di onore.

art. 365: Quanto al referto. Il medico non è obbligato a farlo da ciò gli verrebbe senz'altro la donna a procedimento penale. Relativamente può farlo: per es. donna minore di anni 14; donna insana. —

Mezzi meccanici:
- indiretti: { tanguinaggio; stimolazione di capezzoli mediante suzione. traumi.
- diretti: massaggi sull'utero; tamponamento vaginale; docce calde entro la vagina; lesioni uterine; dilatazione superficiale del collo dell'utero.

Riguardo alla Causa -

Perché un uomo sia penalmente responsabile dell'evento occorre che questo sia cagionato dalla sua condotta: deve esistere tra la condotta e l'evento un rapporto di causalità materiale. art. 40 Codice Penale. —

Nell'art 40° conseguenza = effetto prodotto. Il legislatore ha adottato la teoria della causalità efficiente che è una considerazione più strettamente legata al caso concreto della teoria della causalità adeguata ecc. -

Importanti espressioni degli articoli da 39 a 56

Diverse specie di cause
- derivate = l'una è conseguenza dell'altra - es. ubriachezza nell'uomo; mentione (causa derivata); morte (evento)
- cooperate: più cause, simultanee o no, ma sempre coordinate per la produzione dell'evento.
- indipendenti: più cause simultanee o successive che coesistono precedendosi fortuita senza armonizzarsi in una coordinazione finalistica -

Concausa = condizione preesistente ignota al colpevole o causa sopravvenuta che danno all'azione commessa la efficienza produttiva dell'evento.

Praeterintentionem = superamento dell'intenzione da parte dell'evento.

È abolita la distinzione fra tentativo e delitto consumato: anche nel tentativo occorre la intenzione di ledere il diritto penalmente tutelato. Quindi c'è lo stesso elemento soggettivo. Che se la volontà tendeva al tentativo, cioè la non voluta lesione, mancherebbe la messa in pericolo del diritto e non si avrebbe reato.

Nel Codice è abolita la distinzione tra delitto perfetto e imperfetto: l'evento che perfeziona il delitto, può essere di danno e di pericolo. Nel tentativo l'evento è di pericolo ed è ciò il delitto è completo.

Abolizione della differenza tra delitto tentato e delitto mancato. Una riminiscenza nella dizione dell'art. 51

"se l'azione non è compiuta" = tentato. Il processo esecutivo, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, non è completato, siamo al delitto tentato

"o l'evento non si verifica" = mancato. Se il processo esecutivo è completo, tutta la consumazione soggettiva è compiuta, ma l'evento non si produce, siamo al delitto mancato

Gli stadi dell'iter criminis secondo la scuola Classica: Volizione. Atti preparatori. Atti esecutivi. Momento consumativo

La relazione ai N.ri 1 e 3 dell'art. 133 il magistrato deve fondare il tentativo meno del mancato: ecco che la distinzione si è trasferita nella fase giudiziaria (Marciano).

Delle Lezioni di Branchini

Fecondazione e sviluppo dell'uomo

Fin dalla nascita completa differenziaz. dei sessi e degli organi. Produttività degli organi alla pubertà: fenomeni adeguativi e fenomeni sostanziali (spermatogenesi; ovulazione)

Fecondazione = unione dei nuclei maschile con l'ovulo.

gravidanze extra-uterine { tubari / ovari / peritoneali

gravidanze uterine.

Decidua = mucosa uterina gravidica { riflessa / vera / aderente - riflessa

Uovo al 8° mese: morula, poi vesicola blastodermica (con area embrionale e filamenti)

Metà del 2° mese: si differenziano i filamenti vicini alla decidua vera. La vesicola blastodermica si introflette e diviene embrion, membrana che chiude la cavità amniotica o amnios in cui è il feto. Si ha una seconda ombellicale: allantoide.

3° mese: formazione della placenta e del funicolo ombelicale. Regna le metamorfosi. Il feto vive.

Infanticidio

Manzini art. 369 { Del colpevole / per la stessa } Condizioni { avvenuto di recente parto / mezzi di fatto / meno di 5 giorni / non onore allo stato civile

---

Per Zanardelli: omicidio attenuato -
Per Rocco: delitto a sé: art. 578 - Motivi:
soggettivi (puerpera, psicosi puerperale, onore e fardello)
" Durante o immediatamente dopo il parto -
// perché dopo un certo tempo si dileguano nella madre il cruento timore del disonore e l'esterno psicogeno puerperale -
Brocardo gli antichi: "Si quis infantem occidat omicidio teneatur"

Vi è un piccolissimo tempo dalle ore circa 150 secondi tra la uscita del feto al mondo esterno e il suo primo vagito. che succede in questo momento compie infanticidio o aborto? Pel Cod. Rocco compie infanticidio. Così anche, crediamo, per lo Zanardelli. C'è anche da tenere conto che solo un estremo può agire in quel momento. (Levatrice che tagliava col trinciante; amante che mozzava: capi riferiti dall'autore)

Formula:
- L'infante è nato vivo?
- Era vitale?
- Quanto tempo ha respirato?
- Quali le cause della sua morte?

// L'Infante è nato vivo?

Docimasie = prove di vita - Cercare le modificazioni prodottesi nell'infante per effetto della vita extrauterina.

da respirare: placentare a respirare polmonare -
da ambiente liquido ad ambiente gassoso
da temp. costante a temp. variabile
da luce a luce
da alim. placentare ad alimentazione alla mammella

Per vedere se l'infante ha respirato:
docimasie polmonari: di cercano i polmoni.
" extrapolmonari: in altri organi respiratori
" respiratorie: in organi non appartenenti all'apparato respiratorio -

Docimasia Galenica: galleggiamento - Diaframma spinto in basso se ha respirato. Aria cardiaca espansa o no -
Se ha respir.: volume maggiore; colore rosso; consistenza spugnosa, crepitio.
Se non ha respir.: volume minore; colore viola-rosso; consistenza soda come il fegato.
Docimasia ottica infantile: se si è respirato la pelle assume tutta superficie speculare di colore perlaceo grigiastro.
Docimasia galleggiamento: Se non ha respir.: fegato, rene, cervello, polmone, giù allo stesso modo.
Se ha respir.: fegato, cervello, polmone a galla di modo.
Gas putrefattivi: bolle gassose che sospingono avvicinando alla superficie. Non tornano a galla -
Non si ammette gas se il feto è fresco.
Se c'è aria insufflata il rigonfiamento è enfisema sottocutaneo.

Obiezioni:
1) Gas putrefattivi - 2) Aria insufflata -
3) Inf. uccisi nel preciso momento del trapasso alla vita extrauterina, quando, nato vivo, non ha ancora respirato. Med. legale impotente a dare la prova della vita.
4) Infante nato durante la apnea fetale. L'inf. è in vita, ma non ha ancora respirato. Med. Leg. impotente.
5) Anoressia secondaria: ha respirato, ma per malattia, ecc. i polmoni si riacquattano - Si deve fare attenzione

è difficile che tutta l'area sia esplorata. Magnus studiò la docimasia idrostatica dell'Icard. —

Docimasie:
- Galleria idrostatica dell'Icard
- radiografia (Ott-Langlois - Bordas) Polmone respirato diffonde dalle altre radiazioni X
- flogosi (Placenta)
- auricolare (Wreden e Wendt)
- gastro intestinale (Breslau)
- bulbare (per tutti questi metodi l'autopsi vendoli della respir. del nervo ottico
- del Wirchow (acido urico ed urati) diversificato o no. —
- istologica del polmone e dei suoi filamenti elastici cellule calcicole o calcificate

2) L'infante era vitale —

Non è prescritto dal codice.

Vitalità = attitudine del feto a vivere fuori dell'utero —

Pel cod. ital. la vitalità si presume ai 6 mesi —
Pel cod. fran. " " " all'8° mese (7 mesi e 20 giorni)

La vitalità è in rapporto con un certo grado di sviluppo del feto:

lunghezza: cm. 42-52 (9 di 30 giorni)
peso 3 Kili, 3 Kili e mezzo. (tenue quota della perdita di acqua)
padiglione auricolare completo.
almeno uno dei genitali nello sesso.
unghie che superano le polpastrelle
fetali

Ostensione
- Nucleo di Bérard : ingrossato
- nucleo della clavicola : 35 giorni.
- " dello sterno : 5° mese.
- " calcagno : 6° "
- " dell'astragalo : 7° mese.

Placenta : peso 1/2 Kg. nel parto maturo.

Sono incompatibili con la vitalità:
- anencefalia
- acrania
- acardiacismo di tutte le viscere
- atresia intestinale.

mostruosità incompatibili con la vita

- sifilide congenita
- poliomielite alba

malattie congenite.

3°) Quanto tempo l'infante ha vissuto?

Non interessa più determinare se il feto ha vissuto 5 giorni o meno —

1°) aspetto generale del feto — Pulito o meno (sangue, vernice caseosa).

2°) Scrupano del funicolo del parto — Può anche mancare. Scrupano non prima giorno dopo il parto —

3°) aspetto del cordone ombelicale — è secco o umido, recente o meno, mummificato per perdita di acqua dalla gelatina del Warthen — dal 5° o 6° giorno fa la sua prima demarcamento più alla cute ombelicale. —

4°) Trasformazione della vena ombelicale; del canale venoso di Arantio; del canale arterioso del Botallo.

5°) Se nell'intestino c'è meconio (meno espulso dopo 48 ore)

6°) La mielinizzazione dei centri ottici — (4° o 5° giorno).

Secondo Marmisse dal 5° giorno.

4/5 Quali le cause della Morte?

Cause di morte durante il parto:
- distacco prematuro della placenta
- compressione del funicolo
- danno: la asfissia fetale intrauterina
- per intervenuta precoce della respirazione fetale attraverso la compressione della testa
  - emorragia cerebrale
  - asfissia
  - lesioni da frammenti di ossa craniche
  - strozzato nella vagina

Sintomi:
- cardiopatia puerperale
- feto privo di sangue venoso
- polmoni espansi
- meconio e Cl. ammoniaco nei polmoni

Cause di morte dopo il parto:
- naturali
  - parto prematuro
  - malformazioni
  - malattie congenite (non alla nascita) (sifilide, rachitismo, tubercolosi, idrocefalo, anencefalia, spina bifida, ernia cerebrale, ernia diaframmatica, agenesia renale)
- violente, ma accidentali
  - per imprudenza
  - per negligenza
- violente criminose
  - per strangolamento, ferite da taglio, asfissia violenta

Omicidio

- Omicidio volontario semplice: art. 575
- " " aggravato: art. 576-577
- Omicidio attenuato:
  - per il concorso di circostanze attenuanti: art. 59 cpv
  - per causa di onore: art. 587
  - per infermità di mente: art. 88
  - per eccesso colposo: art. 584
  - per provocazione: art. 599

Secondo il diritto Codice

"Chi cagiona la morte di un uomo..."

Il delitto deve essere preveduto e voluto (in relaz. all'art. 42) e argomentando anche da altri elementi; per es. la natura dell'arma. Il delitto deve essere causato, cagionato (art. 41 cpv. corso di cause)

Concausa: quel fatto, unito al colpevole e indipendente da lui, che concorre col fatto del colpevole, insieme a produrre di fatto la morte, l'effetto letale — Cod. Rocco art. 41.

Perciò una diminuzione della valore di concausa deve avere cooperato effettivamente a produrre la morte (non avrebbe cagionato da sola) (3): un tale ha una malattia al cuore e lo sfracellamento del cranio lo uccide. Si legge all'autopsia che aveva un'ulcera allo stomaco e, per questa, 6 ore contate: non certo questa aggiunge al valore di concausa.)-

Inoltre la concausa deve consistere in un fatto ignoto al colpevole. Chi colpisce l'avversario alla fronte sapendo che un tumore di cui quegli soffre ne produrrà la morte, non merita la diminuzione della concausa.

Deve trattarsi di un fatto abnorme. Non è per es. fatale l'azione resistente della volta cranica del morsicato.

La relaz. all'omicidio aggravato il Cod. distingue tra la lesione semplice (un colpo attore elementare) e quella risultante da una azione fisica (per es. foldere di altra ingerita)

La relazione all'art. 576 cfr. 5 che richiama la violenza carnale e gli atti di libidine: bisogna considerare che la

vento deve essere stata voluta e non sia una semplice conseguenza dell'altro delitto. Nella Vol. carnale bisogna dimostrare che il colpevole voleva la morte della stuprata; e che questa non sia per es. derivata da recedere conformemente alle leggi vitali della stuprata.
È evidente per il medico-legale il giudizio sulla esistenza dello animus necandi nel colpevole.
In relazione ai motivi abbietti o futili (brutale malvagità nel Cod. Zanardelli): non significano che il delitto non ha motivi: sono stimoli adeguati, atti a spiegare l'evento mortale. Il perito deve accertare che non ci sia stato morbosità del reo: in questo caso il giudice non deve certo aggravare la pena. (Oliva che uccise la moglie perché gli annaffiava il vino)

Il perito deve considerare inoltre: 1°/ le perizie 2°/ la premeditazione. 3°/ le circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa: abbriachezza, sonno, nella ritorna. —

Omicidio a causa di onore: uccisione degli amanti del fatto da non confondersi con la causa di onore dell'art. 551 —

Il vero omicidio del consenziente lo abbiamo nelle offese di suicidio: si tratta in esse sempre di omicidio seguito da suicidio. Se l'omicida non muore, abbiamo la figura dell'art. [illegible]

L'omicidio preterintenzionale rientra fra gli omicidi attenuati non ha la volontà nec. neanche quella laedendi aut percutendi. Il beneficio della concausa è sufficientemente ammesso nella valutazione della pena fra il minimo e il massimo. In questo omicidio interviene un concorso di cause (art.

Morte come conseguenza di altro delitto: caso della donna ritenuta incinta che muore a seguito alla pratica per fare abortire. Non c'è o preterintenzionale perché non c'è nemmeno la volontà laedendi aut percutendi: è semplice conseguenza obiettiva di un fatto soggettivamente diverso: perché l'agente laedendo di morte e non di omicidio [illegible] la persona tra i partecipanti: il colpevole: non c'è chi più che la semplice colpa nell'omicidio stesso mancano vol. necandi e vol. laedendi. Il perito deve esaminare la colpa ed il grado di essa. —

Aggravanti (Morte) —
- avere per [illegible] eseguire altro reato contro l'aggred. o il difendente
- per motivi abbietti o futili (per un premio o per sete di vendetta. —
- con sevizie e crudeltà. —
- con premeditazione. —
- in istato di ubriachezza
- per [illegible] l'agevolare o delinquere per fuggire. —
- nell'atto di commettere violenza carnale o atti di libidine violenti. —

Aggravanti (Ferimento):
- contro l'aggredente. Difendente
- con sostanza corrosiva o altro mezzo insidioso
- con premeditazione
- per motivi abbietti o futili
- con sevizie o crudeltà. —

Per l'omicidio volontario attenuato valgono le circostanze dell'art. 62 Cod. Penale —

Cronologia della Morte —

Cod. Civ. art. 385: Il cadavere può essere seppellito dopo 24 ore dalla morte —
I fenomeni cadaverici permettono di stabilire la cronologia della morte. —

I fenomeni abiotici immediati. Si riferiscono alle parole del Bichat (insensibilità; respirazione) credute sue). —

L'evaporaz. varia a seconda dell'ambiente e delle parti del corpo del cadavere. Prodotti fenomeni speciali:

- Ipogangrenescenza del derma
- Lattea sbiancata (non confondere con la strangolamento)
- Macchia sfenotica
- Arrossamento del bulbo.

Macchie ipostatiche: rosso cianotico: regolarmente
rosso vivo: morti asfittiche: intossicazione, avvelenamento da
rosso chiaro: per morsi: freddo: bagno in aria umida: effetto dell'ossigeno sul sangue resp. e tessuti.
color tabacco: avvelenam. da anilina, potassio. (metemoglobina). —

Autolisi = degenerazione dovuta a speciali sostanze enzimatiche che scompongono l'organismo cadavere.

Putrefazione: passaggio dalla materia organica alla morganica.

Bacilli butirrico del Gilbe
" putrigeno del Bienstok-Klein
" setaniforme —

Coefficienti per la putrefazione:
umidità: Aria secca: Aria è putref. dei cadaveri scarsa; favorita in acqua
temperatura: tra i 20° e i 35°: inefficacia delle stagioni: un giorno d'inverno = 1 ora d'estate
ventilazione: non solo apporta altro ossigeno, ma priva da altra umidità —

Coefficienti intrinseci che regolano la putrefazione —
età { più rapida nei bambini che hanno più acqua; meno nei feti che non hanno respirato e non hanno quindi ingerito germi —
costituzione { più negli obesi, cachettici —
meno nei tisici secchi ed agonici —
malattia { accelerano: nelle morti infettive e tossiche: il sangue è verde malato di germi
ritardo nelle morti per emorragia: deficienza di sangue —

1°/ Periodo colorativo = Macchia verde — Cerco — H_2S. Solfemoglobina — Di fatti nati morti; germi di dentro dell'utero: la macchia verde per lo + nasce, ecc — 24 ore dopo la morte —

2°/ Periodo gassoso: Contemporaneo e successivo al precedente. Il gas nell'intestino formante — Enfisema cadaverico (putrefattivo): Macroscopico putrefattivo/cadaverico; Circolazione postmortale: del sangue e fuori di vene dalle ipostasi — Vibrioni: Il sangue è verde dalle ipostasi — Parto della lingua —

3°/ Periodo liquefattivo: si diffondono i tessuti molli (gas, liquidi, ecc.)

4°/ Periodo della riduzione scheletrica —

Mummificazione = straordinaria disidratazione.
Colore quasi marron. Pelle secca, pergamenacea.
Riduzione di peso - Può avvenire anche nell'aria
temperatura alta o bassa, ma sempre putrefatta -

Macerazione: la pelle si imbeve di liquido al punto da separare i tessuti. Caratteristico del feto morto entro l'utero. Pieghe profonde, distacchi ed epifisi che si staccano -
Il feto morto dentro può essere riassorbito o anche imbibito di sali calcarei e divenire un Litopedion -

Saponificazione: Umidità: Cadavere in una falda d'acqua in un cimitero - Trasformazione dei tessuti -
Bianco sporco - Molle - Untuoso - Odore di formaggio rancido -

Le Asfissie

Fenomeno respiratorio = assunzione di ossigeno attraverso le vie aeree.

Aria atmosferica → polmoni → sangue → tessuti -

Fase anabolica: ingresso, espansione e assorbimento dello ossigeno ad opera dei capillari, formazione della ossiemoglobina - Fase catabolica: trasformazione in seno ai tessuti in acido, calore, e anidride carbonica

Asfissia diretta: se colpisce i tessuti direttamente.
Asfissia indiretta: fino al sangue.

Nel movimento respiratorio addominale il polmone subisce passivamente l'alzarsi ed abbassarsi del letto -

Condizioni per una regolare respirazione

1°/ relative al mezzo aereo esterno. ossigeno 21%.
Difficoltà fino al 7%; impossibilità fino al 3%.
Irrespirabilità per mancanza di ossigeno; o per presenza di gas tossici; o per gas irrespirabili.

2°/ relative alle vie aeree: buona canalizzazione
Cause contrarie morbose (laringo-spasmo, epistaxis, ecc.) o criminose -

3°/ relative allo stato toraco-addominale - Funzionamento del mantice respiratorio

4°/ relative al normale afflusso e deflusso del sangue nei polmoni. Pericolosità tra l'anemia, la lotta iperemia dei polmoni. Evitare un ristagno del sangue. Che la superficie polmonare sia libera al cuore della superficie respiratoria -

~~Medico legalmente l'asfissia è determinata da problemi~~

Nelle asfissie in genere i 4 periodi:
- dispnea respiratoria: ipossiemia fatale, con libido -
- dispnea espiratoria.
- paura
- fine terminale -

Il cuore non è il primum moriens in questo tipo di morte

Sangue asfittico: cianotico, viscoso, fluido. caratteristiche

Reperti ~~puntoggiate~~ tono livido, stravaso effettivo

Nell'asfissia la parte fresca del sangue

Legge penale = Complesso di norme scritte, con carattere universale, di esclusiva derivazione Statale per mezzo delle quali sono regolati i rapporti tra cittadino e Stato e tra cittadino e cittadino —

Reato = azione od omissione lesiva di un diritto che la legge protegge sotto minaccia di pena —

Condizione = Un evento futuro, non voluto dall'agente, al cui verificarsi è condizionata la punibilità di un'azione o di un'omissione —

Responsabilità penale = è la condizione di una persona di dover legittimamente sopportare una pena; è il conflitto delle condizioni messe dalla legge perché alla persona, di cui si è accertata la imputabilità, si possano applicare le categorie giuridico penali del reato

Intenzione = è il fenomeno intellettivo che drega la volontà alla produzione di un evento, rappresentatosi come conseguenza della propria azione —

Pericolosità criminale = è la capacità, rivelata dalla commissione di un delitto, ad essere probabile autore di ulteriori infrazioni della legge penale —

Pericolosità 02 203

Capacità a delinquere: è l'attitudine dello individuo alla violazione della norma penale

Pena = sono mezzi repressivi inflitti con provvedimenti giurisdizionali agli autori imputabili di un reato -

Misure di sicurezza = sono mezzi di prevenzione individuali, inflitti, con provvedimenti formalmente giurisdizionali, all'autore, imputabile o no, di un fatto preveduto come reato o tendente a violare la norma penale.

Articoli importanti del Codice di Proced. Penale

art. 299 - Dovere del giudice istruttore quanto all'accertam. della verità -

art. 308 - Libertà di prova nel corso del processo penale.

art. 493 - Pubblicità delle udienze -

art. 389 dell'istruzione Sommaria - art. 296 Istruzione Formale -

art. 328 del Codice Penale: Omissione o rifiuto di atti del suo ufficio da parte del giudice.

art. 74: Il Pubblico Ministero e l'esercizio dell'azione penale.

art. 78: Dell'Imputato.

art. 91: Della parte civile -

Perchè un fatto sia oggetto di prova non occorre che sia controverso -

In la prova { pertinenza / rilevanza }

Oggetto di prova non può essere mai il fatto, perchè ne è sempre astrattore -

Cocuzello: I movente a delinquere —

Longo: Distinzione tra pena e misure di sicurezza —

Baldasseroni: L'estradizione nella moderna legislazione italiana. Rivista di Dir. Internazionale 1930 —

Def. Sociologica del Garofalo: Il reato è la violazione dei sentimenti altruistici fondamentali della pietà e della probità, secondo la misura media in cui tale varia nella umanità civile, per mezzo di azioni nocive alla collettività. —

Def. Sociologica del Ferri e del Gemelli: I delitti sono azioni punibili determinate da moventi individuali ed antisociali, che turbano le condizioni di vita e contravvengono alla moralità media di un dato popolo in un dato momento —

Sighele: La coppia criminale —

" : I delitti della folla —

Hegel vede nella pena niente altro che l'annullamento del delitto con la restaurazione del diritto.

1764 : Dei delitti e delle pene

Per Maria Gargano : La pena è la perdita di un diritto per un diritto violato.

Lezione di Cammino

" " S. del Dir. Pt.

" " Procedura civile

" Maja Di' Francesco

Mondo Storia del Italiano

D'Alessio : Fil. Comm.

Mansueto : Dir. Penale.

Salvidio : Storia Fil. Italiana

Pericle Ducati : L'arte classica
Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts (cat. M 20)
Venturi : Leonardo da Vinci pittore - e altre opere su Leonardo. (39, 40, 41, 42, 45, 44, 47)
Venturi : Raffaello - Corrado Ricci : Raffaello -
Lo Ridder : L'art en Grèce - Chiappelli : L'Arte del Rinascimento -
Natale e Petrelli : Storia dell'Arte - Fausto Nicolini : L'Arte napoletana del Rinascimento
Morgana : L'arte nell'estetica mazziniana - Olivier : Michelangelo - Dami : Il giardino italiano
Dietz : La pittura italiana dell'800 - L'art cinematographique -
Rey, Pidoux : La science des plans de villes -

Wilson : Histoire des peuples américains.
Humbert : Storia della Colombia e del Venezuela
Maxime Petit : Histoire générale des peuples
Dalbetto : Le origini storiche della famiglia Mazzolini.
De Matteis : Storia della Civiltà Argentina

Definizione Giuridica dello Stoffato: "Il delitto è una aggressione intenzionale e volontaria del diritto, la quale impedisce e turba la effettuazione dei fini morali e sociali dell'uomo."

Definizione del Carrara: "Il delitto è la infrazione della legge dello Stato promulgata per proteggere la sicurezza dei cittadini, risultante da un atto esterno dell'uomo, positivo o negativo, moralmente imputabile, non giustificata dal compimento di un dovere o dall'esercizio di un diritto e punita con una pena".

Nozione legale del reato: è ogni azione od omissione, lesiva di un diritto che la legge protegge sotto minaccia di pena.

artt. 40, 41 ~~Dolo~~ Causa

art. 56 Delitto tentato

art. 52 Legittima difesa

art. 54 Stato di necessità

art. 85: Responsabilità e imputabilità.

— Procedura —

Pubblicità dell'udienza: art. 72 Statuto - art. 423.

Gli interrogati devono rispondere oralmente: art. 138

Nomina di Difen. nella fase istruttoria: art. 301

Istruzione sommaria: art. 389

Def. Pub. Min. e dell'azione penale: art. 73 e leg.

Qualità d'imputato: art. 78.

Parte civile: art. 91 e seguenti.

La presentanza dell'imputato: art. 135

Richieste e conclusioni del P. M. art. 76

Conclusioni delle parti private art. 150

Uso della lingua italiana art. 137

Contumacia a domicilio art. 454

I Termini art. 180 e seguenti. —

Nullità delle notificazioni art. 179

Obbligo d'osservanza delle norme processuali anche se fornite della sanzione di nullità. Ogni causa giudiziaria penale - art. 154 —

Nullità: art. 184 e seguenti

Nullità d'ordine generale: art. 185 -

La nullità della notificazione rende nullo il decreto di citazione. art. 189 -

Statuto art. 26: tutela della libertà personale ~~dell'imputato~~

Statuto art. 36: Senato in Alta Corte.

art. 295, 296 ecc. Istruzione formale -

Iniziativa dell'azione penale da parte del P. M. art. 1 - 73 -

LA Querela Cod. Pen. art 120 ecc.
Cod. Proc. art 9 e leg. -

Cod. Penale art. 542: è un caso di querela irrevocabile -

art. 61 - 62 Motivi di incompatibilità -

art. 185 Codice Penale -
Obbligo del risarcimento del danno.

Cod. Proc. Penale: art. 13 e seguenti

art. 502
Requisiti per l'istruttoria sommaria

art. 268: Il Litisconsorte
art. 308 Cod. di Proced. Civile.
art 251 I quattro tipi di Mandati
art. 348: della Testimonianza
art. 449: Giuramento dei Testimoni
art. 384 e art. 474:
I Requisiti formali della Sentenza

Le Maresca: La rappresentanza nel
diritt. processuale penale —
Florian: Appunti sugli atti giuridici proces
suali penali. In "Rivista di Diritto e Procedu
ra penale" del 1916 —

31 Mercoledì

30 Martedì

29 Lunedì

MAGGIO

92

Altavilla: da 94 a 184

11 ottobre Leggere, appunti, ripetere –

12 ottobre Altavilla: da 247 a 320
Leggere, appunti, ripetere –

13 ottobre Altavilla: da 320 alla fine
Leggere – – –

14 ott – → ~~Altavilla~~ Floriani le prime
poe pagine. Appunti

15 " Floriani: da 100 a 200

16 " Floriani: da 200 a 300

17 " Floriani: da 300 a 400

18 " Floriani: da 400 a 500

19 " " : da 500 alla fine

20 " Colonnella: parte storiale.

21 " Ripassare tutto.

Bari, 21 ottobre 1933

Prof

193 Lit
33 38

sarà la possibilità di mantenere un
e stesso stato di difficoltà di conseguire alcuno
un certo stato di vantaggio ~~[illegible]~~ che
non deve mai stare fuori considerato in
contrasto, in alternativa oppure soltanto
in subordine quando quello di maniera
la figlia non sia, obbligo che a tassa-
mento in giudizio sotto dispetto in la
legge ne manifesti ordinario, non si abbia
intesa che - favorire i matrimoni -

Entrambi non hanno fatto nostro libro perché non
ne hanno voluto escludere il significato che
comunemente si attribuisce, nel senso che
a Roma non si poteva stato possibile di matrimo-
nio senza che, intendendo di intendiamo signi-
ficare il consenso che l'obbligo di abbia sono
giuridico di una [illegible] non ammissibile di fatto nell stato, a fare valere
mediante le extraordinarie cognizioni -

Per fare vedere la gente
che va per le strade del [illegible]
Mentre io [illegible] all'opera [illegible]
Cercando le eterne parole

16 ottobre: Volgere il
programma della giornata
con appunti da facendo -
2ª metà dell'altro quaderno

12: Proc. 80 pagine - oggi, oggi, oggi
entrato

16 Altavilla 198-293 - Leggere, relaz. e appunti
16 Altavilla 293-384 - finire -
17 Procedura - 160 - 250 Leggere parte Altavilla
18 Procedura - 250 - 330 finire
19 Ripetere Procedura -
20 Cocuzello: Parte speciale tutta
21 Ripetere: Appunti Altavilla; appunti
21 Procedura; Cocuzello tutta parte speciale

Vitagliano

...ario
...193
...ile estratto
...
...a, privato, giudiziario.
...elli – Spoleto, 4-1931.

OSSERVAZIONI

20 fino alle 11 e mezza Procedura —
21 fino alle 10 Procedura —
21 dalle 10 alle 14 Cocuzello
21 dalle 16 alle 23 e ½ Altavilla
22 dalle 5 alle 17 Procedura —

Ricordi: Studio sul danno non
patrimoniale - Milano 1917 -
Bonfante: Il cristianesimo nell'antica
Roma —

Appello pag. 471-483
Assise: pag. 152-315-
Avvocato: pag. 280-282
Atti processuali - pag. 107-113-
Azione civile 217 e 222
Azione penale - 180-211-
Azione popolare - 194-200-
Competenza - 171-175-
Condizione di procedibilità 204-
Confessione 360
Conflitti di giurisdizione 159-177
Danno morale 223-
Decreto penale 261-
Dibattimento 298-323-
Esecuzione 513-
Giudice 162, 171, 303, 429, 517, 535, 529-
Giurati 159-
Giurisdizione 149-
Cassazione 486-501-
Principio della immediatezza 103
Impugnazione 454-473-
Interrogatorio 312-359-
Istruttoria 261-266-
Legittimaz. attiva 295
" passiva 230
Nullità: 118-272-
Forma mista 61
Parte civile 223-260
Parte lesa 195-202-235
Prescrizione 112
Presupposti processuali 80
Pubblica funzione 183
Prove 324-355-418-
P.M. 84-199-259-304-
Sentenza - 320-432 e segg.
Ricusazione 165
Prova del sangue 348 nota.
Scarcerazione automatica 288-
Sezione istruttoria 152
Soggetti processuali 83-157-

Mummificazione = straordinaria disidratazione.
Colore quasi marron. Pelle secca, pergamenacea.
Soluzione di ferro - Può avvenire anche nell'aria
temperatura alta o bassa, ma sempre rarefatta.

Macerazione: la pelle si immedisce al punto da pacare i tessuti. Caratteristico del feto morto entro l'utero
Ossa scoperte, distacco ed epifisi che si staccano -
Il feto morto dentro può essere riassorbito o anche imbevuto di sali calcarei e diventare un litopedione -

Saponificazione: Umidità: cadavere in una falda d'acqua in un cimitero. Adipocerizzazione dei tessuti -
Bianco sporco - Molle - Untuoso - Odore di formaggio rancido. -

Le Asfissie

Funzione respiratoria = assunzione di ossigeno attraverso le vie aeree.

Aria atmosferica → polmoni → sangue → tessuti -

Fase anabolica: ingresso, assunzione e appropriamento dell'ossigeno ad opera dei capillari, formazione della ossiemoglobina - Fase catabolica: trasformazione in uso ai tessuti in acqua, calore, e anidride carbonica

Asfissia diretta: se contro i tessuti direttamente.
Asfissia indiretta: fino al sangue.

Condizioni per una regolare respirazione
1°/ relative al mezzo aereo esterno. ossigeno 21%.
Difficoltà fino al 7%. impossibilità fino al 3%.
Irrespirabilità per mancanza di ossigeno; o per presenza di gas tossici; o per gas irrespirabili.
2°/ relative alle vie aeree: buona canalizzazione
Cause contrarie morbose (laringo-stenosi, epiglottite o crisi nervose -
3°/ relative allo stato toraco-addominale - funzionamento del mantice respiratorio
4°/ relative al normale afflusso e deflusso del sangue nei polmoni. Pericolosa tra l'anemia, tra la iperemia dei polmoni. Evitare un ristagno del sangue. Che la superficie polmonare sia libera all'urto della superficie respiratoria -

Medico legalmente l'asfissia è determinata da problemi nelle asfissie in genere i 4 periodi:
- dispnea respiratoria: ipnoattività, ipnoattività -
- dispnea espiratoria.
- pausa
- fase terminale -

Il cuore non è il primum movens in questo tipo di morte
Sangue asfittico: è amorfo, denso, fluido. carattere importante
Ecchimosi puntiformi sono molto frequenti effetto
Fatti nell'asfissia per la forte pressione del sangue

Perdita coagulabilità del sangue

1°/ del movimento toraco-addominale il polmone subisce passivamente l'alzarsi ed abbassarsi del petto -

Reperti dell'asfissia { esterni (ecchimosi, cianosi, edema, congestione) / interni { sangue fluido, scuro, poco coagulabile, ipostasi, congestione, edema polmonare, petecchie sulle sierose }

Sul sangue { Trombosi: coagulazione del sangue nel cuore e nei vasi. Embolia: trasporto di trombo in altro distretto vascolare. Fibrinogeno: proteina che forma la fibrina. Calcio: ione essenziale per la coagulazione. Antitrombina: inibisce la trombina. }

Soffocazione diretta: morte per occlusione delle vie aeree esterne. Accidentale (cibo, corpo estraneo) / omicida / suicida (rara, richiede forza).

Soffocazione indiretta: morte per impedimento meccanico della respirazione toracica o addominale. Accidentale (lavoro, crollo) / omicida / suicida (rara, richiede forza).

Strangolamento: morte per costrizione delle vie aeree mediante un laccio. Accidentale / omicida / suicida (rara, richiede forza).

Impiccamento: morte per costrizione delle vie aeree mediante un laccio che stringe dall'alto verso il basso. Accidentale / omicida / suicida (frequente). Statistica: 1% omicidi, 99% suicidi.

Su questa morte abbiamo:

- Fattore asfittico: laccio al disotto dell'osso ioide
- Fattore di dolore: compressione dei vasi, vago, ecc. Perdita immediata della coscienza
- Fattore cardiaco: arresto del cuore per riflesso vagale. Perdita della coscienza

Reperti:
- esterni: solco digitiforme, inguale, profondo, ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni, congestione, edema
- interni: ecchimosi muscolari e fratture ossee del collo, lesioni dell'arteria (segno di Friedberg), edema della corteccia cerebrale, fratture del corno dell'osso ioide (segno di Amussat)

Segno di Rouanet

Strangolamento: morte per costrizione delle vie aeree mediante un laccio che stringe dall'alto verso il basso. Accidentale / omicida / suicida (frequente). Statistica: 1% omicidi, 99% suicidi.

Su questa morte abbiamo:

- Fattore asfittico: laccio al disotto dell'osso ioide
- Fattore di dolore: compressione dei vasi, vago, ecc. Perdita immediata della coscienza
- Fattore cardiaco: arresto del cuore per riflesso vagale. Perdita della coscienza

Reperti:
- esterni: solco digitiforme, inguale, profondo, ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni, congestione, edema
- interni: ecchimosi muscolari e fratture ossee del collo, lesioni dell'arteria (segno di Friedberg), edema della corteccia cerebrale, fratture del corno dell'osso ioide (segno di Amussat)

Segno di Rouanet

Strangolamento morte per costrizione da un corpo
[illegible] da una forza esterna - [illegible]
[illegible] continua, meno profonda perché la forza agisce
[illegible] una estensione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la traccia del [illegible] [illegible]

Annegamento morte per sostituzione di un liquido
all'ordinario mezzo aereo. Forma frequente di
suicidio, di accidente, raramente omicidio
specie infanticidio. Differenze dalla sommersione
[illegible] di cadavere. [illegible] morti nell'acqua può verificarsi
per sincope, o anche per annegamento (Bagnanti
dopo pranzo, aviatore che cade in mare, [illegible]
[illegible] ubriachi).

Periodo della sofferenza: respiro [illegible] [illegible]
[illegible] fino all'acqua -
Per la costituzione: volontà resistenza
[illegible] altre le periodo comune -

Il liquido annegante [illegible] [illegible] agisce
[illegible] anche fino all'interno.

Reperti esterni:
- cadavere [illegible]
- Pelle d'oca
- raggrinzamento [illegible] del viso, delle [illegible]
- e desquamazione
- [illegible] e macchie putrefattive [illegible]
- marcescenza
- [illegible]

Tutti questi reperti [illegible] mortale -

Per distinguere l'annegato dalla sommersione del cadavere: a) la presenza di [illegible] [illegible] alla mano alla bocca fungo degli annegati
b) [illegible] [illegible] [illegible]
c) [illegible] [illegible] sotto le unghie.

Molto più [illegible] reperti interni:

Reperti interni:
- Polmoni ingrossati, [illegible], di consistenza [illegible] - Asciutti alla superficie del taglio (presenza del [illegible]) [illegible] umidi (schiuma acquosa dei polmoni)
- schiuma (del liquido [illegible]) [illegible] [illegible]
- sangue [illegible] [illegible]
- [illegible] nello stomaco, nell'intestino, nelle [illegible] [illegible] ma questo può [illegible] [illegible] fatti post-mortali

Importante per la diagnosi tra annegamento e sommersione del cadavere [illegible] [illegible] [illegible]

Traumatologia Forense

I traumi sono classificati a seconda del mezzo traumatizzante e del suo meccanismo d'azione:

1) Traumatismi contusivi
2) Ferite da arma da taglio
3) Ferite da fendente
4) Ferite da arma da punta
5) " da punta e taglio
6) " da arma da fuoco.

Traumatismi Contusivi

Derivano dall'azione di corpi ottusi a superficie larga (martelli, bastoni, sassi, muri, ecc.). O il mezzo contro il corpo o viceversa. Distinguonsi in:

1) escoriazioni
2) ecchimosi
3) ferite lacero-contuse
4) fratture e lussazioni delle ossa
5) strappamenti delle viscere interne e delle pareti del corpo.

Escoriazioni

Asportazione dell'epidermide

Cute { epidermide, che non ha vasi sanguigni
derma fin cui giunge il sangue fino a superficiali papille

Stravaso di linfa con formazione di crosta linfatica gialla se il mezzo escoriante lede anche le papille del derma abbiamo stravaso di sangue e crosta ematica.

Per le escoriazioni prodotte in vivente non si forma crosta, ma si ha incartapecorimento (cuoio giallastro) per rapida evaporazione. Il mezzo escoriante incontra il corpo tangenzialmente.

Scarsa importanza anatomo patologica; molta medico legale. Può dare origine a gravi infezioni - Può essere l'unico reperto relativo al modo della morte (esercizi figurati delle unghie) (strozzamento - violenza carnale) -

Ecchimosi

Rimane integra l'epidermide; vengono interessate le papille e il derma. Rottura dei capillari del derma: stravaso di sangue sotto l'epidermide.

Ecch. puntiforme (ecch. punteggiate) o anche grandi ottone: ematomi: Riproducono la forma del mezzo traumatizzante (martello; bastoni; dita)

Colore { rosso-bluastro (3° a 6° giorno)
nero bluastro (7° - 12° "
violaceo
giallastro (12 - 20 "

Trasformazioni biochimiche del sangue -

Ecch. di origine interna { colpi alla testa (congiuntivali) / orbitali
urti di veicoli
urti morbosi { tosse convulsa / porpora emorragica
malattie infettive { tifo / setticemia / tifo esantematico

Può dare origine a gravi infezioni - Può essere l'unico reperto relativo al modo della morte (esercizi figurati delle unghie) (strozzamento - violenza carnale) -

La forma di lesioni profonde: l'ecch. sfuma lentamente e potrebbe far pensare a lesioni gravi. Talvolta l'ecch. non è malattia ma può dare accompagnare disturbi funzionali. La cute protegge come un cuscinetto di cui non ci si accorge che c'è fino.

Ferite lacero contuse

Un trauma di tipo dieresi della cute: solubilità di continuo della cute e compresa tra il mezzo e le ossa: si tende: oltre il limite di elasticità.

Apparenza di una ferita da taglio.

Diagnosi differenziale:

ferita lac. contusa	ferita da taglio
margini sfrattagi e lacerati	margini netti, lineari
angoli multipli, ottusi, poligonali	angoli due e acuti
spesso non completamente sfaccati: lembi	bordi del tutto combacianti in tutta la
sfacelo dei tessuti vicini	lunghezza e profondità del taglio
	niente contusioni.

Le ferite lac.-cont. sono date da colpi: perciò la ferita stessa ha margini irregolari, sfrangiati. Hanno guarigione ritardata per la seconda intenzione.; forte infezione. —

Fratture e lussazioni delle ossa

Lussazione
frattura = soluzione di continuo nel rivestimento delle ossa. Pericolose le fratture esposte che hanno guarigione difficile. Vi sono lussazioni che hanno interessamento della capsula articolare: per es: un gesto molto brusco. Bisogna rapportare alle condizioni fisiche all'età, ecc.

La violenza esterna può determinare: lo stiramento, lo strappamento di tutto o di una parte del corpo.

Molte volte sono lesi i visceri interni senza che vi sia alcuna lesione esterna: { commozione cerebrale / emorragia dell'arteria meningea media

Commozione cerebrale: si ha quando il contenuto cerebrale per trauma si sposta ed urta contro le pareti della scatola cranica. Si hanno contusioni emorragiche e talvolta spappolamento dell'encefalo. Disfunzioni dei centri nervosi -

Emorragia dell'arteria meningea media: corre sulla faccia interna del piano osseo parietale-temporale. È rigida e si può rompere o anche senza la frattura dell'osso, in seguito a trauma del capo. Affonna molto, per mal di capo e, emorragia, magari morte - Emorragia - Compressione dell'encefalo.

Strozzamenti

Semplici e dolorosi - del collo nell'impiccato nell'aspettato del boia, dell'orecchio nell'omicidio.

Ferite da arme da taglio

Strumento con margine lineare tagliente, spesso rilevante, talvolta triangolare. - 2 meccanismi: { Strisciamento + pressione: adoperato di taglio / pressione soltanto: a cuneo.

Si possono avere tre specie di ferite
{ lineari: senza asportazione di tessuti / a lembo, asportaz. parziale. Caratteristica della lingua a becco di clarino. / multilanti.

Difficoltà nelle ferite da taglio è la codetta. Importante questa perché ci fa conoscere la direzione del colpo.
La divaricazione dei margini dipende anche dalla qualità dei tessuti: se elastici e nel senso delle fibre si ha scarsa divaricazione. - Ferite atipiche: a fior d'ag quando vi è una cute abbondante e flaccida. - Ferite multiple e semplici - Profondità: la lunghezza nella profondità. Fatto molto importante: produce emorragia e talvolta emorragia acutissima e mortale perché recidendo una arteria ci dà modo di operare l'emostasi spontanea. Cicatrici lineari e regolari. Differenziabili dalle lacero contuse anche se sono atipiche. Possono guarire, ma lasciare dei disturbi funzionali perché sono stati lesi nervi, tendini, muscoli, articolazioni.

2 forme gravi: { scannamento / ferite della regione del collo.

Scannamento: regione del collo. Arteria carotide; vena giugulare; nervo vago; trachea; esofago tubo laringeo tracheale; esofago

Suicidio ed omicidio: differenze difficili a non si riscontrano ad altre considerazioni non medico legali - La morte nello

Traumatismo avviene per: { emorragia irrefrenabile
embolia gassosa: aria che batte a vuoto per l'entrata di aria attraverso il movimento centrifugo del sangue nella vena giugulare.
annegamento interno }

Abitano le ferite da difesa, nel palmo della mano dell'aggressore.
Ferite nella regione del polso: generalmente per suicidio. Entrambi già recisi attraverso l'art. radiale e l'art. ulnare.

Ferite da fendente

Strumenti da taglio, ma con massa maggiore. Vengono assimilati per pressione perpendicolare. Su tutto il braccio. Sono ferite atipiche - da omicidio - duello - accidente - Molto raro non succedano.

Ferite da arma da punta

Strumenti con forma allungata, terminanti a punta con sezione circolare o poligonale (lati molto convessi), diametro variabile.
Meccanismo di cuneo: pressione perpendicolare alle fibre dell'arma. Rottura separazione dei tessuti se lo strumento ha piccolo diametro, altrimenti anche lacerazione
caratteri: { superficiale - profonda -
a fondo cieco - trapassante.

L'aspetto varia a seconda del diametro: spesso solo un punto orifizio - Complicazioni anche alla sola ferita - Lesione di organi interni: fegato, cuore, arterie
Quando c'è lacerazione dei tessuti, avviene secondo la direzione delle fibre elastiche dei tessuti stessi: ferite a fessura e talvolta allungate: non confondibili con quelle da taglio per la mancanza di codette. Talvolta fuoriuscita con il lacero contuso dei tessuti interni. Le ferite sono orientate secondo le direzioni delle fibre elastiche.

L'ampiezza della ferita è proporzionale al diametro dell'arma; una sempre minore del reale diametro, per la elasticità dei tessuti che tendono a ricongiungersi. Il punto dove perciò considerare se la dalla semplice ampiezza della ferita non si può risalire all'arma - Così dalla lunghezza del tramite non si può sapere la lunghezza dell'arma: se uno strumento colpisce all'addome, la ferita è più lunga del reale perché i tessuti di quella regione si affossano e si aprono da sé.
Le produtte in vita, c'è lesione - Dolore, collasso, suicidio, accidente, infortunio sul lavoro - Pericolose perché possono lunghezza profondità.

Ferite da arma da fuoco

Arma da fuoco = ordigno che lancia proiettile per mezzo della forza espansiva dei gas sviluppatisi dall'accensione di cartuccia esplosiva contenuta in uno spazio ristretto.
Nomenclatura Schioppetto - Archibugio - Moschetto - Fucile - Carabina - Pistola - Revolver - Mitragliatrice - Cannone
Canna - Camera - Meccanismo di accensione e di scatto.

{ Stabili
Portatili { a canna lunga / a canna corta } { polvere nera. / polveri bianche o nitrocomposte o senza fumo. }

Cariche { a proiettile unico / a proiett. multiplo { a pallini / a mitraglia }

Proiettile { sferico / cilindro-conico / blindato / deformante (dum-dum) / esplosivo. }

Movimenti del proiettile:
- di traslazione: propulsione e gravità – linea parabolica
- vibratorio: urti contro le pareti della canna e impulso dei gas.
- rotatorio: rigatura – M. 91 a 500 giri al secondo
- anormali: primitivi: se da difetto di costruz. arma; successivi: urti contro ostacoli.
- conito: dalla combinazione del movim. traslatorio col rotatorio d'ogni punto del proiettile viene sulla linea ideale mentre il resto gli gira intorno.

L'efficacia lesiva, la forza viva del proiettile dipende dal momento di traslazione $F = \frac{m v^2}{2}$

Perde d'urto al proiettile forma "onde di condensamento" e onde di rarefazione": di qui il sibilo – La resistenza dell'aria diminuisce con il ridursi della velocità: per aumentare la velocità e con essa la forza viva ti usa la terminazione a punta (M.) che riduce con un solo bersaglio traiettoria regolare: per ottenere la regolarità della traiettoria tre zone: iniziale, media, terminale corrispondenti a 3 velocità del proiettile – Sulla forza viva influisce la maggiore: il più efficace un proiettile che ha massa maggiore diminuisce o diminuita la resistenza, una e l'altra alleggeriti il proiettile per aumentare la velocità.

Azione del proiettile:
- di martello – dovuta alla grande massa
- di cuneo – dei cilindro-conici acuti.
- di trapano – in seguito alla rigatura.

Dipendono dalla natura del bersaglio: gli effetti del proiettile dipendono dalla mobilità e resistenza delle molecole costituenti il bersaglio.
3 teorie: Teoria della pressione idrostatica (sul principio di Pascal) fisica; Idrodinamica (il movimento si trasmette alle molecole che oppongono la forza viva del proiettile); Teoria della trasmissione vibratoria del movimento (proiettile trasmette al corpo i suoi moti vibratori, muovendoli, produce le ferite, lo sfacelamento dei tessuti con scoppio) –

Scoppio negli organi cavitari che contengono liquido (es. stomaco, vescica) e anche negli organi parenchimatosi ricchi di sangue vascolare in melibrane inestensibili (fegato, milza). Per lo scoppio il proiett. deve avere molta forza viva: il 91 produce gravi lesioni anche a 3000 metri; le pistole dei RR. CC. a 200 metri, le rivoltelle comuni a 50. — Se il proiettile fa un bersaglio elastico, i tessuti tendono a ritornare a posto: il foro rimane minore della sezione del proiettile. — Il proiettile esercita azione contusiva –

Vediamo le lesioni prodotte dal proiettile:
- lesioni contusive semplici
- ferite a semicanale
- ferite a fondo cieco
- ferite a canale completo o trapassante

Lesioni Contusive Semplici: da azione a martello. Il p. infossa la cute e la interessa estesamente e si ha una rottura della elasticità dello stroma cutaneo. Ecchimosi. Il p. deve avere poca forza viva, cioè poca velocità o per distanza o per urto contro ostacolo, ma per difetto della forza le cellule sono rotte contro tessuti ossei e si polverizzano ed abbiamo una escara necrotica. Oltre m. 3000 nel 1891 –

Ferite a semicanale: rare – Il p. incontra tangenzialmente la cute, con rapidità e forza. Può offese anche altri tessuti. –

Ferite a fondo cieco: hanno foro d'ingresso e tramite a fondo cieco. Il proiett. può tendere anche ritorni e fermarsi dietro la cute della parte offerta (la si tende palpando). Casi in cui il p. non si trova:
1) Incapsulamento di visceri. Strappandosi, questi lo respingono.
2) Quando dopo la cute trova un tessuto elastico, insufficiente (ferita)

Casi in cui può o no trovarsi:
1) foro d'ingresso in posizione declive e tramite ampio.
2) se tra la cute una cavità organica comunicante con l'esterno (intestino, vagina, vescica) allora espulso naturalmente.

3/ entra in cavità organica chiusa (pleura, addome)
4/ " in vasi sanguigni. Il flusso del sangue è ostacolato.
Può trovarsi nel fondo il proiettile deformato. Per la sede di entrata
è importante distinguere foro d'ingresso. Corpi estranei portati dal proiettile: terra, vestiti, germi
di infezione — Ferite quasi sempre più o meno gravi, ma sempre insidiose. Il p. può rimanere nel corpo talvolta incapsulato da connettivo.
Ferite a canale completo: entrata, foro d'ingresso, tramite, foro d'uscita.

— Foro d'ingresso —

Varia con la forma del proiettile. È la distanza e forza viva residua oltre la forza viva del proi. i prodotti gassosi e solidi della combustione della miscela esplosiva.
Azione meccanica: incisione, scollamento e infossamento della cute da parte del limite di elasticità. Restringimento del foro — Urtando perpendicolarmente con notevole forza viva, il p. può forare la cute senza infossarla. Il foro d'ing. ha diametro maggiore talvolta per l'azione del movimento rotatorio del proi. Ha diametro eguale quando la cute è distesa. Forma tipica circolare a stampino... forma di fessura come per colpo da taglio (strumento a punta sottile). Forma stellata: irregolare tangenziale — se irregolare radente. Forma di parallelogramma. Altre forme di proiettili deformati. — Margini netti se la ferita è pulita e non curata — Bordi tanto più infossati quanto minore la forza viva — Alone escoriativo o alone contuso: subito dopo l'urto è biancastro perché si produce una anemia dei vasi compressi (ischemia).
Azione dei gas: colpo sparato a contatto o a una fiamma. Effetto non elettrico, ma meccanico. Non producono effetti se si tratta di zona adiposa; in zona muscolare può rompere la cute e forare. Può solo scollamento la cute: tasca di compressione di Hebenthal — Talvolta i gas penetrano nel tramite producendo lesioni e scollamenti = ferite enfisematose (Suicida che si spara in bocca) In questi casi è rilevabile il foro d'ingresso)—
Azione dei prodotti solidi della combustione: 1°/ Abbruciacchiamento: fiamma dell'esplosione a contatto della pelle. Ustione o disfacimento della cute a del tessuto del foro. Nel cadavere forma pergamenacea rossastra irregolare. Intorno al foro d'ingresso. — 2°/ Affumicatura: deposito superficiale di minutissime particelle del combusto. Lavaggio — 3°/ Tatuaggio: le particelle solide sono più grosse e penetrano nella cute. Non vale il lavaggio. Può o no mancare. L'ampiezza è data dalla distanza della bocca di fuoco quando incontra la cute. —

— Tramite —

È il canale prodotto dal proiettile nei tessuti del corpo colpito — Può essere: cieco o comunicante con l'esterno; unico o multiplo (più proiettili) o proi. unico che si rompe fuori o dentro il corpo o rompe ossa e fa dei frammenti tante schegge); continuo o discontinuo (attraversa prima un braccio, il torace, l'altro braccio); orizzontale (in prosieguo della linea di mira), curvilineo (angolo di diffusione eguale all'ang. incidenza: aggira l'organo resistente senza romperlo), a linea spezzata — Pareti del tramite irregolari, infossature, contusioni, sanguinamenti. — Diametro eguale a in tessuti omogenei; diverso a gradi di elasticità. Tessuti relat. a forma organiche: ossa piatte rotte (semplice foro); o tramite con fratture radiate; o fratture a ruota); ossa piatte con asportazione (i fenomeni ora detti, foro a forma di tronco di cono derivante dalla composizione della forza perpendicolare e dell'azione di cuneo →); diafisi delle ossa lunghe: contusione del periostio o frattura semplice o comminuta o perforamento o fenomeno di esplosione.

— Foro di egresso —

Solo l'azione meccanica del p. eccetto. Unico o multiplo. Di solito ha diametro maggiore dell'altro foro, ma più spesso eguale o minore. Il tessuto è sformato dai gas. Forma secondo il proiettile: bordi frastagliati se il p. ha poca forza viva — Alone contuso, talvolta è distinguibile.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Dispnea: = respirazione penosa e difficile che si ha nelle alterazioni dell'apparato circolatorio e respiratorio ed in alcuni avvelenamenti. Nella inspirazione è frequente strozzata la inspirazione diventa prolungata e talora fischiante.

Lavoro in fisica: = il prodotto di una estrinsecazione energetica qualsiasi.

Lavoro in economia = è la estrinsecazione cosciente di una energia umana, fisica o spirituale, diretta a conseguire la realizzazione di un bisogno, di una utilità sociale.

Lavoro in senso sociale: = è il prodotto della estrinsecazione cosciente di energia umana diretta a conseguire la realizzazione di un bisogno dietro la corrispondente di un compenso che è il guadagno.

Lavoratore è colui che esplica lavoro inteso nel senso sociale suddetto. Meglio, è tale sia che esplica lavoro fisico con compenso giornaliero, sia che esplica lavoro fisico con un compenso, anche non giornaliero, mentale, mancando, comprometta la resistenza economica del soggetto di fronte alle necessità della vita.

Il lavoratore può essere privato del lavoro e del guadagno o per:
- condizioni che lo privano delle energie produttrici o gli impediscono di dispiegarle utilmente
- condizioni che non gli permettono di usare le energie di cui egli normalmente dispone (disoccupazione involontaria).

La deficienza di energia produttiva può essere:
- assoluta (per qualunque lavoro)
- relativa
  - al mestiere abituale
  - al mercato del lavoro
    - se la deficienza è parziale o a intervalli (malattie)
    - se all'organismo del lavoratore vi sono fatte da ragioni [illegible]

Distinzione tra capacità al lavoro (giudizio medico legale) e capacità al guadagno (giudizio economico di carattere economico sociale)

Cause di incapacità al lavoro:
- età giovanile
- età senile
- gravidanza puerperio
- malattie
  - comuni (di tutti i prevalentemente dei lavoratori)
  - dipendenti dal lavoro (esclusivamente dei lavoratori)

Le malattie dipendenti dal lavoro o.
- decorrono dal normale andamento del lavoro: malattie professionali
- derivano da un accidente risolto, abnorme del lavoro: infortunio.

In un sistema completo di assicurazioni sociali avremmo:
- ass. invalidità e vecchiaia
- " per tubercolosi
- " maternità
- " malattie comuni
- " infortuni
- " malattie professionali (Elenco tassativo quelle di più facile e breve accertamento)

Contro il rischio dato dalla forma di somma una tantum si è anche la considerazione che così esso acquista un carattere di indennizzo o di risarcimento del danno, mentre invece il carattere giuridico del risarcimento è di sostitutivo del guadagno.

La finalità più importante delle assicurazioni sociali consiste nella conoscenza del rischio, ma nel cercare di diminuire le cause che portano alle varie forme di menomazione lavorativa. —

Per gli infortuni sul lavoro della Sicilia regnano le norme della legge 11 luglio 1904, modificata più recentemente nel 1913 specie per iniziativa di Napoleone Colajanni.

I contributi per gli operai industriali gravano totalmente sugli imprenditori e sono calcolati in base ai salari.
I contributi per la bolletta sono commisurati alla tariffa di bollo.
I contributi nell'agricoltura sono totalmente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario, talché per terreni concessi in affitto o mezzadria una quota parte del contributo è dovuta dal fittaiuolo e dal mezzadro.

Oggetto dell'Assicur.
- dare il sussidio.
- prevenire gli infortuni ed attenuare le loro conseguenze.

Art. 7 della Leg. Inf. Industrie. L'assicurazione deve essere fatta per tutti i casi di morte o di lesione personale provenienti da infortunio che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di 5 giorni. — Altre disposizioni sull'art. 3 della Leg. Inf. Agric.

452 - 453 Concetto di infortunio ed esempi. Caldaia che soffia e incrostazioni che possono anche determinarne lo scoppio.

L'evento accidentale ed abnorme non può costituire immediatamente causa lesiva; esso è causa mediata di quel gruppo di fenomeni che costituisce la vera causa lesiva. Distinzione: causalità accidentale, causalità lesiva: scoppio della caldaia (caus. accid.) genera diverse possibilità di causalità lesiva: traumi, ustioni, contusioni del liquido, shock di pressione sull'ambiente.

L'infortunio rappresenta l'entrata in atto di una causalità accidentale, da cui possono derivare immed. o mediat. una o più causalità lesive.
Es di immediatezza: caduta di una pietra (caus accid) trauma al capo dell'operaio (caus. lesiva).
Es. di mediatezza: caduta di una pietra (caus. acc.), rottura di una trave di un'impalcatura; trauma al l'operaio (caus. lesiva derivata mediatamente)

Cause lesive
Classific. Borri e Biondi:
- meccaniche
- fisiche
- termiche
- elettriche, radioattive e fotiche.
- chimiche
- biologiche
- infettive e parassitarie.

Causa Violenta. Borri dice che è una causa concentrata in contrapposto ad una causa diluita - È una causa repentina potente, capace di determinare il suo effetto in uno stato di tempo determinabile e breve.

ALTERAZIONI ANATOMICHE e FUNZIONALI

L'azione lesiva che abbia tratto i caratteri di causa violenta può produrre effetti patologici immediatamente o mediatamente. Rimane sempre valido il requisito di "causa violenta". Bisogna esaminare la variazione delle cause. Ecco alcuni casi:

1°) le conseguenze della causa lesiva possono praticamente coincidere immediate. Es: trauma al capo che frattura il cranio e determina lesioni al contenuto cerebrale.

2°) le conseguenze della causa violenta sono immediate rispetto ad una prima manifestaz. patologica, mentre mediatamente derivano altre conseguenze che fanno parte del corpo della affezione patologica. Es: da un trauma contusivo (causa violenta) ad una articolazione si ha un ematoma (prima manif. patologica immediata). Seguono mediatamente l'idrartro e l'artrite traumatica.

3°) le conseg. della causa violenta si palesano attraverso mutamenti strettamente legati, ma così numerosi da distanziarsi assai nel tempo l'effetto patologico dalla causa lesiva. Es. trauma al torace (causa violenta), contusione al polmone, morte per cancrena.

4°) la prima manifestaz. morbosa appare dopo una serie di svolgimenti causali successivi e legati fra di loro conseg immediate e mediate. Es: contadino che dalla campagna in cantina prende il tetano; carbonchio; peste.

Secondo la parola della legge la causa ~~violenta~~ accidentale da cui deriva la causa efficiente, può avere col lavoro ~~un~~ due tipi di rapporto causale, ma anche un rapporto di semplice occasionalità.

Causa è quel fatto che ha la capacità a produrre secondo il comune ordine delle cose quell'avvenimento che ne è l'effetto. Occasione è quel fatto che non ha la capacità a produrre l'effetto, ma non è tuttavia una semplice coincidenza, poiché ha la capacità di permettere, di mettere in gioco la causa dell'evento. —

Def. del Carnelutti: Occasione è un quid che mette in grado una data causa di produrre un dato effetto.

Tra causa e occasione è diff. qualitativa, non quantitativa.

Occasione di lavoro è quel fatto del lavoro capace di mettere in essere fatti accidentali, abnormi da cui derivi una causa efficiente violenta. Ora, questi eventi accidentali costituiscono il rischio del lavoro. L'occasione determina quel rischio. Il quale deve essere il rischio professionale, cioè non quello comune, ma quello particolare dei lavoratori. Oppure anche il rischio comune aggravato per il fatto del lavoro. Es. l'agricoltore sorpreso mentre lavora nei campi dal temporale. Ovvero per la via pubblica e si espone al fulmine. Questo rischio comune è aggravato per via del lavoro che lo ha messo in quelle condizioni.

Per individuare [illegible] si corrisponde la somma assicurata o la totale corrispondente a 6 salari annui (non meno di £ 1000 non più di £ 6'240 ogni salario annuo)

Finalità delle leggi infortunistiche è di ovviare alla incapacità di guadagno. Il termine { lesione modificat. funzionale incapacità lavorativa incapacità di guadagno

Conseguenze dell'infortunio del lavoro si intendono quelle che gli riflettono sulla attività lucrativa dell'operaio.

3 casi: problema della causa { la causa violenta può non essere l'unica causa della lesione; la lesione può non essere l'unica causa del pregiudizio funzionale; il pregiudizio funzionale può non essere l'unica causa della incapacità lavorativa.

Il legislatore non ha fatto che l'incapacità al lavoro che abbia nella causa lesiva violenta l'unica sua causa; ha richiesto genericamente un nesso di concausalità nel quale possiamo ritenere compreso quello di concausalità.

RILEGGERE pag. 469-478

La incapacità temporanea va considerata in relazione al particolare mestiere dell'operaio ed è assoluta rispetto ad esso in quanto non è possibile che egli abbia preso stato dalla legge l'operaio trovi un'altra forma di occupazione [illegible].

L'incapacità è permanente quando toglie o diminuisce per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Nella incapacità permanente parziale il limite minimo di riduzione della capacità lavorativa è negli infortunisti agricoli del 15%, negli industriali del 5%.

Conversazione dell'avv. Ugo L. H. J.

Ster. { causalità violenta
lesioni
turbamento psichico
minima capacità lavorativa
" " quadriplegia.

Per i motivi addotti si ritiene opportuno fissare una provvisionale mensile provvisoria.

Per il caso di morte [illegible] capitale [illegible] sta [illegible] a 5 salari annui.

La [illegible] ritiene [illegible] a provvedere ad un danno [illegible] corrisposte [illegible] legittimi ed [illegible] dell'operaio defunto [illegible] a coloro che dalla sua [illegible] traevano [illegible] sussistenza.

Entro un [illegible] dalla data [illegible] Istituto assicuratore [illegible] che [illegible] giudizio [illegible] accettato [illegible] facoltà [illegible] [illegible] condizioni [illegible] dell'operaio [illegible] [illegible]

Controversie

Fase Amministrativa - Istruttoria

La controversia [illegible] assicuratore [illegible] "quantum debeatur" [illegible] esperimento [illegible] un accordo [illegible] verso cui [illegible] [illegible] la omologazione [illegible] dell'accordo da parte del Tribunale.

In una fase successiva [illegible] la controversia sul "quantum debeatur" [illegible] [illegible] [illegible]

Fase amministrativa
Fase transattiva
Fase ~~Contenzioso~~ arbitrale
Fase Contenziosa = (giudizio ordinario, procedura ~~ordinaria~~ ordinaria)

Due gli infortuni agricoli.

- Fase amministrativa
- Fase transattiva (Ispettorato)
- Commissione arbitrale (Presidente dell'ufficio, membro dei datori di lavoro, membro dei lavoratori di opera, tutti nominati dall'Ispettorato)
- Commissioni arbitrali superiori mandamentali e centrali.

Commissioni arbitrali infortuni:
- Presidente
- Due medici nominati dal Presidente dell'ufficio
- Un rappresentante dei lavoratori
- Un rappresentante dell'assicuratore

Soltanto gli Istituti di assicurazione possono assistere legalmente ai infortuni presso le commissioni arbitrali.

Com. Arbitrale Centrale
1. Consigliere di Cassazione
2. Funzionario del Ministero
2. funzionari indipendenti a competenti in infortunistica
1 rappres. degli assicurati
1 rappres. degli assicuratori

Certificato
- obbligatorio
- intermedio o di continuazione
- definitivo
- di ricaduta
- per l'ordinanza di rettifica

L'inchiesta del Pretore deve essere fatta in tutti i casi di infortunio nei quali:
1) la malattia è mortale o lascia da temere
2) si prevenga una incapacità al lavoro superiore ai 30 giorni per gli infortuni dell'industria e ad 1 mese per gli infortuni dell'agricoltura.

Il medico può affermare che l'infortunio è stato provocato dolosamente solo se provato. Altrimenti deve soltanto escludere che il detto infortunio sia prodotto per causa violenta in occasione di lavoro.

Nel sistema giuridico esposto e denominato, la causalità accidentale è la causalità determinante quel gruppo di fenomeni che è causa immediata del danno, non causalità logica —

La causalità accidentale risulta dalla causalità violenta tra lavoro [illegible] lavoro un rapporto non soltanto causale, ma anche occasionale —

La causa della [illegible] risulta nel contatto dei reagenti, l'occasione è il catalizzatore della reazione.

Occasione di lavoro = quando il lavoro determina il rischio

Rischio professionale = è inerente ad una occasione di lavoro.

Bisognerà [illegible] studiato se una data [illegible] la capacità generica a produrre un dato effetto in un momento [illegible] causa di occasione dell'esistenza almeno relativa [illegible] una storia può essere anche rimasta sullo stato del lavoro [illegible] generale rottura dei vari antagonismi per [illegible] produzione, con aumento di [illegible] più in via [illegible] determinare una lacerazione [illegible] Ma bisogna vedere nel rapporto creato [illegible] unità della [illegible] la prestazione nel Vasoli —

Tasse ipotecarie = dedotte in ragione del peso, della misura, del volume, del numero —

Osservazioni sulla [illegible] a peso naturale: l'esperimento [illegible] una [illegible] verificabile al riparo di manipolazioni [illegible] Sistemi [illegible] d'esperimento [illegible] [illegible] [illegible]

zione al valore venale di altre 1/ cas trasferimenti d'immobili a titolo oneroso e dei altre 1/ casi trasferimenti di immobili a titolo oneroso o di usufrutto, uso, abitazione di immobili e comunque quote di comproprietà e società di commercio a qualunque titolo. In questi casi si fa luogo all'azione di stima. La perizia è compilata da un perito nominato dal Tribunale e il valore dichiarato non eccede le £ 50 mila; altrimenti da 3 periti (uno del Trib. presidente, uno del procuratore del registro, uno del contribuente). La perizia è da ogni caso definitiva. Se l'addotto 1/10 o 1/5 il valore peritale è sempre superiore a quello dichiarato dal contribuente, questi paga la tassa del grado di stima; che se l'addotto 1/10 il valore peritale è sempre superiore a quello dichiarato, il contribuente paga soprattassa per insufficienza di dichiarazione di valore corrispondente alla tassa aumentata di 1/5. — Un caso assai speciale fa la valutazione dell'usufrutto o della costituzione di rendite e pensioni. Così se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa si applica sulla metà del valore della cosa se l'usufruttuario non ha ancora 50 anni d'età, altrimenti su un quarto del suddetto valore. Sono obbligati a chiedere la registrazione degli atti ed a pagare le tasse di registro: i debitori; i cancellieri; gli ufficiali giudiziari; i segretari ed i delegati di qualunque amministrazione pubblica per gli atti della stessa che siano registrandi. — La registrazione va chiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto o dalla data dell'autenticazione (se trattasi di un atto autenticato) o dalla data del verbale di aggiudicazione (se si tratta di un verbale di aggiudicazione che si compila in più giorni). Il termine è di 6 mesi per la registrazione degli atti formati all'estero. Il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da quella.

funzione; apposizione di visti per fatto da parte dell'ufficio del registro. Mutuale (pagasi la tassa all'ufficio del registro senza materiale bollatario). — Sono esenti gli atti riguardanti l'istruzione pubblica, gli enti pubblici, tasse di soldato cessionario e benificenza varie. La tassa è ridotta a metà per gli atti relativi alla repressione delle infrazioni; al credito agrario; ecc. — Tali sono le tasse di bollo non commutate in altre tasse a cui certi atti sono soggetti: così per gli atti relativi ad autorizzazioni contro pegno. Gli atti e le carte nell'interesse dello Stato; gli atti dei giudici di pace in materia civile; gli atti delle procedure fallimentari; gli inventari dei beni dei minori e degli interdetti possono scrivere su carta libera ed in allora la penalizzazione a debito di dette tasse che devono risultare dai casi contemplati dalla legge.

2°) Tasse di Registro

Oggi è regolata dal T. U. 30 dicembre 1923. Le tasse di registro colpiscono tutte le trasmissioni della ricchezza riflettono o no da documenti che sono oggetto: 1°) gli atti pubblici e privati, civili commerciali, giudiziali compresi nel regno. 2°) gli atti di trasmissione di proprietà, usufrutto, uso e altri diritti reali 3°) i contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rescissione tacita di immobili. Non quanti che esonerano fatta la denuncia che quindi fanno da tali. 4°) gli atti formati all'estero e la sentenza dei regi consoli contenenti trasmissione di proprietà, usufrutto, la registrazione consiste nell'annotamento degli atti nei pubblici registri; la registrazione accerta la legale esistenza di un atto; dà alla scrittura privata la data certa di fronte ai terzi. La si fa entro un termine fisso

esente quando esso avvenga in caso di uso (cioè quando gli atti di trasferimento siano soltanto riferiti in atti pubblici o privati soggetti a registrazione).
Vi sono poi diversi tipi di tassa di registro: progressiva (per trasferimenti di beni a titolo gratuito); proporzionale (per i trasferimenti a titolo oneroso); graduale (per gli atti che contengono una trasmissione una semplice dichiarazione di terzi o attribuzione di valori); fissa (per tutti gli atti che possono costituire documento legale). — Inoltre la tassa è contrattuale (se si applica agli atti civili e commerciali) e giudiziaria (se si applica agli atti giudiziali). Vi sono, oltre alla tassa principale, le tasse complementari che, per conoscenza di documenti, non potranno togliersi con la principale o rimanere sospese per disposizione di legge; e la tassa suppletiva richiesta quando l'ufficio del registro sia incorso in errore od omissione. — La tassa di registro si applica secondo la particolare natura dell'atto avendo riguardo alla forma esteriore. — Per la valutazione dell'oggetto degli atti il criterio generale è che la tassa debba commisurarsi al valore reale dei beni in commercio. Perciò i beni mobili si valutano in base al valore dichiarato, risultante da inventario o da contrattazione dei beni stessi entro tre mesi; le donazioni e le vendite si valutano in base alle mercuriali; le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa in base al effettivo di borsa del giorno della trasmissione; i beni immobili in base al valore dichiarato. Ove a tale dichiarato alcun valore, non esistono documenti per accertarlo, l'accertamento risulta una dichiarazione di valore, che l'ufficio del registro determina d'ufficio. Il valore reale degli immobili al momento del trasferimento — può darsi che l'amministrazione ritenga che il valore dichiarato sia inferiore della tassa: varia in funzione della frequenza dei trasferimenti e maggiore per i beni immobili che non per i mobili. Per es. per il trasferimento a titolo oneroso di immob. il 6% del valore. La registrazione accerta la legale esistenza degli atti ed impedisce ad ogni altra persona la data certa di fronte ai terzi.

L'imposta di Negoziazione

Si riferisce non alla effettiva negoziazione, ma alla negoziabilità dei titoli. Dovrebbe applicarsi quando i trasferimenti sono assai frequenti. Esenzione e distinzione a proposito della fissazione delle tariffe secondo semplicità. — Sono esenti: le azioni ed obbligaz. di società estere (ciò per cui l'imposta sul capitale e delle società straniere che fanno operazioni in Italia), i certificati del credito agrario e del credito fondiario italiano; i titoli di società cooperative e mutue e fondazioni delle stesse. — L'imponibile si valuta sul corso medio di borsa nell'anno precedente. Soggetti sono gli enti o società emittenti le azioni e i fornitori dei titoli. — Aliquota di 2,50 per mille e del 4,50% con la distinzione a seconda dell'ente emittente e della forma del titolo nominativo o al portatore.
Vi è una speciale tassa sulle assicurazioni e tassazioni varie depositate a pegno.

Le imposte sulle successioni e donazioni sono state istituite con R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3270 convertito in legge 18 giugno 1925 n. 1058 e successivamente modificate con R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739 e con R.D.L. 30 dicembre 1940 n. 1959 convertito in legge 16 giugno 1942 n. 826.

Le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso sono:
- tasse di bollo
- di registro
- ipotecarie
- la sovrimposta di bollo
- sui contratti di borsa
- sulle assicurazioni.

(i primi quattro sono applicati con le norme stabilite per le imposte di bollo, di registro, ipotecarie e sulle assicurazioni)

Le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito sono:
- tasse sulle successioni e donazioni
- di mano morta.

1°) Tasse di bollo

La tassa di bollo colpisce tutte le carte destinate agli atti civili e commerciali, giudiziari e stragiudiziari e tutti gli scritti stampe e disegni indicati nel T.U. 30 dicembre 1923. Gli atti da bollo non originariamente soggetti a bollo; ma si annulla la carta libera e la tassa di bollo quando siano prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria o alla pubblica amministrazione, quando si presentino alla registrazione all'ufficio del registro; quando si menzionano in un atto pubblico. Le tasse di bollo sono di 3 specie: fisse (che colpiscono in una data misura una data specie di atti); graduali (quando per gli stessi atti variano in base al valore, alla successione delle carte ecc.); proporzionali (quando sono ragguagliate precisamente al valore dell'oggetto imponibile). A seconda dei 3 modi: ordinario (carta filigranata e bollata) straordinario (quando la bolla in carta semplice o quella bollata) bollo con

4°) Tasse di sovraimposta del bollo e del registro.

Ricordiamo le queste categorie:

[I] L'imposta di negoziazione

Questa imposta si riferisce non alla effettiva negoziazione dei titoli posti all'asta diretta orale effettuata volta per volta ma alla loro negoziabilità cioè facoltà di negoziazione. L'imposta deve per la convenienza che una tassa titoli facilmente trasferibili ad ogni momento [illegible] decide di colpire ogni effetto affinché alla fonte. Quindi dovrebbe effettuarsi che ogni caso in cui un titolo effettivamente fu negoziato i trasferimenti successivi non altro caso la ordinaria tassa di registro. Ed ecco [illegible] sono soggette a queste imposte le quote di società in accomandita semplice e alla ordinaria tassa di registro; compresa al titolo della formazione che è quella di passare in cui il titolo era al momento del costituirsi [illegible] quando l'effetto regola le regole del codice di commercio. Ma [illegible] la cedibilità delle quote è ridotta; e la società in cui l'elemento personale sia preponderante è [illegible] è una società ridotta. Per queste quote di compartecipazione [illegible] imposta di negoziazione. Ma la relazione è [illegible] possibile paragonare la frequenza [illegible] dei trasferimenti di una azione nominativa e al portatore alla frequenza dei trasferimenti delle quote di compartecipazione di una società in accomandita semplice. — Sono esenti dall'imposta di negoziazione: le azioni ed obbligazioni di società estere; le cartelle del credito fondiario italiano; le cartelle agrarie, i titoli emessi da industrie [illegible] l'imposta è commisurata al valore nominale della cosa tassata: così il valore nominale dei titoli nell'emissione e quello della trasformazione. Se si tratta di titoli non quotati [illegible] a certificato postale del sindacato dei [illegible] mediatori. — Sono contribuenti di diritto gli enti e le società emittenti dei titoli; sono contribuenti di fatto, inoltre, i portatori di essi titoli. — L'aliquota dell'imposta è così stabilita: 1% per i titoli emessi da enti che non hanno la società commerciale o civile per azioni; il 3,50 per mille sia che si tratti di titoli al portatore o nominativi. 2% per i titoli di società commerciali o civili per azioni del 4,50 per mille se al portatore e del 2,50 per mille se nominativi. 3% per le quote delle società in accomandita semplice che siano emesse secondo la modalità dell'azione del 4,50 % se al portatore, del 2,50 % se nominativa. — La differenza del 4,50 % per

i Titoli al portatore di prodotto al 2,50 % fu dei nuovi titoli venne da alcuni creduta una surrogatoria dell'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito. Ma ciò non è poi l'imposta surrogata permane. Tale differenza ha la sua ragione d'essere nella maggior frequenza con cui si trasferiscono i titoli al portatore di prodotto ai successivi. — L'imposta di negoziazione, surrogatoria delle tasse di registro e bollo, esime dal pagamento di queste. —

IIo) L'imposta sul capitale delle società straniere che fanno operazioni in Italia

Sarebbe perciò colpire tutto l'ammontare dei titoli da esse emessi con l'imposta di negoziazione perché buona parte di essi fuori dalla circolazione in Italia. Allora si colpisce con la tassa annua del 4,50 per mille il capitale destinato ad operazioni commerciali in Italia da società straniere. Ora basta che una società compia operazioni stipulate in Italia, tali operazioni devono avere una certa periodicità corrispondente coll'idea di una sede, o una rappresentanza o l'oggetto dell'attività.

IIIo) Tasse sulle assicurazioni e sovvenzioni contro deperibilità e pegno.

Si pagano dalle case di assicurazione stabilite nel Regno per le assicurazioni e sovvenzioni contro deperibilità o pegno di merci, titoli, valori ecc. in base all'importo di ogni operazione e dei giorni della sua durata. Si applica anche nei contratti di riporto e a tennine stipulati per un tennine di più di 30 giorni. L'aliquota è di un centesimo di lira per ogni 100 lire di importo dell'operazione; di 1 centesimo e il pagamento è esclusivamente costituito da titoli di stato o garantiti dallo stato.

5o) Tassa sui contratti di borsa

Colpisce: i contratti fatti in borsa o fuori, e contratti, a tennine, a premio ecc. e aventi ad oggetto titoli pubblici o privati quotati o no in borsa; e le compravendite a tennine di debiti e crediti stipulate in borsa o fuori con l'intervento di pubblici mediatori. La tassa è rappresentata mediante dei foglietti bollati venduti dall'amministrazione finanziaria costituito da due parti staccate dei contraenti ne trattiene una uguale alla forma dell'altra parte la consegna parte del foglietto in cui vengono la data, la sostanza del contratto e

il tennine fra l'assicurato. La tassa è da un minimo di £ 0,10 a un massimo di £ 6,00 per i contratti di riporto la cui durata supera i 60 giorni, calcolati direttamente fra i contraenti. —

6o) Tassa sulle assicurazioni

Colpisce le assicurazioni da chiunque stipulate nello stato; le assicurazioni fatte all'estero quando si debba fare uso nello stato del documento relativo riguardino persone domiciliate nello stato o cose esistenti nello stato, navi di nazionalità italiana, merci trasportate su navi italiane o da navi estere per conto di italiani che le abbiano assicurate. — Normalmente gli assicurati pagano questa tassa. Sono esenti da essa i contratti di assicurazione e quelli di assicurazione se stato registrato nel regno; le assicurazioni stipulate da società di mutuo soccorso; le assicurazioni riguardanti gli infortuni degli operai sul lavoro. L'applicazione della tassa è disciplinata dal fatto: da assicurazione quantitativa da cui l'assicurato paghi una ~~una volta tanto~~ fatto il corrispettivo all'assicuratore del bollo forma giuridica del contratto; da contratto stipulato in cui l'assicurato assume la sua obbligazione pagando una somma una tantum; da assicurazioni ordinarie in cui l'assicurato si obbliga al pagamento periodico dei premi. In questo caso la tassa si applica sull'ammontare di ogni pagamento effettuato.

— Imposta sui trasferimenti a titolo gratuito —

IVo) Imposta sulle successioni e donazioni —

Questa imposta si applica alla trasmissione di proprietà, usufrutto, uso per causa di morte ed alle donazioni di proprietà, usufrutto, uso per atto tra vivi. — L'imposta di successione era già vista ai Romani (v. centum hereditatium), esistette nel medio evo con carattere feudale. Come tale fu permanentemente fu istituita da Venezia in occasione di una guerra contro i feudi nel sec. XIII. Fu applicata nel Piemonte nel 1797, ridotta, ripristinata poi nel 1821 nel 1851 l'aliquota era dell' 1% in linea retta con esenzioni per le successioni inferiori a £ 2000. Fu diffusa tassa sulle società per azioni nel 1862 e nel 1870. Nel 1902 si fu una riforma di

questa imposta - l'aliquota che era costantemente proporzionale e variava da poche centinaia di franchi, divenne progressiva in ragione dell'ammontare della singola eredità. Nel 1920 l'imposta di successione giunse ad altezze stragrandi. Si applicava anche la complementare successoria e l'erede o legatario era un collaterale o un estraneo o già possedeva un cospicuo patrimonio di £ 100 mila almeno, pagava il 5% o l'8% o il 10% e oltre da dell'entità dell'eredità e del legato, oltre la ordinaria imposta successoria comparvero anche altre imposte di guerra. Le giunse ad aggiungere: chi pagava il 12% per cento dagli eredi oltre il 6° grado o che un patrimonio di 20 milioni o comporta di beni immobili. — Col Dec. 30 dicembre 1923 il Governo esonerò dal pagamento dell'imposta il gruppo famigliare (ascendenti e discendenti, coniugi, fratelli e sorelle, zii e nipoti), e ridusse la aliquota. Ciò allo scopo di consolidare il vincolo famigliare e di dare un compenso al sacrificio che comporta la successione immobiliare, la quale non sfugge alla imposta personale, in confronto alla ragione del ceto ove predomina la ricchezza mobiliare che a questa imposta si sottrae. Finalmente le esigenze finanziarie indussero a ripristinare l'imposta nel nucleo famigliare col R. L. 30 aprile 1930. Ora l'imposta è progressiva; ogni quota ereditaria va distinta in scaglioni ed a ogni scaglione va applicata l'aliquota propria di esso scaglione. Le stesse discipline valgono nelle successioni tra legittimi e testamentarie e nelle donazioni. Un esempio nelle successioni a favore di ascendenti in linea retta o tra coniugi e un figlio che ha pagato la tassa di £1 per ogni cento lire fino alla ricchezza di £ 10.000; di £ 1,50 fino a quella di £ 20.000 e così via. — In alcuni casi la tassa è proporzionale con aliquota costante. Così nelle successioni a favore di persone, comuni, salvando la liberalità abbia scopo di istruzione o di pubblica utilità; nelle donazioni a favore di enti di mutuo soccorso, di fondazioni destinate a premiare la virtù e il merito, ecc. (aliquota del 5%). — L'aliquota proporzionale del 5% era applicata alle donazioni, trasmissioni e successioni a favore di istituti di beneficenza, istruzione ed educazione le cui amministrazioni fosse soggetta alla sorveglianza delle pubbliche autorità e che avrebbero

la loro attività a favore della "classe meno agiata". Un decreto legge del 1914 estese le attenuazioni d'imposta ai musei, alle biblioteche ed alle gallerie, non escludendo più l'istituto della classe meno agiata, ma dello scopo di educazione ed istruzione. Il R. D. 20 dicembre 1923 estese successivamente dall'imposta le liberalità a favore di provvidenze comuni, altri enti morali e istituti italiani legalmente riconosciuti, quando lo scopo specifico della relativa sia di beneficenza, istruzione, educazione. Sono queste le attenuazioni e i modi d'imposta. — L'oggetto dell'imposta di successione. L'ammontare netto del patrimonio dell'asse ereditario che si trova al tempo all'apertura della successione, indipendentemente dal luogo di aperta della eredità e dalla sua qualità di cittadino o straniero. Sono esenti dalla imposta le premorienze dei genitori a discendenti figli e loro discendenti (in conto dei figli naturali legalmente riconosciuti e dei premorti). Gli eredi, legatari, esecutori testamentari, tutori, curatori, ecc. devono denunciare la successione entro 6 mesi per l'autore e morto nello Stato (Europa) o 18 mesi (fuori d'Europa). Gli tutori, esecutori, ecc. il termine decorre dall'assunzione legale della loro nomina; per l'erede con beneficio di inventario il termine decorre dalla chiusura dell'inventario o dalla scadenza del termine concesso per esso inventario. — Le tasse sono per la successione in denuncia e pena una sopratassa uguale al 6/30 della tassa dovuta. La tassa è commisurata al valore venale dei beni secondo i prescritti della tassa di registro. Dall'attivo si deducono le passività cioè i debiti certi e liquidi risultanti al momento dell'apertura della successione da atti pubblici, scritture private in giudizio, sentenze passate in giudicato; i debiti verso la pubblica amministrazione; i debiti di commercio e risultanti da cambiali, effetti all'ordine comprovati da libri regolarmente tenuti; le spese di riparazione degli ultimi 6 mesi della vita dell'autore; le spese funerarie regolarmente quietanzate funerali non superiore una certa proporzione; i debiti ipotecari gravanti specialmente sugli immobili. — Se la tassa liquidata non può chiedere di fare il pagamento a rate in non più di 6 anni. — Per la mancata o insufficiente denuncia c'è una sopratassa uguale alla tassa non denunciata, e inoltre, che una di queste successioni denunciata in ritardo

2°) Imposta di manomorta

Colpisce il reddito del patrimonio degli enti morali. È una surrogazione dell'imposta di successione gravante sulla persona fisica. Ne sono soggetti le provincie, i comuni, gli istituti di beneficenza, i benefici ecclesiastici, le fabbricerie e cure religiose, le fabbricerie, gli stabilimenti di pena, associazioni di enti morali. Essa sostituisce pure quella imposta di registro e bollo comunemente detta colpisce le altre imposte sui trasferimenti. Patrimonio di opere esenti le casse di risparmio e gli istituti di credito fondiario enti di enti morali diretti che esse esercitano operazioni commerciali; accessibili, in quanto hanno natura indefettibile, per il loro patrimonio e una certa parte dei depositi dei libretti non colpiti dall'imposta di manomorta. Non esenti gli asili infantili, le società di mutuo soccorso, i comuni, le accademie, le biblioteche, pubbliche, ecc. perché questi redditi sono già indirizzati a fini pubblici e una di esse preleverne una parte che perché anche a fini pubblici concorrenti. Non esenti anche gli enti aventi un reddito di appena £ 1000 e i benefici semplici al cui titolare spetta soltanto supplemento di congrua. Ogni 10 anni si procede. La ricchezza si basa di esse colpire le associazioni di fatto e costituzionalmente diverse corporazioni religiose: una volta perché in tal caso esse entrano un ente con natura indefettibile e la promiscuità non colpisce alla morte di ciascuno degli interessati successori del patrimonio. — Si colpisce la rendita reale e presunta di tutti i beni immobili e mobili che gli enti soggetti posseggono allo scopo di procacciare un reddito permanente. Restano non sono colpiti gli immobili destinati all'uso proprio dell'ente. L'aliquota è del 7,20 % del reddito annuo e si paga ogni anno. È ridotta al 0,30 % per gli istituti di carità, beneficenza, istruzione, educazione, destinati a premiare il merito e la virtù. L'accertamento della base imponibile è, una volta fatto, valevole per un quinquennio. Le variazioni nell'entità del patrimonio hanno effetto nell'anno seguente a quello nel quale furono avvenute. Devono però essere denunciate, altrimenti vengono la loro sulla base antiche e ciò per l'anno successivo se si tratta di diminuzioni nel patrimonio imponibile, pel quinquennio successivo se le variazioni riguardano il reddito tassabile. Le [illegible] sono [illegible] a [illegible] accertato d'ufficio

Imposta sui consumi

- Imposta sugli zuccheri
- Imposta sul caffè
- Imposta sul petrolio
- Imposta sulla birra
- Imposta sulla fabbricazione delle acque gassate
- Dazio doganale
- Imposta sugli spiriti
  - Tasse varie speciali
  - " " sulle fiammiferi
  - " " sugli automobili
  - " " sulle vetture
  - " " sulle carte da giuoco

Gettito del monopolio del sale nell'anno finale 1929-930 : 340 milioni di lire.
" " " dei tabacchi " " " " : 2 miliardi e 500 milioni.
La tassa sugli scambi è regolata dal famoso R.D. 30 dicembre 1923
dott. della tassa sugli scambi nell'anno finale 1929-930 : 412 milioni.

850

BREVE ESPOSIZIONE PER PARAGRAFI DELL'INTRODUZIONE CRITICA DEL PROF. BARILLARI AL "PRINCIPIO DEL DIRITTO" DEL ROSMINI

Punti fondamentali trattati dalBarillari nella sua"Introduzione Critica" a "Il Principio del Diritto" del Rosmini.

I

Il Rosmini pone una base nuova alla filosofia deturpata dal sensismo che, pomposamente avvalendosi del titolo di "filosofia",deturpò il diritto,la morale,la letteratura.Esso è stato una triste e dolorosa e desolante malattia dell'anima.La filosofia pel Rosmini"è un nutrimento divino,non la sapienza spicciola del mondo".Affinchè le scienze morali si rinnovassero a contatto della filosofia bisognava pensare al rinnovamento della filosofia medesima.E,poichè il diritto deriva dallo spirito,e la filosofia è la scienza di esso spirito,dunque,rinnovandosi la filosofia,si deve di conseguenza rinnovare il diritto.Sono dunque filosofia e diritto legati l'una all'altro.Ed il merito del Rosmini consiste appunto in questo:nell'aver considerato il diritto non come qualcosa che sta a sè,come un dato esteriore,ma come qualcosa che dipende dallo spirito dal quale emana. Pel Rosmini la filosofia si distingue dallo studio della filosofia;il sapiente, che attua le idee rendendole reali,si distingue dal filosofo puro ma,come non è possibile straniare il filosofo puro dal sapiente,così possiamo distinguere, ma non separare,la scienza del diritto(le notizie speculative del diritto)dalla giustizia(principio reale delle azioni umane).Insomma il Rosmini dimostra che "l'ideale è la misura del reale" ed il bene giuridico "ci si presenta mai solo e completo rispetto a sè,ma sempre unito all'ideale completo ed infinito da cui è misurato".Il diritto ci appare adunque come un bene eudemonologico-morale,e congiunge due mondi diversi-il reale e l'ideale-dimodocchè,concependo l'idea suprema di diritto e conformandola alla realtà,ci si può avvicinare più che mai alla vera essenza del giusto.

Ben dice il Gentile che il Rosmini si avvantaggia sul Kant "per la concezione dialettica della volontà che il filosofo italiano introduce nel formalismo etico".Ciò vale a farci considerare il diritto come un insieme di utilità ed idea. La giustizia è idea,l'utilità fatto.Orbene anche l'utilità fa parte del diritto. Nell'utilità-realtà naturale-però penetra la giustizia che combatte affinchè la realtà non abbia sopravvento che,se ciò fosse,il diritto sarebbe concepito come, o peggio di come,lo concepiva il Machiavelli nel suo "Principe".Non sarebbe più diritto ma egoismo ammantato dal sacro nome del diritto.Non è concepibile neppure un diritto tutta giustizia,perchè sarebbe semplicemente per angeli,per esseri perfettissimi,e non per uomini.

L'uomo,pel Rosmini,è un soggetto intelligente e sensitivo,epperò dotato di unità,perchè possiamo solamente distinguere i due soggetti tra loro,disunirli mai. Un mondo perfettamente intellegibile ed ideale non lo possiamo immaginare,in quanto il soggetto in esso non troverebbe più sè stesso.L'uomo invero mediante il senso coglie il reale,ma non come puro senso.Come farà il reale a divenire oggetto? Nella "Teoria della conoscenza" il Rosmini dichiara strettamente collegati l'essere ideale,l'essere reale e l'essere morale.Si tratta dunque di dimostrare come l'essenziale,nella funzione del ~~diritto~~ giudizio,giace,nella presenza dell'essere,al pensiero.

Il metodo del Rosmini riguardo la teoria della conoscenza è troppo lontano dal metodo comune e scolastico,perchè da alcuni,cristallizati nella tradizione scolastica e sacerdotale,non si potesse appellare il Rosmini "panteista".Lo Spaventa ed il Tommaseo scrupolosamente dimostrarono quanto errata fosse questa affermazione. Nello svolgimento delle tesi si è visto come il Kant pose e svolse il problema delle idee a priori ed in ispecial modo dei giudizi sintetici a priori. Nè è da far meraviglia che il Kant,per risolvere questo problema,non avesse anche attinto dal dommatismo del Leibnitz,dallo empirismo del Locke,dallo scetticismo dello Hume.Ed il Rosmini,rendendosi conto dei giudizi sintetici a priori del Kant,considera questi come il problema della realtà,e"tende a porre dentro e intorno allo spirito l'attività arditamente scrutata del pensiero".Al Rosmini non sfuggì che il problema del conoscere consiste nel ricercare la possibilità di unione tra senso ed intelletto,tra particolare ed universale.Tale unità la troviamo nella critica del giudizio.La copula è - appunto è quella che,unendo il predicato con un soggetto,li fonde in una indissolubile unità.Ma ecco che nella teoria del giudizio una nuova idea ispira il Rosmini:il giudizio è sintesi di contrarii.Per conoscere l'ente assoluto egli propone due vie: "via esclusionis" e "via eminentiae".Dio non immediatamente ma mediatamente può essere conosciuto.Il dialettismo rosminiano applicato al diritto ed alla morale apriva un mondo misterioso ed ignoto".

Come la copula - è - unisce il predicato al soggetto rendendoli uni,così la morale lega al fisico il razionale del diritto e lo perfeziona e lo compie.

II

Se la dottrina del Rosmini trova il suo chiarimento e la sua conferma solo nella filosofia,pure non bisogna prescindere dai tempi nei quali il Rosmini scrisse la sua "Filosofia del diritto".Già egli,in una lettera scritta il 27 giugno 1825 all'abate Albertino Bellenghi,dice di aver fermato in tre grossi volumi dei quali "il primo pone le regole cavate dai limiti della Società; il secondo quelle cavate dalla natural costituzione della Società;il terzo

quelle cavate dalle leggi che tengono la società nel loro andamento",la sua concezione politico-giuridica.Il Paoli scrive che sin dal 1822 il Rosmini iniziò la "Filosofia del diritto".L'epoca nella quale visse il Rosmini,epoca che segnava la decadenza dell'storicismo del XVIII secolo,doveva per forza trovare una eco nel nostro filosofo.Fra tante e diverse tendenze politiche che dovevano fatalmente cadere in degenerazioni,il Rosmini porta alto il suo equilibrio morale-politico-religioso.
Egli,come scrive nella suddetta sua lettera ,dice di aver letto attentamente il "De Civili imperio" del Bellenghi e di non essere d'accordo con le tendenze democratiche del Filangeri;il contratto sociale è pel Rosmini "una dottrina confusa ed equivoca e però generatrice d'infiniti sofismi e danni....".
Fu amico di Jacopo Mellerio e del Manzoni al quale fece leggere, prima di darlo alla stampa, il Nuovo Saggio.Dal 1831 al 1845,curati dallo stesso autore,furono pubblicate dal tipografo-editore Boniardi Pagliani le opere di lui.

III

L'essenza del conoscere pel Rosmini si basa su queste fondamentali domande: "Che cosa è il conoscere?" "Che cosa è l'idea?".Donde il problema della filosofia consiste nello spiegare"come una cosa possa essere oggetto di conoscere".
Impossibile ammettere già belli e dati gli oggetti della conoscenza,ma per giungere a spiegare come una cosa sia stata oggetto di conoscenza bisogna ricorrere alla"tacitissima meditazione della mente".Mediante questo giudizio,questo sintetico a priori kantiano,in cui consiste la percezione intellettiva,viene dimostrata l'oggettivazione del conoscere.Il Rosmini però,con la sua percezione intellettiva oggettivizza l'idea dell'essere ed,eliminando il noumeno kantiano, porta ad una inversione dello stesso Kant.Ma la mente umana,come si è osservato al Rosmini,rimane estranea al processo conoscitivo.Nettamente contrario è il Rosmini alle comuni interpretazioni che,basandosi sulla legge preordinata ed immutabile posta da Dio,si scansano da qualunque indagine.Gli scettici fanno cadere questa argomentazione con la netta imposizione:provatemelo!
La legge invero non si può ammettere come preordinata da Dio in quanto prima della legge si dovrebbe provare la preordinazione,e così via.E si cadrebbe in un circolo vizioso.Il Rosmini dimostra agli scettici che l'impugnare il problema sulla:"Essenza del conoscere"porta all'imposizione del problema stesso.
Come le categorie kantiane obiettivano i giudizi sintetici rendendoli a priori, così pel Rosmini tale funzione l'adempie "l'essere ideale".La coscienza unisce due cose diverse:il"sentimento di me col corpo" e l'"intelletto",ma essa ha anche un'altra attività importante,cioè quella di fare da "sintesi primitiva".Cioè essa vede i rapporti generalmente,quindi li coordina e li sintetizza.La coscien-

za si identifica perciò con la ragione.
Da una dualità, intelletto e senso, mediante il legame dato, dalla coscienza, il Rosmini giunge ad una unità "che, più che unità dialettica, è una somma o un risultato".
"E' necessario, ora, cogliere la consonanza tra il "Nuovo Saggio" e la "Filosofia del Diritto"
Come nel Saggio il Rosmini vuol dimostrare la vera "Essenza del conoscere", nella Filosofia del diritto vuol dimostrare la vera essenza del diritto che per lui consiste nell'idea di Giustizia. Considerando con l'intuizione della giustizia il diritto universalmente si giunge a concepire il diritto in particolare, donde la percezione intellettiva del diritto. Ma che cosa è la giustizia?
"La Giustizia non è cosa manufatta dagli uomini o che gli uomini possono disfare: ella è anteriore alle leggi che fanno gli uomini, le quali propriamente non possono essere un'espressione, ma cotal veste della giustizia". Come nel Nuovo Saggio aveva detto che "la notizia dell'entità in universale deve essere in me e precedere tutti quei giudizi coi quali dico che qualche ente particolare e reale esiste", così nella Filosofia del diritto ribadirà che la prima ricerca di questa scienza dovrà volgersi a stabilire "che cosa veramente sia il principio del diritto e voleva dire il giudizio universale del diritto".
Non si può distinguere tra ideale e concetto di diritto, e questo lo si deve pe-
rò considerare secondo la logica formale, quello come noumeno.
Il principio del diritto è pel Rosmini "principium essendi et cognoscendi"
Al di là di questo principio o concetto, ch'è lo stesso, non c'è nessuna realtà che esiste per il pensiero.

IV

Il Rosmini si domanda se il diritto è ~~tutto~~ l'Etica come dapprima si credette, oppure è un ramo dell'eudemonologia.
Certamente considerando il diritto in modo tale da far dipendere da esso il benessere e la felicità è eudemonologia; ma, gli uomini devono per questo sentire la necessità, il dovere di proteggerlo e di non intaccarlo, ed allora ecco che il diritto acquista un significato morale.
La morale è l'essenza del diritto.
Fare ~~esistere~~ consistere il diritto solamente nell'elemento intellettivo sarebbe assurdo in quanto relazione tra soggetto ed oggetto non vi potrebbe essere.
La relazione tra l'eudemonologia e la morale bisogna ricercarla nell'attività stessa dello spirito. Come il Rosmini nella percezione intellettiva del proprio corpo pone la relazione tra materia e forma, così bisogna intendere anche il nesso tra l'eudemonologico e il morale. Anche in questa relazione si tratta di unità

ficare il fatto alla legge.Il soggetto moralmente si sente necessitato"di umiliarsi e di pendere dagli oggetti".Non è una costrizione esterna ma, qualcosa che deriva dallo stesso spirito.E/ la libertà morale?
La libertà morale sorge dall'opposizione del soggetto all'oggetto;mentre il soggetto è guidato dall'istinto,l'oggetto invece, senza curarsi dell'istinto,gli impone una legge.Spesse volte istinto e legge trovansi in opposizione,ed allora l'uomo,in questo contrasto,ha libertà di scelta.Nessuna forza esterna impone all'uomo la scelta,ma egli può disporre a suo modo della propria volontà:è cioè dotato di libertà morale.
L'uomo sente di,essere obbligato alla legge:è una sobbligazione morale,non una obbazione fisica.Il sentimento di sè,la coscienza del proprio dovere,sono la pietra miliare della forza morale.Orbene attraverso l'opposizione dell'istinto con la legge l'uomo agisce con questa energia sua propria e da ciò si origina la libertà morale.
Già precedentemente il Rosmini ha dimostrato che l'uomo è un'unità composta ed inscindibile di materia e di forma,legate ed unificate tra di loro.L'uomo è quindi un essere reale ed ideale.E' dotato di volontà,e come tale è padrone dei propri atti.Ma,perchè esista il diritto vi ha bisogno dell'intelligenza che si dovrà esplicare attraverso la volontà.Ine tre momenti fa il Rosmini consistere l'essenza dell'atto morale.Egli,come si è visto,ha riunito nell'uomo tre esseri: essere reale-essre ideale- essere morale,ed assegnando al primo la facoltà "sentimento" al secondo quella "comizione" al terzo quella "ricomizione", fa da questa triade derivare l'essenza dell'atto morale.L'atto giuridico dunque derivante da questa propria attività personale dell'uomo è di proprietà dell'uomo stesso.Quindi il diritto è derivazione dello spirito umano e come tale :il lederlo significherebbe farsi schiavo dell'istinto o per dir meglio tentare di spezzare ciò che lo spirito umano ha concepito ed attuato.

"Il principio personale è il principio stesso della proprietà in quanto il Sè è il principio del Suo"
Con ciò il Rosmini viene a dimostrare che niuno potrebbe staccare dalla persona ciò che le è congiunto e costituisce la sfera di cui la persona è il centro.
Dalla stretta unione in una persona del sentimento e della morale sorge il diritto
Di fronte al principio kantiano della "coesistenza" il Rosmini poneva il criterio della proprietà,considerando il principio kantiano "troppo piccolo di universalità,e troppo grande di astrazione".Materia e forma del diritto stanno tra di loro come il fenomeno e la categoria nella filosofia del Kant,e su questa analogia molto insistette il compianto Igino Petrone.
Il Gentile,cogliendo il doppio aspetto morale e giuridico del diritto,parte dal

concetto che mio è tutto ciò che dipende dal mio spirito e"tutto insomma che è prodotto dal mio fare e in cui si incorpora il mio spirito"
E pd Gentile il diritto sorge dopo l'incorporazione dell'atto spirituale concreto,quindi morale,cioè in un secondo momento.

Nel principio della determinazione dei diritti il Rosmini si differenzia da Emanuele Kant.Troppo astratto pel Rosmini è il principio kantiano in quanto gli uomini vi sono considerati secondo l'essenza uomo e non secondo le accidentali disuguaglianze che esistono nell'umana natura.Il Kant cioè,ritenendo tutti gli uomini uguali ed avendo assegnato un'eguale libertà a ciascuno di essi,fa in modo che ognuno sacrifichi una stessa porzione di libertà.Quindi secondo il Rosmini la determinazione kantiana dei diritti,rimanendo in un campo formalistico,non coglie la vera e propria determinazione dei diritti stessi.Il Kant seguiva un'idea troppo universale di diritti e considerava troppo astrattamente l'essere uomo per poter determinare e cogliere il mero lato essenziale della dottrina della determinazione dei diritti.Il Kant seguiva la forma del diritto,cioè il diritto nella sua pura essenza,e per questa era ammirato dal Rosmini "nella sua alta e sincera affermazione della forma" ma,il filosofo italiano unisce la materia del diritto alla forma di esso.Come vi è differenza tra persona umana e natura umana+la persona umana dove è il diritto per essenza e la natura umana che è tutto ciò che è nell'uomo e non costituisce il principio supremo delle sue operazioni - così la proprietà che è insieme forma e materia"poichè la proprietà si forma anche mediante accidenti che alla natura umana sopravvengono" "è il grande principio unificatore della divisa e sparsa esperienza giuridica.

V

Il Rosmini,come primo elemento di diritto pone " l'attività di un soggetto" che dipende dalle notizie che sono nella nostra mente e che quando imprimono al soggetto di agire,diventano operative.Poi abbiamo"l'attività personale del soggetto" che è il secondo elemento del diritto.Orbene la parte formale del diritto ci è data dall'attività personale,la parte materiale dalla semplice attività del soggetto.La coazione poi pel Rosmini,considerata come interna e spirituale,è tutta propria dell'attività personale.Nessun'altra coazione vi può essere all'in fuori di questa ed il diritto "deve rimanere inviolato quand'anche nessuna difesa lo tuteli e lo protegga".
La coazione poi "a difesa dei diritti connaturati" è pel Rosmini insita nel diritto stesso:è una funzione del diritto.
Terzo elemento della costituzione del diritto è che "l'attività,di cui il soggetto è proprietario,abbia qualche valore eudemonologico" e di ciò abbiamo par-

rato nel par.IV.
Quarto elemento è la "liceità dell'azione".Ed il Rosmini si ferma appunto su questo quarto elemento a dimostrare che non è possibile concepire la legge senza l'ausilio della morale,in quanto l'etica fa sì che la legge trovi "sempre innanzi a sè la volontà pronta a giudicarla moralmente,e quindi a temperarla,se è da lei,con l'equità e a modificarla o a riformarla".La radice quindi del diritto e della morale è unica.E' la morale quella che aiuta il diritto e in un certo qual modo lo dirige.
Il quinto elemento riguarda "le altre persone che devono rispettare il diritto" ed è un elemento esterno. -Interno è ciò che è dentro di noi,ciò che è nostro come spirito,ciò che riguarda gli altri è qualcosa di esteriore.Io,debbo sentire il dovere di rispettare il diritto di un'altra persona."onde il mio dovere,che termina in essa,dicesi metaforicamente che termina in un oggetto esterno".
Questi sono i cinque elementi,che il Rosmini pone a base del diritto e da essi e da quanto precedentemente è stato detto,si nota chiaramente che dovere morale ed eudemonia sono a base di tutta la dottrina giuridica rosminiana.

IV

Concludendo si può dire che il Barillari ha dimostrato,mettendo in rilievo i capisaldi della filosofia del diritto rosminiana,come il Rosmini faccia anzi tutto derivare il diritto dalla filosofia e ~~come=esso=poi~~ che cosa sia poi una podestà giuridica protetta dall'attività morale.
Il diritto non è dunque qualcosa di esteriore a noi,ma qualcosa che dipende da noi stessi,considerati come attività eudemonologica e dalla legge morale.
Ed il diritto come derivazione del nostro spirito,è eterno come il nostro spirito spesso.

~~==========~~

Rosmini - Esame della definizione del diritto 2-13
850

La filosofia del D. riferisce in ultima analisi tutto il principio, cioè l'idea, cioè il concetto del D. Il tale concetto noi lo esprimiamo in questa definizione: "Il diritto è una facoltà di operare ciò che piace protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto." Vediamo come si giunge a questa definizione. È un comune concetto che la forza sia distinta dal diritto; talora la forza vale per difendere il diritto, ma il volo anche dei casi in cui la forza opprime il diritto. Allora questa bella di insolito splendore e si sottrae alla violenza come un'entità immortale, inaccessibile, irraggiungibile dall'impeto della forza bruta. Ciò sta a dimostrare che il diritto è un'entità morale ideale come il dovere e che la sua sorgente va cercata là dove è la fonte del dovere; nella dove si trova la volontà.

La volontà è la potenza per la quale l'uomo, riconoscendo, aderisce agli oggetti che all'intendimento suo si presentano e così opera ed adempie il suo dovere, ovvero fa il contrario. Il principio dell'operare è il soggetto (Io); il termine dell'operare sono gli oggetti. Gli oggetti manifestano alla intelligenza nostra una esigenza, che risiede in noi ed è il dovere (studiato dalla Morale); del soggetto diviene il piacere (il bene eudemonologico) che è una modificazione di lui, è studiato dalla Eudemonologia. Il bene eudemonologico, quando è protetto dalla legge emanante dall'oggetto, costituisce il Diritto. Così studiamo questa prima nozione studiando la operazione volitiva che è origine del diritto non meno che del dovere. Quando, rientrando in noi stessi per contemplare un oggetto, diciamo volontariamente che quell'oggetto è p. es. bello, proviamo un godimento che si chiama amore affezionato per

l'anima nostra intellettiva

ché è un effetto che deriva dall'apprezzamento, dal giudizio che volontariamente l'uomo fa. Tutto il sentimento infatti deriva dall'apprezzamento, dal giudizio, dall'attività intellettiva e ciò prova per le cose del mondo esteriore quindi deriva dal diletto, dal godimento, dalla gioia da quello, come il valore dalla luce. Ora il sentimento deriva dall'apprezzamento, dal giudizio, dall'attività intellettiva, dal conoscere come il valore dalla luce, ma si esaurisce entro il soggetto. La conoscenza porta il soggetto fuori di sé in un oggetto e deriva dalla energia della volontà che liberamente obbedisce alla sapienza che è manifestata dall'oggetto, nella quale essa le impongono la legge. Il soggetto intelligente difende da gli oggetti che gli fanno ignorare la legge, ma coll'amore appassionato agli adorisce agli oggetti e quella legge difendersa dagli oggetti che potrebbe sembrare per lui umiliante, gli è utile perché egli si professa adorando agli oggetti, ammettendo in sé la verità seguendo la legge. Ha grande importanza il notare che il soggetto non è costretto fisicamente ad eseguire la legge, il dovere che gli oggetti gli rivelano, è quello che la libertà morale. La libertà morale nasce nell'offrire delle oggetti al soggetto. Il soggetto, per sé, è guidato dall'istinto; gli oggetti gli impongono una legge, gli prescrivono un modo di operare conforme al vero. L'istinto e la legge fissano determinano le operazioni umane, stesso tono in contratto. E l'uomo è libero, la sua signoria di fatto sulle proprie azioni, perché può liberamente scegliere tra l'istinto e la legge. Questa è rivelata di continuo, lo stimola moralmente, la sua forza, una energia morale che lo spinge ad operare rettamente. Le intendiamoci: questa forza morale, come l'istinto, come la legge non sono entità esteriori, sono in noi. La legge è la voce del soggetto intellettivo, che l'istinto è la voce del soggetto sensiente. E la forza morale è la grande del soggetto intelligente che agli oggetti la rivelata la legge e la segue ed è persona, il soggetto cosciente, il soggetto veramente istruito. Quindi l'uomo ha un vero potere sulle sue azioni ed al suo di ogni libertà umana ogni legge - Ed è elemento fondamentale del diritto essendo la persona, l'autore delle proprie azioni, un essere cioè che esiste in quanto cosciente e padrone. La libertà che l'uomo ha di determinarsi secondo la legge o l'istinto è una sola potere di fatto; diremo libertà morale quando quel potere si contiene entro i limiti segnati dalla legge morale. Possiamo dire che la libertà morale è quella forza della libertà fisica che non viene legata dalla legge morale. Abbiamo qui la nozione del diritto: in quanto è diritto quella azione, quella potenza, quella facoltà permessa dalla legge morale. In questa completata la nozione del diritto, in quanto dir. implica non solo liceità, ma anche potestà di operare di fronte agli altri uomini, vale anche la legge morale che contempora veramente accorda ad una persona la libertà di operare e proibisce su alla altra di turbare quella operazione. Posso quindi aver fatto gli elementi che nella definizione abbiamo raccolto. Il dir. è una facoltà di operare ciò che sia protetta dalla legge morale che ha ingiunge ad altri il rispetto.

La definizione si compone di 5 elementi:

1°) ~~L'effetto di un soggetto~~: L'attività soggettiva: cioè la attività della uomo. Questa ~~sempre esiste~~ è espressa nella parola "facoltà" e che deve essere in un senso lato in modo da comprendere sia le sue azioni, sia ogni altro sentimento passivo perché senza una qualche attività resterebbe nel soggetto stesso ne si potrebbe constatare l'esistenza ~~sufficiente~~ di una sua capacità: 2°) L'attività personale cioè la volontà del soggetto, la sua intelligenza, che muove e guida, che può quindi dirsi padrone ed autore dei suoi atti. Quindi non basta una azione fisica, una azione istintiva, ma occorre l'intelligenza. Quindi ~~le bestie non sono~~ capaci di dir. perché non hanno la signoria dei propri atti, non sono persone. La ~~azione volontaria~~ attività personale che qui esaminiamo è che è elemento essenziale del diritto, può però anche essere potenziale senza che ciò tolga la esistenza del dir. Se per un accidente la ~~la~~ attività viene sottratta alla libera potestà dell'uomo non per questo non si è più diritto: basta che l'azione di natura sua appartenga al dominio dell'uomo. Se ~~il~~ diritto è ~~inoltre~~ una attività personale, è ~~ciò~~ una facoltà superiore a tutte le altre perché può adoperare come suoi mezzi, il suo esercizio racchiude in sé la forza e quindi al diritto è annessa la coazione. L'uomo può quindi esercitare il suo diritto con tutte le forze che sono a sua disposizione, respingendo qualunque offesa ed anche ricavandosi del bene perduto in conseguenza di ingiuria sostenuta. La coazione ricade [illegible] dei doveri morali. A ogni attività (sulla def. "facoltà di operare") corrisponde la forza questa può però essere sia attuale, sia potenziale a seconda che il dir. consiste in una facoltà potenziale: dir. primitivo o in una facoltà attuale, dir. secondario. ~~Il dir. primitivo~~

Il dir. consiste in una facoltà potenziale, quando è [illegible] la facoltà stessa; il d. consiste in una facoltà attuale e loro quando l'atto è impedito. In entrambi i casi il d. può essere difeso con la forza. Ma l'impiego della forza, della coazione, esige un altro quindi il dir. di usare la forza non può essere mai una facoltà potenziale: esso è attuale, anzi è un dir. accidentale che sorge che dall'esercizio di un altro diritto. Dato che il dir. di usar la forza è accidentale, a coloro che vorrebbero introdurre l'elemento di forza nella definizione del dir. potremmo dire che o s'intende la forza inerente alla facoltà di operare e così è già bene compreso nel concetto di un'attività personale, o si vuol con essa la forza con cui si può combattere ogni impedimento all'attuazione del dir. e questo è un elemento accidentale che non giova porre nella def. d'altro per costituire un dir. non occorre che esso abbia annessa una forza bastevole a difenderlo. — 3°) Un bene esistente nell'azione: un mero capriccio non può mai essere oggetto di alcun diritto. Il bene eudemonologico deve essere inerente al soggetto, di maniera che, privandolo, il soggetto ne provi dolore o molestia. Gli antichi ritennero [illegible] una che si trattasse di un bene animale (natura), poi considerarono un bene razionale, cioè umano. E la natura la considerarono nell'uomo "Vivere secondo natura" (di Storici) Zeno "Vivere secondo gl'istinti della natura bestiale, umana" Crisippo "vivere secondo che esige la natura delle cose". Quindi il bene ha un valore eudemonologico, serve per la felicità ed è morale

4°) La Qualità dell'azione: non ti ha diritto di fare male.

I N T R O D U Z I O N E

CONCETTO E CARATTERI DELL'ECONOMIA POLITICA

NOZIONE DELL'ECONOMIA POLITICA

La vita umana per raggiungere i suoi scopi ha bisogno di beni materiali.E ciò avviene per il continuo evolversi dei corpi sociali e degli individui per cui nei bisogni transitori non necessari diventano normali e necessari.L'economia è quindi lo studio e la norma di tali bisogni e dei mezzi adoperati per soddisfarli.Non può accettarsi il concetto etico di egoismo come norma di condotta economica,bensì quello del minimo mezzo.L'economia non studia le finalità che si prefigge l'uomo nel consumo della ricchezza bensì riguarda i principi economici che regolano le sue azioni.Non va paragone tra le ricchezzi di cui si ha bisogno e l'attività personale e perciò la maggior parte dei prodotti subisce infinite trasformazioni prima di giungere al consumatore.E l'economia studia appunto i rapporti e le leggi che regolano le attività individuali nella produzione e nella distribuzione dei beni.Così studia gli effetti della capitalizzazione delle speculazioni e degli istituti bancari;non si occupa dei beni dello Stato politicamente parlando il cui studio fa la scienza delle finanze.Quindi può dirsi che l'economia sia la scienza dell'ordine sociale delle ricchezze,rammentando che le ricchezze vengono esaminate nel rispetto subbiettivo delle azioni umane che le concernano in rapporto alla soddisfazione dei bisogni.

CAPITOLO II

SCIENZA ED ARTE ECONOMICA-CARATTERE DELLE SUE LEGGI ECONOMICHE

Non deve confondersi la scienza con l'arte economica,perchè quest'ultima è soltanto un insieme di precetti e mira a risultati pratici così è arte economica lo studiare le crisi e l'influenza della domanda sul prezzo dei prodotti;entrambe poi scienze ed arte influiscono sulla pratica.Così un'~~atto~~ arte si vale di più scienze ed una scienza è di sussidio a più ~~scienze~~ arti.Inoltre l'economia politica formula ipotesi al pari della matematica d'altro canto essa è ~~formalistica~~ morfologica ed eziologica,studia cioè le forme e le cause dei fatti economici comprendendo in esse tutti gli aspetti ed i fattori di un singolo fatto.Speciale importanza in tutti i fatti sociali ha la tendenza uniforme che è causata da molti fatti uguali.Però se nel campo fisico e naturale i fatti devono necessariamente verificarsi in date condizioni,gli uomini non vi possono essere costretti ugualmente.Non si esclude che ad esempio:una banca influisca sullo sviluppo industriale di un paese,però non è detto che possa la banca affrettare,spingere il fatto economico.

I fatti economici,se sono differenti in vari tempi e luoghi(Scuola storica), non infirmano i principii della scienza ed arte economica,perchè queste varia= no coi tempi e coi luoghi.Ed i fenomeni economici sono continuamente legati tra loro da una necessaria catena.

CAPITOLO III

ECONOMIA POLITICA E SCIENZE SOCIALI

L'economia politica è una scienza sociale,però essa non fa parte della sociolo= gia come affermò A.Comte;nè ha rapporti con i fatti fisici,nè è una psicologia ed etica applicata.Il raffronto che Schaffle fà esagerando Spencer,della eco= nomia politica con la biologia, specie con un organismo complesso non regge poi chè la lotta sociale ed economica è ben diversa da quella biologica.L'economia politica studia distintamente le azioni umane:Ad esse si connettono il fatto morale,il giuridico ed il politico.Come osserviamo l'importanza della condizio= ne economica degli uomini in rapporto alla delinquenza,alla cultura,al potere politico,ed al riconoscimento giuridico della proprietà e rileveremo col Messe daglia,Colaianni e molti altri che chi possiede grandi ricchezze trovasi in con dizioni privilegiata di fronte al povero.Che le prime lotte dei parlamenti contro la corona sono state motivate da fatti economici,che infine il diritto ha cercato sempre di viemmeglio tutelare il proprietario di fronte al possessore casuale e di fronte al ladro.Nè minore importanza il fatto economi= co ha avuto nella composizione della famiglia,del Comune e dello sviluppo in= dustriale.

L I B R O I

CONCETTO DELLA RICCHEZZA

CAPITOLO I

Le ricchezze sono le cose utili,limitate e materiali.Se le cose non sono uti li non sono ricchezze,del pari se non sono limitate,perchè allora non v'è limi= tazione economica.Secondo lo Smith,lo Stuart Mill,il Loria Nassani e il Ricca Salerno è indispensabile la materialità.Così non è ricchezza una lezione nè i titoli di credito,nè un quadro come concezione artistica,nè i titoli di ipoteca credito,uso.Le ricchezze oscillano sempre.Esse sono di 1^2^3^ ordine etc.a se= conda che possano valere più o meno direttamente alla produzione,cosi;pane fa= rina grano.Ricchezze complementari sono quelle che insieme unite,possono dare una dterminata soddisfazione.

CAPITOLO II

CAPITOLO II

RICCHEZZA E VALORE : IN PARTICOLARE DEL VALORE SOGGETTIVO

I beni illimitati presentano utilità, ma non sono ricchezza, non hanno importanza. Il grado di questa dicesi valore.

Il valore è soggettivo di uso (per gli appagamenti derivanti dalla disposizione della ricchezza) - soggettivo di scambio (per la disposizione della ricchezza che con la prima ci possiamo procacciare).

Il valore in senso oggettivo è la relazione di permutabilità fra due ricchezze (Kg. 100 di grano di 2 misure di tela.)

Il valore soggettivo è in funzione della ricchezza disponibile e perciò la prima parte di essa ha una importanza maggiore, le altri parti hanno utilità decrescenti; l'ultima dicesi utilità finale. L'utilità totale è la somma di tutte le utilità parziali e quindi superiore ad ogni singola parte. Il valore soggettivo dipende dall'utilità finale non dai gradi intermedi, nè di ordine astratto. Così per varie categorie di ricchezze ~~e quindi~~ vi saranno delle gradazioni a seconda delle maggiore utilità e quindi della rispettiva decrescenza. L'individuo limiterà i suoi bisogni a quel grado dopo il quale per lui comincerebbe un sacrificio; quello è il grado limite. E' dispondendo di varie parti di ricchezza, comincerà dallo appagare i bisogni più urgenti, venendo a quelli meno urgenti. Quindi, in base alla valutazione monetaria cercherà di ripartire la moneta fra il presente ed il futuro, tenendo presenti l'incertezza e la distanza. E questo calcolo è difficile sia per la difficoltà di prevedere il futuro sia per i bisogni si può presentemente sopperire, sia per le altre ricchezze che si possono procacciare con la moneta riservata per il futuro. Il Valenti, il Cassel, il Graziadei negano l'utilità decrescente delle ricchezze, Il Graziadei sostiene che la decrescienza non vè ben sì il dolore è l'eccesso di soddisfazione, non la privazione, e tutto si riduce ad un fenomeno psicofisico. Ciò non è esatto perchè così si confonde l'utilità totale con la finale e si vi sono ricchezze indivisibili tutta via il ragionamento vale su base scentifica, come per le infinitesimali in matematica. E ciò ha una conferma dal fatto che chi possiede cinque mila lire di rendita annua valuta una lira molto più di uno che possiede una rendita di mille e la differenza rimane sempre per variare di tempi e di luoghi. E così su tale criterio sono le imposte.

CAPITOLO III

VALORE SOGGETTIVO E DOMANDA ETC.

UTILITA' RELATIVA E RENDITA DEL CONSUMATORE

In generale ciascuno scambia la moneta come un prodotto fino al punto in cui l'u

tilità finale di questo scende al livello dell'utilità finale del prezzo. In conseguenza, pur non essendo sempre e rilevante in un mercato ristretto tale fenomeno, in un grande mercato, ad ogni diminuzione di prezzo corrisponde una maggiore domanda, La domanda di ricchezza che si sostituisce ad un'altra dicesi domanda rivale; così diminuendo il prezzo della luce elettrica diminuisce il consumo del gas. La domanda è elastica quando varia facilmente e sensibilmente, anelastica la contraria. Le ricchezze di prima necessità sono di solito anelastiche, pane, grano etc. gli articoli di discreta utilità sono elastici; non quelli di alto lusso che sono facilmente possono sempre acquistarsi da pochissimi ricchissimi. Vi sono prodotti il cui acquisto può essere differito così investiti e le imposte gli sgravi e le variazioni di tariffa talora influiscono sensibilmente e a volte no. La differenza tra utilità; totale della merce ottenuta e l'utilità totale del prezzo dicesi rendita del consumatore od utilità relativa. Inoltre ogni imposta tende a far diminuire i consumi e quindi danneggia allo Stato giacchè i consumatori diminuiscono e lo Stato perde l'utilità derevantegli dal maggior consumo

L I B R O II

L A P R O D U Z I O N E

CONCETTO DELLA PRODUZIONE - GLI AGENTI NATURALI -LEGGE LIMITATRICE

La produzione ha per oggetto la ricchezza, e soltanto di beni materiali : trattasi di creazione di utilità e non di materia. Ogni attività umana si riduce ad una produzione, semplice o complessa che sia tale attività.
Errano quindi i mercantilisti che ritengono produttiva sono la produzione di moneta, così pure i fisiografici che apprezzavano solo i prodotti minerarii e della agricoltura. Giacchè il lavoro dell'uomo è solo attività, non creazione di materia, e pertanto ogni sforzo applicato in una produzione è del pari utile l'opera di un pensatore di un artista o di una insegnante, pur producendo indirettamente o negativamente, ma consumando i prodotti dell'altrui applicazione.
Gli elementi originali e fondamentali della produzione sono la natura ed il lavoro, e quando l'industria ha varcato uno stadio primitivo si aggiunge il capitale (prodotto impiegato in una nuova produzione). Hanno capitale importanza nel favorire la produzione, l'ambiente le condizioni atmosferiche climatiche, l'umidità l'idrografia, l'orografia, dei mari, la sinuosità di sviluppo di coste della qualità del terreno dei giacimenti minerari. Le forze naturali alcune sono generali e non ugualmente dovunque (l'aria, la luce) altre, sono locali (acqua e mi

niere.)

Applicando le forze di lavoro su di una determinata zona di terreno,dopo la 1, 2,3,o 4 applicazione non avremo più un prodotto quadruplo,quintuplo del primo complessivamente ,e ciò dicesi legge dei compensi decrescenti o legge limitatrice della produzione.E ciò viene confermato dal fatto della differente qualità dei terreni coltivati,in cui una zona di qualità inferiore richiede maggior lavoro,che però rende più di quanto renderebbe una nuova applicazione su terreno di qualità superiore.E questa legge limitâtrice venne specialmente illustrata dal Serra ed ancora più dal Ricardo.E l'ipotesi è vera anche nel caso che dei produttori producessero per conto proprio.Ed allora,confrontando i prodotti ottenuti da due produttori di diverse qualità di terreno,la differenza risultante si dirà rendita fondiaria od extra profitto,fra i proprietari,che è uguale alla rendita del consumatore,la quale risulta dalla concorrenza industriale. Questa rendita rimane tale anche in caso di proprietà collettiva,La limitazione ed utile decrescente permane anche quando temporaneamente con processi tecnici ed industriali si riesce ad ottenere un maggiore prodotto.E l'occupazione del suolo da parte delle industrie tende a trasformare la cultura e ad obbligare l'investimento di nuovi capitali su di una stessa zona.

IL LAVORO CONSIDERAZIONI GENERALI

CAPITOLO II

Dicesi lavoro ogni manifestazione di attività e denota precisamente l'immediata o mediata applicazione,sempre direttamente,alla produzione.Così i servizi non hanno carattere produttivo.Ogni prodotto -per es.il pane- considerato nel suo complesso richiede una somma di svariatissimi lavori presenti e passati,lavori di cui alcuni in passato si sono consumati nella produzione,altri solo in parte.E come vari lavori,così pure richiede dei capitali,necessari per l'alimentazione dei lavoratori sino alla produzione.Il lavoro economico non è disgiunto da pena;epperò il lavoratore,sia per conto proprio che salariato,continuerà il proprio-lavoro,finchè questo per lui frutta un utile superiore alla pena,dopo smetterà il lavoro.E la considerazione della pena vale pure per il lavoro mentale.Hanno grande influenza sulla produttività del lavoro,le condizioni fisiche dei produttori,le sanitarie,la cultura,le scuole professionali,la libertà religiosa e politica,la schiavitù,il salario.Il fattore etnologico ha importanza - oltre le caratteristiche della razza- per la percentuale in una popolazione degli adulti adatti alla produzione in confronto dei giovani e dei vecchi.

Specialissima importanza ha poi sul lavoro l'associazione.

CAPITOLO III

CONCETTO DEL CAPITALE E ALCUNE DISTINZIONI DI ESSO.

Dicesi capitale -secondo lo Smith il Cossa ed il Ricca Salerno-una ricchezza prodotta impiegata per conseguire un nuovo prodotto;ed in senso più stretto:una ricchezza prodotta applicata a nuova produzione.Non possono dirsi capitale le ricchezze naturali non prodotte.La terra offre una piccola possibilità di formare dei capitali,essendo rapido il consumo dei suoi prodotti,che sono limitati mentre le industrie facilmente danno luogo a capitalizzazione.
Non è la qualità,come dice il Mac Culloch,che dà luogo al capitale,giacchè alcune ricchezze si consumano appena prodotte,altre danno luogo al capitale.Infatti una parte di ricchezza si consuma rapidamente,un'altra sarà impiegata in prossimo tempo,una terza diviene capitale(I risparmi).Vaparticolarmente notato che non può accettarsi il concetto del Say dell'Hermann e del Knies,i quali ritengono che i prodotti che si consumano in futuro-più o meno prossimo-siano capitali,poichè in tal caso non si ha più nessuna distinzione tra prodotti che si consumano e prodotti destinati a nuova produzione.E l'industria ha peculiare bisogno del capitale.Il quale appunto la potenzia.
Il primo concetto, che cioè la produzione sia il solo mezzo di conseguimento d'un nuovo prodotto,si unisce e si fonde col concetto che capitale è un prodotto impiegato nella produzione a causa dei molti istituti i quali agevolano il conseguimento di nuovi prodotti.Non può accettarsi l'idea del Menger e tanto meno quella del Fletter,che dà il titolo di capitale unicamente a quelle ricchezze considerate come complesso di moneta o soltanto la moneta.Questa è soltanto un mezzo di scambio e come tale è grandemente apprezzata e ricercata.E ne consegue che dessa a volta è considerata come capitale,a volte come fondo di consumo.Così una casa ,secondo che viene data in fitto o abitata dal proprietario, un mutuo, la rendita pubblica e simili,a seconda del loro investimento.
Un'importante distinzione del capitale in categoria economica e categoria storico-giuridica è fatta dal Rodberty e dal Wagner .La prima comprende i beni economici naturali,la seconda quella parte di patrimonio di una persona applicata al conseguimento di un reddito.Tali distinzioni non possono accettarsi cosi recise poichè una ricchezza può essere capitale sia per chi ne ricava un lucro senza lavoro,sia per chi l'applica alla produzione di una ricchezza.Tale è il caso di chi noleggia una nave,di chi contrae un mutuo,ecc.E poi,anche l'ap=

plicazione di una ricchezza non in produzione,ma in consumo,è sempre regolata dal diritto:quindi la distinzioni non reggono.
Il Ricca Salerno distingue il capitale assoluto (quello che si collega all'aspetto tecnico dell'industria)relativo (quello che si riferisce a speciali relazioni di scambio).Così i materiali e strumenti(capitale assoluto)ricchezze di consumo(relativo).Tale distinzione è in parte esatta.
Altra distinzione è quella dello Smith e del Ricardo:capitale fisso eé circolante.Il primo è quello la cui utilità è sacrificata parzialmente in ogni produzione,circolante quello che si ~~s~~a consuma,interamente in ogni produzione.Dicesi che in ogni industria deve rispettarsi una distinzione e proporzione tra queste specie che possono pure dirsi capitale tecnico e capitale salari.Ma non deve essere serio motivo di preoccupazione giacchè,come avvenne in Inghilterra per la costruzione delle ferrovie nel 1845,praticamente non è possibile,l'enorme impiego di capitali da tecnico in salario.Avviene peraltro che nelle varie industrie il capitale tecnico può subire forti aumenti e ribassi e cambiare destinazione senza gravi perdite.Inoltre non si può stabilire un criterio eguale di distinzione tra le due parti in ogni tempo e luogo,avendo grande importanza le condizioni locali sia di livello intellettuale degli operai che di presenza di elementi fisici(acque,montagne,pianure,malaria)i quali possono richiedere uno speciale equilibrio fra capitale tecnico e capitale salari.Nè infine si può accettare il principio del Marx,che non distingue il capitale tecnico e tutto riduce a capitale salario,poichè come osserva il Loria,pure ammettendo che i prodotti si scambiano fra di loro,tuttavia al proprietario primo dei viveri-che egli aveva prodotto-Sempre compete la corrispondente parte di capitale tecnico.Lo scambio della macchina con i viveri,muta la forma di domanda di lavoro,ma il capitale macchine è sempre un capitale sottratto al lavoro.

CAPITOLO IV

UFFICIO DEL CAPITALE - PRINCIPALI TEOREMI RELATIVO AD ESSO

Il capitale è quasi indispensabile ad ogni produzione.Esso infatti dà vita alle industrie,e quanto maggiore e più duratura è la sua applicazione,tanto più grande può essere il numero degli operai impiegati e tanto maggiore può essere il prodotto.Così il concorso di particolari circostanze ed applicazioni agevolano la produzione.
Due teoremi importanti sul capitale sono quelli dello Stuart Mill:
1° Il capitale agisce mutando forma.Tale concetto,già chiarito innanzi,trova la

sua piena spiegazione nel fatto naturale della variazione continua degli uomini sulla terra e delle multéplici applicazioni del lavoro umano.

2° Il capitale nel suo complesso limita l'industria. Esso è sì evidente che non richiede particolare spiegazione .E' sempre necessaria una fonte cui attingere i mezzi di sussistenza per i lavoratori e per le industrie, nè si può creare ex nihilo nè valgono i dazi protettivi o proibitivi.

Non regge l'osservazione che l'industria limita il capitale, giacchè questo troverà sempre nuova applicazione, perchè è naturale il continuo lavoro e la ininterrotta produzione.

CAPITOLO V

DOMANDA DI PRODOTTI E DOMANDA DI LAVORO

APPLICAZIONI ALLA TEORIA DELLE MACCHINE E DELL'ASSENTEISMO

Il Ricardo ed il Mill hanno splendidamente illustrato il concetto che domanda di prodotti non è domanda di lavoro. Tutte le obbiezioni-comprese quelle del Cairnes e del Wassam- non reggono. Il concetto del Ricardo è che una ricchezza applicata in prodotti non può venire applicata in lavoro. Infatti se con 1000 lire precedentemente impiegate in produzione di filati si richiedono consumi di lusso, Allora non sarà vero che coloro che già producevano filati possono produrre consumi di lusso e quindi i nuovi consumi, che già trovavano chi li producevacauseranno una diminuzione di domanda di lavoro. Inoltre una parte di capitale investita in una speciale produzione, non può contemporaneamente investirsi in un'altra, e poi il mantenimento di un operaio durante la produzione richiede un capitale che, distratto altrove, non potrebbe più utilizzarsi a tale scopo.

Può però verificarsi il caso che a domanda di prodotto segua domanda di lavoro, non però è possibile ciò con la introduzione delle macchine. Conquesto diminuisce la domanda di lavoratori, i quali però, a causa dell'economia di capitale derivante dall'uso della macchina, ed investito in nuova produzione, trova nuova occupazione.

Il pregiudizio che le spese dei ricchi in equipaggi e feste giovano ai lavoratori è falso, appunto per il concetto che quei capitali che in gran misura sono investiti in consumi di lusso, vengono sottratti alla produzione e quindi non concorrono all'impiego di operai.

Del pari l'assenteismo (capitali di ricchi spesi all'estero) è biasimevole, poichè non può accettarsi il concetto che tali spese, per effetto degli scambi internazionali, vengono a ripartirsi anche nell'interno, e quindi rimane fermo il

punto che l'ingente capitale speso in lusso,pur avvenendo nello stato,è sempre sottratto alla produzione e alla domanda di lavoro.

CAPITOLO VI

ASSOCIAZIONE DEL LAVORO E INTRODUZIONE DELLE MACCHINE

La richiesta di lavoro ha avuto pur conseguenza l'associazione del lavoro,che si distingue in semplice e complessa.

Semplice è l'associazione in cui più individui concorrono al raggiungimento di uno stesso risultato,eseguendo lo stesso lavoro (es.5 uomini che sollevano un masso.)

Complessa ed economica divisione di lavoro si ha quando più individui concorrono ad uno stesso scopo,eseguendo operazioni,diverse.

Questa è di due specie;associazione complessa di primo grado consistente nella specializzazione professionale o di lavoro;associazione complessa di secondo grado quando in una stessa industria il processo produttivo è variamente ripartito fra vari operai.Quest'ultima dicesi pure divisione tecnica o soltanto divisione del lavoro.

La divisione del lavoro è fatto antichissimo(meno la divisione tecnica del lavoro). In ogni tempo,fin dall'età della pietra,del bronzo e delle palafitte abbiamo divisione professionale di lavoro e questo permane attraverso i secoli,nè col progredire della cultura subisce variazioni.Tali principii si riscontrano nelle maestranze del medioevo,nelle quali in ogni laboratorio v'era esercitato un solo mestiere,e la distinzione fra garzoni e maestri era solo dovuta alla differente quantità;di compenso pecuniario.

Simile divisione di lavoro trovasi dal pari come conseguenza di necessità locali Ed anche durante la schiavitù fu necessaria la divisione come conseguenza del cattivo lavoro servile.

In secoli molto recenti abbiamo la divisione vera del lavoro,od associazioni complessa di secondo grado.Immensi sono i vantaggi che ne derivano(Es.lo spillo) Lo Smith rileva tra principali vantaggi la ripartizione perfeziona l'operaio. Con la divisione del lavoro si risparmia il tempo pel passaggio ad altro lavoro, L'operaio a causa della continua applicazione può perfezionare la macchina. Tali considerazioni,pur tutte acute,non sono tutte esatte.Nel 1° caso non sempre ripetendo c'è perfezionamento,poichè alcuni difetti (come quelli di pronunzia nell'apprendere una lingua)rimangono sempre.

Nel 2° caso osserva il Mill che pur con la variazione si ottiene ottimo risultato,poichè le forze e lo spirito si rinfrancano.

Nel 3° caso non facilmente può un operaio perfezionare una macchina;per cui si richiede speciale cultura e non di rado chi è stato per molto tempo in altri lavori può perfezionare le nuove macchine.
Va specialmente notato che la divisione del lavoro deve essere razionale e secondo suggerisce la tecnica.Così sua un lavoro può dividersi in 10 operazioni ,si impiegheranno 20,30 o 40 operai.poichè se fossero 15,25 o 35 un certo numero di essi non troverebbe corrispondente applicazione.
LE MACCHINE -Gli economisti chiamarono macchina uno strumento complesso e strumento una macchina semplice.Erronea è la distinzione che si fa chiamando macchina uno strumento in cui l'uomo è escluso dall'applicazione dello strumento sulla natura e strumento la macchina in cui l'uomo c'entre:a ciò il Marx contrappose facilmente l'aratro e la Circular Loom di Claussen,che fa 98000 maglie al minuto.
La prima definizione quindi rimane,attribuendo ad essa un carattere superiore ad una semplice gradazione.L'uomo primitivo,ben presto si valse di uno strumento per difendersi contro gli altri animali,e lo foggiò a somiglianza dei suoi organi.Procedendo mano a mano,egli perfezionò questo strumento e riuscì a soggiogare gli animali minori (cane,pecora)poi i più grandi(cavallo,bue,renna)e quindi giunse a servirsi delle forze naturali.Ma le macchine,malgrado le invenzioni di Ark Wright,Krompton,ecc.non giunsero agrande importanza se non con l'applicazione del vapore;ed ancora oggi le applicazioni elettriche non sono giunte a quell'universale diffusione cui giunse il vapore.
L'operaio addetto ad una macchina,pur compiendo una operazione semplice ed uniforme arriva a perfezionarsi intellettualmente e moralmente per l'attenzione necessaria alla sua opera.Inoltre è provato e risulta chiaro che i centri in cui le macchine hanno maggiore diffusione,sono i più colti ,ed il personale degli opifici meccanici è nella generalità più intelligente e colto,di quello manifatturiero.Le distinzioni fra le qualità di operai sono più marcate e più facili sono i perfezionamenti dei singoli laboratori.
Nell'agricoltura,eccetto che nella coltivazione dei cereali,in chui si può fare uso della trebbiatrice e simili,pochissima applicazione hanno le macchine .Nè può aversene di più tenendo conto dell'alternata lavorazione agraria.Per i campi si può avere una specializzazione di professione,che facilita lo sfruttamento per regione del suolo,secondo le speciali qualità del terreno.
Le macchine inoltre,riducendo le spese di produzione,facilitano gli scambi e quando le spese dei trasporti sono rilevanti,allora l'industria tende a sorgere

là dove si avverte il bisogno di quel dato prodotto,mentre poi,riducendosi il costo dei trasporti,l'industria tende a stabilirsi là dove più facile e meno costosa è la produzione.Nei primi tempi gli articoli che si trasportarono furono oggetti preziosi,che di gran lunga superavano le spese di trasporto;poi si trasportò il grano.Oggi invece si trasportano le carni dall'America e gli animali dall'Australia,a causa della rapidità e tenuità relativa dei trasporti.
Si noti infine che pur nell'agricoltura si può avere divisione di lavoro come allevamento di bestiame di varie specie e varie specie di piante.D'altra parte la popolazione agraria tende a diminuire,come in Inghilterra,non quanto potrebbe credersi a prima vista.

CAPITOLO VII

FORMAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale(ricchezza prodotta impiegata nella produzione)deve la sua origine all'industria ed al risparmio.Senza una produzione sistematica non sarebbe possibile il risparmio e quindi la capitalizzazione.Guardando dal punto di vista di chi impiega la ricchezza produttivamente,vedemmo che il risparmio segue alla produzione,e quindi l'origine immediata del capitale è nel risparmio,la mediata nella produzione. Il Bohm-Bawerek sostiene il principio che il risparmio preceda la produzione e quindi il principio opposto che il capitale risiede immediatamente sull'industria,mediatamente sul risparmio.E' vero che una produzione abbisogna di capitale precedente e quindi indispensabile il lavoro industriale,dal quale deriverà il risparmio per la nuova produzione, però è innegabile del pari che perchè si abbia una prima lavorazione vi sia una somma di risparmi sufficiente a pagare i salari agli operai e le sussistenze ai produttori.E quanto più vasta è l'industria,tanto più numerose sono le varie economie intermedie.Le macchine stesse non sono capitale se non quando sono destinate alla produzione,giacchè esse sono pel produttore come il grano per il contadino:perciò è il risparmio di immediate soddisfazioni che forma il capitale.
Le condizioni di sicurezza di stato politico,di libertà e proprietà hanno potentemente favorito l'accumulazione di capitali,principalmente in Inghilterra: in Cina od altrove l'idea del risparmio e della previdenza in genere non esiste affatto.
Il limite dell'accumulazione previene dalla decrescenza del reddito,giacchè allora il capitalista,non potendo vivere dal frutto delle sole sue ricchezze,si dà alla produzione e quindi l'accumulazione è minima e trascurabile,mentre quando

il reddito è abbondante,chi lo possiede non si cura di produrre e vive soltanto con quello.Perchè vi sia capitalizzazione,quindi occorre che il reddito sia vasto e che la misura di esso non scenda troppo in basso.

CAPITOLO VIII

CONCETTO E CARATTERE DELL'IMPRESA

COSTITUZIONE DELL'IMPRESA MODERNA

La odierna importanza del lavoro e dell'esecuzione delle varie opere richiede una grande specialità di capacità e di versatilità in chi deve eseguirle. Inoltre è d'uopo che parecchie disparate competenze siano raccolte in una stessa persona.Di qui l'origine e la causa dell'impresa moderna. Nell'antichità e fino a quando ebbe vita la schiavitù,pur tenendo presente la varia specie di schiavi,come trovavasi in Atene,non era possibile trovare traccia di specializzazione di operai nè di quelle caratteristiche tutte proprie dell'impresa moderna.La schiavitù sopravvive durante tutto l'evo antico,e giunge sino al secolo XIII,in cui all'antica fissa dimora degli schiavi si sostituisce il trasporto di schiavi nelle colonie,e pertanto rimangono i difetti tutti propri del lavoro servile e dei servi della gleba che impediscono finanche il perfezionamento degli utensili e delle macchine,e la stessa agricoltura non poteva avvantaggiarsi del sistema delle rotazioni agrarie.

Le federazioni di mestieri ebbero varia diffusione e si protrassero sino al principio del XIX secolo.Esse dapprima rappresentarono la perfezione continua delle arti,ma poi decaddero .In esse si entrava dopo speciali esami e,dopo vari esami e parecchi anni,si passava da garzone a compagno,e poi a maestro,dopo aver eseguito il capolavoro.Ogni maestranza aveva speciali ordinamenti,approvati dall'autorità politica,e non si occupava che di una sola specie di lavoro Però col tempo la produzione non fu compensata dal consumo,nè era possibile la concorrenza e le maestranze divennero corpi chiusi.Così a poco a poco si sentì la necessità di rompere questi vincoli,e fu il Turgot che,alla fine del secolo XVIII,proclamò sacra la libertà di lavoro.

Attualmente,sebbene abbiano vigore leggi speciali per la tutela dei lavoratori ogni uomo può scegliere il mestiere che gli piace e recarsi dove vuole senza mai dover subire tirocinii,e l'industriale può assumere gli operai che gli piacciono.

L'impresa moderna può essere pubblica o privata.E' pubblica se esercitata da un ente pubblico (stato,provincia,comune),ma non per uso fiscale(i monopoli)E talora è pubblica un'impresa esercitata da privati per uso pubblico.

L'impresa può essere individuale e collettiva.
L'Impresa individuale presenta tutti i vantaggi dell'attività personale di un solo uomo,ma ha i danni del rischio personale,e della limitazione dei capitali. Ricordare la società in nome collettivo,che può dirsi l'impteme di più imprese individuali.
L'impresa collettiva può essere in accomandita semplice,in cui ad una sola persona è affidata la gestione di un'impresa,facendo speciale affidamento sulla di lui capacità;con la società in accomandita per azioni ci avviciniamo alla vera società anonima e gli inconvenienti quindi si aumentano.
La società anonima per azioni,alla incompetenza degli azionisti ripara con la capacità dei pochi amministratori,e più ancora del dirigente che assume tutte le redini dell'impresa.Questa è la più adatta per i grandi lavori ed attualmente ha assunto,delle proporzioni vastissime,eseguendo tutti i servizi più importanti.La legge poco protegge i possibili abusi,ma la limitazione alla possibilità di interessarsi di imprese opposte ha maggiore effetto.

CAPITOLO IX

GRANDE E PICCOLA IMPRESA

SEDE DELLE INDUSTRIE - LIMITI DELLA PRODUZIONE

La distinzione fra grande e piccola impresa non è solo di carattere quantitativo .Vi sono imprese industriali con molto personale e limitata produzione, mentre le imprese commerciali con pochissimo personale svolgono grandissima attività.
Confrontando la piccola con la grande impresa,tosto si nota che la prima presenta speciali vantaggi,dipendenti dalla minore spesa di sorveglianza e d'amministrazione,e dalla diretta partecipazione dell'imprenditore alla produzione.La seconda invece ha un direttore il quale,non direttamente occupato alla produzione,può meglio sorvegliare e scegliere il personale,risolvere i problemi più fondamentali dell'impresa,ed aprire a questa nuovi mercati pei prodotti.La grande impresa,inoltre,può procacciarsi le materie prime a miglior prezzo,e può più facilmente adottare tutti i perfezionamenti tecnici che vengono apportandosi, mentre la piccola impresa,pur traendo profitto dai piccoli motori a gas,alcool od elettrici,non può,see non in speciali circostanze,competere con la grande. Nell'agricoltura,eccezione fatti di rari casi,in cui la proprietà venga razionalmente frazionata,la grande impresa soltanto ha i mezzi sufficienti per introdurre quei miglioramenti e quei processi scientifici atti a ritrarre il mag-

gior reddito possibile. Si aggiunga che è più facile, e più frequentemente si verifica, che una grande impresa possa ritrarre dai residui -sottoprodotti- un utile tale, giovandosi della chimica, che le rimborsi gran parte delle spese d'acquisto delle materie prime.

L'industria è stata dovunque preceduta dalla manifattura. Questa presenta tre specie distinte: 1° L'imprenditore fornisce le materie prime e gli strumenti agli operai, che lavorano separatamente o a casa loro; 2° Gli operai hanno la proprietà degli strumenti coi quali lavorano le materie prime date dall'industriale; 3° Gli operai posseggono strumenti e materie prime e vendono i prodotti all'industriale.

Questa terza specie è quasi una piccola industria, in cui l'operaio mira a perfezionare il prodotto, diminuendone il costo di produzione. Però egli corre il rischio della riuscita, e perciò tende a trattare della materia di poco costo (gli orologi). Nella seconda specie l'operaio vuol conservare la proprietà degli strumenti, però non sempre il prodotto è buono. Intanto avviene che, fintanto che la produzione è contenuta in limitati confini è possibile questa seconda forma, ma allorchè, come avvenne per la filatura, furono apportati grandi perfezionamenti tecnici, allora non fu più possibile alla generalità degli operai di sostenere la concorrenza e quasi tutti persero la propria indipendenza ed andarono a prestare ad altri il proprio lavoro. Ed in tal maniera abbiamo pure che delle industrie in apparenza sono di private e distinte fabbriche, mentre è un solo industriale che distribuisce il lavoro.

Casi speciali poi nei quali la grande industria non può competere con la piccola si hanno quando prevalgono le individualità dei lavoratori, quando il campo di smercio è ristretto e quando si tratta di specialissimi lavori (panificazione, gioielleria, e simili) E sempre accade che ovunque, accanto alle grandi, sopravvivono le piccole imprese: così le ferrovie e le diligenze, transatlantici e i velieri. In Italia la piccola e media industria hanno maggiore importanza, però ovunque v'è una tendenza ad accentrare le fabbriche.

L'industria trova delle speciali limitazioni. Non si può dire a priori quale sia il suo sviluppo, quali i capitali da impiegare, e sovente occorrono speciali capitali per salvare un'impresa. I sindacati di capitalisti tendono a regolare in certo modo questa questione. L'industria è sottoposta, quanto allo sviluppo, alle condizioni speciali orografiche ed idrografiche, alla vicinanza di luoghi di produzione delle materie prime, ed ai mezzi di trasporto. Ipoteticamente può accettarsi il concetto del Thumen, che le singole industrie si disponessero progres-

sivamente lontano dal centro di consumo,secondo il prezzo di produzione. Influiscono grandemente i centri di consumo,la specializzazione degli operai,che induce a far rimanere in un posto un'industria anche quando la materia prima viene da lontano(agata di Oberstain).Ed i mercati di consumo hanno sempre esercitato,insieme ai minori costi delle materie prime,la più grande influenza e sono stati quali centri di attrazione.

L'industria,oltre i fattori naturali e sociali,trova speciali limiti nei prodotti decrescenti successivi e nella diminuzione delle materie prime. Senza dubbio altre miniere di carbone si trovano ed altri sostituiti e varieranno i vari prodotti adatti a produrre energia;tuttavia,pur riconoscendo che il progresso industriale continuerà nella sua ascesa,questa sarà più lenta e difficile.Le industrie hanno i prodotti crescenti e la terra quelli decrescenti,quindi idealmente dovrebbero compensarsi.Però pur limitandosi in certa guisa,la limitazione della terra ha la prevalenza sull'industria.Inoltre la trasformazione dei capitali limita la produzione.D'altra parte vi sono fattori che influiscono grandemente sulla industria,quali quelli di scambio.

L I B R O III

VALORE DI SCAMBIO

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO SCAMBIO

CAPITOLO I

Lo scambio,nella vita odierna,ha un'importanza grandissima,tanto che alcuni scrittori hanno asserito ch'esso riassuma tutto l'ordine delle ricchezze. Ciò è un errore simile all'errore dei mercantilisti,che davano la massima importanza alla moneta.

Senza dubbio lo scambio facilita la produzione,epperò esso va studiato avanti della distribuzione delle ricchezze,potendo esso coesistere ad essa ed alla produzione,ed anche non figurare affatto.Lo scambio aumenta le negoziazioni,ma non ne accresce il valore,perchè non si scambia il valore,ma il prodotto.

Da molti economisti si è cercato di fissare quale origine prima dello scambio il baratto,altri hanno invece sostenuto che tale fosse il dono ospitale.Però è certo che i popoli primitivi cominciarono a far uso del baratto anche contemporaneamente al foedus hospitale,e quindi le due istituzioni han proceduto insieme,e ad esse si è aggiunto tutto il complesso e violento portato del concetto di res nullius della proprietà di chi non apparteneva alla gens,e poi le puntigliose legalmente riconosciute.Le varie forme di scambio trovano conferma nei rinvenimen

ti dei più svariati oggetti nei giacimenti terziari e poi attraverso i secoli hanno assunto proporzioni enormi.

CAPITOLO II

I PRESUPPOSTI ECONOMICI DELLO SCAMBIO

Gli individui essendo liberi di scambiare,ne consegue che,perchè scambino, riosvino utilità. Infatti,mediante scambio,si ottiene con minore dispendio una ricchezza che vale alla soddisfazione dei bisogni;si sostituisce,cioè,un prodotto maggiore ad un prodotto che in quel momento si valuta meno. Questo è il concetto fondamentale dello scambio ed è strano che,oltre il volge,pure dotti economisti abbiano sostenuto e sostengano il contrario,specie quando danno all'esportazione un valore superiore all'importazione,mentre è proprio l'opposto.
Gli scrittori classici,e fra essi il Ricardo,il Torrens ed il Mill,hanno chiaramente esposto il principio dello scambio,considerandolo nel rapporto internazionale nel senso non di stati politici,ma di mercati chiusi. Essi dicono che i costi comparati sono il movente dello scambio. Considerando per es.che in A il costo della lana sia 100 e quello dello zucchero 80, mentre in B sono rispettivamente 100 e 100, allora in A si produrrà soltanto lana;in B solo zucchero;quindi la differenza del costo in ciascun paese farà polarizzare l'industria ed indurrà allo scambio,affinchè vi sarà differenza di costi,vi sarà scambio. Però aggiungevano i classici che in caso di assoluta eguaglianza di costi,subentrava l'utilità comparativa,giacchè il movente talora non è tanto il guadagno oggettivo di produttività,quanto quello soggettivo di utilità.
Lo scambio continuerà finchè questa utilità soggettiva sia equivalente ed equiparati i costi fra due paesi;però talora lo scambio si arresta per un solo (compratore e negoziante)e per l'altro più tardi. Ma questi,ribassando i costi,può provocare nuova domanda e scambio.
Lo scambio considera di solito i prodotti divisibili,ma in linea generale i principii valgono anche per quelli indivisibili.
Lo scambio si riferisce al mercato che può essere ristrettissimo o mondiale,secondo la natura dei prodotti. E potendo infinitamente variare gli scambi in base al valore,si distingue il valore corrente ed il valore normale.

CAPITOLO III

LEGGE DEL VALORE COSTANTE -SUA DETERMINAZIONE

CRITICA DELLA DOTTRINA DELLA DOMANDA ED OFFERTA

Il valore viene determinato dalle fluttuazioni del mercato,che sono fra quantissimo. Queste permangono,in varia forma,sia che si trovino di fronte un solo

compratore ed un solo venditore,sia in casi di molteplicità degli uni e degli altri.
Nel primo caso si può ritenere che lo scambio si effettuerà in base alla ragione che assicuri a ciascuno di essi il massimo guadagno utilitario.Nel caso in cui fossero molti i compratori ed un solo oggetto in vendita,il valore di scambio resta determinato nel massimo valore soggettivo del più capace allo scambio e nel minimo valore da quello del più capace fra quelli esclusi.Analogamente può determinarsi il valore quando numerosi siano i compratori ed i venditori. Di guisa che sempre possono stabilirsi delle coppie limiti.Senza dubbio questi criterii valgono solo nel caso di libera concorrenza,non quando vi sia monopolio.
Non può accettarsi il concetto del Verri e del Frisi che il prezzo equivalga al numero dei compratori diviso per quello dei venditori,poichè il principio fondamentale del limite sussiste anche nel caso di un solo compratore.Nè si può ammettere l'opinione del Valeriani ed altri che dicono che il prezzo è uguale al rapporto tra la domanda e l'offerta.Questa,per quanto erronea,è opinione diffusa.Il Mill sostituisce il concetto di equazione a quello di proporzione.Pur risentendo,come osservano lo Stuart ed il Cairnes,il prezzo delle oscillazioni delle domande,del numero dei compratori e della quantità delle offerte,non lo si può strettamente vincolare ad alcuno di quei fattori,sotto qualsiasi rapporto.Il mercato viene influenzato oltre che da fattori economici anche da altri fattori,politici e sociali,i quali fanno si che i compratori da un momento all'altro danno differente valore soggettivo ad un prodotto,modificando così la possibilità e la quantità degli scambi.

CAPITOLO IV

VALORE OGGETTIVO DEI PRODOTTI MONOPOLIZZATI

Si può ritenere che la quantità offerta di un prodotto sia una funzione del valore di scambio e che questo sia una funzione della quantità offerta. Il monopolista spinto da impulsi economici,tenderà a fissare quel prezzo che gli arrechi il maggiore utile netto.Senza dubbio la quantità offerta non può essere illimitata,poichè và speciale importanza il costo di produzione,in maniera che il monopolista venderà a quel prezzo e quella data quantità che gli assicuri il massimo provento netto.E nel caso che un'imposta venga a colpire il prodotto,il monopolista non potrà aumentare infinitamente il prezzo,ma l'aumenterà di tanto che gli assicuri il massimo utile netto.Di tal che spesso,aumentando il prezzo diminuirà la vendita,ma il provento netto sarà sempre il

il massimo per il monopolista.E si noti che il prezzo che consente il massimo provento netto è diverse da quello che dà il massimo provento lordo,ed è ad esso superiore.Analogamente,se il monopolista fermerà i suoi utili sulla quantità che pone in vendita,egli potrà o vendere un po' per volta i prodotti,riservando il resto(una volta distruggevano i prodotti ritenuti esuberanti,come fece la Compagnia delle Indie),ed allora le piccole partite saranno vendute al più alto prezzo,e così avverrà per le parti successive.Talora può il monopolista adottare i prezzi multipli ed in tal caso,senza tener conto delle effettive utilità dei consumatori,fisserà prezzi vari che gli,concedano il massimo provento netto. Es.le ferrovie in cui le prime classi pagano un servizio eguale delle altre due classi a prezzi più alti,e si cerca compensarle con la maggiore rapidità delle comunicazioni.Le varie tariffe per corrispondenze nell'interno ed estero,cartoline e lettere chiuse.V'è sempre dell'arbitrio che si combatte con la libera concorrenza.

CAPITOLO I

VALORE NORMALE DELLE RICCHEZZE IN CONDIZIONI DI LIBERA CONCORRENZA

La dottrina tradizionale sostiene che il valore normale dei prodotti in libera con correnza è proporzionale al loro costo di produzione.Infatti intorno a questo valore si aduna e si limita il mercato.
A differenza del valore di un prodotto in condizioni di monopolio, un prodotto in libera concorrenza risente gli effetti dell'offerta e della maggiore domanda in conseguenza del suo costo.E così se un prodotto A vale due volte un prodotto B,perchè B abbia una vendita uguale ad A. Importa che il suo costo si uguagli a quello di A. E non è obbligatorio che la variazione di costo sia effettiva,basta pure che sia soltanto potenziale.Quindi il valore normale può ritenersi qua le indice dell'ammontare della produzione,poichè col tempo denota quanto occorre per equilibrare la domanda da l'offerta.E vale questo principio ,oltre che per prodotti e costi costanti,ancora più per prodotti e costi variabili,che possono essere crescenti o decrescenti.
Se due ricchezze hanno un costo comune,il valore complessivo si paragona al loro totale,così carne lana,gas e coke.A mano a mano che uno di essi aumenta,l'altro tende a diminuire finchè si ristabilisce l'equilibrio.Per costo di produzione intendesi quello effettivamente uguale a quello che costò a chi produsse la ricchezza.E non può accettarsi il principio del costo di riproduzione,poichè in tal caso potrebbe di gran lunga variare in ragione della capacità ed attività a riprodurre la ricchezza.Per chi vuole acquistare un prodotto deve considerarsi

che quasi egli deve sostituirsi a chi primo lo produsse ,e corrisponderne pertanto il valore relativo.Le obbiezioni di coloro che sostengono che vi sono ricchezze che molto costarono a chi le produsse o che altre costano molto mentre non costarono a chi le produsse(il guano-l'orchestra di Strasser). Non reggono perchè non può parlarsi di libera concorrenza,ma semplicemente di monopolio e quindi tali prodotti sono soggetti ad altre leggi.

CAPITOLO VI

ANALISI DEL COSTO DI PRODUZIONE -CRITICA DI ALCUNE DOTTRINE

Il lavoro è certo uno dei principali elementi del costo di produzione;ma è soltanto esso? Il Rodbertus ed il Marx hanno sostenuto di sì.Il Marx eleva a dottrina assoluta la sua tesi e convenendo col Rodbertus che i valori mutano nel tempo e nello spazio,sostiene che ogni valore è costituito da un lavoro passato e da un'altro presente,e chiama costante il primo,variabile il secondo.Il capitale costante si riproduce via via,mentre il capitale salari o variabile dà un plus valore o valore ulteriore.E così,mentre il valore si consegue in ragione del lavoro che si compie,l'industriale non contento di tale reintegrazione, obbliga l'operaio a continuare il lavoro e quindi ne ricava altro valore:questo secondo lavoro egli chiama plus valore.Il principio marxista però dell'assoluto plus valore e della differenza fra i saggi dei profitti,contrasta col principio della tendenza dei profitti al pareggiamento.Nè l'Engels,pubblicando le opere postume del Marx,ha spiegato questa contraddizione.Senza continuare in particolare esame della teorica marxista,a noi basta stabilire che il valore è il risultato della concorrenza,e che per tanto influiscono sul costo di produzione tutti gli elementi che hanno concorso alla produzione:capitale,lavoro,macchina. Inoltre con la teoria del lavoro non si spiegherebbe l'industria commerciale, in cui è minimo il lavoro,e che artificiosamente il Rodbertus ed il Marx tentano spiegare dicendo che il commerciante acquista dal manifattore il prodotto ad un prezzo alquanto minore del lavoro in esso conglutinato.Ciò semplicemente è strano.E,dato chè fosse possibile,si spiega col fatto che il commerciante stima la ricchezza che cambia inferiore a quella che acquista e viceversa che gli vende la propria,stima quella di più.

Il costo di produzione,dunque,di quali elementi consta? Il Senior aggiunge al l'elemento astinenza o disagio la privazione del consumo immediato che il capitalista subisce, destinando i prodotti alla produzione, è quindi per lui il costo di produzione è costituito dalla quantità e qualità del lavoro immediato, dalla quantità e qualità del lavoro accumulato,consumato nella produzione

e dall'entità e durata dell'astinenza, per mezzo della quale il risultato del precedente lavoro diventò strumento o materia di nuova produzione.
Lo Stuart Mill conviene in sostanza delle teorie del Senior e ritiene che ogni produttore con i salari retribuisce il lavoro presente, sostiene una astinenza e rimborsa ai produttori precedenti i propri dispendi. Il Cairnes attacca tale principio e vuole che si ritorni alla semplice formula del Senior. La teorica del Senior le completa con l'elemento rischio, che attualmente, con gli istituti di assicurazione, si riduce al pagamento del premio l'astinenza fu combattuta dai socialisti, dicendo essa che un impiego di capitali non è certo una pena, ma un piacere. Sono osservazioni speciose, giacchè è effettivamente una privazione attuale l'impiego di un capitale in future produzioni.
Giustamente osserva di Bohm- Bawerk che nel compito del prezzo di una merce deve una dol volta calcolarsi il lavoro gli fattori dei prodotti entrano in grande misura le macchine, e per tanto deve calcolarsi la men piccola quantità del lavoro. Quindi l'aspettazione del beneficio tende ad aumentare il valore relativo dei prodotti, in cui il capitale tecnico è prevalente di fronte al la corrispondente parte di lavoro e quanto più grande è la quantità relativa del capitale tecnico rispetto alla quantità di lavoro, di tanto più efficace è l'influenza dell'elemento prospettivo e della misura del profitto sul valore dei prodotti. Quanto più dura il capitale tecnico, minore è la sua influenza; più facilmente si logora, più forte è la sua influenza. Il Mill, in considerazione di tali elementi, stima che negli scambi in cui il rapporto del capitale tecnico al lavoro è differente, possa il costo di produzione, data libertà di concorrenza, costituire la norma del valore, solo se esso comprende, oltre alla quantità di lavoro, una quantità aggiunta, che ha ancora determinata. Ed il Lorie rimanendo nello stesso ordine di idee, sostiene che in campo di libera competizione, il valore è dato dal lavoro complesso. Questo è costituito dalla quantità di lavoro effettivo e dalla quantità di quello occorrente alla produzione del capitale tecnico, moltiplicato pel saggio del profitto corrispondente alla durata della anticipazione. Il margio del profitto è un elemento estraneo al costo, però esso vi entra e vi rappresenta appunto ciò che la funzione intraprenditrice esige, e cioè il compenso alla sua astinenza od aspettazione, che in esso trova quindi una misura concreta. E nei siffatti sono tutti profitti, giacchè si può ritenere per fermo che la legge del valore normale nei casi di con-

correnza non è che un corollario della tendenza dei profitti al pareggiamento. Vanno inoltre specialmente considerate le somme anticipate agli operai ed impiegati e quindi un interesse deve essere corrisposto su di quelle. Inoltre, considerando un bene strumentale, la rinunzia ad esso per la produzione deve importare un benefizio. Così pure nell'industria vinicola, come sarebbe conveniente di farla, se al produttore dovesse solo pagarsi il solo costo del vino e non quello dell'attesa per la fermentazione e pei materiali impiegati?
Concludendo possiamo dire che il lavoro ed il capitale possono applicarsi in mille modi diversi e che in applicazione deve esservi un benefizio per chi l'esegue, e tutte le diverse occupazioni concorrono a formare quello che dicesi costo di produzione.

CAPITOLO VII

IL VALORE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Le limitazioni più grandi che si hanno nello scambio dei prodotti, oltre quelli di monopolio e di libera concorrenza, dipendono dalla differenza dei mercati e quindi gli scambi internazionali risentono segnatamente questi effetti. E' vero che talora fra regioni di uno stesso stato possono esservi e vi sono ostacoli notevoli differenze di cultura e di sviluppo industriale che sono ostacoli allo scambio, però tali barriere non sono paragonabili a quelle che sorgono fra due stati, giacchè in ogni caso lo spirito nazionale tende a far scomparire di fronte all'estero le interne differenze. In casi speciali può dirsi internazionale lo scambio fra alcuni cantoni svizzeri, fra l'Inghilterra e l'Irlanda, fra l'Inghilterra e le Indie inglesi. Le differenze di mercato, risolvendosi spesso in un saggio di interesse, sia 4% annuo, si traduce in aggravio ai produttori di uno dei paesi.
Non perfettamente esatto è il concetto dei classici, e quindi del Ricardo, che presupposto di ogni scambio sia la divergenza di costo comprativo e che quindi talora convenga acquistare a prezzo maggiore una ricchezza che si potrebbe produrre a prezzo più vantaggioso. In pratica è avvenuto che sia in Australia che in California si è trovato più conveniente produrre oro, anzichè lana e carne; in Inghilterra l'oro è nelle miniere di carbone.
Con la variazione dei dazi non avviene un radicale mutamento nella cultura di un prodotto, sibbene una parziale differenziazione. Possiamo quindi ritenere che "i limiti estremi dello scambio sono determinati dal costo comparativo di produzione di quelle ricchezze, rispetto alle quali la differenza è più
ma siccome avvicinandosi agli estremi il saggio di valore determinerebbe una

diminuzione negli scambi,la linea normale non si sposterà dalla media fra quelle designate dai costi comparativi."
Un fatto speciale dello scambio internazionale è quello che nel caso che i produttori di una nazione stabilissero di produrre e di vendere un dato prodotto a determinate condizioni,ed altri produttori di un'altra nazione facessero altrettanto ;diventerebbero due monopolisti desiderosi di imporre il prezzo che desse il massimo guadagno,ma che alla fine finirebbero col mettersi d'accordo sulla base di un guadagno medio.Poichè molto difficilmente un produttore riesce ad escludere tutti gli altri dalla produzione,e quindi lo stesso monopolio non si potrebbe reggere all'infinito.

CAPITOLO VIII

LA CONCORRENZA - SUA ESTENSIONE - SINDACATI- ANALISI CRITICA

Gli economisti classici affermavano che gli scambi in condizioni di libera concorrenza costituiscono la regola;quelli in condizioni di monopolio l'eccezione.Ciò è vero soltanto oggi.In uno stadio primitivo le varie energie sono dissociate,quindi non è possibile la concorrenza.Non è possibile parlare di concorrenza e di pareggiamento di profitti in un sistema economico basato sulla schiavitù dell'operaioCon gli schiavi da una parte non era possibile diminuire i costi perchè l'acquisto di quelli importava una spesa,e dall'altra il padrone poteva dedicarsi ad altro,accontentandosi di un profitto minimo.Inoltre non era possibile la specializzazione degli operai.
Durante il medio evo la mancanza di concorrenza nella stessa industria per effetto delle maestranze,e la grande difficoltà di passaggio da un'industria ad un'altra ,rendevanoimpossibile la concorrenza,ed eguale fenomeno produceva il contadino servo della gleba,ed il negro impiegato nelle colonie inglesi d'America.
Nell'età moderna vi sono tuttavia limitazioni alla concorrenza,dovute a condizioni di luogo(acqua),di industria(illuminazione)di convenienza,che non permettono affatto alcun tentativo di concorrenza.E,prescindendo da ciò,si può anche verificare che alcuni incettino un prodotto,per poi riversarlo sul mercato.Costoro in fondo non potranno ricavare che poco più del prezzo di costo,giacchè la stessa quantità accumulata farebbe ribassare il prezzo.Possono invece tenere alto il prezzo in territorio ristretto e per breve tempo.
A tali accaparramenti si sono sostituiti accordi o sindacati.Questi possono essere di tre specie:1° Acquisto di materie prime o sussidiarie e relativa vendi=

ta;2° Una parte delle funzioni amministrative sia trasmessa ad un organo centrale;3° Unione di singole imprese in una sola tecnicamente ed amministrativamente(trusts)

Le convenzioni della prima specie mirano a procacciare vantaggi ai produttori nella compera di materie prime,sia acquistando grandi quantità in comune, sia minacciando di rompere gli acquisti con produttori che non si accontentano di una data misura di scambio.Così alle volte spinge alcuni industriali a produrre da sè le materie prime,come fecero alcuni vetrerie nel Belgio,che finirono col mettere su una fabbrica di prodotti chimici.Gli accordi fra grandi produttori sono possibili, eda allora si ha una fusione di quelli che si dicono <u>beniconnessi</u>.

Questi accordi abbisognano di un organo centrale,che dirigga tutto l'andamento dell'industria.Ciò importa una spesa speciale.Può avvenire che i produttori conservino la facoltà di vendere direttamente i prodotti o che il sindacato li compri e li venda.Nel primo caso i produttori versano una parte degli utili in una cassa determinata,ed alla fine del esercizio questi utili vengono ripartiti. Rimangono utili diretti al produttore le differenze tra il prezzo minimo stabilito ed il prezzo di vendita.Un'altro sistema è quello del Sindacato dei produttori di candele francese,e che consiste nel versamento nella cassa del Sindacato di una somma multipla della quantità venduta al di sopra di un certo ammontare.Così il produttore può vendere liberamente l'80% della produzione.Sul resto paga alla cassa un contributo progressivamente più alto.Il riparto si fa secondo un piano prestabilito ,non in base alla vendita ed ai versamenti fatti.In quest'ultimo caso le ordinazioni si fanno direttamente alla direzione del sindacato.

In Italia la <u>Siderurgica Italiana</u> già <u>Agenzia commissionaria metallurgica con sede in Firenze</u>.Essa vende determinati prodotti,ghisa ,e ferro,alle ferriere consociate a 50 cent.di meno del prezzo estero,oltre il trasporto e la dogana.Le ordinazioni sono ripartite fra le ferriere e queste versano al Sindacato 80 cent ogni quintale di ferro venduto.I compratori grossisti si obbligano di comprare unicamente dalla Siderurgica.

Le Banche di sindacato sono l'anima di questo e gli amministratori fiduciarii (boards of trustees)esercitano la più grande influenza sull'industria.Il maggior numero di Sindacati si ha negli Stati Uniti di America,dove potentissimo è quello del petrolio di Rockfeller,poi le ferrovie,l'acciaio,le raffinerie di zucche

ro. In Germania il più antico (1873)è quello del sale ,e poi posteriormente si costituirono quelli del legno,carta,carbone vegetale. In Francia quello metallurgico di Longuy,e simili. In Inghilterra quelli di ferrovie,tranvie,di carbon fossile.

Avviene talora che i sindacati sorgano spontaneamente quando le condizioni dell'industria sono tali che non possono sfuggire al costo oscillante dei prodotti di un'altra. Così una raffineria finirà con l'accapparrarsi i prodotti di un coltivatore di barbabietole e l'assorbirà,e quindi può essere la necessità di dare all'industria maggiori proporzioni e di eliminare i produttori meno capaci che spinge alla formazione del sindacato. E' vero che il prezzo limita il consumo,ma il Sindacato può sorgere per proporzionare il numero e l'entità delle imprese al consumo,evitando una serie di bancarotte e di perdite che l'assoluta indipendenza dei produttori determinerebbe.

Queste osservazioni sono fatte da coloro che magnificano il trust;

Il effetti il trust può evitare delle perdite,però non può pretendersi che essi debbano riuscire a monopolizzare un prodotto. Poichè,pur quanto grande possa essere il sindacato é sempre possibile che sorga un concorrente.

Anzi, quando é troppo vasto(quello del rame a Parigi 1867-89), finisce col fallire. E poi i trusts acquistano un potere politico in forza del potere economico e giungono perfino ad atti violenti. E' vero che la quantità di capitali occorrenti al trust impedirà la concorrenza , però, rilevato che quasi sempre i sindacati sonos, sorti in periodi di crisi, ne consegue che alcuni diè essi han dovuto accettare i prezzi minimi di un concorrente minore per evitare che un altro capitalista acquistasse a poco prezzo l'industria che rovina, e perciò appunto potesse tenere per molto tempo il prezzo basso. Quindi il trust se ha evitato laconcorrenza di deboli ditte preesistenti, deve evitare che altre ne sorgano, perchè allora dovrebbe rifare la stessa operazione.

Quando dazi protettivi e proibitivi garentiscono la padronanza del mercato, allora facilmente sorge il trust, ma questo non è conseguenza esclusiva del protezionismo, poichè trusts esistono ugualmente in Germania, S. U. d'America ed in Inghilterra che è liberista.

Può farsi la domanda se le imprese sindacate vendano a prezzi superiori a quelli a cui venderebbero in linea normale le imprese indipendenti. Difficilmente si può rispondere con le statistiche deiè prezzi, perchè non di rado vi possono essere cause che influiscono più o meno direttamente sul prezzo, indipendentemente da dallo stato di sindacato. Tuttavia qualche criterio sussidiario

possono giovare le statistiche dei prezzi. Si considerò la differenza fra il prez
zo del prodotto finito e i prezzi dei prodotti greggi adoperati nella fabbricazio
ne, e la si chiamò margine . TAle margine i trusts devono certo cercar di aumen
tare e solo temporaneamente, per eliminare dei concorrenti, lo riducono. Così
infatti si constatò dal Dipartimento del Lavoro Americano e simili fenomeni si
ebbero nel trust del petrolio e dello zucchero. Altra mira del trust è quella
di ridurre il prezzo della materia grezza. Da tutto ciò si rileva che i sindaca
ti non possono essere affatto arbitri assoluti del mercato e che non riescono
a sfuggire alla tendenza al prezzo medio, pur riuscendo sempre dannosi alla pro
duzione in sè ed ai consumatori.
La concorrenza esercita una funzione adeguatrice, stimola alla perfezione, fa
amare il lavoro. I danni cheopinano derivino dalla concorrenza sono passeggieri
e comuni ad ogni produzione. Ogni uomo deve potervliberamente svolgere ttutte le
proprie attività, scegliere le arti che vuole, usare i capitali ed il lavoro
più profittevole, ritrarne la massima utilità.
Dovunque unaa classe s'è impadronita del potere politico ed economico, ivi il
progresso s'è arrestato e spesso il protezionismo ha rovinato l'industria e può
bene affermarsi che è inesatta l'affermazione che la concorrenza adduca alla
propria distruzione. L'assorbimento di una piccola industria da una grande è mo
nopolio, non effetto di concorrenza, e non ancora si è sufficientemente consci
della grande importanza ed utilità della concorrenza, che è eminentemente benefi
ca ai produttori ed ai consumatori.

LIBRO IV

L A D I S T R I B U Z I O N E D E L L E R I C C H E Z Z E

Cap:I CONSIDERAZIONI GENERALI

La distribuzione comprende tutti quegli atti ed istituti per cui i pro
dotti sono divisi fra i vari cooperatori dell'industria.
Si noti innanzi tutto che la distribuzione deve essere di ricchezze concrete, no
di valore, che è un concetto astratto.
Secondo Suart-Mill, mentre la produzione si verifica secondo leggi naturali e
quindi rigide e che finiscono sempre coll'imporsi al produttore, la distribuzion

affatto arbitraria e solo può essere influenzata dal grado di moralità, di cultura della società. Niente di più inesatto. Non è arbitraria la distribuzione. Se talvolta si è dovuto ricorrere a mezzi condannati di lavoro (la schiavitù dei negri nelle colonie) ciò prova la naturale necessità, in quelle condizioni, di far uso appunto di quegli uomini. I criteri di distribuzione, come lo stesso Mill riconosce, non possono essere arbitrari, ma risentono del grado di incivilimento della società. Se un industriale migliora le condizioni dell'operaio, non lo fa per gusto: vi concorre o il calcolo di rendere più forte e quindi più produttivo l'operaio, o l'organizzazione del proletariato glielo ha imposto. Ed a mano a mano che le classi inferiori si affermano, le superiori cedono in miglioramenti.
Le due grandi classi di proletari e proprietari, non sono arbitrarie; esse sono il risultato delle precedenti competizioni e spesso alcuni da una classe passano nell'altra. Nè può di peso applicarsi il darwinismo alla società economica.
Erroneo è il concetto dello Shuroller che l'èlite intellettuale sia rappresentata dalle classi ricche, giacchè èbben vero che la ricchezza ed il merito non si concentrano nelle stesse persone. Così noi vediamo un continuo avvicendamento di individui, mentre ferma rimane la necessità di una capitalizzazione, oggi individuale, ma che domani, secondo i socialisti, dovrebbe essere collettiva.

CAPITOLO II

L A P R O P R I E T A '

In tempo molto recente gli economisti hannoe studiato la proprietà. I fisiocrati affermano che la proprietà è il fondamento dell'ordine economico. Lo Smith si restringe ad esaminare la tutela giuridica della proprietà. Gli altri economisti: Ricardo, Senior, Giacomo Mill, appena ne accennano, mentre G.B. Say dichiara la proprietà è un fatto ed incidentalmente ne ricerca le basi e gli effetti; il Beccaria infine dice della proprietà che essa è un terribile e forse non necessario diritto. Nella metà del secolo XIX. i socialisti la combattettero negandole un fondamento giuridico. IL Lassalle, il Rodbertus ed il Marx, aparte la tendenziosità di qualche conclusione hanno profondamente studiata la proprietà nel suo contenuto storico ed economico. Giustamente il Laveleye osserva che la proprietà esclusiva personale ed ereditaria è affatto moderna. Invero nei primordi dell'umanità la proprietà era limitata ad oggetti personali, armi ed utensili, che venivanoe racchiusi nella tomba col proprietario. In seguito, dedicandosi l' uomo al lavoro dei campi, sorse la pre-prá proprietà terriera. Però per gli sforzi maggiori necessari e per i bisogni cresciuti, le proprietà si fondano e, da personali, divengonoe collettive. Dapprima è pro

CAPITOLO III

proprietà di famiglia, poi della gens(clan)indi del comune e infine del sovrano (stato). Esempio di proprietà di villaggio è il"mir" attuale della Russia con le speciali sue caratteristiche norme per la ripartizione dell'uso, non della proprietà dei terreni. Così pure il feudo, il maggiorascato, le marche, non sono che proprietà interamente collettive. E per l'effette appunto del necessario aggregamento nella coltivazione agraria il fenomeno della colletività;dei beni lo troviamo presso tutti i popoli: fu in conseguenza di essa che in Russia alla fine del sec.XVI fu decretata la servitù della gleba.Egualmente per le necessità di cultura la proprietàvenne trasformandosi.Dapprima furono per brevi e sporadici casi,poi violentemente su larghissima scala si verificarono le"chiusure" arbitrarie e violente occupazioni di terreni collettivi da parte di privati.Così man mano si andò verso l'attuale riparto della proprietà.Non può disconoscersi che i progressi nella cultura dei campi e le mutate condizioni del mercato dei prodotti agricoli abbiano una grandissima importanza nel determinare la forma di proprietà.E' però impossibile fissare a priori quale sia la migliore e più duratura forma di proprietà,varie sono le regioni che s'adducono per giustificare l'esistenza di essa.Alcuni trovano il fondamento della proprietà in una qualità dell'uomo e nella sua natura morale;altri in una forma naturale di acquisto o nelle disposizioni del diritto positivo.Se la proprietà fosse indispensabile all'uomo,come si concepirebbe l'esistenza di tanti uomini che vivono pur essendone privi? Nè si può accettare il concetto che la proprietà si ragguagli ai bisogni del proprietario.Altri,tra cui il Rosmini,danno una teoria naturale della proprietà,dicendo che l'uomo imprime la sua impronta nell'oggetto e questo assume il carattere di sacro ed inviolabile:ciò è strano perchè allora la proprietà sarebbe, come la libertà,un attributo della persona e non si potrebbe concepire un uomo che non fosse privo.Il Locke afferma con altri che la proprietà deriva dal lavoro umano.Ciò in parte è vero,ma al lavoro deve unirsi l'accumulazione.Secondo il Thiers,avvenuta l'occupazione col lavoro ed anche persistendo l'occupazione con la violenza,occorre la prescrizione per giustificare il possesso.Altro mezzo per giustificare la proprietà è,secondo i romani ed i giureconsulti dellàascuola del diritto naturale(Grozio,Puffendorf)è l'occupazione.Ma le cose mobili giuridicamente non si acquistano con l'occupazione .

L'attuale costituzione giuridica della proprietà dipende da varii e diversi fattori:morali,economici,sociali,e si può quindi in tesi generale spiegare non giustificare il fenomeno che ha nome proprietà.

CAPITOLO III

ANCORA DELLA PROPRIETA'

SISTEMI APRIORISTICI DI DISTRIBUZIONE DELLE RICCHEZZE

Di fronte alle variazioni subite dalla proprietà attraverso i secoli, si è indotti a pensare quale sarà la futura distribuzione della proprietà. Marx considerando che l'evoluzione non potrà arrestarsi ed in vista della attuale accentramento capitalistico, sostiene che nell'avvenire all'unione capitalistica individuale si sostituirà la collettiva, si avrà la socializzazione dei mezzi di produzione. I produttori diventeranno proprietari ed a ciascuno verrà corrisposta una parte corrispondente ai suoi bisogni e al suo lavoro. Questa teoria non regge e già molti socialisti l'hanno abbandonata. Se la socializzazione di tanti servizi deve condurre al collettivismo, perchè mai dopo la società romana, che accentrava tanto nello stato, non si è avuto il comunismo? I servizi di stato ed dei comuni non sono produzioni industriali e poi, anche quando nè rivestono i caratteri non risentono gli effetti del mercato perchè le loro entrate sono assicurate da altra fonte.

Carlo Forrier propugnò la istituzione dei " Falansteri" in cui il lavoro è attraente a causa della varietà; e pensò che ciascunno dovesse essere retribuito secondo il suo merito, cioè secondo il concorso prestato da lui alla produzione.

I Saint-Simon, Bazar ed Enfantine professano il principio che tutte le industrie divengano funzioni pubbliche; il Governo della società sia conferito agli industriali, ai banchieri ed ai capitalisti.

Luigi Blanc propugnò l'istituzione di "ateliers sociaux" in cui la retribuzione del lavoro comune dovrebbe proporzionarsi ai bisogni dell'operaio. E su questa base Marx fondò quasi tutta la sua teoria.

Non si possono accettare queste teorie perchè, come attualmente accanto all'individualismo imperante vi sono tracce di collettivismo, così in avvenire non si potrà da nessun ente assegnare a priori quel che spetta acciascuno e mai gli uomini si adatteranno ad un'unica forma di produzione eddi lavoro. Individualismo e collettivismo coesisteranno, perchè mai l'uno ha limitato l'altro.

CAPITOLO IV

IL REDDITO - CLASSI PARTECIPANTI ALLA DISTRIBUZIONE

Hermann ci ha dato una distinzione corretta fra reddito e prodotto. In linea generale la ricchezza nelle sue origini è un prodotto lordo; deducendo da esso le spese di produzione, si ottiene il prodotto netto. Il SAY , il Sismondi ed il Ferrara si sono occupati vivamente della questione;

Il SAY sosteneva che prodotto netto e lordo sono una stessa cosa giacchè ciò che è prodotto netto per un individuo,è lordo per un altro:così p. es.il salario del l'operaio.Ciò è un errore,giacchè non si può affermare l'identità del prodotto netto col prodotto lordo,nè si può dire che tutto il prodotto lordo è oggetto di distribuzione fra i cooperatori dell(industria,dovendosi tener presente il lo gorio delle macchine e le anticipazioni fatte precedentemente da un produttore ad un altro.Inoltre nonè di solito uno stesso prodotto che alla fine della produzionè si ripartisce,bensì è un altro.Infatti,lavorando il grano,non si ripartirà grano e farina quando si distribuirè il pane,perchè i due primi elementi si sono consumati nella produzione.Così dal prodotto ultimo si toglieranno le materie prime e il logorio degli strumenti adoperati nella produzione.

Secondo l'Hermann il reddito è quella quantità di ricchezza che affluisce periodicamente ad una persona e che può essere consumata senza una diminuzione del patrimonio originario.Nel reddito distinguiamo l'entrata totale ed il flusso che non v'è nella ricchezza in sè.E l'insieme di tutte le ricchezze dicesi patrimonio considerandole in condizione statica.Il reddito si percepisce è vero periodicamente ma di esso difficilmente si può distinguere la parte che è reddito lordo e quella che è reddito netto;non è poi vero che esso possa consumarsi senza preoccupazione di sorta perchè non altera il patrimonio iniziale.

Il reddito può essere perpetuo (che però a rigore non esiste perchè nemmeno la terra è inesauribile),vitalizio e temporaneo ;mobiliare e fondiario;in natura ed in moneta (oggi è quasi sempre in moneta per la facilità di acquisto con essa dei prodotti).

Alla dittribuzione cui un tempo partecipava solo il proprietario dei beni,oggi vi partecipa anche il lavoratore.E poichè non vi sono più lavoratori schiavi,si trovano di fronte l'industriale e l'operai fra i quali in diverso modo è ripartita la ricchezza.I redditi provengono da svariatissime fonti corrispondenti alle attività umane e sono redditi anche quelli dei professionisti e degli impiegati che rendono servizi ma non producono ricchezze.

CAPITOLO V

LA RENDITA RICARDIANA

Il caso tipico di rendita fondiaria è la rendita agricola.Ci è noto che la differenza nel costo di produzione di due prodotti fra due terreni costituisce la rendita.Vi sono cause perturbatrici di essa quali le differenti modalità di locazione dei terreni e le varie condizioni naturali di questi,però,in ogni caso sia che si abbandoni parte dei suoli meno produttivi,sia che si limiti la

coltivazione solo ai terreni di prima qualità,il costo di produzione della terra limite è quello che dà origine alla rendita.I capitali impiegati nella terra,se sono temporanei,richiedono l'interesse e quindi non influiscono sulla rendita.Gli investimenti chimici ed agricoli,modificando il prodotto,hanno importanza per la determinazione della rendita.Però non deve ritenersi che con ciò possa elevarsi infinitamente la rendita poichè si arriva al punto di suturazione.L'incremento della popolazione può far salire la rendita quando esso non sia graduale e proporzionale perchè genera richiesta eccessiva di prodotti,mentre nel caso ordinario funziona sempre la legge limitatrice della produzione.Se i miglioramenti agrari concorrono ad aumentare la rendita,non si dimentichi che talora condizioni politiche e sociali nè impediscono l'attuazione e d'altro canto i dazi protettori ostacolano i perfezionamenti naturali facendo percepire una rendita a tutti i proprietari,che però ricade a danno dei consumatori.Possono limitare pure l'applicazione dei miglioramenti:la distribuzione della proprietà ed i contratti agrari,così l'urbanesimo degli agricoltori,la brevità dei contratti di locazione,il latifondo l'eccessivo frazionamento della proprietà.

Le miniere presentano pure una limitazione nella rendita.Perocchè difficilmente si potrà avere un prodotto costante;e poi sempre in una miniera vi è un punto massimo di produzione che però è impossibile conoscere e determinare.Le miniere,per apprezzarne la produttività,richiedono il confronto finale fra la somma dei capitali impiegati e la somma dei prodotti ottenuti.All'inizio dello sfruttamento di una miniera i capitali non danno frutto.In Inghilterra,per la secolare esperienza sono in grado di determinare con precisione il grado di produttività della miniera e la quantità massima del prodotto;negli altri paesi difficilmente si può fare una tale determinazione a priori.

Il Carej opponeva al Ricardo che la cultura dei terreni comincia spesso da quelli meno fertili e che la rendita,invece di rappresentare un compenso differenziale ai proprietari dei terreni più fertili,è appena sufficiente per reintegrare gli interessi dei capitali investiti sulle terre dei paesi vecchi.Entrambe queste obbiezioni sono erronee.La prima perchè non è escluso che i primi popoli abbiano cominciato la cultura dai terreni più fertili;la seconda perchè i capitali impiegati nei terreni non lo sono che per scopo agricolo quindi coll'andar del tempo, vengono ammortizzati.Del pari erronea è la teoria che attribuisce la rendita non solo alla terra,ma a tutte le industrie che si servono dei mopppoli,dei brevetti e simili.Ma facilmente si rileva che i monopolii ed i brevetti possono ben presto perdere il loro valore per nuovi ritrovati.

Si è pure affermato che chi compra un terreno paga su di esso i redditi futuri: è un errore perchè si paga il reddito prevedibile,non l'imprevedibile.
L'Hermann e Marx hanno mosse severe critiche alla teoria della rendita. Hermann non nega l'esistenza della legge limitatrice della produzione,però afferma che la rendita è un extra profitto del capitale fisso. Tutte le ricchezze egli le divide in capitali fissi e capitale circolante. Per questo il profitto varia a seconda delle industrie nelle quali esso viene applicato. Invece il capitale fisso è necessariamente vincolato all'industria cui si connette. Però ciò è erroneo perchè la rendita suppone la limitazione produttiva del terreno e l'uguaglianza dei profitti e quindi l'Hermann include nella rendita il sopraredditto di un produttore per le difficoltà che gli altri produttori trovano nel trasferire ad una certa produzione i loro capitali. E dato anche che difficilmente i capitali passano da un'industria all'altra ciò non toglie che col tempo si possa realizzare uguaglianza di retribuzione. Se si considera un monopolio,non è a parlarsi di rendita Marx dice che la rendita fondiaria è un fatto storico che si è sempre verificato oggi ancora più,in una società capitalistica. Distinguendo tre categorie di individui partecipanti alla produzione,egli ripartisce la rendita in rendita differenziale,rendita assoluta,rendita di monopolio. La prima si verifica per la non uniforme produttività del capitale di coltivazione successivamente impiegato, indipendente dalle condizioni del suolo e dal mercato. E si verificaquando soppressa la terraa libera,si inizia la cultura intensiva. La rendita assoluta è quella che deriva al capitale in condizioni meno favorevoli(p.es. l'affitto dei terreni più poveri. La rendita di monopolio deriva dal fatto che talora,per mancanza di concorrenza,il valore di,alcuni prodotti si eleva. In fondo Marx riconosce gli effetti della differente produttività dei terreni,però non è esatto che solo dagli affitti derivi il valore della terra,poichè sono numerosissimi in tutti i paesi i proprietari coltivatori. Nè i proprietari potrebbero,volendola,conservare la rendita al livello più conveniente. Quanto alla rendita del monopolio sono speciali condizioni chè vi concorrono e di solito non sono quelle volute dall'uomo le più importanti e durature. Come togliere i benefici al proprietario di un vigneto che produce vini sceltissimi? Se altri produttori potessero produrre vino di eguale qualità sarebbe il caso di parlare di rendita non di monopolio

CAPITOLO VI

LA RENDITA DELLE AREE EDILIZIE

La terra può considerarsi oltre che per la rendita agraria,anche come suo

lo edificatorio. Il Pantaleone osserva che il principio della rendita fondiaria, applicato alla costruzione di edifici, ha bisogno di speciale studio. Non è il proprietario del suolo situato in punto centrale che accetta i prezzi di quello della periferia per cui la differenza sarebbe la sua rendita; sono bensì cause differenti che gli permettono di imporre prezzi più alti. Ciò in parte è vero giacchè il valore del suolo edificatorio non dipende dalla fertilità del terreno ma dalla posizione di esso. Vi sono cause molteplici che influiscono sulla rendita di una area edilizia. La maggiore richiesta di abitazioni nel centro farà salire i fitti a prezzi esagerati ed enormi man mano degradanti per i suoli sempre più periferici. Quando non è più possibile aumentare le abitazioni in altezza, esse crescono in estensione. I mezzi di comunicazione tendono a raccogliere gli operai accanto agli stabilimenti. Può darsi che degli imprenditori costruiscano quasi interamente e di sana pianta dei centri abitati; allora essi vengono a godere di una rendita di gran lunga superiore a quella del corrispondente suolo in compenso del rischio e delle opere eseguite. Il suolo edificabile non ha un costo a sè e stabile, ma varia immensamente per infinite circostanze. Notevoli sono per es. i mutamenti di costo avvenuti nei grandi centri Europei e nelle città Americane.

CAPITOLO VII

CENNO SULLE TEORIE NAZIONALIZZATRICI DELLA RENDITA

Parecchi scrittori hanno sostenuta la necessità di nazionalizzare la rendita. Ricardo, James Mill è Spencer sostengono che la rendita della terra deve passare allo stato; anzi Spencer arriva a dire che la terra deve essere tolta ai proprietari. Egli non muove dal principio che tutti debbono avere una parte di cose utili, ma dal principio che tutti devono avere uguali possibilità di conseguire bene. Ma Analoghi principi sostengono Gossen, Stuart-Mill e Lavelleye. Mill propone l'odierna valutazione della terra e il successivo acquisto previa nuova valutazione per conoscere l'incremento futuro. Enrico George non vuole l'acquisto della terra ne con pagamenti ne con usurpazioná, ma con l'imposta. Stabilita questa, si abolirebbero gli altri tributi e lo stato con libertà e meglio potrebbe sviluppare le industrie. Tali principi sono erronei. Se si acquistasse la terra, occorrerebbe una enorme capitale che aumenterebbe il debito pubblico e per la sua entità farebbe diminuire il saggio; inoltre i capitalisti stessi incasserebbero l'interesse, ossia la rendita verrebbe sotto altra forma versata ai capitalisti e ne conseguirebbe che nessun miglioramento lo stato potrebbe fare finchè duri l'am-

mortamento di quegli ingentissimi capitali.Nè col tributo si risolverebbe la questione,perchè questo,applicato ai soli proprietari fondiari,sarebbe ingiusto e danneggerebbe i creditori ipotecari;nè potrebbe praticamente applicarsi perchè la misura della vendita è variabilissima.Inoltre i grandi proprietari potrebbero conseguire una certa rendita riducendo moltissimo i costi di produzione e potrebbero vendere la terra.Qualora poi lo stato usurpasse o comunque acquistasse la terra non ricaverebbe la stessa rendita dei precedenti proprietari per l'incapacità di coltivarla con quella intensità con cui la possono coltivare p proprietari privati.Infine va considerato che non si;modificherebbero le condizioni economiche nella società e per es.rimarebbe sempre la classe dei salariati.Datoa anche che lo stato,nazionalizzando la rendita agravasse le altre classi dai tributi,gli operai non sè ne avvantaggerebbero perchè essi pagano le imposte sui consumi e gli eventuali tributi diretti verrebbero pagati sotto altra forma dalle imprese chevne farebbero gravare ~~lo stato~~ l'onere sugli operai.Ed i piccoli ed eventuali vantaggi che rivaverebbe lo stato risulterebbero nulli di fronte all'enorme nuove debito che dovrebbe cóntrarre ed ai disastri che potrebbero derivarne.

LA RENDITA DI MONOPOLIO

CAPITOLO VIII

La teoria della rendita differenziale suppone che vi siano terreni di ultima classe in cui il capitale applicato dia soltanto il profitto ordinario.Le terre non possono essere cedute gratuitamente ed i profitti di quelle di ultima qualità si misurano sulla differenza della produttività di esse.Pertanto,allorchè più nessuna applicazione di capitali per scopi agrari può farsi,i proprietari potranno sempre cedere le terre per uso industriale,ricavando quella che dicesi <u>rendita di monopolio</u>.Ogni industria richiede una quantità di terra e non è il proprietario della terra l'arbitro della situazione perchè egli fino a un certo punto potrà limitare l'offerta allo scopo di ottenere un forte reddito;l'industriale disporrà sempre di tanta parte di terra quanta ne occorre all'impresa. E quando il terreno costi molto,egli eleverà di più piani il suo fabbricato e cercherà di accentrare l'industria.Dal confronto della domanda con l'offerta di terreni per uso industriale dipenderà la rendita di monopolio.E questa sale,obbligando gli industriali a richiedere un prezzo maggiore pei loro prodotti,quando gli industriali non trovano un compenso in altri prodotti e quando è limitata la quantità di suolo disponibile.Il Valenti ritiene che la metà della rendita fondiaria valutata nel 1904 in 600 milioni,è dovuta a rendita ricardiana,gli al=

tri 300 e forse più sono rendita di monopàlio .

CAPITOLO IX

L' I N T E R E S S E

L'interesse è la retribuzione del capitalista per la ricchezza da lui prestata ed è conseguita senza alcuna applicazione di attività personale.La sua forma tipica è il mutuo,con cui si prende una somma a prestito e la si restituisce dopo un certo tempo insieme ad un certo lucro;altre forme sono il nolo,la pigione d'affitto,l'interesse in senso stretto,lo sconto.

L'interesse consta di due elementi:l'anticipazione del capitale ed il rischio. Se uguale fosse per tutti il rischio,costante dovrebb'essere l'interesse.Il fondamento dell'interesse sta nella diversa utilità comparata dei beni presenti e futuri presso vari individui.

Il Bohm-Bawerk rileva che le ragioni del differente apprezzamento delle ricchezze sono:1°)Le ricchezze presenti consentono di poter soddisfare a bisogni più urgenti ed importanti.2°)I bisogni futuri sono ritenuti sempre meno importanti dei presenti.3°)Le ricchezze presenti possono impiegarsi anche per produrre ricchezze future.Di modo che le ricchezze presenti fanno aggio sulle future e danno luogo all'interesse.

Il Walker osserva che il Bohm-Bawerk ritiene che le ricchezze non posseggano la produttività e solo indice dell'interesse sia il tempo;critiche minori mossero inoltre il White e il Giddinge,però l'economista austriaco facilmente confutò le osservazioni messegli sostenendo che la sola utilità non spiega l'interesse se non si tiene conto dell'apprezzamento comparativo tra ricchezze presenti e ricchezze future;che i nuovi trovati tecnici se non sono economici non saranno adottati(al Withe)e che infine(al Giddinge)la produzione dei beni-capitali è più costosa dei beni-consumo.Benchè la teoria dal Bohm-Bawerk sia molto acuta;tuttavia il Ricca-Salerno ha osservato che essa parla soltanto di differente apprezzamento fra ricchezze presenti e future:ciò non basta poichè quello che spiega il fenomeno è la differenza relativa fra i contraenti nella valutazione comparata delle ricchezze presenti e future,senza di chè mancherebbe la ragione essenziale di scambio e quindi l'interesse.Se tutti valutassero ugualmente due ricchezze presenti e due future non sarebbe possibile lo scambio che appunto sorge quando la valutazione comparativa è differente.E tale differenza si verifica anche quando da uno dei contraenti si apprezza più la ricchezza presente che la futura ed anche quando entrambi apprezzano più la ricchezza presente che la futura

La differenza di valutazione non è un fattore artificiale,ma sorge dalla diversa condizione fisica,mentale e sociale degli individui i quali giammai si troveran no di accordo nel vantare una ricchezza presente di fronte ad una futura.
Il prestito di capitale può essere produttivo o consuntivo e può avere per ogget to una cosa fungibile(oro,grano ecc.)o una cosa non fungibile(fabbricati attrez= zi).Nel caso di prestito produttivo si trovano insieme l'industriale,il banchie= re ed il capitalista,i quali in misura degradente comparativamente apprezzano più la ricchezza presente che la futura.Trattandosi di beni durevoli il reddito del capitalista contiene elementi che sono anche una reintegrazione parziale di capitale ed un lucro netto corrispondente alla differenza fra il valore presente della prestazione ed il valore che essa avrebbe nell'ultimo momento in cui fosse disponibile.Pertanto anche qui la differenza tra i vari valori che fa il locata= rio deve essere superiore a quella che fa il locatore,sorgendo dalla diversa va= lutazione della futura ricchezza il lucro del capitalista.Ed il fatto che l'in= teresse viene corrisposto ad anno od a mese non modifica la sostanza del fenome= no,salvo alcune riduzioni in dipendenza dell'anticipazione del pagamento.
Il saggio dell'interesse,che si riferisce all'unità di capitale nell'unita di tempo,consiste nel rapporto fra l'ammontare del capitale e l'ammontare comples= sivo dell'interesse in un dato periodo di tempo.Alcuni ritengono che il saggio dell'interesse dipende dalla quantità di moneta:è un errore,perchè la domanda si rivolge al capitale e non alla moneta che di per se non rappresenta utilità di= retta.Possiamo anzi dire che,aumentando la moneta,diminuisce la misura dell'in= teresse,giacchè se prima con mille lire si pagavano cinquanta operai,aumentando quella si chiederanno mille e cinquecento lire per pagare gli stessi operai,giac= chè la moneta sarà deprezzata.Il saggio dell'interesse corrisponde,in linea gene rale,alla domanda ed alla offerta di ogni capitale e quindi non solo del capita= le monetario.I capitali possono essere domandati da varie categorie di persone e per differenti usi.Può farne richiesta l'industriale,il professionista,e chi non esercita alcuna professione.L'interesse si misurerà in ragione dell'impiego che verrà fatto e quindi sarà tanto più alto quando il capitale verrà investito non per produzione ma per consumo immediato.Del pari l'interesse sarà proporzionato in ragione del tempo in cui avverrà il rimborso e più alto sarà quanto più lonta na sarà la restituzione.Così esso sarà influenzato dalla sicurezza dell'investi= mento capitalistico e dalla diminuzione del rischio.Quanto allo sconto,il Supino ed altri sostengono che,riferendosi questo per solito a prestiti a breve scadenza richieda moneta e quindi le sue oscillazioni debbano dipendere dalla quantità di

moneta. Ciò non è precisamente verò come sembra a prima vista. Non poche volte l'operazione di sconto non viene fatta perchè occorra un capitale da consumarsi subito, bensì per nuovo impiego acquistando materiali e macchine per l'industria Si arriva quindi al punto che rialzo di sconto significa rialzo di interesse ed i due saggi finiscono sempre col pareggiarsi. Il saggio dell'interesse è stato variabile nella età trascorse e dalla ragione del 12% presso i Greci è sceso alla misura del 2% presso gli Olandesi nel secolo XVIII. Vi hanno influito potentemente le condizioni di sicurezza dei traffici e la floridezza degli stati. Presso i Greci e i Romani l'interesse fu dapprima proibito; poi permesso, ma con limitazioni. La chiesa l'ha combattuto fino al secolo XIV, cioè fino all'epoca dell'istituzione dei monti di pietà, favoriti dai Francescani e combattuto dai Domenicani, nei quali il pagamento dell'interesse dovevasi fatto per le spese di custodia dei pegni. Da quando cominciarono a sofisticare sul damnum emergens e sul lucrum cessans si sentì la necessità di ammettere l'interesse; a stabilire una misura di esso non valgono legislazioni di sorta, giacchè è l'unico mezzo per combattere l'usura e la diffusione delle banche per il piccolo credito popolare ed agrario.

CAPITOLO X

IL PROFITTO

Il profitto costituisce la retribuzione dell'imprenditore per l'opera da lui prestata nella produzione. Gli economisti non sono affatto d'accordo su questo punto ed alcuni considerano tale retribuzione come un salario, altri come un interesse, altri come rendita o reddito autonomo di indole specifica.

Il Thunen, riferendosi ai concetti dell'Hermann e del Senior, dice che, esclusi l'interesse pel capitale impiegato, il rischio, il premio d'assicurazione, e lo stipendio di una persona tecnica che per caso avesse sostituito l'imprenditore nell'industria, quello che rimane è il profitto. Tale concetto fu pure seguito ed in varia misura, non sempre esatta, dal Mangoldt e dal Matain. Tali teorie sono errate perchè partono dal presupposto che il salario sia una figura speciale di corrispettivo di qualsiasi lavoro mentre esso è corrispettivo solo della forma di lavoro locale, il che non è. E quindi poichè l'imprenditore è sempre sovrano nella sua industria. Egli partecipa ai luori ed ai danni. Pertanto il reddito è unico sia che applichi capitali propri, sia che applichi capitali altrui, nel quale ultimo caso una parte del profitto sarà interesse. Il Walker crede di ravvisare una analogia tra profitto e rendita fondiaria, ritenendo che il profitto sorga quando, aumentata la ricchezza dei prodotti, fra gli imprenditori si stabilisce

una gara.Ciò è vero fino ad un certo punto,giacchè la rendita non esiste finchè accanto ai terreni più fertili non entrano in coltivazione le terre di inferiore qualità,mentre il profitto c'è sempre.

Il Fuoco,Cherbuliez,Mill,Nazzani,ritengono non correttamente che il profitto è dovuto all'industriale per la sua qualità di capitalista ed il Roscher ed altri, al contrario,sostengono che gran parte del profitto sia costituito dal salario che spetta all'industriale per la personale sua opera.Costoro sono tutti lontani dal vero,perchè il profitto è il prodotto indistinto e combinato della attività personale e del capitale applicato nell'industria.Il Loria fa la storia del profitto e distingue il periodo di libera occupazione e di libera coltivazione della terra dal periodo di totale occupazione di questa.Nel primo l'uomo occupa tanta terrà basta ai suoi bisogni;ma quando la terra non ha più la primitiva produttività l'uomo si unisce ad altri suoi simili formando con essi una società di produzione.In questo caso entrambi concentrano,intensificano i loro sforzi su di una sola zona di terra dividendo in parti eguali i frutti.Può uno di essi o rinunziare ad una parte della sua terra a favore dell'altro,oppure conservare il capitale di una parte della terra lasciandola incolta e concorrendo con l'altro capitale alla produzione.Così si avrebbero varie forme di associazioni di produzione;improprie,estensive,intensive.Però quando la terra è tutta occupata l'uomo si impossessa con la forza della persona(schiavitù)e del lavoro(salariato) dell'operaio e volendo evitare che i lavoratori si rendano indipendenti e diventano produttori a loro volta accumulando propri capitali,sfrutta mezzi imperfetti di produzione e tiene bassi i salari.E' ben vera l'opinione di Loria circa la libera occupazione della terra ed in parte egli è anche nel vero nella seconda parte della sua ipotesi storica.

Il saggio del profitto(rapporto fra l'ammontare del profitto ed il capitale investito)è la quantità concreta del profitto e si misura con rapporto a cento come l'interesse.

Il Ricardo,riferendosi alla sua teoria sulla rendita,rapporta questa al profitto ed arriva alla conclusione che i profitti sono in ragione inversa dei salari tenendo ben fermo che il salario egli lo considera come valore non come quantità.

Molte critiche si sono fatte a questa teoria,specie dal Nazzani e dal Cairnes; essa però rimane salda.E' fuor di dubbio che i redditi di un'industria si dividono in profitti e salari:ne consegue che essi sono termini opposti ed a misura che diminuisce l'uno cresce l'altro.Si osserverà che le macchine entrano in gran

parte nella produzione,ma non solo non possiamo dire quanta parte di prodotto spet ti alla macchina e quanta all'uomo,ma anche ciò non infirma il principio ricardia no.E' innegabile che il capitalista industriale tenta con ogni sforzo di limitare i salari e che con mille sacrifici i lavoratori strappano i miglioramenti salariali.Le costituzioni di grandi imprese,la concorrenza fra gli imprenditori l'assorbimento di una piccola industria da parte di una grande,il trasferimento di capitali da un'industria ad un'altra,non spostano i termini della questione,perchè pur tenendo presente l'eventuale interesse da pagarsi per i capitali presi a mutuo,sempre profitto e salario saranno di fronte quali termini antaginistici dell'industria.

CAPITOLO XI

LA TENDENZA DEL PROFITTO AL MINIMO

CENNI SULLE CRISI

I profitti non possono discendere al disotto di un livello minimo che sembri sufficiente a compensare i produttori della loro opera.Tale minimo varia secondo i tempi ed i luoghi,però col generale incremento della civiltà tende a declinare.

Il Mill prescindendo dai fenomeni che possono influire sul profitto come investimenti all'estero,perfezione di cultura,ecc.distingue l'actual minimum dal pratical minimum .Nei paesi di intensa popolazione e di fiorente industria,prima di scendere all'actual minimum,si può scendere al pratical,sotto il quale l'investimento si farebbe all'estero.E così il Mill tende a dimostrare che i progressi industriali tendono a ridurre al minimo i profitti.Quando vi è abbondanza di prodotti che non trovano corrispondenza sul mercato,gli industriali cercano di avvantaggiarsi con profitti tratti da altra fonte.Però,continuando su questa strada si giunge alla crisi in cui il produttore non ha i mezzi occorrenti alla produzione. La depressione si diversifica dalla crisi perchè colpisce tutte le industrie per un periodo più lungo impedendo ad esso di lavorare.La crisi da un'industria si riserva sulle altre e va a colpirele banche.Ciòavviene per l'urgente bisogno di moneta;nè le banche possono emettere carta moneta perchè devono tenere una corrispondente riserva metallica.Anzi,in periodi di crisi,per la cresciuta richiesta, sale l'interesse domandato dalle banche e quindi si aggrava la situazione.Si può mettervi fino rifiutando il credito agli industriali o riducendolo,come si fa in Inghilterra,o abbreviando il termine di scadenza delle cambiali da 90 giorni ad un mese ecc.Le crisi derivano anche da eccesso di prezzo:le industrie non trovano acquirenti e quindi falliscono.Si avverta che non sempre le crisi sono precedute

da periodo di abbondanza e che talvolta proprio le banche sono state cause delle crisi per il loro scorretto agire. Le crisi sono notevoli specialmente dai primi del secolo XIX in poi. Lo Jevons ed il Boccardo hanno creduto di dimostrare che le crisi dipendono dalle macchie solari e che perciò si ripresentano, come quelle ad intervalli decennali. Le crisi deriverebbero dalle perturbazioni atmosferiche che le macchie producono e che rovinano i raccolti agrari. Però in seguito agli studi astronomici che non hanno potuto assodare tali effetti delle macchie solari nè hanno potuto affermarne il riapparire ad esatti periodi decennali, lo stesso Jevons ha abbandonata la sua teoria. Solo le banche possono evitare i gravi effetti delle crisi con una saggia amministrazione finanziaria.

CAPITOLO XII

IL SALARIO -SUA FORMA- SUA LEGGE GENERALE

Il salario è la retribuzione dell'operaio libero impiegato in una produzione esercitata per conto e rischio dell'imprenditore. E' il prezzo del lavoro eseguito per altri: e nessuna, Almeno apparente influenza ha il risultato del lavoro sul salario. Nei salaristi non si devono comprendere nè i proprietari coltivatori, nè i compartecipanti al profitto, nè i competenti le cooperative di produzione, nè i domestici, i quali ultimi non producono nè concorrono alla produzione. Le forme caratteristiche di compartecipazione agli utili sono: la colonia parziaria e le molte altre forme con cui nell'agricoltura e nelle paese i lavoratori concorrono con l'imprenditore al godimento del profitto ricavato dall'industria. Il salario attraverso i secoli ha assunte varie forme: o è consistito in prodotto dello stesso lavoro o è stato fissato dai soli padroni agendo i lavoratori in condizioni di schiavi, o è stato determinato dai padroni mercè concessione di terra e di provvisto ai lavoranti, oppure è stato stabilito con convenzione capitalista e lavoratore. Questa è la forma più diffusa.

Il Nitti Salerno fa la storia del salariato e rileva che esso è esistito in Atene fin dal 322 a.C. e poi anche in Roma. Nel medio evo godette ottima retribuzione a causa delle maestranze; ma dal sec. XIV in poi a cominciare dall'Italia e dalla Spagna, e poi in Francia, in Inghilterra, in Germania, sono andate sempre più declinando le sue condizioni; mentre per contro, diminuita pei lavoratori la possibilità di accumulare capitali e di rendersi così indipendenti, sorgeva la grande industria.

Il salario può essere nominale e reale: il primo è quello che viene corrisposto all'operaio; l'altro misura l'effettiva quantità di ricchezze che col salario nominale l'operaio può procacciarsi. In una industria primitiva il pagamento in

natura identifica queste due specie di salari,ma quando,con scambi basati sulla moneta;un imprenditore desse prodotti invece di denaro,facilmente i lavoratori sarebbero danneggiati,sia che l'industriale alteri il prezzo dei prodotti,sia che li dia a giusto valore e ciò per la difficoltà di scambiare i prodotti ottenuti come salario con prodotti più adatti per il soddisfacimento dei bisogni dell'operaio.Bisogna distinguere il salario dal costo di lavoro:quello rappresenta la somma di prodotti consumabili dall'operaio;questo si riferisce al rapporto fra la ricchezza anticipata all'operaio e quella prodotta dal suo lavoro.Sono termini che possono differire giacchè a basso salario può talvolta corrispondere un alto costo di produzione o viceversa.Si distingue pure il salario normale (centro di oscillazione intorno a cui tende a stabilizzarsi la misura del salario corrente)dal salario corrente che è quello prevalente sul mercato,che sente rapidamente gli influssi dell'industria e del commercio.Forme principali del salario sono:salario a tempo ed il salario a compito:benchè queste due forme di solito si pongano in contrasto,tuttavia si equivalgono.Poichè,una volta stabilita l'entità del lavoro compiuto a compito,si determina il lavoro a tempo sulla base di quella entità.D'altra parte se può sembrare che l'industriale preferisca il lavoro a compito più che quello a tempo;egli sarà in parte trattenuto da tale preferenza per il fatto che il maggiore guadagno fatto dagli operai col lavoro a cottimo,viene da questi preteso per retribuzione di lavoro a tempo,dopo che l'industriale pel fatto del cottimo,avrà protratto l'orario di lavoro.Inoltre il lavoro a cottimon non può essere adibito alle lavorazioni fini ed accurate.Scarsa importanza hanno i compiti fatti a squadra in cui gli operai risentono gli effetti dei meno abili fra di loro.Altra forma di salario è quella a tempo progressivo:il salario viene aggrenciuto in base all'aumento prodotto su di una data quantità di lavoro ma non viene diminuito nel caso opposto.Altra forma è il salario a scala mobile, in cui,presi come tipi un dato prezzo di prodotto e una data misura di salario,questo varia con accrescimenti o diminuzioni secondo il mercato,ma esso non è conveniente a causa delle frequenti variazioni del mercato che si ripercuotono senz'altro sulla misura del salario.

Il Petty,il Turgot,Paoletti e Franklin tentarono di stabilire il grado massimo al quale il salario dovesse giungere.Per Adamo Smith il salario si stabilisce in conformità della legge della domanda e dell'offerta e perciò non potendo esso scendere sotto un minimo,dipende la sua misura dalla concorrenza fra i capitalista da un canto e i lavoratori da un altro.Ricardo distingue un salario naturale(cioè quello che è indispensabile alla classe lavoratrice per vivere e riprodursi)ed un

salario corrente(cioè quello effettivo che si corrisponde in ragione della domanda e dell'offerta.)Questo tende ad accostarsi alla misura del primo poichè quando esso è superiore ,la classe lavoratrice aumenta la procreazione ed il salario automaticamente diminuisce per la maggiore offerta di lavoro.Questi concetti furono ingiustamente addotti a sostegno della così detta legge ferrea dei salari ed il Marx ne attribuiva le conseguenze non alla imprevidente procreazione,ma alla prevalenza del capitale costante sul variabile e quindi alla disoccupazione degli operai.Il Thunen sostiene che salario naturale sia quello che,non secondo natura,ma secondo giustizia dovrebbesi corrispondere agli operai.Dopo lunghi calcoli egli crede di poter fissare la formula del salario nella equazione $V\sqrt{a\,p}$ rappresentando a i bisogni dell'operaio e della famiglia espressi in sussistenze e p il prodotto del lavoro dell'operaio.Ma per quanto acuto,nessuno studio può portare alla esatta determinazione della formula del salario.La legge ferrea dei salari è stata ormai abbandonata a causa dei sensibilissimi aumenti verificatisi negli ultimi anni.Al concetto di un minimo fisico è subentrato il concetto di un minimo sociale di esistenza quale indice del salario normale.Ma non è il tenore di vita che determina il salario,bensì è il salario che realizza un dato tenore di vita.

James Mill e poi Stuart Mill ampiamente si occuparono del fondo salari .Quest'ultimo suppone che la parte di capitale(circolante)destinata al salario sia fissa in ogni industria e risulti quindi vano ogni tentativo degli operai per aumentare la misura della mercede. Il Cairnes sostiene invece che il salario è determinato dal rapporto fra il capitale ed il lavoro rivolti alla produzione di articoli di lusso ed il capitale ed il lavoro rivolti alla produzione di articoli di consumo degli operai. Il Thornton fu tra i primi a sostenere che non esiste nessuna legge che determini la quantità di capitale destinata ai salari;e poi aggiunge che il lavoro è una merce sui generi che,quando non è prodotta,non può essere pagata. Il Cairnes trattò a fondo la questione del fondo salari.Egli sostiene che in ogni industria deve assolutamente esserci una parte di capitale destinata a salari e che questa parte sarà proporzionata alle materie grezze ed al capitale fisso.Non deve però di qui egli desurre che si possa stabilire a priori l'ammontare di esso.In opposizione al Cairnes,il George sostiene che il salario sia pagato dal reddito dei consumatori ed il Marshall crédette di poter stabilire una tendenza dei salari al minimo come pei profitti e per i prezzi.Ma questa tendenza è impossibile ad attuarsi.E' certo costante proposito del capitalista il ridurre al minimo il salario.Però oltre a ciò vi sono altre cause che influiscono

sulla misura del salario: così per talune industrie le condizioni atmosferiche (mugnatori, scaricanti) la diversa quantità di vendita dei prodotti in vario stagioni e simili. Il salario può essere di molto variabile a seconda della migliore organizzazione operaia. Di fronte agli industriali uniti in tacita lega, gli operai stretti in federazioni e sindacati, mirano al rialzo dei salari. E per ciò ottenere devono fare sacrifici economici allo scopo di accumulare quei fondi indispensabili per potersi sostenere in caso di sciopero. Perciò l'aumento di salario conseguito con lotte e sacrifici, dà la possibilità di prepararsi a nuove lotte ed in questa continua contesa il capitalista modifica i mezzi di produzione, fa perfezionare le macchine, mira a tenere disponibile una riserva di operai da utilizzare in caso di sciopero. D'altra parte gli operai allargano le loro organizzazioni ed alcuni di essi si rendono indipendenti dai capitalisti, trasformandosi in industriali e dando così vita alle cooperative di lavoro.

CAPITOLO XIII

LEGGE SPECIALE DEI SALARI - ORGANIZZAZIONE OPERAIE

INCREMENTO DEI SALARI E CONDIZIONI DEL LAVORO NEL SECOLO XIX

Il salario è soggetto a molteplici cause che influiscono sulla sua misura. Smith credè di poterne fissare 5 principali: 1) facilità l'occupazione, 2) Spese per apprendere il mestiere; 3) costanza dell'occupazione, 4) fiducia che si richiede nell'operaio 5) quantità della riuscita.
Queste però non sono tutte nè tutte esatte, poichè l'ammontare del salario può essere alto, pur con alcune dei difetti notati da Smith. Originariamente la qualità (Skill) dell'operaio aveva parte notevole sulla determinazione del salario. Poi, introdotte le macchine, gli operai meno abili ebbero per breve tempo il sopravvento, ma ben presto gli operai più abili del lavoro manifatturiero ebbero a rifarsi sebbene in numero più ristretto.
Il lavoro della donna modifica pure il salario a causa della più bassa sua misura in ogni campo della sua attività, anche in concorrenza con l'uomo, Ed un'influenza l'ha pure il lavoro degli adolescenti.
Gli operai agricoli, non potendo di solito provvedere al proprio sostentamento con il solo lavoro dei campi, si dedicano ad un altro mestiere saltuariamente, e ciò influisce sui salari. In Germania si nota un'emigrazione dai latifondi dell'Est alle campagne più rimuneratrici dell'Ovest, ed i molteplici tentativi fatti dalla Prussia per frazionare il latifondo e per limitare tale emigrazione, è indice del bisogno di operai agricoltori.

L'accentramento industriale è causa di variazioni e di aumenti sensibili di salari che produce pure un passaggio di operai ad altra industria, sebbene lentamente. Le cagioni di concorrenza fra i salari spiegano la concorrenza ed i guadagni dei professionisti e degli impiegati e per questi della differenza di stipendio fra impiegati privati e funzionari dello stato.

Influiscono potentemente sui salari le organizzazioni operaie. Le più importanti fra queste sono le Trade-Unions inglesi.

Le Trade-Unions sorsero nei primi del sec. XVIII e niente di comune hanno con le gilde medioevali, nè con le logge massoniche. Attraverso continue lotte nel 1825 furono autorizzate ad esplicare la loro opera liberamente e finalmente nel 1875 furono riconosciute legalmente e furono tenute a risarcire i danni dai loro membri prodotti per scioperi non riconosciuti giusti. Le Trade-Unions nel 1900 disponevano di 50 milioni di reddito con 75 milioni di riserva e 1905116 membri e sono in continuo aumento. Esse hanno perduto il loro carattere ed i loro metodi violenti e pacificamente svolgono la loro opera.

A somiglianza delle Unioni inglesi abbiamo le ~~Gewerbsch~~ Gewertschaften in Germania composte di protestanti, cattolici e luterani. In Francia, Belgio, Italia, Danimarca ecc. in America, Australia, dovunque trovansi potenti associazioni operaie che tendono a migliorare i salari ed a garantire altri benefizi (pensioni, assistenza in caso di malattia, agli aderenti). Nel 1902 nel mondo erano uniti in sindati circa 6 milioni di operai, col primo posto spettante alla Danimarca, tenendo conto del rapporto dei sindacati con la popolazione totale.

Gli operai hanno sempre cercato di conchiudere il contratto collettivo di lavoro In tal guisa l'operaio viene sottratto alle fluttuazioni arbitrarie dell'industriale e tutta la classe operaia si avvantaggia dei miglioramenti conseguiti. In Inghilterra le Unions, in Germania ed in Italia i Probiviri hanno tentato spesso di imporre il contratto obbligatorio talora a tutti gli industriali ed operai del regno.

Gli scioperi hanno sempre influenzato sul salario; anzi può dirsi che essi sono stati immessi per la continua ascesa economica dei lavoratori. Essi sono stati numerosi negli ultimi 25 anni e la maggiore parte per aumentare il salario, e pochi per diminuire le ore di lavoro, o per resistere a riduzioni di salario.

In Australia e Nuova Zelanda vi sono uffici e Corti arbitrali composte di 3 membri (operaio, industriale e magistrato) per fissare i salari e la durata del lavoro: così i salari sono alti per la specificazione ed intensità del lavoro.

In America,in Inghilterra e negli altri stati vi sono provvedimenti legislativi e corpi bene organizzati per la sorveglianza del lavoro nelle miniere e nelle fabbriche. In Italia,invece,ali provvedimenti hanno poca efficacia perchè affidati al Corpo delle miniere ed alla P.S.che non hanno capacità ed indipendenza necessarie. Benefici per gli operai sono gli effetti della Cassa Nazionale Infortuni. Così pure il Collegio dei Probiviri composto di 10,e non più di 20 membri ed il presidente,che nomina il comitato di conciliazione e la giuria,ha scarsa diffusione e scarsissimo valore pratico nelle competizioni economiche. Dai dati statistici raccolti dagli studiosi risulta che dai primi del sec.XIX i salari sono andati sempre crescendo e,pur tenendo presente l'aumento dei costi dei generi di consumo,hanno raggiunto un limite che è di gran lunga superiore a quello che all'inizio del secolo era invero molto depresso.

CAPITOLO XIV

LA COOPERAZIONE

Uno dei mezzi più potenti per migliorare le condizioni dei salari e dei piccoli produttori è la cooperazione.

Tre sono le principali specie di cooperative: di consumo, di credito, di produzione. Le prime due non influiscono sulla produzione,mentre la terza trasforma gli operai in produttori.

Le cooperative consumo hanno lo scopo di acquistare all'ingrosso derrate genuine di consumo per rivenderle al minuto ai consumatori,garentendo la qualità,la esattezza del peso ed evitando gli intermediari superflui. Hanno la loro origine dalla piccola cooperativa dei probi pionieri di Bochdale(presso Manchester)fondata nel 1843 da 28 tessitori. A mano a mano tale cooperativa prese proporzioni immense,mentre in Scozia sorgeva Whotesale. Così in Italia sorgevano nel 1890 l'Unione militare e nel 1896 l'Unione Cooperativa di Milano,Egualmente in Germania i socialisti hanno organizzato potenti cooperative;nel Belgio la Vornit di Gand e la Maison du peuple a Bruxelles,e così in tutti gli altri paesi più civili. La vendita delle cooperative non va fatta a prezzi di costo,per l'impossibilità di calcolare tutte le spese dell'azienda,bensì al prezzo corrente,ripartendo a fine d'anno gli utili, fra loro i soci ed i consumatori,anche non soci.

Si costituiscono anche cooperative per fornire a minor prezzo prodotti di consumo cpsi possono costituirne pure i venditori per realizzare delle economie. Le cooperative di credito mirano a facilitare il ricorso a classi che difficilmente possono trovare adito presso le grandi banche,Esse furono fondate sulla prima sorta nel

1864 a Lodi per iniziativa di L.Luzzatti.Il capitale raccolto ad azioni di L.50 serve per anticipazioni ai soci,che le rimborsano a rate e con mite interesse.Ta li cooperative si sono molto estese e nel 1898 possedevano un capitale complessi vo di 105 milioni.In Germania tali associazioni tipo Schulze-~~Delitsch~~ Delitsch nel 1898 erano 927 con 1907 milioni di marchi di capitale.Oltre tali banche popo lari in Italia si istituirono casse agrarie di credito per iniziativa del Wollem borg ;oggi sono diffusissime ma organizzate dal partito clericale che le fa ser= vire a scopi politici.

Le cooperative di produzione sono costituite da un gruppo di operai che mettono insieme il loro lavoroed i loro risparmi per esercitare una produzione.Esse ebbe ro origine dal tentativo di Giuo?Beniamino B cher seguace delle idee di Saint Simon e C.Fourier il quale nel 1834 fondò la associazione dei bijoutiers.Però il suo tentativo fu vano perchè l'associazione finì con lo sciogliersi.Di poi vi so no stati altri tentativi in Francia e più importante fu l'associazione dei pub blici vetturali.

Le cooperative di consumo sono antagoniste di quelle di produzione,poichè le pri me preferiscono acquistare sul mercato i prodotti.In Italia tali società sorsero molto tardi e talora mascherano il tentativo di,una speculazione capitalista.Le cooperative possono dedicarsi bene alla piccola e media industria,non alla gran de,per la somma di capitale occorrente e talora si trasformano in società capita lista pel numero ridotto dei soci a per i numerosi operai salariati assunti.E' innegabile però che,come osserva il Pantaleoni,la cooperativa,pur avendo uno sco po economico,è un atto di virile proposito degno di ammirazione,la quale può sor gere in regime di libera concorrenza emancipando l'operaio ed educandolo alle responsabilità civili del lavoro e del risparmio.

CAPITOLO XV

L'ASSICURAZIONE

A promuovere le accumulazioni necessarie alle cooperative ed a conservarle giovano le casse postali di risparmio e quelle di risparmio in genere,che raccol gono le piccole economie,danno su di esse un lieve interesse e le consegnano prontamente.

Un processo differente per prevenire i bisogni futuri è l'assicurazione. Questa sostituisce al costo futuro eventuale un costo certo parziale ed ha comune con la previdenza la provvisione all'avvenire.Il calcolo della frazione dipende dalla probabilità dell'evento,che si deduce dall'esperienza,che è tanto maggior= quanto più grande è il numero degli elementi o casi individuali.Vi sono assicura

zioni per i sinistri sugli averi e sulla vita e tutte mirano a dare i mezzi per fronteggiare una calamità e lasciare agli altri i mezzi per provvedere ai propri bisogni. L'assicurazione può essere esercitata da cooperative in cui i soci ripartiscono in casi di infortuni o la quota di ripartizione in ragione dei tributi pagati dai soci o hanno una quota di garanzia, precedentemente stabilita. Il principio dell'assicurazione è oggi diffuso, si che lo stato, con le pensioni, lo adotta pei suoi impiegati, e gli industriali lo adottano pure per gli incendi e simili. Inoltre la Cassa Nazionale Infortuni prevede per gli operai un compenso in caso di morte, od invalidità temporanea o permanente al lavoro.

CAPITOLO XVI

LA TEORIA DELLA POPOLAZIONE

Il problema della popolazione o demografico fu messo innanzi per la prima volta da Tom. Rob Malthus.

Gugl. Godwin nel 1793 pubblicò un'inchiesta sulla Giustizia Politica".

In essa, considerato che l'uomo nasce in istato di libertà e perfettamente buono, diviene povero, misero e cattivo per fattori sociali e politici, quindi bisogno di rifare l'ordinamento sociale.

Malthus, studiando tale inchiesta, pubblicò nel 1798 e ripubblicò nel 1803 dopo un viaggio nei vari stati europei, un Saggio sulla popolazione. Egli in esso rileva che i disagi del popolo rilevati dal Godwin sono comuni a tutte le forme di governo e quindi dimostrano con progressione numerica che la popolazione aumenta in proporzioni molto più forti delle sussistenze, ritiene che unico mezzo per evitare i danni alla popolazione siano i mezzi repressivi o violenti e preventivi. Questi si comprendono nella moral retraint, mezzi cui gli uomini devono ridurre la procreazione. Dei pari devono limitare in giusta ed oculata misura la beneficenza. Questa teoria fu accolta dal partito torg.

Il Romagnosi combattè Malthus con argomenti non scentifici, ma con insolenza. Il Cray riteneva con altri che la teoria malthusiana è vera, però sarà attuabile in avvenire, quando non vi saranno più terre coltivabili. E così altri economisti-Say Ferrara, Cairnes e Messedaglia-sotto varii aspetti combattevano questa teoria della popolazione.

Il Marx oppugnò tale principio sostenendo che cagione del disagio economico sia la disoccupazione, talvolta voluta ed imposta dai capitalisti. Però il fatto più importante è quello che in condizioni più disagiate gli uomini siano più prolifici ed imprevidenti, mentre a mano a mano che si rivela nella scala economico-sociale la procreazione diminuisce.

E Carlo Darwin, applicando il principio della selezione naturale dei migliori ed Erberto Spenger, introducendo il fattore spaziale, hanno portato un nuovo cenno di tale problema sì arduo ed alto. Tutte queste teorie ci conducono a ritenere che sul fattore della riproduzione concorrono fattori di ordine diverso, che complessivamente possiamo definirli di ordine biologico ed economico-sociale.

856

I N T R O D U Z I O N E

CONCETTO E CARATTERI DELL'ECONOMIA POLITICA

Cap.I NOZIONI DELL'ECONOMIA POLITICA

La vita umana per raggiungere i suoi scopi abbisogna di beni materiali. E ciò avviene pel continuo evolversi dei corpi sociali e degli individui, per cui dei bisogni transitori e non necessari, diventano normali e necessari. L'economia è quindi lo studio e la norma di tali bisogni e dei mezzi adoperati per soddisfarli. Non può accettarsi il concetto etico di egoismo come norma di condotta economica, bensì quello del minimo mezzo. L'economia non studia le finalità che si prefigge l'uomo nel consumo della ricchezza, bensì riguarda i principi economici che regolano le sue azioni. Non v'è paragone tra le ricchezze di cui si abbisogna e l'attività personale, e perciò la maggior parte dei prodotti subisce infinite trasformazioni prima di giungere al consumatore. E l'economia studia appunto i rapporti e le leggi che regolano le attività individuali che nella produzione e nella distribuzione dei beni. Così studia gli effetti della capitalizzazione, delle speculazioni e degli istituti bancari; non si occupa dei beni dello Stato, politicamente parlando, il cui studio fa la Scienza delle Finanze. Quindi può dirsi che l'economia sia la scienza dell'ordine sociale delle ricchezze, rammentando che le ricchezze vengono esaminate nel rispetto subbiettivo delle azioni umane che le concernono, in rapporto alla soddisfazione dei bisogni.

Cap.II SCIENZA ED ARTE ECONOMICA - CARATTERI DELLE LEGGI ECONOMICHE

Non deve confondersi la scienza con l'arte economica, perchè quest'ultima è soltanto un insieme di precetti e mira a risultati pratici. Così è arte economica lo studiare le crisi e l'influenza della domanda sul prezzo dei prodotti? Entrambe poi, scienza ed arte, influiscono sulla pratica. Così un'arte ci vale di più scienze, ed una scienza è di sussidio a più scienze. Inoltre l'economia politica formula ipotesi al pari della matematica. D'altro canto essa è morfologica ed osiologica, studia, cioè, le forme e le cause dei fatti economici, comprendendo in esse tutti gli aspetti ed i fattori di un singolo fatto. Speciale importanza in tutti i fatti sociali ha la tendenza uniforme, che è causata da molti fatti eguali. Però, se nel campo fisico e naturale i fatti devono necessariamente verificarsi in date condizioni, gli uomini non vi possono essere costretti in egual modo. Non si esclude che, ad es., una banca influisca sullo sviluppo industriale di un paese, però non è detto che possa la banca affrettare, spingere il fatto economico. I fatti economici, se sono differenti in vari tempi e luoghi (Scuola storica), non infirmano i principii della scienza ed arte economica, perchè queste variano coi tempi e coi luoghi. Ed i fenomeni economici sono continuamente legati tra loro da una necessaria catena.

Cap.III ECONOMIA POLITICA E SCIENZE SOCIALI

L'economia politica è una scienza sociale, però essa non fa parte della sociologia, come afferma A.Coste; nè ha rapporti con i fatti fisici, nè è una psicologia od etica applicata. Il raffronto che Schaffle fa, paragonando appunto, dell'economia politica con la biologia, specie con un organismo complesso, non regge poichè la lotta sociale ed economica è ben diversa da quella biologica. L'economia politica studia distintamente le azioni umane. Ad essa si connettono il fatto morale, il giuridico, ed il politico. Così osserviamo l'importanza della condizione economica degli uomini in rapporto alla delinquenza, alla cultura, al potere politico, ed al riconoscimento giuridico della proprietà. Rilevarono ciò Mandeville, Colajanni e molti altri, che cioè possiede grandi ricchezze, trovasi in condizione privilegiata di fronte al povero, che le prime lotte del parlamenti contro la Corona sono state motivate da fatti economici, che infine il diritto ha cercato sempre di viemmeglio tutelare il proprietario di fronte al possessore casuale e di fronte al ladro. Non minore importanza il fatto economico ha avuto nella composizione della famiglia, del Comune, e dello sviluppo industriale.

L I B R O I

Cap.I CONCETTO DELLA RICHEZZA

Le ricchezze sono le cose utili, limitate e materiali. Le cose non utili non sono ricchezze, del pari se non sono limitate, perchè allora non è limitazione economica. Secondo le dottrine attuali, il lavoro umano è ritenuto talvolta a indispensabile la materialità. Così non è ricchezza una lezione, nè i titoli di credito, nè un quadro come concezione artistica, nè i titoli di ipoteca, credito, ecc. Le ricchezze oscillano sempre. Esse sono di 1°, 2°, 3°ordine, ecc., e cioè che possono valere più o meno direttamente alla produzione, consumo, forma, ecc. Ricchezze complementari sono quelle che, insieme unite, possono dare una determinata soddisfazione.

Cap.II RICCHEZZA E VALORE. DIVISIONE DEL VALORE: CORRETTIVO

I beni illimitati presentano utilità, ma non sono ricchezza, non hanno importanza. Il valore crea di essi tosto valore.
Il valore è correttivo di uno (per gli apprezzamenti derivanti dalla disposizione della ricchezza) - correttivo di scambio (per la disposizione della ricchezza che con la prima si possiede precedente).
Il valore in senso correttivo è la relazione di permutabilità fra due ricchezze (Es.100 di grano=2 misure di vino).
Il valore correttivo è in funzione della ricchezza disponibile e perciò la

prima parte di essa ha un'importanza maggiore, le altre parti hanno utilità decrescenti; l'ultima dicesi utilità finale. L'utilità totale è la somma di tutte le utilità parziali, quindi superiore ai semplice parte. Il valore correttivo dipende dalla utilità finale, non dai gradi intermedi, nè di ordine astratto. Così per varie categorie di ricchezze vi saranno delle graduazioni, a seconda della maggiore utilità e quindi della rispettiva decrescenza. L'individuo limiterà i suoi bisogni a quel grado, dopo il quale per lui costituirebbe un sacrificio: quello è il grado limite. I disponendo di varie parti di ricchezza, comincerà dallo appagare i bisogni più urgenti, venendo a quelli meno urgenti. Quindi, in base alla valutazione monetaria, ripartirà la moneta fra il presente ed il futuro, tenendo presenti l'incertezza e la distanza. A questo calcolo è difficile, sia per la difficoltà di prevedere il futuro, sia per i bisogni ai quali si può presentemente apparire, sia per le altre ricchezze che si possono procacciare con la somma riservata al futuro.
Il Valenti, il Cassel ed il Graziadei negano l'utilità decrescente delle ricchezze. Il Graziadei sostiene che la decrescenza non v'è, ma il dolore è l'eccesso di soddisfazione, non la privazione, e tutto si riduce ad un fenomeno psicofisico. Ciò non è esatto perchè così si confonde l'utilità totale con la finale. E si vi sono ricchezze indivisibili, tuttavia il ragionamento vale, su base scientifica, come per le infinitesimali in matematica. E ciò ha una conferma dal fatto che chi possiede 5000 lire di rendita annua, valuta 1 lira molto più di chi possiede una rendita di L.1000 e la differenza rimane sempre per variare di tempi e di luoghi.
Così, su tale criterio, sono le imposte.

Cap.III VALORE CORRETTIVO E DOMANDA ecc.
UTILITA' RELATIVA (PREMIO DEL CONSUMATORE)

In generale diciamo assegnata la moneta come un prodotto fino al punto in cui l'utilità finale di questo scende al livello dell'utilità finale del prezzo. In conseguenza, pur non essendo sempre e rilevante in un mercato distretto tale fenomeno, in un grande mercato ai ogni diminuzione di prezzo corrisponde una maggiore domanda. La domanda di ricchezza che si sostituisce ad un'altra dicesi seconda rivale; così diminuendo il prezzo della luce elettrica, diminuisce il consumo del gas.
La domanda è elastica quando varia facilmente e sensibilmente, anelastica la contraria. Le ricchezze di prima necessità sono, di solito, anelastiche (pane, grano, ecc.) gli articoli di discreta utilità sono elastici, quelli di alto lusso che facilmente possono sempre acquistarsi dai possessori ricchissimi.
Vi sono prodotti il cui acquisto può essere differito, così i vestiti. E le imposte, gli aggravi e le variazioni di tariffe talora influiscono sensibilmente, a volta no.

la differenza tra l'utilità totale della merce stimata e l'utilità totale del prezzo dicesi rendita del consumatore od utilità relativa. Inoltre ogni imposta tende a far diminuire i consumi e quindi a ridurre la ricchezza, diminuiscono i consumatori diminuiscono e lo Stato perde l'utilità derivantegli dal maggior consumo.

LIBRO II
LA PRODUZIONE.

Cap.I CONCETTO DELLA PRODUZIONE - GLI AGENTI NATURALI - LEGGE DELL'ARRETRATEZZA - GRADO D'UTILITÀ DELLA TERRA

La produzione non può consistere in una creazione, ma soltanto di beni materiali: trattasi di creazione di utilità e non di materia. Ogni attività umana si riduce ad una produzione, semplice o complessa, ma sia tale attività.

Errano quindi i mercantilisti che ritenevano produttiva solo la produzione di moneta, così pure i fisiocratici che apprezzavano solo i prodotti minerarii e della agricoltura. Ancheè il lavoro dell'uomo è solo attività, non creazione di materia, e pertanto ogni sforzo applicato in una produzione, e del pari è utile l'opera d'un pensatore, di un artista e di un insegnante, pur producendo indirettamente o negativamente, un consumando i prodotti dell'altrui applicazione. Gli elementi originari e fondamentali della produzione sono la natura ed il lavoro e, quando l'industria ha varcato uno stadio primitivo, di ancheè il capitale (prodotto intermedio in nuova produzione). Hanno capitale importanza nel favorire la produzione le condizioni di ambiente, le atmosferiche, climatiche, d'altitudine, l'idrografia e l'orografia, dei mari, di sinuosità e sviluppo delle coste, della qualità del terreno e dei giacimenti minerari. Le forze naturali alcune sono comuni e non eguali ovunque (l'aria, la luce), altre sono limitate (acqua, minere)

Applicando le forze di lavoro su di una determinata zona di terreno, dopo la 1.a, 2.a, 3.a applicazione ogni arreca più un prodotto quadruplo, quintuplo del primo complessivamente, e ciò dicesi legge dei costi decrescenti o legge limitatrice della produzione, e ciò viene confermato dal fatto della differente qualità dei terreni coltivati, in cui una zona di qualità inferiore richiede maggior lavoro, che però rende più di quanto renderebbe una nova applicazione su terreno di qualità superiore. Questa legge limitatrice venne specialmente illustrata dal Serra ed ancora più dal Ricardo. L'ipotesi è vera anche nel caso che dei produttori professassero per conto proprio. Se allora, confrontando i prodotti ottenuti da due produttori di diverse qualità di terreno, la differenza risultante si dirà rendita fondiaria od eccesso profitto fra i produttori proprietari, che è uguale alla rendita del consumatore, la quale risulta dalla concorrenza

industriale. Questa rendita rimane tale anche in caso di proprietà collettiva. La limitazione di utile sarà ottenuta persino anche quando temporaneamente con processi tecnici ed industriali si riesce ad ottenere un maggiore prodotto. L'occupazione del suolo da parte delle industrie tende a trasformare la coltura e ad obbligare l'investimento di nuovi capitali su di una stessa zona.

Al pari della terra agiscono le miniere per le quali la limitazione è più rapida, mentre che per le industrie ogni nuova applicazione di lavoro dà nuovo prodotto e talora ne dà uno maggiore.

Cap.II IL LAVORO - CONSIDERAZIONI GENERALI

Sotto il lavoro ogni manifestazione di attività è detta produttiva immediata o mediata applicazione, sempre direttamente, alla produzione. Così i servizi non hanno carattere produttivo.

Ogni prodotto - per es. il pane - considerato nel suo complesso richiede una serie di variati lavori presenti e passati, lavori di cui alcuni in quanto si sono consumati nella produzione, altri solo in parte, e sono vari lavori, così pure richiede dei capitali, necessari per l'attuazione dei lavori stessi alla produzione.

Il lavoro economico non è disgiunto da penalepperò il lavoratore, sia per conto proprio che salariato, continuerà il proprio lavoro, finchè questo per lui frutta un utile superiore alla pena, dopo questo lavoro.

A la considerazione della pena vale pure per il lavoro mentale.

Hanno grande influenza sulla produttività del lavoro, le condizioni fisiche dei produttori, le abitazioni, la cultura, le scuole professionali, la libertà religiosa e politica, la moralità, il salario. Il fattore etnologico ha importanza oltre le caratteristiche della razza, per la percentuale in una popolazione degli adulti adatti alla produzione in confronto dei giovani e dei vecchi.

Specializzazione importante ha pure nel lavoro l'associazione.

Cap.III CONCETTO DEL CAPITALE E ALTRE DEFINIZIONI DI ESSO.

I beni capitali - secondo la Bohm, il Cossa ed il Pierson - sono una ricchezza prodotta impiegata per consumare un nuovo prodotto; in senso più strettamente ricchezza prodotta applicata a nuova produzione. Non possono dirsi capitale le ricchezze naturali non prodotte, la terra offre una piccola possibilità di formare dei capitali, essendo ridotto il numero dei suoi prodotti, che sono limitati, mentre le industrie facilmente danno luogo a capitalizzazione.

Non è la utilità, come dice il Mac Culloch, che dà luogo al capitale, ancheè alcune ricchezze si consumano appena prodotte, altre danno luogo al capitale. Infatti una parte di ricchezza si consuma rapidamente, un'altra sarà impiegata in prossimo tempo, una terza diviene capitale. (risparmi)

va particolarmente notato che non può accettarsi il concetto del Say, dell'Hermann e del Mules, i quali ritengono che i prodotti che si consumano in futuro -più o meno prossimi- siano capitali, poichè in tal caso non si ha più nessuna distinzione tra prodotti che si consumano e prodotti destinati a nuova produzione. E l'industria ha peculiare bisogno del capitale, il quale aumenta la potenzia.

Il primo concetto, che cioè la produzione sia il solo mezzo di consumamento d'un nuovo prodotto, si unisce e si fonde col concetto che capitale è un prodotto impiegato nella produzione a causa dei molti istituti i quali agevolano il consumamento di nuovi prodotti. Non può accettarsi l'idea del Senior e tanto meno quella del Platter, che dà il titolo di capitale unicamente a quelle ricchezze considerate come complesso di moneta e oltretutto la moneta. Questa è soltanto un mezzo di scambio e come tale è grandemente apprezzata e ricercata. E ne consegue che spesso a volte è considerata come capitale, a volte come fondo di consumo. Così una casa, secondo che viene data in fitto o abitata dal proprietario, un mutuo, la rendita pubblica e simili, a seconda del loro investimento.

Un'importante distinzione del capitale in categoria economica e categoria storico-giuridica è fatta dal Rodberty e dal Wagner. La prima comprende i beni economici naturali, la seconda quella parte di patrimonio di una persona applicata al conseguimento di un reddito. Tali distinzioni non possono accettarsi così recise, poichè una ricchezza può essere capitale sia per chi ne ricava un lucro senza lavoro, sia per chi l'applica alla produzione di una ricchezza. Tale è il caso di chi noleggia una nave, di chi contrae un mutuo, ecc. E poi, anche l'applicazione di una ricchezza non in produzione, ma in consumo, è sempre regolata dal diritto: quindi le distinzioni non reggono.

Il Pierantoni distingue il capitale assoluto (quello che si collega all'aspetto tecnico dell'industria) relativo (quello che si riferisce a speciali relazioni di scambio). Così i materiali e strumenti (capitale assoluto) ricchezze di consumo (relativo). Tale distinzione è in parte esatta.

Altra distinzione è quella dello Smith e del Ricardo: capitale fisso e capitale circolante. Il primo è quello la cui utilità è sacrificata parzialmente in ogni produzione, circolante quello che si consuma interamente in ogni produzione. Dicesi che in ogni industria deve rispettarsi una distinzione e proporzione tra queste specie che possono pure dirsi capitale tecnico e capitale salari. Ma non deve essere serio motivo di preoccupazione ciacchè, come avvenne in Inghilterra per la costruzione delle ferrovie nel 1845, praticamente non è possibile l'esatto impiego di capitali da tecnico in salario. Avviene peraltro che nelle varie industrie il capitale tecnico può subire forti aumenti o ribassi e cambiare destinazione senza gravi perdite. Inoltre non si può stabilire un criterio esatto di distinzione tra le due parti in ogni tempo e luogo, avendo grande importanza le condi-

zioni locali sia di livello intellettuale degli operai che di presenza di elementi fisici (acqua, montagne, pianura, salaria) i quali possono richiedere una speciale equilibrio fra capitale tecnico e capitale salari. Ed infine si può accettare il principio del Marx, che non distingue il capitale tecnico e tutto ciò che è capitale salario, poichè, come osserva il Loria, per accettando che i prodotti si consumano fra di loro, tuttavia al proprietario prima del vivere che egli aveva prodotto sempre compete la corrispondente parte di capitale tecnico. La scambio della macchina con i viveri, sotto la forma di assunzione di lavoro, ma il capitale macchine è sempre un capitale costruito a lavoro.

Cap. IV — [illegible] CAPITALE - PRINCIPALI TEORICI RELATIVI AD ESSO

Il capitale è così indispensabile ad ogni produzione. Esso infatti dà vita alle industrie, e quanto maggiore e più duratura è la sua applicazione, tanto più grande può essere il numero degli operai impiegati e tanto maggiore può essere il prodotto. Così il concorso di particolari circostanze ad applicazioni favorisce la produzione.

Due [illegible] importanti sul capitale sono quelli dello Stuart Mill:

1° Il capitale assume svariate forme. Tale concetto, già chiarito innanzi, trova la sua piena applicazione nel fatto naturale della variazione continua degli studi sulla terra e delle molteplici applicazioni del lavoro umano.

2° Il capitale nel suo complesso limita l'industria. Esso è sì evidente che non richiede particolare spiegazione. E' sempre necessaria una fonte cui attingere i mezzi di sussistenza per i lavoratori e per la industria, nè si può creare ex nihilo, nè valgono i dati protettivi o proibitivi. Non regge l'osservazione che l'industria limita il capitale, giacchè questo troverà sempre nuova applicazione, perchè è naturale il continuo lavoro e la ininterrotta produzione.

Cap. V — [illegible] PRODOTTI E DOMANDA DI LAVORO

APPLICAZIONI ALLA TEORIA DEI SALARI E DELL'ASTINENZA O

Il Ricardo ed il Mill hanno splendidamente illustrato il concetto che [illegible] prodotti non è domanda di lavoro. Tutte le obbiezioni -comprese quelle del Chirnes e del Thornton- non reggono. Il concetto del Ricardo è che una ricchezza applicata in prodotti non può venire applicata in lavoro. Infatti se con 1000 lire precedentemente [illegible] in produzione di filati si richiedono consumi di lusso, allora non sarà vero che coloro che già producevano filati possano produrre consumi di lusso e chiedi i nuovi consumi, che già trovavano chi li producevano, ed avranno una diminuzione di domanda di lavoro. Inoltre una parte di capitale investito in una speciale produzione, non può contemporaneamente investirsi in un'altra, e poi il mantenimento di un operaio durante la produzione

rimborso un capitale che,distrutto altrove,non potrebbe più utilizzarsi a tale scopo.
Può però verificarsi il caso che a domanda di prodotto segua domanda di lavoro,non però è possibile ciò con la introduzione delle macchine.Con queste diminuisce la domanda di lavoratori,i quali però,a causa dell'economia di capitale derivante dall'uso della macchina,ed investito in nuova produzione,trova nuova occupazione.
Il pregiudizio che le spese dei ricchi in sculpori e feste giovano ai lavoratori è falso,appunto pel concetto che quei capitali non in gran misura sono investiti in consumi di lusso,vengono sottratti alla produzione e quindi non soccorrono all'impiego di operai.
Del pari l'assenteismo (capitali di ricchi spesi all'estero) è biasimevole,poichè non può accettarsi il concetto che tali spese,per effetto degli scambi internazionali,vengono a ripartirsi anche nell'interno,e quindi rimane fermo il punto che l'elemento capitale speso in lusso,pur avvenendo nello stato,è sempre sottratto alla produzione e alla domanda di lavoro.

Cap.VI ASSOCIAZIONE DEL LAVORO E INTRODUZIONE DELLE MACCHINE

La richiesta di lavoro ha avuto per conseguenza l'associazione del lavoro,che si distingue in semplice e complessa.
Semplice è l'associazione in cui più individui concorrono al raggiungimento di uno stesso risultato,eseguendo lo stesso lavoro(es.5 uomini che sollevano un masso).
Complessa od economica divisione di lavoro si ha quando più individui concorrono ad uno stesso scopo,eseguendo operazioni diverse.
Questa è di due specie:associazione complessa di primo grado consistente nella specializzazione professionale e di lavoro; associazione complessa di secondo grado quando in una stessa industria il processo produttivo è variamente ripartito fra vari operai.Quest'ultima dicesi pure divisione tecnica o soltanto divisione del lavoro.
La divisione del lavoro è fatto antichissimo(anche la divisione tecnica del lavoro).In ogni tempo,fin dall'età della pietra,del bronzo e delle palafitte abbiamo divisione professionale di lavoro e questo persiste attraverso i secoli,ma col progredire della cultura subisce variazioni.
Tali principii si riscontrano nello stabilimento del medioevo,nelle quali in ogni laboratorio v'era assoluto un solo operaio,e la distinzione fra garzoni e maestri era solo dovuta alla differente quantità di compenso pecuniario.
Simile divisione di lavoro trovasi del pari come conseguenza di necessità locali.Se anche durante la schiavitù fu necessaria la divisione come conseguenza del cattivo lavoro servile.
In secoli molto recenti abbiamo la divisione vera del lavoro,ed associazione complessa di secondo grado.Innumeri sono i vantaggi che ne derivano

(Es.lo spillo) lo Smith rileva tre principali vantaggi:la ripetizione perfeziona l'operaio;Con la divisione del lavoro si risparmia il tempo pel passaggio ad altro lavoro;L'operaio,a causa della continua applicazione,può perfezionare la macchina.
Tali considerazioni,pur tutte assai,non sono tutte esatte.Nel 1° caso non sempre ripetendo s'è perfezionamento,poichè alcuni difetti(come quelli di pronuncia nell'apprendere una lingua) rimangono sempre.
Nel 2° caso osserva il Gilli che pur con la variazione si ottiene ottimo risultato,poichè le forze e lo spirito si rinfrancano.
Nel 3° caso non facilmente può un operaio perfezionare una macchina,per cui si richiede speciale cultura e non di rado chi è stato per molto tempo in altri lavori può perfezionare le nuove macchine.
Va specialmente notato che la divisione del lavoro dev'essere razionale e secondo superiezza tecnica.Così se un lavoro può dividersi in 10 operazioni,si impiegheranno 20,30 o 40 operai,poichè se fossero 15,25 o 35 avrebbe numero di essi non troverebbe corrispondente applicazione.
I conoscenti dilungarono macchina uno strumento complesso e strumento una macchina semplice.Erronea è la distinzione che si fa chiamando macchina uno strumento in cui l'uomo è escluso dall'applicazione della strumento sulla natura e strumento la macchina in cui l'uomo o'è unica più il Marx sostituisce facilmente l'altro e la Circular loom di Claudson,che fa 60000 maglie al minuto.La prima definizione quindi rimane,attribuendo ad essa un carattere superiore ad una semplice produzione
L'uomo primitivo ben presto si valse d'uno strumento per difendersi contro gli altri animali,e la fionda è medievale dei suoi organi.Procedendo mano a mano,nelle perfezioni dette strumento se vinse a soggiogare gli animali minori(asino,porco)poi i più grandi(cavallo,bue,renne)e quindi giunse a servirsi delle forze naturali.Le macchine,salvando le invenzioni di Ark,Grimal,Brompton,ecc.,non giunsero arrando importanza se non con l'applicazione del vapore,ed ancora ogni le applicazioni elettriche non sono giunte a quell'universale diffusione cui giunse il vapore.
L'operaio addetto ad una macchina,pur eseguendo un'operazione semplice ed uniforme,arriva a perfezionarsi intellettualmente e moralmente per l'attenzione necessaria alla sua opera.Inoltre è provato e risulta dalle che i centri in cui le macchine hanno massima diffusione,sono i più colti,ed il personale degli opifici meccanici è nella generalità più intelligente e colto,di quello manifatturiero.Le distinzioni fra le qualità di operai sono più numerate e più facili sono i perfezionamenti dei singoli lavoratori.
Nell'agricoltura,eccetto che nella coltivazione dei cereali,in cui si può fare uso delle trebbiatrici e simili,pochissime applicazioni hanno le macchine,ma più avranno di più,tenendo conto dell'attuale lavorazione agricola.Per i campi si può avere una specializzazione di professio-

...facilita lo sfruttamento per regione del suolo, assegnando le speciali qualità del terreno.
Le macchine inoltre, riducendo le spese di produzione, facilitano gli scambi e quando le spese dei trasporti sono rilevanti, allora l'industria tende a sorgere là dove si avverte il bisogno di quel dato prodotto, anche perchè, ribassandosi il costo dei trasporti, l'industria tende a stabilirsi là dove più facile e meno costosa è la produzione. Dei primi tempi gli articoli che si trasportavano furono accetti preziosi, che di gran lunga sopravanzano le spese di trasporto; poi si trasportò il grano. Così invece si trasportano le carni dall'America e gli animali dall'Australia, a causa della rapidità e tenuità relativa dei trasporti.
Si noti infine che pur nell'agricoltura si può avere divisione di lavoro come allevamento di bestiame di varie specie e varie specie di piante. D'altra parte la popolazione agraria tende a diminuire, come in Inghilterra, non quanto potrebbe apparire a prima vista.

Cap.VII — FORMAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale (ricchezza prodotta impiegata nella produzione) deve la sua origine all'industria ed al risparmio. Senza una produzione sistematica non sarebbe possibile il risparmio e quindi la capitalizzazione. Guardando dal punto di vista di chi impiega la ricchezza produttivamente, vediamo che il risparmio segue alla produzione, e quindi l'origine immediata del capitale è nel risparmio, la mediata nella produzione. Il Say esprime questo principio che il risparmio precede la produzione e quindi il principio, posto che il capitale risieda immediatamente nell'industria, mediatamente nel risparmio. E' vero che una produzione abbondante di capitale presuppone e rende quindi indispensabile il lavoro industriale, dal quale deriva il risparmio per la nuova produzione, però è innegabile che per una data forma si abbia una prima formazione e vi sia una massa di risparmi sufficiente a pagare i salari agli operai e le macchine ai produttori. E quanto più vasta è l'industria, tanto più numerose sono le varie successive intermedie. Le macchine stesse non sono capitale se non quando sono destinate alla produzione, giacchè esse sono del produttivo quanto il grano per il contadino; perciò è il risparmio di tutte le soddisfazioni che forma il capitale.
Le condizioni di sicurezza di stato politico, di libertà e proprietà hanno potentemente favorito l'accumulazione di capitali, principalmente in Inghilterra dove altrove l'idea del risparmio e della previdenza in genere non esiste affatto.
Il limite dell'accumulazione proviene dalla decrescenza del reddito, giacchè allora il capitalista, non potendo vivere del frutto delle sole sue ricchezze, si dà alla produzione e quindi l'accumulazione è minima o trascurabile, mentre quando il reddito è abbondante, sul lo peziale non si cura di prodarre, e vive soltanto con quello. Perciò vi sia capitalizzazione, quindi, occorre che il reddito sia vasto e che la misura di esso non scenda troppo in basso.

Cap.VIII — DIVISIONE E CARATTERI DELL'IMPRESA

DIVISIONE DELL'IMPRESA SOCIALE

La ultima importante del lavoro è nell'esecuzione delle varie opere richiede una grande specialità di capacità e di versatilità in chi deve esercitarle. Inoltre è troppo che parecchie disparate competenze siano raccolte in una stessa persona. Di qui l'origine e la causa dell'impresa moderna. L'antichità e fino a quando ebbe vita la schiavitù, per quanto presenta le varie specie di schiavi, come troviamo in Atene, non era possibile trovare traccia di specializzazione di operai nè di quella caratteristica tutta propria dell'impresa moderna. Schiavitù e servitù durante tutto l'evo antico, e giungo sino al secolo XIII, in cui l'antica fisionomia degli schiavi si costituisce il trasporto di schiavi nelle colonie, e pertanto rimangono i difetti tutti propri del lavoro servile e dei servi della gleba che impedivano finanche il perfezionamento degli utensili e delle macchine, e la stessa agricoltura non poteva avvantaggiarsi del sistema delle rotazioni agrarie.
Le formazioni di mestieri ebbero varia diffusione e si protrassero sino al principio del XIX secolo. Esse dapprima rappresentarono la perfezione continua delle arti, ma poi decaddero. Le esse si entrava dopo speciali esami e, dopo vari anni e parecchi anni, si passava da garzone a compagno, e poi a maestro, dopo aver eseguito il capolavoro. Ogni maestranza aveva speciali ordinamenti, approvati dall'autorità politica, e non si occupava che di una sola specie di lavoro. Però col tempo la produzione non fu accompagnata dal commercio, e non possibile la concorrenza e le maestranze divennero corpi chiusi. Così a poco a poco si sentì la necessità di rompere questi vincoli, e fu il Turgot che, alla fine del secolo XVIII, proclamò sacra la libertà di lavoro.
Attualmente abbiamo alcuni speciali per la tutela dei lavoratori, come quelli che regolano il mestiere che gli piace e recarsi dove vuole, senza nel luogo subire vincoli, e l'industriale può assumere gli operai che gli piacciono.
L'impresa moderna può essere pubblica e privata. E' pubblica se esercitata da ente pubblico (stato, provincia, comune), ma non per uno fiscale (i monopoli). E' privata è pubblica un'impresa esercitata da privati per uno pubblico.
L'impresa può essere individuale e collettiva.
L'impresa individuale presenta tutti i vantaggi dell'attività personale di un solo uomo, ma ha i danni del rischio personale, e della limitazione dei capitali. Troviamo la società in nome collettivo, che può dirsi l'in-

sivo di più imprese individuali.

L'impresa collettiva può essere in accomandita semplice, in cui ad una sola persona è affidata la gestione di un'impresa, facendo speciale affidamento sulla di lui capacità; con la società in accomandita per azioni si avvicina alla vera società anonima e gli inconvenienti quindi si accentuano.

La società anonima per azioni, alla insufficienza degli azionisti rispetto alla capacità dei pochi amministratori, e più ancora del dirigente che assume tutte le redini dell'impresa. Questa è la più adatta per i grandi lavori, ed attualmente ha assunto delle proporzioni vastissime, esercitando tutti i servizi più importanti. La legge poco protegge i possibili abusi, ma la limitazione alla possibilità di interessarsi di imprese opposte ha maggiore effetto.

Cap. II GRANDE E PICCOLA INDUSTRIA

SCOPO DELLA PRODUZIONE - LIMITI DELLA PRODUZIONE

La distinzione fra grande e piccola impresa non è solo di carattere quantitativo. Vi sono imprese industriali con molto personale e limitata produzione, mentre le imprese commerciali con pochissimo personale svolgono grandissima attività.

Confrontando la piccola con la grande impresa, tosto si nota che la prima presenta speciali vantaggi, dipendenti dalla minore spesa di sorveglianza e d'amministrazione, e dalla diretta partecipazione dell'imprenditore alla produzione. La seconda invece ha un direttore il quale, non dovendosi occupare alla produzione, può meglio sorvegliare e scegliere il personale, risolvere i problemi più fondamentali dell'impresa, dirigere a questi nuovi mercati pei prodotti. La grande impresa, inoltre, può procacciarsi le materie prime a miglior prezzo, e può più facilmente adottare tutti i perfezionamenti tecnici che vengono apportati, mentre la piccola impresa, pur traendo profitto dai piccoli motori a gas, alcool o elettrici, non può, se non in speciali circostanze, competere con la grande.

Nell'agricoltura, eccezion fatta di rari casi, in cui la proprietà venne razionalmente frazionata, la grande impresa soltanto ha i mezzi sufficienti per introdurre quei miglioramenti e quei processi scientifici atti a ritrarre il maggior reddito possibile. Si comprende che è più facile, e più frequentemente si verifica, che una grande impresa possa ritrarre dai residui-sottoprodotti un utile tale, mediante lavorazioni della chimica, che le rimborsi anche parte delle spese d'acquisto delle materie prime.

L'industria è stata da lungo preceduta dalla manifattura. Questa presentava specie distinte: 1° L'imprenditore fornisce le materie prime e gli strumenti agli operai, che lavorano separatamente e a casa loro; 2° Gli operai hanno la proprietà degli strumenti coi quali lavorano le materie prime date dall'industriale; 3° Gli operai possedevano strumenti e materie

prime e vendono i prodotti all'intermediario.

Questa terza specie è quasi una piccola industria, in cui l'operaio mira a perfezionare il prodotto, diminuendo il costo di produzione. Però egli corre il rischio della riuscita, e perciò tende a trattare della materia di poco costo (gli orologi). Nella seconda specie l'operaio può conservare la proprietà degli strumenti, però non sempre il prodotto è buono. Intanto avviene che, fintanto che la produzione è contenuta in limitati confini, è possibile questa seconda forma, ma allorchè, come avvenne per la filatura, furono apportati grandi perfezionamenti tecnici, allora non fu più possibile alla generalità degli operai di sostenere la concorrenza e quasi tutti persero la propria indipendenza ed andarono a prestare ad altri il proprio lavoro. Si in tal maniera abbiamo pure che delle industrie le più appartenga ad un privato e distinto fabbricato, mentre è un solo industriale che distribuisce il lavoro.

Vi sono speciali pei quali la grande industria non può competere con la piccola, ed hanno quando prevalgono le individualità dei lavoratori, quando il campo di sviluppo è ristretto e quando si tratta di specialissimi lavori (modificazione, violineria e simili). È sempre accade che ovunque, accanto alle grandi, sopravvivono le piccole imprese; così le ferrovie e le linee di navigazione, i transatlantici e i velieri. In Italia la piccola e media industria hanno maggiore importanza, però ovunque v'è una tendenza ad accentrare le fabbriche.

L'industria trova delle speciali limitazioni. Non si può dire a priori quale sia il suo sviluppo, quali i capitali da impiegarsi, e spesso occorrono speciali capitali per salvare un'impresa. I sindacati di capitalisti tendono a regolare in certo modo questa questione. L'industria è sottoposta, quanto allo sviluppo, alle condizioni speciali orografiche ed idrografiche, alla vicinanza ai luoghi di produzione delle materie prime, ed ai mezzi di trasporto. Ipoteticamente può accettarsi il concetto del Thunen, che le singole industrie si disponessero progressivamente lontane dal centro di consumo, secondo il prezzo di produzione. Influiscono grandemente i centri di consumo, la specializzazione degli operai, che induce a fare fiorire in un posto un'industria anche quando la materia prima viene da lontanissimo (il Cheviotte). Ai centri di consumo hanno sempre esercitato, insieme ai minori costi delle materie prime, la più grande influenza e sono stati e sono centri di attrazione.

L'industria, oltre i fattori naturali e sociali, trova ostacoli nei prodotti intermedi successivi e nella diminuzione delle materie prime. Quando quelle ultime minore di carbone si troveranno ed altri capitali e varieranno i vari prodotti adatti a produrre energia; tuttavia, pur ritenendo che il progresso industriale continuerà nella sua marcia, questa sarà lenta e difficile. Le industrie hanno i prodotti eccessivi e la terra quelli decrescenti, quindi idealmente dovrebbero compensarsi, però,

per il ritardosi in certa cultura,la liquidazione della terra ha la prevalenza sull'industria.Inoltre la trasformazione dei capitali limita la produzione...L'altra parte vi sono fattori che influiscono grandemente sulla industria,quali quelli di scambio.

LIBRO III
VALORE DI SCAMBIO.

Cap.I CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO SCAMBIO

Lo scambio,nella vita odierna,ha un'importanza grandissima,tanto che alcuni scrittori hanno asserito ch'esso riassuma tutto l'ordine della ricchezza.Ciò è un errore simile all'errore dei mercantilisti,che davano la massima importanza alla moneta.

Senza dubbio lo scambio facilita la produzione,epperò esso va studiato avanti della distribuzione della ricchezza,potendo anzi coesistere al pari di essa alla produzione,ed anche non figurare affatto.Lo scambio muta le mercanzie,ma non ne accresce il valore,perchè non si cambia il valore,ma il prodotto.

Da molti economisti si è cercato di fissare quale origine prima dello scambio il baratto,altri hanno invece sostenuto che tale fosse il dono capitale.Però è certo che i popoli primitivi cominciarono a far uso del baratto anche contemporaneamente al foedus hospitale,e quindi le due istituzioni han proceduto insieme,e ad esse si è aggiunto tutto il complesso e violento portato del concetto di res nullius della proprietà di chi non apparteneva alla gens,e poi la proprietà legalmente riconosciuta. Le varie forme di scambio trovano conferma nei rinvenimenti dei più remoti oggetti nei giacimenti terziarii e poi attraverso i secoli hanno avuto proporzioni enormi.

Cap.II I PRESUPPOSTI ECONOMICI DELLO SCAMBIO

Gli individui essendo liberi di scambiare,ne consegue che,perchè scambino,ricevino utilità.Infatti,mediante scambio,si ottiene con minore dispendio una ricchezza che vale alla soddisfazione dei bisogni;si sostituisce,cioè,un prodotto maggiore ad un prodotto che in quel momento si valuta meno.Questo è il concetto fondamentale dello scambio ed è strano che, oltre il volgo,pure dotti economisti abbiano sostenuto e sostengano il contrario,specie quando fanno all'esportazione un valore superiore all'importazione,mentre è proprio l'opposto.

Gli scrittori classici,e fra essi il Ricardo,il Torrens ed il Mill,hanno chiaramente esposto il principio dello scambio,considerandolo nel rapporto internazionale nel senso non di stati politici,ma di gruppi culturali. Essi dicono che i costi comparati sono il movente dello scambio.Considerando,per es.,che in Anerica A il costo della lana sia 100 e quello dello

zucchero 80,mentre in B sono rispettivamente 100 e 100,allora in A si produrrà soltanto zucchero lana ed in B solo zucchero;quindi la differenza dei costi determinerà in ciascun paese forte polarizzazione l'industria ed indurrà allo scambio,e finchè vi sarà differenza di costi,vi sarà scambio, però antecedentemente i classici non in caso di assoluta eguaglianza di costi,ammettevano l'utilità comparativa,perchè il movente valore non è tanto il massimo effettivo di produttività,quanto quello accettivo di utilità.

Lo scambio continuerà finchè questa utilità accettiva sia equivalente ed equiparati i costi fra due paesi;però talora lo scambio si arresta per uno solo compratore o venditore) e per l'altro più tardi,in questi,ribassando i costi,può provocare nuova domanda e scambio.

Lo scambio concerne di solito i prodotti divisibili,ma in linea generale i principii valgono anche per quelli indivisibili.

Lo scambio si riferisce al mercato che può essere ristrettissimo o mondiale, secondo la natura dei prodotti,e potendo infinitamente variare gli scambi in base al valore,si distingue il valore corrente ed il valore normale.

Cap.(illegible) LEGGE DEL VALORE DEDOTTA - SUA DETERMINAZIONE
CRITICA DELLA DOTTRINA DELLA DOMANDA ED OFFERTA

Il valore viene determinato dalle fluttuazioni del mercato,che sono frequentissime.Queste permettono,in varia forma,sia che si trovino di fronte un solo compratore ed un solo venditore,sia in cui si ha molteplicità degli uni e degli altri.

Nel primo caso si può ritenere che lo scambio si effettuerà in base alla ragione che assicuri a ciascuno il massimo vantaggio utilitario.

Nel caso in cui fossero molti i compratori ed un solo oggetto in vendita, il valore determinato di scambio resta determinato nel massimo valore accettivo del più ampio alla vendita,e nel minimo valore da quello del più ampio fra gli offerenti,analogamente può determinarsi il valore quando vi sono i compratori ed i venditori.Nulla che sempre possano stabilirsi delle cerchie limiti,entro le quali scambi eventi arbitrii valgono solo nel caso di libera concorrenza,non quando vi sia monopolio.

Non può accettarsi il concetto del Varri e del Friel che il prezzo risolva al numero dei compratori tipico per quello dei venditori,poichè il principio fondamentale del limite massimo anche nel caso di un solo compratore.Non si può accettare l'opinione del Valenziani ed altri che vuole che il prezzo è uguale al rapporto tra la domanda e l'offerta.Questa, per quanto erronea,è opinione diffusa.Il Mill sostituisce il concetto di domanda a quello di proporzione.Pur ricordando,come osservano lo Stuart ed il Cairnes,il prezzo della oscillazioni della domanda,del numero dei compratori e della quantità della offerta,non lo si può stabilmente vincola-

re ad alcuno di quei fattori,sotto qualsiasi rapporto.Il mercato viene influenzato oltre che da fattori economici,anche da altri fattori,politici e sociali,i quali fanno sì che i compratori da un momento all'altro danno differente valore soggettivo ad un prodotto,modificando così la possibilità e la quantità degli scambi.

Cap.IV VALORE OGGETTIVO DEI PRODOTTI MONOPOLIZZATI

Si può ritenere che la quantità offerta di un prodotto sia una funzione del valore di scambio e che questo sia una funzione della quantità offerta.Che vale in campo di libera concorrenza.

Il monopolista,invece,spinto da impulsi economici,tenderà a fissare quel prezzo che gli arrechi il maggiore utile netto.Senza dubbio la quantità offerta non può essere illimitata,poichè v'ha speciale importanza il costo di produzione,in maniera che il monopolista venderà a quel prezzo e per quella data quantità che gli assicuri il massimo provento netto.E nel caso che un'imposta venga a colpire il prodotto,il monopolista non potrà aumentare infinitamente il prezzo,ma l'aumenterà di tanto che egli assicuri il massimo utile netto.Ed in tal caso spesso,anzichè il prezzo diminuirà la vendita,ma il provento netto sarà sempre il massimo per il monopolista.

Si noti che il prezzo che consente il massimo provento netto è diverso da quello che dà il massimo provento lordo,ed è ad esso superiore.Analogamente,se il monopolista fonderà i suoi utili sulla quantità che pone in vendita,egli potrà o vendere un po' per volta i prodotti,riservando il resto(una volta distruggevano i prodotti ritenuti eccedenti,come fece la Compagnia delle Indie),ed allora le piccole partite saranno vendute al più alto prezzo,e così avverrà per le parti successive.Talora può il monopolista adottare i prezzi multipli ed in tal caso,senza tener conto delle effettive utilità dei compratori consumatori,fissare prezzi vari che gli consentano il massimo provento netto.Le ferrovie in cui le prime classi pagano un servizio eguale delle altre due classi a prezzi più alti,si sforza compensarle con la maggiore rapidità delle comunicazioni.Le varie tariffe per corrispondenza nell'interno ed estero, cartoline e lettere chiuse?V'è sempre dell'arbitrio che si combatte con la libera concorrenza.

Cap.V VALORE NORMALE DELLE RICHEZZE IN CONDIZIONI DI LIBERA CONCORRENZA

La dottrina tradizionale sostiene che il valore normale dei prodotti in libera concorrenza è proporzionale al loro costo di produzione. Infatti intorno a questo valore si muove e si limita il mercato.

A differenza del valore di un prodotto in condizioni di monopolio,un prodotto in libera concorrenza risente gli effetti dell'offerta e della maggiore domanda in conseguenza del suo costo.Così se un prodotto A vale

due volte un prodotto B,perchè B abbia una vendita uguale ad A,importa che il suo costo si uguagli a quello di A.E non è obbligatorio che la variazione di costo sia effettiva,basta pure che sia soltanto potenziale. Quindi il valore normale può ritenersi quale indice dell'ammontare della produzione,poichè col tempo tanto quanto occorre per equilibrare la domanda e l'offerta.E vale questo principio,oltre che per prodotti a costi costanti,ancora più per prodotti a costi variabili,che possono essere crescenti o decrescenti.

Se due ricchezze hanno un costo comune,il valore complessivo si paragona al loro totale,così come e lana ,ma e [illegible] .A mano a mano che uno di essi aumenta,l'altro tende a diminuire,finchè si ristabilisce l'equilibrio. Per costo di produzione intendesi quello effettivamente usuale a quelle che costò a chi produsse la ricchezza.E non può accettarsi il principio del costo di riproduzione,poichè in tal caso potrebbe di caso in caso variare in ragione della capacità ed attività a riprodurre la ricchezza.Per chi vuole acquistare un prodotto,deve considerarsi che quanti egli deve sostituirvi a chi prima lo produsse,e corrispondente pertanto il valore relativo.Le obbiezioni di coloro che sostengono che vi sono ricchezze che colto costarono a chi le produsse e che altre costano assai colto mentre non costarono a chi le produsse[il grano-l'orologiaio di [illegible]. Nel primo caso non può parlarsi di libera concorrenza,ma semplicemente di monopolio e quindi tali prodotti sono soggetti ad altre leggi.

Cap. VI ANALISI DEL COSTO DI PRODUZIONE - CRITICA DI ALCUNE DOTTRINE

Il lavoro è certo uno dei principali elementi del costo di produzione;ma è soltanto assolutamente [illegible] ed il suo nome accennato di sì. Il Marx eleva a dottrina assoluta la sua tesi e,convenendo col Rodbertus che i valori mutano nel tempo e nello spazio,sostiene che ogni valore è costituito da un lavoro passato e da un'altro presente,e chiama costante il primo,variabile il secondo .Il capitale costante si riproduce via via, mentre il capitale salari o variabile dà un plus valore o valore ulteriore. E così,mentre il valore si consuma in ragione del lavoro che si compie,l'industriale,non contento di tale reintegrazione,obbliga l'operaio a continuare il lavoro e quindi ne ricava altro valore:questo secondo lavoro egli chiama plus-valore .Il principio marxista però dell'assoluto plus valore e della differenza fra i salari dei profitti,contrasta col principio della [illegible] dei profitti al parecchiamento.Ed [illegible],pubblicando le opere postume del Marx,ha eliminato questa contraddizione. Senza costituire in particolare errore della teorica marxista,è noi basta stabilire che il valore è il risultato della concorrenza,e che per tanto [illegible] nel costo di produzione tutti gli elementi che hanno concorso alla produzione:capitale,lavoro,macchina.Inoltre con la teoria del lavoro non si spiegherebbe l'industria commerciale,in cui è minimo il lavoro,e ciò

artificiosamente il Rodbertus ed il Marx ~~hanno sostenuto~~ tentano spiegare dicendo che il commerciante acquista dal manifattore il prodotto ad un prezzo relativamente minore del lavoro in esso consolidato. Ciò è semplicemente strano. Ammettiamo, dato che fosse possibile, si spiega col fatto che il commerciante stima la ricchezza che acquista inferiore a quella che acquista e viceversa chi dà cede la propria, stima quella di più.

Il costo di produzione, dunque, di quali elementi constaVIl Senior analizzando l'elemento astinenza a dimostrare la privazione del consumo immediato che il capitalista subisce, destinando i prodotti alla produzione. E quindi per lui il costo di produzione è costituito dalla quantità e qualità del lavoro immediato, dalla quantità e qualità del lavoro accumulato consumato nella produzione e dall'entità e durata dell'astinenza, per mezzo della quale il risultato del precedente lavoro diventa strumento o materia di nuova produzione.

Lo Stuart Mill conviene in sostanza della teoria del Senior e ritiene che ogni produttore con i salari retribuisce il lavoro presente, sostiene una astinenza e rimborsa ai produttori precedenti i propri disagi. Il Cairnes attacca tale principio e che se vuole che si ritorni alla semplice formula del Senior. La teoria del Senior è completata con l'elemento rischio, che attualmente, con gli istituti di assicurazione, si riduce al pagamento del premio. L'astinenza fu combattuta dai socialisti, dicendo essi che un impiego di capitali non è certo una pena, ma un piacere. Sono osservazioni speciose, giacchè è effettivamente una privazione attuale l'impiego di un capitale in future produzioni.

Giustamente osserva il Böhm-Bawerk che nel computo del prezzo di costo deve una sol volta calcolarsi il lavoro già fatto. Nei prodotti entrano in grande misura le macchine, e per tanto deve calcolarsi la non piccola quantità del lavorio. Quindi l'aspettazione del beneficio tende ad aumentare il valore relativo dei prodotti, in cui il capitale tecnico è prevalente di fronte alla corrispondente parte di lavoro e questo più grande è la quantità relativa del capitale tecnico rispetto alla quantità di lavoro, tanto più efficace è l'influenza dell'elemento prospettive e della misura del profitto sul valore dei prodotti. Quanto più dura il capitale tecnico, minore è la sua ~~importanza~~ influenza; più facilmente si logora, più forte è la sua influenza. Il Mill, in considerazione di tali elementi, sostiene che negli scambi in cui il rapporto del capitale tecnico al lavoro è differente, possa il costo di produzione, data libertà di concorrenza, costituire la norma del valore, solo se esso comprende, oltre alla quantità di lavoro, una quantità ammenta, che ha una determinata. E il Loria, rimanendo nello stesso ordine di idee, sostiene che in campo di libera competizione, il valore è dato dal lavoro complesso. Questo è costituito dalla quantità di lavoro effettivo e dalla quantità di quello occorrente alla produzione del capitale tecnico, moltiplicato pel fattore del profitto corrispondente alla durata della anticipazione. Il fattore del profitto è un elemento estraneo al

costo, però esso vi entra e vi rappresenta appunto ciò che la funzione intraprenditrice esige, e cioè il compenso alla sua astinenza ed aspettazione, che in esso trova quindi una misura concreta. Se non arbitrarii sono tali profitti, giacchè si può ritenere per fermo che la legge del valore normale nei casi di concorrenza non è che un corollario della tendenza dei profitti al pareggiamento.

Vanno inoltre specialmente considerate le somme anticipate agli operai ed impiegati e quindi un interesse deve essere corrisposto su di quelle. Inoltre, considerando un bene strumentale, la rinuncia ad esso per la produzione deve importare un beneficio. Così pure nell'industria vinicola, come sarebbe conveniente di farla, se al produttore dovesse solo pesarsi il solo costo del vino e non quello dell'attesa per la fermentazione e pei materiali impiegati?

Concludendo possiamo dire che il lavoro ed il capitale possono applicarsi in mille modi diversi e che in applicazione deve esservi un beneficio per chi l'esercita, e tutte le diverse occupazioni concorrono a formare quello che dicesi costo di produzione.

Cap. VII — II. VALORI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Le limitazioni più grandi che si hanno nello scambio dei prodotti, oltre quelli di monopolio e di libera concorrenza, dipendono dalla differenza dei mercati e quindi gli scambi internazionali risentono somatamente questi effetti. E' vero che talora fra regioni di uno stesso stato possono esservi e vi sono notevoli differenze di cultura e di sviluppo industriale che sono ostacoli allo scambio, però tali barriere non sono paragonabili a quelle che sorgono fra due stati, giacchè in ogni caso lo spirito nazionale tende a far scomparire di fronte all'estero la interna differenza. In casi speciali può dirsi internazionale lo scambio fra alcuni cantoni svizzeri, fra l'Inghilterra e l'Irlanda, fra l'Inghilterra e le Indie Inglesi. Le differenze di mercato, risolvendosi spesso in un sacrificio di interessi, e la è così, si traduce in scapito ai produttori di uno dei paesi.

Non perfettamente esatto è il concetto dei classici, e quindi del Ricardo, che presupposto di ogni scambio sia la divergenza di costo comparativo e che quindi talora convenga acquistare a prezzo maggiore una ricchezza che altrimenti produrre a prezzo più vantaggioso. In pratica è avvenuto che sia in Australia che in California si è trovato più conveniente produrre oro, anzichè lana e cereali; in Inghilterra l'oro è nelle miniere di carbone.

Con la variazione dei dazi non avviene un radicale mutamento nella cultura di un prodotto, sibbene una parziale differenziazione. Possiamo quindi ritenere che i limiti estremi dello scambio sono determinati dal costo comparativo di produzione di quella ricchezza, rispetto alle quali la dif-

forezza è più ,ma siccome avvicinandosi agli estremi il rapporto di valore determinerebbe una diminuzione degli scambi,la lira normale non si sposterà dalla media fra quelle designate dai costi comparativi"

Un fatto speciale dello scambio internazionale è quello che nel caso che i produttori di una nazione stabilissero di produrre e di vendere un dato prodotto a determinate condizioni,ed altri produttori di un'altra nazione facessero altrettanto;diventerebbero due monopolisti desiderosi di imporre il prezzo che desse il massimo guadagno, ma che alla fine finirebbero col mettersi d'accordo sulla base di un guadagno medio.Poichè molto difficilmente un produttore riesce addirittura escludere tutti gli altri dalla produzione,e quindi lo stesso monopolio non si potrebbe reggere all'infinito

Cap.VIII LA CONCORRENZA - SUA DISTRUZIONE - SINDACATI - ANALISI CRITICA

Gli economisti classici affermavano che gli scambi in condizioni di libera concorrenza costituiscono la regola;quelli in condizioni di monopolio l'eccezione.Ciò è vero soltanto a metà.In uno studio primitivo le varie merci sono dissociate ,quindi non è possibile la concorrenza.Non è possibile parlare di concorrenza e di pareggiamento di profitti in un sistema economico basato sulla schiavitù dell'operaio.Non gli schiavi da una parte non era possibile diminuire i costi perchè l'acquisto di quelli importava una spesa,e dall'altra il padrone poteva dedicarsi ad altro,accontentandosi di un profitto minimo.Inoltre non era possibile la specializzazione degli operai.

Durante il medio evo la mancanza di concorrenza nella stessa industria per effetto delle maestranze,e la grande difficoltà di passaggio da un'industria ad un'altra,rendevano impossibile la concorrenza,ed ognuno forniva produceva il contadino serve della gleba,ed il negro impiegato nelle colonie inglesi d'America.

Nell'età moderna vi sono tuttavia limitazioni alla concorrenza, dovute a condizioni di lusso(esempi),di industria(illustrazione),di convenienza,che non permettono affatto alcun tentativo di concorrenza.E,procedendo da ciò,si può anche verificare che alcuni industriali mettino un prodotto,per poi rivenderlo sul momento;Costoro le fonde non potranno ricavare che poco più del prezzo di costo,giacchè la stessa quantità accumulata farebbe ribassare il prezzo.Possono invece tenere alto il prezzo in territorio ristretto e per breve tempo.

A tali accaparramenti si sono sostituiti accordi o sindacati.Questi possono essere di tre specie:1° acquisto di materie prime o sussidiarie e relativa vendita;2° Una parte delle funzioni distruttive sia trasmessa ad un organo centrale;3° Unione di più imprese in una sola tecnicamente ed amministrativamente (trusts)

Le convenzioni della prima specie giovano a procacciare vantaggi ai produttori nella compera di materie prime,sia acquistando grandi quantità in comune,sia disdegnando di recarsi gli acquisti con produttori che non si

accontentano di una data misura di profitto.Così alle volte alcuni industriali a produrre da sè le materie prime,come fecero alcune vetrerie nel Belgio,che fondarono col mettersi su una fabbrica di prodotti chimici.Gli accordi fra grandi produttori sono possibili,ed allora si ha una fusione di quelli che si dicono bene connessi.

Questi accordi abbisognano di un organo centrale ,che diriga tutto l'andamento dell'industria.Ciò importa una spesa speciale.Può avvenire che i produttori conservino la facoltà di vendere direttamente i prodotti o che il sindacato li compri e li venda.Nel primo caso i produttori versano una parte degli utili in una cassa determinata,ed alla fine dell'esercizio questi utili vengono ripartiti.Rimangono utili diretti al produttore la differenza tra il prezzo minimo stabilito e il prezzo di vendita.Un altro sistema è quello del Sindacato dei produttori di candele francese,e che consiste nel versamento nella cassa del Sindacato di una somma multipla della quantità venduta al di sopra di un certo ammontare .Così il produttore può vendere liberamente l'80 % della produzione.Sul resto paga alla cassa un contributo progressivamente più alto.Il riparto si fa secondo un piano prestabilito ,non in base alla vendita ed ai versamenti fatti.In quest'ultimo caso le ordinazioni si fanno direttamente alla direzione del sindacato.

In Italia la Siderurgica Italiana,già Agenzia commissionaria metallurgica con sede in Firenze.Essa vende determinati prodotti,ghisa e ferro,alle ferriere consociate a 50 cent.di meno del prezzo estero,oltre il trasporto e la dogana.Le ordinazioni sono ripartite fra le ferriere e queste versano al Sindacato 80 cent.ogni quintale di ferro venduto.I compratori eventuali si obbligano di comprare unicamente dalla Siderurgica.

Le Banche di sindacato sono l'anima di questo e gli amministratori fiduciari(boards of trustees)esercitano la più grande influenza sull'industria.

Il maggior numero di Sindacati si ha negli Stati Uniti di America,dove potentissimo è quello del petrolio di Rockefeller,poi le ferrovie,l'acciaio, le raffinerie di zucchero.La Germania il più antico(1873) è quello del sale,e poi posteriormente si costituirono quelli del legno,carta,carbone vegetale.In Francia quello metallurgico di Longwy,e simili.In Inghilterra quelli di ferrovie,trusts,di carbon fossile.

Avviene talora che i sindacati sorgano spontaneamente quando le condizioni dell'industria sono tali che non possono sfuggire al costo oscillante dei prodotti di un'altra.Così una raffineria finirà con l'accaparrarsi i prodotti di un coltivatore di barbabietole e l'assorbirà,e quindi può essere la necessità di dare all'industria maggiori proporzioni e di eliminare i produttori meno capaci che spiega alla formazione del sindacato.E' vero che il prezzo limita il consumo,ma il Sindacato può sorgere per proporzionare il numero e l'entità delle imprese al consumo,evitando una serie di bancarotte e di perdite che l'assoluta indipendenza dei produttori determinerebbe?

Queste osservazioni sono fatte da coloro che magnificano il trust.
In effetti il trust può evitare delle perdite,però non può pretendersi che essi debbano riuscire a monopolizzare un prodotto.Poichè,per quanto grande possa essere il sindacato,è sempre possibile che sorga un concorrente. Così,quando è troppo vasto(quello del rame a Parigi 1887-88),finisce col fallire.E poi i trusts acquistano un potere politico in forza del potere economico e giungono perfino ad atti violenti.E' vero che la quantità di capitali occorrenti al trust impedirà la concorrenza,però,rilevato che quasi sempre i sindacati sono sorti in periodi di crisi,ne consegue che alcuni di essi han dovuto accettare i prezzi minimi di un concorrente minore per evitare che un altro capitalista acquistasse a poco prezzo l'industria che rovina ,e perciò appunto potesse tenere per molto tempo il prezzo basso.Quindi il trust,se ha evitato la concorrenza di deboli ditte preesistenti,deve evitare che altre ne sorgano,perchè allora dovrebbe rifare la stessa operazione.
Quando dazi protettivi o proibitivi garentiscono la padronanza del mercato, allora facilmente sorge il trust,ma questo non è conseguenza esclusiva del protezionismo,poichè trusts esistono attualmente in Germania,S.U.d'America, ed in Inghilterra che è libo rista.
Può farsi la domanda se le imprese sindacate vendano a prezzi superiori a quelli che venderebbero in linea normale le imprese indipendenti.Difficilmente si può rispondere con le statistiche dei prezzi,perchè non di rado vi possono essere cause che influiscono più o meno direttamente sul prezzo,indipendentemente dallo stato di sindacato.Tuttavia quale criterio sussidiario possono giovare le statistiche dei prezzi.Si consideri la differenza fra il prezzo del prodotto finito e i prezzi dei prodotti greggi adoperati nella fabbricazione,e la si chiami margine.Tale margine i trusts devono certo cercar di aumentare e solo temporaneamente,per eliminare dei concorrenti,lo riducono.Così infatti si constatò dal Dipartimento del Lavoro Americano e simili fenomeni si ebbero nel trust del petrolio e dello zucchero.Altra mira del trust è quella di ridurre il prezzo della materia greggia.Da tutto ciò si rileva che i sindacati non possono essere affatto arbitri assoluti del mercato e che non riescono a sfuggire alla tendenza al prezzo medio,per riuscendo sempre dannosi alla produzione in sè ed ai consumatori.
La concorrenza esercita una funzione selezionatrice,stimola alla perfezione, fa amare il lavoro.I danni che opinano taluni derivino dalla concorrenza sono preferibili e comuni ad ogni produzione.Ogni uomo deve poter liberamente svolgere tutte le proprie attività,scegliere le arti che vuole,usare i capitali ed il lavoro più profittevoli,se ritrarne la massima utilità.
A dovunque una classe s'è impadronita del potere politico ed economico, ivi il progresso s'è arrestato e spesso il protezionismo ha rovinato l'industria e può bene affermarsi che è insatta l'affermazione che la concorrenza adduca alla propria distruzione.L'assorbimento di una piccola

industria da una grande è monopolio,non effetto di concorrenza,e non ancora si è sufficientemente consolidella grande importanza ed utilità della concorrenza,che è sempre benefica ai produttori ed ai consumatori.

L I B R O IV

LA DISTRIBUZIONE DELLE RICCHEZZE.

Cap.I CONSIDERAZIONI GENERALI

La distribuzione comprende tutti quegli atti ed istituti per cui i prodotti sono divisi fra i vari cooperatori dell'industria.
Si noti innanzi tutto che la distribuzione deve essere di ricchezza concreta,non di valore,che è un concetto astratto.
Secondo Stuart-Mill,mentre la produzione si verifica secondo leggi naturali e quindi rigide e che finiscono sempre coll'imporsi al produttore, la distribuzione è affatto arbitraria e solo può essere rappresentata influenzata dal grado di moralità e di cultura della società.Questo è più inesatto.Non è arbitraria la distribuzione,se talvolta si è dovuto ricorrere a mezzi condannati di lavoro (la schiavitù dei negri nelle colonie) ciò prova la naturale necessità,in quelle condizioni,di far uso appunto di quegli uomini.I criteri di distribuzione,come lo stesso Mill riconosce,non possono essere arbitrari,ma risentono del grado di incivilimento della società.Se un industriale migliora le condizioni di lavoro dell'operaio,non lo fa per mutivi concorrenziali o il calcolo di rendere più forte e quindi più produttivo l'operaio,e l'organizzazione del proletariato gliel'ha imposto.Di mano a mano che le classi inferiori si affermano,le superiori cedono in miglioramenti.
Le due grandi classi di proletari e proprietari,non sono arbitrarie;esse sono il risultato delle precedenti competizioni e spesso alcuni da una classe passano nell'altra.Nè può di peso applicarsi il darwinismo alla società economica.
Erronea è il concetto della Kneller che l'élite intellettuale sia rappresentata dalle classi ricche, giacchè è ben vero che la ricchezza ed il merito non si concentrano nelle stesse persone.Così noi vediamo un continuo avvicendamento di individui,mentre ferma rimane la necessità di una capitalizzazione,ogni individuale,ma che domani,secondo i socialisti, dovrebbe essere collettiva.

Cap.II LA PROPRIETA'

In tempo molto recente gli economisti hanno studiato la proprietà.I fisiocrati affermano che la proprietà è il fondamento dell'ordine economico.Lo Smith si restringe ad esaminare la tutela giuridica della proprietà.Gli altri economisti:Ricardo,Senior,Giacomo Mill,appena

no accennano, mentre J.B.Say dichiara che la proprietà è un fatto ed incidentalmente ne ricerca le basi e gli effetti; il Beccaria infine dice della proprietà che essa è un terribile e forse non necessario diritto. Nella metà del sec.XIX i socialisti la combattettero negandole un fondamento giuridico. Il Lassalle, il Rodbertus ed il Marx, a parte la tendenziosità di qualche conclusione hanno profondamente studiata la proprietà nel suo contenuto storico ed economico. Giustamente il Laveleye osserva che la proprietà esclusiva personale ed ereditaria è affatto moderna. Invero nei primordi dell'umanità la proprietà era limitata ad oggetti personali, armi ed utensili, che venivano racchiusi nella tomba col proprietario. In seguito, dedicandosi l'uomo al lavoro dei campi, sorse la proprietà territoriale. Però per gli sforzi maggiori necessari e per i bisogni crescenti, le proprietà si fondono e, da personali, divennero collettive. Dapprima è proprietà di famiglia, poi della gens(clan) indi del comune e infine del governo(stato). Esempio di proprietà di villaggio è il "mir" attuale della Russia con le speciali sue caratteristiche norme per la ripartizione dell'uso, non della proprietà dei terreni. Così pure il feudo, il maso chiuso, le marche, non sono che proprietà interamente collettive. È per effetto appunto del necessario accrescimento nella coltivazione agraria il fenomeno della collettività dei beni lo troviamo presso tutti i popoli; fu in conseguenza di esso che in Russia alla fine del sec.XVI fu decretata la servitù della gleba. Gradatamente per le necessità di cultura la proprietà venne trasformandosi. Dapprima furono per brevi e speciali casi, poi poi violentemente su larghissima scala si verificarono le famigerate: arbitrarie e violente occupazioni di terreni collettivi da parte di privati. Così man mano si andò verso l'attuale riparto della proprietà. Non può disconoscersi che i progressi nella coltura dei campi e le mutate condizioni del mercato dei prodotti agricoli abbiano una grandissima importanza nel determinare la forma di proprietà. È però impossibile fissare a priori quale sia la migliore e più duratura forma di proprietà; varie sono le ragioni che s'adducono per giustificare l'esistenza di essa. Alcuni trovano il fondamento della proprietà in una qualità dell'uomo e nella sua natura morale; altri in una forma naturale di acquisto o nelle disposizioni del diritto positivo. Se la proprietà fosse indispensabile all'uomo, come si concepirebbe l'esistenza di tanti uomini che vivono per essendone privi? Se si può accettare il concetto che la proprietà si rannodi ai bisogni del proprietario. Altri, tra cui il Romagnosi, danno quale criterio naturale della proprietà, dicendo che l'uomo imprime la sua impronta nell'oggetto e questo assume il carattere di sacro ed inviolabile: ciò è strano perchè allora la proprietà sarebbe, come la libertà, un attributo della persona e non si potrebbe concepire un uomo che ne fosse privo. Il Locke afferma con altri che la proprietà deriva dal lavoro umano. Ciò in parte è vero, ma al lavoro deve unirsi l'accumulazione. Secondo il Fuiera, avvenuta l'occupazione col lavoro ed avendo persistendo l'occupazione con la violenza, occorre la prescrizione per giustificare il possesso. Altro mezzo per giustificare la proprietà è,

secondo i romani ed i giusnaturalisti della scuola del diritto naturale (Grozio, Puffendorf) è l'occupazione. Le cose mobili giuridicamente non si acquistano con l'occupazione.

L'attuale costituzione giuridica della proprietà dipende da vari e diversi fattori: morali, economici, sociali e si può dunque in tesi generale spiegare non giustificare il fenomeno che ha nome proprietà.

Cap.III

ORIGINE DELLA "PROPRIETÀ"

RISTRETTA ESPOSIZIONE DI ALCUNE TEORIE DELLA RICCHEZZA

Di fronte alle variazioni subite dalla proprietà attraverso i secoli, si è indotti a pensare quale sarà la futura distribuzione della proprietà. Marx, considerando che l'evoluzione non potrà arrestarsi ed in vista dell'attuale accentramento capitalistico, sostiene che nell'avvenire all'unione capitalistica individuale si costituirà la collettiva, si avrà la socializzazione dei mezzi di produzione. I produttori diventeranno proprietari ed a ciascuno verrà corrisposta una parte corrispondente ai suoi bisogni ed al suo lavoro. Questa teoria non venne e dà molti socialisti l'unico abbandonata. Se la socializzazione di tanti servizi deve condurre al collettivismo, perchè mai dopo la società romana, che accentrava tutto nello stato, non si è avuto il comunismo? I servizi di stato e dei comuni non sono produzioni industriali e poi, anche quando non rivestono i caratteri, non rivestono gli effetti del mercato perchè le loro entrate sono assicurate da altra fonte.

Carlo Fourier propugnò la istituzione dei "Falansteri" in cui il lavoro è attraente a causa della varietà; pensò che ciascuno dovesse esser retribuito secondo il suo merito, cioè secondo il concorso da lui prestato alla produzione.

Il Saint-Simon, Bazar ed Enfantin professano il principio che tutte le industrie divengono funzioni pubbliche; il governo della società sia conferito agli industriali, ai banchieri ed ai capitalisti.

Luigi Blanc propugnò l'istituzione di "ateliers sociaux" in cui la retribuzione del lavoro comune dovrebbe proporzionarsi ai bisogni dell'operaio. È su questa base Marx fonda quasi tutta la sua teoria.

Non si possono accettare queste teoriche perchè, come attualmente accanto all'individualismo imperante vi sono tracce di collettivismo, così in avvenire non si potrà di nessun modo assegnare a priori quel che spetta a ciascuno e mai gli uomini si adatteranno ad un'unica forma di produzione e di lavoro. Individualismo e collettivismo coesisteranno, perchè nel l'uno ha limitato l'altro.

Cap.IV

IL REDDITO - CLASSI PARTECIPANTI ALLA DISTRIBUZIONE

Innanzi ci ha data una distinzione esatta fra reddito e prodotto. In linea generale la ricchezza nelle sue origini è un prodotto lordo; de-

...ducendo da esso le spese di produzione, si ottiene il prodotto netto. Il Say, il Bianchini ed il Ferrara si sono occupati vivamente della questione. Il Say sosteneva che prodotto netto e lordo sono una stessa cosa, giacchè ciò che è prodotto netto per un individuo, è lordo per un altro: così p.es. il salario dell'operaio. Ciò è un errore, giacchè non si può affermare l'identità del prodotto netto col prodotto lordo, se si può dire che tutto il prodotto lordo è soggetto di distribuzione fra i cooperatori dell'industria, dovendosi tener presente il logorio delle macchine e le anticipazioni fatte precedentemente da un produttore ad un altro. Inoltre non è di solito uno stesso prodotto che alla fine della produzione si ripartisce, bensì è un altro. Infatti, lavorando il grano, non si ripartisce grano e farina quando si distribuisce il pane, perchè i due primi elementi si sono consumati nella produzione. Così dal prodotto ultimo si toglieranno le materie prime e il logorio degli strumenti adoperati nella produzione.

Secondo l'Hermann il reddito è quella quantità di ricchezza che affluisce periodicamente ad una persona e che può essere consumata senza una diminuzione del patrimonio originario. Del reddito distinguiamo l'entrata totale ed il flusso che non v'è nella ricchezza in sè, è l'insieme di tutte le ricchezze dicesi patrimonio considerandole in condizione statica. Il reddito si percepisce è vero periodicamente ma di esso difficilmente si può distinguere la parte che è reddito lordo e quella che è reddito netto; non è poi vero che esso possa consumarsi senza preoccupazioni di sorta perchè non altera il patrimonio iniziale.

Il reddito può essere perpetuo (che però a rigore non esiste perchè nessuno la terra è inesauribile), vitalizio e temporaneo; mobiliare e fondiario; in natura ed in moneta (ogni è quasi sempre in moneta per la facilità di scambio con essa dei prodotti).

Alla distribuzione al tempo partecipavano solo il proprietario dei beni, ogni vi partecipa anche il lavoratore. E poichè non vi sono più lavoratori schiavi, si trovano di fronte l'industriale e l'operaio fra i quali in diverso modo è ripartita la ricchezza. I redditi provengono da svariatissime fonti corrispondenti alle attività umane e sono redditi anche quelli dei professionisti e degli impiegati che rendono servizi ma non producono ricchezza.

Cap. V — LA RENDITA FONDIARIA

Il caso tipico di reddita fondiaria è la rendita agricola. Si è detto che la differenza nel costo di produzione di due prodotti fra due terreni costituisce la rendita. Vi sono cause perturbatrici di essa quali le differenti modalità di locazione dei terreni e le varie condizioni naturali di questi, però, in ogni caso, sia che si abbandoni parte dei suoli meno produttivi, sia che si limiti la coltivazione solo ai terreni di prima qualità, il costo di produzione della terra limite è quello che dà origine

alla rendita. I capitali impiegati nella terra, se sono temporanei, richiedono l'interesse e quindi non influiscono sulla rendita. Gli investimenti chiusi ed agricoli, modificando il prodotto, hanno importanza per la determinazione della rendita. Però poi deve rilevarsi che con ciò possa elevarsi infinitamente la rendita poichè si arriva al punto di saturazione. L'incremento della popolazione può far salire la rendita quando esso non sia graduale e proporzionale perchè occorre la richiesta successiva di prodotti, mentre nel caso ordinario funziona sempre la legge limitatrice della produzione. Se i miglioramenti agrari concorrono ad aumentare la rendita, non si dimentichi che talune condizioni politiche e sociali ne impediscono l'attuazione e d'altro canto i dazi protettori ostacolano i perfezionamenti naturali facendo percepire una rendita a tutti i proprietari, che però ricade a danno dei consumatori. Possono limitare pure l'applicazione dei miglioramenti: la distribuzione della proprietà ed i contratti agrari, così l'ubicazione dei mercati, la brevità dei contratti di locazione, il latifondo, l'eccessivo frazionamento della proprietà.

Le miniere presentano pure una limitazione nella rendita, perchè difficilmente si può avere un prodotto costante; poi sempre in una miniera vi è un punto massimo di produzione che però è impossibile conoscere e determinare. Le miniere, per apprezzarne la produttività, richiedono il confronto finale fra la somma dei capitali impiegati e la somma dei prodotti ottenuti. All'inizio dello sfruttamento di una miniera i capitali non danno frutto. In Inghilterra, per la secolare esperienza, sono in grado di determinare con precisione il grado di produttività della miniera e la quantità massima del prodotto; negli altri paesi difficilmente si può fare una tale determinazione a priori.

Il Carey opponeva al ricardo che la cultura dei terreni comincia spesso da quelli meno fertili e che la rendita, invece di rappresentare un compenso differenziale ai proprietari dei terreni più fertili, è appena sufficiente per reintegrare gli interessi dei capitali investiti sulle terre dei paesi vecchi. Entrambe queste obbiezioni sono erronee. La prima perchè non è escluso che i primi popoli abbiano cominciato la cultura dei terreni più fertili; la seconda perchè i capitali impiegati nei terreni non lo sono che per scopo agricolo quindi con l'andar del tempo, vengono ammortizzati. Del pari erronea è la teoria che attribuisce la rendita non solo alla terra, ma a tutte le industrie che si servono dei monopoli, dei brevetti e simili. Ma facilmente si rileva che i monopoli ed i brevetti possono ben presto perdere il loro valore per nuovi ritrovati. Si è pure affermato che chi compra un terreno paga su di esso i redditi futuri: è un errore perchè si paga il reddito prevedibile, non l'imprevedibile.

L'Hermann e Marx hanno mosso severe critiche alla teoria della rendita. Hermann non nega l'esistenza della legge limitatrice della produzione, però afferma che la rendita è un extraprofitto del capitale fisso. Tutte le ric-

...ze egli lo divide in capitale fisso e capitale circolante.Per questo il profitto varia a seconda delle industrie nelle quali esso viene applicato.Invece il capitale fisso è necessariamente vincolato alla industria sul si investe.Però ciò è erroneo perchè la rendita oppone la limitazione produttiva del terreno e l'uguaglianza dei profitti e salari intervenuta include nella rendita il sopraprofitto di un produttore per la difficoltà che gli altri produttori trovano nel trasferire in una certa produzione i loro capitali.E dato anche che difficilmente i capitali passino da un'industria ad un'altra,ciò non toglie che col tempo si possa realizzare un'uguaglianza di retribuzione.Se si considera un monopolio,non è a parlarsi di rendita.Marx dice che la rendita fondiaria è un fatto storico che si è sempre verificato,oggi ancora più,in una società capitalistica.Distinguendo tre categorie di individui partecipanti alla produzione,egli ripartisce la rendita in rendita differenziale, rendita assoluta, rendita di monopolio.La prima si verifica per la non uniforme produttività del capitale di coltivazione successivamente impiegato,indipendentemente dalle condizioni del suolo e del mercato.La si verifica quando scompare la terra libera,si inizia la coltura intensiva.La rendita assoluta è quella che deriva al capitale in condizioni meno favorevoli(p.es. l'affitto dei terreni più poveri.La rendita di monopolio deriva dal fatto che talora,per mancanza di concorrenza,il valore di alcuni prodotti si eleva.In fondo Marx riconosce gli effetti della differente produttività dei terreni,però non è esatto che solo dagli affitti derivi il valore della terra,poichè sono numerosissimi in tutti i paesi i proprietari coltivatori. Ne i proprietari potrebbero,volendolo,conservare la rendita al livello più conveniente.Quanto alla rendita di monopolio,anche speciali condizioni che si concorrono e di molto non sono quelle volute dall'uomo le più importanti e durature.Come togliere i benefici al proprietario di un vigneto che produce vini sopraffinissimi?Gli altri produttori potessero produrre vino di eguale qualità sarebbe il caso di parlare di rendita non di monopolio.

Cap.VI LA RENDITA DELLE AREE EDILIZIE

La terra può considerarsi oltre che per la rendita agraria,anche come suolo edificatorio.Il Pantaleoni osserva che il principio della rendita fondiaria,applicato alla costruzione di edifici,ha bisogno di speciale studio.Non è il proprietario del suolo situato in punto centrale che accetta i prezzi di quello della periferia per cui la differenza sarebbe la sua rendita;sono locali assai differenti che gli permettono di imporre prezzi più alti.Ciò in parte è vero giacchè il valore del suolo edificatorio non dipende dalla fertilità del terreno,ma dalla posizione di esso. Vi sono cause molteplici che influiscono sulla rendita di una area edilizia.La maggiore richiesta di abitazioni nel centro farà salire i fitti a prezzi esagerati ed ebrosi non sono degradanti per i suoi sempre più periferici.Quando non è più possibile aumentare le abitazioni in altezza,

esse crescono in estensione.I mezzi di comunicazione tendono a raccogliere gli operai accanto agli stabilimenti.Può darsi che degli imprenditori costruiscano quasi interamente e di sana pianta dei centri abitati ;allora essi vengono a godere di una rendita di gran lunga superiore a quella del corrispondente suolo in compenso del rischio e delle opere eseguite.Il suolo edificabile non ha un costo a cui è stabile,ma varia immensamente per infinite circostanze.Esempi ne sono p.es.i mutamenti di costo avvenuti nei grandi centri europei e nelle città americane.

Cap.VII CENNO SULLE VARIE RAZIONALIZZAZIONI DELLA RENDITA

Parecchi scrittori hanno sostenuta la necessità di nazionalizzare la rendita.Ricardo,James Mill e Spencer sostengono che la rendita della terra deve passare allo stato;anzi Spencer arriva a dire che la terra deve essere tolta ai proprietari.Egli non muove dal principio che tutti debbono avere una parte di cose utili,ma dal principio che tutti devono avere uguale possibilità di conseguire beni.Analoghi principi sostengono Gossen, Duprat-Latti e Laveleye.Mill propone l'odierna valutazione della terra e il successivo aumento previa nuova valutazione per conoscere l'incremento futuro.Enrico George non vuole l'acquisto della terra nè con risarcimenti nè con espropriazioni,ma con l'imposta.Stabilita questa,si abolirebbero gli altri tributi e lo stato con libertà e mezzi potrebbe sviluppare le industrie.Tali principi sono erronei.Se si acquistasse la terra,occorrerebbe un enorme capitale che aumenterebbe il debito pubblico e per la sua entità farebbe diminuire il risparmio;inoltre i capitalisti stessi incasserebbero l'interesse,perchè la rendita verrebbe sotto altra forma versata ai capitalisti nè ne avvantaggerebbe gli operai.Lo stato potrebbe fare finchè duri l'ammortamento di quegli immensissimi capitali.Nè col tributo si risolverebbe la questione,perchè questo,applicato ai soli proprietari fondiari,sarebbe ingiusto e danneggerebbe i creditori ipotecari;nè potrebbe praticamente applicarsi perchè la misura della rendita è variabilissima.Inoltre i grandi proprietari potrebbero conseguire lo stesso una certa rendita riducendo moltissimo i costi di produzione e potrebbero vendere la terra.Qualora poi lo stato usurpasse o comunque acquistasse la terra non risarcirebbe la stessa rendita dei precedenti proprietari per l'incapacità di coltivarla con quella intensità con cui la possono coltivare proprietari privati.Infine va considerato che non si modificherebbero le condizioni economiche nella società e p.es.ci sarebbe sempre la classe dei salariati.Dato anche che lo stato,nazionalizzando la rendita esonerasse le altre classi dai tributi,gli operai non se ne avvantaggerebbero perchè essi pagano le imposte sui consumi e gli eventuali tributi diretti verrebbero pagati sotto altra forma dalle imprese che le farebbero ricadere sugli operai.Se i piccoli ed eventuali vantaggi che riceverebbe lo stato risulterebbero nulli di fronte all'enorme nuovo debito

che dovrebbe costruire ed ai disastri che potrebbero derivare.

Cap. XIII LA RENDITA DI MONOPOLIO

La teoria della rendita differenziale suppone che vi siano terreni di ultima classe in cui il capitale applicato dia soltanto il profitto ordinario. Le terre non possono essere cedute gratuitamente ed i profitti di quelle di ultima qualità si misurano sulla differenza della produttività di esse. Pertanto, allorchè più nessuna applicazione di capitali per ecco pi arrari può farsi, i proprietari potranno sempre cedere le terre per uso industriale, ricavando quella che dicesi rendita di monopolio. Ogni industria richiede una quantità di terra e non è il proprietario della terra l'arbitro della situazione perchè egli fino a un certo punto potrà limitare l'offerta allo scopo di ottenere un forte reddito; l'industriale disporrà sempre di tanta parte di terra quanta ne occorre all'impresa. Quando il terreno costa molto, egli alzerà di più i suoi fabbricato e cercherà di accentrare l'industria. Dal confronto della domanda con l'offerta di terreni per uso industriale dipenderà la rendita di monopolio. Questa sola, obbligando gli industriali a richiedere un prezzo maggiore pei loro prodotti, quando egli industriali non trovano un compenso in altri prodotti e quando è limitata la quantità di suolo disponibile. Il Valenti ritiene che la metà della rendita fondiaria valutata nel 1904 in 600 milioni, è dovuta a redditi ricardiana; gli altri 300 e forse più sono rendita di monopolio.

Cap. XI L'INTERESSE

L'interesse è la retribuzione del capitalista per la ricchezza da lui prestata ed è conseguita senza alcuna applicazione di attività personale. La sua forma tipica è il mutuo, con cui si presta una somma a prestito e la si restituisce dopo un certo tempo insieme ad un certo lucro; altre forme sono il nolo, la pigione d'affitto, l'interesse in senso stretto, lo sconto.

L'interesse consta di due elementi: l'anticipazione del capitale ed il rischio. Se umano fosse per tutti il rischio, costante dovrebbe essere l'interesse. Il fondamento dell'interesse sta nella diversa utilità comparata dei beni presenti e futuri presso vari individui.

Il Bohm-Bawerk rileva che le ragioni del differente apprezzamento delle ricchezze sono: 1°) Le ricchezze presenti consentono di poter soddisfare a bisogni più urgenti ed importanti. 2°) I bisogni futuri sono ritenuti sempre meno importanti dei presenti. 3°) Le ricchezze presenti possono impiegarsi anche per produrre ricchezze future. Di modo che le ricchezze presenti fanno agio sulle future e danno luogo all'interesse.

Il Walker osserva che il Bohm-Bawerk ritiene che le ricchezze non possono mai la produttività e solo indice dell'interesse sia il tempo; critiche minori possono inoltre il Walker e il Giddings, però l'economista austriaco facilmente confutò le osservazioni mossegli sostenendo che la sola utilità non spiega l'interesse se non si tiene conto dell'apprezzamento comparativo tra ricchezze presenti e ricchezze future; che i nuovi trovati tecnici se non sono conosciuti non saranno adottati (al Withe) e che infine (al Giddiese) la produzione dei beni-capitali è più costosa dei beni-consumo. Benchè la teoria del Bohm-Bawerk sia molto scaltra; tuttavia il Pinca-Mularoni ha osservato che esso parla soltanto di differente apprezzamento fra ricchezze presenti e future e ciò non spiega perchè quello che spiega il fenomeno è la differenza relativa fra i contraenti nella valutazione comparata delle ricchezze presenti e future, senza di che mancherebbe la ragione essenziale di scambio e quindi l'interesse. Se tutti valutassero ugualmente due ricchezze presenti e due future non sarebbe possibile lo scambio che appunto sorge quando la valutazione comparativa è differente. Tale differenza si verifica anche quando ~~la differenza~~ ~~apprezzamento~~ uno dei contraenti si apprezza più la ricchezza presente che la futura ed anche quando entrambi apprezzano più la ricchezza presente che la futura. La differenza di valutazione non è un fattore artificiale, ma sorge dalla diversa condizione fisica, mentale e sociale degli individui i quali almeno si trovano di accordo nel valutare una ricchezza presente di fronte ad una futura.

Il prestito di capitale può essere produttivo o consuntivo e può avere per oggetto una cosa fungibile (oro, grano, ecc.) o una cosa non fungibile (fabbricati, attrezzi). Nel caso di prestito produttivo si trovano insieme l'industriale, il banchiere ed il capitalista, i quali in misura decrescente comparativamente apprezzano più la ricchezza presente che la futura. Trattandosi di beni durevoli il reddito del capitalista contiene elementi che sono anche una reintegrazione parziale di capitale ed un lucro netto corrispondente alla differenza fra il valore presente della prestazione ed il valore che essa avrebbe nell'ultimo momento in cui fosse disponibile. Avviene anche qui la differenza tra i vari valori che fa il locatario deve essere superiore a quella che fa il locatore, scorrendo dalla diversa valutazione della futura ricchezza il lucro del capitalista. Il fatto che l'interesse viene corrisposto ad anno od a mese non modifica la sostanza del fenomeno, salvo alcune variazioni in dipendenza dell'anticipazione del pagamento.

Il saggio dell'interesse, che si riferisce all'unità di capitale nell'unità di tempo, consiste nel rapporto fra l'ammontare del capitale e l'ammontare complessivo dell'interesse in un dato periodo di tempo. Alcuni ritengono che il saggio dell'interesse dipende dalla quantità di numerario esistente, perchè la domanda si rivolge al capitale e non alla moneta che di per sè non rappresenta utilità diretta. Possiamo anzi dire che, aumentando la moneta, diminuisce la misura dell'interesse, giacchè se prima con mille lire si pagavano cinquanta operai, aumentando quella si chiederanno mille e cinquanta lire per pagare gli stessi operai, giacchè la moneta sarà depressata. Il saggio dell'interesse corrisponde, in linea generale, alla

domanda ed alla offerta di semi capitale e quindi non solo del capitale monetario. I capitali possono essere domandati da varie categorie di persone e per differenti usi. può farne richiesta l'industriale, il professionista, e chi non esercita alcuna professione. L'interesse si misurerà in base alla misura dell'impiego che verrà fatto e quindi sarà tanto più alto quanto il capitale verrà investito non per produzione ma per consumo immediato. Del pari l'interesse sarà proporzionato in ragione del tempo in cui avverrà il rimborso e più alto sarà quanto più lontana sarà la restituzione. Del resto sarà influenzato dalla sicurezza dell'investimento capitalistico e dalla distribuzione del risparmio. Quanto allo sconto, il Rapisardi ed altri sostengono che, riferendosi questo per solito a prestiti a breve scadenza, richiede moneta e quindi le sue oscillazioni debbono dipendere dalla quantità di moneta. Ciò non è proprio vero come sembra a prima vista. Non poche volte l'operazione di sconto non viene fatta perchè occorra un capitale da consumarsi subito, bensì per nuove imprese acquistando materiali e macchine per l'industria. Si arriva quindi al punto che rialzo di sconto significa rialzo d'interessi e i due saggi finiscono sempre col parecchiarsi. Il saggio dell'interesse è stato variabile nelle età trascorse e dalla ragione del 12 % presso i Greci è sceso alla misura del 2 % presso gli Olandesi nel secolo XVIII. Vi hanno influito potentemente le condizioni di sicurezza dei traffici e la floridezza degli stati. Presso i Greci e i Romani l'interesse fu dapprima proibito; poi permesso, ma con limitazioni. La Chiesa l'ha combattuto fino al secolo XIV, cioè fino all'epoca dell'istituzione dei monti di pietà, favoriti dai francescani e combattuti dai domenicani, nei quali il pensiero dell'interesse dicevasi fatto per le spese di custodia del pegno. Ma quando cominciarono a sofisticare sul denaro prestato e sul lucro cessante si sentì la necessità di ammettere l'interesse e stabilire una misura di esso con varianze legislazioni di sorta, giacchè è l'unico mezzo per combattere l'usura e la diffusione delle banche per il piccolo credito popolare ed agrario.

Cap. X — IL PROFITTO

Il profitto costituisce la retribuzione dell'imprenditore per l'opera da lui prestata nella produzione. Gli economisti non sono affatto d'accordo su questo punto ed alcuni considerano tale retribuzione come un salario, altri come un interesse, altri come rendita o reddito autonomo di indole specifica.

Il Thunen, riferendosi ai concetti dell'Hermann e del Senior, dice che, eccluso l'interesse pel capitale impiegato, il rischio, il premio d'assicurazione, e lo stipendio di una persona tecnica che per caso avesse sostituito l'imprenditore nell'industria, quello che rimane è il profitto. Tale concetto fu pure seguito ed in varia misura, non sempre esatta, dal Rossi, dal Mangoldt e dal Natale. Tali teorie non è errato perchè partono dal presupposto che il

salariato sia una specie figura speciale di lavoratore, il che non è. Il quindi, poichè l'imprenditore è sempre occupato nella sua industria, egli partecipa ai lucri ed ai danni. Pertanto il reddito è unico sia che applichi dei capitali propri, sia che applichi capitali altrui, nel quale ultimo caso una parte del profitto va all'interessato. Il Fuhrer crede di ravvisare una linea tra profitto e rendita fondiaria, ritenendo che il profitto sorga quando, aumentata la ricchezza dei prodotti, fra gli imprenditori si stabilisce una gara. Ciò è vero fino ad un certo punto, giacchè la rendita non esiste finchè accanto ai terreni più fertili non entrano in coltivazione le terre di inferiore qualità, mentre il profitto c'è sempre. Il Fuoco, Marbullo, Gli, Wagner, ritengono non correttamente che il profitto è dovuto all'industriale per la sua qualità di capitalista ed il Roscher ed altri, al contrario, sostengono che gran parte del profitto sia costituito dal salario che spetta all'industriale per la personale sua opera. Costoro sono tutti lontani dal vero, perchè il profitto è il prodotto intellettuale e combinato della attività personale e del capitale applicato nell'industria. Il Loria fa la storia del profitto e distingue il periodo di libera occupazione e di libera coltivazione della terra dal periodo di totale occupazione di questa. Nel primo l'uomo occupa quanta terra basta ai suoi bisogni; ma quando la terra non ha più la primitiva produttività l'uomo si unisce ai altri suoi simili formando con essi una società di produzione. In questo caso entrano concentrano, intensificano i loro sforzi su di una sola zona di terra dividendo in parti uguali i frutti. Può uno di essi rinunziare ad una parte della sua terra a favore dell'altro, oppure conservare il capitale di una parte della terra lasciandola incolta e concorrendo con l'altro capitale alla produzione. Così si avrebbero varie forme di associazioni di produzione: propria, impropria, estensiva, intensiva. Però quando la terra è tutta occupata l'uomo si impossessa con la forza della persona (schiavitù) o del lavoro (salariato) dell'operaio e volendo evitare che i lavoratori si rendano indipendenti e divengano produttori a loro volta accumulando propri capitali, adopera mezzi imperfetti di produzione e dona loro i salari. E' non vera l'opinione di Loria circa la libera occupazione della terra ed in parte egli è anche nel vero nell'assegnare a parte della sua ipotesi storica.

Il saggio del profitto (rapporto fra l'ammontare del profitto ed il capitale investito) è la quantità concreta del profitto e si misura con rapporto a certo capitale investito.

Il Ricardo, riferendosi alla sua teoria sulla rendita, riguarda questi profitti ed arriva alla conclusione che i profitti sono in ragione inversa dei salari, tenendo ben fermo che il salario egli lo considera come valore non come quantità. Molte critiche si sono fatte a questa teoria, specie dal Marshall e dal Cairnes; essa però rimane saldo. E' fuor di dubbio che i redditi di un'industria si dividono in profitti e salari; ma conosciuto che essi

sono taluni oppositi ed a misura che stimolano l'uno eccede l'altro. Si osserva che le macchine entrano in gran parte nella produzione, ma non solo non possiamo dire quanta parte di prodotto spetti alla macchina e quanta all'uomo, ma anche ciò non infirma il principio ricardiano. E' innegabile che il capitalista industriale tenta con ogni sforzo di limitare i salari e che con mille sacrifici i lavoratori strappano i miglioramenti salariali. La costituzione di grandi imprese, la concorrenza fra gli imprenditori, l'assorbimento di una piccola industria da parte di una grande, il trasferimento di capitali da un'industria ad un'altra, non spostano i termini della questione, perchè, per tenersi pronte l'eventuale interesse da pagarsi per i capitali presi a mutuo, ecc. profitto e salario saranno di fronte quali termini antagonistici dell'industria.

C

Cap.XI LA TENDENZA DEI PROFITTI AL MINIMO

I profitti non possono discendere al disotto di un livello minimo che sembri sufficiente a compensare i produttori della loro opera. Il minimo varia secondo i tempi ed i luoghi, però col generale incremento della civiltà tende a declinare.

Il mill, prendendo dai fenomeni che possono influire sul profitto come investimenti all'estero, perfezione di cultura, ecc., distingue l'actual minimum dal ultimate minimum. Nei paesi di intensa popolazione e di fiorente industria, prima di scendere all'actual minimum, si può ricorrere al progresso, sotto il quale l'investimento si farebbe all'estero. A ciò il mill tenta di dimostrare che le progressi industriali tendono a ridurre al minimo i profitti. Quando vi è abbondanza di prodotti che non trovano corrispondenza nel mercato, gli industriali cercano di avvantaggiarsi con profitti tratti da altra fonte, cioè, continuando su questa strada si giunge alla crisi in cui il produttore non ha i mezzi occorrenti alla produzione. La depressione si diversifica dalla crisi perchè colpisce tutte le industrie per un periodo più lungo impedendo ad esse di lavorare. La crisi da un'industria si riversa sulle altre e va a colpire le banche. Ciò avviene per l'urgente bisogno di contante, poichè le banche pongono sostituire carta moneta perchè invece tener una corrispondente riserva metallica. Anzi, in periodi di crisi, per la generale ricerca di contante, sulle l'interesse domandato dalle banche e quindi si accresce la situazione, si può mettervi fine rifiutando il credito agli industriali o rifiutandolo, come si fa in Inghilterra, o abbreviando il termine di scadenza delle cambiali da 90 giorni ad un mese, ecc. Le crisi derivano anche da eccesso di prezzo: le industrie non trovano compratori e quindi falliscono. Si avverta che non sempre le crisi sono procedute da periodo di abbondanza e che talvolta proprio le banche sono state causa delle crisi per il loro scorretto agire. Le crisi sono notevoli specialmente dai primi del secolo XIX in poi. Lo Jevons ed il Juglar hanno creduto di dimostrare che le crisi dipendono dalle mac-

chie solari e che perciò si ripresentano, come quelle ad intervalli decennali. Le crisi deriverebbero dalle perturbazioni atmosferiche che le macchie producono e che rovinano i raccolti agrari. Però in seguito agli studi astronomici che non hanno potuto accordare tali effetti delle macchie solari si hanno potuto affermare il ripresentarsi ai stessi periodi decennali. Lo stesso Jevons ha poi modificata la sua teoria. Solo le banche possono evitare i gravi effetti delle crisi con una savia amministrazione finanziaria.

Cap.XII IL SALARIO - SUA FORMA - SUA LEGGE NORMALE

Il salario è la retribuzione dell'operaio libero impiegato in una produzione accreditata per conto e rischio dell'imprenditore. E' il prezzo del lavoro venduto per altrui necessità, alcuna apparente influenza ha il risultato del lavoro sul salario. Nei salariati non si devono comprendere nè i proprietari coltivatori, nè i compartecipanti al profitto, nè i componenti le cooperative di produzione, nè i soccidici, i quali utili non producono ma concorrono alla produzione. Le forme caratteristiche di compartecipazione agli utili sono: la colonia parziaria e la soccida altre forme con cui nell'agricoltura e nella pesca i lavoratori concorrono con l'imprenditore al godimento del profitto ricavato dall'industria. Il salario attraverso i secoli ha assunto varie forme: è consistito in prodotto dello stesso lavoro o è stato fissato dai soli padroni secondo i lavoratori in condizione di schiavi, o è stato determinato dai padroni mercè concessione di terra e di provvista ai lavoratori, oppure è stato stabilito con convenzione tra capitalista e lavoratore. Questa è la forma più diffusa.

Il Pierantoni fa la storia del salariato e ritiene che esso è esistito in ogni tempo dal 322 a.C. e poi anche in Roma. Nel medio evo godette ottima retribuzione a causa delle associazioni dal sec. XIV in poi a cominciare dall'Italia e dalla Francia, e poi in Olanda, in Inghilterra, in Germania, sono andate sempre più deteriorando le sue condizioni; mentre per contro, diminuita pei lavoratori la possibilità di accumulare capitali e di rendersi così indipendenti, sorgeva la grande industria.

Il salario può essere nominale e reale: il primo è quello che viene corrisposto all'operaio, l'altro misura l'effettiva quantità di ricchezza che col salario nominale l'operaio può procacciarsi. In una industria primitiva il pagamento in natura identifica questi due specie di salari; ma quando, con scambi basati sulla moneta, un imprenditore desse prodotti invece di danaro, facilmente i lavoratori sarebbero danneggiati, sia che l'imprenditore alzasse il prezzo dei prodotti, sia che li dia a giusto valore e ciò per la difficoltà di scambiare i prodotti ottenuti come salario con prodotti meno adatti per il soddisfacimento dei bisogni dell'operaio. Bisogna distinguere il salario dal costo di lavoro: quello rappresenta la somma di prodotti consumabili dall'operaio; questo si riferisce al rapporto fra la ricchezza anticipata all'operaio e quella prodotta dal suo lavoro. Sono ter-

cini che possono differire alcune volte salario può talvolta corrispondere ad alto costo di produzione e viceversa.Si distingue poi il salario normale(centro di oscillazione interno a cui tende a stabilizzarsi la misura del salario corrente)dal salario corrente che è quello prevalente sul mercato,che risente rapidamente gli influssi dell'industria e del commercio.Forme principali del salario sono:il salario a tempo ed il salario a cottimo,benchè queste due forme di solito si possano fondere,tuttavia si equivalgono.Quindi,una volta stabilità l'entità del lavoro compiuto a cottimo,si determina il lavoro a tempo sulla base di quella entità.D'altra parte se può sembrare che l'industriale preferisca il lavoro a cottimo più che quello a tempo;ciò sarà in parte trattenuto da tale preferenza per il fatto che il maggior guadagno fatto dagli operai col lavoro a cottimo,viene da questi preteso per retribuzione al lavoro a tempo,dopo che l'industriale pel fatto del cottimo,avrà protratto l'orario di lavoro.Inoltre il lavoro a cottimo non può essere adibito alle lavorazioni fini ed delicate.Assume importanza invece i modi fatti e scontro in cui gli operai risentono gli effetti del mercato gli uni da di loro.Altra forma di salario è quella a tempo progressivo:il salario viene accresciuto in base all'aumento prodotto ma di una data quantità di lavoro ma non viene diminuito nel caso opposto.Altra forma è il salario a scala mobile ,in cui,presi come tipi un dato prezzo di prodotto e una data misura di salario,questo varia con accrescimenti o diminuzioni secondo il mercato,ma esso non è conveniente a causa delle frequenti variazioni del mercato che si ripercuotono sfavorevolmente sulla misura del salario.

Il Petty,il Turgot,Quesnay e Franklin tentarono di stabilire il grado secondo cui e il salario dovesse aumentare.Per Adam Smith il salario si stabilisce in conformità della legge della domanda e dell'offerta e perciò, non potendo esso scendere sotto un minimo,dipende la sua misura dalla concorrenza fra i capitalisti da un canto e i lavoratori dall'altro.Ricardo distinse un salario naturale(cioè quello che è indispensabile alla classe lavoratrice per vivere e riprodursi)e un salario corrente (cioè quello effettivo che si corrisponde in seguito della domanda e dell'offerta). Questo tende ad accostarsi alla misura del primo,quando esso è superiore,la classe lavoratrice aumenta la popolazione ed il salario automaticamente diminuisce per la maggiore offerta di lavoro.Questi concetti furono inizialmente adotti a sostegno della così detta legge ferrea dei salari ed il merito se attribuiva la causa non alla improvvidente procreazione,ma alla prevalenza del capitale costante sul variabile e quindi alla disoccupazione degli operai.Il Thunen sostiene che salario naturale sia quello che,non secondo natura,ma secondo giustizia dovrebbesi corrispondere agli operai.Dopo lunghi calcoli egli crede di poter fissare la formula del salario nella equazione $Y=\sqrt{p}$ rappresentando a i bisogni dell'operaio e della famiglia espressi in sussistenza e p il prodotto del lavoro dell'operaio,ma per quanto acuto,nessuno studio può portare alla esatta

determinazione della formula del salario.La legge ferrea dei salari è stata ormai abbandonata a causa dei sensibilissimi aumenti verificatisi negli ultimi anni.Al concetto di un minimo fisico è subentrato il concetto di un minimo sociale di esistenza quale indice del salario normale.Ma non è il tenore di vita che determina il salario,bensì è il salario che realizzando dato tenor di vita.

James Mill e poi Stuart Mill sostanzialmente si occuparono del fondo salari. Quest'ultimo suppone che la parte di capitale (circolante) destinata al salario sia fissa in ogni industria e risulti quindi vano ogni tentativo degli operai per aumentare la misura della mercede.Il Cairnes sostiene invece che il salario è determinato dal rapporto fra il capitale ed il lavoro rivolti alla produzione di articoli di lusso ed il capitale ed il lavoro rivolti alla produzione di articoli di consumo degli operai.Il Thornton fu tra i primi a sostenere che non esiste nessuna legge che determini la quantità di capitale destinata ai salari;e poi sostiene che il lavoro è una merce sul generis che,quando non è prodotta,non può essere portata.Il Cairnes trattò a fondo la questione del fondo salari.Egli sostiene che in ogni industria deve assolutamente esservi una parte di capitale destinata a salari e che questa parte sarà proporzionata alla materia greggia ed al capitale fisso.Non deve però di qui egli dedurre che si possa stabilire a priori l'ammontare di esso.In opposizione al Cairnes,il Thornton sostiene che il salario sia pagato dal reddito dei consumatori ed il Marshall credette di poter stabilire una tendenza dei salari al minimo come pei profitti e per i prezzi,ma questa tendenza è impossibile ad attuarsi. E' certo costante proposito del capitalista il ridurre al minimo il salario.Però altre cause vi sono altre cause che influiscono sulla misura del salario:così per talune industrie le condizioni atmosferiche (muratori, scaricanti),la diversa quantità di vendita dei prodotti in varie stagioni e simili.Il salario può essere di volta variabile a seconda della migliore organizzazione operaia.Di fronte agli industriali uniti in tacita lega,gli operai stretti in federazioni e sindacati,almeno al rialzo dei salari:ciò per ciò ottenere devono fare sacrifici economici allo scopo di accumulare quei fondi indispensabili per potersi sostenere in caso di sciopero.Perciò l'aumento di salario conquistato con lotte e sacrifici,e la possibilità di prepararsi a nuove lotte ed in questa continua contesa il capitalista modifica i mezzi di produzione,fa perfezionare le macchine,cura a tenere disponibile una riserva di operai da utilizzare in caso di sciopero.D'altra parte gli operai allargano le loro organizzazioni ed alcuni di esse si trasformano in enti dipendenti dai capitalisti,trasformandosi in industriali e danno così vita alle cooperative di lavoro.

Cap.XIII LEGGI SOCIALI DEI SALARI - ORGANIZZAZIONI OPERAIE

INCREMENTO DEI SALARI E CONDIZIONI DEL LAVORO NEL SECOLO XIX

Il salario è concetto a molteplici cause che influiscono sulla

ma misura.Smith credè di poterne fissare 5 principali:1)facilità d'occupazione;2)spese per apprendere il mestiere;3)costanza dell'occupazione;
4)fiducia che si richiede nell'operaio;5)quantità della ricchezza.
Questi però non sono tutti né tutti esatti,poichè l'ammontare del salario può essere alto, pur con alcuno dei difetti notati da Smith.Principalmente la qualità(skill)dell'operaio aveva parte notevole sulla determinazione del salario.Poi,introdotte le macchine,gli operai meno abili ebbero per breve tempo il sopravvento,ma ben presto gli operai più abili del lavoro manifatturiero ebbero a rifarsi,sebbene in misura più ristretta;
Il lavoro della donna modifica pure il salario a causa della più buona sua misura in ogni campo della sua attività,anche in concorrenza con l'uomo.
Ha un'influenza l'un pure il lavoro degli adolescenti.
Gli operai agricoli,non potendo di solito provvedere al proprio sostentamento con il solo lavoro dei campi,si dedicano ad un altro mestiere saltuariamente,e ciò influisce sui salari.In Germania si nota un'emigrazione dai latifondi dell'Est alle campagne più remunerative dell'Ovest,ed i molteplici tentativi fatti dalla Prussia per frazionare il latifondo e per limitare tale emigrazione,a indice del disagio di operai agricoltori.L'accentramento industriale è causa di variazioni e di aumenti sensibili di salari che produce pure un passaggio di operai ad altra industria,sebbene lentamente.Le cosiddette di concorrenza fra i salari chiamano la concorrenza ed i contratti dei professionisti e degli impiegati,e per questi della differenza di stipendio fra impiegati privati e funzionari dello stato.
Influiscono potentemente sui salari le organizzazioni operaie.Le più importanti fra queste sono le Trade-Unions inglesi
Le Trade-Unions sorsero nei primi del sec.XVIII e mirano di comune non le antiche medioevali,nè con le loro massoniche.Attraverso continue lotte nel 1825 furono autorizzate ad esplicare la loro opera liberamente e finalmente nel 1875 furono riconosciute legalmente e furono tenute a rimborsare i fondi dai loro membri prodotti per scioperi non riconosciuti giudiziali.Le Trade-Unions nel 1900 disponevano di 50 milioni di reddito con 75 milioni di riserva e 1.908.115 membri e vanno in continuo aumento. Esse hanno perduto il loro carattere ed i loro metodi violenti e pacificamente svolgono la loro opera.
A somiglianza delle Unioni inglesi esistono le Gewerkschaften in Germania composte di protestanti,cattolici e luterani.In Francia,Belgio,Italia,Danimarca,ecc.in America, Australia,dominano tre assai potenti associazioni operaie che tendono a migliorare i salari ed a garantire altri benefizi(pensioni,assistenza in caso di malattia,ecc.aderenti).Nel 1903 nel mondo erano uniti in sindacati circa 6 milioni di operai,col primo posto spettante alla Danimarca,tenendo conto del rapporto dei sindacati con la popolazione totale.
Gli operai hanno sempre cercato di conchiudere il contratto collettivo di lavoro.In tal guisa l'operaio viene sottratto alle fluttuazioni arbitrarie

dell'industriale e tutta la classe operaia si avvantaggia dei miglioramenti conseguiti.In Inghilterra le Unions,in Francia ed in Italia i Probiviri hanno tentato spesso di imporre il contratto obbligatorio talora a tutti gli industriali ed operai del paese.
Gli scioperi hanno sempre influenzato sul salario,anzi più direi che essi sono stati imposti per la continua ascesa economica dei lavoratori.Essi sono stati numerosi negli ultimi 25 anni e la maggior parte per aumentare il salario,e pochi per diminuire le ore di lavoro,e per resistere a riduzioni di salario,e per fini politici ed altri motivi.
In Australia e Nuova Zelanda vi sono uffici e Corti arbitrali composte di 3 membri(operaio,industriale e magistrato)per fissare i salari e la durata del lavoro;così i salari sono alti per la specificazione ed intensità del lavoro.
In America,in Inghilterra e negli altri stati vi sono provvedimenti legislativi e corpi ben organizzati per la sorveglianza del lavoro nelle miniere e nelle fabbriche.In Italia,invece,tali provvedimenti hanno poca efficacia per difetto di corpo delle miniere ed alla F.S.che non hanno competenza ed ispettori necessari.Benefici invece per gli operai sono gli effetti della Cassa Nazionale Infortuni.
Così è in Belgio il Collegio dei Probiviri composto di 10,e non più di 30 membri ed il presidente,che sceglie il comitato di conciliazione e la giuria.Ha scarsa diffusione e scarsissima valore pratico nelle competizioni economiche.
Dai dati statistici raccolti dagli studiosi risulta che dal primi del sec. XIX i salari sono andati sempre crescendo e,pur tenendo presente l'aumento dei costi dei generi di consumo, sono rimasti un limite che è di gran lunga superiore a quello che all'inizio del secolo era invero molto depresso.

Cap.XIV LA COOPERAZIONE

Uno dei mezzi più potenti per migliorare le condizioni dei salariati e dei piccoli produttori è la cooperazione.
Tre sono le principali specie di cooperative:di consumo, di credito, di produzione.Le prime due non influiscono sulla produzione,mentre la terza trasforma gli operai in produttori.
Le cooperative di consumo hanno lo scopo di acquistare all'ingrosso generi mediante di comune per rivenderli al minuto ai consumatori,garantendo la qualità,la esattezza del peso ed evitando gli intermediari superflui.Hanno la loro origine nella piccola cooperativa dei probi pionieri di Rochdale (presso Manchester)fondata nel 1844 da 28 tessitori.A capo di tale cooperativa erano proporzioni immense,mentre in Toscana sorgeva la Ghezzanese.
Quelle in Italia sorgevano nel 1830 l'Unione militare e nel 1860 l'Unione Cooperativa di Milano.Similmente in Germania i socialisti hanno organizzato potenti cooperative;così in Belgio la Vooruit di Gand e la Maison du peuple a Bruxelles,e così in tutti gli altri paesi più civili.La vendita delle cooperative non va fatta a prezzi di costo,per l'impossibilità di calcolare

tutte le spese dell'azienda,bensì al prezzo corrente,ripartendo a fine d'anno gli utili,fra i soci ed i consumatori,anche non soci.
Si costituiscono anche cooperative per fornire a minor prezzo prodotti di consumo,essi possono costituirne pure i venditori per realizzare delle economie.Le cooperative di credito mirano a facilitare il ricorso a piccoli che difficilmente possono trovare adito presso le grandi banche.Esse furono fondate nella prima metà del 1864 a Lodi per iniziativa di L.Luzzatti.Il capitale raccolto ad azioni di L.50 serve per anticipazioni ai soci,che lo rimborsano a rate e con dito interesse.Tali cooperative si sono molto estese e nel 1909 possedevano un capitale complessivo di 10 milioni.In Germania tali associazioni tipo Schulze-Delitzsch nel 1894 erano 927 ed 1907 milioni di marchi di capitale.Oltre tali banche popolari in Italia si istituirono casse rurarie di credito per iniziativa del sollenbo ecclesiastico sono diffusissime ma organizzate dal partito clericale che le fa servire a scopi politici.
Le cooperative di produzione sono costituite da un gruppo di operai che mettono insieme gli loro lavoro ed i loro risparmi per esercitare una produzione. Esse ebbero origine sul tipo ideato da Luc.Benjamino Buchez,seguace delle idee di Saint Simon e C.Fourier.Il quale nel 1834 fondò l'associazione dei bijoutiers,però il suo tentativo fu vano perchè l'associazione finì con lo scioglimento.Di poi vi sono stati altri tentativi in Francia e più importante fu l'associazione dei pubblici vetturali.
Le cooperative di consumo sono antagoniste di quelle di produzione,poichè le prime preferiscono acquistare sul mercato i prodotti.In Italia tali società sorsero molto tardi e talora mascherano il tentativo di una speculazione capitalistica.Le cooperative possono dedicarsi bene alla piccola e media industria,non alla grande,per la scarsa di capitale e perchè in talora si trasformano in società capitalistiche pel numero ridotto dei soci e pei numerosi operai salariati assunti.E' inevitabile per esempio,come osserva il Pantaleoni,la cooperativa,per avendo uno scopo sociale,è un atto di civile proposito come di amministrazione,la quale può sorgere e talvolta sorge libera concorrenza emancipando l'operaio ed educandolo alle responsabilità civili del lavoro e del risparmio.

Cap.XV L'ASSICURAZIONE

A promuovere le accumulazioni necessarie alle cooperative ed a conservarle giovano le casse postali di risparmio e quelle di risparmio in genere,che raccolgono le piccole economie,danno ad esse un lieve interesse e le consentono prontamente.
Un processo differente per prevenire i bisogni futuri è l'assicurazione. Questa costituisce al costo futuro attuale eventuale un costo certo parziale ed ha comune con la previdenza la provvisione all'avvenire.Il calcolo della frazione dipende dalla probabilità dell'evento,che si deduce dall'esperienza,che è tanto maggiore quanto più grande è il numero degli elementi o casi individuali.Vi sono assicurazioni mob per i sinistri sugli averi e

sulla vita e tutte mirano a dare i mezzi per fronteggiare una calamità e lasciare agli altri i mezzi per provvedere ai propri bisogni.L'Assicurazione può essere esercitata da cooperative in cui i soci ripartiscono in casi di infortuni o la quota di ripartizione in ragione dei tributi pagati dai soci o hanno una quota di garanzia preventivamente stabilita.Il principio dell'assicurazione è assai diffuso,al che lo stato,con le pensioni,lo adotta pei suoi impiegati,e gli industriali lo adottano pure per gli incendi e sinistri.Inoltre il Codice Penale Infortuni provvede per gli operai in caso di morte,per inabilità temporanea o permanente al lavoro.

Cap.XVI LA TEORIA DELLA POPOLAZIONE

Il problema della popolazione e demografico fu messo innanzi per la prima volta in modo sistematico da Malthus.
Quel Godwin nel 1793 pubblicò un'Inchiesta sulla Giustizia Politica". In essa,considerato che l'uomo nasce in istato di libertà e perfettamente uguale,diviene poi vario,diseguale e cattivo per fattori sociali e politici, quindi bisogna di rifare l'ordinamento sociale.
Malthus,studiando tale inchiesta, pubblicò nel 1798 e ripubblicò nel 1803 dove vi sono nei vari stati europei,un Saggio sulla popolazione.Egli in esso rileva che i bisogni del popolo rilevati dal Godwin sono comuni a tutte le forme di governo,e quindi,dimostrato che progredisce e varia che la popolazione aumenta in proporzioni molto più forti delle sussistenze, ritiene non unico rimedio per evitare i danni alla popolazione siano i mezzi repressivi e violenti e preventivi, tra gli ultimi si comprendono nella morale restrittiva, mezzi cui gli uomini devono ritenere la procreazione.Del pari devono limitare la misura ed usare la beneficenza.Questa teoria fu accolta dal partito torie.
Il Malthus cadde in errori non scientifici,ma per insolenza.
Il Gray ritenne come altri che la terra produzione è vera,però sarà attuabile in avvenire quando non vi saranno più terre coltivabili.I così altri economisti-Say, Ferrara, Cairnes e Macdonell-sotto vari aspetti combatterono questa teoria della popolazione.
Il Marx respinse tale principio sostenendo che cagione del disagio economico sia la disoccupazione,talvolta voluta ed imposta dai capitalisti,però il fatto più importante è quello che in condizioni più disparate gli uomini siano più prolifici ed improvvidenti,mentre a mano a mano che si sale nella scala sociale,cresce la preoccupazione dell'avvenire.
Carlo Darwin,applicando il principio della selezione naturale del miglioramento di Spencer,introducendo il fattore psicologico,hanno portato un nuovo esame al tale problema si arduo ed alto.Tutte queste teoriche si confondono e antinomie che sul fattore della riproduzione concorrono fattori di ordine diverso,che complessivamente possiamo definirli di ordine biologico ed economico-sociale

458

M E D I C I N A L E G A L E

858

- I -

FECONDAZIONE E SVILUPPO DELL'UOMO -

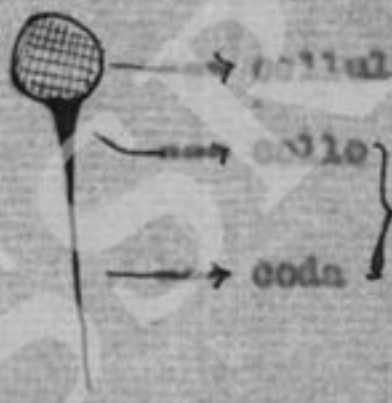
Prima di parlare dell'infanticidio, che sarà oggetto di un nostro particolare studio, vediamo come avviene la fecondazione e lo sviluppo dell'uomo.

Fin dalla nascita accanto alla completa differenziazione sessuale, esiste già la differenziazione degli organi. La produttività di questi avviene dopo una certa epoca cioè nella pubertà, che varia nei diversi climi e presso le diverse razze. In generale è compresa fra i tredici e quindici anni, ed è caratterizzata da fenomeni sostanziali e da fenomeni accessori. Per l'uomo questi fenomeni accessori si assommano nella evoluzione pilifera intorno al pube, al mento ecc. e nell'aspetto virile, per la donna nella rotondità delle forme. Contemporaneamente a questi fenomeni, un altro importantissimo si presenta ed è la trasformazione della psiche che può condurre addirittura alle malattie psichiche.

Fenomeni sostanziali sono: per l'uomo la spermatogenesi; per la donna l'ovulazione.

Che cosa è lo sperma? esso è un liquido biancastro che viene secreto dalle ghiandole seminali, che hanno sede nel testicolo. Lo sperma è composto di un elemento liquido e di una parte essenziale morfologicamente nonsperma

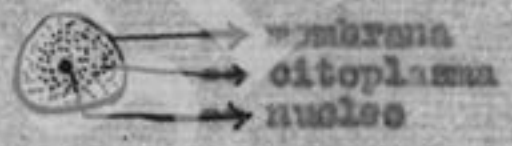
Come si vede nell'unita figura una cellula si compone di una testa, e di un prolungamento o coda: il nonsperma che si divide in due, in quattro parti ecc.



Orbene,prima si pensava che queste cellule,cioè gli elementi fossero degli animaletti giacchè essi si chiamano spermatozoi,mentre modernamente è stato dimostrato che essi sono delle cellule,dotate di un moto proprio.

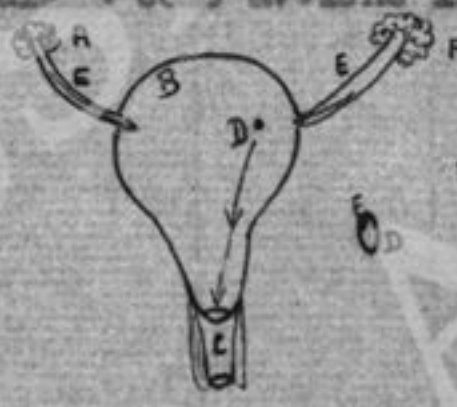
Che cosa è l'uovo? E' la più grossa cellula vivente;esso misura circa trecento micron. Mentre,come abbiamo detto il nemaspermo compare nell'uomo soltanto alla pubertà,nella donna l'uovo vi è fin dalla nascita.

Esso è costituito da una membrana ovulare,da un citoplasma e da un piccolo nucleo. In donna a distanza di 28 ed 30 giorni e dai 15 (circa) anni sino ai quarantacinque matura un uovo,che poi espelle per le vie genitali esterne.



Un fenomeno appariscente nella donna è la mestruazione,cioè la perdita,dalle vie genitali esterne,di sangue e parti commiste dell'utero. La menomenna mestruazione è il segno visibile dell'ovulazione,ma non sempre. Importanza ha la mestruazione nella gravidanza;e noi così ci spieghiamo perchè si domanda sempre alla donna gravida l'ultima sua mestruazione. Il momento più propizio per la fecondazione è quello immediatamente successivo alla mestruazione;e ciò ha importanza dal punto di vista medico legale. Avvenuta la maturazione dell'uovo,due eventualità sono possibili:o il rapporto carnale è fecondo oppure è infecondo. La fecondazione è l'unione dei nemaspermi con l'uovo. Alcuni autori prima ritenevano che i nemaspermi giungessero all'uovo per la contrazione e l'espirazione della vagina;modernamente invece è stato dimostrato che i nemaspermi sono dotati di motilità propria.

Immaginiamo ora un utero ed una vagina e vediamo come avviene la fecondazione. Nell'immagine A le ovaie;E i canali o trombe di Fallopio;B l'utero;C la vagina;D l'uovo;F il punto di attrazione dell'uovo;G la fortunato nemaspermo.



Come abbiamo detto, la donna matura un uovo ogni 28 giorni;questo si stacca allora dalle ovaie,precipita nell'utero e poi con l'orina viene espulso dalla vagina.Se invece l'uovo viene fecondato,abbiamo e le gravidanze extra uterine che possono essere ovari(cioè quando il nemasperma attratto dal cono di attrazione dell'uovo gli si unisce nelle ovaie) peritoneali(cioè lungo la tromba di Falloppio);tubari(queste gravidanze non giungono mai a termine),e le gravidanze uterine.

Immaginiamo in quest ultime l'uovo gia fecondato.Che cosa avviene? Nell'uovo il nemasperma ed il nucleo si fondono e cominciano a moltiplicarsi prima in 2 poi in 4,8 parti ecc.,
che fanno assumere alla cellula l'aspetto
di una mora,ciochè in questo stadio l'uovo
dicesi "morula".In seno alla morula si forma una cavità per la quale l'uovo si trasforma in una"vescicola blastodermica"che si inspessisce di più in una parte detta"area embrionale".In questa fase l'uovo si fer ma nella mucosa uterina e viene avvolta da questa,che nella parte dove cresce per coprire l'uovo dicesi"decidua reflessa",nella parte che è a base "decidua serotina",in tutto il resto decidua vera.

In questa fase l'uovo si nutrisce attraverso
la madre e spinge le decidua a fondersi con la
decidua parietale reflessa.Intanto l'uovo ha anche
progredito ed ha prodotto dei filamenti mediante i quali assorbe sangue ed essigeno dall'utero cioè in fondo dalla
madre.Verso la metà del secondo mese i filamenti si atrofizzano,mentre si ipetrofizzano
quelli vicino alla vescicola serotina.Nell'uovo la vescicola blastodermica si è introflessa,dando luogo all'"embrione" che ricopre l'amnios nel quale vi è il feto.All'interno si è prodotta

una zona amnistica in cui,nel fondo,il feto guazza.Intanto nell'embrion si é prodotta una vescicola ombellicale che dicesi allantoide.Il feto va sviluppandosi ed al terzo con la formazione della placenta e del funicolo ombelicale ha inizio la distinzione fra embrione e feto.Indi cessano le metamorfosi ed il feto cresce e si sviluppa.Normalmente la gravidanza avviene nel 280° giorno dalla fecondazione.

INFANTICIDIO ==

Come dice la parola stessa infanticio vuol significare uccisione di un infante.Ma, così la parola infanticidio abbraccerebbe un larghissimo campo e sia la vecchia legislazione penale sia la nuova tendono a restringere. Dalla lettura dell'art.369 (1) Cod.Zanardelli noi ricaviamo che quattro condizioni erano richieste perchè si avesse infanticidio: Riguardo al colpevole: 1) movente di salvare l'onore, 2) speciale vincolo di parentela Riguardo alla vittima: 3) che non abbia superato i 7giorni dalla nascita, 4) che non sia stata iscritta nei registri dello stato civile.-

Inoltre l'art.369 si rifaceva al 364 dove si parla di omicidio e dichiarava l'infanticio un omicidio attenuato.Oggi il nuovo codice ha fatto dell'infanticidio un delitto a se e non una sottospecie dell'omicidio.Il nostro Codice che foggia tutte le sue norme specialmente sui motivi che conducono l'uomo al delitto,non li trascura nell'infanticidio.E sono da distinguersi i motivi soggettivi dagli oggettivi.I primi sono della madre la quale fra la paura del disonore e la paura della pena che le sarà inflitta ha maggior timore della prima che dell'altra.Gli altri gli oggettivi,riguardano l'infante.Secondo la nostra vecchia legislazione per aversi infanticidio,questo avrebbe dovuto concretarsi nel momento in cui l'infante nasceva;secondo l'ultimo invece esso deve essersi concretato "durante o immediatamente dopo

(1) pag 294 Cavidalli.-

il parto ,poichè é prevalso il concetto che dalla madre si dilegueno dopo un certo lasso di tempo dal parto,quelle condizioni nella quali essa era spinta al delitto (il movente:il disonore),e che il perturbamento psichico della puerpera che alle volte genera la psicosi puerperale,genera un atteggiamento psicologico,dal quale a ragione non si può trascendere solo in quei momenti in cui essa partorisce. Quindi, riassumendo,noi possiamo dire che tre sono stati i concetti che hanno consigliato il moderno legislatore a punire meno l'infanticidio: gli elementi soggettivi,i psicologici,gli oggettivi.

Presso gli antichi valeva il principio "si quis infantem occidat omicidio tenetur ,giacchè essi riguardano il fatto che l'infante non poteva difendersi e punivano con la pena dell'omicidio lo stesso infanticidio. Molti sono stati colpiti dalle statistiche che mostrano come l'infanticidio vada moltissimo diminuendo e se ne sono a ragione rallegrati.Ma mera apparenza! giacchè le medesime statistiche ci fanno vedere come l'aborto criminoso sia in un aumento spaventosissimo e che in particolare nelle campagne le percentuali di infanticidio permangono costanti,nelle città si nota una forte diminuzione;nello stesso tempo che nelle città le percentuali di aborti criminosi sono molto alte ediinvece basse nelle campagne.E ciò si spiega:la città dispone di mezzi molteplici per procurare l'aborto,mentre le campagne raramente ne dispongono.Possiamo dire che modernamente l'infaticidio sia un delitto campagnolo,l'aborto criminoso un delitto cittadino.Molti confondono il reato doloso col colposo e riferiscono spesso sbagliatamente che l'infanticidio é un reato colposo. Essi evidentemente non hanno il giusto discernimento fra dolo e colpa.L'art.578 del nuovo Codice parla di reato doloso,per il quale si suole intendere,e noi siamo di accordo, "chiunque é causa diretta del delitto. Ora nell'infanticidio si ha la volontà,l'idea prefissa di togliere la vita ad un fanciullo,e quindi di dolo si deve rispondere e non di colpa,che noi sappiamo per definizione.

zione essere una imprudenza,negligenza od imperizia. E lo stesso Codice Zanardelli,d'altronde,all'art.369 esprimeva il medesimo concetto del 578 Rocco. ~~Il codice ha molti punti da osservare prima di pronunciarsi su di un infanticidio.~~ L'art.369 del Codice Zanardelli poneva come condizione dell'infanticidio avvenisse nei primi cinquegiorni dalla nascita;il nostro ultimo codice modifica e dice immediatamente dopo il parto,ponendo una nuova figura di ~~feticidio~~ infanticidio, ovvero di feto durante il parto art.578, l'aborto. Noi non siamo però della opinione di coloro che vedono una fondamentale innovazione nelle disposizioni relative all'art.369 dello Zanardelli nel Codice Rocco;infatti anche prima il feto ucciso veniva punito come infanticidio.

Vediamo se le condizioni "dopo il parto". Vera ciò però occorre appunto vedere se il fanciullo era nato ossia constatare se quello ha vissuto veramente. verificarsi della condizione (vedi pag)

I medici per vedere e constatare ciò ricorrono a vari metodi: apparato circolatorio, apparato gastro intestinale ecc. dai quali desumono referti per stabilire le vere condizioni della vittima. Noi confuteremo i metodi seguiti da costoro e dimostreremo come l'unica prova attendibile consista nel vedere lo stato dell'apparato respiratorio. Noi sappiamo che il feto nell'utero è legato alla placenta materna dalla quale assorbe ossigeno e nutrimento,per un funicolo detto ombellicale.In queste condizioni il feto è un parassita: è un saprofita.Ma un bel giorno il funicolo si spezza,l'utero si svuota del liquido ed il feto viene buttato fuori alla vita indipendente.Ora quando il feto viene al mondo esterno ha bisogno di ossigeno e di nutrimento.

Col vecchio codice richiedendosi il termine di cinque giorni era relativamente facile osservare l'infanticidio,giacchè il feto staccato dalla placenta dalla quale assorbiva ossigeno e nutrimento,chiudeva alcuni vasi che denotavano appunto il trascorrere di parecchi giorni.Ma col nuovo codice ciò è inutile perchè è posta la condizione "immediatamente dopo".

La medesima condizione toglie valore alla perizia che il medico fa del sistema gastro vascolare per osservare se vi ha del latte e delle feci ed assicurare quindi che il bambino ha succhiato latte della mamma; giacchè é normale che il feto debba mangiare dopo 24 ed anche 48 ore dalla nascita. Secondo noi elemento essenziale per giudicare dell'infanticidio inteso secondo il nuovo codice, é guardare all'apparato respiratorio. Infatti appena staccato dal funicolo, il feto tende ad uscire per non morire di asfissia, ed appena uscito l'espansione atmosferica agisce su di lui che respirando per la prima volta ossigeno, emette un grido mentre il respiro si comunica al polmone. Ond'é che noi guardando quest'ultimo possiamo constatare se ci é stata vita o meno.

Tuttavia un piccolissimo tempo, alle volte sino 150 secondi, intercorre tra l'uscita del feto al mondo esterno ed il suo primo vagito. Ora ci si domanda: chi uccide durante quel brevissimo tempo commette infanticidio, per il quale noi intendiamo ogni mezzo per uccidere, o commette aborto criminoso, per il quale noi intendiamo la interruzione della gravidanza?

Il Codice Rocco pone che; "chi uccide durante questo periodo commette infanticidio." Questa concezione é anche presso altre legislazioni (la tedesca, l'inglese, la svizzera ecc.) e noi siamo dell'avviso che anche presso il Codice Zanardelli il concetto era il medesimo; giacchè anche per questa norma che l'innovazione del Codice Rocco sia soltanto formale e non anche sostanziale. E ciò si accorda col fatto che: la madre assolutamente non può in quei pochissimi secondi che seguono la separazione del fanciullo dal proprio alvo ed il suo primo vagito uccidere, date le sue condizioni di puerpera; un estraneo può agire in quei momenti. Si riferiscon infatti casi in cui fanciulli sono stati uccisi proprio in quegli attimi ma sempre da persone estranee. Così si riferisce di una levatrice la quale, (poichè il bambino quando nasce nel capo, alle fontanelle del Brenna non ha ostacoli ossei,) con uno spillone scavava nel cervello del bambino, appena questo emetteva la testa dall'utero materno; di una donna la quale partoriva due gemelli ucci-

cise un bambino colle mani, e l'altro che le faceva afferran-
dogli la testa un atto che immediatamente metteva la testa ai bambi-
ni dell'esame per vedere quelli mettevano il capo dell'utero materno.

Si riferisce ancora di un caso,(che più direttamente ci interessa i momenti non abbiano bisogno di molto coraggio appena vengono al mondo esterno)in cui una giovinetta di 13 anni gettò in un pozzo nero un fanciullo allora neonato,il quale visse per 10 ore in una orina irrespirabilissima.Il nuovo Cod. disciplina sotto le condizioni attuali l'infanticidio, ma noi per gli scopi nostri di cui disponiamo,(e che abbiamo esposto)per dimostrare la vita avvenuta di un fanciullo,siamo del parere che il problema almeno per ora sia indimostrabile e che presenti il piano ad infinite interpretazioni di referti medico-legali.

Allorchè l'autorità giudiziaria è informata di un caso sospetto di infanticidio, ordina l'inchiesta sul fatto e sottopone al perito medico questi quesiti:1) l'infante è nato vivo? 2) era vitale? 3) se è nato vivo quanto tempo ha vissuto? 4) se è nato vivo quali le cause della sua morte? Il secondo quesito non ha grande importanza per il codice penale ma può valere benissimo come attenuante per l'autore dell'uccisione di un infante che non aveva attitudine a vivere.

Vediamo come il perito medico-legale può rispondere al primo quesito. Egli deve cercare se nell'infante vi sono prove di vita(docimasie) cioè quelle modificazioni verificantesi nel corpo dell'infante per la vita extrauterina.Un fatto importante è dato dalla respirazione polmonare che si sostituisce alla respirazione placentare del feto.Ma oltre a questo cambiamento fondamentale,vi ne sono altri di essenziale importanza:nella vescica il feto passa in un ambiente liquido (liquido amniotico)all'ambiente gassoso esterno;da un ambiente a temperatura costante di 37-38 gradi ad un a temperatura variabile.Inoltre adduce modificazioni nell'infante, il fatto della alimentazione che si verifica ancora a spese della madre, ma non più attraverso il cordone ombelicale,bensì succhiando il latte

della mammella.Però l'alimentazione ha valore solo in senso positivo,cioè quando si trovano tracce di essa,perchè in senso negativo non dice nulla dato che il feto può essere vissuto senza aver ricevuto alimenti.Quindi è di fondamentale importanza l'accertare che il feto ha respirato per provarne la vita.Vi sono vari metodi per accertarsi se l'infante ha respirato e le docimasie assumono diversi nomi.Sono :docimasie polmonari,quelle che si vanno a ricercare al livello dei polmoni;extrapolmonari ,quelle che si cercano su altri organi respiratori diversi dai polmoni;~~extra~~ respiratorie,quelle che si cercano su altri organi non appartenenti all'apparato respiratorio.La principale delle prove di vita è una docimasia polmonare,provata sin dai tempi antichi da Galeno e perciò chiamata docimasia classica o Galenica o idrostatica,dato che si basa sul fatto che,se il polmone ha respirato,galleggia sull'acqua.E' obbligatoria.Questa docimasia si pone in opera in questo modo:si fa un incisione sul collo del feto e si lega subito la trachea;si prolunga poi la incisione sino all'ombellico e di qui si fanno partire due altre incisioni divergenti giungenti sino alla ~~cresta~~ spina iliache;si rovesciano indi le pareti del corpo del feto intorno alle incisioni e si guarda il diaframma che è spinto in basso se l'infante ha respirato.Poscia si asporta la placca sternale e piastrone pettorale e si esaminano gli organi contenuti nella cassa toracica.Se l'infante ha respirato,i lembi dei polmoni espansi coprono in parte l'~~area~~ aria cardiaca.Se l'~~area~~ aria cardiaca è scoperta ed i polmoni sono molto piccoli e raccolti alla sommità della cavità toracica verso gli omeri, è segno che l'infante non ha respirato.Si guardano poscia il volume,e la consistenza e il colore dei polmoni:il polmone che ha respirato è molto più grande più espanso del polmone che non ha respirato;il primo è di un colore rosso carnicino ed ha una consistenza spugnosa soffice,mentre il polmone che non ha respirato è di un colore violaceo come il sangue venoso ed ha una consistenza carnosa,soda come il fegato.A questo punto si può trovare una docimasia ottica esaminando il polmone colla lente di ingrandimento;se sulla superficie di esso si scorgono dei punti come tante sferuline

di colore perlaceo giustapposto,è segno che quel polmone ha respirato,perchè altrimenti avrebbe una superficie liscia.Poscia si asportano tutti gli organi toracici connessi al cuore,alla laringe,alla lingua e si pongono in una bacinella contenente acqua:se il polmone galleggia vuol dire che il feto ha respirato.Si noti però che il galleggiamento può avvenire per gas di putrefazione che si sono formati nel polmone;per evitare questo inganno vedremo in seguito i mezzi di accertamento.Se il polmone non galleggia,ciò cosa può darsi che ciò avvenga per il peso di altri organi toracici ad esso connessi,si staccano quanti.Se il polmone viene a galla è buon indizio per presumere che abbia respirato,se va a fondo si deve essere certi che il feto non ha respirato.Bisogna poscia ripetere la prova con i polmoni separati,e poi dividendoli,in lobi ed anche in frammenti di lobi. Indi sotto il peso dell'acqua si spremono i frammenti di un polmone e allora se da essi vien fuori un liquido emfisematico schiumoso e giallastro è segno che il polmone non ha respirato;se dai frammenti spremuti viene fuori una finissima schiuma persistente e,per quanto forte e a lungo spremuti,essi tornano sempre a galla,è segno che il polmone ha respirato;se il galleggiamento del polmone dipende da gas putrefattivi ~~ciò si verifica spremendo i frammenti;infatti ne vengono fuori bollicine gassose ben diverse da quelle del polmone che non ha respirato~~ infine strizzando i frammenti, vengono fuori delle gocce, che troppicano arrivando alla superficie .I frammenti spremuti,non tornano più a galla.Quando la prova idrostatica fornisce tutti i dati positivi si può essere certi che l'infante è nato vivo.Vi sono però obbiezioni.Il polmone può galleggiare o per gas di putrefazione o per aria artificialmente immessa mediante insufflazione(soffiata per es. con un cannello in bocca al neonato)o mediante respirazione artificiale.Come saperlo allora?Per quanto riguarda l'aria di putrefazione,non la si può ammettere se il feto è fresco.Altrimenti sono segni della sua presenza:la formazione di bollicine gassose grosse e non schiumose e l'esistenza nelle pareti del polmone di cavità più grosse degli alveoli(che sono visibili solo al microscopio)le quali sono dovute proprio alla putrefazione.Se il polmone nella prova idrostatica da grosse bolle;se,spremuto,va a fondo;se il colore è violaceo;se nella struttura vi sono cavità;è segno che il polmone ha galleggiato per l'esistenza di gas di

preparazione.Nel caso di insufflazione artificiale dell'aria si devono riscontrare alcune modificazioni.L'aria immessa artificialmente non si distribuisce uniformemente nel polmone e,siccome non se ne è calcolata la pressione dall'esterno,essa da luogo all'enfisema interstiziale.Esaminando al microscopio gli alveoli,questi si presentano così: ⁘

Orbene quando l'aria viene artificialmente immessa,la sua pressione non calcolata sforza gli alveoli e li spezza,cosicchè al microscopio si possono vedere bollicine di aria penetrate negli interstizi tra alveolo ed alveolo. Altra obbiezione alla docimasia Galenica è questa: che l'infante può essere nato vivo ma non avere respirato.Ciò può avvenire quando è stato ucciso proprio nel momento del trapasso della vita uterina alla extrauterina allorchè l'infante non ha più la respirazione feto-placentare,ma non ha ancora quella autonoma.Di fronte a questo fatto la medicina legale è purtroppo impotente a fornire la prova della vita.Il feto può anche essere stato ucciso nel tempo della ~~p~~pnea-post-fetale quando cioè pur essendo in vita non ha ancora respirato.E sono avvenuti casi di apnea-post-fetale durata non solo minuti ma anche ore intere;si noti infatti che il feto per la sua particolare struttura e costituzione,può resistere per lungo tempo alla asfissia.Anche in questo caso la medicina legale non può fornire la prova della vita. Inoltre può il feto dopo la vita parassitaria nell'utero materno aver respirato;ma per ragioni concernenti la sua costituzione(gracilità,immaturità del feto) possono i polmoni che si erano espansi tornare a raggrinzarsi e riassumere lo stato fetale di polmoni che non hanno respirato.In questo caso(~~docimasia~~ docimasia secondaria)il perito medico-legale, oculato e coscienzioso,potrà con una certa facilità,trovare un reperto positivo,giacchè è difficile che tutta l'aria sia uscita dal polmone e che almeno un frammento non presenti le caratteristiche riferenti l'avvenuta respirazione.E' consigliata in questo caso la docimasia idrostatica dell'Icar.Si prende un frammento di polmone e lo si pone nell'acqua dove esso affonderà o rimarrà a metà altezza.Con uno speciale apparecchio si pre-

quindi ad una decompressione dell'aria sulla bacinella,il frammento,se il polmone ha un poco d'aria,si gonfierà e ritornerà agalleggiare perchè avrà un peso specifico minore dell'atqua decompressa.Si può anche fare la prova con l'acqua calda:se il polmone ha respirato galleggierà.

Nonostante questi casi dubbi o disperati,la prova Galenica rimane la principale per accertare che l'infante è nato vivo.Vi sono molte altre docimasie che hanno però minore importanza e servono solo di complemento alla idrostatica.

La docimasia radioscopica si basa sul fatto che,sottoposto ai raggi X il polmone che ha respirato presenta un aspetto diverso da quello che non ha respirato.

La docimasia pleurica si basa sul fatto che nella cavità pleurica la pressione è negativa se l'infante ha respirato.

Altre prove di vita non polmonare ma su altri organi sono:la docimasia auricolare:si prende la testa del feto,si taglia la base del padiglione auricolare e si pone la testa sotto il pelo dell'acqua in un recipiente.Indi con un ferro puntuto si perfora la membrana del timpano.Se l'infante ha respirato verrà fuori l'aria contenuta nella cassa timpanica e si formeranno bollicine nell'acqua.La docimasia ha valore quado si può dimostrare(per es. il feto è fresco)che quelle bollicine non sono dovute a gas putrefattivi. La docimasia gastro-intestinale del Breslau è strettamente imposta L'infante che nasce vivo,coà respirare inghiotte,deglutisce aria che deve ritrovarsi nel suo,stomaco.Si isola lo stomaco con una legatura all'esofago ed una all'inizio del tubo intestinale),dimodo che,l'aria,se c'è,non sfugga. Si pone lo stomaco nell'acqua e lo si perfora come il timpano nella docimasia suddetta.La prova ha valore se si riscontra la presenza di aria e si può accertare che non si tratta di gas di putrefazione.Se nello stomaco non c'è aria la prova dice e non dice,cioè non si può affermare nulla di preciso. La docimasia bulbare è istologica e microscopica e richiede una tecnica speciale.Consiste nel vedere se nel bulbo,che congiunge l'encefalo al

midollo spinale,i centri respiratori sono differenziati oppure no,cioè se il neonato ha potuto respirare oppure non in base alla sua costituzione.E' una prova difficilissima e complessa,generalmente non eseguibile perchè il cervello e con esso il bulbo,sono le parti del corpo che prima e più facilmente delle altre si putrefanno.

Delle docimasie che non hanno rapporto con la respirazione,due sono importanti: la docimasia del nervo ottico che è molto difficile e praticamente non si fa mai.Consiste nel vedere se nel nervo ottico dell'infante vi sono le particolari modificazioni prodotte dall'azione della luce. E la docimasia del Wichow che consiste nel vedere se nei reni vi sono od in quale quantità tracce di acido urico.Giacchè tali tracce sono molto più abbondanti nel rene del nato vivo che in quelle del nato morto.

Una docimasia importante per feti che abbiano i polmoni putrefatti è la docimasia istologica Tamassia Ottolenghi che va ad esaminare la struttura del polmone.Se il polmone non ha respirato gli alveoli sono tappezzati da cellule cubiche visibili al microscopio e negli interstizi si vedono fibre elastiche tortuose ed intrecciantisi.Così: .Se invece il polmone ha respirato le cellule cubiche degli alveoli sono schiacciate come lamelle e le fibre elastiche che,resistentissime,esistono anche in polmoni molto innanzi nella putrefazione,non sono più serpiginose ma distese.

Così

Vediamo ora di rispondere al secondo quesito"Se era vitale",che sebbene non richiesto dal codice,un perito coscienzioso deve tuttavia risolvere. Che cosa anzitutto vuol significare tale termine?Esso è "L'attitudine del feto a vivere fuori dell'utero".Ciò si desume da fatti positivi, quali; la maturità del feto; negativi,quali: mostruosità e malattie.

Dal codice Civile la vitalità si presume al 180° giorno dalla nascita cioè entro il nono mese;nel Cod. Penale è al 210° giorno,cioè all'8° mese. La vitalità è in rapporto con un certo stato o sviluppo del feto; Così la lunghezza,il peso,la ossificazione,le pupille,i peli,le unghie,

possiamo dire anzi da questi caratteri che si può dedurre circa il mese in cui il feto è stato ucciso. Osserviamo particolarmente quanti mesenti. Circa la lunghezza va osservato che il feto a termine ha una lunghezza che oscilla tra 48 e 52 centimetri. Si hanno eccezioni, tuttavia, se il feto ha una misura inferiore, può ritenersi in massima che non sia giunto a piena maturità. Vi sono degli artifici mnemonici per ricordare la lunghezza del feto nella vita intrauterina. Un primo metodo consiste nel dividere la gravidanza in IO mesi, pari ai mesi lunari. Per avere la lunghezza del feto si fa il quadrato di ciascun mese; poi, giunti al quinto si moltiplica ogni mese successivo per il numero costante 5. (Vedi prima tabella).

Embrione,	I°	mese	= I cm.
"	2°	"	= 4 cm.
"	3°	"	= 9 cm.
Feto	4°	"	= I6 cm.
"	5°	"	= 25 cm.
"	6°	"	= 30 cm.
"	7	"	= 35 cm.
"	8°	"	= 40 cm.
"	9°	"	= 45 cm.
"	IO°	"	= 50 cm.

Vi è un altro metodo per calcolare la lunghezza del feto; esso si basa, al contrario del precedente sul mese solare. Si prende come punto di partenza il terzo mese e si ammette che l'embrione sia in tale stadio lungo I5 cm.. Per gli altri mesi, si aggiunge la cifra fissa 6. (Vedi seconda tabella).

Embrione,	3°	mese	= I5 cm.
Feto	4°	"	= 2I cm.
"	5°	"	= 27 cm.
.....			
"	9°	"	= 5I cm.

Ma questi metodi possono valere quando si abbia il feto completo; invece per lo più noi ci troviamo di fronte a feti dopezzati. Ed allora bisogna vedere se è possibile determinare la lunghezza; comunque occorre assolutamente che vi siano delle ossa. Infatti ci basta possedere un osso per fare il rapporto tra la lunghezza della diafisi dell'osso, secondo il sistema del Borra, e la lunghezza del feto da cui quell'osso deriva; tale rapporto si moltiplica per 6,5 oppure per 5,6 aggiungendo la cifra 8. Circa il peso che ha anche la sua importanza sebbene minore della lunghezza, per determinare il mese in cui il feto è stato ucciso, va osservato che il peso oscilla tra i 3200 gr. ed i 3500, per lo più inferiore nella donna e superiore per l'uomo. Si hanno al soli-

to delle eccezioni. Volendosi però sapere il peso del feto nella vita intrauterina,si ricorre a questo metodo:si prende come riferimento il peso al terzo mese e lo si calcola in 125 gr.;per i mesi fino al 6° mese si raddoppia;per gli altri si aggiunge il numero 750(così nella tabella terza).Ma nella considerazione del peso occorre tenere presente dei fatti,come ad es. quello che nel feto nato vivo dopo la nascita,il peso diminuisce progressivamente,specialmente per la molta evaporazione di acqua che esso subisce.Il feto si giudica perda normalmente acqua per 200 gr. ;esso è ricco di acqua al 90 % .Carattere precipuo per la gravidanza a termine è la formazione generale del feto;onde è che il perito deve osservare,per concludere al riguardo,se il padiglione dell'orecchio è completo;se le forme,hanno raggiunto il loro sviluppo;se almeno uno dei genitali è nello scroto;se le unghie delle mani superano le polpastrelle;se la peluria,in tale stato, è scarsa sul corpo;ecc.,più la ossificazione,perchè è appunto nella seconda quindicina del 9° mese che nelle estremità del feto si vede un nucleo di ossificazione.Per assicurarsi di ciò,il perito deve arte inferiore trovare il femore e tagliare parallelamente alcune fette al ginocchio;si osserverà una zona grigia a forma rossastra,particolarmente stridente col materiale calcareo,detto nucleo di Béclard.Il trovarla indica la maturazione del feto;comunque,se non si trova in tale zona può trovarsi in altri punti.Nel caso che questi caratteri per determinare la maturazione del feto,non vi siano,bisogna vedere altri nuclei di ossificazione.Il primo è quello della clavicola che compare dopo il 35° giorno; poi quello dello sterno che compare dopo il 5° mese,con tre nuclei per le tre parti in cui esso si suddivide;poi ancora quello del calcagno che compare al principio del

6° mese insieme a quello della cartilagine che compare al principio del 7° mese. Questi, ultimi nuclei hanno importanza per il tempo in cui si formano, anzi il Cod. Civ. mette che il trovare tali nuclei indichi che il feto sia vitale. Il grado di maturità del feto si può trovare anche in elementi estranei, quali il cordone ombelicale e la placenta. Quest'ultima, nel feto venuto a maturazione, pesa mezzo Kg. Detto così dei caratteri di maturità del feto vediamo quali sono le mostruosità incompatibili con la vitalità, con l'attitudine a durare e le malattie congenite. Nell'Anencefalia od Acrania, non si ha cervello, la testa è nelle spalle e la faccia rivolta la scimmia. Nell'Acardia si ha la mancanza del cuore. Nell'Atresie intestinali si ha l'otturamento congenito del canale. Nel Rene policistico, si ha il parenchima sostituito da belle di siero che scoppiano. Si può anche avere la mancanza di setti nelle cavità cardiache.

Tra le malattie congenite, incompatibili con la vitalità, è la sifilide congenita. Coloro che nascono con questa malattia o campano moltissimo, o muoiono subito dopo la gravidanza. Altra malattia congenita, normale con lo sviluppamento della vita ma incompatibile con la vitalità è la polmonite alba, per la quale il germe della sifilide, che è nei polmoni, sviluppandosi, li degenera ed il feto deve morire. Vediamo ora il terzo quesito. "Quanto tempo l'infante ha vissuto dopo la nascita". Oggi secondo il nuovo codice, non interessa più sapere se il feto ha vissuto più o più giorni, perchè chiamasi infanticidio solo quello che avviene nel momento dopo il parto. I criteri medico legali a riguardo sono molteplici. Essi si desumono dall'aspetto generale del feto: se questo è pulito, vuol dire che ha vissuto per qualche tempo, se invece è ancora imbrattato di sangue o di vernice caseosa, vuol dire o non vuol dire, onde occorre vedere in più particolare modo. Così se il feto è imbrattato nelle pieghe, nei lombi ecc. il che indica che l'infante non ha avuto le cure per continuare la vita, si può presumere che l'infante è stato trascurato od ucciso subito. Un altro carattere per desumere circa il periodo di vita che il feto ha trascorso è l'osservare il tumore del parto, cioè quel siero rossastro che si

forma nel tessuto sottocutaneo per dove il feto si è mosso:per lo più la spalla.Il grado di questo tumore è sufficiente per dire se è vissuto o no;tuttavia il non trovarlo significa che è stato assorbito dall'infante o che quello è nato senza.Infine è utile osservare il funicolo ombelicale,cioè se la dei riflessi vuol dire che è pieno di acqua e l'infante ha vissuto poco;se invece il cordone è in via di mummificazione vuol dire che l'infante ha vissuto parecchio.Ma meglio sarebbe vedere se si è iniziato il demarcamento del cordone ombelicale del feto.Infatti nel 5°-7° giorno si ha per reazione vitale,un processo di demarcazione e poi dopo altre tre settimane un processo di infossamento del cordone ombelicare. Altre modificazioni in rapporto alla vita del feto si riferiscono a certi vasi ~~quelle~~.Nella gestazione,dalle ~~vene~~ ombelicali vien portato dal feto sangue venoso;nella vita extrauterina invece,provatasi per qualche tempo quelle divengono cordoni fibrosi;inoltre la ~~sua~~ via ombelicale che nasce dai capillari della placenta e porta al feto il sangue arterioso,costituisce l'arrotondamento del fegato che avviene dopo il 6° e 7° giorno. Quindi trovare una vena ombelicare in via di solidificazione indica che del tempo è trascorso e che il feto ha vissuto per parecchi giorni. Quello che succede per il cordone e la vena ombelicare succede anche per altri due canalini:pel canale venoso di Vernaccia e per l'altro arterioso di Botallo.

Bisogna vedere se nel canale intestinale è il meconio,nel quale non si trovano feci ma un prodotto di disfacimento del canale intestinale, della bile,ecc..Se il meconio non si trova,si può dire che,(in funzione del tempo il meconio viene espulso dopo 10 e 20 ore)l'infante ha vissuto; se si trova vuol dire che non ha vissuto.Ultimo carattere per vedere se l'infante ha vissuto consiste nell'osservare la mielinizzazione dei nervi ottici.Questi alla nascita sono in un particolare stato che la luce eccita e fa in maniera che la costruzione ottica si compia.
se il nervo ottico non è ~~bene fatto~~ si può dire che il feto è morto subito

e quasi subito. Se la respirazione è ritenuto che si compia al 4° o 5° giorno ~~[illegible]~~ vuol dire che per qualche tempo l'infante ha vissuto.

Bisogna rispondere finalmente al 4° quesito proposto dal giudice al perito medico-legale: stabilire quali sono state le cause della morte dell'infante. La morte può essere avvenuta: prima del parto (e si tratta allora di aborto), durante il parto, dopo il parto. Noi tratteremo delle due ultime cause, rimandando ~~[illegible]~~ lo studio della prima all'aborto. Vediamo allora le cause di morte durante il parto; la morte può essere in questo stadio causata o da interruzione prematura della respirazione fetoplacentare o da compressione della testa. In che consiste l'interruzione prematura della respirazione feto-placentare? Il feto di solito perde i rapporti con la madre quando è fuori dell'utero; allora esso respira nell'ambiente esterno e si interrompe, allo spezzarsi del funicolo ombelicale, il suo rifornimento di ossigeno e di sangue dalla placenta materna. Il rimanente dal funicolo che è nel corpo della madre, mediante l'urina in un momento successivo viene espulsa. Ora può avvenire che per diverse ragioni (trauma; refrigerazione sofferta dalla madre; anormale inserzione della placenta nell'utero), la placenta si separi dall'utero e quindi, prima che il feto sia fuori, interrompa i rapporti del feto stesso con la madre, causando l'asfissia. Questa d'altra parte può essere anche dovuta a compressione del funicolo ombelicale che, quando il parto si svolge ~~[illegible]~~ normalmente, si dispone in modo che il feto riceva regolarmente ossigeno dalla madre, fino a quando non sia fuori dell'utero. Dal distacco della placenta o dalla compressione del funicolo deriva la; Asfissia fetale intrauterina. Come la si rileva? Siccome o per il distacco prematuro della placenta o per la compressione del funicolo il feto non ha più avuto il flusso regolare di sangue con la madre, si trova che esso è pieno di sangue venoso; ed inoltre, che non ricevendo più ossigeno dall'ombelico esso ha compiuto atti respiratori pei quali nei polmoni è penetrato, e si trova, non aria, ma liquido ~~[illegible]~~ amniotico e meconio. D'altra parte i polmoni non sono piccoli ed acquattati in alto nel torace, ma hanno maggior volume perchè nel feto si è compiuta una respira-

zione e pieni di sangue.Si trovano,inoltre altri reperti che non sono caratteristici dell'asfissia fetale intra uterina,ma comuni a tutti i casi di asfissia.Intendiamo parlare delle ecchimosi puntegiate che si riscontrano alla base dei polmoni nei solchi interlobari ed hanno al massimo la grandezza di una testa di spillo. In che consiste la compressione della testa? Nel meccanismo del parto il feto subisce modificazione di posizioni e di volume,specie nella testa,dove gli ossi frontali ed occipitali si sottomettono ai parietali avvenendo così quella che si chiama:riduzione e modellamento della testa alla ~~Saccidenze~~ pelvica.In tale modellamento si può avere la morte del feto:I)per compressione dell'encefalo.Alla base di questo si trova come tutti sanno,il bulbo a cui fanno capo i centri nervosi dell'organismo e fra questi i centri nervosi respiratori;ora la compressione dell'encefalo,causando quella del bulbo,può paralizzare i centri nervosi respiratori e produrre l'asfissia;2) per lesioni prodotte dalla frattura delle ossa craniche all'encefalo.La frattura si produce nei parti faticosi,quando vi è sproporzione tra la testa del feto e il canale del parto,sia che questo è troppo stretto,sia che quella è eccessivamente grande;3) por travasi di sangue nelle meningi.La morte deriva in queste caso o da emoragia e da compressione del bulbo con conseguente asfissia prodotta dal non funzionamento dei centri nervosi respiratori.

Vediamo ora le cause che possono produrre la morte dopo il parto:esse possono essere di tre ordini:naturali,violente ma accidentali,violente e criminose. I)Sono da annoverare tra queste prima di tutto la non vitalità del feto,dovuta a prematurazione del parto(perchè il parto venga giudicato maturo il Cod. richiede un decorso minimo di 180 giorni dal concepimento,gli ostetrici di 210);in secondo luogo la mostruosità del feto,inoltre malattia congenita(sifilide del polmone o pemfigo congenito alba,gozzo congenito)e malattia acquisita subito dopo la nascita(tetano localizzato all'ombelico;setticemia acuta del feto dovuta ad infezione della cicatrice ombelicare;melena,cioè emoragia interna del sistema digerente che,può far nascere sospetti di un crimine,ma può essere agevolmente ri-

conosciuta dal medico,degenerazione grassa acuta del feto,cioè trasformazione in grasso delle cellule dei parenchimi delle sue viscere;2) Violente ma accidentali sono:parto precipitoso;emorragia del cordone ombelicale.Il parto precipitoso è quello che avviene in momento,improvvisamente senza che la gestante ne abbia alcun sintomo.Contro la comune opinione,esso si verifica specialmente nella donne primipare.Esse avvertendo sensazioni abnormi simili a quelle per la defecazione e per l'orinare,mentre credono di soddisfare i loro bisogni,improvvisamente emettono un feto che esce per forze espulsive straordinarie concentrate in un solo momento.Il feto muore o per l'urto contro le pareti del recipiente o per annegamento nei liquidi che nel recipiente si trovano.L'emoragia del cordone ombelicale viene spesso addotta come difesa dalle donne sospettate di crimine:bisogna dire però che è un accidente che si verifica invece molto di rado,perchè natura provvede da se alla vita del nato anche senza legatura del cordone ombelicale.Quando infatti,questo si è spezzato le arterie che ad esso confluivano e che portavano il sangue dalla madre al feti,si ritraggono essendo elastiche e quasi si occludono; la fuoriuscita del sangue è inoltre di molto ridotta perchè nel feto si instaura la respirazione polmonare con conseguente richiamo del sangue nell'albero polmonare e diminuzione della pressione nell'aorta.Del resto negli animali,nei quali non viene certo praticata la legatura del cordone ombelicale,vediamo che l'emoraggia si presenta assai raramente.Quando avviene,ne è causa la:emofilia,cioè una speciale e anormale tendenza del sangue a non coagularsi.Se una donna adduce a sua difesa la emoraggia del cordone ombelicale il perito medico legale deve vedere se nelle viscere del feto vi è il particolare aspetto della emoraggia. 3) Violente e criminose;sono da segnalarsi:i traumatismi contusivi(prodotti con corpi contundenti) generalmente sulla testa del feto o anche su altre parti del corpo,per es. sull'addome con conseguente frattura del fegato ed emoraggia interna);ferite da taglio o punta;asfissia violenta.Distinguiamo in questa:lo strangolamento in cui viene con una mano o con tu-

le due serrate il collo della vittima,così da chiudere le vie respiratorie(si trovano le impronte delle mani e delle unghie sul collo e specie sui muscoli sterno-cleido-mastoidei);lo strozzamento,in cui viene interrotta ed impedita la respirazione mediante la stretta di un laccio,di un nastro di uno spago o anche dello stesso funicolo ombelicale;il soffocamento,che è occlusione delle apertura ~~respiratorie~~ respiratorie fatta o con le mani o poggiando il viso del feto contro un corpo molle,per es. un cuscino,una stoffa.(Difficilmente in questo caso si riscontrano le tracce del soffocamento e bisogna allora ricorrere a speciali provvedimenti per es. usare lenti di ingrandimento per cercare sull'epidermide le eventuali impronte della trama del tessuto contro cui il volto del nato è stato poggiato);l'annegamento,che generalmente più che un mezzo per causare la morte con il fare penetrare liquidi nell'apparato respiratorio,è una sommersione del cadavere del feto,già soppresso con altri mezzi,per disperdere il corpo del reato.

L'OMICIDIO.

Il nuovo Cod. Pen. dà dell'omicidio una classificazione:
I) Omicidio volontario semplice.2) Omicidio volontario aggravato.3) Omicidio volontario attenuato,che può essere consenziente,a causa d'onore,colposo,preterintenzionale. Parliamo dell'omicidio volontario semplice.Diciamo subito che esso può distinguersi in consumato,mancato e tentato,e circa il fine,il mezzo e l'effetto,in perfetto e in imperfetto.Brevemente possiamo avere un preciso quadro di tutto ciò(vedi l'annessa tabella),significando col + e col - rispetto ai tre momenti se il risultato è stato perfetto e imperfetto.E' da avvertire che col nuovo codice le due ultime distinzioni non hanno più valore,perchè fondandosi quelle sull'elemento psicologico del reato,gli basta avere l'elemento soggettivo perfetto per parlare in entrambi i casi di omicidio tentato.E' presupposto nell'art. 42 cod.pen. ,la volontà e la scienza del-

Fine	Mezzo	Effetto		
+	+	+	Om. vol. semp.	consumato
+	+	-	" " "	mancato
+	-	-	" " "	tentato

l'omicidio nel reo,e riguarda all'elemento psicologico che il delitto sia preveduto e voluto. Che il delitto sia preveduto e voluto è facilmente dimostrabile;per es. uno elemento obbiettivo è dato dalla natura dell'arma: così se l'assassino si serve di una rivoltella è evidente la sua intenzione animus necandi;se invece si serve di un strumento qualsiasi può anche dimostrare la inesistenza della intenzione.Un altro elemento obbiettivo è dato dalla regione lesa,e ancora dalla forza,dalla direzione,ecc. in cui il colpo è stato vibrato.Ma il Cod. all'art. 575 aggiunge che il delitto oltre che essere preveduto e voluto,deve essere anche cagionato;siamo così in fatto di causalità tra l'agente e il fatto commiuto.Si richiede cioè dal nuovo cod. che l'elemento letale stia come causa ed effetto tra l'agente e quello;causa che può essere diretta ed indiretta;causa sulla quale il giudice fonderà la domanda da rivolgere al perito medico-legale:quale fu la causa della morte?Il perito,nella sua elaborazione,non deve dimenticare l'art. 41 della parte generale del cod. pen. dove si parla del concorso di cause,sebbene il cosidetto beneficio della concausa e del concorso di causa non vada più a beneficio del reo come era col vecchio codice.Per concausa intendesi quel fatto ignoto al colpevole ed indipendente da lui,che concorre col fatto del colpevole incapace di produrre di per sè la morte,all'effetto letale.Il rapporto di causalità si ha quando in una serie di fatti, ciascun fatto è effetto del precedente e causa del seguente.La concausa o concorso di causa è veduta giudicata diversamente che da Zanardelli,nel nuovo codice Rocco,giacchè essa è stata ammessa solo in un caso ed a carico del reo,quando cioè sia divenuta una vera e propria causa.Spieghiamoci:se per es. tizio colpisce caio, e caio perchè era affetto da malattia muore, perchè la malattia s'è aggravata,allora col vecchio e non col nuovo codice la concausa non sarebbe distrutta ed andrebbe a vantaggio del reo;se invece tizio colpisce caio e questi prende una qualche malattia,in seguito alla quale muore,allora la concausa va presa in tutto il suo essere,perchè è stata essa la causa principale di quel fatto,ed ammessa a carico del reo la concausa può essere dovuta a diversissimi fatti;per lo più è di natura medica,

giacchè le alterazioni che già aveva la vittima sono state peggiorate dal fatto del colpevole ed hanno cagionato la morte.D'altra parte,per quanto il cod. Rocco non ammetta il beneficio della concausa,qualora il perito trovi un elemento riguardante la è bene che egli la ponga in rilievo,pur non chiamandola con tal nome,acciocchè più s'e ne avvantaggi il giudizio del giudice;~~giacchè~~ essendo appunto in base al lavoro peritale che quello si formerà un preciso concetto del fatto,è bene che si assicuri fino a che punto il reo deve rispondere assolutamente del delitto.

Parliamo ora dell'omicidio aggravato riguardante gli art. 576-577 del nuovo cod Penale,che prevede pene gravissime per i rei;cioè la pena di morte e l'ergastolo.Secondo il 576 la pena capitale viene inflitta quando l'omicidio venga fatto per occultare un altro reato,per ricevare una eredità per servizio,per veneficio ecc. ed inoltre tutte le volte che l'omicidio è compiuto in quegli atti contemplati agli art. 519-521 e che riguardano,in particolare la violenza carnale e gli atti di libidine.Secondo l'art. 577 l'ergastolo viene inflitto al reo,colpevole contro l'ascendente o il discendente,escluso ogni altro aggravante,oppure il reo colpevole di omicidio contro una qualsiasi persona per motivi abbietti e futili.

Importa invece un aumento della pena e che va dai 24 ai 30 anni l'aver compiuto l'omicidio sul coniuge e sui familiari anche adottivi.Ora,fra le circostanze aggravanti ve ne hanno alcune,molto importanti sotto il punto di vista medico legale,che meritano una particolare trattazione.Così il veneficio è oggetto di particolari giudizi medico legali;specialmente pel cod. Rocco,giacchè se alcuno ~~opera~~ coucilio contro gli ascendenti o i discendenti incorre nella pena capitale.Il cod. parla al 577 n.20 di sostanze velenifiche od altri mezzi insidiosi;quindi mentre riconosce nel veneficio un mezzo insidioso gli attribuisce anche il suo preciso risultato.Infatti egli intende per veneficio la morte consecutiva in rapporto alla specifica azione reattiva della materia;mentre gli altri mezzi come l'ingerire la polvere di vetro,le spugne e polveri inerenti ecc. li riguarda come mezzi insidiosi e non sostanze velenifiche,in quanto agiscono appunto fisicamente e

non chimicamente.Ed il nuovo cod. ha ciò fatto perchè nel maleficio,vi è premeditazione,nei mezzi insidiosi non è quasi.Per la violenza carnale e l'aborto che producono morte della fanciulla e della madre,occorre distinguere per vedere se vi sia da parlare d'aggravante o meno.Perchè infatti possa valere l'aggravante,occorre che la morte sia stata voluta e che non sia semplice conseguenza del precedente reato;così se per es.il colpevole non voleva che il semplice aborto ed invece questo è stato seguito dalla morte della madre,non si può parlare del 575 cod. pen. ma del titolo speciale che tratta dell'aborto.Così pure nella violenza carnale,perchè ci sia aggravante occorre dimostrare che oltre la violenza il colpevole voleva la morte della vittima;che se la morte della vittima è avvenuta per speciale struttura degli organi genitali,allora il reo non risponde anche dell'aggravante,ma anche dello stupro.La perizia medico legale,può essere richiesta ancora nel caso che oltre lo stupro,vi sia stato strozzamento della vittima o perchè si notano ferite e contusioni varie nel corpo di quella che indicano una colluttazione precedente.Comunque il referto medico legale,onde dimostrare la piena consapevolezza dell'omicidio cioè l'esistenza dell'animus necandi,è sempre arduo;se d'altra parte,quantunque il legislatore infierisca aspramente contro tali stupri,~~tutti~~ è da escludersi che uno stato particolare si impossessi del reo nel momento in cui egli compie l'atto irreparabile,e che quindi una qualche attenuante va concessa a tali disgraziati.Un'altra circostanza aggravante riguardata dal cod. all'art. 576 che richiama l'art.61 è quella dei motivi abbietti e futili,che sostituisce la brutale malvagità del vecchio cod. Pen..Con questa ultima designazione nel cod. Zanardelli si indicavano coloro,rei di omicidio,nei quali non c'era stato uno stimolo adeguato atto a spiegare l'effetto mortale.Su questo punto il rapporto tra stimolo ed azione è molto differente nella patologia generale e nella speciale;ed è molto importante perchè,una volta dimostrato lo stato morboso del reo,il giudice non lo potrà aggravare maggiormente.Ad es. Un certo Oliva che uccise la moglie e la rose a pezzi nella valigia,perchè questa annacquava il vino,dimostrò la eccessiva sproporzione tra lo stimolo e l'azione e lo stato

psicopatologico tutto speciale del reo.E' evidente che in questi casi il giudice osservando il particolare fenomeno,potrà richiedere la perizia medico legale. Un'altra circostanza aggravante riguarda le sevizie ed il campo richiede l'opera del perito,in quanto,osservando il corpo della vittima,costui porterà il suo contributo a chiarificazione del delitto.Un'altra circostanza aggravante,che il perito deve vagliare,è circa la premeditazione:ad es. osservando l'arma che è servita al colpevole si può dedurre se costui aveva animus necandi o meno.Oltre queste aggravanti specifiche direttamente contemplate negli art. 576 - 577 e che pertanto abbiamo detto alla pena di morte e d all'ergastolo,esistono altre aggravanti rilevtate all'art? 6I riguardanti l'omicidio volontario semplice.Solo il n. 5 dell'art. 6I interessa il campo del perito medico legale,in quanto quello dice -l'aver approfittato di corcostanze,di tempo,di luogo e persona,tali da ostacolare la pubblica e privata difesa-..... ... aggravano il reato.Quel "persona" ci interessa:infatti è compito del perito osservare se la vittima era affetta da infermità congenita,da deficienze, da malattie con debilitazione ed in generale da ogni stato di inferiorità psichica o fisica.Senza entrare in dettagli,diremo che uno stato generale di deficienza è la ubriachezza,che pone la vittima in condizione di inferiorità, e che il perito fino ad un certo punto può indagare; che un'altra circostanza di inferiorità,non patologica ma fisiologica,è il sonno:chi dorme non può difendersi.Il perito non ha che tenui elementi tecnici per dimostrare ciò;solo ricostruendo la posizione della vittima e particolari lesioni che abbia potuto ricevere il reo nella colluttazione con quella potrà dimostrare qualche cosa.Accanto all'omicidio volontario semplice ed aggravato, il nuovo cod. riguarda l'omicidio volontario attenuato.Per quest'ultimo valgono le norme dell'art.62 cod. pen..Di tutte le circostanze attenuanti in quell'articolo elencate,quella che interessa il perito medico legale è l'aver concorso a determinare l'evento(n. 5),in quanto verte sul concorso di cause.La quistione sorge in tema di reati colposi specialmente;ma anche in questo campo sorge per quanto sembri impossibile che la vittima aggravi il suo stato.Così ad es.: se tizio colpisce e ferisce leggermente caio e la ferita è tale che sarebbe

facilmente guaribile,ma il colpevole aggrava dolosamente la lesione riportata per ricevere maggiori risarcimenti e morte;siamo evidentemente in campo di circostanze attenuanti. Vi sono poi speciali figure di omicidio volontario attenuato,come ad es. quello a causa di onore,quello del consenziente, ecc.. Noi non parleremo del primo,pel quale è bene avvertire,si intende quell'omicidio derivante dallo scoprire sul fatto gli amanti,ma del secondo che è disciplinato dall'art.579 del nostro cod. pen..Tale art. dichiara che chi unque cagioni la morte di alcuno col consenso di lui,incorre in una pena estendibile dai 6 ai 15 anni.Interessanti per il perito medico legale sono i capoversi di tale art. nei quali si specifica l'omicidio contro il minore di 18 anni,contro l'infermo consenzienti ecc.;potendo essere infatti interrogato dal giudice per indagare circa il consenso.Tipico omicidio consenziente è quello delle coppie di suicidio,nei quali però si tratta sempre di omicidio susseguito dal suicidio.Può darsi in questi casi che l'uccisore non muoia,ed è allora che di fronte al nuovo cod. pen. vale l'art. 579,sicchè il perito medico legale può essere chiamato a convalidare od escludere il consenzo della vittima.Il riscontrare lesioni di difesa o collisione ecc costituisce per il perito un elemento per escludere il consenso e sottoporre il colpevole piuttosto all'art. 575 cioè all'omicidio volontario consumato;reciprocamente trovare la vittima in speciali atteggiamenti possono fornire indizi circa il consenso di quella.Interessante dal punto di vista medico legale è l'altro capoverso dell'art. 579 il quale dice -contro persona inferma di mente ecc. -.Infatti il perito deve,richiesto della sua opera indagare se la vittima era una persona inferma(per la quale intendasi qualsiasi persona affetta da infermità organica,psichica,congenita,ecc che comunque denoti la sua inferiorità),giacchè dipende dal suo referto l'applicazione o meno degli art. 575 -577.Comunque in questi omicidi del consenziente non si risponde mai delle aggravanti di cui all'art. 61.

Vediamo adesso l'omicidio preterintenzionale(che va tra gli attenuati), riguardato all'art. 584 cod. Pen. e che interessa il perito medico legale. Quest'art. poichè richiama il 581 ed 582 ove si parla di percosse o lesio-

ne discende che nell'omicidio preterintenzionale,non si ha la volontà di uccidere ma solo quella di ledere o percuotere.Ora appunto si può porre al perito il quesito circa l'intenzione del colpevole di ledere od uccidere la vittima;costui allora studiando la natura dell'arma,la regione colpita,il numero e la violenza dei colpi,la direzione di quelli ecc. potrà avere degli elementi per ammettere od escludere l'elemento preterintenzionale.

Ma quello che più interessa nell'omicidio preter. è il rapporto di causalità:infatti la morte avviene non per colpa del reo ma per un concorso di cause che vanno vagliate.Quantunque l'art. 4I cod. Pen. non ammette il beneficio della concausa nell'omicidio preter.,tuttavia sebbene si guardi l'art. apparirà chiaro che quel beneficio è tacitamente ammesso,in quanto il legislatore ponendo una pena che va dai I0 ai I8 anni(art. 584) impone al giudice il compito di vagliare bene le circostanze inerenti o non cioè le circostanze ignote o concause)al colpevole.in questo modo la concausa inizialmente bandita,rientra attraverso il criterio dell'applicazione della pena.

Un'altra forma di omicidio attenuato del nuovo cod. è quello riguardante la morte come conseguenza di un altro delitto. Il caso è prospettato giustamente.Ad es. se una donna ritenuta gravida muore in effetti tale non è per le manovre abortive muore,di quale omicidio si deve parlare?Del preter. no certamente,perchè non si voleva recare danno o lesione alla donna;di consumato perfetto nemmeno perchè non vi era il fine di ucciderla;ed allora? La morte in questo caso è conseguenza obbiettiva pura e semplice di un fatto soggettivamente diverso.Il cod. Rocco giustamente chiama morte e non omicidio tale fatto,ponendolo tra il preter. ed il colposo ed infatti preterintenz. non è perciò che abbiamo dianzi detto,colposo nonmerò,perchè c'è qualcosa più della semplice colpa.

Vediamo finalmente l'omicidio colposo e l'art. 589 del cod. Pen. ad esso attinente.La definizione della colpa è data all'art. II5I del cod. Civ.: Essa è la negligenza ed imperizia ecc...;da esso desumiamo che nell'omicidio colposo manca non solo la intensione di uccidere ma anche quella di

lesere. L'omicidio colposo accade molto frequentemente e particolarmente nel campo della medicina,per errore di cura ecc.;il perito medico deve,in questi casi,non solo guardare la colpa,ma anche il grado di colpa del colpevole desumendolo da un attento esame della vittima.In tema di omicidio colposo non ci soffermeremo alla colpa con previsione che esso è tema di diritto penale.

Prima di parlare delle "lesioni" ,per essere conseguenti alle lezioni precedenti,nella quali abbiamo riguardato i delitti contro le persone;parleremo della"Cronologia della morte"Il determinare la morte in vari casi (come ad es. in quelli,nei quali essa non èstata testimoniata.),ha importanza dal punto di vista medico legale;e d'altra parte ciò si spiega con la disposizione del cod. per cui il cadavere non può essere inumato se non dopo 24 ore dalla sua morte.Così pure nelle morti violente occorre la perizia del medico legale per delucidare sul mistero che avvolge la vittima ed invalidare o convalidare l'alibi del reo;perizia che assume molta importanza nei casi di premorienza e commorienza. Gli elementi per stabilire la cronologia si ricavano dai "fenomeni cadaverici" che possono essere "immediati o precoci" cioè avvenire subito dopo la morte,o dopo parecchio tempo:"consecutivi o posteriori";oppure in fenomeni cadaverici inerenti alla vita:abiotici negativi;e fenomeni cadaverici dipendenti da fattori nuovi: trasformativi. In base a queste distinzioni,il Mauri ha fatto questa tabella.

- Fenomeni cadaverici
  - abiotici o non vitali
    - immediati
      - perdita della conoscenza
      - immotività
      - insensibilità
      - cessazione del respiro
      - cessazione del circolo
    - consecutivi
      - raffreddamento
      - evaporazione
      - ipostasi
      - rigidità cadaverica
  - trasformativi
    - putrefazione
    - macerazione
    - imbalsamazione
    - saponificazione

I fenomeni abiotici immediati sono quelli che costituiscono il tripode del Fischiat(?);sono quelli che subito il medico legale va a vedere,ed è lo

avvertire,cum grano salis.Invero alle volte sono molto difficili a constatarsi data la esistenza delle così dette"inerti apparenti",che possono derivare da una sincope,da uno sciock,da asfissia ecc.,da bevande ipnotiche,da speciali avvelenamenti ecc.In questi casi il legislatore ha provveduto con l'imporre nei casi in cui si abbia timore di una morte apparente,che il cadavere,venga inumato dopo 48 ore contro le 24 prestabilite dall'art?58;e ciò perchè dopo tali ore insorgono nell'individuo particolari stati.

Il primo dei fenomeni abiotici consecutivi è il raffreddamento.Quando il cadavere è realmente tale,non respira,cioè non assume ossigeno,non vi ha combustione e quindi sviluppo di calore.Va osservato però che questo raffreddamento del cadavere non è fenomeno fisico puro e semplice,in quanto vi contribuiscono altri elementi;così la deposizione di microrganismi di esso e lo sviluppo di quelli già esistenti producono naturalmente calore,ed impediscono il normale raffreddamento del cadavere.D'altra parte il cadavere al momento della morte non è tale nel complesso,ma vi ha delle parti che continuano a vivere e che ritardano perciò il naturale processo del raffreddamento.Il raffreddamento può essere ritardato da particolari condizioni in cui versi il cadavere:così se è nudo,il raffreddamento avverrà più velocemente,se è vestito,meno;se in un ambiente freddo,più;se in un ambiente ben riscaldato,meno;ecc.Queste condizioni di ordine ambientali. Vi sono poi speciali casi o "pseudo"in cui anzichè aversi raffreddamento si ha innalzamento di temperatura.Ciò avviene specialmente in particolari condizioni morbose del cadavere:colera,avvelenamenti speciali ecc.;nelle quali si osserva che dopo pochi momenti,(circa venti-trenta minuti dalla morte),il calore è eccessivo sino da raggiungere i 46 gradi.Un autori francese anzi riferisce che un cadavere raggiunse i 59 gradi. In linea generale si ritiene che ad una temperatura ambientale di 24 gradi,l'equilibrio con la temperatura del cadavere venga raggiunto entro le 22 ore,queste condizioni diciamo biologiche:

Secondo tra i fenomeni cadaverici abiotici consecutivi viene la evaporazione del cadavere.Questo,dopo la morte perde acqua così come l'individuo

normalmente, che perde giornalmente buona dose d'acqua attraverso gli emuntori cioè il rene,il polmone,la superficie cutanea;mentre nell'organismo vivente le perdite di acqua sono rimpiazzate,nel cadavere ciò non accade. Il cadavere,dunque,va incontro alla evaporazione, che può essere influenzata da parecchie circostanze,come l'ambiente umido e quello secco; nel primo caso essendo l'ambiente saturo di acqua,il cadavere perderà meno acqua,nell'altro invece ne perderà con maggiore facilità.La evaporazione poi si svolge diversamente anche in rapporto alle varie sedi del cadavere,asseconda cioè dello spessore della pelle;così si svolge con velocità alle labbra che perciò avvizziscono;alla congiuntiva ecc;e particolarmente rapida nei feti maturi presso i quali raggiunge sino il 90 %.La evaporazione dell'acqua nel cadavere conduce a speciali condizioni di inspessimento dei tessuti,tanto vero che se si abrade la cute,ove noi sappiamo distinta in epidermide(che ha cellule cornee e più le cellule del Malpighi) e derma si nota sul derma una zona giallastra di pergamenazzazione. Vi hanno poi delle parti del cadavere in cui l'evaporazione porta particolari conformazioni;così le labbra schiacciate(che alcuni confondono come segno di stramazzamento)dipendono,abbiamo già accennato dalla evaporazione;la macchia sclerotica del Laacken(?),cioè un anello nero che si forma sottostante alla sclerotica,dipendente appunto da avvizzimento del bulbo;ecc.

Un altro fenomeno cadaverico abiotico consecutivo è l'ipostasi.Che cosa è l'ipostasi?E' la formazione di macchie livide(rosso-cianotiche) nelle parti più basse del cadavere,dovute al fatto che il sangue dall'albero venoso discendendo per la gravità dei corpi nelle zone più basse del cadavere,ne imbeve le parti cutanee.Queste macchie ipostatiche che possono avere diverso colorito,alle volte sono di un rosso vivo ciliegia,che indicano speciali casi di morte;per es. morte asfittiche per intossicazione,morte per acido nitrico ecc..In questi casi avviene che l'emoglobina H unendosi all'ossido di carbonio CO forma un composto irreversibile che da alle parti cutanee quel colorito su descritto.Le macchie rosso chiaro,che si incontrano specialmente nel dorso dei neonati giunti a completa maturazione,sono do-

vute al freddo ed all'umido dell'aria circostante,giacchè la tenue pelle assorbendo ossigeno dall'ambiente circostante fa sì che il sangue,che è sotto di essa respiri e si colori.Le macchie inoltre possono avere il colore di foglie di rabarbaro;ed allora siamo nel campo degli avvelenamenti per anilina,potassio,ecc..Questi particolari reperti di colore nel sangue debbono richiamare l'attenzione del perito,a dichiarare che trattasi di morte asfittica o di avvelenamento,attraverso l'esame spettroscopico del sangue:infatti attraverso tale esame,l'emoglobina si colora diversamente secondo dell'avvelenamento effettuatosi;le macchie,poi,possono essere abbondantissime ed isolate"(come suol dirsi scalar)".Questa differenza è dovuta al fatto che (la morte essendo avvenuta per meccanismo asfittico) il sangue liquido si è esteriorizzato con molte macchie ed anche laghe; e che (la morte essendo avvenuta per emorragia)il sangue liquido si è esteriorizzato con scarse e non abbondanti macchie,in quanto molto sangue è già uscito fuori.Le macchie ipostatiche si sanno che si producono entro le prime 5 ore dalla morte.Il perito medico poi deve notare la migrazione del sangue in quanto potendo questo muoversi attraverso le diverse posizioni del cadavere,si può determinare la primitiva posizione di quella.

Vediamo finalmente la "rigidità cadaverica".Dopo la morte si ha nei muscoli del cadavere un rilasciamento;a questo periodo succede un irrigidimento che dura 2 o 3 giorni finchè i muscoli si rilasciano dacapo.

Questo fenomeno ha anche fattori intrinseci;la taba,la costituzione,il processo morboso,il dispendio di forze del soggetto,ecc;l'irrigidimento quindi è più precoce negli uomini con forte muscolatura,invece nei feti è lieve e transitoria;così pure se l'individuo,è venuto a morte per particolari condizioni morbose la rigidità è attenuata;se dopo un dispendio di energie notevoli(nelle morti convulsive per tetano,nei avvelenamenti di stricnina)la rigidità è più forte.Del resto ciò si può notare anche negli animali;la selvaggina uccisa di sorpresa entra tardivamente nella rigidità,perchè è stato minimo il suo dispendio di energie;all'opposto

la selvaggina uccisa dopo;l'ultimo inseguimento entra quasi istantaneamente nella rigidità per l'enorme dispendio di energia. Subito l'irrigidimento comincia dalla mandibola,passa poi alla nuca,alla parte superiore del tronco,al petto,all'addome,agli arti inferiori;poi scompare principiando sempre dalla mandibola,alla nuca ecc.Ma che cosa è questa rigidità?Qual'è l'essenza?Il Mjasen riteneva che questa rigidità cadaverica fosse un residuo di vita,cioè l'ultimo sforzo del muscolo;il Brucher ritenne che la rigidità fosse dovuta a coagulazione della miosina,speciale sostanza dei muscoli;altri che la causa della rigidità cadaverica fosse dovuta a speciali formazioni di sostanze nel muscolo;un'altra teoria infine ammette che quella sia dovuta a rigonfiamento di acqua nel muscolo.Che la rigidità cadaverica possa avere questa determinante è provato.Accanto alla rigidità cadaverica si ha la rigidità cataletticа o statuale,che si diversifica rebbe dalla prima per il fatto che l'ultimo rilasciamento muscolare sarebbe avvenuto proprio nel momento della morte e non dopo.In altri termini l'atteggiamento sarebbe quello ultimo che il morto ha avuto prima di decedere;così noi ci spieghiamo perchè sui campi di battaglia i cadaveri avevano un atteggiamento difensivo od offensivo.La rigidità cadaverica non interessa soltanto i muscoli vegetativi ma anche il cuore;sbagliano perciò coloro che,osservando lo sfiancamento del cuore,vogliono vedere il decesso avvenuto per paralisi;esso è dovuto invece alla rigidità cadaverica.

I fenomeni cadaverici trasformativi.

Prima si riteneva che il cadavere si trasformasse per processi della propria materia;oggi invece si ammette che i processi trasformativi siano dovuti ad agenti esterni e non propri del cadavere. Per quanto non si possa parlare di degenerazione spontanea tuttavia bisogna ammettere la autolisi, cioè quella degenerazione dovuta a speciali sostanze enzimatiche che scompongono l'organismo cadaverico. Alcuni autori sostengono che nell'autolisi bisogna vedere un'autodigestione,cioè che i tessuti del cadavere producono speciali sostanze che lidono i tessuti stessi e li digeriscono;

altri sorgono nell'autolisi dei particolari feno-
meni attinenti agli organi di geventi dell'organismo che corredno,dopo;la
morte,tutti gli altri tessuti. Il perito medico,osservando un cadavere,
deve quindi stare bene accorto nel non confondere questi fatti post mortali;
autolisi ecc. con quelli concernenti i vitali.

Per quanto importante sia il fenomeno dell'autolisi,più importante anco-
ra è la putrefazione che costituisce il passaggio dalla materia organica
all'inorganica.Noi sappiamo che la materia organica è costituita da sostan-
ze quaternarie C-H-O-N-;ora da queste sostanze,per i fermenti microbici,si
giunge alla mineralizzazione della sostanza;sicchè si compie il famoso ci-
clo ex morte vita,in quanto queste sostanze rientrano nella madre terra,cui
occorrono quei succhi per produrre al genere umano da vivere.I batteri che
operano la putrefazione possiamo classificarli in tre gruppi;

I) Bacillo butirrico. II) Bacillo putrifico. III) Bacillo tetaniforme.

Questo bacilli sono esseri microscopici,che costituiscono il primo gradi-
no della scala filogenetica;per lo più sono filiformi,costituiti da una so-
la cellula con protoplasma e nucleo,molto potenti per intrinseca forza.

Poichè la putrefazione è dovuta a microrganismi,si capisce come vi occor-
rono fattori intrinseci che influenzino sui germi benficamente;cioè l'umi-
dità e la temperatura.E' stato dimostrato che tutti i germi richiedono una
temperatura che oscilla tra i 25° ed i 37°;a questa temperatura si svilup-
pano meravigliosamente e divengono molto attivi;al disotto dei 10° la loro
azione è molto attenuata,allo stesso modo che temperature molto alte loro
arrestano o addirittura distruggono i germi. Da ciò si intende come la pu-
trefazione venga influenzata moltissimo dalle stagioni;è stato calcolato che
all'incirca un g. invernale equivale ad un'h. estiva.Dal pari,come dianzi ac-
cennavamo,perchè si abbia una putrefazione normale occorre vi sia un po' di
umidità nell'ambiente;ma non eccessiva;così per es. nei cadaveri immersi co
pletamente nell'acqua la putrefazione ha un arresto. Un altro processo uti-
le per lo sviluppo dei germi è la ventilazione non perchè apporti altro os
geno,giacchè questo bacteri sono anaerobi,ma perchè apporta altra umidità.

scacciando l'aria ormai esausta.In generale la putrefazione è più veloce nell'aria libera. Ma oltre questi fattori,che potremmo chiamare estrinseci, ve ne hanno altri intrinseci all'organismo cadavere;cioè l'età,la costituzione,il genere di morte. Riguardo all'età va osservato che nei bambini di solito la putrefazione è più rapida,perchè sono più ricchi di acqua;vi ha eccezioni però rispetto ai feti morti,che non hanno cioè nè respirato nè mangiato ecc.(non hanno ingerito germi dall'esterno);rispetto alla costituzione va osservato che negli obesi la putrefazione è molto più veloce che nei magri secchi ed asciutti;infine riguardo ai generi di morte va rilevato che alcune malattie accelerano,altre ritardano il processo putrefattivo.Così questo è accelerato nelle morti infettive e settiemiche,in quanto il sangue del cadavere,durante la malattia,si è arricchito di germi che sviluppano ed invadono tutto il corpo;all'opposto è ritardato nelle morti per emorragia; in quanto il cadavere ha perduto molto sangue che è il mezzo coduttore dei germi della putrefazione.La putrefazione si svolge secondo certi aspetti che noi solismo distinguere in;I) periodo colorativo,II) periodo gassoso, III) periodo colliquativo IV) periodo della riduzione scheletrica.

Il periodo colorativo comincia normalmente 24 ore dopo la morte.L'inizio si ha con la formazione della "macchia verde cadaverica putrefattiva" in corrispondenza della fossa iliaca destra,e ciò perchè in quella località vi è il "cieco" particolarmente ricco di germi;al cieco si ha sviluppo di idrogeno solforato(H_2S) che col ferro dell'emoglobina dà la solfoemoglobina che si colora in verde;questa macchia poi mano a mano si estende all'addome ed al resto del corpo,sicchè il cadavere diviene verde.Ma occorre fare una eccezione per i feti nati morti,nei quali la macchia compare dapprima nel viso,nel collo ed in tutte le parti infossate che presentino tenuità dei tessuti,perchè i germi non essendo nell'interno si depositano dal mondo esterno,ed in particolare dove si ha ingresso alle aperture aeree;cioè le labbra e narici. Il secondo periodo che noi distinguiamo per ragioni didattiche comincia già nel primo periodo.Nel gassoso si hanno gas nel corpo del cadavere e specialmente nell'intestino per sviluppo degli idrocarburi,che

sfiancano le pareti addominali dopo aver fatto assumere il carattere di bot
ti a quelle.I gas che prima si formano in corrispondenza dell'intestino,
poi mano a mano si sviluppano dove i tessuti sono più lassi;il rigonfiamen-
to del cadavere dicesi; EMFISEMA CADAVERICO PUTREFATTIVO;il Gasperi si ri-
gonfiamenti successivi del cadavere che alle volte gli fanno assumere aspet
to di mostruosità,dette la denominazione di MAKROSOMIA CADAVERICA.E' bene
osservare in questo periodo la circolazione postmortale;all'esame del cade-
ver si può osservare alle parti non declivi appezzamenti venosi dipendenti
da due ordini di fattori;o per gas putrefattivi,o per stato di rigidità(ed
in questo caso sono fluidi).Nel primo caso i gas che si formano nell'addo-
me respingono il sangue nella vena cava inferiore,al cuore,alla vena cava
superiore,e finalmente a riempire i vasi venosi.Il perito deve sapere rico-
noscere questi appezzamenti e non confonderli con le macchie ipostatiche,
dipendenti da posizioni statiche del cadavere,dissimili quindi dalle pre-
cedenti prettamente dinamiche.Un altro fenomeno riallacciantesi a questo
periodo è il parto nella bara,per cui nel caso di donne morte gravide,du-
rante il periodo gassoso,il feto viene espulso all'esterno.L'utero ha la
disposizione della annessa figura.La cavità ad-
dominale riempiendosi di gas,fa si che il feto
venga espulso all'esterno;siechè aprendo la ba-
ra il fetino viene trovato tra le gambe del ca-
davere.Il medico deve sapere riconoscere il parto nella bara e non confonder
lo con gli aborti criminali. Il periodo col-
liquativo è caratterizzato dal disfacimento
putrido dei tessuti del cadavere;resistono
ancora le cartilagini ed il tessuto osseo;gli
altri,quali il fibrine,l'elastico,ecc. si di-
struggono col tempo finchè scompaiono dando
luogo alla "riduzione scheletrica.Con gli an-
ni poi anche le ossa perdono le sostanze pro-
teiche ed i grassi,divenendo cenere.Nel fenomeno putrefattivo oltre ai ba-

stori più su accennati,abbiamo altri microbi non più unicellulari,ma pluricellulari come gli insetti,le mosche,gli acari ecc. mediante i quali, sapendo noi dalla zoologia il ciclo vitale possiamo determinare la cronologia della morte.Ci abbiamo detto del primo fenomeno cadaverico trasformativo;la putrefazione.

Diciamo ora della mummificazione. Il cadavere mummificato si presenta di un colore giallo-rossastro sporco,quindi marrone;colla pelle secca per pergamenacea,che,alla pressione fa avvertire il vuoto sottostante;notevolmente ridotto di volume e di peso;può pesare anche solo 5 grammi.La mummificazione è dovuta ad una straordinaria disidratazione e perdita di acqua,che può essere artificiale,o naturale,per condizioni ambientali di temperatura e di umidità.Per la mummificazione occorre temperatura alta e ventilata,oppure bassa,ma sempre ventilata;la bassa infatti,impedisce lo sviluppo della putrefazione,mentre la ventilazione fa perdere l'acqua.Vi è un particolare processo di mummificazione attinente al feto che è nell'utero; può darsi che i; feto maturandosi per una causa qualsiasi venga a morte e poi riassorbito dalla madre entro l'utero stesso,rimanendo lo scheletrino mummificato.

Il fenomeno della "macerazione" lo si osserva in particolari ambienti di umidità,e,soprattutto,nei cadaveri sommersi;in questi la pelle si immidisce al punto da spaccare i tessuti.Vi è un fenomeno tipico di macerazione dentro l'utero,per cui il feto,per una qualsiasi ragione può venire a morte dentro l'utero;quando lo si osserva,si nota xxl'epidermide che vi può strappare a grossi lembi,così da vedere il derma arrossato;le ossa che scricchiano come noci;le epifisi che si distaccano dalle diafisi;alla mezione del feto zone rossastre ecc.Ma se il feto nell'utero non avesse ancora assunto un notevole sviluppo;si può avere che invece della macerazione venga a scomparire del tutto;come d'altra parte può darsi il caso che assorba sali calcarei così da divenire pietra,litopedion,mentre la madre non ne risente alcun imbarazzo pur anche mettendo alla luce nuova prole.La letteratura cita il fatto che in una vecchia di 85 anni si trovò un

litopeidon.

- Un altro processo trasformativo è la "saponificazione".Tale esito si può avere in particolari condizioni di umidità;ad es. un cadavere che si trova tra una falda d'acqua sottostante ed uno soprastante nei cimiteri. Il fenomeno assume il carattere di adipocerificazione,perchè la pelle del cadavere si trasforma in grasso;il cadavere all'esame si presenta biancosporco,alla palpazione untuoso con un odore di formaggio rancido insopportabile;Ma cos'è questa saponificazione?E' la trasformazione in grassi e saponi di sostanze che si sono formate dalla combinazione di acidi grassi quali lo stearico ed il oleico con sostanze alcaline,quali lo stereo,il calcio ed il potassio,che hanno dato luogo agli oleati,stereati e palmitati.I tessuti del cadavere saponificato si conservano molto bene;si notano persino la violenza che il cadavere aveva subito.

LE ASFISSIE.

Prima di parlare delle asfissie in particolare,sarà bene soffermarci sul fenomeno respiratorio.

Il fenomeno respiratorio è l'assunzione,attraverso le vie aeree,dell'ossigeno;ossigeno che viene assunto mediante uno speciale meccanismo,che possiamo immaginare schematicamente con questo specchietto;

Aria atmosferica--- polmoni--- sangue---^tessuti.

Nel meccanismo d'assunzione dell'O,che avviene appunto come nell'annesso specchietto dobbiamo distinguere due fasi;la anabolica e la catabolica; per la prima;l'O dell'aria atmosferica penetra nel polmone,mentre i capillari si,assumono l'incarico di assorbirlo;indi passato al sangue,viene a formare con l'emoglobina,la ossiemoglobina.Per l'altro;l'O mediante il sangue giunto ai tessuti provoca calore,acqua ed anidrite carbonica, che per essere espulsa,deve percorrere il cammino inverso.Come si vede nel processo respiratorio abbiamo due ordini di fenomeni;i biofisici fino ai tessuti;i biochimici ai tessuti. Ora conclusione di tutto questo è che se in un punto dello specchietto anzi detto si ha interruzione,abbiamo l'asfissia;o al polmone o al sangue o ai tessuti;comunque occorre distinguere che

il processo asfittico è;indiretto /fino al sangue;diretto ai tessuti, giacchè la vera respirazione è quella che circola internamente ai tessuti stessi. Affinchè il processo respiratorio si svolga normalmente vi occorrono diverse condizioni inerenti;a) allo stato gassoso e mezzo aereo esterno
b) allo stato delle vie respiratorie e alla permeabilità dei polmoni
c) allo stato toraco-addominale dell'individuo d) al normale affluire e defluire del sangue ai polmoni. L'aria,noi sappiamo,è composta di Ossigeno, azoto,acido carbonico,gasa rari(elio,neon,xenon,cripton e argon),pulviscolo atmosferico.Ora all'efficacia della respirazione basta che l'ossigeno sia disciolto pel 20% circa nell'aria,(il 79% è occupato dall'azoto)altrimenti questa può rendersi irrespirabile,e,per difetto dell'ossigeno (sino al 7% la respirazione diviene difficile,sino al 3% è impedita,determinando la morte dell'individuo),o per la presenza dei gas tossici(cioè l'~~ossigeno~~ idrogeno solforato,l'acido cianitico,l'~~acido~~ idrogeno arsenicale)o,per la presenza di gas irrespirabili(cioè di gas quali l'idrogeno e l'azoto ed elementi Procarburi che non possono legarsi all'emoglobina del sangue). b) Riguardo allo stato delle vie aeree e delle aperture aeree,occorre notare che queste siano ben canalizzate;la cattiva canalizzazione può dipendere da molteplici cause;soprattutto patologiche ,ad es. il laringospasimo,l'epiglottispasimo,i tumori, ecc.,e criminose. Occorre inoltre per la normale respirazione;c)che vi sia normale funzionamento del mantice respiratorio,cioè il graduale innalzarsi ed abbassarsi del petto per permettere al polmone,che ciò subisce passivamente,di aspirare ossigeno e funzionare. d)che la superficie alveolare del polmone sia libera al livello della superficie respiratoria.III) che il sangue sia quantitativamente e qualitativamente normale,perchè se è in difetto la poca quantità di sangue che passa attraverso i polmoni,il non può assorbire molto ossigeno e quindi soddisfare i bisogni dei vari organi;se è cattivo,perchè non è ossido di carbonio,non è respirabile, cioè incompatibile con l'emoglobina.IV)che il sangue circoli con una certa velocità attraverso i polmoni perchè un ristagno sarebbe deleterio.

Il concetto di asfissia nella medicina legale ed il concetto di anossia nella fisiopatologia,hanno una differente determinazione;perchè,fisio

patologicamente l'asfissia è determinata da qualunque arresto primitivo o secondario della circolazione del sangue;medico-legalmente essa è determinata da qualunque arresto primitivo cioè soltanto meccanico. Parleremo delle asfissie meccaniche,particolarmente,nella prossima lezione;ora solo le classificheremo:le asfissie meccaniche possono dipendere da;

I)Occlusione delle aperture aeree;narici e bocca;in questo caso si ha la soffocazione diretta.

II)Occlusioni delle vie aeree
- dall'interno per fatti
  - accidentali(bolo alimentari)
  - criminosi(violenza operata sulla vittima con qualsiasi corpo estraneo) intasamento criminoso
- dall'esterno determinate da
  - costrizioni delle mani,strozzamento.
  - cingolo;strangolamento(I)
  - cingolo;impiccamento(2)

(I)Operata da una terza persona.
(2) " dalla stessa " " che agisce.

III)Ostacolo al funzionamento del muntice toraco-addominale;soffocazione indiretta.

IV) Cambiamento dello stato fisico dell'aria;arrogamento.Prima adunque di parlare singolarmente di queste asfissie accenneremo alla sintomatologia di tutte,che si mette ben in evidenza con esperimenti.Osservando i diversi stati che si producono in un cane quando noi lo,soffochiamo,si sono potuti stabilire questi 4 periodi;

I)della Dispnea inspiratoria.2)della dispnea espiratoria.3)della pausa. 4)della fase terminale. Se noi serriamo le dita intorno al collo di un cane,vedremo che dapprima la bestia si dibatterà con violenti strappi muscolari e con forti inspirazioni(I);che poco dopo emetterà violenti atti espiratori con convulsioni,perdita di orina e rigonfiamento dell'occhio(2);che più tardi starà quasi come morto(è appunto quella che dicesi morte apparente)(3);che infine avrà la respirazione a tipo boccheggiante(4).
La durata dell'asfissia varia da animale ad animale secondo la costituzione;nel cane dura 7 minuti;nell'uomo,è ovvio dirlo,non lo si è potuto osservare,però è certo che è maggiore nelle età più basse per il ricambio molto scarso.

Se noi poi,prendiamo l'animale e lo sezioniamo,vedremo che il cuore pulsa ancora,il chè dimostra errata l'opinione degli antichi che ritenevano"primo moriens " il cuore;e rileveremo un carattere proprio del cadavere asfittico concernente il colore del sangue;cianotico,vinoso e fluido.

fra i reperti anatomo-patologici abbiamo reperti esterni,molto incostanti, e che si distinguono infatti di cianosi oftalmica,di ecchimosi punteggiate ecc.;e reperti interni.Molta importanza hanno le ecchimosi punteggiate. Esse sono dei punti sanguigni che si formano per la forte pressione esercitata dal sangue e propriamente sono dei piccoli stravasi attuatisi nell'asfissia.Più importanti sono i referti interni primi tra tutti i gruppi di enfisema,dovuti a dilatazione e rottura degli alveoli polmonari,visibili sotto la pleura con formazione di bollicine;le ecchimosi punteggiate nei visceri interni nel polmone,nel timo,nel cuore fra gli spazi interlobari, la dilatazione del cuore destro;infine la fluidità del sangue.

E' opportuno a questo accennare alla coagulazione del sangue,dovuta al fatto che nel sangue normale vi hanno speciali condizioni che la attuano. In particolare,esiste una prima sostanza chiamata trombogena, generatrice della protrombina;una seconda chiamata trombochinasi,emessa dalle piastrine e dagli enzimi del sangue;una terza detta fibrinogena,sostanza albuminosa che si trova allo stato colloidale nel sangue,cioè come precursore della fibrina;una quarta detta calcio,allo stato di ione,sotto condizioni elettrolitiche;ed infine una quinta detta antitrombina,sostanza sconosciuta ed anticoagulante. Ora come avviene la coagulazione?Ecco;quando nei tessuti e nel sangue si forma la trombochinasi si ha la neutralizzazione della antitrombina;allora il trombogeno si trasforma in trombina che in presenza del calcio determina il fibrinogeno nella fibrina,cioè la coagulazione. Ora questo fenomeno della coagulazione nella asfissia non si verifica,e vani sono stati finora i tentativi della medicina per spiegare le cause di questo fatto.Tutti i referti interni anzidetti non sono tipici,ma nel loro insieme hanno grande valore, sicchè il medico perito legale li deve valutare se li trova tutti,altrimenti mancandone uno il referto non avrà valore.

Vediamo ora particolarmente le asfissie meccaniche dal punto di vista medico legale.Soffocazione diretta.Che cosa è?Soffocazione diretta è quella forma di asfissia meccanica nella quale si ha la morte per occlusione delle aperture aeree;narici e bocca.Quali le cause determinanti?Si può verificare per fatti accidentali,delittuosi e raramente per suicidio;la letteratura cita un solo caso in cui una signora si fece coprire di cuscini dal proprio bambino del letto e morì.Generalmente questo caso di asfissia si trova negli epilettici ,che che possono cadere bocconi su dure soffici e negli ubriachi, per la stessa ragione,quando sono nella fase di depressione.Questa morte asfittica è poi frequente poi come delitto ,come forma di omicidio e specialmente come forma di infanticidio.Vediamo allora quali sono i caratteri obbiettivabili all'esame della vittima. Al referto esterno; a) non vi è segno di contusione perchè vi è dovuto essere un corpo soffice per es. un guanciale che ha operato la soffocazione.b)vi è segno però di ecchimosi o di escoriazioni se la soffocazione diretta è stata prodotta dalle mani. Al referto interno; a)fatti di enfisema a gruppi. b)ecchimosi punteggiate(sotto pleure, epicardiche, mediastiniche, meningee) e) sangue fluido. Anzi in questa forma di soffocazione le ecchimosi punteggiate,scoperte del Tardieu sono,di una grande estensione. Soffocazione indiretta.Che cosa è? E' quella forma di asfissia meccanica nella quale la morte viene determinata per impedimento alla libera espansione del mantice toraco-addominale (via compress. dall'esterno)
Quali le cause determinanti?Si può verificare per fatti accidentali,quasi mai per delitto,mai per suicidio.Esempi di fatto accidentali ce ne forniscono gli infortuni nel lavoro,ad es. gli scavatori che possono venire sepolti da frane di terreno,i minatori ecc.;le folla quando si determina un panico per cui i bambini e le persone deboli,soccombono appunto di quella che dicesi "morte nella folla" determinatosi in seguito a forte pressione sul mentice.La soffocazione diretta come forma pura di delitto,abbiamo di su accennato non si trova mai;è sempre mista;nello stesso strozzamento ad es. data la difesa che oppone la vittima;l'assassino per essere più libero nei suoi movimenti è costretto a poggiare il ginocchio fortemente sul cor-

ge, un braccio ecc. di quella. Come suicidio tale morte non è avvenuta mai. Vediamo i referti obiettivabili all'esame della vittima; essi sono esterni, quali; frequenti elementi del viso, confittisime ecchimosi punteggiate nel viso, nel collo, nel petto, così da formare la "maschera ecchimosica"; ed interni identici a quelli delle soffocazioni dirette. Ora vediamo le asfissie per occlusione delle vie aeree all'esterno ed all'interno. ~~Che cosa è?~~

Dicesi intasamento quell'occlusione per via aerea dipendente da fatto, esterno per cui un qualsiasi corpo si ittase cioè occlude la laringe.

INTASAMENTO.

Può avvenire per varie cause; I) fatti patologici; quali l'edema della glottide; lo spasmo della glottide; il tumore della laringe; la penetrazione degli ascaridi nelle vie aeree; i processi infiammatori che determinano casi di bronchite polmonite ecc. II) fatti accidentali; quali l'ingestione di bottoni, semi, marcelini, monete specialmente da parte dei bambini; e da parte degli adulti l'ingestione veloce dei cibi o per abitudine (per cui i bolli alimentari trovando occupata la via dello stomaco prendono quella della respirazione) o per non farsi scoprire (per cui si determina come nel caso precedente l'intasamento dell'albero respiratorio); la demenza paralitica che provoca l'intasamento labio-glosso-faringeo giacchè data la scarsa motività delle labbra e dei muscoli facciali i bocconi si incuneano nella tiroide, precludendo la via dell'albero respiratorio. III) fatti delittuosi operati con i corpi i più svariati; quali la spugna, le stoffe, il cotone, le dita ecc.. Quanto ai referti che si riscontrano all'obbiettività del cadavere, gli interni sono quelli già visti per la soffocazione diretta; gli esterni alle volte sono reperibili alle volte no. Comunque il medico deve osservare la lingua superiore, l'istmo delle fauci, la faringe e la laringe (ispezione difficilissima) per rintracciare eventuali escoriazioni o enchimosi; inoltre deve osservare, sopra la superficie della lingua se i corpi abbiano lasciato impronte ecc..

STROZZAMENTO.

Che cosa è? E' quella forma di asfissia meccanica in cui si ha la morte per compressione esercitata sul collo della vittima con le mani. Rispetto alle cause determinanti va osservato che; per fatti accidentali o per suicidio è ovvio

non possa avvenire mai;ed invece che per fatti delittuosi avviene sempre.
Per spiegarci come avvenga lo strozzamento per fatti delittuosi,immaginiamo
una bocca,come nell'immagine figura che venga stretta dalle mani.Per la co-
strizione delle dita la laringe viene trascinata
in alto e nel movimento trasporta con sè l'osso
cino ioide dove ha base la lingua,sicchè,questa
portata anche in alto l'aditus ad laringem,viene
occluso.Può contribuire allo strozzamento anche
uno schiacciamento laterale della tiroide cartilaginea;le mani stringendo le
due cartilagini compressibili della tiroide,chi-
udono la rima glottidea che provoca lo strozza-
mento.Infine può contribuire allo strozzamento
la compressione della cartilagine cricoide.All'obbiettività,il cadavere presen
ta i medesimi referti interni che abbiamo visto nella soffocazione diretta;
i referti esterni assumono particolare carattere;cioè sulle facce laterali
del collo si hanno ecchimosi,escoriazioni,unghiature.La caratteristica di que
ste ecchimosi è data dal fatto che a seconda della posizione delle mani,del-
l'assassino,dell'assalto,ecc.,la sezione puntegiata è diversa.Così se immagi-
niamo che l'assassino abbia aggredito di fronte la vittima e la abbia stroz-
zata con la mano destra,vedremo ecchimosi multiple sulla faccia destra del
collo della vittima,ed ecchimosi semplici sulla sinistra rispondenti appunto
alle 4 dita ed al pollice che hanno serrato il collo.E così negli altri casi.
Come si vede il referto esterno è di importante interesse;trovare tali ecchi-
mosi ci dice subito che noi ci troviamo di fronte ad un delitto per strozza-
mento.Particolare valore assumono poi tali ecchimosi nello stabilire se l'as-
sassino era mancino.Tra i referti esterni sono pure la rottura dell'osso ioi-
de,della cartilagine cricoide,e la rottura del fascio neuro vascolare del col
lo,importantissimo per la respirazione,giacchè nel contesto
di questo fascio si possono avere delle emoraggie e delle rotture delle mem-
brane della superficie interna dei vasi;composto di un nervo -il pneumo-;di una
arteria -la carotide-;di una vena -giugulare- che porta il sangue al cervello.

Allo strozzamento si unisce spesso la soffocazione indiretta l'omicida infatti per lo più salta addosso alla vittima comprimendogli il mantice toracico addominale producendogli contusioni. Segni di violenza si riscontrano specialmente nei bambini,i quali nella fase di espirazione hanno il sindroma asfittico per convulzioni;cioé dibattendosi dalla strozza provocano nell'omicida atti violenti di arresto alle gambe,al torace al viso.
Sul collo della vittima é di interessante apprezzamento trovare delle impronte,in quanto per es.l'assassino aveva le mani sporche o unte.
Impiccamento.E' quella forma di asfissia meccanica,la quale provoca la morte per costrizione del laccio,operato sul collo,e che viene a stringersi per il peso stesso del corpo.Questo non é un mezzo molto comune per provocare la morte.L'impiccamento può verificarsi per fatti accidentali,per casi di suicidio e quasi mai per casi di omicidio.Un caso accidentale può essere ad es.quello di una persona che cadendo in un burrone ha una sciarpa che impigliatasi in un albero o in una asperità del terreno gli stringe il collo disponendosi tra la cartilagine tiroidea e l'osso ioide.
Il meccanismo fisico patologico che determina la morte per impiccamento,é dato datre fattori =1)Fattore asfittico.2)Fattore circolatorio.3)Fattore nervoso. Il fattore asfittico provoca l'occlusione delle vie aeree. Il fattore circolatorio agisce sul sistema circolatorio del sangue,occludendo le arterie carotidi; Il fattore nervoso provoca la morte mediante la compressione di un nervo detto ovale che in vicinanze alla carotide agisce sul cuore. Donde deriva che l'impiccamento provoca la morte rapidamente molto frequente é il caso che i cadaveri si trovano appoggiati o con un piede a terra o con una mano stretta alla maniglia di una porta o di un cancello;allora il perito in primo luogo deve ed esaminare il laccio,il quale può essere di ferro di corda o di rami d'albero,ed al nodo che può essere fisso o scorsoio;il laccio può essere semplice o multiplo a seconda che é formato da uno o più avvolgimenti di corda di ferro ecc. Nell'impiccamento tipici il nodo si trova dietro al collo,nell'atipico alla parte destra o sinistra del collo stesso. I referti cadaverici obbiettivabili all'esame della vittima

sono esterni ed interni.Referto cadaverico esterno è il solco obliquo al collo per la forza discontinua che esercita il corpo;solco che può essere profondo e caratterizzato da una striatura azzurrognola,da cangeli o sciarpe che hanno provocato l'impiccamento e quindi la morte.Il solco può essere alcune volte percuneaccio,impercettibile,così come un sottile filo di ferro. Molto spesso così profondo,da entrare nei tessuti. Tra i referti esterni sono da menzionare;il colore cianoso della faccia(si ha questo colore quando le chiusure della carotide non sono avvenute completamente),la schiuma, l'ecchimosi della cute;l'ipostasi;le lacerazioni muscolari accompagnti da piccoli stravasi nei muscoli del collo;le alterazioni a carico della carotide(si osserva il segno del Fridb,che non è altro che travaso della carotide interna,cioè una piccola lesione non di facile lettura della carotide esterna);la frattura del grande corno dell'osso ioide;il segno Bronardel,che consiste nel travaso pravertebrale,ecc.Il perito medico legale per determinare se si è trattato di un omicidio o di un suicidio per impiccamento,deve seguire una via indiretta,e raggiungersi,in parte il criterio prefissosi.

STRANGOLAMENTO.

Che cosa è? Lo strangolamento è quella forma di asfissia meccanica mediante la quale si ha la morte per costrizione del collo,costrizione che si produce da una forza che non sia il peso del coppo,cioè da una forza esterna. Si trova questa forma nei suicidi per suggestione ed avviene per lo più in Ispagna.Al referto esterno il solco dello strangolamento si presenta orizzontale,continuo,meno profondo di quello dell'impiccamento; perchè,mentre nello strangolamento la pressione cessa con la morte,nell'impiccamnto continua,essendovi il peso del corpo che esercita continuamente pressione.

L'ANNEGAMENTO

Che cosa è? L'annegamento è quella forma di asfissia meccanica in cui si muore per la sostituzione di un mezzo liquido qualunque,al normale mezzo aereo esterno.Nell'annegamento comprendiamo sia le morti per sommersioni complete,sia quelle per immersione parziale,sempre che insorga si interponga un liquido tra l'uomo e l'aria esterna.L'annegamento è forma mol

to frequente di suicidio,preferita dalle donne e dalle classi rurali che, per condizioni ambientali,sono molto spesso in vicinanza di acque(canali, fiumi,ruscelli,laghi,pozzi,ecc.).Raramente l'annegamento è forma di omicidio;molto frequentemente invece è mezzo per l'infanticidio.Molto spesso l'annegamento è accidentale;in Italia ogni anno centinaia di persone,specie bagnanti durante l'estate,muoiono per annegamento accidentale.Dal punto di vista medico legale,l'annegamento ha importanza per distinguerlo dalla sommersione di cadavere operata dall'agente di un delitto per far credere ad un suicidio.Ricordiamo a questo punto che la morte nell'acqua può avvenire anche per molte altre cause che non hanno nulla a che vedere con l'annegamento;così la sincope o paralisi cardiaca che può sopravvenire a chi si bagna subito dopo aver mangiato;o il trauma dell'avvitatore che caschi in mare o del tuffatore che urti saltando dal trampolino.Quale è il meccanismo fisio-patologico dell'annegamento?Abbiamo in esso sei periodi.I) Periodo della sorpresa. II) Periodo della resistenza.III) Periodo della dispnea inspiratoria.IV) Periodo della dispnea espiratoria.V) Periodo della pausa.VI) Periodo terminale. Da quanto abbiamo già detto parlando della sintomatologia delle asfissie,risulta che gli ultimi 4 periodi sono comuni anche alle altre asfissie;i primi due sono soltanti particolari dell'annegamento.La fase della sorpresa è caratterizzata da una profonda inspirazione riflessa dell'individuo,quando viene a contatto con l'acqua.Il periodo della resistenza è caratterizzato dalla mancanza di ogni atto respiratorio,e si prolunga a seconda della possibilità individuale di trattenere il respiro.Vi può essere una respirazione con piccolissima inspirazione e grande espirazione,ma di solito in questa seconda fase l'individuo volontariamente non respira. Quando la resistenza si esaurisce,l'individuo compie un atto inspiratorio ed abbiamo il terzo periodo,che è poi come abbiamo detto il primo dei quattro comuni a tutti i tipi di asfissia.Secondo alcuni autori l'introduzione di liquido nelle vie aeree avverrebbe nel terzo periodo che è caratterizzato dal boccheggiamento;invece per altri tale introduzione avviene prima, ed in particolare nelle fasi dispnoiche;specie nel periodo della dispnea

inspiratoria.Il liquido annegante penetra non solo fino agli alveoli polmonari,ove impedisce che i capillari vengano a contatto con l'aria esterna ma anche giunge alle vie digerenti fino all'intestino. Riguardo all'obbiettivazione medico legale dell'annegamento,abbiamo referti cadaverici esterni ed interni. Referti cadaverici esterni sono:I) accellerato raffreddamento del cadavere dell'annegato,di fronte al cadavere normale.II) pelle auserina,o orripilamento,o pelle d'oca.La superficie cutanea non è uniforme come quella dell'individuo o del cadavere normale,ma è cosparsa di minutissimi puntolini,che sono protusioni dell'epidermide,prodotti dalla contrazione dei muscoli erettori dei peli.(si producono del pari in presenza di circostanze fortemente emotive o al contatto del corpo con oggetti o con ambienti freddi).III)Il raddrizzamento del pene e dello scroto.IV) l'erezione dei capezzoli dovuta,come la pelle auserina,a contrazione dei muscoli.V)le ipostasi e le macchie verdi putrefattive abbondanti specie nella testa e nelle parti superiori del tronco per il fatto che,dato il peso della testa,il cadavere nell'acqua ha sempre la testa in giù.VI) la macerazione,che è dovuta al trovarsi il cadavere in un ambiente umido,e che inizialmente consiste in un raggrinzamento di aspetto biancastro della pelle nei palmi della mano e delle piante dei piedi,da cui deriva poi l'asportazione a lembi dell'epidermide. VII) la saponificazione,cioè la trasformazione in grasso e in sapone dei tessuti dell'organismo;infatti gli acidi grassi dei tessuti,(stearico,oleico,palmitico,ecc.)si uniscono al calcio,al sodio,al potassio,al litio dell'acqua,per dare luogo ai saponi,stearato di calcio,di sodio,di potassio,ecc.Tutti,i referti suddetti sono postmortali enon valgono quindi a distinguere l'annegamento dalla sommersione di cadavere;hanno significato per la distinzione;la freccura di molta schiuma alle nari ed alla bocca(fungo degli annegati);e il reperto di escoriazioni specie sul dorso delle mani o tracce di pietruzze e terriccio sotto le unghie;ciò ci dice che l'individuo ha annegato,si è agitato cioè nell'acqua e quindi vi è vivo;si tratta di annegamento.Si intende che questa deduzione va fatta cum grano salis. Sono molto più importanti per la distinzione suddetta i fe-

forti cadaverici interni,che sono I) l'esame del polmone che nell'annegato si presenta ingrossato,espanso,di consistenza cotonosa;alla superficie del taglio se noi lo sezioniamo,è asciutto(questo fenomeno si chiama;iperaeria del Casper,dal nome di chi lo rilevò e lo descrisse),ma tal volta è umida; questo fenomeno di enfisema o edema acquoso del polmone è un altro sintomo dell'annegamento.II) l'esame della trachea e dei bronchi,nei quali si riscontra la presenza di molta schiuma,che altro non è se non liquido annegamento commisto ad aria.Le rare ecchimosi punteggiate,che di solito invece si presentano nelle forme asfittiche nell'annegato.III) il sangue fluido,che nel cadavere dell'annegato non è fluido solo per essere sangue asfittico, ma perchè ha minore densità;prima di morire infatti,l'annegato ha assorbito liquido attraverso i polmoni e questo liquido ha diminuita la densità del sangue. IV) la presenza di liquido nello stomaco,nell'intestino,nell'orecchio medio,(cassa del timpano)penetrato attraverso la bocca,la cavità faringea e la tromba di Eustacchio.Non è però questo un fenomeno costante.
Per la diagnosi differenziale tra l'annegamento e la sommersione di cadave(
re,valgono poco come abbiamo detto i referti esterni,di più di quelli inter
ni e specialmente è significativo l'aspetto del polmone.Pur tuttavia in un cadavere che è stato a lungo in acqua,il polmone si trasforma per putrefazione ed all'autopsia non si possono più riscontrare in esso le traccie caratteristiche dell'annegamento;ha scarso significato la presenza del liquido annegante nello stomaco;perchè può essere un semplice fenomeno postmortale derivante dal fatto che a lungo andare il liquido è penetrato anche nello stomaco del cadavere sommerso.Sicchè non valgono nemmeno le particelle viste col microscopio nel liquido delle vie aeree e digerenti;ma ha un valore maggiore,talvolta decisivo,il risultato dell'applicazione del metodo Crioscopico proposto dal Carrara.Esso consiste nel determinare e confrontare il punto di congelamento del sangue esistente nel cuore destro con quello del sangue esistente nel cuore sinistro.Che vuol dire determinare il punto di congelamento,cioè il Delta come si suol dire?Sappiamo che il punto di congelamento delle soluzioni è inferiore a quello del solvente puro;per

l'acqua infatti esso è a 0°(gradi),per il sangue è inferiore a 0°;la cifra trovata è di 0,56°.In base a ciò si può vedere se il cadavere è quello di un annegato o di una persona morta per altra causa,e poi immersa in una massa liquida.Il liquido annegante assorbito dai capillari polmonari va al cuore destro ed in questo,formandosi nel sangue una diversa concentrazione di sostanze,si ha un punto di congelamento diverso da quello normale del sangue contenuto nel cuore sinistro,cioè nella cavità ventricolare sinistra.Questa differenza nel punto di congelamento non si riscontra se trattasi di un cadavere sommerso,perchè non c'è stata circolazione sanguigna. Infine parlerannoin favore dello sommersione di cadavere, la mancanza dei sintomi dell'annegamento o la presenza dei segni indicanti altre cause di morte.Se è rara la sommersione di cadavere lo è ancora di più l'omicidio per annegamento,cioè l'uccisione di una persona fatta con l'immergerla e farla cadere in un liquido annegante.Possono rivelare un omicidio per annegamento eventuali segni di violenza sul cadavere o nell'ambiente dove esso si trova.In questioni giudiziarie civili può essere necessario accertare se si tratta di annegamento per suicidio o di annegamento accidentale. Questo accertamento presenta gravi difficoltà e talvolta è impossibile;solo quando manchino i reperti anatomo-patologici dell'annegamento a scopo omicida e concorrano altri elementi che validamente escludano l'ipotesi di un suicidio,si potrà affermare che si tratta di annegamento accidentale.Il perito medico-legale deve stare attento a non interpretare come predettesi in vita certe lesioni che in vece derivano al cadavere dell'annegato in urti contro il fondo e gli scogli,da colpi di remo,da eliche di navi,da morsi e beccate degli animali acquatici(pesci,uccelli di mare)ed anche di topi. A frapposizione di un liquido di origine interna tra le aperture nasee e la superficie polmonare è dovuto il cosidetto annegamento interno.Esso è facile in certe forme morbose.Nell'emoraggia polmonare ad esempio si può avere una forte perdita di sangue che invece di uscire dalla bocca,attraversa i bronchi,penetra negli alveoli polmonari ed impedisce che ivi i capillari polmonari assorbano aria;quindi si ha un fenomeno asfittico come nel comune annegamento.Così pure si verifica l'annegamento interno in caso

di esoraggia dell'apparato digerente generata da cancro allo stomaco o anche da trauma quando il sangue,invece di scorrere nel tubo digerente e uscire dall'apertura aborale fail cammino inverso e penetra in bocca,e di qui,per i bronchi agli alveoli polmonari.

TRAUMATOLOGIA FORENSE

La traumatologia forense studia vari tipi di trauma classificanti asseconda del mezzo traumatizzante e del meccanismo di azione di esso.Sei sono i gruppi di trauma che studieremo.I) traumatismi contusivi.2)ferite prodotte da armi da taglio.3) ferite prodotte da fendente.4) ferite prodotte da punta.5) ferite prodotte da punta e taglio.6) ferte prodotte da armi da fuoco.

Traumatismi contusivi

Sono prodotti dall'azione traumattizzante di corpi ottusi a superficie larga che sono andati a cozzare contro la persona o sui quali la persona è andata a battere(Sassi,matteni,bastoni,ecc.).I traumatismi contusivi si classificano in categorie:a)escoriazioni,b)ecchimosi,c)ferite lacerocontuse,d)fratture e lussazioni delle ossa,e)strappamento delle viscori interne e di parti del corpo.

a) L'escoriazione consiste nell'asportazione più o meno profonda ed estesa dell'epidermide.Il corpo invero,è rivestito da uno strato continuo di tessuti detto:cute,al di sotto del quale vi è il connettivo sottocutaneo che però,non ci interessa. La cute si divide in due strati:uno più esterno:epidermide,che non ha vasi sanguigni,ed uno più interno :derma,a cui giungono i vasi sanguigni fino a certe papille sulla superficie di contatto coll'epidermide. Se il mezzo escoriante asporta solo la porzione più esterna della cute,senza intaccare il derma,non c'è stravaso sanguigno;si ha solo un piccolo stravaso di linfa del liquido,cioè,che suta tra cellula e cellula,e si formá una crosta linfatica giallastra.Se il mezzo escoriante lede invece le papille del derma si verifica uno stravasi di sangue e la crostra rossastra che si forma ci attesta appunto

La crosta rossastra o giallastra, è un referto delle escoriazioni prodotesi in vita, giacchè quelle prodottesi in morte, non essendovi nel cadavere circolazione nè sanguigna nè linfatica, non hanno croste nè giallastre, nè rossastre. Per le escoriazioni prodottesi dopo la morte si ha il fenomeno dell'incartapecorimento, l'abrazione dell'epidermide produce nel cadavere una rapidissima evaporazione degli strati sosstostanti con conseguente mummificazione ed aspetto giallastro pergamenaceo; l'escoriazione avviene, quando un meccanismo traumatizzante incontra tangenzialmente la superficie del corpo, sia che il mezzo traumatizzante vada incontro al corpo, sia che questi urti contro il mezzo. L'escoriazione, se ha scarso valore dal punto di vista anatomo-patologico, è invece importantissima dal punto di vista medico-legale. Innanzi tutto, l'escoriazione può dare origine ad infezioni da cui può derivare anche la morte del soggetto; così possono aver origine da una escoriazione: la setticemia, l'ascesso, il flemmone, la erisipela, il tetano, ecc.. (quindi una escoriazione dolosa può assurgere a gravi responsabilità); può inoltre essere il solo referto, o il più importante, per conoscere la causa della morte, così le escoriazioni prodotte dalle unghie dette "figurate" perchè appunto presentano la forma dell'unghia. Riscontrarle infine in corrispondenza del collo e nelle regioni sacree, farà pensare alla soffocazione o allo strozzamento; il riscontrarle vicino ai genitali o alle cosce farà pensare ad un delitto di violenza carnale. Le escoriazioni sono segni di una avvenuta lotta. Si hanno escoriazioni tipiche negli investimenti.

b) Nelle ecchimosi come per le escoriazioni (secondo tipo di traumatismo contusivo) rimane integra la epidermide, ma vengono interessate le papille e del derma, giacchè si ha rottura dei vasellini sanguigni ad esse aggiunte e travaso di sangue sotto la epidermide. Le ecchimosi possono essere piccolissime, puntiformi (ecchimosi punteggiate) o grandissime in forma di raccolte ematiche dette ematomi e presentantisi spesso fra tessuti facilmente staccabili. E' interessante la forma delle ecchimosi, giacchè queste, talvolta, riproducono la forma dello strumento che le ha prodotte. (per es.

ecchimosi quadrangolare prodotta da colpo di martello - ecchimosi allungata prodotta da frusta).Le ecchimosi possono anche riprodurre la forma delle dita da cui sono state prodotte:queste sono importanti per accertare lo strozzamento,giacchè in tal caso si vedono sul collo le impronte delle dita e specialmente del pollice;valgono anche per determinare la posizione dell'omicida e della vittima. E' importante esaminare il colore delle ecchimosi perchè esso varia col passar del tempo e può benissimo aiutar valutare il tempo in cui l'ecchimosi si è prodotta:infatti l'ecchimosi è dapprima rosso-bluastra,poi rosso-bluastra,poi verdastra,poi giallàstra.Le mutazioni di colore sono dovute alle trasformazioni biochimiche della emoglobina:essa infatti si muta in meta-emoglobina,poi in siderina, ecc..Quanto alla sede,le ecchimosi si possono formare sia nel punto dove si è avuto il trauma,sia in punto diverso e anche distante.Per es; le ecchimosi congiuntivali e palpebrali derivano dalla frattura della base del cranio;una ecchimosi al ginocchio fa pensare alla frattura del collo del femore.Oltre le traumatiche,vi sono ecchimosi di origine interna(per es. le ecchimosi congiuntivali prodotte da colpi violenti di tosse o da forti urti di vomito e svenimenti per lo stesso meccanismo delle ecchimosi asfittiche)) determinate anche da stati morbosi(per es. morbute,porpora emorragica) e da alcune malattie infettive (per es. tifo esantematico, tifo intestinale,setticemia). Di per sè stessa la ecchimosi vale poco, ha valore medico legale in tema di lesioni personali.Giacchè scompare lentissimamente,l'ecchimosi potrebbe far pensare a reato grave,in cui la lesione,guaribile oltre il decimo giorno dà luogo alla persecuzione del colpevole,d'ufficio,senza che sia necessaria la querela di parte.In vece la ecchimosi,alla stregua del fatto anatomico o del colore non è malattia; lo è quando si hanno insieme disturbi funzionali che lo aggravano:suppurazione,gonfiore,dolore assai forte;allora è impedimento alle funzioni della persona e va considerata come una lesione. Se il riscontrare nel tempo solo la manifestazione cromatica non deve indurre il perito medico-legale a crederla una malattia in atto perchè essa non è che il "caput mortuum".

il postumo irrilevante di una malattia che c'era ed ora non è più .

c) Ferite Lacero contuse.

Quando per effetto di un traumatismo contusivo anche lieve si ha una Diaresi o soluzione di continuo o separazione completa degli strati della cute,si ha la ferita lacero contusa. Anche per questo traumatismo è indifferente che l'organismo vada contro l'oggetto o l'oggetto contro l'organismo:la ferita che si produce presenta i medesimi caratteri.Infatti la cute viene ad essere schiacciata tra la superficie contundente e le ossa sottostanti;indi la pelle si tende e,raggiunto il massimo limite della sua elasticità,si rompe e si discontinua;cioè perchè sotto l'azione dell'agente traumatizzante estremo e la superficie ossea, il limite di elasticità è stato superato. Se noi ora passiamo all'osservazione di queste ferite lacero-contuse, a prima vista resteremmo perplessi perchè ai nostri occhi si presenterà una ferita di taglio;ma tra le ferite lacero contuse e quelle di taglio vi è differenza di caratteri.

1) nella ferita di taglio i margini della ferita sono nettissimi;nella lacero contusa i margini sono anfrattuosi e dentellati.

2) in quella di taglio gli angoli sono due ed acuti;negli'altra sono multipli-anche poligonali e per lo più non acuti.

3) nella prima i bordi sono divaricati in tutta la estensione e la profondità della ferita stessa;nell'altra i bordi non sono completamente separati e si trovano dei lembi di tessuti che collegano ancora l'apertura.

4) nella ferita lacero contusa si ha uno stravaso ecchimotico nei tessuti vicini;nella ferita di taglio tale carattere manca .

Le ferite lacero contuse si dicono anche ferite da scoppio appunto perchè la pelle si crepa come dopo lo scoppio.Dal punto di vista medico legale è molto interessante diagnosticare una ferita lacero contusa in confronto di una da taglio e viceversa:infatti trovare ferite di taglio sulla

vittima e indica che siamo di fronte ad una azione delittuosa.
Va poi osservato che la ferita lacero contuse guariscono con cicatrici molto irregolari, retratte e, come si dice in termini medico legali, per seconda intenzione; cioè la guarigione è di molto ritardata perchè, per lo più, sulla ferita hanno agito altri germi infettivi, che hanno complicato tutto in modo piuttosto grave.
d) I traumatismi contusivi possono agire determinando fratture e lussazioni delle ossa, cioè perdita di rapporto tra due superfici articolari; la frattura infatti si definisce siccome la perdita della soluzione continua del movimento delle ossa. Le ossa possono rompersi o lussarsi pur rimanendo integra l'apparenza esterna; ma questo è il caso meno disgraziato; invece in altri casi si hanno le fratture esposte che danno luogo a guarigioni lentissime. Tutto ciò che abbiamo detto si riferisce alle lussazioni dovute a traumatismi contusivi esterni.
e) Ma vi possono essere lussazioni dovute a traumatismi contusivi interni, o meglio vi possono essere lussazioni che hanno interamente il loro motivo determinante. Così per es. uno strappo violento, un gesto molto brusco, ecc.. In questi casi bisogna tenere molto conto dello stato, dell'età ecc. della vittima. e) ~~Mentre va ricordato che~~ La violenza traumatica esterna può determinare lostritolamento di tutto o di parte del corpo: così per es. negli sfracellamenti per caduta da terra; per caduta di magli; per precipitazione dall'alto; per investimenti e così via.
A proposito di questi traumatismi è bene ricordare che molte volte possono venire percossi i visceri interni della persona senza accompagnamento di alcuna variazione esterna. Rientrano in questi casi: la commozione cerebrale. Questa consiste in una passeggera e duratura inibizione della funzione dei centri nervosi, accompagnata dalla perdita della emotività, dei battiti del cuore ecc., identicamente alla paralisi cardiaca. Essa si verifica ogni volta che un traumatismo esterno porta ad uno spostamento della materia cerebrale contro le pareti della scatola cranica ed a sfracellamento; precisamente si ha una violentissima vibrazione della ma-

sa cerebrale;urto di questa contro le pareti della scatola cranica;variazione brusca della pressione agente sul liquido encefalico. Al microscopio non si osserva nulla;comunque se sulla massa cerebrale si ha del sangue vuol dire che si è avuta una contusione emorragica;se si vedono danneggiamenti nella materia cerebrale,come strappolamenti,vuol dire che siamo di fronte ad una contusione cerebrale distruttiva. La contusione cerebrale si può verificare:

a)direttamente,nel punto dove l'agente traumatizzante ha agito cioè al di sotto di frammenti che si sono approfonditi nell'encefalo e si ha la contusione diretta;

b) o in un punto più o meno vicino e si ha la contusione indiretta,per es. restano colpiti i lobi occipitali per contusione frontale .

Un'altra gravissima lesione intracranica non accompagnata da frattura è L'EMATOMA DELL'ARTERIA MENINGEA MEDIA.

Sulla faccia interna ~~della squama parietale e frontale~~ del piano osso parieto-temporale corre l'arteria meningea media, ~~calibro~~ che decorre in un canalino subito sottostante alla parete ossea. Ora può avvenire che il piano osseo parieto-temporale si fratturi e determini la rottura di quel canalicolo,che,abbiamo detto,è subito al di sotto. La rottura del canalino determina la emorragia. Il medesimo fatto può accadere senza che si abbia una vera e propria frattura della parete,ma solo una semplice contusione. Infatti,siccome l'arteria è rigida,non potendosi inflettere con l'osso,si rompe,determinando appunto una emorragia. In questo caso,(Ivi dove nasce l'altra) interessa sapere e conoscere la sintomatologia dell'ammalato,perchè il fatto che immediatamente costui non risentirà nulla e riprenderà tutte le sue funzioni regolarmente;ma dopo poche ore o passati alcuni giorni,quella persona comincerà a soffrire di un forte mal di capo e poco dopo entrerà in una fase convulsivante (in questo caso:cefalea) che determinerà il coma(se l'arte non interviene) la sua morte. Che cosa è avvenuto? E' avvenuto che in quel frattempodi poche ore o di alcuni giorni,fra la superficie del piano osso-cranico e la dura madre ~~meninge~~ media,si è andato accumulando del sangue che a poco a poco ha determinato

il coma,attraversando una fase di apparente benessere,che va sotto il nome di:intervallo libero.Naturalmente all'esterno la causa della morte è oscura,ma per quanto ci sia unintervallo tra il trauma e la morte,si può sempre ricercare e constatare il trauma primitivo.

2) fratture di visceri interni. A seguito di traumatismi contusivi,si possono avere fratture delle visceri interne,come per es. la milsa ed il fegato,mentre nulla appare o si produce sulla parete addominale molto comprimibile.E del resto tale fenomeno è spiegabilissimo:se noi avvolgiamo una mela in un panno e la sbattiamo contro una superficie contundente,essa si frantumerà,mentre il panno non sarà forse nemmeno lacerato. = Infine i traumatismi contusivi si possono avere per meccanismo di torsione,che produce strappamenti di due specie;semplici e dolosi. Il caso si verifica frequentemente nell'infanticidio per strappamento ombelicale; nell omicidio per strappamento del naso, del padiglione auricolare ecc.-

2°)== FERITE DA ARMA DA TAGLIO

Con nome di strumenti taglienti noi indichiamo quegli strumenti che hanno un margine lineare sottile,uno spessore rilevante e la sezione triangolare. Gli strumenti da taglio possono comunque ferire;ma in particolare interessano la cute con due particolari meccanismi e cioè:o,agisce con strisciamento e pressione,co me si dice "ad arco di violino";o,solo con pressione perpendicolare al corpo,come si dice "a cuneo"; perchè appunto la forza agisce perpendicolarmente alla base del triangolo ed apre la pelle a cuneo. Per questa duplice modalità derivano effetti più gravi nel primo caso e meno gravi nel secondo. Per l'azione dei meccanismi sui descritti si possono avere tre specie di ferite:1)lineari-quando il tagliente penetra nei tessuti più o meno profondamente senza asportarne alcunaparte; 2) a lembo- quando lo strumento tagliente penetra obbliquamente asportando parzialmete i tessuti. Dice si anche a becco di clarino;

3) Mutilanti- quando il tagliente penetra nei tessuti che rappresentano organi esterni del corpo ,perpendicolarmente od obliquamente e li asporta. Caratteri delle ferite da taglio.Già ne dicemmo qualcosa parlando delle ferite lacero contuse,ora ne amplieremo le notizie. Nelle ferite da taglio tipiche,i margini di queste sono lisci e regolari,gli angoli acutissimi ed opposti ed hanno in corrispondenza un prolungamento che rappresenta una incisione più superficiale,che dicesi codetta. La codetta ha molta importanza dal punto di vista medico legale, perchè serve a darsi i ragguagli circa la direzione in cui è stato vibrato il colpo;per lo più si trova nella parte terminale della ferita;quando è duplice,è più profonda nella parte terminale. I margini della ferita possono essere più o meno divaricati: o addirittura uniti o a dirittura diastasati. Questa divaricazione è in rapporto a i tessuti attraversati ed alla profondità delle ferite:infatti se i tessuti sono ricchi di fibre elastiche queste colpite secondo il senso delle loro fasce danno uno squarcio piccolissimo;diversamente,ritraendosi improvvisamente danno uno squarcio ampio. La sezione della ferita si presenta,in sezione,di forma triangolare:con base in basso e con asse perpendicolare od obliquo alla base del triangolo.Questi i caratteri delle ferite da taglio tipiche;ma vi possono essere ferite da arma da taglio atipiche:ad esempio quando l'arma trova una cute abbondante,floscia, flaccida;in questo caso anzichè determinare una ferita lineare,ne determina una a zig-zag,quantunque il colpo sia stato unico. Così pure può darsi che non si producano ferite spezzate ma lineari situate sempre sullo stesso asse,ma separate ed alquanto distanti l'una

dell'altra:cioè specialmente nel caso che la ferita non sia molto profonda sulla pelle e che questa sia flaccida.Questo fatto è molto interessante a rilevarsi perchè il perito deve fare attenzione ad accusare nel referto che vi è stato un colpo solo,o più,vibrati contro la vittima.Le ferite possono essere multiple o semplici,profonde o meno.Nelle ferite da taglio la lunghezza prevale sempre sulla profondità,cioè all'opposto che nelle ferite da punta in cui la profondità prevale sulla lunghezza.

Caratteristica delle ferite da taglio è una emorraggia molto vasta che esse producono:ciò si spiega col fatto che l'arma recidendo improvvisamente i vasi,questi non possono più operare l'emostasi spontanea.Anzi talora avviene che l'emoraggie siano complete per recisione di grossi vasi,sicchè la persona può morire per animia acutissima.Le ferite da taglio possono,come le lacero contuse,andare incontro a processi infiammatori;però il fenomeno è più raro nel caso delle prime giacchè le formazioni di pus che si circoscrivono o si distribuiscono a tutto l'organismo sono conseguenza,per lo più,di piccolissime ferite trascurate.

La diagnosi delle ferite da taglio non è difficile;diventa tale quando non sia una ferita da taglio tipica,ma si avvicini alla ferita lacero contusa;ciò avviene quando l'arma è perves. dentellata cioè non assolutamente tagliente.Comunque,ad un'attenta osservazione non può sfuggire la mancanza di quei tali lembi che congiungono ancora,quali ponti,i lati della ferita,lembi (o "lacerti" di tessuti che sono propri delle ferite lacero contuse.

Le ferite d'arma da taglio guariscono generalmente per "primaintenzione",il processo riparativo in seno della ferita cioè non si aggrava con altri agenti esterni,sicchè il connettivo diviene cicatrice.

Le cicatrici residue delle ferite da taglio sono lineari,regolari,sottili,di difficile distinzione;però possono,accanto ad esse,determinarsi disturbi funzionali,quando la ferita sia stata profonda ed abbia interessato i ventri dei muscoli,per es.,od i tendini muscolari,od il ner

ve ,e i legamenti delle articolazioni ecc..Ma generalmente le ferite da taglio,data la prevalenza della lunghezza sulla profondità,hanno conseguenze non gravi:tranne in due forme che per quanto superficiali sono mortali:lo scannamento e le ferite della regione del polso.

A) Lo scannamento è la ferita da arma da taglio nella regione del collo. In questo decorrono dei tronchi vascolari notevolissimi:le arterie carotidi che portano il sangue al collo e le vene giugulari che portano il sangue dal collo.Ma lo scannamento può essere tale che non solo vengano lesi i grosso tronchi,su descritti,ma anche il sistema nervoso(precisamente il nervo vago),il canale respiratorio (precis. il tubo laringo-tracheale) ed i tessuti molli,sì da lasviare la sola colonna vertebrale.Lo scannamento si trova frequentemente e come forma di suicidio e come forma di omicidio;ma all'obbiettivazione è difficile distinguere se si tratti dell'una o dell'altra forma,perchè fin ora i referti non sono stati univoci;comunque la diagnosi potrà riuscire esatta se,dopo una lunga ed accurata inagine,avremo anche esaminato altri punti esorbitanti della sfera medico legale,come per es. la qualità della vittima,il suo stato,le sue condizioni ecc..

Come avviene la morte per scannamento?Avviene I) per emorragia irrefrenabile,determinatasi in seguito al taglio inferto ai vasi del collo.

II) pel meccanismo dell'embolima gassosa.In che consiste questo meccanismo?Abbiamo di su accennato alle arterie carotidi ed alle vene giugulari;ora se noi recidiamo una vena giugulare (non l'arteria carotide),nella quale sappiamo che il sangue è centripeto,si determina una penetrazione o meglio una aspirazione,nel lume del vaso venoso,di aria,che,portata al cuore, viene da questo poi spinta avanti fino ad un certo punto in cui,(formatosi con questa aria un cospicuo cuscinetto gassoso elastico)il cuore viene a pompare a vuoto paralizzandosi.

III) per annegamento interno,ossia per penetrazione di sangue nell'al-

bere laringo-tracheale,che invade i polmoni e impedendo la respirazione esterna determina anche la cessazione interna della respirazione.
B) Le ferite del polso sono generalmente inferte a scopo suicida;esse se non vengono prontamente saturate,portano alla morte per emorragia (con anemia) cospicua determinatasi attraverso due vasi arteriosi:l'arteria radiale-che è quella che noi sentiamo battere esternamente-e l'ulnare.
A proposito della mano,giova ricordare che si possono riscontrare in certi cadaveri delle particolari lesioni che interessano la mano istessa:le cosidette ferite da difesa.Il trovarle specie nella palma indica che ci troviamo di fronte ad un omicidio e non ad un suicidio.

ooo§§§ooo

Un sottogruppo delle ferite da taglio è rappresentato da quelle per fendente.
Le ferite per fendente sono determinate da strumenti simili a quelle da taglio-cioè con margine lineare sottile,con spessore rilevante e con sezione triangolare-ma hanno massa superiore.Inoltre le armi da fendente vengono azionate con tutto il braccio e non dalla mano solo ed agiscono non per sctrisciamento e pressione,ma sempre per pressione perpendicolare-di forza viva.In quel caso le ferite da fendente non vengono belle e nette,ma sono atipiche ,rassomigliando alle lacere contuse.
Le ferite da fendente sono generalmente dolose o colpose;possono però derivare da duelli cruenti o essere di origine accidentale rivestendo il carattere di infortuni:così per es. il boscaiolo,il falegname,glio operai ecc. possono essere vittime di questi infortuni.La letteratura registra un solo suicidio per fendente.

ooo§§§ooo

LE FERITE PER ARMA DA PUNTA

Le ferite per arma da punta sono prodotte da strumenti che hanno una forma allungata e che terminano con una punta,con una sezione circolare o poligonale-con lati molto convessi-ed un diametro variabile.

Questi strumenti offendono la persona penetrando con meccanismo di cuneo quindi parecchio diversamente dalle armi da taglio,che tappiamo agiscono per strisciamento e pressione,giacchè la forza che agisce sullo strumento in queste ferite ,è perpendicolare alla base dell'arma.
Se lostrumento da punta è sottile-ad es. uno spillo quando esso penetra nei tessuti,non li discontinua ma li separa,o meglio li divarica,dimodochè ritirato,i tessuti ritornano sopra se stessi-facendo scopartre ogni tramite.Se invece lo strumento da punta ha un certo diametro,allora accanto allo sfiancamento dei tessuti si ha anche una lacerazione di quelli.
Di strumenti da punta possoa immaginarsene moltissimi:aghi,spilli,spillini,ghiodi,punteruoli,baionette,pugnali,spade,spine,di piante o di animali,denti e corna di animali ecc.
Vediamo quali sono i caratteri anatomici di queste ferite.Le ferite di punta possono essere superficiali o profonde;queste ultime possono terminare a fondo cieco,cioé senza sboccare nella parte opposta del tessuto trafitto;od a canale,dette pure trapassanti,che invece passano l'organismo da una parte all'altra (per es.lo stomaco).
L'aspetto esterno delle ferite da punta é differente per i diametri delle armi;nel caso di ferite da punta sottilissime,se si va ad osservare sul tegumento la impressione prodotta,si osserva sul trauma non una soluzione di continuo ma solo un puntiscino rossastro,al quale fa seguito una sottilissima striatura anche rossastra,difficilmente visibile.
Queste ferite da punta,ove non insorgono complicazioni settiche,alle volte terribili,che possono condurre a morte quando vi si accompagna il tetano,si riparano e spariscono di per se stesse.
Ma oltre a queste complicazioni derivanti da germi svariati,ossia oltre la complicazione morbosa,si può avere la morte per questi sottilissimi strumenti,quando essi lavano organo speciali per la continuità della vita.Per es. si può avere la morte per una puntura di ago nel bulbo del

cervello;per lesione di spillo nel cuore;per ferite portate al livello di grossi vasi arteriosi o venosi e così via.

Nel caso che si tratti di armi di un certo diametro,allora,come dianzi accennammo,accanto alla dislocazione dei tessuti si ha anche una lacerazione di questi;ciò avviene perchè il limite di elasticità dei tessuti è stato superato.

Questa lacerazione non avviene in una maniera qualunque,ma secondo particolari regole inerenti ai tessuti che attraversa;in particolare secondo una linea parallela alla direzione delle fibre elastiche dei tessuti stessi. Donde consegue che se noi andiamo ad osservare la ferita tondeggiante,come lascerebbe supporre l'arma-per es. un punteruolo- ma una ferita ad occhiello od a lonanga con angoli acuti e margini slargati- all'incirca come quella dovuta ad arma da taglio;con l'avvertenza però che essendo il meccanismo lesivo dovuto ad un meccanismo per pressione,non si troveranno nella ferita le codette uni-o bilaterali. Comunque la somiglianza fra le due ferite è strettissima.

Tante volte poi,è da avvertire che,non si hanno angoli acutissimi nè bordi,ma gli angoli sono ottusi ed i bordi lacerati,irregolari,dentellati. Il meccanismo in questo caso va spiegato col fatto che la punta era vecchia,con taglio scabro,oppure era ossidata. In questi casi,quindi,la somiglianza è strettissima con le ferite lacero contuse.

Quello che finora abbiamo detto avvenire allo stato esterno della cute, dobbiamo ripeterlo per tutti i tessuti profondi:così se i tessuti profondi hanno delle fibre elastiche diversamente orientate,allora avremo ferite da punta sempre con quella forma formatasi superficialmente;di maniera che se poi sezioniamo la cute e andiamo a vedere le modalità topografiche della ferita,osserveremo che esse non si sovrappongono ma che sfasamento in modo diverso,in rapporto appunto
alla direzione delle fibre elastiche dei diversi strati.
Questo è un carattere importantissimo
a rilevarsi,giacchè trovatolo,il perito

medico ha un referto preciso per dire che siamo in presenza di strumenti da punta e non da taglio, come lascerebbe supporre la superficie della ferite.

Queste lesioni non si producono soltanto per strumenti che hanno sezione triangolare o quadrangolare, o poligonale, con angoli non taglienti ma ottusi; ~~strumenti di sezione circolare, come quella di una punta da taglio.~~

Un altro carattere importantissimo a rilevarsi nelle ferite da punta è che l'ampiezza della ferita stessa è tanto maggiore quanto maggiore è il diametro dell'arma; in altri termini l'ampiezza della ferita è direttamente proporzionale al diametro dell'arma.

Però occorre, a questo proposito, procedere con grande cautela, perché se la proporzione sempre costante, tuttavia è da ritenersi che la ferita angolare non è grande quanto il diametro dell'arma stessa.

E ciò si spiega tenendo conto che nella ferita da punta non si ha soltanto una lacerazione ma anche uno sfilacciamento dei tessuti, e che quindi quando l'arma viene ritirata i tessuti tendono a ritornare nella loro primitiva posizione, divenendo quasi addirittura a combaciare.

Donde scaturisce un importante avvertimento per il perito e cioè che dalla semplice ampiezza della ferita non si può dedurre né la grandezza né la forma dell'arma. Solamente in un caso ciò è possibile; quando lo strumento non lede tessuti molli, ma tessuti che non hanno elasticità o sono di una certa consistenza come per es. le ossa delle cartilagini, nelle quali appunto l'arma lascia sicura impronta di sé.

Per quel che riguarda la lunghezza del tramite, non si può del pari concludere circa la lunghezza dell'arma; poiché infatti, uno strumento abbastanza corto può produrre ferite molto più lunghe che in altri casi lo potrebbero anzi più lunghi come per es. se il colpo viene inferto nella parete addominale da uno strumento corto, poiché i tessuti in quella parte si aprono da loro stessi, avviene che la ferita presenti una lunghezza molto maggiore di quella che lascerebbe supporre la piccola arma.

Quali sono gli esiti di queste ferite da punta? Gli esiti sono molto più gravi che nei casi di ferite da taglio,perchè prevale la profondità sulla lunghezza,che spesso determina la morte interessando particolari regioni ad es. il cuore,il cervello l'aorta.

La morte per ferita da punta può avvenire per varie cause;generalmente é sempre un vaso che si rompe e che produce vaste emorragie;frequentemente, invece,é una infezione tetanica o settiecmia,che,avvelenando il sangue, determina l'effetto letale. Spesso anche accade che l'arma raggiunga l'intestino e determini una peritenite addominale giacchó la regione é molto sensibile.

Complicanze gravissime possono aversi nelle ferite da punta con armi sottilissime,quali per es. le spine delle piante,per le quali si determinano processi infiammatori gravissimi ed alle volte il tetano. Il caso di spine che s'infiggono nei tessuti avviene abbastanza frequentemente,specie per i boscaioli.

Le ferite da punta possono essere prodotte da azione dolosa o colposa; per suicidio o per accidente.

A proposito di ferite da punta per accidente bisogna ricordare che casi frequentissimi avvengono per infortuni sul lavoro.

Il perito può osservare bene se la ferita si sia prodotta in vita o dopo la morte della vittima poichè nel primo caso-siccome la linfa circola-avremo le caratteristiche tumefazioni,stravasi emoraggici e infiammazioni nell'altro niente di tutto questo sibbene depositazioni di batteri in attività.

ooo---ooo

6) FERITE DA ARMA DA FUOCO.

Prima di cominciare l'argomento dal punto di vista medico-legale occorrono alcune cognizioni generali di balistica relative alle armi ed ai proiettili. Si intendono per: <u>armi da fuoco</u> certi ordigni che lanciano proiettili per mezzo della forza espansiva dei gas sviluppatisi dall'incendio

sostanze esplosive, contenute in uno spazio ristretto. Le "sostanze esplosive" scoperte intorno al 1300 dal monaco Schovarz di Feiburgo. Dall'epoca della scoperta della polvere, le armi da fuoco hanno avuto uno sviluppo rapido e multiforme. Le armi da fuoco tipiche consistono in primo luogo di una "cassa", che contiene il congegno di accensione e la "canna". Il congegno di accensione è costituito essenzialmente da un "meccanismo di scatto", che provoca l'accensione dell'innesco che alla sua volta fa esplodere la "polvere". Questa esplodendo, sviluppa una enorme quantità di gas, che con la loro pressione spingono innanzi a sè il proiettile, che è costretto a percorrere la traiettoria segnatagli dalla canna.

Si hanno armi da fuoco "stabili" (sono le artiglierie di calibri grandi e piccoli, le mitragliatrici, i mortai; le bombarde, ecc.) e armi da fuoco "portabili". Queste a loro volta si suddividono in: "armi da fuoco portabili, a canna lunga" (fucili da guerra e da caccia, moschetti, ecc.) e armi da fuoco portabili a canna corta" (pistole a tamburo, pistole automatiche, ecc.). Si potrebbe invece fare un'altra distinzione tra "armi da fuoco a retrocarica" ed "armi da fuoco ad avancarica"; ma queste ultime vanno scomparendo e solo poche ne rimangono: fucili ad aria.

I miscugli esplosivi si dividono in due gruppi: le "polveri nere" che furono scoperte prima e si basano sulla composizione della polvere pirica (carbone, nitrato di potassio, zolfo,); e le "polveri bianche" o "polveri senza fumo" o anche "nitro colloidi", che esplodono dando poco fumo e sviluppando molto gas, il che permette di ottenere grandi effetti con piccole quantità di esplosivo. Sono composte a base di nitrocellulosa (dinamite) e di fulmicotone.

Le cariche delle armi da fuoco possono essere: "a proiettile unico" (cariche a pallettolo) oppure : a "proiettile multiplo". Queste ultime possono essere "a pallini" se i proiettili sono piccole sferette di piombo o a "mitraglia" se sono formati spezzoni di metallo. Di bombe vari tipi

di pallottola:il proiettile cilindrico é usato nelle armi a canna liscia, quali, sono per es. gli ordinari fucili da caccia. Il proiettile cilindro-conico ha una forma cilindrica terminante con una punta acuminata e ogivale:può essere fatto completamente di piombo e di una lega del piombo (per es. piombo ed antimonio) oppure essere costituito da un nucleo di piombo e di lega di piombo (per es. piombo e alluminio nei proiettili dei fucili inglesi) rivestito da un involucro,da una "incamiciatura" di metallo più duro (per es. nikel). Sono queste le "pallottole blindate" comunemente usate dai fucili da guerra moderni. Vi é poi la "pallottola deformante" o "proiettile dum-dum" (usato dalle truppe austriache nell'ultima guerra nonostante le convenzioni internazionali che ne proibivano l'uso) che ha effetti maggiormente lesivi perché,urtando contro il bersaglio, si ha in essi la rottura dell'incamiciatura con fuoriuscita del nucleo ed accartocciamento dei lembi dell'incamiciatura stessa. In questo tipo di proiettile o l'incamiciatura é parziale,cioé non riveste tutta la pallottola,o é totale con una fessura, o infine é totale ma nella pallottola,all'apice, vi é una camera d'aria che,all'urto contro il bersaglio,produce lo squarcio del proiettile. Vi é poi il "proiettile esplosivo" che ha una cavità interna contenente polvere. All'urto contro il bersaglio, produce un innesto s'accende e la polvere produce lo scoppio della pallottola con effetti molto lesivi.

Vediamo ora le qualità dinamiche del proiettile che sono appunto quelli che ne determinano gli effetti lesivi. Quando,lanciato dall'espansione dei gas,il proiettile esce dalla canna dell'arma, ha o può avere più movimenti: 1°) movimento di traslazione;2°)movimento vibratorio;3°) m. rotatorio;4°)m. centrale;5°)m.conico.

Il 1°,il movimento di traslazione é quello per cui il proiettile si sposta nello spazio.La traiettoria dovrebbe essere una retta se non agisse anche la forza di gravità che tende a far cadere il proiettile.

Componendo le due forze di propulsione e di gravità, secondo il parallelogramma delle forze, si ha la traiettoria teorica che è una linea obbliqua Ma per essere tale traiettoria esatta, le due forze dovrebbero essere costanti. Senonchè la forza di propulsione diminuisce con l'aumentare della distanza dalla bocca dell'arma: la traiettoria è una linea parabolica più o meno radente.

Il 2°, il movimento vibratorio deriva da pressione che il proiettile subisce nella canna dell'arma (vibrazione trasversale) per urti contro le pareti di essa, o per l'impulso dei gas (vibrazioni longitudinali).

Il 3°, il movimento rotatorio deriva dalla rigatura della canna di alcune armi e si svolge nel proiettile intorno all'asse longitudinale di esso. La velocità della rotazione varia a secondo del passo della rigatura: nel fucile italiano modello 1891, il proiettile compie 3500 giri al minuto secondo.

Il 3°, il gruppo dei movimenti anormali comprende movimenti primitivi se dovuti a difetti di costruzione dell'arma o della canna o della pallottola; movimenti successivi se prodotti da urti contro ostacoli che lo deviano, lo inclinano, lo fanno capovolgere.

Il 5°, il movimento conico consiste nel fatto che l'apice del proiettile si mantiene costantemente sulla linea ideale della traiettoria mentre la base gira intorno a questa con un moto elicoidale. Il movimento conico deriva dalla combinazione del movimento di traslazione con il rotatorio. Dalla velocità del movimento di traslazione dipende l'efficacia lesiva, la forza viva del proiettile. Sappiamo dalla fisica che la forza viva è data dal semiprodotto della massa per la velocità del corpo in movimento. Il coefficiente principale è la velocità: essa nel proiettile diminuisce con la distanza dalla canna per la resistenza dell'aria. Dinanzi alla punta del proiettile l'aria si addensa formando "onde di condensamento". Succedono a queste "onde di rarefazione" e da ciò è causato il sibilo che accompagna la rapida corsa del proiettile. La resistenza del

rezzo aereo diminuisce con il ridursi della sezione trasversale del proiettile. Inoltre per facilitarne il moto attraverso l'aria,il proiettile é dotato di una punta atta a fendere il mezzo atmosferico. A tal uopo sono molto usate le forme cilindro-coniche nei proiettili:senonchè la forma darebbe luogo ad una traiettoria irregolare. Per riunire il vantaggio della velocità con quello della regolarità della traiettoria,si fa al proiettile,mediante la rigatura della canna,un moto rotatorio per cui non si sposta dalla linea di mira. Nella traiettoria il proiettile che la percorre ha tre velocità successive:una velocità iniziale,una velocità media ed in fine una velocità terminale. Queste tre velocità fanno distinguere tre zone della curva balistica,ma la loro determinazione in via generale é impossibile giacchè dipendono da più fattori (calibro dell'arma,lunghezza della canna,rigatura, qualità dell'esplosivo,forma del proiettile) e variano da arma ad arma e da proiettile a proiettile.

Sulla forza viva del proiettile influisce la sua massa:perciò un proiettile che ha maggior massa produce effetti lesivi maggiori di quelli che produce un proiettile di massa minore:

$$F \text{ (forza viva)} = \frac{m \text{ (massa)} \times v^2 \text{ (velocità)}}{2}$$

Così é più efficace un colpo sparato a rosa di un colpo sparato a pallini,o di un colpo sparato a rigatura perchè i singoli proiettili: rosa,pallino, granello di rigatura hanno masse diverse e decrescenti. Nei moderni proiettili si é diminuita la sezione per dare incremento alla velocità,ma,non volendo ridurre la massa,si sono allungati i proiettili. Giacchè possiamo dire che,a parità di forza viva tanto maggiori sono gli effetti lesivi quanto minore é la sezione trasversale del proiettile:la forza di perforazione del proiettile é direttamente proporzionale alla forza viva,inversamente proporzionale al diametro della sezione. Da ciò deriva la maggior efficacia dei proiettili cilindro-conici su quelli di altra forma quali per es. gli sferici.

Vediamo ora l'azione che i proiettili esercitano sul bersaglio. Tutti i

proiettili in genere esercitano un'azione contusiva, un urto, una pressione simile a quella di un qualsiasi corpo contundente, che si chiama azione di martello. I proiettili acuti, a forma ogivale-conica, esercitano anche la così detta azione di cuneo. Dividono gli elementi laterali del bersaglio così come fanno gli strumenti da punta i quali, come dicemmo, non incidono, non tagliano i tessuti ma agiscono solo per un meccanismo di pressione e li divaricano, sfiancano, secondo le linee di resistenza delle loro fibre. Inoltre i proiettili modernissimi, che sono dotati di movimento rotatorio perchè lanciati da armi a canna rigata, compiono anche la così detta azione di trapano per cui più facilmente penetrano nel bersaglio. Accanto a queste tre fondamentali azioni, ve ne sono altre che non dipendono dalla forza e dai movimenti del proiettile, ma dalla natura del bersaglio. Si producono gli effetti disgregativi o da scoppio del bersaglio. Essi dipendono dalla mobilizzazione di molecole costituenti il bersaglio, le quali assumono dinanzi una parte della forza viva del proiettile e perciò divengono come tanti innumerevoli proiettili che agiscono in tutte le direzioni. Per spiegare questo fenomeno gli studiosi hanno formulato e sostenuto varie teorie. Una prima è la così detta: teoria della pressione idrostatica, essa si fonda sul principio fisico di Pascal per cui una pressione esercitata su di un punto di una massa liquida si trasmette uniformemente a tutti i punti della massa, in tutte le direzioni. Ciò avverrebbe per le molecole mobilizzate dall'urto del proiettile. Altra teoria è la così detta: teoria idrodinamica cioè la teoria della trasmissione vibratoria del movimento del proiettile, secondo la quale il movimento è trasmesso alle molecole, e non a tutta la loro massa le quali assumono la forza viva del proiettile. Infine vi è la teoria detta della trasmissione vibratoria del movimento per cui il proiettile trasmetterebbe al corpo i moti vibratori di cui è dotato e questi, agendo trasversalmente, longitudinalmente, ecc. produrrebbe lo sforzo e lo stiramento dei tessuti con conseguente scoppio. Con una qualsiasi di queste

teorie si spiega lo scoppio degli organi cavitarii del del corpo umano (vescica stomaco,ecc.)inia sb il moto si trasmetta a tutta la massa liqui da che in quegli organi é contenuta,sia che il moto si trasmetta alle sin- gole molecole, si producono del pari pressioni e stiramenti delle parti del l'organo con conseguente lacerazione. Lo stesso fenomeno si verifica se p per es. si spara un colpo di fucile contro un recipiente ermeticamente chiu so contenente del liquido. Se invece il bersaglio é costituito da un cor- po che non contiene liquido a sé stante,ma oltre il parenchima strutturale ha molto sangue (per es. il fegato) si producono del pari gli effetti di scoppio sulle pareti dell'organo,ma occorre che la forza viva del proietti- le sia molto maggiore.

Sperimentalmente si é dimostrato che gli effetti esplosivi si ottengono con facilità sparando su bastoni di latta riempite di acqua e nella testa di un cadavere allo stato fresco,mentre non si ottengono sparando su bas- toni di latta vuote e nel cranio vuotato dell'encefalo.

Lo scoppio si ha nel punto opposto a quello in cui il proiettile ha urtato contro un corpo sì fatto. Infine se il bersaglio é costituito da elemento solido,gli effetti saranno diversi a seconda che si tratti di un corpo ela- stico o di un corpo rigido. Nav ero non se si tratta di un corpo elastico, se noi ad es. sparimmo contro uno bastone di cuoio o contro una massa di caucciù rileviamo che le molecole messe in moto dalla forza viva del proiet tile,si sopprimono da banda per lasciarlo passare e poi,data l'elasticità, ritornano o tendono a ritornare alla posizione primitiva. Così avviene che i fori prodotti da proiettili in un corpo elastico sono minori al diametro della sezione del proiettile. Nell'organismo umano,siccome vi sono tessuti di varia elasticità,varia la sezione del foro prodotto dal proiettile a livello dei tessuti aventi elasticità diversa.

Perché si producano gli effetti di scoppio occorre che il proiettile abbia notevole forza viva,la cui velocità perciò non deve essere inferiore a 450 o 500 metri al minuto secondo. Il fucile da guerra italiano Modello 1891;

ne è uno dei più perfetti fucili da guerra esistenti, imprime al proiettile una velocità iniziale di 700 metri al secondo, e perciò, è micidialissimo, produce effetti di scoppio anche a centinaia di metri di distanza dal punto di sparo. Ha effetti lesivi anche alla distanza di 3000 metri. Ciò non avviene per le armi civili (pistole, piccole rivoltelle che magari si possono contenere nel palmo della mano) che perdono talvolta ogni grave effetto lesivo alla distanza di soli 50 metri. La pistola d'ordinanza dei carabinieri produce gravi effetti lesivi alla distanza massima di metri 700. Quanto abbiamo detto vale per i proiettili di forma regolare. Ma i proiettili che hanno la superficie di urto contro il bersaglio ampia ed anfrattuosa, i proiettili che si sono deformati per urto contro ostacoli lungo il cammino fino al bersaglio (si deformano facilmente i proiettili di piombo, meno i blindati che sono in uso nei fucili da guerra), i proiettili infine costruiti perchè si deformino al cozzare contro il bersaglio (pallottole dum-dum) producono, oltre le tre suddette azioni, effetti di taglio e di lacerazione per mezzo degli spigoli, e, sebbene abbiamo talvolta forza viva minore, magari per l'urto contro un ostacolo lungo la traiettoria, producono lesioni gravissime fertili di serie conseguenze. Si riteneva un tempo, e si ritiene anche oggi da alcuni, che il proiettile eserciti sul bersaglio anche un'azione ustionante; ma ricerche ed osservazioni, fatte per es. col sparare a breve distanza contro un tessuto di lana o una massa di cera, hanno escluso che tale azione vi sia

=Le lesioni=

Dopo aver detto le qualità generali statiche e dinamiche delle armi e dei proiettili, ed aver parlato degli effetti che produce il proiettile sul bersaglio e di quelli che derivano dalla natura del bersaglio, passiamo a studiare le lesioni prodotte sul corpo umano, distinguendo le lesioni prodotte da colpo ~~proiettile~~ a proiettile unico dalle lesioni prodotte da colpo a proiettile multiplo. Le lesioni prodotte da colpo a proiettile unico si suddividono in:

1°) Lesioni contusive semplici;

2°) Ferite a somiglianza;

1°)Ferite a fondo cieco:

2°)Ferite a canale completo o trascorse.

1°) Le lesioni contusive semplici sono le più banali fra le ferite che pos
sono essere prodotte da un'arma da fuoco. La contusione non é ferita. Si
producono perché il proiettile incontra la superficie cutanea e vi agisce
"a martello" come un qualsiasi corpo a superficie ottusa. Il proiettile,
perpendicolarmente o obliquamente che la incontri,infossa la cute davan
ti a se,la introflette senza però superare la elasticità dell'epidermide.
Supera soltanto quella del derma e magari del connettivo sottocutaneo e
produce una contusione pura e semplice o ecchimosi. Di questa abbiamo stu
diato la natura:la cute rimane integra,vengono soltanto lesi i vasellini
sanguigni del derma o del connettivo sottocutaneo,ciò che si ha uno stravа
so sanguigno che si manifesta con una macchia rossastra. Perché il proiet-
tile produca soltanto semplici lesioni contusive occorre che abbia poca
forza viva e,siccome coefficiente importantissimo di quest'ultima é la ve-
locità,é d'uopo che il proiettile abbia scarsa velocità:ciò sia iniziale
mente sia per grande distanza dal punto di sparo sia infine per urto contro
ostacoli nella traiettoria. Il proiettile può produrre anche ecchimosi
senza lesioni:si verifica un'abrasione degli strati superficiali dell'epider-
mide quando il proiettile urta la cute non perpendicolarmente,ma in dire-
zione obliqua.Si può avere anche lo stiramento delle cellule e quindi lo
schiacciamento della cute quando sotto di questa sono stati ossei a bre-
ve distanza:la cute si pergamenizza e si forma una "escara necrotica".
I proiettili dei fucili da guerra producono lesioni contusive semplici
solo dopo i tremila metri;le pistole di ordinanza dei carabinieri dopo
300 metri;ma le armi comuni che danno poca forza al proiettile originano
lesioni contusive semplici a distanze molto minori.E ciò molte volte an-
che perchè vi sono difetti di costruzione nell'arma,o vi è sproporzione
tra il calibro del proiettile e quello dell'arma o perchè la miscela e-
splosiva si è solo parzialmente accesa.

2°) Le ferite a semicanale non sono frequenti.Si determinano perchè il

proiettile incontra tangenzialmente la cute e vi striscia e la comprime for temente e rapidamente.Esaminandole in sezione,il semicanale si presenta come una doccia semicilindrica.Possono interessare solo la cute o anche il connettivo sottocutaneo,o anche masse muscolari sottoposte o infine anche ossa se il proiettile ne incontra qualcuno.Questi elementi somatici e specialmente l'osso sono interessati tutti specie se il proiettile giunge in una zona (fronte,cresta iliaca,dorso del piede,ecc.)ove quelle formazioni anatomiche sono vicinissime.

3°)Le ferite con canale a fondo cieco hanno una soluzione di continuità(o apertura o foro d'ingresso) alla quale fa seguito un canale di penetrazione nei tessuti dell'organismo(tramite),canale che termina a fondo cieco.Il proiettile può ledere solo la cute ed il connettivo sottocutaneo,o anche,con questi,masse muscolari e scheletriche,o può travalicare al di là di visceri (fegato,intestino,polmoni)e fermarsi nella parte del corpo opposta a quella per cui è entrato non essendo riuscito a superare lo spessore della cute. In quest'ultimo caso lo si trova facilmente con una semplice palpazione del corpo del ferito.Perchè si abbiano ferite a fondo cieco occorre che il proiettile non abbia eccessiva forza viva,non porti molta velocità sia per la distanza dalla bocca dell'arma,sia per altre cause accidentali.Di solito si trova il proiettile nel fondo del tramite che esso ha prodotto.Vi sono però casi in cui non lo si trova affatto e casi in cui si può trovarlo ma si può anche invano esperire ricerche.Non si trova più il proiettile:

a) quando esso investe la cute,solo per breve tratto e,in questa azione,si spinge avanti le vesti che formano come una incappucciatura.Tornando alla loro posizione normale,stendendosi,le vesti spingono indietro il proiettile sì che esso non è più reperibile sulla persona del ferito.

b) quando,superata la cute,trova un tessuto duro e resistente che non riesce a superare nè tampoco ad interessare tanto da rimanervi infisso.Allora il proiettile riscende all'indietro ed esce così dall'organismo del colpito. Ciò si verifica quando il proiettile per es. va alla fronte e ad altra zona

del cranio di una persona.

Può trovarsi,ma anche non trovarsi il proiettile:

a) quando il foro di ingresso sia in una posizione declina della persona del colpito ed il tramite risulti di una certa ampiezza.Allora per contrazioni muscolari od elasticone dei tessuti circostanti al tramite,per la forza di gravità od anche per movimenti corporei della persona colpita,il proiettile può retrocedere ed essere espulso.

b) quando il proiettile sia penetrato in una cavità organica comunicante con l'esterno(faringe,stomaco,esofago,intestino)perchè allora può essere eliminato per le normali vie somatiche di espulsione.

c) quando il proiettile perda i rapporti col tramite per cui si è addentrato nell'organismo e giunga in cavità somatiche che non comunicano col mondo esterno(cavità pleurica,addome)oppure penetri in grossi vasi sanguigni si che può darsi sia travolto e trasportato dalla corrente sanguigna. il proiettile nel fondo del tramite può aver conservata la sua forma ordinaria o trovarsi deformato sia per urto contro ostacoli nella traiettoria,sia per urto contro ostacoli (ossa)nell'organismo(si deformano così specialmente i proiettili di piombo).Talvolta è bene accertare se il proiettile si è deformato nel corpo o prima di giungervi ed è efficace per questa distinzione un esame del foro di ingresso della pallottola.Facilmente il proiettile portà con sè e si ritrovano nel fondo del canale,parti di bottoni,brandelli di vesti,pezzetti di cuoio o di carta che appartenevano agli abiti del colpito;si possono trovare anche parti della cartuccia ossia da cui,il proiettile è uscito specie sesi trattava di una cartuccia con stoppaccio e si è sparato da vicino.I corpi estranei possono dare importanti indizi sulle modalità del fatto,sulla natura dell'arma,sulla persona che ha sparato(per es.quando lo stoppaccio consti di una carta di un giornale o altrimenti scritta).Queste ferite sono più o meno gravi secondo degli organi attraversati e della profondità del tramite.Sono mortali subito se ledono organi vitali(cuore,aorta,midollo spinale ecc.);sono letali a distanza di tempo per processi infettivi(ascesso,flemmone,tetano)

tovvi a corpi estranei trascinati dal proiettile o dal proiettile stesso inquinati da germi del tetano o dagli streptococchi e stafilococchi dei comuni processi putridi.Si può anche guarire,o perchè il chirurgo asporta il proiettile,o perchè,rimanendo forse anche per sempre il proiettile nel corpo,si ha un meccanismo biologico di difesa naturale,per cui il proiettile è incapsulato in una formazione di tessuto connettivale e diventa innocuo.

b) le ferite a canale completo sono prodotte da proiettili con molta forza viva si che superano e trapassano i tessuti e gli organi del corpo procurandosi una via di uscita.Abbiamo dunque due aperture un foro di ingresso ed un foro d'uscita,uniti da un tramite.Sono di solito prodotte dai fucili da guerra (il 1891 può a mille metri può trapassare anche più persone).La gravità varia assecondo delle regioni colpita e se si sono prodotti o no effetti di scoppio che già dicemmo.Se non è stato leso un organo essenziale,la ferita trapassante è magari meno grave di una a fondo cieco,in cui la ritenzione del proiettile può causare gravi processi infiammatori e infettivi.

Vediamo ora i caratteri del foro di ingresso,del tramite e del foro d'uscita del proiettile.

Caratteri del foro di ingresso:variano assecondo della forma che il proiettile ha,della sua forza viva,della distanza intercorrente tra la bocca dell'arma e la superficie cutanea del corpo colpito.Quando la distanza tra arma e cute è grande,i caratteri del foro di ingresso dipendono solo dall'azione meccanica del proiettile:altrimenti influiscono i prodotti gassosi e solidi della combustione della miscela esplosiva.Vediamo per ora i caratteri del foro di ingresso rivoltisti solo dall'azione meccanica del proiettile.Quando questo incontra la cute in direzione perpendicolare alla superficie di essa,la spinge innanzi,la infossa,la introflette a dito di guanto e se ne incappuccia.Si forma così un cono di depressione che man mano si allunga finchè il proiettile non supera il limite di elasticità della cute,la fora e passa oltre.Dopo il passaggio,la cute tende a ritornare

nella posizione primitiva;si restringe quindi il foro prodotto dal proiettile.Perciò si rileva una sproporzione fra il diametro del foro d'ingresso e il diametro della sezione del proiettile che lo ha generato:sproporzione che varia in relazione alla velocità del proiettile, alla mollezza degli strati organici sottostanti alla cute colpita,ecc. Talvolta il diametro del foro di ingresso è pari alla metà o ad un terzo del diametro del proiettile,se il proiettile è molto piccolo si ha un foro di ingresso che sembra una puntura di spillo e l'ingrossamento marcato di sanguinamento,se,spinto a breve distanza,il proiettile incontra la cute,dotato di notevole forza viva,può perforarla senza depriverla e infossarla davanti a se.Il foro di ingresso ha talvolta un diametro molto maggiore di quello del proiettile per l'attrazione che sulla cute circostante producono i movimenti rotatori e vibratori che il proiettile ha.Il diametro del foro di ingresso è uguale a quello del proiettile quando la cute colpita sia distesa ed abbia strati resistenti sottoposti,perchè,si noti,tanto minore è il diametro del foro di ingresso quanto meno resistenti e rigidi sono gli strati sottostanti alla cute.In generale,però,il diametro del foro di ingresso è minore del diametro della sezione del proiettile.

La forma tipica del foro di ingresso è quella circolare detta anche "a stampino":è data dai proiettili sferici e cilindro-conici,se percuotono la cute in direzione perpendicolare.Però si riscontrano forme atipiche del foro di ingresso.Così un proiettile cilindro-conico,di piccolo calibro,con punta sottile,dotato di velocità media,può produrre nella cute,fenditure come un'arma da taglio.Sono queste le ferite prodotte dalle comuni rivoltelle di piccolo calibro.Si ha anche una forma atipica del foro di ingresso quando il proiettile incontra la cute obbliquamente,perchè la superficie di urto del proiettile è allora rappresentata da un piano ellissoidale.Il foro di ingresso,in tal caso,ha forma ogivale più o meno grande a seconda della maggiore o minore obbliquità della direzione di urto.Se il proiettile incontra la cute con

La superficie laterale in direzione radente,il foro di ingresso si presenta allungato e a forma di parallelogramma.Molto più atipici sono i fori di ingresso prodotti da proiettili deformati,da schegge,da frammenti spiroloxi:si possono presentare come ferite di arma da taglio o da punta e taglio,lacere,anfrattuose,irregolari.

I margini del foro di ingresso possono trovarsi introflessi,ma non sempre.E' questo unearattere inconstante prodotto dall'infossamento della cute quando il proiettile sta per romperla e superarla.Lo si riscontra in ferite fresche e che non hanno subito alcun trattamento terapeutico.

I margini possono essere minutamente o grossolanamente frastagliati: la frastagliatura è tanto più grossolana ed evidente quanto minore era la forza viva del proiettile che ha prodotto quel foro di ingresso.

Carattere importante del foro di ingresso è l'"alone" ecchimotico, escoriato intorno ad esso:"alone contuso." La presenza di questo ci avverte che si tratta del foro di ingresso:è determinato dalla pressione e dall'attrito esercitati dal proiettile quando sta per attraversare la cute.Subito dopo l'urto del proiettile contro la superficie cutanea,l'alone presenta un colore bianastro perchè si è prodotta una schemia cioè una anemia dei vasi compressi da cui è sfuggito il sangue. Assume poi un colore bluastro se è di natura ecchimotica,mentre,se c'è escoriazione,il tessuto attritato ed escoriato assume una colorazione giallastro-bruastro per lasvaporazione.Se il foro di ingresso si trova nelle parti più alte del corpo escoriato sarà coriaceo per la evaporazione,altrimenti sarà più morbido.L'ecchimosi che si presenta nell'alone dipende da ciò:il proiettile distende ed infossa davanti a se la cute;di questa,l'epidermide è elastica e si flette ma nel derma,che non è elastico,per la distensione e la pressione,si rompono i vasellini sanguigni e lo stravaso del sangue traspare con colore bluastro attraverso la epidermide.

Dopo aver detto i caratteri generali del foro di ingresso prodotti da l'azione meccanica del proiettile, vediamo quelli speciali generati da

i prodotti gassosi della combustione del miscuglio esplosivo.Gli effetti dei gas dell'esplosione entrano in gioco quando il colpo sia stato sparato ad immediato contatto con la cute o ad una distanza non maggiore di 5 cm.Non si tratta di azione chimica,ma di azione meccanica sulla cute per opera dei gas uscenti violentemente dalla canna dell'arma.

Se si tratta di una zona del corpo morbida,facilmente comprimibile, può darsi che i gas non producano alcuna lesione o solo una rottura dei vasellini del derma con formazione di ecchimosi.Ma sela cute non è comprimibile, se non sitratta di zone adipose,i gas stipano le cellule cutanee e vi esercitano una pressione tanto violente che possono superare la elasticità della cute producendo lesioni con forma stellata a numerosi raggi o con forma di fenditura secondo la direzione delle fibre del tessuto cutaneo.Così si spiega come due colpi sparati dalla stessa arma, alla stessa distanza,con gli stessi proiettile, ma contro parti diverse dello stesso corpo, producono fori di ingresso diversi. (per es. se si tratta di un colpo sparato contro l'addome e di un altro invece contro la calotta cranica.)Nel caso che il proiettile incontri la cute in una zona morbida, depressibile il foro di ingresso deriva solo dall'azione meccanica del proiettile;altrimenti,sempre quando il colpo sia stato sparato a bruciapelo o alla breve distanza suddetta, contribuisce anche l'azione dei gas prodotti dall'esplosione.Può darsi che la pressione dei gas non vinca la resistenza elastica della cute, allora la zona compressa appare con un aspetto pergamenaceo:zona di compressione di Fraenkel.Se il colpo è sparato molto da vicino i gas penetrano,insieme col proiettile,nel tramite producendo esterni scollamenti o lacerazioni nella cute intorno al foro di ingresso.Perciò le ferite si presentano irregolari,lacere,anfrattuose.Questi fenomeni esplosivi,prodotti dai gas aventi forte pressione,possono avvenire quando il colpo è sparato in una cavità organica piccola in una cavità cranica esterna ad es..Così esaminando la ferita prodotta da un suicida che si spari in bocca con una cartuccia a polvere nitrocomposta,non troviamo

al foro di ingresso del proiettile,ma una distruzione di tutta la cavità esplosa,con estesi squarci e slabbramenti che appunto derivano dai gas dell'esplosione.

I caratteri speciali del foro di ingresso,derivanti dall'azione di prodotti solidi della combustione della miscela esplosiva sono:L'abbruciacchiamento,l'affumicatura ed il tatuaggio.

L'abbruciacchiamento. Nei colpi sparati da vicino si ha l'azione dei gas provenienti dalla esplosione della polvere.Se questi giungono a contatto della pelle accesi, si hanno effetti ustionanti e cioè l'abbruciacchiamento.Esso può essere messo in evidenza o macroscopicamente o microscopicamente.Si manifesta in un arricciamento irregolare dei peli della superficie cutanea,circostanti al foro di ingresso,che si presentano col caratteristico aspetto rigonfiato e nerastro alle estremità.Questi peli hanno bollicine di aria che sono visibili al microscopio.L'ampiezza dell'ustione dipende dalla distanza dell'arma, dalla qualità della miscela esplosiva;la disposizione di essa è intorno al foro di ingresso

L'ustione manca quando la parte colpita è coperta da vesti (si osserva allora l'abbruciacchiamento sul tessuto del vestito e si può fare un esame di esso come dei peli organici della cute),o quando si è sparato ad una distanza oltre il punto in cui termina il cono di fiamma;quando si è sparato con polveri nitro composte che si trasformano totalmente in gas e,non originando prodotti solidi della combustione,non producono ustione.Nel cadavere l'abbruciacchiamento si presenta come una zona pergamenacea di colore azzurrognolo,che può coincidere con l'alone contuso e confondersi con esso,essere più grande e sorpassarlo.

L'affumicatura è un effetto di colorazione determinato dal deposito sulla cute intorno al foro di ingresso,di minutissime particelle solide prodotto dalla combustione del miscuglio esplosivo.Le particelle sono semplicemente posate sulla cute,non infisse;di modo che l'affumicatura scompare facilmente col lavaggio della parte.L'affumicatura costituisce un carattere di sparo da vicino.

il tatuaggio è anche una modificazione cromatica della cute intorno al foro di ingresso determinata da residui solidi della combustione del miscuglio esplosivo.Si differenzia dall'affumicatura perchè le particelle solide,combuste o no,penetrano nella cute e vi si fermano.Ciò dipende dal fatto che xxx sono più grandi ed hanno perciò maggiore forza viva delle particella solide che producono l'affumicatura.Si intende che il tatuaggio non sparisce col lavaggio della parte;presenta un colore bluastro e scompare da sè lentamente,mapuò anche rimanere per sempre. L'ampiezza della zona tatuata od affumicata dipende dalla distanza dell'arma;è determinata dalla sezione del cono di fiamma che incontra la cute.Sia l'affumicatura che il tatuaggio possono trovarsi in una posizione concentrica od eccentrica rispetto al foro di ingresso,in relazione alla posizione della persona colpita relativamente all'arma.E possono anche mancare per la presenza di vesti,per la distanza,perchè si è sparato con polveri nitrocomposte:così come si è visto nell'abbruciacchiamento.Terminiamo così i caratteri del foro di ingresso.Ricordiamo che esso può anche essere irreperibile quando,specie in caso di suicidio, si trova in una cavità esplosa o lacerata dai gas della combustione del miscuglio esplosivo.

Caratteri del tramite.Il tramite è un canale che il proiettile produce e che penetra nei tessuti del corpo colpito.Può essere "cieco" oppure comunicante col mondo esterno attraverso il foro di uscita del proiettile. Generalmente,trattandosi di cariche a proiettile unico,è multiplo o perchè il proiettile si rompe lungo la traiettoria prima di raggiungere il borsaglio,o perchè il proiettile si frammenta nel corpo(ciò perchè è predisposto per costruzione:proiettili esplosivi),o perchè il proiettile urta contro parti scheletriche del corpo,le frammenta,di modo che le schegge sono a lor volta tanti proiettili e si creano tramiti diversi da quello fatto dal proiettile.Lo stesso tramite è continuo,quando attraversa da una parte all'altra un organo (per es. un braccio);è "discontinuo" quando attraversa regioni del corpo sovrapposte o contrapposte

l'una all'altra(per es.un braccio,poi il torace,poi l'altro braccio del-
la persona).Il tramite è grizzontale quando segue nel corpo una linea
che è il prolungamento della linea di mira;è curvilineo quando il pro-
iettile,dotato di scarsa forza viva urta contro un organismo duro(per es.
una costola,la calotta cranica)non ha la forza di separarlo e ne riceve
un impulso che, per la composizione della legge,si trasforma in tante
successive deviazioni sicchè il proiettile gira intorno all'organo sen-
za lederlo ed esce dalla parte opposta producendo una ferita girante che
a prima vista,può far credere si tratti di ferita trapassante;è a linea
spezzata quando subisce nei tessuti del corpo una forte deviazione aven
do esso molta forza viva.Le pareti del tramite sono irregolari,anfrat-
tuose,cinte da tessuti contusi,insanguinati.Il diametro del tramite è
sempre uguale per tutto il suo percorso quando si svolge attraverso tes-
suti omogenei,è invece diverso se il proiettile,formandolo,ha attraver-
sato tessuti aventi undiverso potere elastico.Speciali caratteri ha il
tramite in corrispondenza di particolari formazioni organiche.Se il pro-
iettile incontra un osso piatto sottile:o vi produce una semplice frat-
tura con un foro di ingresso,nell'osso,ovale o tondo a margini irrego-
lari;o si produce un tramite da cui si partono radialmente più linee di
frattura,intersecate da altre linee di frattura circolari e concentri-
che al tramite,in modo da determinare la formazione di frammenti ossei
più o meno grandi e regolari;o vi produce infine,solo una depressione,
dal cui centro si partono radialmente più linee di frattura,che si in-
contrano con una linea di frattura circolare dando luogo nell'insieme ad
una così detta "frattura a ruota".Se il proiettile incontra dal pari un
osso piatto,ma di notevole spessore,si possono presentare/non solo
tutti gli stes
si fenomeni che si hanno nelle ossa piatte sottili,ma anche un altro.
Il proiettile,così,produce un foro a forma di tronco di cono con la par-
te stretta rivolta dalla parte ond'è il foro di ingresso del proiettile
nell'osso.Così si ha per es. nell'osso del cranio.La forma della lesio-

ne è questa: .Il fenomeno è dovuto a ciò:il proiettile esercita sull'osso due azioni:una di cuneo,perpendicolare alla superficie dell'osso,ed una divaricatrice,che sollecita le molecole del tessuto osseo secondo due direzioni orizzontali opposte. Le molecole si mobilizzano obbliquamente secondo la direzione della risultante della composizione delle due forze suddette.Se il proiettile incontra un osso spugnoso ed è dotato di molta forza viva,produce un canale ed, intorno ad esso,linee di frattura radiali;se invece ha scarsa forza viva,genera solo un semplice tramite.Se il proiettile invece incontra le diafisi delle ossa lunghe(femore,radio,ulna,ecc.)può produrre lesioni diverse:dalla semplice contusione del periostio,alla frattura semplice o comminuta (cioè con formazione di schegge),al perforamento che anche esso può essere semplice o comminuto.Ricordiamo qui,occasionalmente che nelle ossa lunghe chiamasi diafisi la parte centrale;mentre gli estremi hanno il nome di:epifisi.Va distinta la frattura dal perforamento perchè può benissimo accadere che il proiettile urti contro le ossa,le rompa,ma non le attraversi.Si possono avere anche fenomeni di scoppio perchè le diafisi delle ossa lunghe sono cave ed hanno un canale longitudinale in cui è contenuto il midollo osseo:come già dicemmo,parlando in generale dei fenomeni do scoppio,le molecole del liquido si mobilizzano e urtano contro le pareti rigide provocando la rottura.Quando si producono fenomeni di scoppio,cioè quando il proiettile attraversa organi cavi che contengono liquido (stomaco,viscere,intestino,ecc;)od organi parenchimatosi involti in un connettivo od in una membrana inestensibile (fegato,milza,cervello),il tramite presenta forma atipica:non si può più rilevare la forma del proiettile che lo ha prodotto,ma appaiono empi scempi,lesioni imponenti.

Caratteri del foro d'egresso:sono dovuti solo all'azione meccanica del proiettile che si apre la via per uscire dal corpo.Il foro d'egresso è unico quando il proiettile è rimasto intatto nel suo percorso fuori e dentro il corpo colpito.Ma si possono avere anche più fori d'egresso,per

un unico proiettile, quando questo gli sia frammentato o abbia prodotto schegge che, come altrettanti proiettili, aprono altrettanti fori di di uscita. Il diametro del foro di egresso è di regola maggiore del diametro del foro di ingresso. Può benissimo darsi che i due diametri siano uguali e anche che il diametro di uscita sia minore di quello del foro di ingresso quando questo sia particolarmente esteso per azione dei prodotti gassosi della combustione. La forma del foro di egresso dipende da la forma del proiettile e dalla forza viva di cui è dotato. Infatti, se la forza viva è poca, il foro di egresso, anzichè circolare, può essere a stella a rosetta a frattura lineare ecc.. Si può riscontrare attorno al foro di egresso la presenza di un alone contuso prodotto dallo stesso meccanismo che dà ad esso origine attorno al foro di ingresso. Ciò potrebbe far confondere il foro di ingresso con quello di egresso, ma un attento esame può facilmente e sicuramete permettere la distinzione dell'uno dall'altro.

L E S I O N I P E R S O N A L I

Nei riguardi medico legali, la prima distinzione da farsi della morte, rispetto alla causa, è quella tra morte spontanea e morte violenta. Si intende che l'appellativo spontanea non va inteso in senso filosofico e nemmeno puramente medico, chè non vi è effetto senza causa, e in senso puramente medico, morte spontanea sarebbe solo quella che dovrebbe intervenire a tardissima età, a per fine al ciclo naturale dell'esistenza individuale (entanasia in senso proprio.)

Nei rispetti medico legali, si parla di morte legale in contrapposto alla morte violenta. La morte violenta può avvenire:

per causa dolosa
per causa colposa
per accidentalità
per infortunio
per suicidio

Per causa dolosa quando la morte è cagionata da alcuno per vera e pro-

pria intenzione di uccidere(animus necandi)o almeno di arrecar danno (animus laedendi).

La_colpa_colposa,quando la morte è cagionata da alcuno senza intenzione di uccidere nè di arrecar danno,ma per imprudenza,negligenza ovvero per imperizia nella propria arte o professione,o per inosservanza ai regolamenti,ordini e discipline.

Per_accidentalità,quando la morte avviene violentemente ma senza che si stabiliscano rapporti giuridici speciali.

Per_infortunio quando la morte avviene violentemente,in persone soggette all'assicurazione co/ gli infortuni del lavoro,per fatto del lavoro ma per circostanze esorbitanti dal normale svolgersi di esso;mentre,se la morte avvenisse per cause agenti lentamente ed intrinseche al lavoro stesso,si avrebbe la orte per_malattie_professionali.

Per_suicidio,quando la persona pone volontariamente fine alla propria esistenza.

Ciò posto,se da un lato sono infinite le cause di morte spontanea,che è compito della patologia,dell'anatomia patologica o della clinica di illustrare,si comprende come anche svariatissime siano le cause di morte violenta.Per quanto svariate,tuttavia tali cause si possono ridurre a pochi gruppi.Ma poichè queste cause di morte violenta possono limitarsi a produrre danno alla persona,senz/a cagionarle la morte,sarà opportuno ricordare le disposizioni del nostro Codice rispetto a questi danni. Giuridicamente,questi vengono raggruppati sotto la denominazione di lesioni personali,contemplate nell'art.372 Cod. Pen.Zanardelli e art.582 Cod. Pen. Rocco..Mettiamo a confronto i due art..L'art.372 del vecchio Cod. Pen. dice:"chiunque,senza il fine di uccidere,cagionasse ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione ....ecc.;mentre l'art.582 del nuovo cod.Pen. dice: chiunque cagiona ad alcuni una lesione personale,dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre me

a tre anni.Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni,e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli artt. 583 e 585,il delitto è punibile a querela della persona offesa".Tra l'uno e l'altro vi sono identità e differenze.Vediamo ove sono le identità: I) nell'elemento psicologico.Sia nell'uno che nell'altro art. si guarda all'elemento soggettivo del reato,che è l'animus laedendi e non già l'animus necandi altrimenti cadremmo nell'omicidio tentato,che differisce dal consumato per mancanza dell'evento obbiettivo cioè la morte. II°)Nell'elemento oggettivo della lesione operata dal colpevole nella vittima.Questo elemento deve concretarsi in un effetto lesivo di danno perchè,se fu atti diretti a commettere una lesione personale ne derivò la morte,passiamo nel campo dell'omicidio preterintenzionale.Vediamo ove sono le differenze tra i due art..I°)nel vecchio Cod. era posta l'"espressione"senza il fine di uccidere":questa è scomparsa nell'art.582 del Cod. attuale.Il legislatore non fa menzione dell'elemento soggettivo del reato,perchè la considerazione di esso è concentrata in una norma dell'art. 42 :"nessuno può essere punito per una azione od omissione prevaduta dalla legge,come reato,se non l'ha commessa con coscienza e volontà". II°) Nella definizione della lesione.Questa,secondo il vecchio Cod.,è era"un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente".Era quindi lesione sia un danno all'organismo complesso anatomico della persona sia un danno alla sua organicità funzionale,sia un danno alla mente.Nel nuovo Cod.La lesione è definita come:"malattia nel corpo o nella mente". Nei lavori preparatori la malattia è definita come" una alterazione anatomica o funzionale dell'organismo".Questa definizione non coincide col concetto medico e medico legale delle malattie.Invero se si considera "malattia" qualsiasi alterazione anatomica dell'organismo,anche,è da considerarsi lesione anche una piccolissima ferita che,con una minuscola cicatrice deformante altera permanentemente il corpo.Così può essere considerata malattia una semplice ecchimosi che nell'organismo produce una

solo una mutazione di colore senza altri effetti. Dal punto di vista medico legale,sembra che,se per malattia deve intendersi ogni alterazione anatomica e funzionale nell'organismo,sarebbe stato meglio serbare la dizione del vecchio Cod. Pen.:"un danno nel corpo o nella salute e una perturbazione di mente".Infatti questa ha un'estenzione più lata che non la parola "malattia" con la quale si indica un'entità morbosa a sè stante,nettamente definità che provoca perturbazioni funzionali.

Nel nuovo Cod. Pen. le lesioni personali sono classificate in tre categorie:non aggravate,gravi,e gravissime.Questa triplice distinzione ha solo valore agli effetti della pena;per la procedura penale e dal punto di vista medico legale persone l'antica distinzione fatta,in base alla durata della malattia,in quattro categorie;lievissime;lievi;gravi,gravissime.Sono lesioni personali lievissime,quelle che danno origine ad una malattia di durata non oltrepassante i dieci giorni;lievi,quelle che producono malattia,durante più di dieci giorni ma non più di 40,mentre prima il limite margine era di 20 giorni;gravi,quelle che originano malattie o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni;gravissime,quelle che producono malattie insanabili.Secondo la natura dell'evento si distinguono le lesioni in gravi e gravissime. La definizione è nell'art. 583 del nuovo Cod. Pen. che appunto le considera rispetto alla sanzione penale perchè sono circostanze aggravanti. L'art? 583 dice:"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni":I)se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa,ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alla ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;II°)se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;III°)se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto derivi l'accellerazione del parto. La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a I2 anni,se dal fatto deriva:I°) una malattia certamente o probabilmente insanabile;II°) la perdita di un senso;III°)la perdita di un arto o una mutilazione che rende l'arto in-

servibile ovvero,la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;IV°)la deformazione,ovvero lo sfregio permanente del viso;V°)l'aborto della persona offesa.

Consideriamo ora una per una e confrontiamo queste lesioni che la legge annovera come gravi e cum gravis fine.Prima lesione grave è la "malattia che mette inpericolo la vita della persona offesa.Il pericolo di vita deve essere non già potenziale,ma in atto,obbiettivamente constatato.Non si deve quindi trattare di un'ipotesi,di una possibilità futura ed alentoria perchè in tal caso,dal punto di vista medico una qualsiasi lesione,anche minima,sarebbe da considerarsi generatrice di pericolo di vita.Perciò il pericolo deve essere reale,effettivo.Seconda lesione grave è "l'indebolimento permanente di un senso o di un organo" cioè la minorazione funzionale della normale capacità di un senso o di un organo. "Senso" è un organo a funzione sensoriale specifica,che ci fa comunicare col mondo esterno."Organo" poi,nella parola della legge va inteso non dal punto di vista anatomico,ma da quello funzionale.Anatomicamente parlando,un dito,per es.,è un organo ma funzionalmente è elemento costitutivo di un organo funzionale complesso quale è la mano.Perciò la perdita di un dito non rientra nella terza sottospecie delle lesioni gravissime art.583)perchè non rimane distrutta la funzione dell'organo(la mano),ma solo indebolita.Così per es. un dente è anatomicamente un organo,ma non funzionalmente,e la sua perdita non è lesione gravissima,perchè non distrugge,ma solo rende più difficile,meno efficace,la funzione masticatoria della bocca.Si può anche portare l'esempio dell'occhio:per l'anatomia questo è un organo,ma la sua perdita non è lesione gravissima,perchè viene solo minorata,danneggiata,indebolita,non distrutta la funzione dell'organo visivo,che consta di due occhi e non già di uno solo.Allo"indebolimento permanente di un senso o di un organo,si contrappongono:"la perdita di un senso;la perdita di un arto ovvero una mutilazione, che renda l'arto inservibile".Perdita" significa:completa abolizione di

un apparato funzionale complesso.La perdita di un arto,di cui il cod. fa esplicita menzione,può essere tanto anatomica quanto funzionale,se l'arto rimane nel corpo,ma vi è un postumo permanente concretantesi in una completa abolizione della sua funzione.In questo caso la conseguenza è la stessa che se l'arto fosse materialmente perduto,anzi,forse peggiore.Il cod. parla anche di una "mutilazione che renda l'arto inservibile":cioè la mutilazione deve produrre,perchè si abbia questa lesione gravissima la completa abolizione della funzione dell'arto leso.Così è per es.Quando venga reportata una mano:il resto del braccio è funzionalmente quasi del tutto insignificante.Terza lesione grave è l'accelerazione del parto,a cui,fra le gravissime,corrisponde l'aborto della persona offesa.E' ovvia la distinzione:nell'accelerazione del parto si ha l'espulsione anticipata di un feto che ha attitudine a vivere per essersi nell'utero alquanto sviluppato.Nell'aborto invece,il feto è espulso quando non ha la capacità di vivere vita autonoma,per non aver raggiunto un minimo di maturazione.E' importante distinguere l'accelerazione del parto e l'aborto come lesioni,dal reato di procurato aborto.E' diverso invero l'elemento psicologico;nell'aborto vi è l'intenzione semplice di fare abortire,mentre nelle lesioni vi è solo lo "animus laedendi".

In ultimo,dobbiamo prendere in considerazione alcune altre lesioni gravissime che formano una categoria a parte non trovando rispondenza fra le lesioni gravi.La "permanente difficoltà della favella".Può derivare o da lesioni periferiche dei denti,delle guancie,della laringe, ecc. o da perturbazioni delle diramazioni nervose periferiche che innervano quegli organi,o da danni dei centri cerebrali della favella.Si fa distinzione tra "afonia"ed "afasia".Afonia è un'alterazione della favella che dipende esclusivamente da diminuzione dell'intensità sonora della voce.Essa è pertanto solo una lesione grave.E' invece lesione gravissima la afasia che consiste nell'abolizione completa della articolazione della parola o in una gravissima alterazione tale da impedire che la vittima abbia una semplice e sufficiente comunicazione col mondo esterno.

cazione.La legge sugli infortuni del lavoro è stata inspirata all'equo concetto di risarcire quei casi disgraziati nei quali,per effetto di circostanze estranee alla regolare andamento del lavoro,ma tuttavia in occasione del lavoro stesso,l'operaio ha incontrata la morte o ha avuto danno nella propria attività lavorativa.Nulla esistendo nei nostri cod. per regolare tali casi,se si eccettua il II5I del cod. civ. fu necessario creare leggi nuove.

Le leggi che hanno provveduto agli infortuni degli operai nell'industria ed a quelli dei lavoratori nella agricoltura sono rispettivamente il T.U. 31 gennaio I904 che modifica il D. I7 marzo I898 e che è stato a sua volta modificato con L. 20 marzo I92I;ed il T.V. 24 agosto I917 col relativo R. 2I novembre I9I8 modificato con L. 24 marzo I92I.

Ma perchè sono state fatte due leggi per gli infortuni?Le ragioni sono molteplici,principalissima la diversa attività chesvolge l'operaio e quella che svolge il lavoratore.

Vediamo intanto i soggetti e l'oggetto delle assicurazioni:I soggetti dell'assicurazioni sono:

A)Gli operai,cioè coloro che in modo petmanente o temporaneo,a stipendio fisso od a cottimo,prestano la loro opera in un'industria.Perchè essi vengano assicurati dal datore di lavoro occorre che siano in numero superiore a 5.

B)Gli agricoltori,cioècolore che dai I2 ai 65 anniprestano la loro opera in una azienda agricola o forestale.

Questi,adunque,sono i soggetti che godono dei benefici delle assicurazioni.Gli,istituti che gestiscono queste assicurazioni sono la Cassa Nazionale infortuni,Ente Parastatale,per gli infortuni industriali;le Casse Mutue,costituite da datori di lavoro,edili,trasporti,ecc.;le Casse Mutue mediante compartimenti per gli infortuni agricoli.

A chi incomberà l'onere del pagamento del premio? Certamente all'industriale,al padrone dell'azienda,perchè se è giusto che il padrone paghi la macchina che si rompa,è anche giusto che paghi l'altra macchina più

portentosa perchè umana quale é quella dell'operaio.

L'oggetto dell'assicurazione.

La vecchia legge del I7 marzo 1898 era intestata "Assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro." Tale dizione rimaneva nel T.U.31 gennaio I904 veniva mutata con la legge 20 marzo I92I in " Assicurazioni per gl'infortuni dehli operai del lavoro".La modificazione di quelle due particelle é fondamentale nella sostanza:infatti mentre la vecchia formulazione veniva a restringere a pochi casi i benefici della legge nel senso che teneva conto del rapporto topografico,cioé se l'infortunio era avvenuto "sul " luogo del lavoro,anche senza rapporto col lavoro stesso; la nuova invece,sostituisce al rapporto topografico quello etiologico,intercorrente tra causa ed effetto,nel senso che se in adempimento ell'opera prestata si é sofferto un danno questo va rimunerato anche se non sia avvenuto sul luogo, nel posto dove normalmente l'ppera prestazione viene adempiuta.Del resto che queste affermazioni siano rispondenti a verità si desume dallo spirito della legge e dei lavori preperatori che la precedettero.

Non ogni danno riportato dall'pperaio per effetto del lavoro é a definirsi infortunio del lavoro;occorre che il danno dipenda da un fatto accidentale ed agante come causa violenta.Sono così escluse dal diritto di indennizzo le "malattie professionali "(es.Intossicazione saturnina,pneumoconiosi ecc.),nelle quali si producono danni nello'operaio non per causa violenta,ma per cause agenti lentamente (ad azione diluita come si esprime il Borri) e per condizioni non accidentali,ma operanti continuamente in quel dato genere di lavoro.

E per quanto sia desiderabile che anche queste malattie professionali diano diritto ad indennizzo,tuttavia esse debbono distinguersi dai veri infortuni,e non rientrano nelle condizioni contemplate dalle leggi attuali.

Così che gli elementi costitutivi degli infortuni sono:

I°)Che vi sia un danno all'attività lucrativa dell'operaio.

2°)Che il danno dipenda da un fatto accidentale.

3°)che questo fatto agisca come causa violenta.

4°)Che esso sia subito in occasione del lavoro.

1°) Che vi sia un danno all'attività lucrativa.E' interessante stabilire se l'operaio infortunato ha diritto alla reintegrazione economica qualora venga a sopportare un danno economico.Occorre ben distinguere fra operaio ed operaio,tra danno e danno;per stabilire se si debba o meno risarcire il caso disgraziato.Un operaio indennizzabile deve avere un danno della persona, non delle sue cose perché solo alle persone sono rivolti i benefici della legge.Danno della persona é un danno all'integrità fisica anatomica,o una perturbazione dello stato normale della persona."Malattia nel corpo o nella mente " dice l'art.582 de Cod.Pen.trattando delle lesioni personali.Ma la è legislazione comune,da cui si prende il concetto del danno alla persona,non va di pari passo con la legislazione infortunistica,poiché diversi sono i punti di vista.Il Cod.considera tutti i danni,perché il cittadino deve essere completamente tutelato nella sua integrità personale non solo dalle lesioni ma anche dalle percosse.La legge infortunistica non tiene conto della persona umana in genere ma della persona dell'operaio,in quanto lavora per se o per la collettività.Il danno della persona non sarà perciò uno qualsiasi,ma quello che ha la ripercussione sulla capacità lavorative dell'operaio.P.es. Delle semplici contusioni alla faccia non hanno ripercussione sulla capacità lavorativa.La legge sugli infortuni ha ristretto i danni in termini quantitativi e cronologici.Così il danno deve oltrepassare in durata,un certo periodo di tempo;per gli operai della industria non sono indennizzabili le lesioni guaribili in meno di cinque giorni;per quelli dell'agricoltura in meno di dieci giorni.

Si chiama "periodo di carenza " o di franchigia;entro i suoi limiti non si ha luogo ad indennizzo.Per gli operai delle industrie se il tempo richiesto per la guarigione oltrepassa anche di un sol giorno i cinque si calcolano anche questi insieme con i giorni eccedenti il periodo di carenza.Per gli operai dell'agricoltura invece si comincia a contare dall'undicesimo giorno. Quindi nella industria c'é una carenza relativa;nell'agricoltura assoluta. Perché il periodo di carenza?Per evitare le frodi,in quanto l'operaio può autoprodursi una piccola lesione per averne l'inddennizzo;e d'altronde per e

nibre gli assicuratori da un [illegible]ne lavoro.Secondo noi per gli operai dell'agricoltura il periodo di carenza é troppo lungo.Si risponde da alcuni che anche le legislazioni straniere hanno un periodo di uguale durata;c'é però da notare che ivi interviene l'assicurazione contro le malattie a sovvenire l'operaio durante il periodo di carenza.

Vedremo quale sia il minimo indennizzabile per gli infortuni.Il concetto fondamentale del danno é che influisca sulla capacità lavorativa.Ma é bene avvertire che l'attitudine al lavoro non deve essere intesa in senso restrittivo;con essa si deve intendere non solo la capacità materiale di lavoro ma anche quella di guadagno.Ci sono esempi infatti di lesioni in atto e di lesioni postume che non infliggono all'operaio un danno lavorativo e lucrativo (cioé non impediscono all'operaio di lavorare e di guadagnare).Così un contadino pur avendo una ferita alla fronte può andare a lavorare le stesse; la perdita di un dente non influisce sul lavoratore mentre si noti pel diritto comune rientrerebbe nel novero delle lesioni gravi.Ma se si tratta P.es. di un commediante il che implica necessariamente la perfetta mimeticità della sua faccia,altrimenti la sua arte viene di molto menomata,allora a costui bisognerà risarcire l'infortunio perche una ferita sul volto ha per costui effetti economici.

Vedremo fra poco come praticamente vengano valutate le varie parti del corpo dell'infortunato quanto l'infortunio é risarcibile.

2°)Che il danno dipenda da un fatto accidentale.L'infortunio propriamente detto non é definito dalla legge.Il significato accolto nella comune accezione é quello di accidente,di disgrazia,dittutto ciò che prévoca un danno morale,materiale,fisico:é evidente che noi parleremo dell'ultimo.

Secondo noi:l'infortunio é quell'incontro accidentale dell'uomo che lavora con una causa violenta esiva dal mondo esterno.

Dalla definizione discende che se l'incontro é accidentale,ve ne sono degli altri che tali non sono.Ad es.é accidentale il fatto che un operaio ripari do un banco in questo anfiteatro cada;non é accidentale che un operaio lavorando in una miniera di zolfo o piombo,contragga una malattia per i sali

spizio nati da quei minerali.In altri termini nell'un caso abbiamo un infortunio sul lavoro,perchè il caso riveste il carattere della disgrazia,dell'accudente,dell'imprevedibile;nell'altro una malattia professionale,perchè è prevedibile prima che l'operaio,il minatore,entri a lavorare nella miniera

Abbiamo definito l'infortunio siccome quell'incontro del corpo dell'uomo con una causalità lesiva esterna.

Quindi per aversi infortunio occorre l'esteriorità dell'elemento lesivo. Che cosa vuol significare questa frase?Vuol significare che l'azione lesiva deve provenire dall'esterno,cioè che i due corpi che si incontrano devono essere estranei;ond'è che una sincope anche sul luogo del lavoro non importa infortunio,perchè la causa lesiva è partita e si è svolta nell'interno del corpo dell'operaio.Ma una analisi esatta è necessaria,giacchè vi sono delle cause che sembrano svilupparsi nell'interno ed invece si determinano dall'esterno.Così per es. un individuo subisce un trauma psichico perchè in occasione del suo lavoro ha avuto una grave impressione di disgusto visivo; sembrerebbe che l'azione lesiva sia interna ed invece è esterna,perchè è venuta da mondo esterno la vista che ha prodotto lesione alla corteccia.Così pure un operaio solleva un eccessivo peso e ne risente un danno;sembrerebbe non vi sia stato un incontro,invece vi era una resistenza nel mondo esterno.Ma se la esteriorità del mondo lesivo è una condizione necessaria, l'elemento veramente essenziale nella determinazione dell'infortunio è il criterio tempo.

In quanto tempo deve agire la causa lesiva?Deve agire rapidamente,non lentamente, perchè se non fosse violenta si tratterebbe di una figura per cui la legge non ha previdenziale malattie professionali.Ma che cosa allora vuol dire:istantaneità dell'azione?Deve essre fisica o teorica?Come il colpo del fucile,per un attimo fuggente?Diciamo subito che se intendessimo l'istantaneità come attimo fuggente,non avremmo alcuna infortunio;essa va intesa con discrezione; occorre che avvenga in tempo circoscrivibile,con un minimo ed un massimo.E' certamente rapido l'incontro di un pietra che cade sulla testa dell'operaio,l'incontro di un martello che pesta un dito e così via;ma

supponiamo che un operaio si trovi in una stanza a lavorare, dove, per una ragione qualsiasi, si apra un gabinetto di gas illuminante (velenoso perchè contiene l'ossido di carbonio), che questo povero operaio non avverta perchè inodore e che respira. Ad un tratto egli cade morto. Siccome che c'è stato un minuto, un attimo, che è stato istantaneo l'avvelenamento, l'incontro non è stato istantaneo? Diremo per questo che non vi è infortunio? Risponde ed a ragione, l'illustre prof. Bianchi, perchè il tempo è determinabile. Ricordiamo a proposito che questo prof. parlando di un operaio che era stato una giornata a lavorare, e voglio a verificare la fonte di una valva di un piroscafo e che nella operazione aveva respirato vapori di benzolo esalanti dalla valvola, dal povero disgraziato il giorno dopo morì. Il Bianchi di sostegno ed il Tribunale ravvisò essere questo un infortunio, sebbene l'istantaneità fosse diluita in otto ore circa di tempo ma comunque circoscrivibile ivi erano i caratteri "a quo ad quem". E' ovvio osservare che bisogna essere molto attenti nello stabilire il criterio tempo, perchè se il tempo lo si allarga troppo, si travalica nella malattia professionale, dove si ha un continuo incontro indeterminabile. Sul criterio tempo la giurisprudenza è concorde e bisogna essere perciò precisi.

3) Che questo fatto agisca come causa violenta.

Stabilire questo terzo elemento è importantissimo, perchè di qui sorge l'infortunio indennizzabile. Che significa causa violenta? Una dapprima fu pensamente intesa, perchè si concepì come una violenza meccanica; si disse "causa violenta". Quando la violenza è stata? Contro questa erronea interpretazione, sorse la scuola fiorentina del Borri che richiamandosi allo spirito della legge, la quale aveva voluto tutelare il danno che arreca all'infortunato, sostenne che violenza è qualsiasi quid esterno che produca in modo brusco l'effetto qualsiasi quid, sia o non meccanico, basta che produca l'effetto dannoso.

Perciò nel ricercare questo terzo elemento è opportuno procedere cautamente; perchè se certi casi si appalesano chiari vi ne sono pinttosto oscuri, dovendosi tener presente la linea di demarcazione tra il vero infortunio e

la malattia professionale. Così é chiaro che se una persona cade da una impal-
catura o se un altro si schiaccia un dito con un martello, siamo di fronte a
ad un infortunio vero e proprio. Ma se invece abbiamo un conciatore di pelli
che nella lavorazione contrae il terribile virus del carbonchioche in quel-
le fi amniche, o se supponiamo uno scaricatore, che trasportando un carico
di stracci si ferisce accogliendo nel suo corpo i germi della peste, diremo
di trovarci di fronte ad un infortunio? Noi siamo col Borri per la ri-
sposta affermativa. Certo, questi due ultimi casi non sono simili ai due
precedenti, eppure un incontro ci é stato, un incontro con agente lesivo e-
sterno (virus del carbonchio, germe della peste), sebbene il lavoro non e
stato interrotto improvvisamente come nei primi due casi. Diremo allora che
non é necessario che vi sia qualcosa di clamoroso (la caduta dall'impal-
catura, lo schiacciamento del dito) nell'infortunio e che basta l'effetto
grave, la causa violenta, qual'é l'infezione microbica acuta? Si signori!
Quale effetto più grave di quello determinato dal carbonchio e dalla pes-
te? Noi sosteniamo a tale proposito, sebbene la maggioranza degli scritto-
ri di sia contrario, che anche la puntura della zanzara malarica nell'opera
io presenta i caratteri dell'infortunio: vi é infatti la concentrazione
cronologica e l'effetto dannoso. Qualcuno ha confuso la rapidità dell'in-
contro ed ha detto non indennizzabile questo infortunio, solo perché l'effet
to veniva dopo; infatti la malaria si presenta dopo una quindicina di gior-
ni. Il Bianchi ha sostenuto essere uguale l'emersione del danno, dopo il periodo incubatorio delle malattie infettive, a quella di un altro qualsiasi dopo un periodo di tempo breve; perché il danno é già emer-
so nel momento della puntura, e si sviluppa in seguito: é in potenza dal mo-
mento dell'incontro, sino all'esplosione, dopo lo sviluppo necessario dei ger-
mi. Altre volte si é sostenuto erroneamente il punto opposto e si é det-
to: siccome il danno emerge immediatamente abbiamo l'infortunio. Ma non é
così: l'operaio che solleva un peso ed ha l'ernia, non determina un infor-
nio, sebbene un incontro lesivo vi sia stato ed immediato; perché l'ernia in

fatti,si determinà,occorrono molti sforzi innanzi l'ultimo che faccia apparire la fuoriuscita di un viscere interno,attraverso l'apertura di un p parete. Quindi nonostante l'ernia avvenga elettivamente,non si ha infortunio,perchè l'ultimo sforzo non la determinò,ma solo esteriorizzò; l'ernia si può considerare una malattia professionale.

Diamo qualche altro esempio(tra i molti) che articolerà più comprensiva sia la difficile questione
fortuni,talaltra malattie professionali.Per es. la tubercolosi. Chi è in un ambiente in cui vi sono bacilli Koch e ne ingerisce,subisce una malattia professionale,perchè non si può determinare quanti giorni ci sono voluti per svilupparla. Invece un assistente o inserviente di anatomia che si ferisce durante l'autopsia di un tubercolotico,subisce un infortunio,determinandosi il suo danno proprio in quel incontro. Così pure:chi respira anidride solforosa nelle miniere di zolfo,divenendo un broncopatico,subisce una malattia professionale;invece se un operaio lavora in una solfatara ed improvvisamente l'ambiente si satura di anidride solforosa,vi è stato un incontro istantaneo,una concentrazione di tempo:è un infortunio.

Un esempio classico è quello di alcuni germi che svolgono parte del loro ciclo fuori dell'organismo umano;cioè l'anchilostoma duodenalis,che produce l'anemia dei minatori,e il parassita berenicis o del S. Bernardo. L'uomo assorbe questi parassiti nel proprio corpo,li emette con l'urina,li riassorbe e poi di nuovo li emette e così via:quelli intanto compiono il loro ciclo vitale. Ora perchè si abbia l'anemia occorrono molte immissioni di larve,sicchè essa è una malattia professionale. Il nostro Siccardi ~~trovò~~ Ma pare che non sempre questi casi siano tali effetti.
affetti dall'ambiente dei minatori trovò che alcuni individui avevano pochissimi anchilostomi nell'interno; allora siccome si è calcolato che ogni emissione comprende milioni di larve, basterà ingerire una goccia di acqua,che comprende qualche centinaia di larve, di quelle per aversi un infortunio indennizzabile.

4°) Che esso sia subito in occasione del lavoro.

Occorre dunque,che il danno sia realmente in rapporto al lavoro;non ogni morte "sul lavoro" è infortunio del lavoro. E qui sorge una complessa questi o

ne .

La causa. Che significa questa parola? Sembra semplice e ovvia a prima vista,ma si é molto discusso dagli studiosi su questo punto,ed é bene soffermarvisi ampiamente. La causa è un fatto o un insieme di fatti che ha la capacità,la forza,l'attitudine a produrne un altro, secondo l'ordine delle cose, un altro fatto che chiamasi effetto. Questo può essere prodotto immediatamente o per via mediata. Vi sono fatti che sono cause indiscutibilmente un mattone che cade sulla testa di un operaio,ha senz'altro l'attitudine a ferire e magari ad uccidere. Diremo che la caduta di un grave é causa, e anche "violenta" perché sopriene i requisiti già studiati,di una lesione? Qualche volta la causa agisce con l'intervento di altri elementi e ci ha il fenomeno della "serie delle cause": tra la causa e l'effetto sono interposti tanti momenti che sono ciascuno effetto del precedente e causa del seguente.Es.un operaio,durante il suo lavoro,si procura una lesione al ginocchio. Da questa deriva un versamento di sangue nelle articolazioni locali;fenomeno che si chiama "sinovite". Questo verosimilmente produce una infiammazione della membrana sinoviale. Il sangue viene riassorbito,ma di esso poco si forma un'aderenza che poi,a sua volta scompare. Rimane però la rigidità della sinoviale e l'anchilosi del ginocchio. Come si vede, si hanno numerosi momenti successivi tra la lesione (causa) e l'anchilosi del ginocchio (effetto).

Una volta il prof. Bianchini fece l'autopsia del corpo di un operaio caduto da una impalcatura. Il braccio destro era tutto contuso ed aveva un aspetto nero,vi era la frattura dell'omero e di alcune costole. Esaminati i visceri,risultò che la causa della morte era stata l'arresto del cuore provocato dal fatto che i vasi sanguigni del polmone erano chiusi ed il cuore non aveva avuto la forza di mandare alla forte pressione del sangue irregolarmente stazionante in esso. Che era successo? In seguito alla caduta,si era Rotto l'omero,come tutto il sistema tubolare che serve all'interno,come tutte le ossa di tal fatta,un grasso. Questo aveva preso la via delle vene ed era giun-

lo si poneni ove aveva tamponati i vasi impedendo l'afflusso del sangue. Quindi dalla caduta derivò la morte attraverso numerosi fatti intermedi ;passarono 6 e 7 giorni tra la caduta ed il decesso ;durante quel tempo invano il cuore tentò di resistere ed il cervello di aprirsi lavvia.Quindi vi sono cause dirette ad effetto immediato ed altre che agiscono secondo mediatamente.Ad ogni modo se il fatto lesivi si produce sul lavoro, l'infortunio è indennizzabile.

Vi sono poi fatti che non avrebbero di per sè nelli attitudine a produrre l'effetto,ma lo producono perchè si cumulano ad un altro fatto già esistente nell'organismo o in esso sopraggiunto.Questo è il concetto della concausa.Esso era accolto nel precedente cod. Pen. Italiano e serviva di discriminare per i colpevoli di omicidio doloso.Nel nuovo cod. non si parla più di concausa,ma tuttavia il loro studio è interessantissimo e delicato.La concausa è un effetto che non ha attitudine a produrre un dato effetto,ma che lo produce se trova un altro fatto che lo agevola e che a sua volta sarebbe,da solo,insufficiente a produrre l'effetto di cui disputa.Le concause in base al tempo,si distinguono in preesistenti,concomitanti(se la concausa viene dopo il fatto dannoso).Sia per le une che per le altre bisogna distinguere le concause di accidentalità dalle concause di malattia.Es.Un operaio che soffre di arterio sclerosi ed ha tendenza perchè a subire vertigine,per una di queste cade dall'alto di un'impalcatura di un edificio.Qui l'accidente è il trovarsi sull'impalcatura e l'essere contemporaneamente affetto da capogiro questo ha cagionato la caduta.Il fatto di essere sull'impalcatura,da solo,non sarebbe bastato a produrre l'infortunio;come non sarebbe bastato da solo il capogiro.Più frequenti sono le concause di malattia;esse sono malattie che da sole non costituiscono infortunio e che si uniscono con fatti che,anch'essi,di per sè,non sarebbero infortuni.Es. Un operaio lavorando subisce un lieve trauma elettrico.Egli è affetto da pelle varicosa,cioè il suo derma è indebolito dalle stete morbose e presenta una minore resistenza agli agenti esterni.Dalla somma dei due

fatici,pelle varicosa e trauma,deriva allo stinco dell'operaio una piaga che stenta a guarire.La piaga non si sarebbe prodotta ad un uomo in normali condizioni di salute perchè il trauma fu lieve;contribuì,nel caso in questione,la pelle varicosa.Un altro es.Un operaio soffre di diabete e;perciò i suoi tessuti difficilmente si rimarginano e facilmente vanno persino in cancrena.Durante il lavoro egli urta.Un'altra persona avrebbe avuta solo una contusione;egli viene colpito dalla cancrena.Si noti però,ed è importante,che il fatto prodottosi sul lavoro deve essere tale da costituire causa;l'urto nel caso nostro,sarà magari molto lieve,ma non addirittura irrilevante come quello prodotto da un foglio di carta o da una piuma. -- Anche per la concause sopraggiunte si può fare la distinzione tra concause accidentali e concause di malattia.Un es. di concausa accidentale sopraggiunta:Un operaio è ferito sul lavoro,è posto in una barella e portato a gran corsa verso l'ospedale.Lungo il cammino un incidente improvviso produce la caduta dell'operaio dalla barella; le nuove lesioni derivano come le prime dal lavoro.Un altro es.Un operaio si ferisce ad una mano.Di solito simili ferite guariscono in breve, ma in questo caso si produce un'infezione;si gonfiano le ascelle sorge un'altissima febbre;si ha una setticemia.Una malattia come concausa sopraggiunta,si è impiantata su di un'affezione già esistente.Qui c'è da domandarsi:il lavoro risponde solo del fatto che esso stesso ha provocato o di tutto il danno?Nell'ultimo es. addotto,va indennizzato l'operaio solo per la ferita o anche per la sopraggiunta setticemia?La legge degli infortuni sul lavoro non fa parola delle concause:ciò significa il lavoro risponde di tutto il danno complessivo.Questo è valutato sulla base di tutti due gli elementi che lo hanno prodotto.Sorge qui un altro problema:si deve o non tener conto della tubercolosi,del diabete, ecc. della malattia di cui soffriva l'operaio?Si risponde che in relazione all'indennizzo,l'operaio deve essere valutato per quello che produceva.Se lavorava come sano ed era retribuito come un qualsiasi altro operaio,come sano deve essere considerato agli effetti dell'indennizzo.

Come giustamente il Carnelutti ha osservato,se,per una malattia,l'operaio subisce conseguenze più gravi dell'accidente verificatosi sul lavoro, quelle conseguenze sono nei suoi riguardi,ma non devono influire sull'indennizzo che deve essere commisurato a ciò che l'operaio valeva e produceva sul mercato del lavoro.

Un altro problema:quando un fatto é causa,concausa o semplice occasione? Riparleremo di quest'ultima,ma per ora diciamo che;l'occasione é un fatto che non ha l'attitudine a produrre effetti,ma a risvegliare una situazione che era latente. Un po di polvere sollevatasi spazzando l'officina produce uno starnuto in un operaio arterio-sclerotico.Per l'esistenza di questa malattia,i vasi sono fragili e lo starnuto produce la rottura di un vaso nel cervello.L'operaio muore. Ora lo starnuto non ha l'attitudine a produrre sempre la rottura di un vaso nel cervello:cioè nelle persone normali non avviene mai.Se vogliamo fare una proporzione numerica nell'accidentà occorso all'operaio,lo starnuto vi contribuisce come 5,l'arteriosclerosi come 95.Perciò l'importanza dello starnuto é assorbita. Il Borri, per illustrare questo punto fece uno schema basato su di un criterio quantitativo.Chiama 100 l'effetto:quando in esso l'elemento contribuisce come 5 o10,l'altro come 95 o 90.Il primi non é né causa né concausa:é assorbito é irrilevante. L'ideale della concausa é che l'una in rapporto all'effetto abbia il peso di 50 o giù di lì.E' concausa per es. il trauma allo sclerotico del varicoso,perché é sempre un trauma che,anche a persona normale,fa male sebbene produca effetti meno gravi.Per rappresentare l'importanza relativa di due fatti concorrenti il Borri ricorre ad una valutazione quantitativa e ad un diagramma a canne d'organo.

Egli disse che quando quell'operaio arterio sclerotico ha starnutito ed é morto,il pulviscolo atmosferico non ha avuto valore di concausa (=50) ma do occasione (=5);in entrambi i casi la risultante é 100,ma:nell'uno l'agente esterno é stato come 5 nell'altro come 50,nell'uno fatti passibili di ca gionare la morte erano 95 nell'altro si controbilanciavano all'agente ester-

no. Quindi quel 5,quel pulviscolo,é quel qualche cosa-l'"occasione"- che ha richiamato un'altra causa. La goccia,osservò il Biondi,non produce lo stravasamento dell'acqua,il fiammifero non produce lo scoppio della bomba sebbene l'acqua contenuta già nel bicchiere e la polvere contenuta nella bomba producono l'avverarsi del fenomeno.

Ora queste sono le "occasioni" che determinano infortuni non rimborsabili Occasioni che s'incontrano spesso,piccoli fatti che si ripercuotono spaventosamente su tutto l'organismo e che é ingiusto vengano completamente rimborsati. Del resto che cosa ha fatto quell'occasione? Ha catalizzato,non ha preso parte alla reazione,il piccolo 5 ha risvegliato l'enorme 95.

Un es.:un contadino stava costruendo col fratello un pagliaio,aiutandolo a buttar su palate di paglia. Il pagliaio si era e posero la scala.Il contadino,mentre saliva,cadde e morì.La famiglia chiese il rimborso dell'infortunio.All'autopsia però si trova che nessun organo era stato leso dalla caduta era avvenuta su un terreno erboso;solo vicino al cuore vi erano dei vasellini arterio-sclerosi. Era bastato quel semplice sforzo dis chinarsi a prendere la paglia di su la scala,perché la vena gli si chiudesse ed egli stramazzasse al suolo. La caduta adunque non provocò la morte.Ma vi fu uno sforzo tanto forte da determinare l'effetto letale?Nemmeno! Il semplice dare la paglia col forcone é da tutti i contadini;forse se avesse trasportato 50 Kg. di paglia addosso,si sarebbe potuto dire che vi era stata una forte causa e tale,da determinare l'infortunio.

Il Biondi ha però fatta un'obiezione molto valida;egli si é domandato:seguendo il criterio quantitativo qual'é il punto dove ci si ferma?E' questa la pena dello schema del Borri.

Al criterio quantitativo;il Biondi ha sostituito quello qualitativo del rapporto ideologico.Egli non domanda se un fatto contribuisca all'effetto in ragione di 5 o di 95.Domanda,invece:quel fatto ha oppure no,la tendenza a produrre quell'effetto?Se ha tendenza,esso é la causa;altrimenti é una pura occasione.Uno sternuto ha la tendenza a produrre la rottura dei vasi?

si risponde di no:allora la situazione morbosa preesistente é stata tutta sola la generatrice dell'effetto dannoso.Così per produrre uno pinga al diabetico,l'urto dovrà essere ingente;esso allora sarà una concausa.
La semplice occasione non é indennizzabile:non é indennizzabile lo starnuto ma lo é l'urto,perché ha sempre l'attitudine a produrre un effetto dannoso. Col criterio della valutazione qualitativa,si risolve il problema dell'ernia a cui già accennammo.Se l'ernia compare quando l'operaio solleva un gran peso,compie un ingente sforzo che chiamasi:"ernia di forza";se compare quando solleva un piccolo peso,chiamasi:"ernia di debolezza". Secondo il Bardi il sollevamento del piccolo peso non é mai concausa nella ernia di debolezza perché contribuisce come 5 ad un effetto derivante per 95 di debolezza organica.Il sollevamento di un gran peso invece,può essere concausa,perché il sollevamento per es. di un quintale richiede sempre uno sforzo eccezionale.Il ragionamento del Bardi non vale dal punto di vista medico perché é indubitabile che l'ernia nasce il prodotto di uno sforzo solo.L'ultimo sforzo é solo quello che rivela uno stato preesistente non ancora creatosi.Il Biondi quindi domanda:può mai pel solo ultimo sforzo venire l'ernia?No.Allora l'ultimo sforzo é solo una occasione e non merita la indennizzo che la legge stabilisce solo quando il fatto produttosi sul lavoro sia causa o concausa del danno sofferto dall'operaio.

Oltre le cause,le occasioni,le concause vi sono le coincidenze **spurie** od "**incidenti**".Che cosa sono?**Sono** coincidenze violente che coincidono con una malattia preesistente.Es.Un contadino **fu tamponato** fra un cancello e una botte;continuò a lavorare,poi morì.La famiglia volle il risarcimento.All'autopsia si trovò che il fatto del lavoro non aveva determinato la morte;il contadino era un tubercolotico con un ascesso **avente ampie cavità** dal lato dove il disgraziato non era stato tamponato.
Ci sono infine dei fatti che non sono nemmeno coincidenze;la fine era già stata segnata.Li chiamammo " **coincidenze pure** ".Es.Un contadino che portava un discreto carico addosso fu trovato morto sul suo campo.Guardato il



al luogo,o meglio la strada,che il vecchio aveva percorso,si trovarono le impronte come nell'annessa figura,che il terreno fortunatamente umido aveva conservato. La famiglia chiese il rimporso.All'autopsia però non venne trovato alcun fatto violento derivante dalla caduta della scarpata;il contadino era caduto già morto al limite della scarpata ed era poi precipitato giù. Non ci fu quindi alcun rimborso.

Il lavoro però non deve essere il determinante diretto dell'infotunio, ma deve essere tale da mettere l'operaio in condizioni di subire il pericolo, di risentire il danno. Ricordiamo qui che l'occasione non é fatto avente in se l'antitudine a produrre l'effetto dannoso. Così già dicemmocorre il fiammifero che accende le bombe:é l'esplosivo,non già il fiammifero che ha in se l'antitudine a produrre l'esplosione dell'ordigno. Quanto al rischio esso é generico se vi sono soggetti tutti quanti in genere. Tale é per es. un'inondazione,o una epidemia. Un operaio che prende il tifo soggiace ad un rischio generico e quindi non c'é indennizzo. Vi sono poi rischi specifici, determinati esclusivamente dalk lavoro,inerenti solo ad esso. Chi può invero cadere dall'impalcatura di una c asa in costruzione,se non l'operaio che su di essa lavora? Nei,in genere le persone estrane al lavoro non andiamo sulla impalcatura eg quindi il lavoro che mette l'operaio in condizione di subire il rischio. Vi sono rischi generici che,per certe circostanze, diventano aggravate perché il lavoro ti ha messi speciali cohdizioni di nocumento all'operaio. Il tifo ad es. é rischio generico,ma é aggravato quando unoperaio per ragioni di lavoro va da una zona sana ad una dove esiste l'epidemia di tifo e quindi contrae il morbo. Il lavoro ha richiamato l'operaio nella zona m alsana e quindi il rishhio é aggravato. Rimane generico per gli operaio del luogo ove c'é l'epidemia,perché essi non vengono ivi per ragioni di lavoro,ma sono in quel luogo,ivi nascono,ivi trascorrono l'esistenza. Lo stesso si dica per la malaria contratta da un montanaro che dal suo Abruz

re scende a lavorare in Terra di Lavoro o nel Tavoliere.Per lui c'è l'indennizzo non certo per l'abitante contadinello del paese malarico.Ripetiamo:occorre che il lavoro ponga l'operaio in condizione di risentire il danno.Non si ha riguardo soltanto al luogo del lavoro,ma si considera una estensione,molto maggiore.Si guarda per es. anche alla via che conduce al lavoro:l'occasione di lavoro ha un'estensione maggiore dell'ambiente ove il lavoro materialmente si esplica.Non c'è indennizzo,certo,per l'operaio infortunato per aver toccato un filo elettrico ad alta tensione portante scritto a rosso noto in altro modo evidente il pericolo di morte; nè c'è indennizzo per danni riportati da un operaio in una rissa con i suoi compagni mentre era in via per recarsi al lavoro.Nè v'è indennizzo se si tratta di un sorvegliante che è stato ferito per la reazione violenta di un operaio da lui richiamato all'ordine nell suo lavoro lo ha messo in condizione di subire il danno.Il concetto di "in occasione di lavoro" contiene bene l'infortunio nel lavoro delle disgrazie accidentali,per cui non occorre la protezione della legge del 1904.

Per concludere:l'occasione del lavoro ha avuto una interpretazione sempre più lata,in gran parte detta dall'influenza delle idee del Borri, così che varie sentenze hanno affermato poter costituire infortunio il danno accaduto all'operaio per recisa di un ponte attraversato nel recarsi al lavoro.Ormai,la tendenza più diffusa è quella considerazione del Borri vale a dire che le condizioni preesistenti,e così pure le sopravvenute,per le quali manca anzi l'accordo è completo,non escludono il diritto dell'operaio all'indennizzo.

Così la "causa" e la "occasione" (preesistenti e sopravvenute)determinano infortuni indennizzabili,mentre "l'occasione","la "coincidenza sparita" e la "coincidenza pura" non determinano infortuni indennizzabili.

Abbiamo detto che per le circostanze sopravvenute è pressocchè unanime l'accordo che esse non possano in alcun modo diminuire il diritto dell'operaio all'indennizzo.Ma è evidente che ciò non può riferirsi alle pre-

che attuato dall'operaio allo scopo diretto di aggravare gli effetti del infortunio.Allargando alquanto il campo,è interessante stabilire se l'operaio ha diritto all'indennità quando per dolo o colpa è causa del suo male,cioè del suo infortunio.Orbene/

a) se l'operaio si produce dolosamente un male,sarebbe ingiusto che la società provvedesse a questo disgraziato autore di un danno proprio.Che la società pensi al singolo,che per un accidente qualsiasi sul lavoro è rimasto infortunato e provveda alla sua salvezza,alla sua momentanea assenza dal lavoro è umano;ma che il singolo pensi alla società,è giusto!Ben a ragione la legge sugli infortuni industriali obbliga l'operaio a denunziare il più piccolo infortunio che gli capita;perchè se tutti ricorressero tempestivamente ai ripari,le conseguenze sarebbero molto meno gravi!Anzi noi siamo del parere che è opportuno una analoga disposizione venga approvata per gli agricoltori,sottoponendoli alla denuncia dei loro mali.Molto frequentemente,adunque,gli operai si producono dolosamente un male;ma,anche molto frequentemente,il male peggiora spontaneamente,cioè,senza alcun dolo dell'operaio per circostanze sopravvenute.Perciò la legge ha stabilito" "giacchè prima avveniva che le Compagnie Assicuratrici,allegando il pretesto del"dolo" da parte dello infortunato,si rifiutavano di pagargli l'indennizzo" che l'Assicurazione pagò per il momento e che,se vi sarà sentenza per-le che affermi essere l'infortunio avvenuto per dolo dell'infortunato,essa ritirerà i pagamenti già fatti.

b)se invece l'infortunato è responsabile per colpa grave,la legge stabilisce che egli riceva l'indennizzo,perchè sembra ingiusto che al danno fisico si accoppi il danno economico .

c) Se infine la colpa è lieve,questa non va attribuita,il più delle volte allo stesso operaio:è giusto quindi che egli riceva l'indennizzo.Avviene, infatti,spesso che il datore di lavoro ponga un operaio inperito con una macchina difficile e dannosa agli effetti:la Cassazione di Palermo ebbe,a proposito,a condannare non l'operaio ma lo stesso datore.Quanto alla colpa lieve va d'altra parte considerato il fatto che i momenti in cui l'operaio

lavoro sono diversi, nel senso che egli è più intelligente ed attento nelle prime ore, più stanco nelle ultime. Però va anche considerato che se l'operaio è incorso in un dato ordine, posto nelle norme per conseguire una macchina ad es, la sua colpa non è lieve, ma grave e per tanto, non avrà, come nel caso già osservato una qualsiasi remunerazione.-

Se da una parte abbiamo il dolo e la colpa dell'operaio dall'altra abbiamo il dolo e la colpa del datore di lavoro. Veniamo non dico alcun dubbio che il datore di lavoro possa eventualmente rispondere di dolo e diremmo se debba rispondere di in quel modo anche della colpa lieve, ma forse ripugnerà il fatto civile al datore di lavoro che debba rispondere per colpa lieve, e che invece debba rispondere di persona per la colpa grave. Forza nulla toglierà del beneficio dell'assicurazione all'operaio infortunato. Le leggi civili hanno disposto che non risponde mai civilmente quel datore di lavoro, responsabile per colpa lieve e grave, e che invece risponde anche civilmente, se colpevole a procedimenti penali o a fatti di lavoro preveduti

E vediamo finalmente la parte pratica dell'infortunistica.-

al seguito di un infortunio, l'operaio può riportare una lesione di capacità lavorativa con una più o meno grande riduzione di tempo. Il danno subito o va riscosso, e però il nocumento non va graduato coi criteri del codice penale, bensì va desunto dal grado di incapacità al lavoro professo. Distinguiamo perciò una incapacità temporanea da una permanente, ed alla lor volta le suddividiamo in t.p. parziale, ed t.p. totale. Così:

1) Incapacità { temporanea { parziale / totale ; permanente { parziale / totale

2) Morte ...

Però la incapacità temporanea parziale non è materialmente indennizzata. Essa era contemplata per gli infortuni degli operai, ancorchè venivano considerate le modalità di danno, sì con la legge del marzo 1921, fu eliminata. Veniamo ad occuparci nell'esame della questione dottrinale, ed in apparenza

La soppressione dell'indennizzo per la invalidità temporanea parziale, osserviamo che in pratica, non si applicava quasi mai, poichè finchè la lesione era in atto, l'operaio per ragioni di cura o per necessarie precauzioni si asteneva dal lavoro cosicchè lo stesso concedere la temporanea assoluta per essenavi la permanenza di qualche attività lucrativa, veniva così a favorire l'operaio,

Ma si può prospettare il caso che l'operaio attenda al lavoro in quanto la lesione, lieve, non glielo impedisca, ma che per effetto di questa il suo salario giornaliero venga a diminuire ed avversa quindi un maggiore risarcimento. Dunque riassumendo, la grado di menomato si considera in 4 modalità:

1°) inabilità temporanea assoluta.

2°) " permanente parziale.

3°) " " assoluta.

4°) morte.

Si ha inabilità temporanea assoluta quando il lavoratore è impedito totalmente, per un determinato periodo di tempo.

Si ha inabilità permanente, quando si ha una diminuzione per tutta la vita della capacità di lavorare. Verificandosi qui bisogna essere più scrupolosi difficile prevenire un danno avvenire; ciò che oggi è permanente, può domani cessare. e d'altra parte va giudicata la "funzione" colpita e non la "lesione". Perciò si deve dire che provoca i.p.p. tutte quelle che è immodificabile oltre a due anni, anche se si è certi che quel quid previsto. Vi è quindi nella i.p.p. la assenza di un termine.

Si ha inpermanente quando la perdita dell'attività al lavoro è completa.

In quale attitudine ha inteso parlare la legge? Nell'accertare la riduzione della capacità lavorativa dell'operaio, qual'è il lavoro che la legge infortunistica considera? Il generico o lo specifico? La valutazione del danno si fa in rapporto al mestiere che l'operaio faceva prima dell'infortunio o in rapporto al lavoro in genere? Vi erano prima queste dispute a questo proposito. La legge non guarda al lavoro specifico, nè parla del la-